



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

**Presidente
Matteo Frasca**

Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2024

"In questa fedeltà alla Costituzione consiste ... la vera essenza della professionalità ... che comporta un continuo e faticoso controllo della legalità, alla luce dei principi costituzionali ... I valori costituzionali sono quotidianamente posti in discussione ... in un periodo storico in cui è più acuta l'insofferenza di certi settori dell'economia e della politica avverso il controllo di legalità ... "

**Giovanni Falcone
Milano, 5 novembre 1988**

Palermo 25 gennaio 2025

INTRODUZIONE

Saluto con deferenza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale esprimo autentica riconoscenza perché, in un contesto di diffuse sgrammaticature istituzionali, continua, in modo instancabile e con la consueta pacatezza che ne rafforza l'autorevolezza, a tracciare il percorso dello Stato di diritto nella cornice costituzionale, costituendo la stella polare per la Magistratura e per la Comunità intera.

Saluto anche:

S.E.R. Don Corrado Lorefica;

la Dott.ssa Maria Vittoria Marchianò, rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura;

la Dott.ssa Carmela Squicciarini, rappresentante del Ministro della Giustizia;

i Rappresentanti del Parlamento nazionale e di quello europeo;

tutte le Autorità civili e militari;

i Magistrati del distretto e i Colleghi delle altre Magistrature, e, in particolare, il dott. Giovanni Pitruzzella, Giudice della Corte Costituzionale, e il dott. Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;

l'Avvocato distrettuale e gli Avvocati dello Stato, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto e gli Avvocati con i quali, in questo distretto, si alimenta un fecondo confronto che contribuisce alla crescita dell'efficienza e dell'efficacia della giurisdizione;

il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo e gli illustri Esponenti del mondo accademico;

i Magistrati onorari;

le Forze di Polizia, che all'eccellente capacità investigativa unanimemente apprezzata affiancano una crescente funzione sociale di educazione alla legalità che va oltre quella della repressione, concorrendo a rafforzare e consolidare la vicinanza della collettività alle Istituzioni;

il Personale amministrativo, che, spesso senza adeguati riconoscimenti, si adopera tra tante criticità per rendere possibile il funzionamento della Giustizia;

i Giornalisti, il cui compito di informare è presidio di democrazia e che, per essere tale, deve essere esercitato con lealtà, rispetto, trasparenza;

i Docenti e gli Studenti, che mostrano un costante interesse ai temi della Giustizia e arricchiscono il dibattito con interventi puntuali e stimolanti.

Ringrazio, ancora una volta, Radio Radicale per la preziosa opera di capillare diffusione di questo come di altri eventi di interesse collettivo.

Un pensiero commosso rivolgo alla memoria di Giangiacomo Ciaccio Montalto del cui assassinio oggi ricorre il 42° anniversario. Giangiacomo fa parte della lunga lista dei 12 magistrati assassinati in questo distretto che vanta purtroppo un triste e doloroso primato nazionale.

Nel periodo in esame il funzionamento dell'amministrazione della giustizia in questo distretto giudiziario ha presentato un andamento simile tra i due settori della giurisdizione.

Va premesso che l'andamento del settore civile dell'A.G. 2023-24 non terrà conto dei flussi del Tribunale per i minorenni e degli Uffici del Giudice di Pace in quanto i dati, elaborati

direttamente dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa avvalendosi di un nuovo sistema denominato DATALAKE ancora in fase sperimentale, presentano notevoli difformità rispetto a quanto rilevato e comunicato lo scorso anno, per cui qualsiasi valutazione sulle performance tenute dai rispettivi Uffici sarebbe non corretta e priva di attendibilità.

Pertanto, ai fini delle valutazioni complessive sull'andamento del settore civile per l'anno giudiziario in esame sono stati presi in considerazione solamente la Corte di Appello e i Tribunali del distretto, anche se la tabella che segue riporta per completezza i dati del Tribunale per i minorenni e degli Uffici del Giudice di Pace.

Dalla tabella che segue si osserva una flessione generalizzata sia delle sopravvenienze [-3,4%] sia delle definizioni [-9,4%] e ciò ha prodotto una flessione del numero dei procedimenti pendenti pari al -1,1%.

Flussi settore civile

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.324 3,5%	4.398 -6,2%	10.633 -0,7%	4.176	4.689	10.710
Tribunali	61.731 -3,9%	63.047 -9,6%	63.238 -1,2%	64.231	69.716	64.017
Giudici di pace ¹	31.521 194,0%	29.595 187,7%	9.882 117,0%	10.722	10.286	4.554
Tribunale per i minorenni ¹	6.842 28,3%	4.502 -10,1%	7.445 54,5%	5.332	5.009	4.819
Totale Distretto ²	66.055 -3,4%	67.445 -9,4%	73.871 -1,1%	68.407	74.405	74.727

Note:

1 I dati del Giudice di Pace e del Tribunale per i minorenni sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE in fase sperimentale per cui non sono stati inclusi nel totale distrettuale.

2 Il totale del distretto non comprende i dati relativi al Tribunale per i minorenni e agli uffici del Giudice di Pace.

Per quanto attiene al dato sulle controversie ultrabiennali in Corte di Appello, come meglio esposto in prosieguo, si conferma il percorso di recupero già avviato lo scorso anno dopo l'inversione di tendenza causata dalla crisi da COVID-19: infatti, nel corso dell'ultimo A.G. si rileva un decremento sia in termini percentuali [-1,06%], sia in valore assoluto [da 4.317 dell'A.G. 2022-23 a 4.173].

Anche gli Uffici di primo grado confermano il recupero in termini di riduzione di procedimenti arretrati; infatti, anche nell'A.G. 2023-24 la percentuale di procedimenti ultratriennali è diminuita nella misura del 14,5%, passando da 7.143 dello scorso anno agli attuali 6.109.

Nel settore penale giudicante si osserva una flessione generalizzata [-8,08%] del numero di procedimenti pendenti [da 53.172 a 48.878] dovuta, in prevalenza, all'andamento registrato dal numero dei procedimenti pendenti in tutti gli uffici ossia nei Tribunali ordinari [-9,11%], nel Tribunale per i minorenni [-12,44%], nella Corte di Appello [-3,50%] e negli Uffici del Giudice di Pace [-6,26%]. A eccezione che per gli uffici del Giudice di Pace, in cui sia il numero di procedimenti sopravvenuti sia di quelli definiti nel corrente periodo sono in aumento, per le altre tipologie di Uffici alla suddetta contrazione nel numero dei procedimenti sopravvenuti è corrisposta una contrazione nel numero delle definizioni.

Flussi settore penale giudicante

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	6.355 -26,4%	6.688 -13,4%	9.168 -3,5%	8.638	7.720	9.501
Tribunali	41.944 -3,5%	44.391 -7,0%	37.007 -9,1%	43.479	47.749	40.717
Giudici di pace	4.080 21,8%	4.190 28,1%	1.767 -6,3%	3.350	3.271	1.885
Tribunale per i minorenni	2.353 -17,5%	2.483 -16,4%	936 -12,4%	2.851	2.970	1.069
Totale Distretto	54.732 -6,1%	57.752 -6,4%	48.878 -8,1%	58.318	61.710	53.172

Al fine di completare il quadro della situazione del settore giudicante appare opportuno illustrare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati con il PNRR.

Come è noto, gli obiettivi PNRR, così come riformulati a seguito della rinegoziazione conclusa nel mese di dicembre del 2023 prevedono:

- **Obiettivo di riduzione del disposition time** del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro il 30 giugno 2026, rispetto ai corrispondenti valori del 2019 [baseline];
- **Obiettivo intermedio di definizione dell'arretrato da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024:** riduzione del 95% dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2019 [baseline] iscritti fino al 31 dicembre 2016 per i Tribunali e fino al 31 dicembre 2017 per le Corti di appello;
- **Obiettivo finale di definizione dell'arretrato da realizzarsi entro il 30 giugno 2026:** riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 [baseline], iscritti dal 1°

gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 nei Tribunali e dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 nelle Corti d'Appello.

I nuovi obiettivi utilizzano un concetto di arretrato "statico" e non già "dinamico" come avvenuto in occasione della previsione originaria e prevedono, per la scadenza intermedia, la definizione dei procedimenti che già nel 2019 costituivano arretrato per aver superato i termini di ragionevole durata fissati dalla legge e, per la scadenza finale, l'abbattimento del 90% dei procedimenti suscettibili di divenire arretrato se non definiti entro la scadenza del piano.

Al 31 dicembre 2024 tutti gli Uffici del distretto hanno realizzato pienamente il primo dei due obiettivi di smaltimento.

Le tabelle successive mostrano le percentuali di realizzazione degli obiettivi relativi al settore civile al 31 dicembre 2024:

Obiettivo 2024

Ufficio	Sede	Baseline 2019	Pendenti obiettivo [-95%]	Pendenti al 31 dic 24	Var % vs 2019
Corte di Appello	Palermo	4.882	2.441	38	-99,2%
Tribunale	Agrigento	1.431	716	55	-96,2%
	Marsala	17	9	0	-100,0%
	Palermo	2.925	1.463	40	-98,6%
	Sciacca	222	111	2	-99,1%
	Termini Imerese	1.206	603	41	-96,6%
	Trapani	295	148	2	-99,3%
Totale Distretto		10.978	5.489	178	-98,4%

Obiettivo 2026

Ufficio	Sede	Baseline 2019	Pendenti obiettivo [-90%]	Pendenti al 31 dic 24	Var % vs 2019
Corte di Appello	Palermo	10.343	1.034	4.021	-61,1%
Tribunale	Agrigento	8.018	802	2.170	-72,9%
	Marsala	2.479	248	198	-92,0%
	Palermo	29.512	2.951	4.824	-83,7%
	Sciacca	2.612	261	741	-71,6%
	Termini Imerese	9.436	944	3.124	-66,9%
	Trapani	2.989	299	421	-85,9%
Totale Distretto		65.389	6.539	15.499	-76,3%

Obiettivo Disposition Time

Ufficio	Sede	Baseline 2019	Disposition time 31 dic 2024	Var % vs 2019
Corte di Appello	Palermo	892	936	4,9%
Tribunale	Agrigento	562	481	-14,4%
	Marsala	268	248	-7,4%
	Palermo	483	454	-6,1%
	Sciacca	488	412	-15,5%
	Termini Imerese	752	612	-18,6%
	Trapani	367	349	-5,0%

Nel settore requirente si registra una sostanziale stabilità del numero dei procedimenti sopravvenuti a carico di "noti" [46.700 circa in ciascuna delle due annualità] seguita da una contrazione del numero di procedimenti definiti [da 48.120 a 45.819] e ciò ha determinato una flessione complessiva nel numero dei pendenti finali pari al -2,88% [da 34.842 a 33.839].

Il dato, disaggregato per tipologia di Ufficio, indica andamenti leggermente diversi: infatti, mentre le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari registrano una crescita, anche se in misura contenuta [0,9%], del numero di affari sopravvenuti e una contrazione pari al -4,23% dei definiti. La pendenza finale si è ridotta da 33.828 procedimenti al 30 giugno 2023 a 32.565 del 2024 [-3,7%].

Nella Procura presso il Tribunale per i Minorenni si osserva un decremento dei procedimenti sopravvenuti [-8,9%] seguito da un decremento più consistente di quelli definiti [-13,5%]. La pendenza finale è aumentata del 25,7% [da 1.013 a 1.274].

Flussi settore requirente

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale [Avvocazioni]	2 100,0%	3 200,0%	0 -100,0%	1	1	1
Procura presso il Tribunale	44.042 0,9%	43.335 -4,2%	32.565 -3,7%	43.633	45.249	33.828
Procura presso il Tribunale per i minorenni	2.743 -8,9%	2.481 -13,6%	1.274 25,8%	3.011	2.870	1.013
Totale Distretto	46.787 0,3%	45.819 -4,8%	33.839 -2,9%	46.645	48.120	34.842

PARTE PRIMA

NOVITÀ LEGISLATIVE NELL'ANNO GIUDIZIARIO IN ESAME

AREA CIVILE

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado e in appello.

Per quel che riguarda la **Corte di Appello**, nel periodo in considerazione ha trovato piena attuazione la riforma contenuta nel D.lgs. 149/2022. Detta riforma ha riguardato innanzitutto le modalità di svolgimento della prima udienza dinanzi al Consigliere istruttore [e non più dinanzi al collegio], in base al novellato art. 350 c.p.c. Si tratta di scelta che ha consentito di limitare l'intervento del collegio alle attività relative alla decisione sulla eventuale richiesta di sospensiva e poi alla pronuncia della sentenza.

Al riguardo si osserva che, com'è noto, la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione [o dell'efficacia esecutiva] del provvedimento impugnato non si deve basare più su "*gravi e fondati motivi*" [secondo la precedente formulazione dell'art. 283 c.p.c.], la cui individuazione era rimessa a una valutazione globale d'opportunità, ovvero alla delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e, per altro verso, all'apprezzamento del pregiudizio patrimoniale che sarebbe potuto derivare al soccombente dall'esecuzione della sentenza.

In base al nuovo testo dell'art. 283 c.p.c., infatti, la sospensione *de qua* si giustifica "*se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile*". Si tratta di una disposizione dai contorni decisamente più delineati rispetto a quanto previsto dalla precedente previsione; inoltre, il nuovo dettato normativo, proprio per il suo tenore letterale, ha determinato una riduzione del numero di ordinanze che sospendono l'esecuzione [o l'efficacia esecutiva] della sentenza gravata da appello: infatti, la manifesta fondatezza dell'impugnazione ricorre in casi statisticamente tutt'altro frequenti.

L'orientamento della Terza Sezione Civile di questa Corte è quello di negare tale condizione allorché si ritenga necessaria la riapertura dell'istruttoria mediante assunzione di prove e/o la nomina di consulente tecnico d'ufficio [non essendo prevedibile a priori l'esito della stessa, non può nemmeno affermarsi, all'inizio del processo, che l'appello sia manifestamente fondato]; lo stesso deve dirsi quanto alla sussistenza del *periculum*, giacché il danno in questione deve presentare, contestualmente, gli estremi della gravità e della irreparabilità.

Merita, altresì, condivisione la scelta del legislatore delegato di riscrivere le modalità per l'assunzione in decisione del processo nei casi ordinari, giacché il nuovo meccanismo previsto dall'art. 352 c.p.c. consentirà al consigliere una più razionale organizzazione del proprio lavoro-

Come è noto con la riforma Cartabia i termini per la decisione decorrono [non più dopo la scadenza degli ottanta giorni previsti complessivamente per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, bensì] dal giorno dell'udienza che il consigliere istruttore tiene innanzi a sé dopo che le parti hanno precisato le conclusioni e depositato gli atti difensivi.

Peraltro, tenuto conto dell'arretrato che si registra nelle Corti di Appello, la necessaria priorità che dovrà essere data alle cause iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore della riforma

Cartabia comporterà che il nuovo *modus procedendi* potrà diventare operativo a pieno regime solo quando, almeno per la gran parte, saranno decise le cause più datate.

Per il **Presidente del Tribunale di Palermo**, in via generale, l'entrata a pieno regime della riforma Cartabia non ha giovato alla più rapida definizione dei procedimenti. La riforma ha radicalmente mutato il rito civile, determinando sia la necessità, per ciascun magistrato, di organizzare in modo diverso il proprio lavoro sia l'aumento di questioni procedurali da affrontare e risolvere legate appunto alle suddette novità legislative, con conseguente rallentamento del lavoro giudiziario. Inoltre, il nuovo rito processuale, benché nato per accorciare i tempi del processo, al momento ha determinato l'opposto risultato, avendoli allungati: si pensi, ad esempio, al termine di 120 giorni [in precedenza erano 90] tra la notifica dell'atto di citazione e la prima udienza che ha spesso costretto il giudice a disporre lunghi differimenti, ad esempio, nei casi di non integrità del contraddittorio e di chiamata del terzo.

Con particolare riguardo alla competenza per valore del Giudice di Pace, il Presidente del Tribunale di Palermo ha riferito che non sono valutabili al momento impatti significativi della riforma Cartabia: in questo momento iniziale, la modifica della competenza ha senz'altro eroso una parte del contenzioso del Tribunale, ma è ipotizzabile che, con il passare del tempo, si avrà un correlativo aumento del numero degli appelli.

Invece, tra gli effetti senz'altro positivi della riforma va annoverata la stabilizzazione delle modalità di svolgimento delle udienze da remoto e a trattazione scritta: l'utilizzo di questi strumenti, alternativi all'udienza in presenza, se realizzato con intelligenza e discernimento, non determina alcuno scadimento del servizio, anzi viene incontro alle esigenze dello stesso Foro – si pensi, ad esempio, al Tribunale delle Imprese, la cui competenza territoriale si estende al distretto di Messina e di Caltanissetta, con coinvolgimento di difensori provenienti anche da città molto distanti - e, inoltre, permette al magistrato di organizzare meglio il lavoro.

Il **Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento** ha constatato la positiva prevalenza della trattazione “cartolare” - mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice – e la occasionale formalizzazione di istanze per la trattazione dell’udienza in presenza, specie in materie delicate come quelle relative al contenzioso in materia di famiglia e di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio. L’allineamento alla prevalente gestione delle udienze in modalità cartolare ha inciso anche sull’attività del personale di cancelleria che ha curato la tempestiva trasmissione agli avvocati dei decreti di trattazione scritta emessi dai giudici e dei provvedimenti depositati dopo l’udienza cartolare.

Il **Presidente Reggente del Tribunale di Marsala** ha riferito che il nuovo assetto codicistico sembra avere indotto a un maggiore ricorso allo strumento processuale più snello, soprattutto quanto alla fase introduttiva e che l’ampliamento a € 10.000,00 della competenza per valore del Giudice di Pace continua a generare una netta flessione anche dei procedimenti monitori.

In ordine all’impatto sulla giurisdizione dell’intervento riformatore suindicato il **Presidente del Tribunale di Sciacca** segnala che il breve lasso di tempo intercorso dall’entrata in vigore della riforma in questione consente una valutazione ancora limitata delle concrete ricadute della novella sui carichi di lavoro, sulla durata dei procedimenti e sulla gestione degli stessi.

Il predetto Dirigente, pertanto, evidenzia che l'unico dato disponibile riguarda il numero di procedimenti iscritti nel corso del 2023/2024 e definiti entro un anno dalla loro iscrizione: si tratta di 86 procedimenti con tempo medio di durata di giorni 279. Osserva che tale dato induce in effetti a ritenere che la novella abbia in concreto determinato una sostanziale contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti contenziosi di "*facile soluzione*" o con istruttoria documentale, consentendo rinvii per l'assunzione della causa in decisione o per la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. già all'esito della prima udienza di comparizione delle parti.

Il Presidente del Tribunale di Trapani in merito all'impatto della riforma sul settore civile ha fatto talune osservazioni, con particolare riferimento a quei profili che si sono riverberati [positivamente o negativamente] sulla gestione del carico di lavoro.

In estrema sintesi, i profili rilevanti appaiono essere i seguenti:

- a.]** la scelta del legislatore di anticipare l'interlocuzione fra le parti [precedentemente affidata alle memorie ex art. 183 c.p.c.] anteponendola alla prima udienza di comparizione, con conseguente necessità per il giudice di effettuare i controlli preliminari prima della stessa [ex art. 171 bis c.p.c.], ha comportato talune disfunzioni. L'espletamento di tali controlli [ad esempio, sulla regolarità della citazione e delle notificazioni, integrità del contraddittorio, condizioni di procedibilità, ecc.] in modo "cartolare" e senza la fisiologica interlocuzione del magistrato con le parti, aumenta considerevolmente la possibilità di errori o di fraintendimenti. Conseguentemente, aumenta il rischio che, nel corso della prima udienza, si appalesi la necessità per il giudice di correggere le proprie precedenti statuizioni, con un ovvio allungamento dei tempi del processo. Si aggiunga che il meccanismo sopra descritto ha avuto un impatto negativo sulla fluidità dell'organizzazione del magistrato: la necessità che il giudice espleti i detti controlli preliminari entro un termine [di 15 giorni] ancorato al termine per la costituzione del convenuto impone al magistrato di dedicare una "finestra temporale" con cadenza almeno settimanale allo studio dei fascicoli per l'emissione dei decreti ex art. 171 bis c.p.c. In sostanza, nell'arco di pochi giorni, il giudice dovrà studiare il medesimo fascicolo una prima volta per espletare i citati controlli preliminari, una seconda volta prima dell'udienza di prima comparizione, una terza volta per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'udienza [ad esempio, statuizioni istruttorie] là dove non sia stato possibile provvedere "a verbale" in udienza. Il giudice dovrà poi studiare nuovamente il fascicolo prima dell'eventuale assunzione delle prove orali e, infine, prima di redigere la sentenza;
- b.]** la necessità, introdotta dal nuovo art. 183 c.p.c., che le parti partecipino personalmente alla prima udienza, sebbene animata dal condivisibile scopo di aumentare le probabilità di una definizione bonaria della lite, di fatto finisce col provocare rallentamenti, specie laddove una delle parti sia un Ente di rilevanti dimensioni. In tali casi, infatti, la presenza in udienza del legale rappresentante è decisamente difficile da ottenere. Si consideri, peraltro, che solitamente tali Enti sono simultaneamente costituiti in numerosi processi pendenti innanzi a vari uffici giudiziari dislocati su tutto il territorio nazionale. È chiaro che, non solo la presenza in udienza del legale rappresentante è fisiologicamente impossibile, ma pure quella di un mero procuratore speciale che possa partecipare attivamente al tentativo di conciliazione condotto dal giudice appare di difficile attuazione. Dal momento che l'assenza ingiustificata della parte dall'udienza è una condotta che il giudice deve valutare

negativamente [come specificato dal nuovo testo dell'art. 183 co. 1 c.p.c.], è comprensibile che le sopra riferite difficoltà a presenziare spesso abbiano come effetto la necessità di rinviare la prima udienza;

c.] la coesistenza di procedimenti da trattare con riti diversi aumenta ancora le difficoltà nell'organizzazione del lavoro del Giudice.

Positiva è stata invece l'introduzione del procedimento semplificato; i difensori hanno infatti mostrato di apprezzare la possibilità offerta dalla nuova disciplina e vi fanno ricorso ove possibile [a differenza di quanto avveniva in precedenza, nella vigenza dell'art. 702-bis c.p.c.].

Per quanto concerne le ricadute della riforma Cartabia sulle procedure esecutive, a oggi non si hanno a disposizione dati sufficienti per operare una valutazione. Infatti, in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dalla entrata in vigore della nuova disciplina, non si è ancora verificata, ad esempio, alcuna ipotesi di udienza di approvazione del progetto di distribuzione dinanzi al professionista delegato, quindi, non è possibile apprezzare l'impatto della modifica dell'art. 596 c.p.c.

Allo stesso modo, non si sono registrate conseguenze inerenti all'introduzione della vendita diretta del bene pignorato con l'ausilio del debitore [artt. 568 bis e 569 bis c.p.c.], in quanto, nel corso del periodo in esame, nessun debitore ha presentato la necessaria istanza di vendita.

Le innovazioni in materia civile del d.lgs. n. 149 del 22 ottobre 2022 [c.d. riforma Cartabia], riguardano principalmente la variazione dei flussi in corrispondenza dell'entrata in vigore della riforma.

Si è assistito a una flessione delle iscrizioni nel settore contenzioso ordinario, a esclusione del settore del Lavoro e della Previdenza; sono stati iscritti, infatti, 1.162 procedimenti a fronte di 1.301, relativi allo scorso periodo con una flessione del -10,68%.

Nell'ambito di tali fascicoli sono state iscritte a ruolo 488 cause classificate "ordinario Cartabia" [dunque, con esclusione delle cause attratte al nuovo rito della famiglia].

Tra il giorno 1/7/2023 e il 30/6/2024 sono stati iscritti a ruolo 526 ricorsi ex art. 281 decies c.p.c. [disciplinante il rito semplificato di cognizione]; nel corrispondente periodo 01/07/2022 - 30/06/2023 erano stati iscritti 576 fascicoli di cognizione ordinaria a fronte di 76 ricorsi ex art. 702 bis c.p.c.

L'ampliamento a € 10.000,00 della competenza per valore del Giudice di Pace, ha generato una netta flessione anche dei procedimenti monitori. Quindi, si è registrato un vero successo del procedimento semplificato.

In particolare, nell'anno giudiziario 2023-2024 sono stati iscritti a ruolo 872 procedimenti monitori, a fronte dei 1.323 iscritti nel corrispondente periodo 2022-2023, con una riduzione del 34,09%.

Al contempo, si è verificato un consistente incremento delle iscrizioni dei ricorsi per decreto ingiuntivo emessi presso gli uffici del Giudice di Pace di Trapani e Alcamo, dove nell'anno giudiziario 2023-2024 sono stati iscritti 1.519 procedimenti a fronte di 805 dello stesso periodo 2022-2023, registrando in tal modo un aumento dell'88,7%.

Tali rilievi statistici avranno un sicuro risvolto sotto il profilo dell'ammontare complessivo delle opposizioni a decreto ingiuntivo, importante fetta del contenzioso ordinario.

La **Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha dato atto del processo riformatore che ha investito la materia civile, caratterizzato da significative innovazioni sostanziali e processuali che hanno avuto una ricaduta, anche in termini organizzativi, per l'Ufficio minorile.

In particolare, rilevano le disposizioni di cui agli artt. 473 *bis* e segg. del c.p.c., introdotti dal d.lgs. n. 149/2022 con cui è stata data attuazione alla legge n. 206/2021 e che dettano una identica disciplina sia per i procedimenti di separazione e di divorzio avanti al Tribunale ordinario sia per quelli avanti al Tribunale per i Minorenni che siano limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, vale a dire la parte più consistente degli affari trattati dal Tribunale per i Minorenni.

La Presidente ritiene apprezzabile lo sforzo di razionalizzazione e unificazione dei riti, ma sottolinea che l'insieme delle disposizioni di che trattasi appare disancorato dalla quotidiana realtà in cui opera l'Autorità giudiziaria minorile, sulla quale ha sempre gravato [e grava tutt'ora, sebbene essa sia stata privata di quegli strumenti processuali agili e duttili consentiti dal rito camerale] il compito di fornire risposte rapide e soddisfacenti alle istanze di giustizia inerenti la materia.

In particolare, non si è tenuto in alcun conto il fatto che [quanto all'individuazione del giudice competente] l'entità dei casi che determinano un intervento incidente sulla responsabilità dei genitori è notevolmente inferiore per il giudice ordinario rispetto a quello minorile, né soprattutto si è tenuto conto delle conseguenze della disposta sottrazione a quest'ultimo dell'importante contributo fornito dalla componente onoraria, della mancata previsione di un Ufficio per il processo e della sostanziale carenza nell'Autorità giudiziaria ordinaria di un organo inquirente specializzato che sia in grado di gestire e canalizzare al giudicante i casi che meritano attenzione.

La problematicità delle questioni sopra indicate, per di più valutate in rapporto al territorio di competenza, alla particolarità dell'utenza e alle criticità dei contesti, delle agenzie educative e dei servizi socio sanitari - in cui il sistema integrato di interventi previsto con legge n. 328/2000 ancora non riesce a decollare, dovendosi peraltro constatare come addirittura moltissimi Comuni siano privi di una figura stabile di assistente sociale – non hanno impedito a quel Tribunale di ottenere nel decorso anno risultati soddisfacenti, grazie allo sforzo aggiuntivo profuso da magistrati e personale amministrativo e alle misure organizzative adottate per rendere più fluidi i rapporti con le figure apicali delle Amministrazioni comunali e dei servizi sanitari, sebbene anche su tale versante siano stati avvertiti di recente gli effetti rovinosi delle innovazioni informatiche, atteso che con le dette Amministrazioni [che al loro interno annoverano le figure degli assistenti sociali e del personale sanitario incaricati di riferire sul loro operato nei casi giudiziari loro segnalati] non c'è ancora alcuna possibilità di interazione attraverso il registro informatico, che richiede a tal fine una farraginosa iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici [ReGIndE], per l'abilitazione sul Portale dei Servizi Telematici.

Va a tal proposito sottolineato come il Tribunale funga da elemento trainante, offrendosi ancora oggi di fornire una rudimentale formazione agli operatori dei servizi [che a una simile iniziativa hanno reagito con un entusiasmo indicativo della propria necessità] allo scopo di premere per la loro corretta iscrizione.

Ad avviso del **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo** le disposizioni della riforma Cartabia hanno mantenuto fermo e, anzi, rafforzato l'impegno del Pubblico Ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela del minore, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile [art. 473 *bis* 3 c.p.c.].

Il nuovo quadro normativo ha indotto l'Ufficio della Procura per i Minorenni a una rivisitazione delle modalità operative che sono state differenziate sia nella fase degli accertamenti, sia nella scelta del tipo di ricorso da proporre.

Sono stati disciplinati i cc.dd. ricorsi urgenti in relazione alle situazioni in cui sia sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile, con richiesta di emissione di provvedimento provvisorio urgente *inaudita altera parte* [art. 473 *bis* 15 c.p.c.].

In tale materia sono state emanate dal predetto Dirigente apposite linee guida in cui è stato ribadito che il ricorso a tale strumento è limitato ai casi in cui si ritiene necessaria l'adozione in termini brevissimi di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni e dunque esemplificativamente:

- procedimenti nei quali è stato adottato un allontanamento *ex art.* 403 c.c., di cui si chiede la convalida;
- procedimenti per i quali si chiede un provvedimento di allontanamento urgente del minore [da solo o insieme a un genitore] dal contesto familiare;
- procedimenti per i quali si chiede l'adozione di un provvedimento diverso dall'allontanamento ma parimenti ritenuto urgente [ad esempio: divieto di espatrio del minore, allontanamento dall'abitazione familiare del genitore o altro convivente violento/maltrattante, ecc.].

L'art. 473 *bis* 40 c.p.c. ha poi disciplinato i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. In questo ambito l'azione del Pubblico Ministero minorile intercetta spesso e in maniera consistente il tema della violenza e degli abusi intrafamiliari e interviene in tali vicende solo nella prospettiva di tutela di eventuali minorenni presenti nel nucleo familiare e vittime di abusi, maltrattamenti e/o violenza assistita.

In tale contesto il PM può proporre ricorso al Tribunale per i Minorenni, chiedendo provvedimenti sospensivi/limitativi della responsabilità genitoriale ed eventualmente anche l'allontanamento urgente dall'abitazione familiare del genitore/convivente violento, ovvero del minore unitamente al genitore maltrattato [ove ciò risponda meglio alle loro esigenze di tutela] o, infine, l'allontanamento del solo minorenne.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 tale aspetto è stato fortemente accentuato, prevendendosi espressamente una specifica disciplina dei procedimenti relativi a violenza domestica.

Il numero delle segnalazioni di violenza domestica che giunge in Procura minorile è molto elevato ed è evidente che occorre dar seguito a tali segnalazioni allegandole tempestivamente ai ricorsi al Tribunale per i Minorenni, altrimenti la violenza domestica continuerà a essere invisibile nei Tribunali.

2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme in materia di:

a) Minori e famiglia

Nella **Corte di Appello** non si è verificato quell'effetto pernicioso – e inizialmente definito da parte degli studiosi come “deflagrante” – che si temeva potesse dipendere dal riversamento sulle Corti di Appello delle impugnazioni, in corso di causa, dei provvedimenti temporanei, emessi dal giudice di primo grado, sospensivi o limitativi della responsabilità genitoriale, nonché di quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori [art. 473*bis*.24 c.p.c.]. Nell'intero anno giudiziario, con riferimento all'intera area “famiglia” si è registrata, peraltro, addirittura una riduzione della sopravvenienza, significativa sia in termini percentuali [20% rispetto all'anno precedente], sia in termini assoluti [216 a fronte dei 271 sopravvenuti nell'a.g. 2022/2023].

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha osservato che nel settore della famiglia è stata eliminata la fase presidenziale [che operava un importante filtro e garantiva maggiore possibilità di giungere a soluzioni condivise tra le parti, evitando quindi la causa di merito] ed è stato inserito l'obbligo del giudice [sanzionabile disciplinarmente] di definire entro tempi molto ristretti il giudizio.

La riforma, a suo avviso, ha certamente il merito di avere ricondotto a unità sotto il profilo processuale una materia molto frammentata, nella quale coesistevano incongruamente una pluralità di riti diversi per procedimenti analoghi, tutti riconducibili alla conflittualità familiare.

Fra le svariate innovazioni positive, vanno inoltre menzionate, per la loro concreta rilevanza, le norme sulla violenza domestica, la disciplina sull'attuazione dei provvedimenti e la possibilità di attribuire poteri sostanziali ai curatori speciali [sinora investiti della sola rappresentanza del minore nel processo].

Quanto agli aspetti di criticità, occorre considerare che una delle scelte di fondo della riforma alla quale si è già fatto cenno, quella di anticipare le preclusioni prima dell'udienza di comparizione delle parti, è dettata dalla finalità di contrarre il più possibile i tempi della decisione e di consentire al Tribunale di decidere immediatamente la controversia nei casi nei quali non sia necessario svolgere alcuna attività istruttoria.

Nel bilanciare le differenti esigenze in gioco, la riforma ha dato molto peso all'obiettivo di definire prontamente la lite, anche a costo di ridurre i termini per la difesa della parte convenuta [la cui posizione risulta sacrificata rispetto a quella dell'attore, che ha tutto il tempo, prima di depositare il ricorso, di predisporre le proprie richieste istruttorie e di merito e di approntare la necessaria documentazione] e anche a costo di rendere più difficoltoso il tentativo di conciliazione [che, a differenza di quanto accaduto finora nelle udienze presidenziali, non si svolge più in un limbo in cui ancora non sono maturate le preclusioni, ma in uno stato avanzato di “belligeranza” in cui le parti, per non incorrere nelle decadenze previste dalla riforma, sono costrette a formulare tutte le domande e allegare ogni circostanza funzionale al loro accoglimento].

Da questo punto di vista, si è constatato che l'introduzione generalizzata delle preclusioni prima dell'udienza di comparizione rischia in diversi casi di accelerare e acuire la conflittualità familiare, rendendo più difficile il tentativo del giudice di favorire il raggiungimento di un accordo.

Un'appropriata gestione dell'udienza presidenziale nei giudizi di separazione e di divorzio consentiva ai coniugi di raggiungere un accordo e di evitare di affrontare il giudizio in centinaia di

procedimenti [oltre la metà di quelli nei quali entrambe le parti erano comparse in udienza], con grande beneficio non solo per le parti [e indirettamente per i figli], ma anche per l'ufficio, se si considera il lungo iter processuale che avrebbe comportato la trattazione del giudizio in via contenziosa.

Il clima nel quale si svolge oggi la prima udienza è dunque più conflittuale, perché le parti, per effetto delle preclusioni già verificatesi, hanno dovuto esporre per intero tutte le loro difese [e con esse i rispettivi "attacchi"], con la conseguenza che compaiono in udienza in una condizione di avanzata reciproca contrapposizione, maggiormente determinate a "ottenere ragione", piuttosto che essere inclini a pervenire a una soluzione condivisa, nel comune interesse familiare.

L'esigenza di celerità perseguita dalla riforma deve inoltre fare i conti con i procedimenti già pendenti ai quali si applica il rito ormai abolito, che richiedeva un impegno molto significativo per la definizione dei procedimenti pronti per la decisione sia in ordine allo studio degli atti, spesso *ex novo*, sia per la redazione della sentenza.

Se i nuovi processi fossero messi "in coda" rispetto a quelli già iscritti, vi sarebbe il rischio di non conseguire il beneficio che la riforma si propone, cioè la celerità della decisione [recepandone soltanto gli aspetti negativi, i costi, cioè, che a fronte di quel beneficio si è ritenuto di pagare].

Nella gestione dei rispettivi ruoli, per i giudici della sezione vi è stata quindi un'intensificazione dell'impegno complessivo - che proviene dal sommarsi dei due canali processuali - e che si risolve inevitabilmente con una mediazione fra l'esigenza di definire i procedimenti già pendenti e quella di definire i nuovi, con l'obiettivo di capitalizzare, per i procedimenti di nuova iscrizione, la piena conoscenza della controversia che il giudice ha fin dall'inizio del giudizio, in modo da pervenire a decisioni il più possibile vicine alla prima udienza di comparizione.

Tutto ciò premesso, dall'analisi dei flussi della Prima Sezione civile risulta in ogni caso che a Palermo la riforma ha dato complessivamente risultati positivi, traducendosi in una riduzione significativa dei procedimenti sopravvenuti [probabilmente da ricondurre al parallelo potenziamento della negoziazione assistita attuato dalla riforma].

Nel perseguire l'intento di unificare i riti, la riforma ha tuttavia ecceduto nel ricondurre a uno stesso paradigma processuale - ritagliato sulla conflittualità familiare - anche la giurisdizione minorile, intendendo per tale quella in cui si esprime la funzione costituzionale dello Stato di proteggere l'infanzia e l'adolescenza e di provvedere "nei casi di incapacità dei genitori" a che siano assolti i loro compiti [art. 30 Cost].

L'oggetto proprio della giurisdizione minorile - cioè l'esistenza di un pregiudizio a carico di un bambino riconducibile alla responsabilità dei genitori - richiede infatti per sua natura tempi di intervento più rapidi di quelli generali previsti dall'art. 473 bis. 14 c.p.c., in base al quale la prima udienza non può tenersi prima di due-tre mesi: questo lungo lasso di tempo - che nei casi di conflittualità familiare consente alle parti di formulare sotto pena di decadenza le proprie contrapposte richieste, istruttorie e di merito, entro i quattro termini normativamente indicati che precedono l'udienza - non svolge invece alcuna funzione nei procedimenti oggetto della giurisdizione minorile, ai quali non si applica alcuna decadenza, non vertendosi in materia lasciata alla disponibilità delle parti [art. 473 bis. 19 c.p.c.].

Più in generale, la riforma, che si è sforzata di introdurre norme a tutela dei figli minorenni nell'ambito della conflittualità familiare, appare invece sottovalutare l'importanza e la specificità

dell'intervento dello Stato a tutela dei minori nei casi in cui non vi sia un conflitto fra i genitori, ambito che tende ad assimilare in modo semplicistico alla regolazione dei conflitti familiari.

Tutto ciò è preoccupante soprattutto se - con l'abolizione del Tribunale per i Minorenni e l'istituzione di un nuovo Tribunale unico "per le persone, i minorenni e le famiglie" - si dovesse attuare in futuro la riforma ordinamentale così come è prevista, senza apportare le necessarie modifiche.

La riforma ordinamentale - che è stata rinviata anche per gli effetti negativi causati dall'entrata in vigore del nuovo processo nei tribunali minorili, ove la pendenza è aumentata a dismisura - non tiene conto, in particolare, della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese che, nel disinteresse diffuso, si è notevolmente aggravata negli ultimi venti anni in ragione di una pluralità di fattori:

- a.]** la crisi economica dei primi due decenni degli anni 2000 ha colpito in misura maggiore le famiglie con più figli, tanto che nel 2021, a fronte di una media del 9,4% di persone in povertà assoluta, la quota per le persone di minore età era del 14,2 [ultimi dati ISTAT disponibili];
- b.]** nonostante i ripetuti richiami del Comitato Onu sui diritti dell'Infanzia, lo Stato ha omesso di attivare forme di coordinamento centrale dei servizi a tutela dell'infanzia, omettendo anche di introdurre parametri di riferimento comuni nel territorio nazionale, avendo esercitato soltanto nel settore sanitario, e non anche in quello sociale, la potestà legislativa in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" [art. 117, e.2, lett. m, nella versione riformata del testo costituzionale];
- c.]** negli ultimi venti anni lo Stato ha progressivamente sottratto risorse economiche agli enti locali, erodendo così indirettamente e sensibilmente - senza troppi clamori - le risorse disponibili per la tutela dei bambini e degli adolescenti [anche in questo caso è il Comitato ONU ad avere periodicamente denunciato l'allocazione delle risorse economiche, esprimendo nelle osservazioni del 2012 e ribadendo nelle ultime delle osservazioni del 2019 la preoccupazione che le misure di austerità continuino a "*minare l'effettiva protezione dei diritti dei minorenni*";
- d.]** la situazione pandemica, con la sospensione delle attività scolastiche e l'introduzione per lungo tempo di forme di didattica a distanza, ha pesantemente penalizzato, sotto il profilo psicologico e sociale, soprattutto i bambini e gli adolescenti, specialmente quelli già in condizione di disagio e provenienti da contesti familiari più carenti e problematici, tanto che negli anni successivi si è registrato un aumento della criminalità minorile.

In questo contesto, è accaduto che quando finalmente, dopo la pandemia, si è avuta la possibilità di attingere a disponibilità economiche significative - da impiegare attraverso un piano ispirato suggestivamente alla *next generation* - il legislatore ha trovato il modo di costruire una riforma ordinamentale "a costo zero", che prevede la soppressione del Tribunale per i Minorenni e l'istituzione di un Tribunale unico, quella riforma di cui si parlava da almeno quarant'anni e che non si era potuta realizzare proprio per i costi che avrebbe comportato.

Come si è detto l'entrata in vigore della riforma, disegnata in modo frettoloso e senza il coinvolgimento di giudici che avessero esperienza nella giustizia minorile, è stata inevitabilmente rinviata.

Con l'avvicinarsi della scadenza, originariamente prevista per l'ottobre del 2024, ci si è infatti progressivamente resi conto, per un verso, degli effetti estremamente negativi che la riforma processuale aveva determinato nella gestione dei procedimenti negli uffici minorili e, per altro verso, di quanto fosse velleitario l'intento di varare una riforma ordinamentale così articolata e complessa, che si proponeva l'ambizioso obiettivo di coniugare specializzazione e prossimità, con la costituzione di un numero elevato di nuovi uffici e senza alcun investimento di risorse.

Va segnalato che, in un contesto di così gravi inadempienze dello Stato sul versante dei servizi, uno degli aspetti più preoccupanti della riforma ordinamentale sarebbe l'introduzione del giudizio monocratico per i procedimenti *de potestate*, che determinerebbe un drastico ridimensionamento delle due funzioni fondamentali, quella istruttoria e quella decisoria, oggi esercitate dai Tribunali per i Minorenni.

Ci si chiede, in particolare, come sarebbe possibile per un giudice monocratico, che dovrebbe operare nelle singole sezioni circondariali, sostenere le migliaia di udienze istruttorie che ogni giorno vengono svolte in Italia dai giudici onorari nei tribunali minorili e come sarebbe possibile per un giudice monocratico assumere in modo appropriato, portandone da solo il carico di responsabilità, la decisione forse più difficile e gravida di conseguenze che in sede giudiziaria si possa essere chiamati ad adottare, qual è quella di allontanare o meno un figlio dai genitori.

Sul punto, la stessa relazione illustrativa al decreto legislativo n.149 del 2022 di attuazione della riforma, nel commentare l'art. 50.4 o.g., aveva fatto riferimento all'ordine del giorno approvato in Parlamento con cui si era impegnato il Governo a prevedere la composizione collegiale nella materia dei procedimenti *de potestate* previsti dall'art. 330 e ss. del codice civile, e che aveva espressamente auspicato un intervento normativo sul punto prima dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale.

È dunque necessario, ad avviso del Presidente del Tribunale di Palermo, che il rinvio dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale sia accompagnato da una profonda revisione della normativa, in modo da apportare le necessarie modifiche in materia di rito, di collegialità, di potenziamento dell'attività istruttoria delle istituende sezioni circondariali, nonché anche gli aspetti logistici connessi all'edilizia giudiziaria e all'adeguamento degli organici [con un incremento non solo dei giudici, ma anche dei pubblici ministeri, ai quali deve potersi assicurare, in linea con lo spirito della riforma, la concreta possibilità di partecipare alle udienze].

Con riferimento agli effetti dell'entrata in vigore della riforma **il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento** ha segnalato il rilevante impatto delle novità normative introdotte dalla riforma Cartabia [D.lgs. n. 149/2022] nella materia della famiglia, interessata dalla introduzione di un rito unico per i procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione di figli nati al di fuori del matrimonio e stato delle persone di competenza del Tribunale ordinario.

Per i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 473 bis 14 c.p.c., il relatore tra i due giudici tabellarmente destinati al settore famiglia, al quale viene delegata la trattazione del procedimento, fissa, compatibilmente con le esigenze di ruolo, l'udienza di prima comparizione delle parti entro il termine di novanta o di centoventi giorni [a seconda che il convenuto sia o meno residente in Italia] dal deposito del ricorso.

Detta udienza si svolge sempre in presenza in quanto destinata al tentativo di conciliazione dei coniugi. L'Ufficio agrigentino ha già avuto modo di emettere sentenze di separazione all'esito della prima udienza, nel corso della quale le parti hanno chiesto di concludere sulla scorta di conclusioni congiunte o accettando la proposta conciliativa del giudice relatore.

In ossequio alla interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28727/2023, dopo il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., il Tribunale di Agrigento ha ritenuto ammissibili i ricorsi congiunti di separazione e divorzio consensuale, definendoli, peraltro, in meno di un anno.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha, altresì, rilevato una riduzione del numero delle iscrizioni a ruolo dei ricorsi per separazione consensuale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunti, definiti, anch'essi, in tempi strettissimi.

Una questione problematica emersa nell'Ufficio agrigentino ha riguardato la richiesta di trasformazione del rito dei procedimenti giudiziali pendenti in consensuali, per quei procedimenti che, in seguito alla recente Circolare del Ministero della Giustizia, vanno ora iscritti a ruolo della sezione volontaria giurisdizione; a seguito di apposite riunioni, la Sezione tabellarmente competente in materia ha optato per considerare detta richiesta sempre ammissibile, dando atto in sentenza di omologa della richiesta e dell'accordo, in quanto con la "consensualizzazione" in corso di causa il termine per il divorzio scende da un anno a sei mesi.

Continuano a essere di competenza del giudice relatore procedente tutti i procedimenti instaurati in corso di causa e relativi all'attuazione dei provvedimenti già emessi, nonché, durante la pendenza del procedimento, anche le materie di competenza del giudice tutelare.

L'art. 473 bis c.p.c., ai sensi del quale, per i procedimenti congiunti di separazione e divorzio, il Presidente di sezione fissa l'udienza innanzi a sé o innanzi il giudice relatore [individuato tra i due giudici destinati al settore famiglia] entro un termine inferiore ai novanta giorni rispetto al deposito del ricorso, ha incentivato la scelta di definire consensualmente un procedimento di separazione o di divorzio. Nella maggior parte delle ipotesi, proprio in ossequio alla nuova disposizione normativa, l'udienza di comparizione viene infatti sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, peraltro già richiesta dalle parti con il ricorso introduttivo sottoscritto dalle stesse, oltre che dai difensori.

Anche i procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno seguono il rito unico [art. 473 bis.52 c.p.c.].

Infine, in virtù di quanto previsto dall'art. 473 ter c.p.c., continuano a essere regolati dal rito camerale e decisi con decreto pronunciato in camera di consiglio alcuni procedimenti, tra i quali quelli di cui all'art. 316 c.c. [contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza quali la residenza abituale o l'iscrizione scolastica dei minori].

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha riferito che con l'entrata in vigore del d.lgs. 149 del 22 ottobre 2022 [c.d. riforma Cartabia] si è registrato un significativo ampliamento delle competenze del Tribunale ordinario nella materia della famiglia, persone e minori.

Il rito unitario si caratterizza per una sostanziale "centralizzazione" della trattazione dell'intero processo in capo al Giudice relatore con attribuzione della decisione finale al Collegio, almeno sino a quando non verrà completata la riforma per l'istituzione del Tribunale per le persone, minori e famiglie, le cui sezioni circondariali decideranno in composizione monocratica. La competenza monocratica è prevista per il tentativo di conciliazione tra i coniugi e l'adozione dei provvedimenti

interinali [i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, adottati all'esito della prima udienza dinanzi al relatore, nei giudizi di separazione e divorzio] nei procedimenti [ancora] di competenza [per la fase decisoria] del Tribunale in composizione collegiale, nonché per l'attuazione dei provvedimenti ex art. 473-bis 38 c.p.c. e, inoltre, per i procedimenti in tema di violenze domestiche e di genere, per gli ordini di protezione. Si tratta di un "rito unico" a carattere contenzioso che rende, oramai, sostanzialmente residuale l'accesso ai procedimenti di VG in senso stretto e al c.d. rito camerale ex art. 737 c.p.c.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala segnala che la riforma in esame produce evidenti ricadute sull'ampliamento del carico del ruolo di contenzioso ordinario, con incidenza sulla concreta gestione delle udienze – relativamente, in particolare, alle prime comparizioni, impegnative anche per il necessario ascolto delle parti e dei minori, in attesa, tra l'altro, della definitiva identificazione delle soluzioni tecnologiche per la concreta attuazione delle previsioni in tema di registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore [art. 473-bis 5 c.p.c.] – e sull'attività provvedimentale, molteplice e di variegato contenuto [diversi provvedimenti sono anche caratterizzati da "urgenza"], da svolgere in via interinale, ovvero su autonomo ricorso, ferma la persistenza, allo stato, della competenza collegiale sulla decisione definitiva.

Quanto all'impatto della novella sul numero delle iscrizioni a ruolo è stato rilevato che nel periodo in esame i procedimenti iscritti nella materia dei minori e famiglia sono complessivamente n. 444 nel ruolo contenzioso e n. 159 nel ruolo della V.G.. I procedimenti iscritti al ruolo del contenzioso ordinario sono così ripartiti tra i Magistrati addetti: 121 sono assegnati al Presidente del Tribunale; 85 sono assegnati al Presidente della Sezione civile; 238 sono assegnati ai singoli giudici della Sezione civile. Dei procedimenti iscritti al ruolo della V.G., 141 sono assegnati al Presidente del Tribunale, 1 al presidente della Sezione civile, 17 sono assegnati ai singoli giudici della Sezione civile. Considerando complessivamente i ruoli del contenzioso ordinario e della volontaria giurisdizione, sono n. 290 fascicoli relativi ai procedimenti congiunti/consensuali e n. 313 concernenti i procedimenti giudiziali/contenziosi. Per ciò che attiene alle definizioni, nel periodo 1/7/23 – 30/6/24, sono pari a 532 i procedimenti definiti.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca rileva che nonostante il limitato lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della riforma in questione, è possibile registrare una maggiore celerità nella definizione dei procedimenti di natura giudiziale di separazione e divorzio, la cui trattazione, sin dalla prima udienza di comparizione, è delegata dal Presidente ai quattro magistrati addetti al settore contenzioso civile.

L'esame dei dati di cancelleria evidenzia, nel periodo di riferimento, che 50 procedimenti di separazione e divorzio di natura giudiziale sono stati definiti entro un anno dalla loro iscrizione a ruolo.

L'esito di una prima analisi degli effetti della riforma in questione evidenzia quindi da un lato, un maggior carico di lavoro in capo ai magistrati addetti al settore contenzioso, cui è adesso demandata anche l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e dall'altro, una effettiva riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziali di separazione e divorzio.

Nell'ambito degli affari in materia di famiglia, il **Presidente del Tribunale di Termini Imerese** ha registrato una netta diminuzione delle pendenze in materia di separazioni consensuali [passate da n. 224 a n. 19], oltre che di divorzi congiunti [passati da 92 a n. 10], da mettere in relazione, in

esito alla riforma “Cartabia” e alla conseguente variazione tabellare adottata dall’Ufficio, alla distribuzione delle separazioni consensuali tra tutti i magistrati dell’Ufficio [precedentemente, erano trattate in via esclusiva dal Presidente del Tribunale]; in diminuzione, altresì, risultano le pendenze in materia di separazioni giudiziali [passate da n. 490 a n. 408] e divorzi contenziosi [passate da 441 a n. 374]; le iscrizioni di domanda congiunta di separazione e divorzio consensuali sono state n. 11 [a fronte di sole due iscrizioni dell’anno precedente], mentre le iscrizioni di domanda congiunta di separazione e divorzio contenziosi sono state n. 19, a fronte di n. 1 iscrizione nel periodo precedente; le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio contenziose iscritte con il rito “Cartabia” sono state, rispettivamente, n. 12 e n. 46, mentre sono state iscritte n. 7 procedure congiunte di modifica delle condizioni di divorzio [non si registravano iscrizioni nel periodo precedente].

Il Presidente del Tribunale di Trapani ha osservato come la riforma Cartabia abbia determinato, nella materia della famiglia, persone e minori, un significativo ampliamento delle competenze del Tribunale ordinario, ulteriore a quello già avviato nel 2013, con attrazione quasi automatica a favore del Tribunale ordinario dei procedimenti *de potestate e/o de responsabilitate*.

Per tale ragione, la competenza del Tribunale con trattazione tutta monocratica, ormai comprende tutte le cause riguardanti stato e capacità delle persone, unioni civili, convivenze, minori, risarcimento del danno endofamiliare, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, ordini di protezione, modifica delle condizioni della separazione e del divorzio o procedimenti inerenti all'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Persistono differenze di rito [camerale, ex art. 316 c.c., rito unico, rito speciale in tema di violenza domestica e di genere, rito per le misure di protezione e personale attuazione dei provvedimenti ex art. 473 bis 38 c.p.c.].

Significativo rilievo va dato al fatto che l'udienza deve essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c.; che all'udienza le parti compaiano personalmente [art. 473 bis 21 comma II c.p.c.]; che il giudice emetta i provvedimenti necessari all'esito dell'udienza medesima, provvedendo fin da subito sulle richieste istruttorie e predisponendo il calendario del processo e che l'assunzione dei mezzi di prova ammessi sia effettuata entro 90 giorni [art. 473 bis 22 c.p.c.].

Risulta poi necessario ascoltare i minori ultra-dodicenni, verificare e sovente predisporre integralmente il cosiddetto piano genitoriale, con la necessità di procedere a un ascolto approfondito in udienza delle parti, anche al fine di tentare la dovuta conciliazione e assicurare la tempestiva rimessione della causa in decisione.

Per quanto riguarda l’impatto della novella sul numero delle iscrizioni a ruolo, il Presidente del Tribunale di Trapani ritiene di considerare innanzi tutto il numero complessivo dei procedimenti iscritti nella materia *de qua* nel periodo considerato [1 luglio 2023 – 30 giugno 2024]. In base ai dati statistici, le iscrizioni complessivamente registrate sono state pari a n. 466 in materia di famiglia, minori, interdizioni [iscritte nel ruolo contenzioso civile] e n. 195 in materia di famiglia, minori e amministrazioni di sostegno [iscritte nel ruolo della V.G.].

Nel periodo precedente, invece, sono state n. 528 i procedimenti iscritti [al ruolo contenzioso ordinario] in materia di famiglia e n. 101 in materia di famiglia iscritti al ruolo della V.G.

La **Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha segnalato che tra i menzionati casi particolarmente delicati rientrano a pieno titolo, per esempio, quei casi giudiziari nei quali

massima parte ha la violenza intra-familiare e connessi femminicidi, ai quali il Tribunale per i Minorenni - interessato con sempre maggior frequenza a seguito delle richieste di convalida di allontanamenti urgenti e/o di decadenza del genitore maltrattante - dedica opportuno spazio in termini di tempestività e globalità dell'intervento, il che comporta una mole di attività misconosciute in termini statistici ma che ha innegabili ripercussioni nell'accrescere l'entità del lavoro dell'Ufficio. Dovendosi osservare, in particolare, che è motivo di grave difficoltà e conseguente pericolo di non rendere un buon servizio di giustizia il fatto che per ciascuna di queste vicende [elevatissimo è il numero di casi di allontanamento disciplinato dall'art. 403 c.c., così come elevatissimo è quello in cui vanno emanati provvedimenti cc.dd. indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c.] si accumulano e possono sovrapporsi una serie di udienze le quali mettono a dura prova la tenuta dei servizi di cancelleria e il lavoro degli stessi magistrati, in parte per le note disfunzioni del sistema delle notifiche alle parti che, in questa fase, non si sono ancora costituite, in parte per le disfunzioni del nuovo sistema informatico che meritano nel prosieguo considerazioni specifiche, in parte per l'esorbitante numero di procedimenti connotati da tali urgenze, e in buona parte per l'imposta esclusività della loro trattazione da parte dei giudici togati, i quali pertanto, distolti dagli altri compiti istituzionali, si trovano costretti a celebrare con cadenza pressoché giornaliera svariate udienze sia in ambito civile sia in quello penale.

In definitiva, la decretazione attuativa della legge n. 206/2021 svolge ormai i suoi effetti sin dal mese di Marzo 2023 e se, come è intuibile, la repentina entrata in vigore ha comportato notevoli difficoltà di adattamento, non può dirsi che a oggi queste difficoltà siano state tutte superate, a fronte del già evidenziato aumento della complessità delle procedure minorili e della parallela riduzione delle risorse voluta con la sostanziale elisione dei compiti dei giudici onorari, estromessi dalla trattazione della prima udienza di comparizione, dell'ultima udienza prima della definizione del procedimento, e di tutte le udienze intermedie prodromiche all'adozione di provvedimenti urgenti.

Sotto altro profilo, corre l'obbligo di evidenziare come ulteriore e non marginale effetto scaturito dalla riforma di cui si è trattato [oltre che dalla più recente legge n. 70/24 sul bullismo e cyberbullismo] sia il cospicuo aumento degli oneri conseguenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei curatori speciali che si costituiscono nel processo, la cui nomina è stata resa obbligatoria praticamente nella quasi totalità dei procedimenti, con i conseguenti pertinenti e non trascurabili oneri [nel periodo in riferimento 1.528 sono state in totale le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate al COA per procedimenti civili pendenti avanti al Tribunale, mentre 598 presentate al giudice del procedimento penale, con un complessivo esborso – all'evidenza riferibile anche a periodi pregressi - pari a € 498.997,10].

Le non poche difficoltà incontrate nell'interpretazione e nella concreta applicazione della nuova disciplina dei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità dei genitori non sembrano aver trovato un soddisfacente correttivo neppure con la modificata formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., che ha dato un rilievo assorbente all'esigenza di concentrazione delle tutele, prevedendo che – in caso di contemporanea pendenza di cause al Tribunale per i Minorenni e al Tribunale ordinario, indipendentemente dalla parte ricorrente, dal tempo del ricorso nonché dalla natura degli interessi in gioco – la competenza spetti al Tribunale ordinario, cui vanno trasmessi gli atti. Ebbene, essendosi non di rado verificato che, successivamente alla doverosa trasmissione al Tribunale ordinario, questi abbia dichiarato l'estinzione del giudizio per l'intervenuta rinuncia delle

parti, e ritenendo altamente pregiudizievole per il figlio minore che l'intervento statutale sia condizionato dalle scelte processuali dei genitori, in seno al Tribunale ci si è interrogati sull'opportunità di ricorrere all'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., strada che sarebbe stato quanto mai utile percorrere, ma che si è preferito abbandonare in quanto si trattava di minori alle soglie della maggiore età; la problematica esposta, tuttavia, costituisce l'ennesimo preoccupante elemento di criticità in un panorama dove il malessere dei giovani trae alimento dalla crisi familiare, e deve indurre a interrogarci sugli strumenti giuridici che rafforzino coordinamento e sinergia istituzionale tra i vari ambiti della giustizia.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha segnalato la scelta organizzativa dell'Ufficio di attribuire ai magistrati del secondo dipartimento, la competenza a procedere ex artt. 330, 333 e 336 c.c. nella specifica materia relativa alla genitorialità.

Sul punto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera adottata in data 22 giugno 2018, aveva segnalato la necessità, per le Procure Ordinarie, di procedere ad apposita regolamentazione delle competenze civili della Procura, soprattutto in seguito alla modifica dell'art. 38 delle Disposizioni di Attuazione del codice di procedura civile, che attribuiva al Tribunale Ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 e ss. c.c., proposti quando vi fosse in corso tra i genitori un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi degli artt. 316 del codice civile.

In particolare, il Consiglio aveva investito il Procuratore della Repubblica del compito di individuare, nel progetto organizzativo, i criteri di assegnazione dei procedimenti e i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, curando altresì una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i Minorenni, sia in materia penale sia in materia civile.

In linea con i criteri indicati dal CSM, il progetto organizzativo della Procura di Palermo, già nel 2021 aveva individuato una soluzione organizzativa che prevedeva, specificamente, di attribuire al dipartimento specializzato il coordinamento dell'attività in materia di potestà genitoriale e provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., se proposti quando tra i genitori vi fosse in corso un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.

Quanto alle disposizioni contenute nella riforma Cartabia, che, peraltro, per la prima volta, ha evocato la 'violenza' nel processo civile, introducendo, al Capo III, [disposizioni speciali, Sezione I], norme in materia di violenza domestica e di genere, preme segnalare che è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da due Sostituti Procuratori del dipartimento, nonché dal Procuratore Aggiunto coordinatore del dipartimento, che ha il compito di monitorare la materia e le eventuali criticità ed è stata nell'immediatezza avviata opportuna interlocuzione con la magistratura giudicante civile, al fine di giungere all'adozione di buone prassi attuative della indicata riforma, e sono stati stabiliti alcuni criteri in materia.

In particolare, le misure attuative della riforma, concordate tra i magistrati del dipartimento, sono volte, da un lato, a garantire la segretezza delle indagini e, dall'altro, a tutelare le vittime dei reati di violenza domestica, soprattutto se minorenni, valorizzando altresì il ruolo del Pubblico Ministero e gli ampi poteri di iniziativa di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.

Con riferimento a concreti dati statistici, si riportano i dati che seguono.

I ricorsi a tutela di minori presentati nel triennio risultano essere:

Anno	Numero ricorsi
2021	8
2022	23
2023	24
2024	16
Totale	71

La legge di riforma si è fatta carico di risolvere buona parte delle problematiche interpretative relative al riparto di competenza tra Procura ordinaria e Procura minorile in materia di provvedimenti afferenti la genitorialità, riscrivendo l'intero art. 38 disp. att. c.c., con un netto favore per la competenza del Tribunale ordinario.

In tale direzione, modificando l'art. 38 disp. att. c.c. si è mantenuta in linea generale la competenza del Tribunale per i Minorenni per le "autonome" domande *de responsabilitate* [artt. 330, 332, 332, 333, 334 e 335 c.c.], e altri residui casi, e al contempo sono passate alla competenza del Tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., anche se instaurati su ricorso del P.M., quando sia già pendente tra le stesse parti, o instaurato successivamente, un giudizio di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o in altri casi ivi previsti.

Di fatto, il “nuovo processo di famiglia” prevede adesso un ruolo del P.M., sempre più incisivo in materia di genitorialità tanto da prevedere appositamente il contenuto e la disciplina del ricorso del P.M. all’art. 473 bis.3, laddove tra i poteri del Pubblico Ministero è previsto che questi *“nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali”*.

Ulteriore novità sembra essere quella relativa alla possibilità di intervenire in udienza mediante il deposito di conclusioni, introdotta dall’art. 473-bis.33 che dispone che il Pubblico Ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza e che può allegare al ricorso copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'Autorità Giudiziaria o da altra pubblica Autorità.

Particolare attenzione merita il caso in cui vengano allegate condotte di violenza domestica o abusi perché in tal caso il Giudice civile deve necessariamente interpellare il Pubblico Ministero, chiedendo *“informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto”*.

Al riguardo, emergono una serie di problemi, sia con riferimento al tema della tutela della vittima e della potenziale *discovery* processuale, sia con riferimento al tema della mediazione.

Quanto alla richiesta di atti che il giudice civile deve formulare all’ufficio del P.M., ai sensi della riforma Cartabia, si osserva che, mentre il P.M. ha facoltà di selezionare gli atti ostensibili in

ragione della fase procedimentale, sembrerebbe avere l'obbligo di comunicare la pendenza del procedimento penale.

Tale adempimento, se così inteso, potrebbe comportare un serio *vulnus* alle indagini in corso, poiché in alcuni casi le parti potrebbero non esserne a conoscenza e vi potrebbero essere attività investigative di carattere tecnico quali intercettazioni prodromiche ad attività a sorpresa [quali perquisizioni e sequestri]. Tra l'altro, al riguardo, si evidenzia che, avviata un'interlocuzione con la Presidenza della Sezione civile del Tribunale, si è acquisita conferma che le informazioni eventualmente comunicate dal P.M. al Tribunale civile, non sarebbero secretabili attraverso l'utilizzo di un protocollo riservato, non previsto per il Tribunale.

Altro aspetto critico della riforma riguarda il tema del rapporto tra Autorità Giudiziaria civile, ufficio del P.M. e difesa della vittima, ove si accerti la pendenza di un procedimento di separazione e/o di affidamento di figli minori e, al contempo, risulti l'iscrizione nel registro notizie di reato di uno dei due attori del giudizio civile. Non è infrequente, purtroppo, il caso di 'inappropriati' contatti tra la vittima e l'indagato e/o imputato per reati di violenza domestica, sia in contesti di espletamento di una consulenza richiesta d'ufficio, disposta dal giudice civile per accertare le capacità genitoriali, sia nell'ipotesi del ricorso a una mediazione.

La riforma è intervenuta in particolare sulla mediazione familiare e per i cui effetti nell'Ufficio si rimanda all'apposito paragrafo.

Con riferimento all'andamento dei carichi di lavoro e alle ricadute delle riforme, il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo** evidenzia che nel periodo di riferimento i procedimenti civili iscritti risultano pari a n. 10.052 fascicoli sopravvenuti e n. 7.999 definiti, a fronte di n. 9.846 fascicoli sopravvenuti e n. 9.339 definiti nell'anno precedente.

Quotidianamente l'ufficio riceve in media tra le 30 e le 40 nuove segnalazioni riguardanti minori che versano in condizioni di pregiudizio.

Tale dato evidenzia in modo chiaro l'aumento delle sopravvenienze e le difficoltà nelle definizioni dei procedimenti, da ricollegare all'impatto delle riforme [nuovo rito introdotto dal D.Lgs. 149/2022], in considerazione dell'aumento delle competenze e degli adempimenti, a fronte di un organico [di personale e di magistratura] assolutamente inadeguato in relazione all'incremento esponenziale delle segnalazioni in ambito civile.

Appare in questa sede opportuno evidenziare, in relazione al periodo di riferimento, i numerosi procedimenti civili relativi a provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., richiesti nei confronti di genitori coinvolti in gravi fatti delittuosi per lo più ascrivibili a reati concernenti le dinamiche criminali connesse al traffico di sostanze stupefacenti.

E infatti sono stati aperti i procedimenti finalizzati alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di genitori tratti in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

b] Crisi d'impresa

Il **Presidente del Tribunale di Palermo** rappresenta che l'annualità ricompresa tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 è stata contrassegnata dalla completa entrata a regime del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza [D.Lgs. 14/2019], in vigore dal 15 luglio 2022 e i cui istituti e

procedimenti hanno sostituito quelli in precedenza disciplinati dalla Legge Fallimentare [R.D. 267/1942].

Piena operatività ha assunto l'assetto organizzativo della competente Sezione delineato con variazione tabellare del 13 gennaio 2023 avente a oggetto:

- la disciplina transitoria ai sensi dell'art. 390 CCII;
- la denominazione della Sezione che, relativamente a ogni procedura disciplinata dal CCII, è divenuta "Sezione Quarta Civile - Procedure Concorsuali" ovvero "Tribunale Concorsuale";
- i criteri e le modalità di assegnazione dei cd. "procedimenti unitari" previsti dagli artt. 40 e ss. CCII;
- il calendario delle udienze monocratiche [concentrando quelle dei "procedimenti unitari" in due giorni settimanali, al fine di agevolare la presenza in udienza dell'Ufficio del Pubblico Ministero].

È stata, altresì, data compiuta attuazione al "*Protocollo sui flussi informativi tra il Tribunale e la Procura della Repubblica*", sottoscritto in data 18 maggio 2023, a seguito dell'entrata in vigore del CCII e della successiva emanazione delle Linee Guida del CSM sulle "Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali" [delibera di *plenum* del 20 luglio 2022], con la riconosciuta esigenza di dare effettività alle accresciute attività di intervento, controllo e garanzia poste in capo al Pubblico Ministero e di offrire al contempo al Tribunale concorsuale la necessaria collaborazione, anche informativa, utile al raggiungimento degli scopi voluti dal Legislatore.

Altrettanto operativi sono divenuti, per gli operatori del settore, il "Modello, in forma di questionario, per la redazione della relazione ex art. 130, 1° comma, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" [diramato in data 28/29 settembre 2022 alla luce delle rilevanti modifiche introdotte nella specifica materia] nonché le "Linee Guida per la redazione della relazione ai sensi dell'art. 130, 4° e 5° comma, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" [trasmesse in data 14 novembre 2022 con contestuale invito ai curatori ad attenersi allo schema proposto, tendenzialmente finalizzato a semplificarne e uniformarne l'attività e a garantire la completezza degli accertamenti indispensabili per la realizzazione delle finalità delle procedure concorsuali].

In data 13 ottobre 2023 è stata diramata una Circolare Sezionale contenente specifiche prescrizioni in ordine alla esecuzione dei mandati di pagamento, ai sensi dell'art. 131 CCII.

Nel periodo in esame, i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale sono sopraggiunti in un numero [183] sensibilmente superiore rispetto all'annualità 2022/2023 [140], con un aumento del 30,7%.

Il dato in questione segna un'inversione di tendenza rispetto alle ultime due annualità [rispettivamente, -25,4% e -43,3%] e può, verosimilmente, trovare una spiegazione nel progressivo affievolirsi delle incertezze ricollegate alla prima applicazione della nuova disciplina normativa, le quali possono aver determinato una [iniziale] maggiore prudenza nell'introduzione dei procedimenti introdotti e regolati dal CCII.

Sotto altro profilo, va segnalato il dato - in continuità rispetto agli anni precedenti - relativo alla costante crescita delle sopravvenienze in materia di procedure di sovraindebitamento.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento evidenzia come l'entrata in vigore del Codice della crisi abbia segnato l'introduzione del c.d. procedimento unitario nei sistemi informatici,

nell'ambito del quale, come noto, il legislatore ha inteso convogliare tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell'insolvenza in attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. d), l. 19 ottobre 2017, n. 155.

In tale contenitore, infatti, sono confluiti sia gli strumenti di regolazione della crisi, definiti dall'art. 2 lett. m-bis CCII – alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 83/2022, quali le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi sia la procedura di liquidazione giudiziale e quella finalizzata all'apertura della liquidazione controllata.

Ciò ha permesso di avere una visione di insieme degli strumenti azionati per lo stesso debitore, facilitando altresì il raccordo tra gli organi delle procedure.

A due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, il Tribunale agrigentino ha iniziato a rilevare le conseguenze della volontà del legislatore di prevenire l'insorgenza della crisi rilevando una diminuzione di ricorsi di apertura della liquidazione giudiziale [52 depositati nel periodo di riferimento contro i 61 dell'anno precedente] e un aumento delle procedure di concordato [10 pendenti].

Un altro effetto evidente delle modifiche apportate dalla riforma in esame, in linea con il favor accordato dal legislatore ai sovra indebitati, ha riguardato l'alleggerimento dell'onere del debitore rispetto a quanto accadeva in precedenza. In particolare, sono state limitate le condizioni soggettive ostative al sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode [art. 69 CCII] e ciò ha influito sull'aumento dei procedimenti di ristrutturazione dei debiti del consumatore [20 depositati nel periodo riferimento contro i 14 dell'anno precedente], di cui molti con esito positivo [14 aperture contro le 2 dell'anno precedente].

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha inoltre confermato il riscontro positivo all'aggiornamento informatico del sistema che ha abbracciato il c.d. procedimento unitario in cui sono convogliate tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell'insolvenza in attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. d), l. 19 ottobre 2017, n. 155.

Infine, in relazione all'aspetto informatizzazione nell'ambito della crisi d'impresa, il Presidente Reggente del Tribunale agrigentino ha valutato positivamente l'introduzione di eventi all'interno del sistema maggiormente precisi e settorializzati, dai quali si ottiene uno "storico" del fascicolo telematico maggiormente dettagliato. L'innovativo inserimento di tali specifiche [ad es. nomina e autorizzazione del coadiutore, emissione del mandato di pagamento], oltre a comportare una significativa riduzione del generico evento denominato "atto non codificato", facilita la lettura dello stato della procedura e permette di individuare agilmente i costi sostenuti.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala sul punto ha rilevato che con l'introduzione del codice della crisi e con la conseguente unificazione dei procedimenti relativi all'accertamento della situazione di crisi e di insolvenza si è realizzata una semplificazione delle procedure concorsuali in genere.

Il predetto Dirigente ha segnalato, altresì, che il numero dei nuovi procedimenti unitari [sia quelli per la dichiarazione di liquidazione giudiziale sia quelli relativi alle situazioni di sovraindebitamento] è stato equivalente ai procedimenti concorsuali iscritti nello stesso periodo dell'anno 2022.

Con riferimento alla durata media dei procedimenti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale [che sono stati la quasi totalità dei procedimenti unitari di nuova iscrizione], i tempi necessari all'attività istruttoria e alla loro definizione in genere sono rimasti sostanzialmente invariati [per la maggior parte inferiori ai sei mesi].

I carichi di lavoro tuttavia risultano aumentati poiché, sebbene sia rimasto sostanzialmente invariato il numero dei fascicoli di nuova iscrizione, tuttavia è aumentato il tempo necessario allo studio e all'approfondimento delle nuove disposizioni, soprattutto nella prima fase di applicazione in cui molte questioni non sono state ancora oggetto di decisioni da parte della Corte di Cassazione. Nella gestione delle nuove procedure, inoltre, il maggior carico di lavoro è dipeso anche dalla necessità di fornire delle indicazioni agli organi che collaborano con il Tribunale [curatori e liquidatori] sull'applicazione delle nuove disposizioni.

Considerata, inoltre, la pendenza di procedure concorsuali regolate ancora dalla legge fallimentare [nelle versioni *ratione temporis* applicabili], si è ampliata la necessità di applicazione di plurime disposizioni di legge per i medesimi fatti.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca in relazione ai carichi di lavoro nel settore della crisi d'impresa ha riferito che non si registrano nel periodo in esame sostanziali differenze nelle iscrizioni a ruolo rispetto all'anno precedente.

Sono stati infatti instaurati n. 18 procedimenti unitari [a fronte delle 12 procedure iscritte nel periodo precedente].

Tale dato induce a ritenere che, allo stato, non abbiano trovato attuazione le procedure stragiudiziali di soluzione della crisi d'impresa.

Nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi di impresa, il **Presidente del Tribunale di Termini Imerese** ha registrato una pendenza finale di n. 100 procedimenti, una sopravvenienza di n. 143 procedimenti e la definizione di 83 procedimenti.

Nello specifico:

- sono sopravvenute n. 53 procedure di liquidazione giudiziale in fase dichiarativa [a fronte di n. 38 del periodo precedente], ne sono state definite n. 44 e ne risultano pendenti n. 22;
- sono sopravvenute n. 36 procedure di CCS in fase dichiarativa, ne sono state definite n. 30 e ne risultano pendenti n. 13;
- sono sopravvenute n. 9 altre procedure concorsuali in fase dichiarativa, ne sono state definite n. 6 e ne risultano pendenti n. 5;
- sono sopravvenute n. 17 procedure di liquidazione giudiziale in fase esecutiva, ne sono state definite n. 3 e ne risultano pendenti n. 22;
- sono sopravvenute n. 27 procedure di CCS in fase esecutiva; non vi sono state definizioni [pendenza finale n. 37];
- è sopravvenuta n. 1 altra procedura concorsuale in fase esecutiva [pendenza finale n. 1].

Il Presidente Tribunale di Trapani ha segnalato che la legge Cartabia non ha previsto modifiche nel settore delle crisi d'impresa, ma che la materia è stata profondamente riformata dal D.L.vo 14/2019 e dalle successive modifiche del 2023.

Il Codice della Crisi d'Impresa ha modificato e semplificato l'accesso alle misure protettive, al concordato preventivo e alle procedure da sovraindebitamento, rendendole più accessibili per

le imprese e per i soggetti non esercenti attività economiche, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle crisi aziendali, di promuovere la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e di giungere alla liquidazione delle imprese solo ove non siano percorribili strade alternative.

E infatti, dalla entrata in vigore del codice si è assistito a un maggiore accesso agli strumenti alternativi di gestione della crisi nell'ottica della salvaguardia dei valori aziendali, così come vi è stato un aumento delle procedure proposte dal consumatore, anche nella forma della esdebitazione del debitore incapiente, che impone una attenta verifica da parte del giudice del requisito soggettivo della meritevolezza e, dunque, dell'assenza di colpa o dolo nella determinazione del sovraindebitamento.

È stato introdotto l'obbligo per tutte le imprese [non solo per quelle in difficoltà finanziaria], indipendentemente dalla loro dimensione e tipologia, di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione di un eventuale stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Sotto altro profilo, risulta rafforzato il potere d'azione della parte pubblica alla quale il codice della crisi ha attribuito poteri che ineriscono a tutte le altre parti processuali, anche con riferimento al rilievo di profili patologici della procedura, con attenzione rivolta a eventuali atti in frode. L'iniziativa del Pubblico Ministero, nel caso di scoperta di atti in frode, era già prevista dall'art. 173 L. Fall., come modificato con la riforma del 2006.

Il Tribunale, nell'ottica di un proficuo e tempestivo intervento del Pubblico Ministero prima e degli organi della procedura poi, nonché di un sinergico scambio di informazioni necessarie alla corretta gestione delle procedure, ha siglato con la Procura della Repubblica in sede apposito protocollo che, tra i diversi aspetti disciplinati, in ottemperanza a quanto disciplinato dal codice della crisi che pone in capo al curatore l'obbligo di segnalare talune inadempienze del soggetto sottoposto a liquidazione al P.M., individua il canale diretto per tali comunicazioni e il criterio per lo scambio biunivoco di informazioni tra Tribunale e Procura [indicazione del numero di ruolo del fascicolo formato in Procura da inserirsi a cura della cancelleria fallimentare in ogni comunicazione al fine del corretto inserimento dell'informazione nel relativo fascicolo].

Il Codice della Crisi d'Impresa, pur costituendo una importantissima novità, avendo unificato in un unico testo le diverse discipline afferenti al sovraindebitamento e alla crisi d'impresa, ha sin dalla sua entrata in vigore, comportato alcune difficoltà applicative dovute, ad esempio, all'impossibilità di concedere proroga dei termini nell'ambito del concordato preventivo in caso di pendenza di istanza per liquidazione giudiziale, circostanza che in taluni casi ha determinato un esito non positivo della volontà del debitore di definire la propria situazione di crisi [il vecchio art. 161 comma 10, prevedeva invece la possibilità di prorogare detto termine].

Medesime problematiche si sono riscontrate anche con riferimento alle norme in materia di sovraindebitamento, con particolare riferimento all'assenza di una specifica previsione che consentisse di assegnare un termine per integrare il piano e la documentazione e all'assenza della moratoria per i crediti privilegiati, previste invece dalla legge n. 3 del 2012.

Per tali ragioni si è giunti al D.lgs. del 13.09.2024, approvato dal Consiglio dei Ministri, avente a oggetto il Correttivo Ter al Codice della Crisi e dell'Insolvenza [d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14], che prevede una serie di interventi che mirano a sciogliere alcune questioni interpretative sorte nei primi anni di applicazione del codice.

Si verificherà negli anni a seguire se le modifiche contenute nel correttivo potranno risolvere i problemi applicativi.

Il numero totale dei nuovi procedimenti iscritti a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è pari a n. 120, superiore del 37,93% rispetto alle n. 87 iscrizioni del periodo precedente. Risulta, altresì, notevole l'aumento delle definizioni, che passano da 43 a 77 con un aumento del 79,06%.

In particolare, si evidenzia il notevole aumento delle definizioni nella fase dichiarativa della liquidazione giudiziale, pari al 79,31%, con una conseguente diminuzione delle pendenze finali del 25%.

Anche nella fase esecutiva, le liquidazioni giudiziali presentano un incremento delle iscrizioni a ruolo [da 17 a 29], con conseguente aumento delle definizioni.

Con riferimento alla durata media dei procedimenti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale [che sono stati la quasi totalità dei procedimenti unitari di nuova iscrizione], i tempi necessari all'attività istruttoria e alla loro definizione in genere sono rimasti sostanzialmente invariati.

Con riferimento al ruolo del Pubblico Ministero nella materia della crisi di impresa, il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo** ha riferito di avere continuato ad applicare il protocollo stipulato con il Tribunale di Palermo relativo alla collaborazione tra i due Uffici e alla gestione dei flussi informativi, anche con riferimento alle richieste dei curatori.

In particolare, è stata garantita la presenza del P.M. in tutti i procedimenti incardinati su ricorso dell'Ufficio, ovvero nei procedimenti di particolare interesse segnalati dal Tribunale; continua ad essere assicurato, tramite l'intervento della sezione di P.G. della Procura [Aliquota della Guardia di Finanza], l'accesso dei Curatori alle informazioni richieste e acquisibili mediante consultazioni di banche dati, contribuendo in tal guisa a rendere più celere ed efficiente lo svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale; si continua a procedere, inoltre, alla proposizione di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale di società o imprenditori individuali laddove, sulla scorta degli elementi emersi nel corso delle indagini o di segnalazioni inoltrate dal Tribunale, si siano ravvisati i presupposti per l'accesso alla procedura.

A tal riguardo, giova precisare che l'Ufficio, al fine di garantire un esercizio delle prerogative del P.M. consapevole e anche attuale, rispetto al momento in cui il ricorso è proposto, ha ritenuto che, anche nelle ipotesi in cui lo stato di crisi/insolvenza emerga su segnalazione del Tribunale e sulla scorta dell'istruttoria ivi condotta [in caso di ricorso proposto da un privato e successiva desistenza], sia opportuno procedere ad autonoma istruttoria, sia per aggiornare i dati esposti dal Tribunale segnalante, sia per garantire un esercizio consapevole e meditato del potere di azione di cui il Pubblico Ministero è investito; di regola, infatti, qualsiasi ricorso proposto dal P.M. è sempre corredato da apposita annotazione di P.G. da cui emerga la sussistenza di tutti i presupposti per accedere alla liquidazione giudiziale.

L'Ufficio della Procura di Palermo ha proposto 21 ricorsi nell'anno 2023 per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre sino al 30 luglio 2024 i ricorsi proposti sono stati cinque.

c] Rapporti bancari

Il Presidente della Terza Sezione Civile di questa Corte di Appello ha comunicato che nella predetta sezione al 24 settembre u.s. pendevano 172 cause aventi a oggetto Mutuo» [codice 140038] e 665 procedimenti «Bancari [deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario]» [codice 140041], per un totale di 835 giudizi. Ha evidenziato che l'elevato numero di cause bancarie [che incide per oltre un quarto sul numero complessivo degli affari contenziosi civili] è da ascrivere a diversi fattori. Innanzi tutto, il susseguirsi degli atti normativi di settore, registratosi soprattutto tra la fine degli anni Novanta e i primi anni del successivo decennio. In secondo luogo, una giurisprudenza che, proprio per la farraginosità [e, in alcuni casi, per l'assenza] della normativa di riferimento, non sempre ha trovato soluzioni univoche. Si tratta, com'è evidente, di un quadro - normativo e interpretativo - che certamente non concorre alla riduzione delle pendenze *de quibus*; anzi, in quella Sezione non di rado, nel nominare consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento relativo al dare/avere, si invita l'ausiliare a predisporre più ipotesi di saldo finale in base a differenti parametri di valutazione, nella consapevolezza che la fluidità della materia non consente di escludere che, dal momento della nomina a quello della decisione, possano intervenire mutamenti di giurisprudenza.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha riscontrato una modesta flessione nelle iscrizioni di contenzioso bancario, passate da 80 a 77 [pari a -3,8%], con aumento delle definizioni, passate da 105 a 112 [pari a + 6,7%] e una riduzione finale delle pendenze del 10,76% [292 a fronte di 327 dell'anno precedente]. Non è possibile allo stato ipotizzare se si tratti di una tendenza alla diminuzione che potrebbe accentuarsi nel futuro.

Alla riduzione delle sopravvenienze nei procedimenti di contenzioso bancario è però corrisposto l'aumento del numero degli appelli alle sentenze del giudice di pace e delle controversie in cui è parte la pubblica Amministrazione.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha rilevato che anche nella materia bancaria non vi è stata ricaduta della riforma Cartabia.

Appare opportuno segnalare che non risultano iscritti a ruolo ricorsi ex art. 281 decies c.p.c. aventi a oggetto rapporti bancari.

Detta ultima linea di tendenza appare in netto contrasto, invero, con i dati rilevati sulla totalità del ruolo contenzioso ordinario, nel quale il ricorso al rito semplificato ha una incidenza apprezzabile.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha evidenziato che a seguito della entrata in vigore delle disposizioni della riforma Cartabia riguardanti il processo civile, nel periodo luglio 2023 - giugno 2024 sono state iscritte a ruolo 104 cause aventi a oggetto contratti bancari [in particolare: apertura di credito, mutuo, intermediazione mobiliare, cessione di crediti], mentre nel periodo luglio 2022- giugno 2023 risultano n. 144 iscrizioni.

Il calo nelle iscrizioni appare più marcato rispetto al restante settore del contenzioso ordinario e tanto appare anche come conseguenza di quanto si è detto al riguardo del nuovo riparto di competenza per valore.

Per quanto concerne il movimento degli affari civili in materia bancaria, il **Presidente del Tribunale di Termini Imerese** ha registrato una pendenza finale di n. 150 procedimenti, con una diminuzione, rispetto al periodo precedente, di n. 26 procedimenti [-14,77%]. Nel periodo in

esame, le sopravvenienze si sono attestate a n. 22 procedimenti [a fronte di n. 36 sopravvenienze del periodo precedente], mentre sono stati definiti n. 48 procedimenti [a fronte di n. 64 definizioni nel periodo precedente].

Il Presidente del Tribunale di Trapani ha riferito che nel periodo in esame sono state iscritte a ruolo n. 22 cause aventi a oggetto contratti bancari [apertura di credito, mutuo, intermediazione mobiliare, cessione di crediti], registrando un decremento dell'8,33% di cause iscritte nello scorso anno giudiziario [n. 24].

d] Immigrazione/protezione internazionale

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha evidenziato che nel periodo di riferimento la situazione dei MSNA è rimasta particolarmente critica, tenuto conto degli sbarchi di minori extracomunitari che si sono mantenuti agli stessi livelli elevatissimi degli anni precedenti.

Più precisamente, per quanto riguarda gli stranieri, se nell'anno precedente l'afflusso di tali minori è stato di 6420 unità, nel periodo di interesse è risultato pari a 6414 unità, dato che conferma la tendenza già registrata lo scorso anno. Tutto ciò ha dei riflessi anche nell'ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati per i quali, in ossequio agli impegni assunti dal nostro Paese in base a numerose convenzioni internazionali a tutela dei minori, sono necessari interventi dalle caratteristiche assolutamente peculiari rispetto a quelle previste per gli adulti.

La normativa introdotta nel luglio del 2015 recentemente modificata dal D.L. n. 133 del 5 ottobre 2023 ha attribuito uno specifico ruolo all'A.G. minorile, prevedendo la ratifica delle misure di accoglienza adottate dall'Autorità amministrativa e la partecipazione attiva a tavoli tecnici regionali, istituiti dalla Legge, per la gestione e il coordinamento dei rispettivi interventi.

La **Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha constatato un andamento stabile del settore delle adozioni. Particolare attenzione merita, altresì, la materia delle tutele e quant'altro afferente ai minori stranieri non accompagnati [rispetto ai quali la competenza del Tribunale per i Minorenni non è limitata alla designazione dei tutori volontari, ma si estende alla valutazione della idoneità delle misure di accoglienza ad essi dedicate, all'accertamento dell'età qualora insorgano dubbi, al conferimento di incarichi di sostegno di tipo sanitario in special modo per i soggetti cc.dd. vulnerabili, all'accompagnamento dei neomaggiorenni verso l'integrazione sul territorio con l'ausilio dei Servizi sociali]. Tutto ciò comporta un accurato studio dei singoli fascicoli e la collaborazione con l'apparato di strutture, enti e tutori coinvolti, che richiede impulso e coordinamento e nell'ambito del quale si deve tenere conto della specificità del territorio del Distretto, luogo di sbarco che alimenta l'apertura di una gran mole di procedimenti per un numero di minori stranieri non accompagnati esorbitante rispetto alla media nazionale, con un *trend* delle iscrizioni in continua vistosa crescita.

A tal riguardo, si segnala che da una pendenza a inizio periodo pari a n. 1.457 tutele [nel calcolo sono inclusi i procedimenti che riguardano l'applicazione ai neomaggiorenni dell'art. 13 L. 47/2017] si è passati a una pendenza finale di n. 3.808 tutele, essendone sopravvenute n. 4.837 ed essendosene esaurite n. 2.486.

Nel rammentare che il modesto numero di definizioni non è indice di inerzia, in quanto la tutela può essere chiusa unicamente a seguito del raggiungimento della maggiore età o

dell'allontanamento o del trasferimento del giovane in altro Distretto, si sottolinea che i numeri sopra elencati danno conto dell'accresciuto impegno dei giudici togati e onorari e dell'incremento a dismisura delle attività di cancelleria.

Sempre un'analisi condotta con metodi artigianali ci dà infine l'idea della quantità di ricorsi introitati per ottenere provvedimenti in via d'urgenza nel periodo in esame, pur se l'analisi ricomprende i soli provvedimenti "tipizzati" di cui agli artt. 403 c.c. e 473 bis 15 c.p.c. Ebbene, quanto ai primi ne risultano iscritti n. 269; quanto ai secondi, dal mese di gennaio 2024 [rilevazione possibile solo da tale epoca] ne risultano iscritti n. 36 [dovendosi precisare, da un canto, che un numero che una lettura superficiale potrebbe definire irrisorio implica lo svolgimento da parte del togato delle udienze necessarie a raccogliere le dichiarazioni delle parti e procedere all'ascolto del minore – attività che verrà ripetuta nella fase di merito – e dall'altro che la pessima qualità del registro SICID e la scarsa dimestichezza delle cancellerie col nuovo sistema non esclude che numerosi possano essere i procedimenti e provvedimenti non correttamente registrati].

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha individuato nell'aumento dei ricorsi nel settore immigrazione uno dei fattori che ha determinato un rallentamento dell'attività giudiziaria, con un aumento dei procedimenti da definire in tempi molto ristretti e i cui numeri sono in continua crescita.

In base ai dati statistici relativi al periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024, grazie alla capacità e all'impegno profuso dai magistrati è stato significativamente ridotto il numero dei procedimenti pendenti [da 2.660 a 2091], essendo stato definito un numero di procedimenti [3.500] significativamente superiore a quelli iscritti [3.087].

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ribadisce le osservazioni svolte per gli anni passati, posto che il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 [c.d. "Decreto Cutro"], e la relativa legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, non hanno apportato sostanziali novità per quanto attiene il ruolo del P.M. nel relativo procedimento civile.

Anche l'anno in considerazione ha registrato un rilevante - e sensibilmente aumentato [+ 57,69 %] rispetto a quello dell'anno precedente - numero di ricorsi per il mancato riconoscimento dei presupposti della protezione internazionale, fatto per cui si era già provveduto, oltre che a una ridistribuzione dei carichi di lavoro all'interno del gruppo dei Sostituti addetto alle "competenze speciali", anche una riflessione più approfondita sul ruolo del pubblico ministero in questo genere di controversie.

Infatti, il comma 6 dell'art. 35-bis D. Lgs. n. 25/2008, modificato con la L. n. 2017/46 che regola la materia [secondo cui *"il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria"*], ha posto due rilevanti problematiche.

La prima ha riguardato la natura obbligatoria o facoltativa del parere richiesto e si è posta in relazione alla decisione della Cassazione civile [Sez. I, 23/07/2019, n. 19873] chiamata a pronunciarsi sull'invocata nullità del provvedimento impugnato poiché emesso prima del decorso del termine assegnato al pubblico ministero per esprimere il suo parere ai sensi del suddetto art. 35-bis. Invero, la S.C. ha rigettato la doglianza segnalando che *"il ricorrente non chiarisce in alcun modo come la dedotta mancata espressione del parere da parte del Pubblico Ministero possa avere concretamente inciso sul proprio diritto di difesa [...]"* e ciò tenendo conto del fatto che la situazione

giuridica soggettiva dedotta dal richiedente, la protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha natura di diritto soggettivo – annoverabile tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost. e art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” [cfr., per tutte, Cass., S.U., n. 19577 del 2010; Cass. n. 10636 del 2010; Cass. n. 3898 del 2011. Si veda anche, nello stesso senso, in motivazione, la più recente Cass., S.U. n. 32044 del 2018] –, sicché qualsivoglia tipo di valutazione del Pubblico Ministero non priverebbe comunque il giudice della protezione internazionale di quel “ruolo attivo” attribuitogli dalla normativa di origine UE nell’istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile. Si concludeva, quindi, che è “il giudice a verificare, in piena autonomia, l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della invocata protezione [nelle sue varie forme], atteso che l’oggetto del giudizio in tema di protezione internazionale non è il provvedimento [positivo o negativo] reso dalla commissione territoriale ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, che deve essere comunque vagliato nel merito dal giudice” [cfr. Cass. n. 7385 del 2017; Cass. n. 18632 del 2014].

Nonostante la pronuncia in esame, che fa leva sui diritti fondamentali per ridurre la portata imperativa dell’art. 738 c.p.c. richiamato dall’art. 35-*bis* cit., si è però ritenuto, anche in attesa della formazione di una giurisprudenza costante e, comunque, proprio perché trattasi di rilevanti posizioni soggettive, di offrire un’interpretazione restrittiva e rigorosa delle due norme. Del resto, l’Ufficio, già in passato, nell’interrogarsi sul ruolo del P.M. nel giudizio civile, aveva considerato obbligatorio il parere previsto dall’art. 738 c.p.c. [secondo cui per i procedimenti in camera di consiglio “se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente”] ritenendo che, nei riti camerale, se è vero che il P.M. non ha alcun obbligo di partecipare all’udienza o di intervenire con comparse o memorie, è invece tenuto a formulare le sue conclusioni prima che il relatore riferisca in camera di consiglio [Cfr. Cass. Civ. n. 8386/2000]. In sostanza, a differenza dei procedimenti contenziosi dove, malgrado la natura pubblicistica del suo intervento, il Pubblico Ministero è libero di far valere i suoi poteri fino al punto di non esercitarli, il parere ex art. 738 c.p.c. è atto doveroso che non può essere omesso essendo elemento essenziale del procedimento.

Considerato come obbligatorio il parere suddetto, si è posta la seconda questione inerente, stavolta, il contributo che il P.M. può offrire, stendendo le sue conclusioni in calce al provvedimento del Presidente [e rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della “protezione sussidiaria”], alle controversie sul riconoscimento della protezione internazionale.

Invero, nel momento in cui la Procura viene investita dell’impugnazione, non è in condizione di conoscere ogni aspetto del procedimento posto che l’eventuale istruttoria non è ancora stata celebrata né, spesso, la Commissione Territoriale ha ancora depositato la documentazione a corredo del suo diniego [documentazione che il Tribunale richiede soltanto all’atto della fissazione dell’udienza e, cioè, contestualmente alla trasmissione degli atti alla Procura per le sue conclusioni].

L’accertamento del P.M. sulle cause ostative, *lato sensu*, di pericolosità sociale, inoltre, si rivela comunque limitato. Le ricerche di eventuali condanne definitive e di procedimenti penali a carico del richiedente la protezione, innanzitutto, difficilmente avranno un esito positivo posto che i ricorrenti, spesso, si trovano da poco tempo sul territorio dello Stato e/o utilizzano vari *alias* a

causa dei quali, di sovente, non sono correttamente identificati. Inoltre, nel caso vi siano procedimenti pendenti, compresi i fascicoli del Mod. 45 [si pensi, ad es., alle intercettazioni preventive in tema di terrorismo], non sempre le relative risultanze possono essere in quel momento ostensibili.

In relazione a queste difficoltà, connesse, dunque, sia all'anticipato periodo temporale in cui il P.M. deve intervenire, sia al suo bagaglio di conoscenza [talvolta carente e talaltra non divulgabile], la Procura ha stabilito, anche per evitare pareri di mero stile, e quindi apparenti, di svolgere comunque ogni possibile ricerca nei registri nella disponibilità dell'Ufficio e, in caso si sia in presenza di atti non ostensibili, di vagliare, insieme al titolare del relativo procedimento penale, se sia possibile rivelarne il contenuto. Di fatto, quindi, la decisione è rimessa al Tribunale che avrà, in esito all'acquisizione della documentazione di cui al comma 8 dell'art. 35-*bis* cit. e all'eventuale svolgimento di attività istruttoria, ogni mezzo per vagliare la fondatezza del ricorso e la sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente.

e] Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Nella **Corte di Appello** le modifiche processuali introdotte dalla riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022 non hanno mutato l'assetto del processo del lavoro di appello, che ha mantenuto inalterata la sua complessiva struttura non essendo stato inciso dalle innovazioni radicali che hanno attinto il giudizio ordinario sul ritorno del giudice istruttore.

La Presidente della Sezione Lavoro ha infatti riferito come sia stata mantenuta la trattazione collegiale dell'unica udienza prevista dal rito, quella di discussione, nella quale il Collegio adotta tutti i provvedimenti necessari alla eventuale riapertura dell'istruzione o decide la causa nel rispetto del principio di concentrazione che non tollera cesure tra lo svolgimento dell'udienza e l'adozione dei provvedimenti decisori.

Le disposizioni "nuove" che hanno inciso anche sul processo del lavoro sono tutte quelle di parte generale [valide nei limiti della compatibilità col rito], talune delle quali rappresentano la codificazione di arresti giurisprudenziali ormai stratificati [artt. 334, 348 e 326 c.p.c.], sicché non si apprezza nessuna sostanziale incidenza della novella.

Si evidenzia altresì che è ancora presto per valutare l'incidenza della modifica del contenuto dell'atto di appello [art. 434 c.p.c.], sebbene non sembri che anche in questo caso la norma vada oltre gli arresti giurisprudenziali ormai stratificati sulla specificità dei motivi. Così come non è ancora valutabile l'incidenza sul processo dell'art. 121 c.p.c., con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti e della normativa regolamentare sulla redazione degli atti processuali attuata con il DM n. 110/2023.

La modifica dell'art. 283 c.p.c. e, correlativamente, del comma 5 dell'art. 431 c.p.c. non ha avuto, allo stato, nessuna ricaduta sul numero delle istanze proposte, dato che le parti appellanti continuano a formulare istanze di inibitoria anche prive del requisito della "*manifesta fondatezza dell'impugnazione*" e comunque prospettando, quasi sempre senza specifica allegazione o prova, la sussistenza del *periculum*.

Quanto alle modalità di trattazione dell'udienza di cui all'art. art. 127 *ter* c.p.c., la Presidente della Sezione Lavoro ritiene che le stesse non siano compatibili con l'udienza di discussione secondo l'art. 437 c.p.c. [che è l'unica in appello], che non ammette soluzione di continuità tra la discussione e la deliberazione della decisione secondo il principio della concentrazione normativa-mente espresso dalla adozione del dispositivo nei tempi e con le modalità ivi previste.

La questione è attualmente al vaglio delle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione [ordinanza interlocutoria n. 11898 del 3 maggio 2024].

Tuttavia, va aggiunto che nelle more è stato emanato il d.l. 164 del 31 ottobre 2024 il cui art. 3 ha modificato gli artt. 128 e 127 ter c.p.c., aggiungendo al primo comma dell'art. 128 il seguente periodo: *"Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga"* e al quinto comma dell'art. 127 il seguente periodo: *"Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza"*.

Tali modifiche sembrano avere reso compatibile nel rito del lavoro la sostituzione dell'udienza pubblica di discussione con il deposito di note scritte.

Delle modalità di trattazione ex art. 127 bis c.p.c. [*"Udienza mediante collegamento audiovisivo"*] allo stato non può farsi applicazione non essendo dotata l'aula di udienza di apposita attrezzatura.

Non sono ancora sopravvenuti procedimenti soggetti agli artt. 441 bis, ter e quater c.p.c. [in materia di impugnativa di licenziamento, licenziamento del socio di cooperativa, licenziamento discriminatorio], normativa applicabile ai giudizi instaurati in primo grado dal giorno 1/3/2023.

Il **Presidente del Tribunale di Palermo** ha evidenziato che è ancora presto per valutare gli effetti delle intervenute modifiche normative, che incidono anche su numerosi istituti delle disposizioni generali del codice e del procedimento ordinario di cognizione, che trovano applicazione anche nel rito speciale del lavoro. Soltanto una verifica condotta sul *medio periodo* potrà consentire di verificare se gli obiettivi di accelerazione perseguiti siano stati, in qualche modo, raggiunti.

Ha comunque valutato con favore l'abolizione del rito introdotto dall'art. 1 L. n° 92/2012 per le controversie in materia di licenziamenti [ed. rito Fornero]. La riforma Cartabia ha infatti espunto dall'ordinamento un procedimento bifasico, che presentava profili di complessità e di farraginosità, senza determinare effetti particolarmente significativi in termini di durata complessiva del procedimento nelle sue diverse fasi.

L'art. 441 bis c.p.c. ha, inoltre, assoggettato le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento, nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro all'applicazione dell'ordinario rito del lavoro, attribuendo però alle medesime carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, con onere di quest'ultimo di assicurare la concentrazione della fase istruttoria e decisoria, riservando particolari giorni anche ravvicinati nel calendario delle udienze.

Per il Presidente del Tribunale di Palermo è ancora prematuro stabilire in modo certo e definitivo se la istituzionalizzata corsia preferenziale per i procedimenti di licenziamento, che, tra l'altro, da tempi remoti veniva attuata dai giudici della Sezione in via di prassi organizzativa, abbia assicurato una maggiore rapidità delle definizioni, anche se i dati relativi agli otto mesi successivi all'entrata in vigore della riforma sembrano assolutamente incoraggianti in proposito.

L'art. 441 ter c.p.c. ha infine previsto il rito del lavoro anche per controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle società cooperative, ove la reciproca interferenza tra questioni attinenti al rapporto associativo e questioni relative al rapporto di lavoro determinava conflitti di competenza tabellare.

Il Giudice del lavoro decide ora sia sulle questioni riguardanti il rapporto associativo che su quelle del rapporto di lavoro.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento sottolinea che, per quanto riguarda il settore lavoro e previdenza, la c.d. riforma Cartabia è intervenuta – seppur limitatamente – in materia di controversie di lavoro, introducendo, anche per tali tipologie di controversie, la possibilità di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita, la quale non si pone, tuttavia, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale bensì come una mera facoltà attribuita alle parti.

Nell’ottica di una sempre più marcata semplificazione e celerità processuale, la suddetta riforma ha abrogato, altresì, il c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei licenziamenti, confermando così la possibilità del lavoratore di fare ricorso al rito ordinario ex art. 414 e ss. c.p.c. e introducendo il nuovo capo I-bis [artt. 441-bis e ss. c.p.c.], rubricato “*Delle controversie relative ai licenziamenti*”.

In particolare, se per un verso l’art. 441-bis c.p.c. ha introdotto un rito specifico per le fattispecie in cui, congiuntamente all’impugnativa di licenziamento, venga proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, le quali dovranno essere trattate prioritariamente rispetto alle altre procedure, per l’altro la medesima disposizione ha concesso al giudice la possibilità, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso, di ridurre i termini del procedimento fino alla metà e di disporre la trattazione congiunta di eventuali domande connesse o riconvenzionali ovvero la loro separazione.

Infine, la riforma ha introdotto due nuove disposizioni dedicate a due tipi particolari di licenziamento, ovvero l’art. 441-ter c.p.c. – rubricato “*Licenziamento del socio della cooperativa*” – che ha disposto l’assoggettamento delle controversie aventi a oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative alle norme previste per il rito del lavoro, e l’art. 441-ter c.p.c. – rubricato “*Licenziamento discriminatorio*” – che consente di introdurre le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove ne ricorrano i presupposti, anche con i riti speciali.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha comunicato che dalla consultazione del software “*pacchetto ispettori*” si evidenzia una progressiva e notevole diminuzione dei procedimenti pendenti: 1.111 al 30.06.2024 a fronte dei 1.945 pendenti al 30.06.2021, 1726 al 30.06.2022 e 1.423 al 30.06.2023.

Sono diminuite anche le nuove iscrizioni: nel periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 sono stati iscritti n. 3458 procedimenti di cui circa 3.057 in materia di previdenza e assistenza e circa 401 nel settore lavoro; nel periodo 01.07.2022 - 30.06.2023, invece, risultano iscritti n. 3.067 di cui circa 2.620 in materia di previdenza e assistenza e 447 nel settore lavoro; da ultimo, dal 01.07.2023 al 30.06.2024 sono stati iscritti 2.724 procedimenti di cui circa 1.918 in materia di previdenza e assistenza e 806 nel settore lavoro. Si registra dunque un notevole incremento delle cause di lavoro e una rilevante riduzione delle iscrizioni nel settore previdenza e assistenza.

Nell’anno giudiziario in commento sono stati definiti 2.990 procedimenti rispetto ai 3.338 dell’anno giudiziario 2023: tale calo è dovuto alla riduzione delle pendenze e delle nuove iscrizioni.

Si rileva inoltre che l'immissione in servizio degli addetti UPP ha inciso sulla produttività dell'Ufficio; essi, infatti, hanno fornito un innegabile contributo in quei settori caratterizzati dalla presenza di un contenzioso più o meno semplice [ATP e POST-ATP] o seriale [opposizioni ad ordinanze ingiunzioni o a cartelle di pagamento].

L'attività espletata dagli addetti ha consentito anche un aumento del numero dei procedimenti da trattare ad ogni singola udienza, comportando una sensibile riduzione della durata media

dei processi [da 188,5 giorni dello scorso anno giudiziario a 163,3 dell'anno giudiziario 2024] e del DT [da 156,53 del 2023 a 135,62 del 2024].

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riferito che da settembre dello scorso anno sono stati iscritti due ricorsi ai sensi del 441 bis, entrambi definiti: il primo si è chiuso con conciliazione alla prima udienza e il secondo [iscritto a dicembre 2023] con sentenza depositata a fine luglio 2024, quindi a distanza di 7 mesi dalla iscrizione. Si può quindi affermare che in riferimento all'unica iscrizione, attraverso la concentrazione in tempi ravvicinati delle udienze, l'obiettivo della celere definizione è stato raggiunto [in genere a 7 mesi si tiene la prima udienza].

Dal 1° marzo 2023 è poi applicabile anche alle controversie di cui al 409 la negoziazione assistita.

Nell'ultimo anno [settembre 2023 – settembre 2024], si è registrato un aumento del 18,6 % delle iscrizioni a ruolo rispetto alle iscrizioni settembre 2022 – settembre 2023. Stando a questo unico dato, parrebbe che l'introduzione dell'istituto non abbia comportato alcun effetto deflattivo.

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese ha segnalato che le controversie di lavoro e previdenza pendenti alla fine del periodo [esclusi gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c.] sono state n. 3.310, con un aumento, rispetto al periodo precedente, di n. 105 unità [+3,28%]; sono stati definiti n. 1.977 procedimenti, con un aumento, rispetto al periodo precedente, di n. 238 unità [+13,69%] e sono stati iscritti n. 2.080 nuovi procedimenti [aumento percentuale del 3,95% rispetto al periodo precedente, in cui le sopravvenienze erano pari a n. 2.001 procedimenti].

La Presidente del Tribunale di Trapani riferisce che anche nell'anno giudiziario in corso l'efficacia deflattiva della "negoziazione assistita" nel comparto non è stata apprezzabile, non essendo prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Allo stato non risultano depositati ricorsi per impugnativa di licenziamento discriminatorio nelle forme alternative disciplinate con i riti speciali previsti, a seconda delle fattispecie, dall'art. 38 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dall'art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, così come non risultano depositati ricorsi per l'impugnativa del licenziamento del socio di cooperativa, affidati dalla riforma alla cognizione esclusiva del Giudice del lavoro.

3. Rinvio pregiudiziale

Nella **Corte di Appello** non si sono riscontrati casi di ricorso all'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c.

Neppure **Il Presidente del Tribunale di Palermo, il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento, la Presidente del Tribunale di Trapani e il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala** hanno segnalato fattispecie di rinvio pregiudiziale.

Il primo, in particolare, ha espresso un giudizio altamente positivo sull'istituto perché idoneo a risolvere una problematica lungamente segnalata, ossia quella dell'inutile trattazione di procedimenti anche complessi poi vanificata dalla dichiarazione di incompetenza nei gradi successivi.

Altrettanto positivo è il giudizio del Dirigente reggente del Tribunale di Marsala secondo il quale si tratta di uno strumento di forte impatto sul perfezionamento della funzione nomofilattica riservata alla Corte di Cassazione.

Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, ai più recenti sviluppi in materia di diritto bancario, là dove - da ultimo, in tema di mutuo fondiario, Cass. Sez. Un. 16 novembre 2022, n. 33719 - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere importanti contrasti interpretativi che avevano avuto l'effetto di moltiplicare le ragioni di contenzioso sino a determinare un'ingente mole di giudizi che con il nuovo strumento offerto dall'art. 363-bis c.p.c. potrebbe essere scongiurata.

Non va trascurata, poi, la rilevanza dell'istituto in termini di effettività della tutela giurisdizionale, della prevedibilità delle decisioni e, più in generale, della certezza del diritto.

Tuttavia, va sottolineato che i caratteri della disposizione appaiono ancora di incerta applicazione, con riferimento, in particolare, al tema della mancanza di una preventiva risoluzione della questione da parte della medesima Suprema Corte [art. 363-bis, co. 1, n. 1 c.p.c.] e della idoneità della questione a “porsi in numerosi giudizi” [art. 363-bis, co. 1, n. 1 c.p.c.].

Invero, quanto al primo requisito, è opportuno interrogarsi in ordine a cosa si intenda per “*risoluzione*” della questione, ben potendosi al riguardo prospettare divergenze interpretative, a esempio, là dove su una questione si siano pronunciate le Sezioni Semplici della Suprema Corte, e non anche le Sezioni Unite, e si sia contestualmente sviluppato un contrastante orientamento di merito.

Con riferimento all'altro requisito, che investe una valutazione discrezionale rimessa innanzitutto al Primo Presidente della Corte di Cassazione, è bene sottolineare che consentirà di ottenere pronunce della giurisprudenza di legittimità su una cospicua serie di questioni di diritto già ricorrenti nella giurisprudenza di merito.

Si pensi, al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno [ord. 19.7.2023], in materia di mutuo ipotecario e indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione – assegnato alle Sezioni Unite con ordinanza resa dalla Prima Presidente in data 6.9.2023 proprio in ragione dello “spiccato carattere di serialità” e delle “molteplici pronunce dei giudici di merito sul tema” – che, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, verosimilmente condurrà all'affermazione di un orientamento interpretativo consolidato sulle questioni pregiudizialmente sottoposte e contribuirà alla riduzione delle ragioni di contenzioso in materia bancaria.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha osservato che lo strumento in questione sembra essere finalizzato a rimediare alla “occasionalità” della nomofilachia adempiuta soltanto per il tramite di un terzo grado di giudizio, che interviene a distanza di anni dalla domanda di merito e comunque condizionatamente alla formazione progressiva del giudicato derivante dall'acquiescenza, espressione del principio di disponibilità dei mezzi di impugnazione.

4. Gli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Nella **Corte di Appello** gli strumenti di deflazione [“mediazione demandata”] o semplificazione decisoria [casi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza: artt. 348-bis e 350, co. 3, c.p.c.] o definizione conciliativa [art. 350, co. 4, c.p.c.] non hanno avuto applicazione degna di nota. La mediazione e la conciliazione trovano scarse probabilità di successo quando una delle parti ha già ottenuto in primo grado il riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni, mentre la semplificazione decisoria risulta concretamente praticabile, peraltro con un’economia di tempi non significativa, solo nelle cause seriali o di facile spedizione, entrambe infrequenti.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha osservato come la riforma sia intervenuta in particolare sulla mediazione familiare, collocandola tra gli strumenti centrali nelle crisi familiari, quale metodo di risoluzione delle controversie integrativo al processo di famiglia. La mediazione familiare rappresenta il contesto in cui le parti, esprimendo la loro libertà di autodeterminarsi e ispirandosi ai principi di responsabilità, ottengono o meglio creano la "loro giustizia". Con il ricorso alla mediazione i genitori sono incoraggiati a elaborare gli accordi che meglio soddisfano i bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo all’interesse dei figli e si tenta di tutelare il reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli a essere presente nelle rispettive vite.

Il mediatore, dunque, assolve alla funzione di facilitatore della comunicazione attenendosi ai principi di neutralità, terzietà, imparzialità e riservatezza e assicurando che le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il problema si pone nei casi di CTU sulle competenze genitoriali e/o di mediazione familiare, in presenza di ipotesi di violenza domestica, perché ovviamente lo strumento conciliativo è potenzialmente idoneo a penalizzare le vittime.

Sul punto si richiamano innanzitutto, sia la raccomandazione delle Nazioni Unite nel 2010, in cui si chiede che *“la legislazione vieti esplicitamente ogni mediazione nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria”*, sia, in modo ancor più esplicito, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica [Convenzione di Istanbul, 2011; ratificata dall’Italia con legge del giugno 2013 ed entrata in vigore nell’agosto 2014], che all’art. 48 espressamente afferma: *“Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimento di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”*.

Si ritiene dunque, che sia necessaria l’individuazione di precise prassi, nonché una specifica formazione dei magistrati giudicanti e requirenti e degli operatori del settore, [consulenti dell’A.G., mediatori, forze dell’ordine, operatori sociali], al fine di evitare il ricorso a strumenti processuali potenzialmente idonei a determinare un elevato rischio di vittimizzazione secondaria, attraverso l’indebita esposizione della vittima a contatti non opportuni con l’indagato/imputato o comunque attraverso la condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio che inevitabilmente la vittima sperimenta in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione da parte delle Istituzioni, anche giudiziarie.

Nel caso in cui l’uno o l’altro genitore, o entrambi, riportino nella stanza di mediazione un racconto di violenza subita o agita nei confronti dell’altro, ovvero verso i figli, o qualunque altro componente della famiglia [convivente o meno], il mediatore familiare deve limitarsi a non avviare

o interrompere il percorso, perché in presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso deve essere omesso il tentativo di conciliazione, e vietata la mediazione. Infatti, non è infrequente, purtroppo, il caso di “inappropriati” contatti tra la vittima e l’indagato e/o imputato per reati di violenza domestica, sia in contesti di espletamento di una consulenza richiesta d’ufficio, disposta dal giudice civile per accertare le capacità genitoriali, sia nell’ipotesi del ricorso a una mediazione.

Il Presidente del Tribunale di Trapani ha segnalato che nel corso dell’anno giudiziario 2023/2024 le proposte conciliative formulate dal magistrato e correttamente annotate negli applicativi informatici risultano essere pari a 179; tra queste, le proposte accettate dalle parti, che hanno quindi comportato una bonaria definizione della lite, risultano essere 93. Secondo quanto relazionato dall’Ufficio trapanese, tale risultato, rispetto a quello dell’anno giudiziario 2022/2023, è dovuto certamente alla possibilità di monitorare le proposte tramite il corretto inserimento dell’evento “proposta conciliativa” negli applicativi informatici, ma anche grazie all’apporto degli addetti all’Ufficio per il processo.

AREA PENALE

1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha espresso un giudizio complessivamente positivo in ordine alle modifiche normative apportate dalla riforma Cartabia, le quali appaiono improntate al perseguimento di una complessiva e unitaria azione deflattiva processuale.

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese ha riferito che una seria e complessiva valutazione dell'impatto del recente intervento riformatore sull'operatività dell'ufficio necessiterebbe di un più lungo periodo di applicazione delle nuove disposizioni. Nel complesso, non è stata comunque registrata una significativa deflazione processuale mentre le continue modifiche procedurali e sostanziali hanno dato vita a problemi interpretativi e a un inevitabile allungamento dei tempi processuali.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo non ha rilevato interventi normativi di riferimento per gli Uffici di Sorveglianza nel periodo di riferimento della presente Relazione.

Sul versante giurisprudenziale, invece, ha segnalato che nel mese di aprile del 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, anche su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, ha sollevato in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.Lgs. 286/1998 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ponendo in risalto che l'automatismo normativo della espulsione dello straniero detenuto in Italia [sia pure in presenza delle condizioni descritte dal dettato legislativo, e cioè che non si tratti delle fattispecie elencate all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. e che si tratti di un residuo pena infra-biennale] determina nel diritto vivente una ingiustificabile quanto irragionevole interruzione *ex abrupto* [senza neanche la possibilità di recepire o meno il consenso dell'interessato] del programma di trattamento individualizzato inframurario [finendo per incidere in termini tombali sul finalismo rieducativo della pena detentiva].

La questione è attualmente al vaglio del Giudice delle Leggi.

La Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha descritto il settore minorile come un ambito in cui confluiscono difficoltà sociali, fragilità sanitarie, dipendenze, scarsa integrazione, e se la marginalità che attraversa buona parte della popolazione del Distretto rappresenta troppo spesso una costante per i minori autori di reato, va rimarcato come – in assenza di mirate politiche sociali di prevenzione - sovente il procedimento penale paradossalmente finisca per costituire l'occasione per intercettare i disagi personali e familiari dei minorenni e per fornire loro una opportunità educativa.

È in quest'ottica, al di là di obiettivi di deflazione o di abbattimento di arretrato che appaiono estranei alla prospettiva da cui deve muovere il giudice minorile, che va collocato il giudizio [pur se suscettibile di ripensamenti perché allo stato influenzato dalla relativa brevità del periodo di applicazione dei nuovi istituti] in ordine alla adeguatezza dei nuovi istituti.

Talune norme del d.lgs. n. 150/2022 non sono applicabili ai procedimenti in cui sono coinvolti i minorenni, in ragione della specificità della normativa che li disciplina [a esempio, per tutti i procedimenti penali a carico dei minorenni, eccezion fatta per il giudizio immediato, è prevista

l'udienza preliminare, per cui non trova applicazione la disposizione relativa all'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta introdotta dall'art. 554 bis c.p.p., così come non è applicabile l'art. 131 bis c.p. in tema di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, trovando invece applicazione l'art. 27 d.P.R. 448/88 sulla irrilevanza del fatto].

Non appare invece ugualmente positivo il giudizio che esprime rispetto al vento riformatore che ha inasprito il trattamento di talune fattispecie di reato, anche con riguardo ai minorenni.

In primo luogo, si riferisce al D.L. n. 123/23 *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* e alla relativa legge di conversione n. 159/2023, la cui introduzione ha comportato un aumento degli arresti e delle misure cautelari, accrescendo parallelamente l'attività dell'unico giudice assegnato al Gip, quella del Tribunale del riesame e della magistratura di sorveglianza e moltiplicando, al contempo, il numero di soggetti ospitati all'interno della struttura carceraria sita nel complesso Malaspina.

A tal proposito, le modifiche apportate al processo penale a carico di imputati minorenni non soddisfano, anzi minano seriamente, lo scopo rieducativo insito in questo processo, laddove, per fare un esempio, è stata aumentata la soglia delle pene edittali per orribili delitti ma, nel rilevare che l'aumento di pena non sempre rappresenti un buon deterrente, si è giunti a escludere talune ipotesi aggravate di violenza sessuale dal novero dei reati per i quali può mettersi alla prova il responsabile; questo si traduce nella impossibilità di offrirgli uno strumento di rieducazione e di maturazione, contro ogni principio a riguardo della funzione rieducativa della pena [si segnala a tal proposito l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale per i Minorenni di Bari ha sollevato incidente di costituzionalità, pure sollevato dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, con riferimento alla messa alla prova *“semplificata”* introdotta con l'art. 27 bis D.P.R. 448/88].

Non ha inciso sull'attività della magistratura giudicante, attenendo ad aspetti che interessano in primo luogo quella requirente, quanto disposto in materia di prevenzione della violenza giovanile dall'art. 5 con riferimento all'avviso orale e all'ammonimento rivolti ai soggetti minori ultraquattordicenni e in casi particolari anche ai minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni. Fra gli altri punti discutibili del decreto in questione vanno evidenziati quello relativo all'abbassamento del limite di pena per la custodia cautelare, che può ora essere inflitta per reati puniti con reclusione non inferiore a sei anni, nonché quello sull'aumento della durata massima della pena da quattro anni a cinque anni in tema di condotte di *“lieve entità”* in materia di stupefacenti di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990; modifica che, a differenza che nel passato, consente adesso l'arresto in flagranza.

In sintesi, atteso che l'art. 6 della normativa in questione ha ampliato i presupposti oggettivi che legittimano le misure precautelari e la cerchia dei reati per cui è consentita l'applicazione della misura custodiale ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 448/88, come correttamente osservato dal C.S.M. nel parere espresso sul disegno di legge di conversione *“ove il generico richiamo all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, contenuto nel novellato art. 23, D.P.R. n. 448/88, si ritenesse comprensivo anche dell'autonoma fattispecie di reato di cui all'art. 73 c. 5, in relazione a quest'ultimo è da ritenere consentita persino l'applicazione della misura custodiale”*.

Quanto sopra è suscettibile di produrre conseguenze deleterie per un minorenne, certamente non volute e non previste, ma comunque reali, perché se viene applicata la misura della custodia cautelare in carcere [e la crescita più significativa delle misure riguarda in primo luogo

violazioni alla legge sugli stupefacenti] a ragazzi che non risultano avere stabili contatti con la microcriminalità, ebbene quello è il luogo dove simili contatti paradossalmente possono stabilmente intrecciarsi.

Ne conseguono anche le penose condizioni carcerarie assurte agli onori di cronaca e che riguardano anche i minorenni, determinate, tra i tanti motivi, anche da un pernicioso sovraffollamento e ciò dà luogo a un circolo vizioso per cui a una maggiore severità corrisponde una minore capacità di trattamento del giovane che delinque.

E sempre seguendo le condivisibili osservazioni del C.S.M. non può non riconoscersi che *“le novità introdotte richiedono una più incisiva azione di supporto in favore degli uffici giudiziari minorili”*. Inoltre *“il presumibile incremento degli affari da cui saranno gravati gli Uffici minorili e il maggior grado di complessità degli stessi rende, pertanto, necessario un attento monitoraggio sull’andamento dei flussi al fine di valutare l’adeguatezza delle dotazioni organiche del personale magistratuale e amministrativo, attesa la necessità di una trattazione tempestiva degli affari relativi ai minori, ancor più se sottoposti a misure cautelari”*; e ancora, osserva il C.S.M.: *“L’ampliamento delle condizioni per l’applicazione di misure cautelari e il prevedibile aumento dei minori che a esse saranno soggetti determinerà poi un maggiore impegno della magistratura minorile anche in relazione al diverso profilo della necessità, in costanza delle misure cautelari, di assicurare al minore un percorso di rieducazione e di responsabilizzazione”*.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha constatato come le modifiche normative in materia processuale e sostanziale, che hanno avuto come primario obiettivo quello di attuare le riforme stabilite dal PNRR nell’ottica di accelerare l’iter processuale, abbiano conferito al P.G. maggiori poteri di vigilanza e di intervento in situazioni patologiche.

Con particolare riferimento agli interventi finalizzati a conferire maggiori garanzie ai soggetti processuali è stato ampliato il potere di avocazione del P.G. a fronte di segnalate inerzie dell’organo inquirente di primo grado: ciò ha comportato una più penetrante attività di vigilanza e controllo a garanzia della tutela dei diritti delle parti a un giusto processo. Parimenti, il legislatore si è mosso per garantire maggiore trasparenza nella fase delle indagini preliminari attraverso le modifiche dell’impianto normativo relativo alle iscrizioni delle notizie di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. Ciò ha comportato una maggiore responsabilizzazione dell’organo inquirente a fronte di maggiori garanzie degli indagati a una celere definizione delle vicende in cui risultassero coinvolti.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha riferito, tra l’altro, che nel periodo in esame di grande portata è stata, soprattutto sul piano normativo processual-penalistico, la riforma condotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 10.10.2022, convertito nella legge n. 199 del 30.12.2022, meglio conosciuta come riforma Cartabia.

Vale la pena osservare che detta riforma era stata anticipata, nel recente passato, da taluni aggiustamenti del diritto penale processuale quali, a mero titolo di esempio, l’aggiornamento dato dalla legge n. 69/2019 [norme sulla violenza domestica e di genere] i cui primi effetti sono stati raccolti solo da poco tempo.

Detta normativa aveva avuto il grande pregio di velocizzare le indagini preliminari nei reati commessi contro le cc.dd. *“fasce deboli”*, spingendo verso la creazione di moduli organizzativi più celeri [pur senza assegnazione di nuove risorse], ma il rovescio della medaglia era stato il netto e

severo rallentamento dei relativi dibattimenti, almeno nei casi in cui non vi era stata adozione di alcuna misura cautelare.

Infatti, il mutamento di competenza del reato di cui all'art. 572 co. 2 c.p. da monocratico a collegiale, senza previsione di aumento della dotazione organica della magistratura giudicante, aveva ottenuto di fatto la moltiplicazione dei tempi del dibattimento, sovraccaricando enormemente il ruolo dei collegi [già subissati da altre diverse competenze per gravi delitti].

Ancora di grande rilievo era stata l'introduzione dell'arresto obbligatorio per la fattispecie di cui all'art. 387 bis c.p., cioè per la violazione delle prescrizioni al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con le conseguenti difficoltà per l'applicazione di una misura cautelare, dati i limiti edittali previsti dalla norma.

La questione applicativa concerne la cornice edittale di detto art. 387 bis c.p. che prevede una forbice fra i sei mesi e i tre anni di reclusione, che non consente l'adozione di una misura coercitiva ai sensi delle norme di cui agli artt. 275 e 280 c.p.p. che prevedono i limiti edittali.

Pertanto, la P.G. è obbligata all'arresto, ma il P.M. è di fatto a propria volta obbligato alla liberazione immediata ex art. 121 disp. att. c.p.p. dell'indagato.

La soluzione meno fantasiosa è apparsa quella di richiedere con urgenza l'aggravamento della misura originaria, ammettendo però che l'arrestato sia rimesso in libertà salvo successivamente essere arrestato di nuovo.

Detta riforma, combinata con l'aumento del termine di prescrizione dalla riforma "Bonafede" [modificata dalla legge "Cartabia"], ha fatto sì che i processi di primo grado celebrati per questi specifici reati, si siano temporalmente allungati a dismisura.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha messo in luce le novità apportate dal d.l. CAIVANO [d.l. 15 settembre 2023, n.123 convertito nella legge 15.11.2023 n.159], che ha profondamente modificato la materia e ha esteso ai minori alcune misure di prevenzione [provvedimenti sanzionatori diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi]. La predetta normativa ha anche esteso la possibilità per gli agenti di polizia giudiziaria di accompagnare nei propri uffici il minore colto in flagranza di reato [per reati puniti con pena non inferiore nel massimo a 3 anni e per altri reati come il porto abusivo di arma].

In tema di misure cautelari, il legislatore è intervenuto modificando profondamente la materia, incidendo in modo significativo sulla facoltà di arresto dei minori che attualmente è consentita anche per reati quali la resistenza a pubblico ufficiale e lo spaccio di sostanze stupefacenti [anche in relazione al comma 5^a dell'art.73 del d.P.R. 309/90].

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ha osservato come la continua produzione di testi normativi, negli ultimi anni, abbia assunto i caratteri di una convulsa mole di innovazioni, molto spesso concernenti la medesima materia, la cui rapida frequenza impedisce sovente di potere approfondire la conoscenza delle innovazioni normative prima che le stesse vengano corrette da nuovi interventi legislativi. L'assenza di un congruo periodo di operatività delle innovazioni legislative rappresenta un ostacolo alla metabolizzazione delle nuove norme e non consente di procedere a un serio bilancio dell'impatto riformatore, troppo spesso fondato su esperienze operative troppo brevi e, in non pochi casi, effettuato su disposizioni normative sulla cui permanenza nel tempo si nutrono seri dubbi.

Anche il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani** rappresenta che il breve

tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma Cartabia consente di tracciare linee meramente tendenziali, che potranno trovare o meno conferma via via che si consolideranno nuovi filoni giurisprudenziali sui vari punti controversi.

La riforma ha innanzitutto modificato l'art. 408 c.p.p., affermando un principio, da molti considerato vera e propria chiave di volta del nuovo sistema processuale, che limita l'esercizio dell'azione penale ai soli casi in cui gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari consentano di formulare una ragionevole prognosi di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. La riforma ha inoltre esteso l'ambito di applicazione della condizione di procedibilità a querela a numerosi reati in passato perseguibili d'ufficio, facendo salve le eccezioni previste dalle singole disposizioni incriminatrici per i casi ritenuti di maggiore disvalore sociale, in relazione ai quali permane dunque la procedibilità d'ufficio. La risposta a tale scelta di politica criminale operata dal Legislatore appare avere determinato un immediato - seppur allo stato contenuto - incremento delle richieste di archiviazione.

A seguito poi delle rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/22 all'art. 550 c.p.p. si registra nell'Ufficio trapanese un notevole incremento dei casi in cui l'azione penale viene esercitata mediante citazione diretta dell'imputato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, con correlativa diminuzione delle ipotesi di ricorso alla richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 bis c.p.p.

2. Operatività degli istituti di deflazione processuale

a) Querela

Nella **Corte di Appello**, l'estensione dei reati procedibili a querela di parte, conseguente alla riforma Cartabia, ha registrato un'apprezzabile incidenza iniziale, in particolare per il delitto di furto aggravato, anche se tale risultato è stato in gran parte mitigato dal mantenimento della procedibilità ex officio quando ricorre l'aggravante del fatto commesso su cose "*destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità*", aggravante pressoché costantemente contestata per i furti di energia elettrica, vale a dire per le fattispecie di furti sicuramente più frequenti e ricorrenti.

Va anche segnalata la inevitabile stasi che si è resa necessaria per attendere il termine, a far data dal 30 dicembre 2022, per consentire alle parti interessate di presentare l'eventuale querela; peraltro, i casi in cui sono sopravvenute tali querele, prima non necessarie, sono stati numericamente limitati e riferiti quasi tutti a ipotesi in cui la persona offesa è un ente, in specie banche e uffici postali vittime di furti aggravati.

Il **Presidente del Tribunale di Palermo** ha evidenziato come gli istituti sostanziali di deflazione processuale, tanto l'ampliamento dell'ambito di operatività della querela quanto l'istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto, abbiano avuto sinora un limitato effetto. Non è stata registrata una significativa riduzione delle richieste di rinvio a giudizio o delle conseguenti definizioni dei relativi procedimenti, mentre è stato riscontrato un incremento delle richieste di archiviazione per lo più relative a procedimenti precedentemente definiti con citazione diretta. D'altra parte, per quanto concerne specificamente l'ampliamento dell'ambito di operatività della querela, la procedibilità d'ufficio per la stragrande maggioranza dei cc.dd. "furti Enel" ha, di fatto, vanificato l'effetto deflattivo statisticamente più significativo.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha sottolineato che l'ampliamento ambito di operatività dell'istituto della querela ha inciso sia sul numero complessivo delle nuove iscrizioni che su quello delle relative definizioni.

In particolare, nelle sezioni dibattimentali i procedimenti complessivamente definiti nel periodo di riferimento, per difetto-remissione di querela sono stati n. 321. I dati emergenti dai prospetti statistici riguardano le remissioni intervenute nel corso del processo ovvero i procedimenti già avviati, spesso anteriormente all'entrata in vigore della novella, quando per la procedibilità di taluni reati non era richiesta la querela.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha riferito che nel settore dibattimentale, alla data del 30/6/2024, risultano emesse n. 203 sentenze di non doversi procedere per remissione di querela o per mancanza di cause di procedibilità a fronte di n. 349 sentenze con formula analoga emesse nel precedente anno giudiziario, con una diminuzione pari al -41,83%. La riduzione appare giustificata dall'ovvio ridimensionamento dell'impatto iniziale della riforma destinata fisiologicamente a esplicitare la sua massima incidenza deflattiva nel primo periodo di applicazione. Il dato numerico appare comunque rilevante ove si consideri che corrisponde all'11,47% delle definizioni complessive con sentenza nel settore dibattimentale.

Analogo impatto non si è registrato nel settore Gip/Gup dove nell'ultimo anno giudiziario sono stati emessi n. 18 sentenze e n. 374 decreti di archiviazione con analoga formula, registrandosi un lieve decremento rispetto al precedente anno giudiziario.

Il dato appare facilmente spiegabile con la tendenziale riconducibilità al settore del dibattimento monocratico dei reati interessati dalla parte della riforma in questione, sicché può affermarsi che tale aspetto della "riforma Cartabia" ha costituito, proprio come era nelle intenzioni del Legislatore riformatore, uno dei fattori di maggior rilievo nel determinare, soprattutto nel precedente anno giudiziario, con specifico riferimento al settore del dibattimento monocratico, un rilevantissimo decremento delle pendenze, attestatesi su una consistenza numerica mai registrata nella storia del Tribunale di Marsala.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riferito che dai dati statistici acquisiti si registrano nel periodo in esame 106 definizioni, dato che risulta in diminuzione rispetto all'analogo periodo del precedente anno in cui si registravano 171 definizioni.

La Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha rilevato come gli strumenti di deflazione recentemente introdotti non abbiano sortito risultati di rilievo, come testimoniato dalla presenza di n. 166 procedimenti archiviati dal Gip per mancanza o per remissione della querela, rispetto ai 204 dell'anno 2022/23. Parallelamente, all'udienza preliminare si annoverano n. 57 definizioni per mancanza o rimessione della querela, rispetto ai 95 della decorsa annualità, mentre lo svincolo in questa fase dalle richieste dell'accusa ha determinato l'applicazione dell'art. 27 d.P.R. 448/88 per n. 40 reati rispetto ai 38 precedenti.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha affermato che nonostante i meccanismi previsti dalle norme transitorie, non risulta - almeno per quanto attiene ai procedimenti pervenuti al grado di appello - che le persone offese si siano avvalse della possibilità di proporre la querela per i fatti commessi a loro danno prima della riforma.

Sul piano processuale ne è dunque conseguita una pressoché generalizzata definizione dei procedimenti con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. L'ampliamento delle

fattispecie di reato procedibili a querela ha determinato una concreta deflazione del carico penale anche in relazione ai procedimenti già iniziati davanti al giudice del dibattimento di primo e secondo grado.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ritiene che, condizionando la repressione penale di un fatto astrattamente offensivo alla mera valutazione della persona offesa, tale opzione potrebbe pericolosamente individuarsi come emblematica della tendenza a una privatizzazione [o forse solo “patrimonializzazione”] della tutela penale.

Nell’ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità attuato con la legge 199/2022 dovrebbe altresì incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l’estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita, ovvero integrando la causa di estinzione di cui all’art. 162 *ter* c.p. [applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela].

Ha aggiunto che la nuova procedibilità a querela, estesa addirittura a talune contravvenzioni come quella in materia di ordine pubblico e tranquillità pubblica, ha reso il lavoro sia dei pubblici ministeri che del giudice del dibattimento piuttosto frenetico nella prima fase di vigenza della nuova legge Cartabia, attesa la limitatezza del tempo per potere adempiere alla formalità di depositare la querela per tutti quei procedimenti per reati già procedibili d’ufficio.

Il cambio di passo della condizione di procedibilità, da officiosa ad accusa privata, in base all’art. 85 delle disposizioni transitorie, ha infatti comportato la necessità per la persona offesa di presentare la querela entro i tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022 se la persona ha avuto prima di tale termine notizia del fatto di reato.

Uno degli effetti ritenuti distorti della predetta disposizione è la perdita di efficacia della misura cautelare disposta sulla base della procedibilità d’ufficio nel caso in cui non fosse stata acquisita la querela. Da qui tutta una serie di questioni inerenti al dovere da parte del P.M. e della P.G. di interloquire con la persona offesa al fine di aggiornarla sulla modifica di legge e intenderne la volontà attuale di presentare la querela. Dovere del resto avvertito anche nei gradi di giudizio successivi al primo, laddove Corte di Appello e Corte di Cassazione hanno chiesto all’Ufficio del Pubblico Ministero se – nelle more del giudizio e dopo la sentenza - fosse intervenuta la querela onde impedire una declaratoria di improcedibilità.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ha riferito che, come già osservato nella relazione dello scorso anno, l’ampliamento dell’ambito dei reati per i quali è stata introdotta la condizione di procedibilità della presentazione della querela potrebbe condurre a un effetto deflattivo, anche se un bilancio sulla portata della riforma appare ancora prematuro.

Tuttavia, potrebbe essere stata sprecata l’ennesima occasione per un intervento normativo molto più appropriato, vale a dire una larghissima depenalizzazione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha osservato come la estensione dell’ambito di applicazione della condizione di procedibilità a querela a numerosi reati in passato perseguibili d’ufficio abbia determinato un immediato, seppur allo stato contenuto, incremento delle richieste di archiviazione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha comunicato che l'ampliato ambito di operatività della querela ha portato una significativa deflazione processuale.

b) Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Nella **Corte di Appello** si è rilevata l'efficacia della operatività della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non solo per l'ampliamento dei limiti edittali di pena dei reati che rientrano nel perimetro di cui all'art. 131 *bis* c.p., ma anche in considerazione della nuova e più specifica attenzione alla "*condotta susseguente al reato*". Infatti, per quanto nel giudizio in appello detta causa di non punibilità sia sperimentabile in un numero residuale di casi, posto che la sede naturale di applicazione è quella del primo grado se non ancor prima la fase delle indagini, deve essere valutata con favore la *ratio* di tale istituto in termini di risposta sanzionatoria adeguata alla offensività del reato in relazione al disvalore dell'azione e dell'evento, nonché alla intensità della colpevolezza, in vista di un approccio punitivo improntato all'effettiva consistenza della condotta, qualora la stessa non sia di carattere abituale.

Per il **Presidente del Tribunale di Palermo** risulta ancora non consolidato l'effetto deflattivo dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel periodo di riferimento, la sezione Gip/Gup ha emesso n. 9 sentenze a fronte delle n. 17 del periodo precedente, con una riduzione del 47%, mentre risultano emessi n. 263 decreti di archiviazione a fronte dei n. 103 del periodo precedente, con incremento significativo pari al 155%; n. 228 sentenze sono state emesse presso le sezioni dibattimentali [in lieve decremento rispetto alle 235 del periodo precedente] con una variazione percentuale del -3%.

In ogni caso, in termini assoluti, si tratta di dati del tutto insufficienti ai fini di una sostanziale incidenza sulla mole degli affari penali pendenti.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento riferisce che l'operatività dell'istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p. [d.l.vo 16 marzo 2015 n. 28], nel periodo in osservazione [01/07/23-30/06/24], ha esplicato effetti nella definizione processuale con la riduzione delle sentenze di assoluzione emesse, *trend* questo che risulta anche quest'anno in diminuzione [stante, verosimilmente, l'aumento dei decreti di archiviazione per tale causa che risultano essere nel periodo in osservazione pari a n. 136].

I dati statistici indicano in n. 150 le sentenze complessivamente emesse dal Tribunale di Agrigento, dato che appare indicativo del significativo ricorso, specialmente avuto riguardo ai processi pendenti sui ruoli monocratici.

Al riguardo, tuttavia, si osserva che la definizione del processo con sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è solo apparentemente deflattiva per il Giudice del dibattimento, in quanto comporta comunque la celebrazione del processo con il compimento dell'istruttoria dibattimentale e, in considerazione della indeterminatezza normativa del fatto di particolare tenuità, impone al Giudice di emettere una sentenza adeguatamente motivata, come del resto prescritto dalla Corte di Cassazione.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha evidenziato come il Legislatore sia intervenuto con tecnica novellistica in seno all'art. 131-bis c.p. in una triplice direzione:

- 1.] generale estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione [primo comma], quindi indipendentemente dal massimo edittale;
- 2.] attribuzione di rilievo anche alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa [primo comma];
- 3.] esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa - e, pertanto, dell'applicazione dell'istituto di favore - in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e a ulteriori reati di particolare gravità [secondo comma].

In particolare, lungo la prima direttrice, in perfetta aderenza al criterio direttivo della legge delega, nel primo comma dell'art. 131-bis c.p. sono state sostituite le parole "*pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni*" con le parole "*pena detentiva non superiore nel minimo a due anni*".

Finora la speciale causa di non punibilità in esame riguardava, per l'appunto, i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché, per effetto dell'intervento del giudice delle leggi [Corte cost. n. 156 del 2020], i reati privi di minimo edittale di pena detentiva, anche quando il massimo edittale di quella pena fosse superiore a cinque anni. La modifica legislativa, intervenendo sul presupposto *quoad poenam* di applicabilità dell'esimente, prospetta un significativo ampliamento del raggio di azione dell'art. 131-bis cod. pen., indipendentemente dall'entità del massimo edittale della pena detentiva, introducendo un nuovo e diverso criterio di riferimento, basato unicamente sul minimo di pena, che meglio riflette il possibile minore disvalore delle fattispecie delittuose nella loro modalità di realizzazione concreta.

Il secondo intervento riformatore, operato anche in questo caso in seno al primo comma dell'art. 131-bis c.p., incide in senso estensivo sui previsti indicatori oggettivi [e soggettivi] cui deve ancorarsi il prudente apprezzamento del giudice al fine di individuare fatti [seppur penalmente illeciti, ritenuti in concreto] immeritevoli di pena, perché connotati da un tasso di minima offensività.

Con ciò si amplia, pure sotto questo profilo, l'ambito di operatività dell'esimente in esame, superandosi definitivamente quell'orientamento giurisprudenziale che, sulla base del diritto vigente, finora aveva affermato l'irrelevanza, ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, del comportamento *post delictum* tenuto dall'agente.

La terza direttrice di riforma si muove in una direzione in senso opposto rispetto alle prime due: alla prospettata estensione del campo di applicazione della speciale causa di non punibilità in disamina fa, infatti, da "contraltare" - così da ridimensionarne la portata - l'incremento delle preclusioni oggettive agganciate a un particolare titolo di reato e fondate, dunque, su una presunzione *ex lege* di non particolare tenuità.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha comunicato che dai dati statistici acquisiti emerge che, rispetto al periodo precedente [in cui si registravano appena 25 sentenze dichiarative della non punibilità ex art. 131 *bis* c.p.], nel periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024 è rimasto pressoché invariato il ricorso all'applicazione dell'istituto in esame, essendo state emesse 26 sentenze di non punibilità per particolare tenuità del fatto [di cui 23 rese in sede dibattimentale e 3 in udienza preliminare].

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese ha registrato un incremento nel numero delle definizioni per particolare tenuità del fatto [art. 131 bis c.p.], con un ammontare di 89 casi, a fronte dei soli 7 dell'anno precedente.

Relativamente alla causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto [art. 131-bis c.p.], il **Presidente del Tribunale di Trapani** ha riferito che risultano emesse n. 38 sentenze in sede di dibattimento monocratico e appena due dall'ufficio G.u.p., mentre l'ufficio G.i.p. ha depositato n. 18 decreti di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 411 comma 1 bis c.p.p.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, in ordine all'ampliamento dei presupposti per la non punibilità per speciale tenuità del fatto, lo ritiene potenzialmente in grado di incidere anche sui fatti di reato commessi prima della riforma, trattandosi di una causa di non punibilità che, secondo la prevalente giurisprudenza, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo sostiene che le ragioni che hanno ispirato la legge delega nell'ancorare l'ambito di applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto al minimo edittale della pena detentiva, e non più al massimo, si rinvergono soprattutto nella riflessione che, alla luce della precedente disciplina, l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. non era consentita in relazione a reati, come il furto aggravato [art. 625 c.p.], puniti con pena minima determinata e una pena massima superiore a sei anni e, principalmente, per reati che, anche a causa della procedibilità d'ufficio, si presentano con gran frequenza nella prassi processuale quotidiana, dando vita a lunghi e dispendiosi procedimenti per fatti, non di rado, concretamente bagatellari.

È il caso emblematico dei ricorrenti furti in supermercato [spesso commessi per bisogno e aggravati per l'esposizione dei beni alla pubblica fede, ovvero per il mezzo fraudolento rappresentato dalla rimozione della placca antifurto, ovvero, ancora, per la destrezza della condotta].

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese sostiene che sarebbe più logica l'eliminazione radicale della rilevanza penale di condotte la cui offensività è di minima entità. La depenalizzazione di condotte considerate di scarsa offensività contribuirebbe infatti a snellire l'attività giudiziaria di natura penale e determinerebbe una maggiore efficienza della macchina processuale.

c] Estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali

Il recente intervento riformatore, in aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale, ha riguardato anche l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 168 *bis* e segg. c.p. e 464 *bis* e segg. c.p.p., introdotto con Legge n. 67 del 2014.

Il Presidente del Tribunale di Palermo, con riferimento alla riforma introdotta dalla legge 28/4/2014 n. 67 [*"sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"*], ha segnalato che, nel periodo in esame, risultano definiti 123 processi di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della messa alla prova a fronte dei 150 dell'anno precedente, con una variazione percentuale del -18%. Tale risultato risente dei tempi lunghi della procedura e del sovraccarico di richieste che affluiscono agli uffici locali dell'UIEPE. Pertanto, solo in

futuro, con un prevedibile potenziamento di tali uffici, sarà possibile prevedere una migliore capacità deflattiva dell'istituto.

Il **Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento** in relazione all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova [L. 28 aprile 2014 n. 67] ha rappresentato che, dopo una fase iniziale di rodaggio e una prima fase con trattazione di numerose istanze, il predetto istituto, anche per effetto del Protocollo Operativo stipulato già il 21/03/2019 tra il Tribunale di Agrigento, il Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Agrigento e l'U.E.P.E. di Agrigento [di cui, peraltro, viene periodicamente monitorata la compiuta attuazione anche al fine di risolvere eventuali criticità che si sono manifestate nel corso della sua applicazione], continua ad avere sempre ampia applicazione e si sta ormai consolidando intorno a un dato numerico pari al centinaio di sentenze adottate per anno, tanto che, nel periodo in considerazione, sono state emesse complessivamente dalle Sezioni dibattimentali penali n. 103 sentenze e dalla Sezione Gip-Gup n. 94 sentenze con declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per positivo superamento della messa alla prova.

L'incremento statistico rispetto ai primi anni di operatività appare verosimilmente collegato anche al consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte sia in tema di competenza a decidere [essendosi la stessa ormai orientata nel senso che in caso di opposizione a decreto penale di condanna appartiene ormai al GIP e non al giudice del dibattimento], sia in tema di ambito di operatività dell'istituto [essendosi la Suprema Corte orientata nel senso di escludere che la contestazione di una circostanza aggravante a effetto speciale sia di ostacolo all'applicabilità dell'istituto della messa alla prova qualora il reato base sia punito con una sanzione edittale non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione].

Ancora irrilevanti sono sin qui risultati sia la operatività del nuovo istituto di cui all'art. 162-ter c.p. [estinzione del reato per condotte riparatorie], sia quella dei nuovi istituti di cui al D. L.vo 150/22 e ciò, probabilmente, per la profonda innovazione che tali istituti hanno apportato nella legislazione vigente, per la sostanziale incompleta operatività degli stessi, nonché, con riferimento in particolare all'istituto di cui all'art. 162 ter c.p., verosimilmente anche a causa della profonda e continua depressione economica che vive questo territorio che, certamente, non aiuta la popolazione locale a procedere al risarcimento del danno a tal fine necessario.

Il **Presidente Reggente del Tribunale di Marsala** ha riferito che, nell'anno precedente, si era già registrato un chiaro incremento del ricorso alla opzione procedurale in questione nel dibattimento monocratico e che nell'anno giudiziario 2023/2024 il ricorso all'istituto in esame ha fatto registrare una sostanziale stabilizzazione delle definizioni, segnalandosi sul punto n. 95 sentenze all'esito della messa alla prova [rispetto alle n. 96 dell'anno precedente e alle n. 74 dell'anno 2021-2022], accompagnato da un lieve incremento delle istanze [n. 51 nel presente anno giudiziario rispetto alle n. 41 dell'anno precedente e alle n. 152 dell'anno 2021-2022] e delle ordinanze di ammissione [n. 51 nel presente anno giudiziario rispetto alle n. 41 dell'anno precedente e alle n. 152 dell'anno 2021-2022].

Rileva dunque come il ricorso al predetto istituto, sempre permanendo una certa lentezza degli Uffici Locali Esecuzione Penale Esterna [ULEPE] nella predisposizione del programma di trattamento, abbia registrato, da un lato, un incremento delle definizioni con sentenza e, dall'altro, un vistoso rallentamento del numero di procedure istruttorie preliminari, ciò implicando in prospettiva effetti pratici sull'andamento della giurisdizione penale connotati da un forte ridimensionamento.

E ciò sebbene, da un lato, l'attività preparatoria degli ULEPE abbia registrato un progressivo miglioramento e, dall'altro, l'attività giurisdizionale di trattazione dei processi interessati dal predetto istituto sia estremamente semplificata, consistendo in genere in udienze di mero rinvio in attesa, dapprima, dell'elaborazione del necessario programma di trattamento e, di seguito, dell'esito della prova ammessa, ciò implicando un indubbio risparmio di energie rispetto a quello richiesto dalla ordinaria istruttoria dibattimentale.

Evidenzia ancora che si è verificato un andamento inverso del ricorso all'istituto in questione nell'Ufficio Gip/Gup, nel quale, al contrario di quanto accaduto nel settore dibattimentale, vi è stata una sostanziale stabilizzazione delle sentenze rispetto all'anno precedente [da n. 101 a n. 94], un vistoso aumento delle richieste di definizione [da n. 34 a n. 126] e una lieve diminuzione delle ordinanze di sospensione [da n. 101 a n. 76]. E tale dato deve ritenersi significativo circa il successo dell'istituto presso l'Ufficio Gip/Gup atteso che lo stesso, essendo riservato dalla previsione dell'art. 168 bis c.p. in larghissima parte ai reati per i quali è normalmente prevista la citazione diretta a mente dell'art. 550 c.p.p., non implicanti quindi la celebrazione dell'udienza preliminare, con possibilità di avanzarne richiesta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, appare fisiologicamente destinato a esplicare la sua efficacia nella fase pre-dibattimentale del processo e come il ricorso davanti all'Ufficio Gip-Gup, riferendosi in misura quasi esclusiva ai procedimenti per opposizione a decreto penale di condanna, costituisca un chiaro indice del fatto che l'istituto in questione viene da ultimo scelto quale via preferenziale di definizione anche a fronte della comminazione di mere pene pecuniarie con decreto penale di condanna.

Conclude sul punto che la riduzione del ricorso all'istituto nella fase predibattimentale osservata nel presente anno giudiziario sia in buona parte dovuta alla ben più pregnante incidenza nel predetto settore dell'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela di parte introdotto dalla riforma "Cartabia", con una impennata delle definizioni per tale causa [ben 349 nel precedente anno giudiziario e ancora 203 nell'ultimo anno giudiziario a fronte delle n. 86 per l'anno 2021/2022]. Al contrario, nel settore GIP-GUP tale effetto non ha potuto esplicarsi in relazione al gran numero di decreti penali emessi per reati perseguibili d'ufficio ivi inclusi ovviamente quelli contravvenzionali.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca segnala che nel breve periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma si è registrato un sensibile aumento delle definizioni per esito positivo della messa alla prova [nello specifico, 60 definizioni nel periodo di riferimento, di cui 34 in dibattimento e 26 in udienza preliminare, rispetto alle 45 definizioni rilevate nel periodo precedente].

In relazione alle definizioni dei procedimenti a seguito di messa alla prova, il **Presidente del Tribunale di Termini Imerese** ha rilevato che, nel periodo in esame, sono stati definiti ben 287 procedimenti, un dato che, rispetto al numero complessivo delle definizioni [1.879], appare in qualche misura significativo.

Il Presidente del Tribunale di Trapani ha segnalato che, nel periodo di riferimento, i dati concernenti l'istituto della sospensione con messa alla prova [art. 168-bis c.p.], mantengono una lieve incidenza rispetto alla esigenza di deflazione dei procedimenti, visto che dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 in sede dibattimentale sono state emesse n. 131 sentenze ex art. 168 ter c.p.

Quanto all'ufficio Gip/Gup, si registra nel periodo in argomento l'emissione di n. 66 sentenze - a fronte delle n. 32 dell'anno precedente, con un aumento percentuale di oltre il 100%, unitamente a un elevato numero di procedimenti nei quali gli imputati/indagati sono già stati ammessi alla prova e si è in attesa del programma di trattamento da parte dell'ULEPE o dell'esito del lavoro di pubblica utilità [n. 92 ordinanze di sospensione del processo su n. 92 istanze di parte].

Lo iato tra il numero di istanze e l'emissione di provvedimenti definitivi non pare allo stato eliminabile, alla luce dei tempi necessari per l'espletamento dei lavori di pubblica utilità e delle difficoltà operative dell'ULEPE - con i cui funzionari si registra un ottimo rapporto di collaborazione - in ragione delle sempre crescenti incombenze devolute a quell'Ufficio.

In dibattimento, le modifiche introdotte dalla L. 199/2022 in relazione ai processi nei quali può essere applicato l'istituto della sospensione con messa alla prova [art. 168 bis e ss. c.p. e 464 bis c.p.p.] e la possibilità che la richiesta provenga anche su proposta del P.M., introdotta dalla L. 150/2022, non hanno mutato l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto.

Se si raffronta il periodo in esame con quello precedente si segnala una lievissima flessione del numero delle ordinanze di sospensione ex art. 168 bis c.p., ma un rilevante aumento delle sentenze di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova, il cui numero è più che raddoppiato: nell'anno giudiziario 2022/2023 erano state emesse n. 53 sentenze, mentre nell'anno 2023/2024 n. 131 sentenze.

Tuttavia, il numero di sentenze emesse all'esito del giudizio positivo [n. 131] continua a essere irrilevante se raffrontato al numero totale delle sentenze emesse [n. 1819]: i vantaggi deflattivi, dunque, non sono aderenti con i risultati che erano stati previsti.

La **Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha espresso un giudizio positivo sull'istituto della sospensione del procedimento e messa alla prova del giovane, che richiede un monitoraggio attento e continuo e che ha portato a conseguire validi risultati in termini di recupero dei ragazzi; da una comparazione con i numeri dell'anno 2022/23 si rileva che quest'anno all'udienza preliminare 138 sono stati i procedimenti definiti per il buon esito della prova, a fronte dei 124 del decorso anno, così come 9 lo sono stati al dibattimento, a fronte dei 2 dell'anno passato.

Il **Procuratore Generale di Palermo** ritiene che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, già nella sua originaria formulazione, abbia trovato amplissima applicazione, e la sua estensione a tutto il novero di reati a citazione diretta non potrà che comportare un effetto deflattivo. In questo senso va evidenziato come l'accesso al rito sia stato esteso anche ai processi in corso e che sia stato attribuito un ruolo di impulso nella scelta del rito anche al pubblico ministero sin dalla fase delle indagini preliminari.

Il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese** ha segnalato che sebbene il rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova non abbia subito alcuna modifica, la novella introdotta nell'art. 550 c.p.p., che ha incrementato il catalogo dei reati per i quali l'azione penale si esercita a mezzo del decreto di citazione diretta a giudizio, ha determinato un aumento dei procedimenti definiti facendo ricorso al predetto rito speciale.

Il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani** ha riferito che nel corso dell'anno corrente si è registrato un notevole aumento dei casi di applicazione della sospensione della messa alla prova ex art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p. e in particolare:

- n. 68 ordinanze di sospensione e n. 66 sentenze emesse da Gip/Gup [n. 45 le ordinanze e n. 32 le sentenze nell'anno precedente];
- n. 129 ordinanze di sospensione e n. 131 sentenze emesse in sede dibattimentale [n.135 le ordinanze e n. 53 le sentenze nell'anno precedente].

Infine, **il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo** ha riscontrato una scarsissima applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento e messa alla prova, specificamente disciplinato dal d.P.R. n. 448/1988, come modificato dal D.L. Caivano, che ha introdotto nel d.P.R. n. 448/88 l'art. 27 bis. Tale norma prevede la possibilità durante le indagini preliminari, di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, quando si proceda per reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

d) Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Il recente intervento riformatore, in aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale, ha riguardato anche i riti speciali del giudizio abbreviato e del procedimento per decreto penale, con la specifica previsione di riduzioni di pena al fine di incentivare il ricorso e/o la mancata opposizione ai predetti riti speciali, suscettibili di apportare un contributo di non indifferente semplificazione sul piano processuale rispetto alla ben nota gravosità dell'ordinario rito dibattimentale.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala riferisce che la soluzione normativa [art. 24, comma 1, lett. c, D. Lgs. n. 150 del 2022] che ha previsto l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta da richiedere al giudice dell'esecuzione in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna [art. 442, comma 2 *bis*, c.p.p.] ha trovato un riscontro quanto mai positivo nel settore GIP-GUP, atteso che sono state emesse nell'anno giudiziario 2023-2024 n. 223 sentenze con rito abbreviato a fronte delle n. 219 emesse nell'anno precedente e delle n. 168 emesse nell'anno giudiziario 2021/2022, con un incremento di n. 55 unità pari al 32,73% rispetto al dato osservabile in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma. Evidenzia inoltre che un diverso andamento si è registrato nel settore dibattimentale, in quanto nell'ultimo anno giudiziario sono state emesse n. 223 sentenze con rito abbreviato a fronte delle n. 184 emesse nell'anno precedente e alle n. 208 emesse nell'anno giudiziario 2021-2022, con un aumento di 15 unità pari al 7,21% rispetto al dato osservabile in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma.

Tale andamento più contenuto nel settore del dibattimento monocratico è probabilmente dovuto alla minore gravità delle pene edittali riferite ai delitti in trattazione e alla conseguente minore utilità marginale della riduzione di 1/6 della pena in caso di rinuncia all'impugnazione. Con riferimento al procedimento per decreto, la misura pare avere determinato l'effetto deflattivo auspicato atteso che complessivamente si sono numericamente ridotte le opposizioni a decreto penale che sono passate da n. 458 depositate nell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 304 nell'ultimo anno giudiziario, con una riduzione di n. 154 unità pari al -33,62% rispetto al dato osservabile in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma e ciò a fronte di una modesta riduzione dei decreti penali emessi nell'ultimo anno giudiziario [n. 890] rispetto a quelli emessi negli anni precedenti [1.038 nel precedente anno giudiziario; n. 980 nell'anno giudiziario 2021-2022].

3. Verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.

La nuova prospettiva assunta dal legislatore delegato muta la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione in quanto il pubblico ministero è tenuto a richiedere l'archiviazione *«quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»*.

La modifica dell'art. 408 c.p.p. ha affermato un principio, da molti considerato vera e propria chiave di volta del nuovo sistema processuale, che limita l'esercizio dell'azione penale ai soli casi in cui gli elementi capitalizzati nel corso delle indagini preliminari consentano di formulare una ragionevole prognosi di condanna [o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca].

La *ratio* della riforma è quella di rendere *«più rigoroso il filtro all'esito delle indagini preliminari, per evitare che procedimenti male istruiti o poco istruiti in fase d'indagine possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e, naturalmente, con danni per le persone sottoposte ad indagini, che sopportano "la pena del processo". L'elevata percentuale delle assoluzioni in primo grado è una spia di inefficienza del sistema che il legislatore ha tenuto in considerazione, cercando di porvi un rimedio»*.

La necessità di siffatta "diagnosi prognostica" valorizzerebbe l'istanza di efficienza processuale propria dell'istituto dell'archiviazione, senza incidere sul canone di obbligatorietà dell'azione penale, che viene tutelato, per un verso, dal controllo del giudice sulla completezza delle indagini e, per altro, dalla possibilità di una loro riapertura.

Si abbandona dunque il *favor actionis* e, con esso, la regola comportamentale per cui nei casi dubbi l'azione deve essere esercitata e non omessa e si privilegia la valutazione in ordine al risultato dell'azione. Anche ora, come in precedenza, si tratterà di effettuare una valutazione prognostica che però si collega alla previsione di cui al primo comma dell'art. 533 c.p.p., secondo cui il giudice pronunzia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio". Si richiede, quindi, al Pubblico Ministero di effettuare una valutazione non più della generica sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma dell'esistenza, anche in caso di fondatezza della notizia di reato, di elementi sufficienti per giustificare, appunto, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna.

Ogni scenario probatorio dubbio, secondo siffatta impostazione, parrebbe condurre verso l'archiviazione.

A tal proposito deve rilevarsi che, se per un verso, tale mutamento dell'angolo prospettico dovrebbe portare a un aumento delle richieste di archiviazione, per converso è prevedibile anche l'aumento delle opposizioni alle richieste di archiviazione.

Il Pubblico Ministero non potrà più fare affidamento sull'utilità del dibattimento quale momento di completamento di acquisizioni istruttorie parziali, ma su di lui graverà l'onere di dimostrare la probabilità di condanna. Anche il difensore delle parti private sarà chiamato a diventare, prima del dibattimento e con lo scopo di propiziarlo [se difensore della parte offesa] o di evitarlo [se difensore dell'indagato] interlocutore attivo e dialogante del pubblico ministero [prima] e del giudice [poi], facendo emergere quegli elementi di prova a favore del proprio assistito in grado di

determinare una decisione favorevole per questo, rispetto alla probabilità, ragionevole o meno, di una futura condanna.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha segnalato come dai dati statistici relativi ai decreti di archiviazione emessi dalla Sezione GIP non emerga un significativo effetto della modifica normativa in questione; e infatti, nell'anno di riferimento, il dato delle archiviazioni complessivo, pari a n. 6.409, risulta in flessione rispetto a quello del periodo precedente, pari a 7.413, corrispondente ad una diminuzione del 13.5%.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha riferito che gli applicativi statistici in uso non consentono una puntuale verifica della effettiva e concreta applicazione della nuova regola procedimentale in esame. A ogni modo un primo, concreto, anche se generico, risultato sulla operatività di tale istituto si ha nel deciso incremento del numero delle sentenze di NLP per non ragionevole previsione di condanna che sono state n. 18.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha riscontrato che sono state accolte dall'Ufficio GIP-GUP n. 189 richieste di archiviazioni avanzate dal P.M. sulla base della nuova regola di giudizio a fronte delle complessive n. 1.771 adottate nello stesso periodo, con una percentuale del 10,67% sul totale dei provvedimenti emessi. Il dato appare in aumento sul piano percentuale rispetto a quello fatto registrare nel precedente anno giudiziario nel quale erano stati emessi n. 83 analoghi provvedimenti a fronte dei complessivi n. 1.092 adottati nel primo semestre del 2023, con una percentuale del 7,60% sul totale dei provvedimenti emessi.

Il dato delle sentenze adottate con la medesima regola di giudizio nel presente anno giudiziario continua a rimanere modesto, atteso che sono state emesse appena n. 6 sentenze pre-dibattimentali e n. 5 sentenze in udienza preliminare fondate sull'applicazione della nuova regola di giudizio in questione a fronte di n. 1 sentenza predibattimentale e n. 1 sentenza in udienza preliminare emesse nell'anno precedente. La rilevante quota di assoluzioni statisticamente rilevabile nel settore dibattimentale si riferisce in gran parte a esiti definitivi [procedibilità originaria e/o sopravvenuta; prescrizione; messa alla prova; 131 bis c.p.] che già trovavano collocazione naturale nelle fasi iniziali del processo, costituendo nel contempo la parte quantitativamente più rilevante delle pronunce di proscioglimento.

Quanto alla modestia del dato relativo all'udienza preliminare appare altresì evidente come il filtro basato sulla nuova regola di giudizio operi già nella fase delle indagini preliminari, come risulta attestato dalla emissione di ben n. 189 decreti di archiviazione per la predetta motivazione, pari al 10,67% del totale dei provvedimenti di archiviazione emessi nella fase delle indagini.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riferito che, rispetto al totale delle richieste di archiviazioni provenienti dalla Procura [pari a 769 richieste nel periodo di riferimento dal 1.7.2023 al 30.6.2024], per n. 221 la richiesta di archiviazione è motivata in ragione del fatto che gli elementi raccolti in fase di indagine non consentono una ragionevole previsione di condanna. Risulta pertanto evidente che l'istituto in esame abbia avuto, già in questa prima fase di applicazione della riforma, un effetto deflattivo nella misura del 28%.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha sostenuto che le norme che regolano l'archiviazione dovrebbero comportare una maggiore responsabilizzazione degli Uffici di Procura ed esaltare l'appartenenza del Pubblico Ministero alla cultura della giurisdizione, che assumerebbe pertanto nel corso delle indagini preliminari un approccio "terzo" rispetto alla

notitia criminis, ponendo in essere tutte le attività necessarie ad accertare compiutamente lo svolgimento del fatto e a individuare il responsabile, ricercando quindi anche elementi a favore dell'indagato [invero attività sempre avvenuta, ma negata dalla vulgata comune], così da potersi ravvivare nel titolare della pubblica accusa il primo giudice del materiale investigativo raccolto che dovrà essere valutato con obiettività e nell'ottica del futuro dibattimento dal P.M. che non è titolare di alcun interesse di parte, se non di quello volto all'accertamento del fatto-reato e all'individuazione di chi l'ha commesso.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha riscontrato un'ampia applicazione della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, con conseguente impatto deflattivo per il carico processuale dell'Ufficio [le statistiche evidenziano n. 132 richieste nel secondo semestre del 2023 e n. 170 richieste nel primo semestre del 2024].

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento non ha riscontrato eventi rilevanti in relazione alle tematiche sulla iscrizione della notizia di reato.

L'impatto sull'Ufficio G.i.p. dell'applicazione della nuova formula sulla "ragionevole previsione di condanna" non è allo stato valutabile pienamente, a causa della mancata previsione di detta formula nelle ragioni dell'archiviazione ricavabili da S.I.C.P. e dai modelli 313 ricavabili da Consolle Penale, entrambi non aggiornati alle modifiche normative.

In ogni caso, il Procuratore della Repubblica di Agrigento segnala l'effetto paradossale della "ragionevole previsione di condanna", di cui al novellato articolo 408 comma 1 c.p.p., o gli altri casi di archiviazione indicati nell'art. 411 comma 1 c.p.p., che si risolve sostanzialmente in una sorta di sostituzione della parte privata nella indicazione di temi di indagine e di prova asseritamente sottovalutati dal P.M. che laddove trovano adesione nel Giudice, finiscono con il vanificare l'ispirazione chiaramente deflattiva della normativa introdotta.

In sostanza, concetti del tutto privi di un certo confine semantico - come "la particolare tenuità del fatto" o la "ragionevole previsione di condanna" - espongono il procedimento alle più diverse valutazioni di parte, a scapito sia della certezza del diritto che della parità di trattamento di situazioni identiche, con un aggravio delle attività processuali tale da far privilegiare al P.M. l'esercizio dell'azione penale stessa, in quanto opzione alternativa più rapida.

Il Procuratore della Repubblica di Sciacca ha riportato i seguenti dati statistici relativi alle richieste di archiviazione nel periodo in esame.

Relativamente al registro Noti mod. 21:

- le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state n. 40 nel periodo in esame e n. 22 nell'anno precedente;
- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni sono state n. 136 periodo in esame e n. 250 nell'anno precedente;
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia nel periodo in esame sono state n. 154 rispetto a n. 415 nell'anno precedente.

Per quanto riguarda il registro Ignoti mod. 44:

- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni nei periodi sopra indicati sono state n. 76 nel periodo di interesse rispetto a n. 55 del periodo precedente;

- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia sono state n. 13 nel periodo di interesse rispetto a n. 71 del periodo precedente.

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha evidenziato come la novella normativa determini una valorizzazione del momento diagnostico nella prospettiva del giudizio: il Pubblico Ministero deve portare l'indagato davanti al giudice, non per cercare la prova o corroborare gli elementi acquisiti, bensì solo se ritiene che, ragionevolmente, sulla base degli elementi acquisiti -allo stato degli atti, come nel giudizio abbreviato- il giudice pronunciarebbe una sentenza di condanna.

La corretta funzionalità della nuova regola di giudizio in tema di esercizio dell'azione penale presuppone, ovviamente -anche per garantire il rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale- un effettivo attivarsi del Pubblico Ministero nella fase delle indagini, in quanto una ragionevole previsione di condanna potrà ravvisarsi esclusivamente se vi è una rigorosa attuazione del principio di completezza delle indagini.

Vi sono ovviamente delle questioni problematiche laddove la difesa sia parte attiva del procedimento già nella fase delle indagini, rappresentando ricostruzioni alternative a mezzo di investigazioni difensive, ovvero tramite consulenze di parte. In questi casi si ritiene importante, dal punto di vista dell'Ufficio Requirente, il ricorso allo strumento dell'incidente probatorio, le cui richieste, tuttavia, sovente vengono rigettate dall'Ufficio GIP.

Infine, **il Procuratore della Repubblica di Trapani** ha rilevato un impatto meramente tendenziale della riforma in esame, la quale, visto il breve lasso di tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, potrà trovare o meno conferma via via che si consolideranno nuovi filoni giurisprudenziali sui vari punti controversi.

4. Limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa o delle sentenze di condanna con pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità].

La riforma è intervenuta sull'art. 593 c.p.p. con la sostituzione del comma 3, includendo tra le decisioni *in ogni caso inappellabili* le sentenze di condanna all'ammenda e le sentenze per le quali sia stato applicato il lavoro di pubblica utilità, decisioni avverso le quali è esperibile, dunque, il solo ricorso per cassazione. L'inappellabilità delle sentenze che applicano la sanzione del lavoro di pubblica utilità riposa sulla circostanza che esse postulano l'acquisizione della volontà dell'imputato, previo parere del Pubblico Ministero, per cui dovrebbe ritenersi che l'esito *alternativo* giustifichi le limitazioni all'impugnabilità della sentenza. Viene esclusa, altresì, l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria, sia ammenda che multa, ovvero con la pena alternativa, così come, ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p., sono inappellabili le sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pena del processo da parte dell'imputato.

La legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto

dei raduni illegali, all'art. 5-*septies*, ha introdotto il nuovo art. 88-*ter* d. lgs. n. 150 del 2022, che detta la disciplina transitoria sulle nuove disposizioni circa l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con pena pecuniaria ovvero alternativa. Recependo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e, in applicazione del principio *tempus regit actum*, si è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo [differita al 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. n. 162 del 2022].

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha riferito di non disporre di dati statistici relativi alle sentenze pronunciate nel periodo che rientrano nei casi della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

Tuttavia, nel periodo in esame, a fronte di un aumento delle sentenze monocratiche depositate rispetto al periodo immediatamente precedente, pari al 4%, si è registrata una riduzione di quelle per le quali è stata proposta impugnazione, corrispondente al -15,3%, come da prospetto che si riporta di seguito.

	AG. 2023 - 24	AG. 2022 - 23	Var.% A.G. 2023/24 vs 2022/23
Sentenze monocratiche depositate	8.241	7.914	4,1%
<i>di cui impugnate</i>	2.003	2.365	-15,3%

La riforma ha quindi prodotto effetti significativi, posto che nel periodo in questione il rapporto tra sentenze depositate e quelle impugnate è diminuito, essendo stato pari al 24,3%, contro il 29,9% del periodo precedente.

I dati statistici relativi alle sentenze emesse a seguito di riti semplificati e alle sentenze collegiali non evidenziano invece effetti deflattivi significativi; e difatti, le sentenze per applicazione pena nell'anno in esame risultano due [una risultava emessa nell'anno precedente], le sentenze emesse a seguito di giudizio immediato risultano 6 [5 risultavano nell'anno precedente], sentenze emesse a seguito di giudizio immediato risultano 52 [63 nell'anno precedente].

Nel settore monocratico, i procedimenti per applicazione pena nell'anno in esame sono 194 a fronte dei 245 dell'anno precedente; le sentenze a seguito di giudizio abbreviato risultano 914 rispetto alle 885 dell'anno precedente; le sentenze di giudizio immediato da opposizione a decreto penale di condanna sono 728 a fronte delle 882 dell'anno precedente; mentre quelle di giudizio immediato che pervengono direttamente al dibattimento dall'ufficio GIP sono 120 rispetto all'110 dell'anno precedente.

In questo settore, gli unici dati di segno positivo rilevati dal Presidente del Tribunale di Palermo sono quelli che riguardano l'aumento, seppur contenuto, delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato [aumento in percentuale del 3.3%] e quelle emesse a seguito immediato che derivano dall'ufficio GIP con una percentuale in aumento del 9.1%.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha riferito che il dibattimento penale ha registrato una vistosa riduzione degli appelli depositati nell'anno giudiziario 2023-2024, risultati n. 513 a fronte del numero di 619 depositati nel corso del precedente anno giudiziario e di n. 801

depositati nell'anno giudiziario 2021-2022, con una riduzione di 288 unità pari al - 35,95% rispetto al dato osservabile prima dell'entrata in vigore della riforma.

Nel settore Gip-Gup, dopo un andamento in leggera ascesa registrato in termini numerici nel precedente anno giudiziario [n. 128 appelli superiore del 15,31% rispetto al dato dell'anno precedente], nel presente anno giudiziario si è osservato un leggero calo atteso che sono stati depositati n. 120 appelli a fronte dei n. 128 depositati nel precedente anno giudiziario, con una riduzione di 8 unità, pari al - 6,25%.

Tale diverso andamento, rispetto al settore dibattimentale, appare tuttavia spiegabile, con la crescita del ricorso al rito abbreviato registratasi negli ultimi due anni giudiziari nei quali sono stati definiti, rispettivamente, n. 223 e n. 219 procedimenti col predetto rito alternativo a fronte dei n. 167 definiti nell'anno giudiziario 2021-2022, con un incremento di n. 56 unità, pari al +33,53% - frutto evidente dell'incentivo connesso alla riduzione di 1/6 della pena nel caso di mancata proposizione di impugnazione – sicché il predetto dato numerico degli appelli, se valutato in termini percentuali, appare meno consistente rispetto a quello dell'anno giudiziario precedente all'entrata in vigore della riforma [120 appelli su 223 sentenze = 53,81%; 128 appelli su 219 sentenze = 58,44%; 111 appelli su 167 sentenze = 66,46%].

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese ha rilevato dai dati statistici n. 120 sentenze a seguito di rito abbreviato [con un incentivo di rinuncia all'impugnazione pari a meno un sesto], n. 37 sentenze di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p. e n. 38 sentenze di condanna a pena sostitutiva con il lavoro di pubblica utilità.

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha riferito che pur essendo prematura una seria valutazione sull'effettiva incidenza di tale innovazione normativa, anche in questo caso non si può fare a meno di segnalare che, con ogni probabilità, sarebbe stato maggiormente opportuno ragionare - a monte- sulla necessità di continuare a considerare penalmente rilevanti comportamenti dalla scarsa carica offensiva [tipicamente quelli puniti con la sola pena pecuniaria], conformemente al principio secondo cui la sanzione penale costituisce l'*extrema ratio*, nonché al fine di liberare altre risorse e concentrarsi sul contrasto a forme di criminalità ben più serie e preoccupanti.

Inoltre, la modifica legislativa in esame potrebbe astrattamente presentare alcune forme di incompatibilità con la Carta Costituzionale.

Come noto, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il Pubblico Ministero potesse appellare le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c. 2 del medesimo codice, se la nuova prova fosse decisiva.

Ebbene, posto che le norme appena introdotte pongono una limitazione assoluta all'appellabilità di alcune sentenze di proscioglimento [anche se, a differenza di quanto accaduto con la modifica normativa del 2006, nel caso di specie, la novella concerne solo i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa], non appare irragionevole sostenere che una limitazione siffatta potrebbe contrastare con il principio di uguaglianza di cui all' art. 3 Cost. e con quello della parità delle parti processuali di cui all' art. 111 Cost.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ha segnalato

che le limitazioni alle impugnazioni, nel periodo in esame, non hanno determinato nell'ufficio significativo impatto.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha rilevato una flessione del numero delle impugnazioni del P.M.: sono in totale 16 le impugnazioni presentate avverso sentenze [rispetto alle 35 dell'anno precedente] mentre il numero delle impugnazioni riguardanti provvedimenti di altra natura è rimasto sostanzialmente invariato [cinque, rispetto alle sei del periodo 2022/2023].

5. Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha evidenziato una iniziale positiva diminuzione delle impugnazioni connesse ai benefici premiali previsti dalla riforma.

Per quanto concerne gli effetti degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e del giudizio per decreto nel periodo dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione aventi ad oggetto la riduzione di un sesto della pena inflitta a seguito di rinuncia all'appello della sentenza di condanna in sede di rito abbreviato sono stati, con riguardo a decisioni emesse dai giudici della sezione Gip/Gup, relativi a n. 159 imputati, a fronte di n.872 condannati [pari a una percentuale del 18,23%]; mentre, con riguardo alle decisioni emesse dai giudici del dibattimento, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione aventi ad oggetto la riduzione di un sesto della pena inflitta a seguito di rinuncia all'appello sono stati relativi a 378 imputati a fronte di 1.163 condannati [pari a una percentuale del 32,50%].

Nel periodo di riferimento sono stati emessi 1.632 decreti penali di condanna dei quali 572 risultano opposti, con una percentuale prossima al 35% dei decreti notificati; 547 risultano irrevocabili, con percentuale pari al 33%, altri in attesa di perfezionamento della notifica. Tale dato non può essere statisticamente confrontato con quello dell'intero anno giudiziario precedente dato solo nel primo semestre dell'anno 2023 è divenuta operativa la riforma.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha evidenziato come i riti premiali non abbiano mai avuto quella necessaria e ampia diffusione che sottende al disegno legislativo dell'intero sistema processuale penale. L'unico *trend* in aumento [allo stato almeno solo in tema di ammissioni e non ancora di definizioni] appare provenire dalla nuova regola prevista in tema di rito abbreviato condizionato con la facoltà di richiedere tale rito anche a fronte di una più ampia istruzione suppletiva, sempreché la stessa conduca ad ogni modo a un eventuale risparmio di attività dibattimentale.

Registra, inoltre, nel periodo in osservazione la emissione di ben 12 provvedimenti *ex art.* 442 c. 2 bis c.p.p., circostanza questa che attesta la operatività del nuovo istituto in questione.

Aggiunge come non sia stato possibile, purtroppo, per ragioni tecniche, rilevare statisticamente la analoga incidenza di tale premialità in materia di procedimento per decreto che, però, a memoria dei Giudici della sezione non ha allo stato avuto grande diffusività.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha riscontrato un effetto positivo dell'intervento riformatore nel settore GIP-GUP sotto il profilo dell'accesso al rito, nonché effetti moderatamente positivi sulla limitazione delle impugnazioni che sebbene cresciute in termini numerici negli ultimi due anni giudiziari [sono stati depositati n. 120 appelli e n. 128 appelli nei due ultimi

anni giudiziari a fronte dei n. 111 depositati nell'anno giudiziario 2021-2022, con un aumento di 9 unità, pari al + 8,10%] si sono tuttavia ridotte in termini percentuali rispetto all'anno giudiziario precedente [120 appelli su 223 sentenze = 53,81%; 128 appelli su 219 sentenze = 58,44% nell'anno giudiziario 2022-2023; 111 appelli su 167 sentenze = 66,46% nell'anno giudiziario 2021-2022].

Nel settore del dibattimento penale, al contrario, se la riforma non ha prodotto un effetto deflattivo altrettanto rilevante sotto il profilo dell'accesso al rito, viceversa nell'ottica della limitazione alla proposizione delle impugnazioni ha prodotto risultati certamente positivi atteso che nel presente anno giudiziario sono stati depositati n. 153 atti di appello avverso le 223 sentenze emesse con rito abbreviato [pari al 68,60%] a fronte di n. 130 atti di appello avverso le n. 184 sentenze emesse con rito abbreviato [pari al 70,65%] depositati nel precedente anno giudiziario e dei n. 174 appelli avverso n. 208 sentenze depositate nell'anno giudiziario 2021-2022 [con una percentuale dell'83,65%], con una riduzione di ben 21 unità, pari a -12,06%, e di ben 15 punti circa sul piano percentuale.

La misura pare aver determinato l'effetto deflattivo auspicato atteso che, nel complesso, si sono numericamente ridotte le opposizioni a decreto penale che sono passate da n. 458 depositate nell'anno giudiziario 2021/2022 a n. 406 nel corso del precedente anno giudiziario e a n. 304 nell'ultimo anno giudiziario, con una riduzione di n. 154 unità pari al -33,62% rispetto al dato osservabile in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma, e ciò a fronte di una modesta riduzione dei decreti penali emessi nell'ultimo anno giudiziario [n. 890] rispetto a quelli emessi negli anni precedenti [1.038 nel precedente anno giudiziario; n. 980 nell'anno giudiziario 2021-2022].

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha evidenziato che, sebbene la funzione incentivante dell'intervento riformatore in esame potrà meglio apprezzarsi solo nel lungo periodo, già nel breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma appaiono significativi i concreti effetti deflattivi registratisi.

Su n. 440 decreti penali di condanna emessi dal 1.07.2023 al 30.6.2024, n. 62 sono stati pagati nella misura ridotta di un quinto con conseguente rinuncia all'impugnazione.

Quanto invece alla rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato, con conseguente godimento del beneficio della riduzione della sanzione nella misura di un sesto, i dati acquisiti evidenziano n. 5 rinunce in sede GIP [relative a due sentenze del 2023 e tre sentenze del 2024], su n. 50 sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato dal 1.1.2023 al 30.6.2023, e n. 8 rinunce in sede dibattimentale, su n. 42 sentenze di condanna a seguito di giudizio abbreviato emesse nello stesso periodo.

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha segnalato che gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto risultano molto apprezzati dall'Ufficio in un'ottica di economia processuale.

La **Presidente del Tribunale per i Minorenni**, in relazione al novellato art. 442 c. 2 bis c.p.p., ha constatato l'applicazione, nel periodo in esame, di 14 incidenti di esecuzione, promossi per l'ulteriore riduzione della pena inflitta all'esito del giudizio abbreviato.

6. Riti semplificati

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha segnalato di non disporre di dati statistici per delineare in che misura in Sezione abbiano inciso le novità legislative introdotte in materia di patteggiamento [effetti premiali ed extrapenal], rito abbreviato [aspetti premiali in fase di esecuzione della pena in caso di rinuncia all'appello e riduzione della discrezionalità del giudice quando la richiesta di giudizio abbreviato è subordinata ad integrazione probatoria], giudizio immediato [ampliamento della possibilità di accedere a riti premiali] e procedimento per decreto [aspetti premiali].

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha evidenziato che l'altra importante novità introdotta dalla riforma Cartabia è quella relativa alla previsione della c.d. udienza predibattimentale e che, invero, per i procedimenti per i reati a citazione diretta è stata introdotta una c.d. udienza filtro dinanzi a un giudice monocratico diverso da quello innanzi al quale, eventualmente, si celebrerà il dibattimento. Rammenta che detta udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria delle parti e che il giudice ha tutta la tipologia di atti che, nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare, sono messi a disposizione del GUP [quindi anche le C.N.R.].

Tale udienza, di fatto, costituisce una sorta di udienza preliminare prevista per i procedimenti per i reati a citazione diretta.

Di particolare rilievo l'ipotesi relativa alla emissione di una sentenza di non luogo a procedere qualora gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

L'obiettivo perseguito è di evitare che si possano celebrare processi "inutili", ossia processi in cui, sin dall'inizio, è di fatto pressoché certa l'assoluzione dell'imputato per la mancanza di fondati e sussistenti elementi che possano fare oggettivamente propendere per una condanna.

Il Presidente reggente del Tribunale di Marsala ha operato delle riflessioni sintetiche sulle prime ricadute della riforma "Cartabia" sui flussi procedurali e sull'andamento dei riti semplificati:

1. alla luce del periodo di osservazione, di circa un anno e sei mesi, sulle ricadute della riforma sugli istituti menzionati pare che l'impatto più rilevante riguardi le richieste di rito abbreviato davanti all'Ufficio Gip-Gup sia in ragione della modifica normativa che consente l'ulteriore riduzione di 1/6 della pena comminata in caso di rinuncia all'appello sia in quanto davanti all'Ufficio Gip-Gup si trattano tendenzialmente i delitti di maggiore gravità per i quali la predetta ulteriore riduzione di pena acquisisce proporzionalmente maggiore rilievo sull'entità della pena finale. Tale impatto non è stato consistente nel settore del dibattimento monocratico probabilmente per la minore gravità delle pene edittali riferite ai delitti in trattazione e per la conseguente minore utilità marginale della riduzione di 1/6 della pena in caso di rinuncia all'appello anche se lo stesso settore monocratico ha fatto registrare una considerevole contrazione degli appelli avverso le sentenze emesse con rito abbreviato;
2. si è registrata una lieve diminuzione del numero delle definizioni con decreto penale di condanna spiegabile, da un lato, con le maggiori difficoltà per le notifiche dei medesimi derivanti dalla riforma e, dall'altro, con l'iniziale periodo di studio operato dalla Procura in

sede in ordine alle concrete modalità di quantificazione della pena pecuniaria avuto riguardo agli accresciuti margini di discrezionalità previsti in ordine al valore giornaliero della pena detentiva dal nuovo testo dell'art. 459 c.p.p. [da 5 a 2.500 euro per ogni giorno di pena detentiva]. Si ritiene che per il futuro il ricorso a tale rito speciale da parte della locale Procura si incrementerà in maniera apprezzabile rispetto alla soglia già elevata del presente anno giudiziario [circa il 25% delle definizioni noti dell'ufficio Gip-Gup]. Va peraltro evidenziato come sia decisamente calato il numero delle opposizioni a decreto penale [solo 304 con una riduzione di 102 unità pari a -25,12%] con consistente effetto deflattivo ascrivibile alle norme disincentivanti introdotte dalla riforma;

3. si è registrato un rilevantissimo aumento delle definizioni connesse al mutamento delle condizioni di procedibilità per vari reati di tipo seriale [furti in particolar modo] [da 86 dell'anno giudiziario 2021-2022 a n. 349 del precedente anno giudiziario e n. 203 del presente anno giudiziario], tutte concentrate nel settore del dibattimento monocratico, ciò che lascia prevedere per il futuro anche una corrispondente diminuzione dei flussi in entrata per la medesima ragione. La riduzione del dato numerico nel presente anno giudiziario appare giustificata dall'ovvio ridimensionamento dell'impatto iniziale della riforma destinata fisiologicamente a esplicitare la sua massima incidenza deflattiva nel primo periodo di applicazione. Il dato numerico appare comunque rilevante ove si consideri che corrisponde all'11,47% delle definizioni complessive con sentenza nel settore dibattimentale [n. 1769 definizioni con sentenza di cui n. 1.732 nel settore monocratico e n. 37 nel settore collegiale];
4. si è registrato un aumento delle definizioni correlate al nuovo testo dell'art. 420 quater c.p.p. [nel settore dibattimentale: n. 175 sentenze nel presente anno giudiziario su un totale di definizione dibattimentale di 1.809 procedimenti, pari al 9,67%; n. 199 sentenze nel precedente anno giudiziario su un totale di definizione dibattimentale di 2.106 procedimenti, pari al 9,44%; nel settore GIP-GUP: n. 48 sentenze nel presente anno giudiziario su un totale di definizioni noti di 3.632 procedimenti, pari all'1,32%; n. 22 sentenze nel precedente anno giudiziario su un totale di definizioni noti di 3.496 procedimenti, pari allo 0,62%];
5. si è osservata una diminuzione tendenziale delle pendenze dibattimentali per i reati più gravi [di competenza tendenzialmente collegiale] e un corrispondente ricorso al rito abbreviato con indubbie ricadute positive sulla funzionalità dell'ufficio in termini di risparmio di energie normalmente connesse alla celebrazione di istruttorie dibattimentali complesse;
6. si è riscontrata una diminuzione tendenziale delle pendenze dibattimentali connessa all'impatto [comunque limitato] della nuova udienza predibattimentale.

Dall'osservazione operata in questi anni si ritiene che la rilevante quota di assoluzioni statisticamente rilevabile nel settore dibattimentale sia riferita in gran parte ad esiti definitivi [procedibilità originaria e/o sopravvenuta; prescrizione; messa alla prova; 131 bis c.p.] che già trovava la sua collocazione naturale nelle fasi iniziali del processo costituendo nel contempo la parte quantitativamente più rilevante delle pronunce di proscioglimento.

Quanto al resto delle pronunce di proscioglimento – concernenti il merito per così dire “puro” dell'ipotesi accusatoria – lo stesso era inevitabilmente connesso al portato della dinamica dibattimentale che la nuova udienza pre-dibattimentale [pur fondata su un criterio di giudizio

normativamente più ampio che però si era già affacciato in buona misura nella prassi precedente alla riforma] non appare in grado di intercettare stante anche l'assoluta impossibilità per il giudice di procedere ad alcuna acquisizione probatoria analoga a quelle previste in udienza preliminare dagli artt. 421 bis e 422 c.p.p.

L'incremento esponenziale delle richieste di rito abbreviato davanti all'Ufficio Gip-Gup, certamente rilevante, e la considerevole contrazione delle pendenze dibattimentali nel settore monocratico hanno indotto, alla luce del monitoraggio mensile dei flussi, a incrementare di una unità, con provvedimento del 31 agosto 2023, l'organico del predetto ufficio GIP-GUP, da tre a quattro componenti, con corrispondente eliminazione di un posto full-time dal dibattimento monocratico.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riscontrato che l'estensione dell'ambito operativo dei riti alternativi ha fatto registrare, già in questa prima fase di applicazione della riforma, dei concreti effetti positivi.

Rispetto alle 207 definizioni con riti semplificati registrate nel periodo precedente [1.7.2022 - 30.6.2023], nel periodo in esame [1.7.2023 - 30.6.2024] si evidenziano 298 definizioni con riti alternativi.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha osservato come la recente entrata in vigore del nuovo art. 558 bis c.p.p., con conseguente introduzione della possibilità di esercitare l'azione penale per i reati a citazione diretta nelle forme della richiesta di giudizio immediato, ponga quale principale questione quella dell'individuazione del Giudice a cui indirizzare la richiesta suddetta. L'individuazione dell'Autorità Giudiziaria cui avanzare la richiesta di immediato *ex art. 558 bis c.p.p.*, infatti, non è scelta priva di conseguenze in quanto riverbera i propri effetti sul Giudice naturale dell'eventuale rito alternativo che venga richiesto [abbreviato o applicazione pena], non potendosi ammettere una soluzione del tipo misto [cioè che competente a emettere il giudizio immediato sia il GIP e che debba poi essere individuato un giudice monocratico competente a trattare il rito alternativo, diverso da quello che tratterebbe l'udienza dibattimentale].

Normalmente, nei casi di esercizio di azione penale con invio degli atti al Giudice dell'udienza preliminare, tale circuito di azione e competenze è ormai, oltre che normato, del tutto istituzionalizzato e non foriero di questioni o dubbi.

A fronte della prospettata questione, il Procuratore della Repubblica di Palermo ha prefigurato due possibili soluzioni.

La prima potrebbe fondarsi sulla collocazione sistematica dell'art. 558 bis c.p.p., norma inserita nel Libro VIII del c.p.p. che regola i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica e, precisamente, nel titolo III dei procedimenti speciali. Tale collocazione, unitamente alla formula letterale del comma 2 dell'art. 558 bis c.p.p. [in base a cui *"nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis"*] potrebbe indurre a ritenere che la richiesta di giudizio immediato *ex art. 558 bis* vada presentata al Presidente del Tribunale, competente a emettere il relativo decreto in cui individuare il Giudice "dibattimentale" che, in mancanza di richieste di rito alternativo, sarà il giudice del relativo dibattimento. In caso di richiesta di rito alternativo la competenza si attesterebbe in capo al giudice monocratico, che dovrebbe però essere diverso da quello dibattimentale [quindi il giudice del predibattimento].

La seconda soluzione, ritenuta preferibile e che ha trovato recente applicazione presso il Tribunale di Milano, si fonda su un'interpretazione sistematica delle norme che governano il

procedimento per giudizio immediato, nonché sulla clausola richiamata dal comma 1 dell'art. 558 *bis* c.p.p. in base a cui “*per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto in quanto compatibili*”: proprio il richiamo espresso alle norme del titolo IV del libro sesto - unito al fatto che manca un'indicazione espressa nel 558 *bis* c.p.p. di quale sia l' A.G. competente - impone di ritenere che la competenza funzionale ad emettere il decreto di giudizio immediato *ex art. 558 bis* c.p.p. appartenga al GIP e ugualmente in caso di richiesta di rito alternativo.

A conferma che la seconda soluzione sia quella preferibile militano non solo le ragioni testuali e sistematiche [il richiamo alle norme del titolo IV del libro sesto coinvolgono inevitabilmente la competenza funzionale del GIP, né la formula “in quanto compatibili” appare costituire un ostacolo, laddove non è inedito che il GIP venga coinvolto anche su reati da citazione diretta come nelle ipotesi dei procedimenti per decreto penale di condanna], ma altresì alcune pronunce della Corte Costituzionale [*ex multis* ord. 8/2018] con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 464 c.p.p., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al GIP, anziché al Tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di giudizio immediato per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha segnalato che il D.Lgs. n. 154/22 non ha significativamente inciso sull'accesso ai riti alternativi richiesti nel corso delle indagini preliminari, fatta eccezione per le richieste di decreto penale, in relazione alle quali si è registrato nei primi sei mesi del corrente anno un notevolissimo incremento.

Si registra un consistente aumento anche delle richieste di giudizio abbreviato in sede dibattimentale, dato che va letto in controluce, sia con riguardo alle previste conseguenze in caso di acquiescenza alla sentenza di condanna all'esito di tale rito, sia avuto riguardo al concreto atteggiarsi nella prassi della udienza di comparizione predibattimentale, introdotta dall'art. 554 *bis* c.p.p. a seguito di citazione diretta a giudizio.

Nell'anno in esame ben n. 1677 procedimenti penali sono stati complessivamente definiti mediante l'applicazione dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale.

In lieve calo il numero dei procedimenti definiti mediante giudizio direttissimo [100 rispetto agli 82 registrati nel corso dell'anno passato]. Consistente è stato invece l'aumento delle richieste di emissione di decreto penale di condanna *ex art. 459* c.p.p., passate da 510 alle 927 dell'anno corrente.

Trend in crescita anche in relazione al numero delle richieste di giudizio immediato, n. 132 rispetto alle 100 registrate nell'anno precedente.

In diminuzione sono risultati i procedimenti definiti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., complessivamente n. 217 [n. 120 dinanzi al GIP e n. 97 in sede dibattimentale] a fronte dei 321 dell'anno precedente.

Risulta per contro raddoppiato il numero dei procedimenti definiti con giudizio abbreviato in sede dibattimentale [n. 181 rispetto ai 91 del 2023] mentre rimane stabile l'omologo dato con riguardo alle definizioni mediante giudizio abbreviato dinanzi al GIP [n. 120 a fronte dei 127 dell'anno precedente].

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha osservato che in materia di riti semplificati, le recenti riforme legislative hanno apportato modifiche di scarso rilievo, in alcuni casi semplicemente terminologiche, con un impatto minimo sull'attività di amministrazione della

giustizia.

Circa la possibilità, per il P.M., di proporre all'indagato di formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, riferisce che quell'Ufficio non ha ancora mai proceduto in tal senso.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha comunicato che l'introduzione dei riti semplificati non ha avuto un impatto significativo.

7. Sanzioni sostitutive

Nella **Corte di Appello** si continua a fare applicazione delle **pene sostitutive** ex artt. 53 e ss. l. 689 del 1981 e 545 *bis* c.p.p., anche se per un numero di casi che resta complessivamente limitato.

Al riguardo si sottolinea la frammentarietà del sistema privo di adeguate norme in specie per chiarire quale sia la procedura concretamente da seguire per rendere l'istituto pienamente applicabile anche nel giudizio di appello, nel regime transitorio sinteticamente dettato dall'art. 95 del d.l.vo 150 del 2022 [a mente del quale "*se più favorevoli*" le disposizioni in materia si applicano anche ai processi pendenti in appello al momento dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo], soprattutto nei casi di trattazione cartolare, ovvero dove per definizione non c'è un'udienza partecipata e manca la lettura del dispositivo così da rendere problematico l'avviso da dare eventualmente alle parti e da creare dubbi anche sulle modalità per raccogliere l'eventuale consenso dell'imputato alla sostituzione della pena detentiva breve, così come per sentire il Pubblico Ministero [*rectius* il Procuratore Generale].

Ma al di là di tali difficoltà esegetiche, il limite della disciplina di cui al citato art. 545 *bis* c.p.p. attiene ai processi plurisoggettivi qualora a formulare l'istanza per accedere alla pena sostitutiva siano solo alcuni imputati, o anche uno solo di essi, così da comportare, dopo la decisione, la eventuale sospensione dell'intero processo in ipotesi riguardante anche altri imputati non interessati a tale subprocedimento e magari anche sottoposti a misure detentive, con il rischio di allungare i tempi processuali per tutti, almeno nel caso in cui la richiesta di pena sostitutiva non possa essere decisa immediatamente [ad esempio per la necessità di chiedere informazioni all'UEPE].

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha riscontrato una sporadica applicazione da parte del giudice ordinario - nella fase della cognizione - delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte dalla riforma Cartabia nell'art. 20 bis del codice penale e nel riformulato testo della legge n. 689 del 1981 [semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva]. Al fine di incrementare il ricorso all'istituto, concepito in funzione di rimedio all'inflazione processuale e carceraria, sarebbe in ogni caso auspicabile concordare con la Procura e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati uno schema applicativo che preveda per il difensore di fiducia/procuratore speciale un ruolo di impulso e accelerazione della procedura [attribuendogli l'onere di munirsi e presentare tempestivamente tutta l'opportuna documentazione necessaria al giudice per decidere sulle richieste a favore dell'imputato] così consentendo al giudice di evitare la sospensione del processo e la fissazione della nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. che potrebbe assumere in tale prospettiva carattere residuale.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha segnalato che l'Ufficio, nell'ambito del

diverso tema delle misure cautelari, ha da sempre adottato criteri molto restrittivi in ordine all'applicazione delle misure custodiali carcerarie, in piena conformità al dettato legislativo di riferimento, preferendo sempre, quando possibile, l'applicazione di misure non custodiali o tutt'al più della misura degli arresti domiciliari, se del caso anche con l'applicazione di sistemi di controllo a distanza e del cd. braccialetto elettronico, limitando, quindi, la misura carceraria ai soli eccezionali casi in cui anche la misura or ora indicata appaia inefficace a fronte delle certamente elevate esigenze di cautela esistenti nel caso concreto.

Questi criteri sono stati sostanzialmente trasposti anche nell'ambito della concreta determinazione delle sanzioni da infliggere ai condannati, così dando ampio spazio, ove possibile e previsto, all'applicazione di sanzioni alternative. I Magistrati dell'Ufficio hanno accolto la nuova disciplina delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis c.p. e 53 e ss. L. n. 689/81 di cui nel breve periodo intercorso dalla loro introduzione e/o modifica si è già fatta ampia applicazione, sebbene in termini non superiori ad una decina di casi quanto alla applicazione di sanzioni diverse dal lavoro di pubblica utilità; sanzione sostitutiva, peraltro, già prevista da norme vigenti e in particolare dall'art. 186 co. 9 bis CdS che, invece, ha avuto nel periodo in osservazione una maggiore diffusione posto che risultano emesse presso la sezione Gip/Gup n. 33 sentenze con pena convertita in lavoro di pubblica utilità. Inoltre, tale sanzione sostituiva trova un ampio margine di applicazione diretta già in sede di emissione di decreto penale di condanna.

Al contrario nelle sezioni dibattimentali non tutti gli istituti previsti dal D.lgs. 150 del 2022 e D.L. 198 del 2022 sono stati applicati ai processi in corso.

È altamente probabile, comunque, che nel prosieguo, soprattutto grazie anche alla collaborazione del locale UEPE, tali dati siano destinati ad aumentare.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha comunicato che dall'entrata in vigore della riforma in questione, la cui applicazione in quell'Ufficio è stata favorita mediante la stipula in data 12 maggio 2023 di un "Protocollo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi" sottoscritto dal Tribunale di Marsala con la Procura della Repubblica in sede, ULEPE di Trapani, COA di Marsala e Camera Penale di Marsala con predisposizione degli schemi di provvedimento in allegato, si sono registrate le seguenti applicazioni, evidenziando comunque un deciso incremento dell'applicazione dell'istituto di nuovo conio rispetto al precedente anno giudiziario:

- nel settore dibattimentale nell'anno giudiziario 2023/2024 sono state applicate n. 41 sanzioni sostitutive, di cui n. 21 detenzioni domiciliari sostitutive, n. 5 semilibertà sostitutiva e n. 15 lavoro di pubblica utilità sostitutivo con aumento di ben 36 unità, pari al +720%, rispetto alle 5 sanzioni sostitutive applicate nel precedente anno giudiziario [n. 3 detenzioni domiciliari sostitutive, n. 1 semilibertà sostitutiva e n. 1 lavoro di pubblica utilità sostitutivo];
- nel settore GIP-GUP nell'anno giudiziario 2023/2024 sono state applicate n. 57 sanzioni sostitutive, di cui n. 27 detenzioni domiciliari sostitutive e n. 30 lavoro di pubblica utilità sostitutivo con aumento di ben 47 unità, pari al +470%, rispetto alle 10 sanzioni sostitutive applicate nel precedente anno giudiziario [n. 6 detenzioni domiciliari sostitutive e n. 4 lavoro di pubblica utilità sostitutivo].

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha riscontrato che alla luce dei dati statistici acquisiti, emerge che allo stato l'istituto stenta ancora a decollare: nessuna richiesta della sanzione

sostitutiva della pena pecuniaria accolta alla sezione GIP, mentre al dibattimento sono state accolte 3 richieste della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità accolte e una richiesta della medesima sanzione sostitutiva rigettata, con conferma del primo dispositivo di condanna.

Per **Il Presidente del Tribunale di Trapani** non particolarmente incidente è stata la richiesta di sanzioni sostitutive in sede di lettura del dispositivo.

In particolare, nel settore dibattimentale sono state applicate n. 22 sanzioni sostitutive, di cui n. 3 detenzioni domiciliari sostitutive, n. 18 lavoro di pubblica utilità sostitutivo e n. 1 pena pecuniaria sostitutiva rispetto allo scorso periodo in cui ne sono state applicate soltanto n. 8, tutte riguardanti lavoro di pubblica utilità a eccezione di una detenzione domiciliare.

Mentre nel settore GIP-GUP sono state applicate n. 14 sanzioni sostitutive, di cui n. 4 detenzioni domiciliari sostitutive e n. 10 lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Nel periodo precedente sono invece state applicate n. 7 sanzioni sostitutive e tutte per lavoro di pubblica utilità.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo non ha fornito indicazioni in relazione alla nuova disciplina in materia di sanzioni sostitutive, atteso che l'istituto non ha ancora trovato applicazione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ha segnalato che non si registrano difformità applicative e si registra, alla data odierna, una corretta applicazione dell'art. 62 L. 689/1981.

Allo stato risultano messe in esecuzione n. 6 sentenze con condanna sostituita con la detenzione domiciliare. Non risultano in esecuzione sentenze con applicazione della semilibertà.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha riscontrato un notevole aggravio di lavoro derivante dall'entrata in vigore delle nuove norme in materia di esecuzione penale per gli addetti del settore, chiamati a gestire il peso di un "doppio sistema", aggravato da delicate questioni di natura interpretativa della legge processuale.

Problemi di non poco momento riguardano infatti i complessi conteggi oggi necessari in caso di cumulo o di riconoscimento della continuazione oltre che l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive e della pena pecuniaria, in relazione alla quale si rende necessario procedere ad un complesso e farraginoso monitoraggio del pagamento della somma dovuta [frazionabile fino a n. 60 rate], al cui esito è subordinato l'accesso al regime di conversione.

Numerose criticità attengono specificamente all'esecuzione delle pene sostitutive detentive, registrandosi irrisolte questioni di competenza tra P.M. e magistrato di sorveglianza [ad es. in materia di determinazione in concreto di inizio e fine pena, applicazione di liberazione anticipata etc.].

Ancor più complessi problemi pone la non cumulabilità – ai sensi delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia – tra le pene detentive sostitutive e non, tra loro ben differenti per natura e genere, ulteriormente aggravati là dove l'applicazione dei nuovi istituti si intrecci con questioni di diritto intertemporale.

8. Proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato con l'art. 17 del d.l. 75 del 2023

Nella **Corte di Appello** la modifica apportata dall'art. 17 del D.L. 75/2023 [proroga del regime emergenziale che prevede che l'eventuale istanza di trattazione orale va presentata nel termine di 15 giorni prima dell'udienza] rispetto al sistema invece previsto dalla "riforma Cartabia" [richiesta di trattazione orale nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso dell'udienza di appello] non ha comportato concreti effetti negativi.

Al contrario il diffuso impegno della trattazione scritta, pienamente condiviso dal Foro che, in generale, chiede la trattazione orale per i processi di maggior impegno, ha reso più agile e più celere la trattazione dei processi più semplici, per i quali le stesse parti non ritengono necessaria la loro presenza in udienza, essendo sufficiente la presentazione di conclusioni scritte.

Nella Corte di Assise si è registrata, come del resto era ragionevole prevedere data la particolare delicatezza dei procedimenti di sua competenza e l'importanza che soprattutto i difensori annettono alla discussione orale per convincere i giudici popolari della validità delle proprie ragioni o almeno per insinuare dubbi ragionevoli sulla fondatezza dell'accusa, un sistematico accesso alla discussione orale, in deroga allo speciale rito della definizione del giudizio d'appello a trattazione scritta. Quasi sempre una delle parti e sovente lo stesso Ufficio del P.G., hanno avanzato tempestiva richiesta di discussione orale.

Pertanto, la proroga del rito emergenziale e il nuovo termine fissati con l'art. 17 del D.L. 75 del 2023, ulteriormente prorogato dall'art. 11, c. 7, D. L. 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 18 del 23 febbraio 2024, non hanno fin qui registrato alcuna ricaduta sui tempi di definizione dei processi.

9. Rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

Il Presidente del Tribunale di Palermo, come sopra indicato, ha riferito che non si sono verificati casi di rinvio pregiudiziale sulla competenza, istituto sul quale, tuttavia, va espresso un giudizio altamente positivo perché idoneo a risolvere una problematica lungamente segnalata, ossia quella dell'inutile trattazione di procedimenti anche complessi poi vanificata dalla dichiarazione di incompetenza nei gradi successivi.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento ha riferito che allo stato non si ha notizia di rinvii pregiudiziali disposti ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 24 bis c.p.p. atteso che le scarsissime richieste fin qui avanzate presso i relativi Giudici sono state tutte disattese.

A tal proposito, esprime un giudizio sicuramente positivo sulla detta disciplina, in quanto consentirà di evitare, da un lato, possibili sviluppi negativi nel corso del procedimento e, dall'altro, eventuali situazioni di incompatibilità da parte dei componenti del collegio o del giudice monocratico che si è occupato della questione in caso di rigetto delle eccepita eccezione di incompetenza territoriale.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha riferito che dall'entrata in vigore della riforma, nel settore dibattimentale sono stati disposti n. 5 rinvii pregiudiziali ex art. 24 bis c.p.p., tutti operati nel precedente anno giudiziario, mentre alcun rinvio è stato posto in essere

nell'ultimo anno giudiziario.

Nel settore GIP-GUP alla data del 30 giugno 2024 risulta emessa una sola ordinanza di rinvio adottata nell'ultimo anno giudiziario a fronte della totale assenza di analoghi provvedimenti nel precedente anno giudiziario.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca ha segnalato che nel periodo di riferimento, non si è registrato nessun caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.

10. Questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o alla improcedibilità dei reati

10.1 Premessa

La prescrizione torna ciclicamente all'attenzione del mondo politico anche fino al punto di poter essere causa di crisi politica.

E' un tema che si rivitalizza soprattutto in occasione di dichiarazioni di estinzione del reato in processi per fatti gravi e con rilevanza mediatica, o anche di processi con imputati "eccellenti".

Il dibattito sulla prescrizione meriterebbe un approccio scevro da pregiudizi ideologici o condizionato da interessi corporativi o personali, per analizzare con coerenza e onestà intellettuale la questione nella sua rilevanza scientifica e nelle sue ricadute pratiche.

Al contrario, è divenuto uno strumento politico identitario che tra alterne vicende ha portato a ripetuti interventi del legislatore anche ravvicinati nel tempo.

Sotto altro profilo sembra che ci sia un vizio di fondo nell'affrontare il problema della prescrizione che per decenni è stata ritenuta una questione nazionale, mentre i dati statistici rappresentano una realtà parzialmente diversa per la quale in sostanza il problema è stato ed è ancora circoscritto in modo preponderante ad alcune realtà territoriali.

Infatti, su ventisei distretti da diversi anni la prescrizione ha assunto una consistenza notevole in sei o sette, nei quali ha raggiunto livelli davvero allarmanti, superiori al 30% e, in qualche caso anche al 50% rispetto al numero dei processi definiti, così incidendo in modo notevole sulla media nazionale che, allo stato, però è pari al 18.8%.

Il grafico di cui a [pag. 231](#) descrive l'incidenza della prescrizione nelle Corti d'Appello

Sono dati certamente non rassicuranti ma che sono in costante flessione rispetto agli anni precedenti, sui quali peraltro aveva avuto un notevole peso il rallentamento dell'attività giudiziaria determinato dall'emergenza sanitaria.

Volgendo lo sguardo oltre confine ne esce confermata la peculiarità tutta italiana se si considera che nei Paesi europei non solo la disciplina è diversa, tranne forse per la Grecia, ma i casi di applicazione sono assai meno frequenti.

Certamente non va trascurato che alcuni interventi del legislatore degli ultimi anni hanno contribuito a ridurre il fenomeno elevando per diversi reati i termini di prescrizione o aumentando per taluni reati la durata dell'interruzione, anche se permangono incongruenze e disarmonie nel sistema.

Basti pensare che per il delitto di furto pluriaggravato il termine ordinario di prescrizione è dieci anni, elevato a dodici e mezzo in caso di interruzione, mentre per altri reati che probabilmente sono di maggiore gravità e di più pregnante allarme sociale, come l'omicidio colposo non

aggravato, il sequestro di persona non aggravato, la turbativa d'asta, la frode fiscale, il falso in bilancio, tutte le contravvenzioni, comprese quelle di particolare rilevanza come alcune ipotesi di violazione urbanistica, il termine di prescrizione è inferiore o al più eguale.

E questo rende l'anomalia ancor più significativa se si tiene conto del fatto che diverse ipotesi di furto anche pluriaggravato sono divenute perseguibili a querela.

Il riferimento, in particolare, è al furto negli esercizi commerciali e al furto di utenze nel caso in cui non sia stata ravvisata la sussistenza dell'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, che, solo per citare un dato della Corte di appello di Palermo, hanno costituito sino a poco tempo fa, circa il 10% della sopravvenienza annua.

La delimitazione della particolare rilevanza del fenomeno della prescrizione a poche realtà territoriali, per di più pressoché costantemente le stesse, probabilmente avrebbe potuto indurre non solo ad analizzare le ragioni di tale localizzazione ma anche a valutare l'adozione di interventi mirati di supporto, nell'ottica del recupero dell'efficienza e anche dell'immagine del Paese, pure tenendo conto del fatto che alcune di queste realtà giudiziarie sono tra le più grandi del Paese con flussi assai elevati e quindi per un numero notevole di processi.

Tuttavia, pur in questa prospettiva diversa è innegabile che il problema della prescrizione esiste e non va sottovalutato, anche se dovrebbe essere affrontato in altro modo.

La prescrizione è una patologia che ha un proprio ambito fisiologico.

Nella sua accezione più genuina non può che riguardare quei fatti della cui esistenza lo Stato venga a conoscenza a distanza di anni dalla loro commissione e per i quali, quindi, è del tutto ragionevole, almeno per quelli non di particolare gravità, che prevalga l'oblio per essere venuto meno l'interesse sociale alla punizione.

Non altrettanto può dirsi per la prescrizione dichiarata dopo l'esercizio dell'azione penale, perché da quel momento non esistono ragioni tecnicamente sostenibili che giustificano il decorso della prescrizione.

In questi casi la prescrizione costituisce il fallimento della funzione cognitiva di accertamento della verità del processo penale e dell'attuazione della legge sostanziale alla quale il processo è preordinato, premia i colpevoli come un'amnistia mascherata per di più a geometria variabile in base alla capacità dei singoli uffici di definire i processi, lede i diritti delle parti offese costringendole a iniziare una causa dinanzi a un altro giudice per ottenere tutela, danneggia gli imputati non colpevoli che non possono ottenere l'accertamento e il riconoscimento della loro innocenza, se non esponendosi al rischio che consegue alla rinuncia.

Così concepita, è evidente che la prescrizione da un punto di vista concettuale non ha nulla a che vedere con la ragionevole durata del processo.

Assicurare la ragionevole durata del processo è un obbligo inderogabile di uno Stato di diritto, del quale costituisce un principio cardine ancor prima che un diritto costituzionalmente garantito dell'imputato, a differenza della maturazione della prescrizione che non è un diritto, essendo, al contrario, un dovere delle Istituzioni adoperarsi per evitarla.

Secondo l'art. 111 della Costituzione la durata del processo deve essere "ragionevole" ed è un dato di peculiare rilievo perché per definire "ragionevole" la durata occorre che giunga alla sua naturale e fisiologica conclusione che è l'accertamento della innocenza o della colpevolezza dell'imputato, nel tempo strettamente necessario a farlo, non un giorno di più né un giorno di meno.

In ogni caso, la presunta terapia per curare la lentezza del processo, cioè la prescrizione, è certamente sbagliata perché invece di consentire il naturale svolgimento del processo penale e la sua fisiologica conclusione, ne decreta la morte innaturale, una sorta di *non liquet*.

E' davvero incomprensibile che nonostante i giuristi di ogni estrazione concordino su questa analisi, tuttavia il vessillo della prescrizione continua a essere agitato come antidoto alla lentezza del processo, omettendo di concentrare l'attenzione e di intervenire sulla via fisiologica, e vorrei dire doverosa, della individuazione degli strumenti autentici per assicurare la "ragionevole durata del processo".

Il percorso per porre rimedio o comunque contenere la durata irragionevole del processo è complesso perché richiede un'azione sinergica a diversi livelli.

E' scontata, ma non per questo è meno importante, la necessità di adeguate risorse umane e materiali.

Se, finalmente, l'organico del personale amministrativo sta facendo registrare significative immissioni in servizio ed è apprezzabile, tra luci e ombre, il nuovo ufficio per il processo, il cui futuro, peraltro, è incerto, tuttavia l'organico della magistratura ha un tasso di scopertura complessivo di oltre il 15% per di più su piante organiche datate e inadeguate mentre la pur lodevole indizione ravvicinata di diversi concorsi non apporterà, soprattutto in tempi brevi, l'indispensabile copertura dei posti vacanti, anche in considerazione del fatto che *medio tempore* subentreranno altre vacanze per pensionamenti anche anticipati [e questo dovrebbe far riflettere molto], in un contesto, per di più, di distribuzione territoriale delle risorse anch'essa datata e disfunzionale su cui, peraltro, è difficile agire anche a causa di sterili resistenze localistiche.

In sostanza una coperta corta, una geografia giudiziaria vecchia e sbagliata, una scarsa se non inesistente attenzione alla distribuzione delle risorse: uno scenario che sembra palesemente incoerente con qualsiasi obiettivo di efficienza del sistema.

Manca del tutto una politica di incentivi autentici per la copertura dei posti vacanti nelle Corti di Appello che sono gli uffici scontano la maggiore criticità e nelle quali il tasso di scopertura è davvero elevato, con punte inaccettabili di oltre il 50% in alcuni territori ad altissima densità criminale: incentivi che non siano i banali incrementi di punteggio ai fini di ulteriori trasferimenti o anche quelli di natura economica, ma che, ad esempio, attribuiscano allo svolgimento dell'attività nelle corti di appello speciale rilievo per l'accesso ai posti direttivi o semidirettivi.

Certo, anche l'organizzazione interna degli Uffici può dare un contributo di rilievo alla riduzione della durata del processo, ad esempio mediante un intervento mirato sui cd. tempi di transizione dei fascicoli processuali da un grado di giudizio all'altro, in ordine ai quali rinvio a quanto esposto a [pag. 236](#), da cui emerge come nel distretto, mediante un'azione concertata e condivisa con i Presidenti dei Tribunali, i tempi di invio dagli uffici di primo grado alla Corte di Appello i non ridotti di oltre il 70% e attualmente sono nel *range* tra 30 e 45 giorni.

Il medesimo risultato è stato conseguito per la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione grazie alla istituzione di un ufficio di cancelleria centralizzato per i rapporti con il giudice di legittimità.

All'organizzazione, poi, non è estraneo il giudice del processo al quale si rivolge anche la *Magna Carta dei Giudici*, adottata a Strasburgo il 17 novembre 2010.

Ma non si può pensare di risolvere il problema dell'efficienza del processo agendo solo sull'organizzazione.

Si dovrebbe intervenire sul versante del diritto penale sostanziale, una necessità condivisa dalla comunità dei giuristi e trascurata da chi ha la responsabilità politica di decidere che, al netto di estemporanee dichiarazioni di intenti, al contrario si muove in direzione diametralmente opposta, aggiungendo ulteriori ostacoli.

Anche a non voler accedere al diritto penale minimo non credo che ci siano dubbi sul fatto che oggi assistiamo a una vera e propria involuzione irrazionale del diritto penale e della sua funzione tipica.

E' sufficiente che emerga un fenomeno che crea ansia e paura perché si ricorra alla introduzione di fattispecie criminali, che concorrono ad aumentare a dismisura il numero dei reati previsti.

In questo modo si ritiene di rispondere al bisogno di sicurezza che i cittadini manifestano.

In questo modo il governo della cosa pubblica si attua anche attraverso l'uso strumentale della rappresentazione dei fenomeni criminali.

Un potere quindi che non crea sicurezza autentica ma rassicura.

E lo fa pure con il suggestivo inasprimento delle pene detentive, anche per effetto della introduzione di aggravanti ormai divenuto uno strumento privilegiato di regolazione del diritto penale, senza contare l'inutile e fuorviante quantificazione delle pene pecuniarie in importi surreali soprattutto se comparati alle condizioni economiche in cui quasi sempre versano i colpevoli, per i quali, quindi, l'efficacia dissuasiva della pena è sostanzialmente inesistente.

L'inflazione della legislazione penale genera essa stessa inefficienza della macchina giudiziaria perché impone la distrazione di risorse umane e materiali per la trattazione di fatti di minima rilevanza, sottraendo le risorse medesime a quelli realmente meritevoli di sanzione penale.

Occorre arrestare questa deriva ipertrofica e alleggerire la giurisdizione evitando che entrino o permangano nel circuito processuale penale i fatti bagattellari, con una coerente opera di autentica depenalizzazione, certamente non quella operata dalle leggi *ad personam* o quella strumentale dell'abuso d'ufficio che, come era prevedibile, non ha apportato alcun beneficio all'efficienza del processo ma ha solo creato pericolosi vuoti di tutela.

Sul versante processuale il progetto di riforma della Commissione Lattanzi aveva avuto il merito di abbandonare la risalente deprecabile prassi degli interventi settoriali, spesso carenti di coerenza sistematica, e di optare per un intervento globale, ma interventi additivi *in itinere* e modifiche preannunciate ne hanno modificato o ne stanno modificando l'efficacia complessiva [penso, ad esempio, all'abrogazione dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p. e alla riscrittura del comma 1 quater della stessa norma].

L'efficienza del processo è anche lo strumento più importante per un garantismo autentico.

Il garantismo risponde ai principi costituzionali ma se perde la sfida dell'efficienza del processo rischia di essere travolto dalle pulsioni securitarie, dalla demagogia, dalle paure, aprendo la strada alle soluzioni più drastiche, individuate come quelle salvifiche.

Ma restituire efficienza e centralità al processo non vuol dire certamente che tutto debba essere risolto al dibattimento.

Il processo ordinario è il modello ideale ma non può costituire il modello processuale unico per fare fronte a tutta la imponente domanda di giustizia.

E' concepito come un modello tipico per acquisizioni probatorie complesse ed è sovradimensionato rispetto a una molteplicità di procedimenti definibili in modo certamente più

sollecito senza per questo arretrare minimamente sul terreno delle garanzie effettive.

Naturalmente anche il ricorso ai riti alternativi è scoraggiato dalla lentezza del processo e dalla speranza della prescrizione.

L'inefficienza del processo produce altri effetti distorsivi nel sistema spostando il baricentro dell'attenzione dal processo alla fase delle indagini preliminari nelle quali si prova a recuperare la celerità che manca nel primo, così come nelle misure cautelari si tende a individuare un effetto anticipatorio della pena.

E in queste distorsioni rientra anche il dibattito sulla prescrizione che viene falsato.

La differenza ontologica tra prescrizione e durata del processo emerge in tutta evidenza già per l'esistenza di reati imprescrittibili per i quali, quindi, la durata del processo, se fosse ancorata alla prescrizione, potrebbe essere senza fine; e naturalmente non è così.

Poi, va considerato che il nostro sistema collega la prescrizione alla gravità del reato mentre è del tutto illogico ancorare la durata del processo alla gravità del reato: un processo per omicidio può anche essere definito in poco tempo mentre un altro per reati ambientali può richiedere una lunga attività e definirsi in un tempo nettamente superiore.

L'ancoraggio della ragionevolezza della durata di un processo alla prefissazione di un termine variabile in relazione alla gravità del reato è stata stigmatizzata anche dalla Corte EDU oltre cinquant'anni fa nel caso Stogmuller/Austria.

Anche l'Unione delle Camere penali ha riconosciuto l'autonomia concettuale tra i due aspetti.

Nel *"Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo"*, è scritto testualmente che *"la durata ragionevole del processo penale deve essere assicurata in forma autonoma e distinta rispetto alla prescrizione del reato"*.

L'unica relazione, questa virtuosa, tra ragionevole durata del processo e prescrizione può essere individuata nel fatto che in presenza di un processo dalla durata ragionevole le ipotesi di prescrizione sarebbero davvero residuali e relegate all'area della fisiologica ipotesi di scoperta del reato dopo la sua maturazione.

Per averne ulteriore conferma basta leggere gli ultimi dati elaborati da CEPEJ che dicono che in Italia il *disposition time* negli uffici di secondo grado, nel 2022, è stato 750, per di più con una forte flessione rispetto a quello rilevato nel biennio precedente e nonostante un *clearance rate* pari a 112% che testimonia, al di là di ogni dubbio, quale sia la capacità di rendimento dei magistrati italiani.

Negli altri Paesi europei, pur con *clearance rate* inferiori, il *disposition time* è di gran lunga più basso, sino a raggiungere 96 in Norvegia, e con la punta più elevata di 366 in Francia, pari alla metà del dato italiano.

L'irragionevole durata del processo, oltre ad altri effetti negativi, viola un diritto fondamentale dell'imputato, ma il trattamento di questa patologia non è certamente la prescrizione, anche perché la ragionevole durata del processo è un diritto pure per gli imputati di reati non soggetti a prescrizione.

Ciononostante, è incontestabile che in concreto la prescrizione abbia funto, di fatto ancorché non di diritto, da unico strumento per contenere la durata dei processi, tanto da essere definita l'unica medicina sintomatica per trattare la patologia cronica della lentezza del processo ma che, proprio in quanto meramente sintomatica, non cura l'ammalato e per di più produce effetti

collaterali che generano ulteriore inefficienza del processo: una patologia che si aggiunge ad altra patologia.

A complicare ulteriormente la situazione contribuisce la frenesia ondivaga del legislatore che in poco meno di venti anni è intervenuto ben quattro volte sulla regolamentazione della prescrizione, tre delle quali in appena cinque anni, e si appresta a farlo ancora, essendo in corso di approvazione una nuova disciplina della materia.

Così, dopo una stasi di alcuni decenni nei quali la prescrizione era regolata dal codice Rocco con un sistema a scaglioni, ancorato alla gravità del reato e alla pena edittale prevista, che forse era un regime imperfetto ma che aveva avuto il pregio di mantenersi stabile a lungo con effetti certamente positivi in termini di certezza e affidabilità delle regole e con poche ricadute sostanziali sull'assetto organizzativo degli uffici, dal 2005 si sono succedute la l. 251 del 2005, la c.d. *ex Cirielli*, che ha abbandonato il sistema a scaglioni e ha previsto termini di prescrizione diversificati in base alla pena edittale prevista per ciascun reato, aumentabili, per effetto di interruzioni, di un quarto, tranne nel caso dei recidivi per i quali l'incremento è maggiore, la legge 103/2017 [cd. Legge Orlando], che, muovendo dalla constatazione che l'aumento di appena un quarto del termine massimo non garantiva un tempo sufficiente per la definizione dei processi, ha previsto la sospensione della prescrizione fino a 18 mesi per effetto della condanna in primo e in secondo grado, la l. 3/2019 [cd. riforma Bonafede], che ha disposto l'interruzione definitiva del corso della prescrizione per effetto della pronuncia di primo grado, la legge delega n. 134 del 2021, attuata con il decreto legislativo 150 del 2022 [cd. riforma Cartabia] che, pur confermando il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ha introdotto il nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Al netto del merito del contenuto di ciascuna di tali riforme ciò che balza agli occhi di chiunque è un fatto a dir poco sconcertante: i ripetuti interventi ravvicinati già effettuati, unitamente a quello che sembra in dirittura di arrivo, sono in assoluta controtendenza con le indispensabili esigenze di stabilità normativa e pongono un serio problema di coordinamento tra discipline normative eterogenee potenzialmente destinate a operare nel medesimo contesto giudiziario, soprattutto in quelle realtà che hanno un arretrato rilevante.

In molti casi opportunamente è intervenuto il legislatore a risolvere il problema del coordinamento, adottando apposite norme transitorie, ad esempio derogando al principio della legge più favorevole in tema di successione di norme sulla prescrizione, limitatamente ai casi di procedimenti pendenti in appello o in Cassazione [art. 10 comma 3 l. 251/2005].

Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha risolto in modo chiaro la questione della individuazione della disciplina applicabile e la soluzione adottata è stata ritenuta legittima dalla Corte Cost. con la sentenza n. 236/2011.

Anche con la legge n. 103 del 2017 [cd. riforma Orlando] il legislatore ha adottato disposizioni transitorie, prevedendo che le nuove norme si applicassero ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge [art. 1 comma 15 l. 103/2017].

Sulla stessa scia si pone la l. 3/2019 che, sostituendo il secondo comma dell'art. 159 c.p. e prevedendo l'inedita sospensione definitiva della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dalla pronuncia del decreto penale di condanna, ha fissato la decorrenza degli effetti della modifica dal 1° gennaio 2020.

Dopo poco più di un anno è ancora una volta intervenuto il legislatore con la legge delega n.

134 /2021 che al confermato blocco della prescrizione della legge Bonafede ha aggiunto l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione [art. 344 bis c.p.p.], con un'articolata disciplina destinata ad andare a pieno regime dal 1° gennaio 2025.

Pure in questo caso con norma transitoria è stato previsto che le nuove norme in materia di improcedibilità trovassero applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

L'improcedibilità prevista dalla legge Cartabia appare ispirata dalla finalità di garantire la ragionevole durata del processo, anche in funzione tendenzialmente riequilibratrice della interruzione definitiva della prescrizione disposta con la legge Bonafede, che è stata sostanzialmente confermata sia pure con modifiche.

Va ricordato che l'approvazione di quest'ultima legge non era stata accompagnata dalla promessa rivisitazione del processo penale e del diritto penale sostanziale, con la conseguenza che, venuto meno, per effetto della sentenza di primo grado, l'antidoto fittizio ed elusivo della prescrizione sostanziale, era riemersa in tutta la sua rilevanza la gravità della durata "non ragionevole" del processo, sulla quale quindi si è inteso incidere con il nuovo istituto della improcedibilità.

Tuttavia, la soluzione ha manifestato subito alcune criticità già per il mero fatto di riproporre alcuni aspetti problematici emersi con riferimento alla prescrizione, della quale, sia pure nella rinnovata veste formale, nei fatti ripropone quell'effetto estintivo della pretesa punitiva indipendente dall'accertamento giudiziale.

E non va trascurato che l'effetto dell'impunità che deriva dalla improcedibilità dell'azione penale per superamento del termine di fase consegue al decorso di un tempo inferiore, in taluni casi anche di gran lunga, rispetto a quello della prescrizione del reato, e che, inoltre, costituisce in modo singolare un beneficio per l'imputato colpevole e un danno per quello innocente, rilevando ben poco la possibilità di quest'ultimo di chiedere la prosecuzione del processo con la rinuncia a un beneficio certo e immediato nella speranza di una soluzione più soddisfacente ma incerta, come del resto dimostrato dal numero assai esiguo dei casi di rinuncia alla prescrizione.

Inoltre, la quantificazione preventiva del tempo per il quale la durata del processo diventa irragionevole, che sta alla base della nuova normativa, non sembra tenere conto del fatto che la sua individuazione presuppone il concreto esame della specifica vicenda e si fonda non già e non solo sul titolo del reato ma su altri parametri, come il numero delle imputazioni e degli imputati, l'entità delle prove, ecc., con la conseguenza che la predeterminazione *ex ante* di un termine potrebbe farlo risultare troppo ampio in alcuni casi e troppo breve in altri.

E questa rilevante incongruenza non sembra esser risolvibile con la previsione del prolungamento del termine per alcune fattispecie di reato, che ne ridimensiona gli effetti negativi concreti ma lascia inalterato il problema della contraddittorietà intrinseca dell'istituto.

Tra l'altro il non semplice meccanismo delle proroghe e della sospensione, pur attenuando gli effetti della indistinta previsione del termine, ne mantiene inalterato il principio di fondo e al tempo stesso diventa esso stesso fattore generatore di ulteriore contenzioso per la inevitabile impugnabilità dei provvedimenti di proroga e per la brevità dei termini di decisione dell'impugnazione.

Il nuovo assetto normativo ha consegnato una ibridazione di sistema in quanto frutto della combinazione di un processo di primo grado, in cui la ragionevole durata del processo é assicurata dalla previsione di un termine triennale senza altra sanzione oltre quella indennitaria prevista dalla legge Pinto ed é ancora una volta sostenuta in forma surrettizia dalla prescrizione del reato che, peraltro, di regola ha una durata ben maggiore del triennio, e di un giudizio di impugnazione in cui i termini ridotti previsti sono assicurati dalla draconiana sanzione della improcedibilità.

E tanto senza trascurare il fatto che la singolare coesistenza di prescrizione [in primo grado] e improcedibilità [in appello e in cassazione] potrebbe avere un paradossale effetto disincentivante alla rapida definizione dei giudizi in prime cure, avendo a disposizione l'intero termine di prescrizione e non avvertendo, quindi, la sollecitazione a dividerne la durata con le altre fasi del giudizio.

Ma al di là delle criticità teoriche la previsione della improcedibilità e la coesistenza di due diverse discipline hanno determinato ricadute di ordine pratico non indifferenti sulla organizzazione degli uffici di secondo grado.

La prescrizione e l'improcedibilità sono istituti che condizionano la selezione degli affari da trattare con priorità e si aggiungono alla lunga teoria delle eterogenee priorità fissate dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e da altre disposizioni speciali.

L'organizzazione degli Uffici è un fattore decisivo per l'efficace funzionamento del processo. Opera a diversi livelli e chiama in causa diversi attori.

Se la individuazione e la quantificazione delle risorse competono al Parlamento e l'organizzazione e il funzionamento dei servizi spettano al Ministro della Giustizia, l'utilizzazione concreta degli strumenti posti a disposizione è di competenza dei singoli Uffici giudiziari destinatari, in una scala discendente nella quale il gradino più alto condiziona a cascata quelli successivi.

E per rimanere in tema, dopo l'introduzione dell'art. 344 bis c.p.p. le Corti d'Appello hanno avuto la necessità di riorganizzare interamente i ruoli distinguendo, in particolare, i processi per reati consumati dal 1° gennaio 2020 ai quali si applica l'improcedibilità, e gli altri, soggetti alla prescrizione.

Un discrimine temporale netto, e per ciò stesso senza problemi interpretativi, ma che ha imposto un lavoro complesso, soprattutto in quelle Corti aventi una pendenza datata e/o con tempi di definizione lunghi, perché ha reso necessario, grazie anche al fallimentare stato dell'informatica nel settore penale, l'esame cartaceo di ciascun processo, con costi elevati in termini di risorse umane destinate a quest'attività e sottratte ad altre.

Si tratta di costi di gestione spesso o quasi sempre sottovalutati, in linea del resto con la linea miope da diverso tempo consolidata, delle riforme "a costo zero", che è una illogicità manifesta se si considera che non esiste riforma che non abbia costi anche meno apparenti e non esiste riforma che porti risultati positivi effettivi senza investimento di risorse ulteriori rispetto a quelle esistenti.

Nel caso della improcedibilità, poi, è ragionevolmente certo che si tratterà di risorse gettate al vento [e mi sembra ancor più grave in tempi di PNRR] se è vero, come sembra, che sarà approvata l'ennesima riforma della prescrizione, contenuta nel testo approvato nel mese di gennaio dello scorso anno alla Camera dei deputati [proposte C-893, che assorbe C-745, C-1036, C-1380], per effetto della quale l'istituto dell'improcedibilità sarà abolito e si tornerà alla prescrizione, peraltro con una disciplina parzialmente diversa da quella prevista dalla legge Orlando.

Così in pochi anni saremo passati dalla Orlando, alla Bonafede, alla Cartabia e, infine, alla

"non so come si chiamerà", con nuove regole di volta in volta, senza neppure avere avuto il tempo di testare l'efficienza delle norme precedenti, tutte uccise nella culla.

Ma la regolamentazione in arrivo, stando al testo in esame, creerà nuovi e forse inediti problemi già perché non si tratterà di un ritorno tout court alla riforma Orlando ma di una disciplina parzialmente nuova che imporrà di verificare le sorti di tutti i processi relativi a reati commessi dal 3 agosto 2017 sino alla entrata in vigore della nuova legge.

Vi è un altro aspetto di particolare rilievo da non trascurare.

Si porrà l'inedito confronto, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, tra l'istituto della improcedibilità, della cui natura processuale nessuno dubita con la conseguente applicazione del principio "*tempus regit actum*", e la prescrizione, alla quale è riconosciuta dalla giurisprudenza consolidata, compresa quella costituzionale [da ultimo Corte Cost. 41/2024], natura sostanziale con la coerente applicazione della regola della legge più favorevole ex art. 2 comma 4 c.p.: un'altra ipotesi di ibridismo che si aggiunge alle altre criticità.

Sarebbe, quindi, necessaria o quantomeno opportuna una disciplina transitoria.

Ed è questa la ragione per la quale unitamente a tutti gli altri Presidenti delle Corti di Appello abbiamo deciso di scrivere una garbatissima lettera al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento, per richiedere, senza muovere la benché minima critica al testo in esame, di valutare l'opportunità di adottare una disciplina transitoria, spiegando le ragioni della inedita situazione normativa.

Senza neppure chiedersi come mai una richiesta di intervento normativo fosse stata formulata unanimemente da tutti i Presidenti delle Corti, sono piovute accuse pesanti di indebita interferenza nell'attività del Parlamento, sia da parte di deputati, sia da parte del Presidente delle Camere penali e questo, per quanto non sia una novità, sorprende di più perché con gli Avvocati condividiamo il medesimo obiettivo della efficienza del processo nella sua accezione più genuina e non soltanto con riferimento alle garanzie.

Nella lettera non è ravvisabile una pur minima censura, nella forma e nel contenuto, al disegno di legge, per cui è ragionevole sospettare che le argomentazioni esposte non siano neppure state lette, perché diversamente si dovrebbe pensare che non sono state capite nonostante la loro chiarezza; e questo sarebbe anche peggio.

Sotto altro profilo non possono essere sottovalutate le preoccupazioni espresse da una parte autorevole della dottrina per la prossima abrogazione dell'improcedibilità che avrebbe serie ricadute negative sugli obiettivi fissati dal PNRR, con riferimento specifico alla chiesta riduzione del *disposition time*.

Pochi mesi fa sono stati diffusi i dati nazionali sul *disposition time* ai fini del PNRR ed è emerso che nel nostro Paese la percentuale di riduzione ha già superato il 32%, ben oltre quindi l'obiettivo del 25% programmato, per di più al 30 giugno 2026, anche se una parte significativa del risultato è dovuto al rendimento della Corte di Cassazione.

Questo basterebbe a scongiurare i timori della soppressione dell'istituto.

Tuttavia, la questione non può ritenersi esaurita anche perché ci si deve interrogare lo stesso se la conservazione dell'improcedibilità possa essere comunque utile in un'ottica di recupero di efficienza del processo.

I sostenitori di questa tesi traggono elementi di convincimento dagli sforzi fatti, soprattutto dalle Corti di Appello, per ridurre il *disposition time* mediante riorganizzazione dei ruoli e

attribuzione della priorità ai processi a rischio improcedibilità.

Si citano alcuni esempi che riguardano soprattutto specifiche realtà che hanno conseguito il dimezzamento del dato, riportandolo a un valore positivo, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Si afferma, in particolare, che ciò è avvenuto grazie alla previsione della improcedibilità per effetto della quale "*erano stati aperti gli armadi*" ed era stato incrementato in modo straordinario il numero delle definizioni.

Orbene, non credo che ci siano dubbi che la responsabile preoccupazione di evitare prescrizione o improcedibilità alimenta lo sforzo nella sollecita definizione dei processi.

Tuttavia, non credo affatto che, in linea generale, i magistrati si impegnino a ridurre la durata del processo solo per evitare la prescrizione o l'improcedibilità.

Un esempio significativo è dato dall'esperienza della Corte di Assise di Appello di Palermo che tratta processi per i quali in genere non operano né prescrizione né improcedibilità e, tra l'altro, hanno termini lunghi di custodia cautelare, per cui non esiste alcun nessun fattore esterno pungolante.

Ebbene, nell'ultimo anno, in linea con un *trend* decrescente ormai costante, i tempi medi di definizione dell'Assise di Appello palermitana si sono stati inferiori a sei mesi e se a questo risultato ha contribuito l'eccellente qualità dei magistrati che ne fanno parte, altrettanto decisivo è stato il numero non elevato di sopravvenienze.

L'affannosa corsa per evitare l'improcedibilità, così come la prescrizione, dipende spesso da carichi di lavoro ingestibili.

Pertanto, se non c'è dubbio che il dato portato a esempio del dimezzamento del *disposition time* ha concorso al conseguimento degli obiettivi del PNRR, tuttavia il dato medesimo non è altrettanto indicativo di efficienza del processo e la ragione per risultati numericamente così esaltanti va cercata altrove.

Il *disposition time* è un dato statistico interessante ma da maneggiare con particolare cura, al quale non si possono attribuire effetti salvifici in termini di reale efficienza del processo.

E' noto che è un dato prognostico, quantificato dal rapporto tra procedimenti pendenti e procedimenti definiti nell'arco di tempo scelto, di regola corrispondente all'anno.

Il suo miglioramento può essere indice di recupero di efficienza, ma non è affatto detto che, al contrario, la sua stabilità sia sintomatica di inefficienza, come accade, ad esempio, quando il dato è già basso, l'ufficio ha una pendenza genuina, ossia fatta solo di processi da definire nel merito, e gli altri fattori, come l'organico dei magistrati e quello del personale amministrativo, sono invariati: in questo caso si avrà un *disposition time* difficilmente migliorabile ma nessuno dubiterà del buon andamento dell'Ufficio che continuerà a dare una risposta in tempi adeguati.

E non è neppur detto che anche il peggioramento del *disposition time* sia *ex se* sintomatico di inefficienza.

Basta ricordare che tra gli obiettivi del processo civile vi è anche quello della diminuzione dell'arretrato patologico per cui l'attività dell'Ufficio deve essere indirizzata non solo per contrarre la durata del processo ma anche per ridurre l'arretrato patologico.

Orbene, se si verifica una sopravvenienza anomala di affari non rientranti tra le priorità ma l'ufficio continua a dedicare il massimo impegno per definire le controversie più datate, in termini numerici si realizzerà un aumento della pendenza che, stante l'immutato numero delle definizioni, si tradurrà in un incremento del *disposition time*, senza che ciò sia dovuto a un minore impegno

dell'Ufficio o sia indice di inefficienza organizzativa o gestionale.

Stante il fatto che pressoché ovunque si lavora a ritmi molto sostenuti [come unanimemente attestato anche a livello europeo] e che le risorse sono praticamente invariate [tranne per l'Ufficio per il processo], l'incremento anomalo del numero dei processi definiti verosimilmente dipende dalla decisione di processi di agevole definizione giacenti, o perché relativi a reati divenuti improcedibili per difetto di querela o ancor di più perché prescritti.

Così, se la riduzione del dato formale è stata utile ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR, non credo che si possa dire che si sia trattato di autentico miglioramento dell'efficienza del processo, perché le declaratorie di prescrizione hanno soltanto certificato una morte già avvenuta ma non ancora dichiarata.

I processi, quelli veri e vivi, se non vi saranno altri interventi [pure ritenuti necessari dall'art. 2 comma 6 della l. 134/2021] continueranno ad avere la loro lunga durata.

Il pur meritorio miglioramento del *disposition time* non farà venir meno le criticità di un istituto che ha tra i punti deboli la condivisione, con la prescrizione, della finalità eccentrica della strumentalità alla ragionevole durata del processo e quella, sotto il profilo degli effetti, della decretazione della morte innaturale del processo, perché, o si prescrive il reato o diviene improcedibile il processo, il risultato concreto è la vanificazione della sua funzione tipica, per cui la diversità concettuale tra i due istituti, prescrizione e improcedibilità, sostanziale la prima e processuale la seconda, rischia di ridursi a una interessante disquisizione giuridica senza alcun approdo sul versante dell'autentica efficienza del processo.

Con le dovute differenze, sarebbe come dire che, per assicurare che gli interventi chirurgici siano tempestivi, si fissa un tempo di attesa massimo ma, senza fare ciò che è necessario per consentirne il rispetto, alla scadenza, magari dopo un ricovero lungo e costoso, si dice al paziente che non potrà più essere operato perché fuori tempo massimo.

Si potrà affermare così che la sanità è efficiente perché i tempi di attesa previsti sono brevi, senza considerare, tuttavia, che così i pazienti non operati muoiono.

Nel processo penale i "pazienti morti" sono i processi che vanno al macero per improcedibilità, magari dopo inutile dispendio di energie e risorse.

Così, se all'Europa potremo dire che abbiamo ridotto il *disposition time*, alla società, che non guarda solo alle risorse del PNRR, non riusciremo a spiegare perché alle migliaia di processi che vanno in fumo per la prescrizione si aggiungeranno le altrettante migliaia che faranno la stessa fine per l'improcedibilità, con buona pace dell'efficienza e dell'efficacia della giustizia.

Ma così continua a essere irrisolto il problema della ragionevole durata del processo.

10.2 Numero delle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione

In questa **Corte di Appello** nell'anno giudiziario in esame non si è verificato alcun caso di improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p..

Per quanto riguarda la prescrizione nel distretto si è registrata una contrazione del 21% del numero, già assai contenuto, delle declaratorie di estinzione del reato per prescrizione.

Analizzando i dati in termini percentuali e per tipologia di ufficio il sensibile decremento si è verificato in tutti gli uffici:

Infatti, sono stati definiti con pronunce di prescrizione:

- 686 procedimenti dai Gip/Gup, pari al 2,60% del totale dei 26.411 processi definiti, a fronte del 3,42% del precedente A.G. [996 su 29.143];
- 1.202 dai Tribunali, pari al 6,75% del totale dei 17.815 definiti, a fronte del 7,98% dell'A.G. 2019-20 [1.468 su 18.393];
- 282 dalla Corte di Appello, pari al 4,56% del totale dei 6.184 definiti.

I dati relativi al distretto di Palermo si mantengono notevolmente al di sotto della media nazionale per ogni tipologia di ufficio; infatti 8,85% è il dato medio nazionale relativo ai Tribunali, 4,74% il dato riguardante gli uffici Gip/Gup, 18,78% l'incidenza percentuale dei procedimenti definiti dalle Corti di Appello con sentenza di prescrizione.

Tra gli uffici di grandi dimensioni la Corte di Appello di Palermo è la prima in Italia per il bassissimo numero di declaratorie di estinzione del reato per prescrizione e in termini assoluti è preceduta solo da quattro Corti medio-piccole, precisamente Trento, Caltanissetta, Trieste e Messina.

Infine, va segnalato che sempre più numerosi sono i processi che sopravvivono per reati commessi da gennaio 2020 e ai quali si applica la improcedibilità per mancata definizione ex art. 344 bis c.p.p. creando un doppio binario che è stato fin qui gestibile, ma che nel prossimo futuro rischia di determinare possibili situazioni patologiche per la presenza degli altri [e per adesso più numerosi] processi per i quali continua ad operare la "vecchia" prescrizione, sebbene riferita ai fatti di reato più risalenti, ovvero commessi fino a tutto il 2019.

10.3 Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei Tribunali

Per quanto attiene ai tempi di trasmissione dei fascicoli dagli Uffici di primo grado alla Corte per la celebrazione del giudizio in appello, dalla tabella che segue si evince che nell'A.G. 2023/2024 i tempi si sono fortemente ridotti rispetto all'andamento dell'A.G. precedente.

Tempi di trasmissione i giorni

Ufficio	A.G.		Variazione %
	2023-24	2022-23	2023-24 vs . 2022-23
Dibattimento			
Agrigento	55	57	-3,04%
Marsala	31	40	-23,31%
Palermo	36	179	-79,88%
Sciacca	31	35	-12,49%
Termini Imerese	37	39	-3,40%
Trapani	41	57	-27,58%
Gip/Gup			
Agrigento	41	38	8,92%
Marsala	12	12	2,70%
Palermo	12	20	-40,79%
Sciacca	35	32	9,00%
Termini Imerese	39	39	1,52%
Trapani	29	57	-49,76%

E' un decremento che ha riguardato quasi tutti i Tribunali del distretto; in particolare, il Tribunale di Palermo, che presentava la maggiore criticità, ha ulteriormente ridotto i tempi di transizione per i giudizi dibattimentali monocratici e collegiali del 79,88%, da 179 a 36 giorni, come auspicato nella relazione precedente [il dato dell'a.g. 21-22 era pari a 309].

Al tema, infatti, è stata dedicata particolare attenzione da parte di questa Presidenza, già ancor prima dell'introduzione dell'art. 344 bis c.p.p., mediante un costante monitoraggio condiviso con i Presidenti dei Tribunali.

Nonostante il netto miglioramento realizzato continua la vigilanza sul tema nell'ottica di contrarre ulteriormente i tempi di transizione soprattutto laddove ancora sussista qualche significativa criticità.

10.4 Tempi di invio alla Corte di Cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata

Per quanto concerne "i tempi di transizione" dalla Corte di Appello alla Corte di Cassazione, dalla tabella che segue si evince una riduzione molto elevata rispetto all'A.G. precedente, pari al -75,75% che va a rafforzare ancor più il *trend* decrescente degli ultimi anni.

Anno Giudiziario	giorni intercorsi tra la ricezione dell'impugnazione e l'invio telematico in Corte di Cassazione
2023-24	24
2022-23	99
Variazione % 2023-24 vs 2022-23	-75,76%

Al raggiungimento di questo eccellente risultato ha contribuito in modo decisivo la costituzione di un ufficio apposito, l'Ufficio Ricorsi per Cassazione" istituito con ordine di servizio n. 48/Segr Dirig. del 1 settembre 2023, che si occupa della gestione del servizio dei ricorsi per cassazione per le sezioni penali ordinarie, iniziando dalla "presa in carico" del ricorso e concludendo con la trasmissione del fascicolo processuale alla Suprema Corte.

In linea generale, in ogni caso, la maggior parte del tempo impiegato dipende dalla necessità di curare da parte delle cancellerie tutti gli adempimenti necessari che precedono l'invio materiale del fascicolo al giudice dell'impugnazione.

11. Giustizia riparativa

La giustizia riparativa è forse uno dei punti più qualificanti della riforma Cartabia, che ha il merito di averne dettato una disciplina organica in attuazione di diverse disposizioni ultranazionali, anche se ancora il percorso avviato è praticamente agli inizi.

Il complesso normativo è robusto e ha l'ambizione di sistematicità che naturalmente sarà

sperimentata sul campo.

Zagrebelsky afferma che il diritto dovrebbe avere anche il compito di risanare la frattura sociale determinata dal crimine.

In un contesto nel quale il diritto penale e la sua funzione sono da diverso tempo in crisi e la situazione carceraria, nell'ambito della quale la funzione della pena ha perso gran parte della sua finalità intrinseca, è esplosiva, la giustizia riparativa appare come un'autentica innovazione in direzione di un nuovo percorso, caratterizzato da nuovi paradigmi, diversi approcci e nuovo linguaggio rispetto a quelli ai quali siamo abituati e che sono divenuti inadeguati.

La giustizia riparativa non deve essere letta come strumento di deflazione del contenzioso, alla cui entità dovrebbe porsi rimedio principalmente con una robusta depenalizzazione e non già con il diffuso panpenalismo che invece affligge il nostro ordinamento.

Si prospetta, invece, come modello diverso di giustizia penale che va al di là dell'ottica tradizionale della funzione retributiva e di quella rieducativa della pena.

Non è assimilabile alla prima poiché non prevede l'applicazione di una sanzione all'autore e non è neppure riconducibile al paradigma della rieducazione, rilevando nel procedimento non tanto il "trattamento" del responsabile in funzione del suo recupero quanto un vero e proprio investimento sulla persona mediante l'attivazione di un rapporto interpersonale finalizzato al ripristino della relazione sociale lesa dal fatto illecito.

Inoltre, per quanto sia estranea alla giustizia riparativa la finalità di prevenzione, credo che potrebbe avere un ruolo lato sensu di prevenzione sociale incidendo sulla possibile recidiva e sulla paura della società verso il delitto.

Nel nostro Paese, e non solo nel nostro, la giustizia riparativa ha avuto maggior successo nel settore minorile, che si caratterizza per una maggiore duttilità rispetto al sistema ordinario e per la naturale propensione del sistema a offrire al minore un'alternativa rispetto alla secca irrogazione della pena.

Secondo la **Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo** la giustizia riparativa presa a modello dalle nuove disposizioni è quella di tipo mediativo, che, evidentemente, esige che l'adeguata formazione richiesta sia maggiore nel caso di soggetti minorenni.

In ambito minorile l'esperienza palermitana sulla giustizia riparativa, e in particolar modo su quella mediativa, è risalente nel tempo e può dirsi consolidata; già nel 2000 fu stipulato il primo protocollo d'intesa con il Comune di Palermo per la formazione dei mediatori e per l'istituzione del relativo ufficio, a cui ha fatto seguito nel 2004 la stipula di un nuovo protocollo tra Autorità giudiziarie minorili [Tribunale e Procura], Centro per la giustizia minorile e Comune di Palermo, sulla "organizzazione e funzionamento dell'ufficio di mediazione penale in ambito minorile nella città di Palermo", e determinante è stato in tal senso il ruolo svolto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che ha promosso e mantenuto alto l'interesse, unitamente alle altre Istituzioni coinvolte, verso un nuovo modo di dare risposta ai conflitti e alle conseguenze negative derivanti dalla commissione di reati.

Quindi non solo va accolta con favore la previsione di una disciplina organica dell'argomento, ma si auspica fortemente che sia al più presto superata la situazione di incertezza determinata oggi dall'attesa della istituzione dei Centri per la giustizia riparativa, e dalle difficoltà di iscrizione nel Registro dei mediatori del personale che, in seno all'esperienza palermitana, vanta una formazione specifica e validissima sulla giustizia riparativa.

Nella giustizia penale ordinaria le esperienze sono state del tutto episodiche anche dal punto di vista delle previsioni normative.

Al contrario l'elaborazione scientifica sulla materia è intensa e ciò dimostra una crescente consapevolezza della importanza strategica della giustizia riparativa nell'ottica di un rinnovamento della giustizia penale.

E' ben possibile che allo scarso successo attuale, o comunque a un ridotto interesse per l'istituto, abbia contribuito il fatto che la mediazione introduce una forma di giustizia del caso singolo caratterizzata da una notevole discrezionalità e ciò non è in perfetta sintonia con i sistemi normativi costruiti per fattispecie punitiva generale, nei quali il rapporto tendenzialmente è tra Stato e imputato e non tra le parti, che, invece, nella giustizia riparativa vengono poste a contatto diretto.

Nell'attuazione dei programmi assumono un ruolo di particolare rilievo le Conferenze locali e la loro articolazione composita depone positivamente per la ricerca di un apporto plurale e del convergente impiego di professionalità eterogenee anche se occorre essere particolarmente attenti a evitare che la dimensione organizzativa non diventi fattore di rallentamento di un processo la cui efficacia richiede snellezza e speditezza.

E' un terreno elettivo della sinergia non solo perché normativamente consacrata ma soprattutto perché l'apporto contestuale di diverse fonti di esperienza e di conoscenza che interagiscono con il necessario e doveroso spirito di cooperazione può realmente avviare quel cambiamento culturale senza il quale è davvero elevato il rischio dell'insuccesso.

Le norme sono necessarie ma credo che la loro effettività ed efficacia dipenda molto anche dalla capacità degli addetti ai lavori di metabolizzare il significato che esse esprimono, soprattutto quando, come nel caso della giustizia riparativa, siano destinate ad avere una valenza di particolare rilievo perché introducono, almeno nella lodevole intenzione del legislatore, un'autentica rivoluzione nel sistema penale.

La sua portata forse non è stata ancora colta appieno e presuppone un rivoluzionario cambio di passo culturale ancor prima che operativo.

Il cambiamento culturale, in direzione di una rinnovata visione del sistema, è richiesto a tutti i protagonisti, a cominciare dal giudice, potenzialmente chiamato a intervenire in qualsiasi stato del procedimento e ad apportare un contributo nuovo e diverso rispetto a quello tradizionale, e agli Avvocati.

A Palermo non siamo affatto all'anno zero in quanto sono molteplici e non recenti alcune esperienze che si sono avvalse dell'apporto proficuo e dell'impegno responsabile di diversi operatori.

In questa Corte si è tenuto un primo incontro informale con la partecipazione di diverse professionalità.

Si è trattato di un primo contatto volto anche ad acquisire notizie sulle esperienze già in corso con l'intendimento di testarne la persistente attualità nel rinnovato contesto normativo.

A questo incontro seguiranno altre iniziative in linea con lo spirito innovativo e costruttivo che ha visto protagonista il laboratorio Palermo nell'intendimento di realizzare un progetto condiviso.

Certamente sullo sfondo rimane il problema di non agevole soluzione del rapporto tra giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa, interrogandosi se quest'ultima abbia un paradigma autonomo e complementare rispetto alla prima.

Se è vero che con la giustizia riparativa non ci si pone nell'ottica di accertare la sussunzione di una condotta illecita in una fattispecie astratta, ma l'indagine è rivolta al rapporto tra soggetti, un rapporto nella cui ottica si identifica e si qualifica l'offensività della condotta, tuttavia va considerato che il processo penale rimane sullo sfondo, pronto a riattivarsi con le finalità tipiche che non possono non avere ricadute sulla portata e sulle potenzialità della giustizia riparativa.

12. Il c.d. "codice rosso" [L. 19/7/2020 n. 69]

La riforma introdotta dall'art. 9, comma 4, L. 19 luglio 2019, n. 69 [cd. codice rosso] ha previsto l'ulteriore ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione anche agli indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 c.p. [maltrattamenti in famiglia] e 612 bis c.p. [atti persecutori], cui sono stati aggiunti i "delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies e 609 bis del medesimo codice" secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha ribadito *[alla stregua di quanto già rappresentato in occasione delle relazioni per gli anni passati]*, come l'entrata in vigore della L. 69 del 2019 [cd. "codice rosso"] abbia reso estremamente drammatica la situazione della seconda sezione penale che, tabellarmente, ha la competenza pressoché esclusiva per i reati di "violenza di genere e domestica".

Per effetto delle modifiche legislative e, in particolare, a seguito dell'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione si è determinato un considerevole aggravio del carico di lavoro complessivamente gravante sulla sezione. Nello specifico, accade sovente che sia avanzata la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione personale ai soggetti indiziati di reati ricompresi nel cd "Codice rosso" di seguito all'avvio del procedimento penale, così determinando di fatto l'instaurazione di due procedimenti paralleli, quello penale e quello di prevenzione, aventi nella sostanza ad oggetto la medesima condotta, ancora in fase di accertamento; ne consegue che il relativo procedimento di prevenzione, vertendo su singoli episodi delittuosi non ancora definitivamente accertati dal giudice penale, può risultare particolarmente complesso, comportando in alcuni casi anche l'assunzione di prove orali, laddove ancora non raccolte nel giudizio penale.

In particolar modo, il Presidente della Seconda Sezione Penale ha più volte segnalato la particolare delicatezza dei procedimenti di competenza di tale sezione, tra i quali il processo "*Open arms*" e i procedimenti relativi ai reati di violenza di genere [c.d. codice rosso], con la pendenza di centinaia di dibattimenti collegiali [n. 354 alla data del 30/6/2023], molti dei quali con imputati sottoposti a misure cautelari e di n. 5.596 procedimenti monocratici.

Proprio sul versante del cosiddetto "codice rosso", si osserva che la generalizzata incertezza per il futuro, la sofferenza psicologica indotta dalla rarefazione dei relazioni interpersonali "in presenza", specie di quelle educative, nella prima fase della pandemia, la crescente disoccupazione per la chiusura di molte attività e persino per la risoluzione di molti rapporti di lavoro precario e "in nero", indotta dalla grave crisi economica in atto, il crescente abuso di alcol e droga [soprattutto crack] hanno favorito l'insorgere di tensioni relazionali, in specie *intramoenia*, e talora slatentizzato tratti di personalità disfunzionale, scatenando maltrattamenti, violenze familiari, fisiche

e psicologiche, condotte persecutorie, moltiplicando i procedimenti penali aventi ad oggetto certe vicende.

Tali fenomeni richiedono risposte giudiziarie ponderate e tempestive, praticabili sono con un organico adeguato dal punto di vista non solo numerico ma anche di specializzazione.

In proposito, si rammenti che il Presidente della Seconda Sezione Penale ha più volte segnalato la particolare delicatezza dei procedimenti di competenza di tale sezione, comprendenti anche i reati di violenza di genere [c.d. codice rosso], con la pendenza di centinaia di dibattimenti collegiali, molti dei quali con imputati sottoposti a misure cautelari, e di oltre cinquemila procedimenti monocratici.

Detta situazione emergenziale, determinata dall'aumento esponenziale delle violenze tra le mura domestiche registratosi nel biennio 2020-2021 e propiziata dalle restrizioni derivanti dalle misure adottate dal governo nel periodo della emergenza pandemica, ha prodotto, anche per via dell'entrata in vigore della legge n.69 del 2019 e nel solo biennio 2021-2022, la sopravvenienza di di un numero considerevole di nuovi processi di rito collegiale per reati di "codice rosso".

Per il **Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento** appare opportuno, per la sua obiettiva grande rilevanza, soffermarsi brevemente sul c.d. "codice rosso" [L. 19/7/2020 n. 69] – recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale – entrato in vigore il 9 agosto 2019, che si caratterizza, in particolare, per la innovazione e modifica della disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzioni.

In particolare prevede: **a)** una maggiore celerità per l'avvio del procedimento penale per alcuni reati tra cui: maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale – con l'effetto di una più celere adozione di eventuali provvedimenti di protezione della vittime; **b)** una modifica, in senso più restrittivo, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; **c)** la collocazione del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi tra quelli che permettono l'applicazione di una misura di prevenzione; **d)** la previsione di quattro nuove fattispecie di reato; **e)** l'inasprimento delle pene previste per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di stalking e di violenza sessuale; **f)** l'estensione a un anno del termine per sporgere querela per il reato di violenza sessuale; **g)** la riorganizzazione e l'inasprimento delle circostanze aggravanti per l'ipotesi di violenza sessuale a danno di minori nonché l'introduzione di un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne.

Può certamente affermarsi la importanza e conducenza di tale intervento legislativo finalizzato a dare una risposta giudiziaria sempre più completa, incisiva e veloce a tale tipologia di reati la cui estrema gravità – sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo – è, invero, indiscutibile e fonte di grave allarme sociale.

A tale proposito, evidenzia che nel periodo temporale di riferimento – dall'1/7/2023 al 30/6/2024 - sono pervenuti complessivamente n. 50 procedimenti di cui n. 11 per violenza sessuale, n. 13 per delitti contro la libertà sessuale, n. 2 per stalking e n. 24 per maltrattamenti contro familiari e conviventi, in calo rispetto all'anno giudiziario precedente.

Sebbene sia stato rilevato un calo delle sopravvenienze, tali procedimenti comportano un notevolissimo aggravio, difficilmente sostenibile, per il dibattimento collegiale trattandosi di procedimenti che comportano, da un lato, una lunga, faticosa, articolata ed estremamente delicata istruttoria dibattimentale [in particolare l'esame della persona offesa e dei familiari della stessa e dell'imputato/a] e, dall'altro, evidenti ragioni di urgenza e di trattazione prioritaria oltre che, nella

maggior parte dei casi, la presenza di imputati sottoposti a misura cautelare.

La presenza di tali procedimenti ha causato, quindi, un notevolissimo appesantimento dei ruoli del Collegio che non può non avere ricadute negative sulla rapida celebrazione degli altri procedimenti tutti, peraltro, di notevole importanza, difficoltà e allarme sociale e, comunque, sulla complessiva durata degli stessi.

La **Presidente del Tribunale di Trapani** in ordine ai procedimenti per reati del c.d. “codice rosso” ha comunicato che nel settore penale dibattimentale sono stati definiti nell’anno 2023/2024 n. 103 processi per i reati menzionati, a fronte dei n. 95 processi definiti nell’anno 2022/2023, con un incremento pari al 8,4%.

Va registrata una riduzione dei fascicoli pervenuti del 30% circa. E così, a fronte di una riduzione dei fascicoli pervenuti e di un aumento della definizione di detti processi, anche i pendenti sono diminuiti, passando da 227 dell’anno precedente a 204 del periodo in esame, con una apprezzabile riduzione pari al -10,13%.

Nel settore Gip/Gup. sono stati definiti nell’anno 2023/2024 n. 269 procedimenti per i reati menzionati [compresi i decreti di archiviazione], a fronte dei n. 295 dell’anno precedente, con un decremento pari al -8,81%.

L’aumento delle pendenze è comunque parzialmente giustificato da un aumento dei pervenuti pari al 13%.

Il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ha comunicato che l’attività di contrasto ai reati c.d. da “codice rosso” si è dimostrata particolarmente impegnativa e onerosa. Attualmente, ben sei dei nove sostituti procuratori in servizio presso l’Ufficio compongono il gruppo specializzato che si occupa di tale materia. Né è prevedibile che, nel prossimo futuro, il loro numero possa essere contenuto, e ciò per due ragioni fondamentali.

Anzitutto, perché gli adempimenti urgenti sono abitualmente numerosi e complessi e l’eventuale intempestiva esecuzione degli stessi potrebbe avere conseguenze negative per l’efficacia delle indagini, per la tutela delle persone offese e per gli eventuali profili di responsabilità disciplinare che potrebbero configurarsi a carico di magistrati che non abbiano provveduto con la celerità e l’attenzione che le norme impongono.

Ma, in secondo luogo, è doveroso aggiungere che è ragionevole prevedere un costante incremento dei procedimenti relativi alla *subiecta materia*, dovuto ad alcuni fattori, non tutti di segno positivo.

È indubbio che una coscienza sociale più evoluta e più solidale verso i soggetti più vulnerabili della popolazione ha contribuito in maniera rilevante alla emersione – soprattutto in ambiti connotati da sottosviluppo culturale, da canoni familiari o istituzionali contrassegnati da atteggiamenti ipocriti e superficiali, ma anche da situazioni di indigenza e di abbandono che, spesso, spingono i soggetti più deboli a rifugiarsi nell’uso di droghe e nell’abuso di alcool -, di condotte che in passato non venivano denunciate e che, in molti ambienti ancora non emergono, ma si è fiduciosi sull’inarrestabile *trend* che li porterà sempre più alla luce.

Vi sono anche delle cause strettamente legate all’attuale momento storico che vanno a incidere molto negativamente sulla crescita del fenomeno: in particolare, derivanti da un progresso tecnologico non governato, individualmente e socialmente, in maniera adeguata.

È di lapalissiana evidenza, infatti, come i più sviluppati strumenti di comunicazione e di

creazione di prodotti informatici contribuiscano quotidianamente in misura che non appare esagerato definire mostruosa, a colpire i soggetti più deboli in maniera molto agevole, sistematica, estesissima. Basti fare riferimento allo stalking posto in essere con la diffusione massiccia di scritti dal contenuto diffamatorio a mezzo di computer o smartphone; o il revenge-porn; o il “semplice” scambio di messaggi prima offensivi, poi minacciosi o deliranti fra persone precedentemente legate da una relazione affettiva, idonei a generare un conflitto sempre più aspro e pericoloso.

Né si può negare – per onestà intellettuale – l’accertata ricorrenza, anch’essa in misura che appare crescente, di denunce, esposti e querele che, a seguito di accurate indagini, si rivelano calunniose.

Per assicurare il massimo dell’efficienza nella conduzione delle indagini e nella trattazione dei procedimenti in questione – e al fine di dare agevole attuazione alla procedura risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 122/2023 e dalla L. n. 168/2023 – con provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13/2/2024 sono stati modificati i criteri di assegnazione degli affari relativi a tale materia, di competenza del gruppo specializzato 2°.

In particolare, è stato istituito un turno apposito di assegnazione giornaliero, denominato “turno codice rosso”, nel quale sono inseriti, con criterio di rotazione, i magistrati appartenenti a tale gruppo specializzato. Ciascun fascicolo relativo a tale materia viene assegnato al magistrato di turno nel giorno in cui viene firmata la scheda d’iscrizione.

Tale meccanismo consente a ciascun sostituto di conoscere in anticipo in quali giorni acquisirà la titolarità dei procedimenti relativi alla materia in questione, potendo, in tal modo, programmare il proprio lavoro con maggiore efficienza.

Si tratta di una soluzione che favorisce, anche, la perequazione nei carichi di lavoro e la speditezza nella trattazione del procedimento. È previsto, infatti, che i provvedimenti urgenti siano adottati dal P.M. di turno esterno ordinario, il quale rimane titolare del procedimento, se è componente del gruppo specializzato 2°. Diversamente, il fascicolo – compiuti gli atti urgenti – sarà assegnato al P.M. cui spetta per effetto del “turno giornaliero codice rosso”.

Il Presidente Vicario del Tribunale di Marsala ha segnalato, con specifico riferimento agli aumenti di pena per i reati di cui agli artt.572, 609 bis e 612 bis c.p., stante la modifica dei termini nella fase delle indagini preliminari e nelle fasi successive per i reati commessi in data successiva al giorno 8 agosto 2019, i dati relativi alle definizioni, alle pendenze e applicazione di misure cautelari a tale titolo, anche con riferimento all'applicazione del c.d. braccialetto elettronico.

Nel settore penale dibattimentale:

- sono stati definiti con sentenza nell’anno 2023-2024 n. 53 processi per i reati menzionati [n. 5 nel dibattimento collegiale; n. 48 nel settore monocratico] a fronte dei n. 58 processi per i reati menzionati [n. 5 nel dibattimento collegiale; n. 53 nel settore monocratico], definiti nell’anno giudiziario 2022/2023 con una diminuzione di n. 5 definizioni, pari al -8,62%;
- sono pendenti al 30 giugno 2024 n. 104 processi [n. 16 nel dibattimento collegiale; n. 88 nel settore monocratico] a fronte dei n. 73 processi pendenti al 30 giugno dell’anno precedente [n. 11 nel dibattimento collegiale; n. 62 nel settore monocratico], con un aumento di n. 31 affari, pari al 42,46%;
- sono stati definiti con sentenza nell’anno 2023/2024 n. 54 processi per i reati menzionati nei quali era applicata misura cautelare personale [n. 5 nel dibattimento collegiale; n. 49

nel settore monocratico] a fronte dei n. 7 processi definiti per i reati menzionati nei quali era applicata misura cautelare personale nell'anno 2022-2023 [n. 1 nel dibattimento collegiale; n. 6 nel settore monocratico] con un aumento di n. 47 affari, pari al + 671,42%;

- sono pendenti al 30 giugno 2024 n. 56 processi per i reati menzionati nei quali risulta applicata misura cautelare personale [n. 10 nel dibattimento collegiale; n. 46 nel settore monocratico] a fronte dei n. 24 processi per i reati menzionati nei quali risulta applicata misura cautelare personale pendenti al 30 giugno dell'anno precedente [n. 8 nel dibattimento collegiale; n. 16 nel settore monocratico] con un aumento di n. 32 affari, pari al 133,33%.

Le menzionate complessive n. 56 misure cautelari personali applicate nei processi suindicati [erano complessive 26 nell'anno precedente] sono così suddivise: n. 23 divieti di avvicinamento alla persona offesa [13 nell'anno precedente], n. 8 allontanamenti dalla casa familiare [4 nell'anno precedente], n. 9 custodie cautelari in carcere [3 nell'anno precedente], n. 9 arresti domiciliari [4 nell'anno 2022/2023], n. 1 obbligo di presentazione alla p.g. [zero nell'anno 2022/2023], n. 3 divieto di dimora nel territorio del Comune di residenza [1 nell'anno precedente], n. 1 obbligo di dimora nel territorio del Comune di residenza [zero nel precedente anno] e n. 0 divieto di esercizio di professione o impresa [n. 1 nell'anno giudiziario precedente].

Nel settore GIP-GUP:

- sono stati definiti nell'anno 2023-2024 n. 187 procedimenti per i reati menzionati, a fronte dei n. 298 dell'anno precedente, con una diminuzione di n. 111 definizioni, pari al 37,24% delle definizioni complessive;
- sono pendenti al 30 giugno 2024 n. 101 procedimenti, a fronte dei n. 58 procedimenti pendenti al 30 giugno dell'anno precedente, con un incremento di n. 43 affari, pari al 74,13%.

Deve inoltre evidenziarsi che sul numero complessivo di misure cautelari applicate dall'Ufficio Gip-Gup nell'anno giudiziario 2023-2024, pari a 405 [a fronte di 291 applicate nell'anno precedente], ben 142, pari al 35,06% del totale, risultano applicate per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 609 bis e 612 bis c.p. [a fronte di 132, pari al 45,36% del totale, con riferimento all'anno precedente, con un aumento di n. 10 affari pari al + 7,57%].

In particolare, le complessive n. 142 misure cautelari personali applicate in complessivi n. 101 procedimenti pendenti per i menzionati reati da c.d. "codice rosso", sono così suddivise: n. 64 divieti di avvicinamento alla persona offesa [n. 51 nell'anno precedente], n. 2 allontanamenti dalla casa familiare [n. 17 nell'anno precedente], n. 76 allontanamento dalla casa familiare combinate col divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa [n. 64 nell'anno precedente].

Se il flusso delle misure cautelari maggiormente afflittive appare dunque ancora sostanzialmente contenuto sotto il profilo quantitativo, si deve rilevare un notevolissimo incremento delle misure cautelari personali applicate nel settore in questione rispetto all'anno giudiziario 2021-2022 allorché, alla data del 30 giugno 2022, risultavano n. 35 procedimenti relativi a reati del c.d. "codice rosso" in cui erano state applicate misure cautelari personali e n. 63 misure cautelari del medesimo tipo, ciò che ha comportato, in particolare per l'Ufficio Gip-Gup, negli ultimi due anni giudiziari, una vera e propria rimodulazione delle priorità temporali di esercizio dell'attività giurisdizionale attesa di fatto la necessità di adottare in media più di un provvedimento alla settimana in materia di misure cautelari personali soltanto nello specifico settore in questione.

Sempre al fine di assicurare la dovuta tutela alle vittime dei delitti da "codice rosso" il

Tribunale ha stipulato due protocolli, uno con la locale Procura della Repubblica per assicurare un continuo flusso informativo tra gli uffici in ordine a questi delitti, anche dal settore civile al settore penale [protocollo siglato in data 27 gennaio 2022] e un altro per la creazione di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, stipulato con la Procura della Repubblica di Marsala, il Tribunale di Trapani, la Procura della Repubblica di Trapani e l'Asp di Trapani in data 17 maggio 2022.

Per quanto attiene alla tutela delle “fasce deboli”, il **Procuratore della Repubblica di Agrigento** ha dato atto della operatività di un apposito gruppo specializzato che si occupa anche degli affari civili connessi ai reati in materia.

Appartengono alla competenza del gruppo indicato i seguenti reati: artt. 388 c.p., 570 c.p., 570 bis c.p., 572 c.p., 573 c.p. 574 c.p., 574 bis, art. 612 bis c.p., 612 ter c.p., 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 quinquies, 609 octies c.p., 582 c.p. in ambito familiare/sentimentale, 612 c.p. in ambito familiare/sentimentale e 583 quinquies c.p. in ambito familiare/sentimentale e 643 c.p.

Il gruppo specializzato è composto in atto da cinque magistrati, pari di fatto a al 50% dell'organico di Sostituti attualmente presente.

Si tratta di una scelta organizzativa sostanzialmente obbligata tanto rispetto ai numeri di iscrizione per tali fattispecie [559 in sostanziale aumento rispetto al periodo di riferimento precedente] quanto per rafforzare la specializzazione e la sensibilizzazione dei magistrati che si occupano di questi reati.

D'altro canto, è imprescindibile, secondo normativa, consentire una trattazione il più possibile tempestiva alle vicende attenzionate a seguito della Riforma introdotta con L. 69/2019 del c.d. “codice rosso”.

È stato, pertanto, stabilito che il P.M. di turno esterno, al quale vengono immediatamente trasmesse tutte le notizie di reato [pervenute sia mediante Portale NDR, sia mediante PEC, sia in forma cartacea] relative ai reati di cui agli artt. 572 c.p., 612 bis c.p., 612 ter c.p., 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 quinquies, 609 octies c.p., 582 c.p. in ambito familiare, 612 c.p. in ambito familiare e 583 quinquies c.p. in ambito familiare, provveda alla contestuale iscrizione della CNR per reati da codice rosso, con assegnazione a se stesso, ove appartenente al Gruppo specializzato c.d. “fasce deboli”, ovvero a P.M. del gruppo specializzato nel caso in cui il P.M. di turno non faccia parte del gruppo “Fasce Deboli”.

Il P.M. di turno esterno, in ogni caso, oltre alla contestuale iscrizione della notizia di reato, dispone e trasmette immediatamente anche la delega alla PG procedente per l'audizione della vittima nel termine di tre giorni e per l'ulteriore attività necessaria per l'istruzione del procedimento.

Inoltre, egli provvede alla richiesta di misura cautelare ove ne ravvisi l'urgenza, ovvero emette decreto relativo al differimento dell'audizione della vittima, nel caso in cui sussistano esigenze di tutela del minore o della persona offesa, o imprescindibili esigenze di segretezza dell'indagine che determinino la necessità di un preliminare approfondimento.

Ove ravvisi la necessità di chiedere aggravamenti di misure cautelari, infine, il P.M. di turno provvede in tal senso ovvero ne rappresenta l'urgenza al P.M. titolare del fascicolo.

Si segnala che nell'Ufficio è frequente il ricorso al supporto specialistico di esperti psichiatri/psichiatri infantili/psicologi in occasione delle audizioni protette di minori e vittime vulnerabili.

La difficoltà pratica maggiore deriva dal numero insufficiente delle figure professionali da nominare a tale scopo.

Il limitato numero di professionisti che svolgono tali attività nel territorio, e la difficoltà di convincere i professionisti provenienti da altre province ad una trasferta dispendiosa in termini di tempo, stante le attuali quasi inesistenti vie di collegamento con Agrigento dal capoluogo regionale e per la distanza da Catania [in entrambi i casi circa due ore di viaggio in macchina o in treno o autobus soltanto da Palermo], rendono tali nomine problematiche.

I Sostituti Procuratori che appartengono al gruppo specializzato “fasce deboli”, si occupano altresì della gestione dei procedimenti civili con intervento del P.M. con un turno settimanale attraverso il quale, mediante Consolle Civile, il P.M. gestisce i fascicoli in cui è necessario o facoltativo l'intervento del P.M..

Sia con riguardo ai procedimenti con richiesta di archiviazione, che a quelli in cui viene esercitata l'azione penale, il P.M. dispone, in ossequio all'art. 64 bis c.p.p. la comunicazione al Giudice civile che procede in materia di separazione o divorzio dei coniugi eventualmente protagonisti del procedimento penale.

Il numero delle nuove iscrizioni nel Registro Mod.21 che vedono, quali vittime, soggetti di sesso femminile [al netto dei fascicoli iscritti in precedenza e retrocessi alla fase delle indagini], ha registrato, in ogni caso un incremento essendo passati da 427 a 559.

Quanto alla definizione di tali procedimenti va rilevato che 393 sono stati conclusi con richieste di archiviazione, 108 con esercizio dell'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, 134 con esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, 11 per direttissima, 26 definiti mediante richiesta di giudizio immediato, 5 con richiesta di applicazione pena su richiesta, 18 procedimenti sono stati trasmessi per competenza e 72 sono stati riuniti ad altri procedimenti.

La misura dell'allontanamento dalla casa familiare risulta essere stata disposta nei confronti di 13 indagati, il divieto di avvicinamento alla persona offesa è stato applicato a carico di 24 indagati, mentre gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono stati disposti a carico di 7 persone.

Per quanto riguarda i dati numerici relativi ad arresti in flagranza di reato, a fermi di indiziato di delitto, a richieste di misura degli arresti domiciliari e della custodia in carcere, nonché alle richieste di misure interdittive, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024, i dati sono quelli di seguito indicati:

- richieste di applicazione di misura della custodia cautelare in carcere: 32;
- richieste di applicazione di misura degli arresti domiciliari: 28 a carico di altrettanti indagati;
- richieste di applicazione di misure interdittive: 1.

Sono stati comunicati ai Sostituti Procuratori in servizio gli orientamenti di cui alla nota della Procura Generale della Cassazione.

Si conferma la permanenza delle criticità emerse, invece, con riguardo alle misure di sicurezza del ricovero in luogo di cura di cui è stata chiesta l'applicazione provvisoria, stante la pressoché totale mancanza di disponibilità di strutture sanitarie pubbliche, specie di tipo custodiale.

Si è fatto ricorso a strutture private che hanno accolto il paziente, con ogni conseguente onere e difficoltà.

Appare, infatti, tuttora totalmente inadeguata la disponibilità di posti nelle REMS, con la conseguenza che – frequentemente – l'applicazione di tale misura [spesso derivante da aggravamento

di quella precedentemente applicata] è, in concreto, del tutto ineseguibile.

Analogo studio è in corso con il locale Ufficio per l'esecuzione penale esterna, con riferimento alla necessità di trattamento dei soggetti "maltrattanti".

PARTE SECONDA

INCIDENZA DELLA PRESENZA DEGLI ADDETTI UPP SULL'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO.

La Corte di Appello

Il nuovo Ufficio per il processo, nella rinnovata versione introdotta dal d.l. 80 del 2021, è nato con l'intento di supportare il P.N.R.R..

In questa Corte la sua organizzazione è stata oggetto di un apposito progetto organizzativo depositato il 29 dicembre 2021.

L'attività svolta degli AUPP è stata oggetto di un monitoraggio finalizzato soprattutto alla "valutazione della performance" nell'impossibilità di quantificare in modo oggettivo e statisticamente rilevante il contributo fornito all'attività giurisdizionale.

Peraltro, come è noto e come sopra è stato ricordato gli obiettivi del P.N.R.R. sono stati rinegoziati con la Commissione Europea e i risultati conseguiti sono già stati illustrati.

Va sottolineato, in ogni caso, che la inevitabile concentrazione delle risorse e dell'impegno per il conseguimento del secondo target comporterà la sostanziale impossibilità di definire il contenzioso iscritto dal 1° gennaio 2023 in poi, a eccezione delle controversie prioritarie, che, quindi, determineranno una crescita esponenziale della pendenza e, soprattutto, di quella ultrabiennale nelle Corti di Appello, costituita dalle controversie iscritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2024.

Sotto altro profilo va segnalato che, dopo oltre due anni e mezzo di operatività del nuovo Ufficio permangono diverse criticità.

La temporaneità del rapporto di lavoro, per quanto indotta dalle direttive europee, ha avuto oggettivamente un effetto disincentivante per i nuovi funzionari, che appena hanno trovato un'alternativa a tempo indeterminato hanno interrotto la propria collaborazione [e la percentuale di dimissioni è alta e ha riguardato coloro che si erano collocati nelle posizioni più elevate della graduatoria].

Del tutto comprensibile, quindi, la diffusa richiesta di "stabilizzazione" degli attuali funzionari mediante la trasformazione del loro rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, anche se non agevole soprattutto per carenza delle necessarie risorse finanziarie.

L'altra seria criticità ha riguardato i criteri selettivi: diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese sono apparsi subito insufficienti se non anche inconferenti rispetto agli ambiziosi obiettivi perseguiti, soprattutto se si tiene conto del variegato mansionario previsto nell'allegato II del d.l. 80/2021.

A questo proposito non pochi problemi sono insorti e permangono ancora per l'ibridazione delle mansioni tra giurisdizione e amministrazione che hanno innescato e alimentato una poco commendevole querelle tra giudici e cancellerie, anche se l'impiego prevalente se non quando esclusivo in attività amministrative si è rivelato salvifico per alcuni Uffici afflitti da carenze rilevanti

di personale di cancelleria.

Anche, ma non soltanto, per tale ragione sarebbe necessaria una migliore specificazione del mansionario, soprattutto nel rapporto tra attività giurisdizionale e amministrativa, forse volutamente lasciato con notevoli margini di flessibilità, ampiamente comprovata dalle prassi applicative difformi, talvolta in modo anche accentuato.

Persiste, per quanto attiene al settore civile, il problema della mancata differenziazione del livello di professionalità dei funzionari rispetto ai diversi gradi del giudizio e ai correlati obiettivi perseguiti.

Il più grosso limite della selezione degli attuali funzionari è quello di non aver tenuto conto della specificità dei singoli gradi di giudizio e, in particolare, della circostanza che in primo grado le attività alle quali possono essere adibiti i nuovi funzionari sono molteplici e possono concorrere, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi del PNRR, mentre nelle Corti di Appello l'unico apporto rilevante è la redazione di bozze di sentenza, rispetto alle quali altri contributi purtroppo si stanno rivelando limitati.

In altri termini, mentre negli Uffici di primo grado esistono plurime attività, alcune delle quali di agevole spedizione ma che comunque impegnano i magistrati e che, invece, ben possono essere affidate ai nuovi funzionari, così consentendo ai primi di dedicarsi interamente all'arretrato accelerandone la riduzione, in Corte d'Appello l'attività, tranne incombenze del tutto residuali, è incentrata nella redazione dei provvedimenti definitivi del giudizio, aventi un coefficiente di difficoltà mediamente elevato e che richiedono un altrettanto elevato livello di professionalità oggettivamente non esigibile da laureati che hanno sostenuto le prove selettive attualmente previste per i funzionari dell'Ufficio per il processo, e ciò al netto dell'encomiabile impegno che profondono quotidianamente.

L'apporto per la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale o per la elencazione dei motivi di gravame non appare per nulla decisivo, mentre la sintesi contenutistica delle esatte ragioni dell'impugnazione nell'ambito della quale è circoscritta l'indagine del giudice di appello, la selezione delle questioni giuridicamente prioritarie, la ricerca giurisprudenziale e ancor di più la predisposizione anche di punti di motivazione su singole questioni non sembrano affatto esigibili, con il dovuto grado di affidabilità tale da sgravare il magistrato e rendere non necessaria una sua revisione accurata, dai nuovi funzionari.

La concreta esperienza della Corte di Appello di Palermo conferma le precedenti considerazioni, essendosi rivelato davvero limitato in termini di incremento del numero delle decisioni il contributo dei nuovi addetti all'Ufficio per il processo, che, invece, si sta rivelando di particolare rilievo per il settore penale.

Com'è noto, l'impugnazione nel settore penale è numericamente assai più elevata per intuitibili ragioni e ha per oggetto anche processi per fatti semplici, a differenza del settore civile nel quale l'impugnazione è assai più selettiva e quindi investe di regola questioni complesse.

Infatti, in ambito penale gli AUPP hanno consentito di realizzare un incremento delle definizioni ma anche di approcciarsi in modo differente e nuovo all'attività giurisdizionale.

Sotto altro profilo è certamente apprezzabile l'integrazione del contingente iniziale del 2022 mediante l'immissione, nell'anno in corso, di un considerevole numero di nuovi funzionari.

Alla data del 17 gennaio 2025 la dotazione complessiva di questa Corte è quella esposta nella tabella che segue:

Settore	Sezione	Numero di Addetti Upp
Civile	Prima	17
	Seconda	11
	Terza	12
	Lavoro	3
Totale settore Civile		43
Penale	Prima	11
	Seconda	10
	Terza	11
	Quarta	11
	Quinta sezione Penale e Misure di Prevenzione	1
	Corte di Assise di Appello	1
	Ufficio Esecuzioni Penali	2
	Ufficio Ricorsi	1
Totale settore Penale		48
Amministrativo	Segreteria di Presidenza	1
	Ufficio del Personale	2
	Centro Spese anticipate dall'Erario	1
Totale settore amministrativo		4
Non assegnati		2
Totale complessivo		97

Pur non essendo un ufficio di diretta ed esclusiva collaborazione con i magistrati, l'Ufficio per il processo si presenta come un'opportunità irripetibile che, occasionata dal dramma della pandemia e nata con un orizzonte temporale limitato, può e deve, invece, trasformarsi in un presidio permanente per far fare quell'autentico salto di qualità alla giurisdizione da sempre auspicato in direzione non solo degli obiettivi contingenti fissati dal PNRR, ma di una nuova modalità di organizzazione e di gestione della giurisdizione.

L'obiettivo prioritario e immediato è l'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza con gli ambiziosi traguardi in tema di riduzione dell'arretrato patologico e di durata dei processi, ma costituisce, al tempo stesso una ghiotta occasione per trasformare la nuova struttura da temporanea a permanente, ampliandola in un nuovo assetto dimensionale e consolidando le esperienze pregresse, in sintonia con le costanti aspettative della Magistratura che da tempo rivendica di avvalersi di uno staff, ancorché, per la verità, modellato di più nella specifica forma dell'Ufficio del giudice.

I Tribunali

Anche per l'A.G. in esame la valutazione sull'operatività degli Uffici per il processo e, conseguentemente, sull'apporto degli Addetti UPP, da parte di tutti i Dirigenti degli Uffici giudiziari del distretto è unanime nell'affermare che i risultati più tangibili si sono avuti nel settore penale e in quello civile limitatamente alle attività di tipo seriale o di più semplice trattazione.

Nel complesso i risultati raggiunti sono stati condizionati dall'elevato numero di dimissioni presentate nel corso dell'anno dai funzionari vincitori di altri concorsi e dal successivo eventuale reintegro dei posti previsti in organico, il che ha comportato dei rallentamenti nell'attività di tutti gli Uffici, dovuti sia agli inevitabili tempi di inserimento delle nuove unità nelle strutture già avviate sia per la necessaria formazione iniziale.

Ciò che emerge chiaramente dalle considerazioni formulate dai vari dirigenti degli uffici giudiziari del distretto è la necessità di una formazione continua degli AUPP attraverso programmi sapientemente mirati e orientati che assicurino, al di là dell'apporto formativo quotidianamente fornito dai magistrati affidatari e dal personale di cancelleria, un effettivo ausilio per la loro crescita professionale.

In conclusione, sulla base dell'esperienza sin qui maturata, sembra condivisa l'opinione secondo cui pur non potendo considerare decisivo l'apporto degli AUPP al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi previsti nell'ambito del PNRR relativi all'abbattimento dell'arretrato civile e alla riduzione dei tempi di durata dei procedimenti civili e penali, si potrà, però, di certo confidare su un effettivo e importante contributo che gli stessi saranno in grado di fornire alla giurisdizione.

La recente assunzione di ulteriori unità di personale per l'Ufficio del Processo, avvenuta nel mese di giugno scorso, ha determinato un rilevante incremento delle esigenze di approvvigionamento di risorse *hardware*, che sono state prontamente soddisfatte dal Ministero, sia pure con le prevedibili difficoltà iniziali, fatti salvi alcuni ritardi per le ultime assunzioni. Una volta configurati i *personal computer* assegnati ai funzionari, dotati anche di collegamenti alla rete con apposito *router* portatile, non sono stati segnalati disagi particolari.

Tribunale di Palermo

Il bilancio del loro apporto in termini di produttività e di smaltimento dell'arretrato, nonostante la forte riduzione numerica cui si è accennato, è senz'altro positivo.

Va rimarcata la duplice competenza attribuita a questa nuova qualifica professionale, da un lato, inserita in una struttura guidata dai magistrati giudicanti, preposta a seguire l'iter procedimentale di processi penali e a svolgere attività di studio di tematiche giuridiche e di prove; dall'altro, inserita a pieno titolo tra i ranghi del personale amministrativo.

L'apporto dei nuovi Addetti all'Ufficio per il Processo è dunque apprezzabile anche in riferimento all'attività amministrativa e agli adempimenti di cancelleria, in relazione ai quali sono stati chiamati a seguire appositi corsi di formazione [giuridica, manageriale-gestionale, tecnica, informatica] e a un'attività di affiancamento a funzionari e personale esperto [svolta nel primo semestre dell'anno 2022] anche mirata all'apprendimento delle procedure di lavoro e all'uso degli applicativi destinati alle attività di cancelleria.

Conclusivamente, il contributo degli AUPP è stato apprezzabile in fase di riordino dei fascicoli processuali, nello studio preparatorio delle attività da svolgere e nell'assistenza al giudice in

udienza e, non da ultimo, nella predisposizione di numerose bozze di provvedimenti [decreti, ordinanza, sentenze].

In termini generali, sempre sul piano del supporto all'attività giurisdizionale, i predetti addetti all'UPP sono stati principalmente destinati:

- allo studio dei fascicoli [predisponendo delle schede riassuntive per procedimento], supportando il giudice assegnatario nel compimento della verifica di completezza del fascicolo, nell'accertamento della regolare costituzione delle parti [controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.], alla redazione di bozze di provvedimenti semplici [quelli relativi all'applicazione di misure personali e quelli di revoca o aggravamento delle dette misure, nonché quelli di rivalutazione della pericolosità ex art. 14 D. Lgs. N.159/2011, al controllo della pendenza di istanze o richieste [anche in tema di patrocinio a spese dello Stato] e cura della loro gestione, alla organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, segnalando al magistrato assegnatario i fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione;
- all'ausilio ai giudici nel completamento della già avviata, ma ancora non conclusa per la insufficiente dotazione organica, attività di censimento e monitoraggio di tutte le amministrazioni giudiziarie relative ai procedimenti che risultano definiti, anche con provvedimento decisorio divenuto definitivo, al fine di verificare, prima di disporre l'archiviazione, se si sia proceduto all'approvazione del conto finale della gestione [e prima ancora se questo sia stato presentato dall'A.G.], se sia necessario procedere alla verifica dei crediti [attività fino al 2017 non espletata] e se vi siano allo stato altri provvedimenti da adottare [ad esempio liquidazioni di compensi od altro];
- all'esame e alla stesura di relazioni preliminari nei procedimenti relativi alle richieste di liquidazione del compenso degli amministratori giudiziari, che sovente si caratterizzano per la loro complessità, richiedendo la norma vigente la parametrizzazione dei compensi al valore dei singoli beni amministrati, la cui determinazione, soprattutto nel caso di aziende, risulta molto difficoltosa, richiedendo competenze anche in ambito specialistico e contabile.

Non c'è dubbio che l'apporto degli AUPP ha avuto un più significativo impatto in alcuni settori [vedi quello monocratico dibattimentale e ufficio Gip/Gup] in particolare consentendo una sensibile definizione dei procedimenti ultratriennali; di contro sebbene utile l'impiego in altri settori [vedi quello collegiale] il loro apporto risulta di più difficile rilevazione statistica trattandosi di attività demandate agli AUPP che si inseriscono come fasi sub procedurali nella trattazione di processi di elevata complessità.

Infine, per quanto riguarda i servizi trasversali, le dimensioni del Tribunale di Palermo hanno consigliato, poi, di istituire presso la Presidenza e la Dirigenza Amministrativa tre servizi trasversali, dei quali potranno beneficiare tutti i magistrati e il Dirigente Amministrativo al fine di dare attuazione alle milestone richieste nel PNRR e di perseguire efficacemente l'obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali.

A questi servizi trasversali di Ufficio per il Processo è stata coassegnata, in via residuale, una parte dei funzionari addetti in via prevalente all'Ufficio per il Processo costituito presso ogni sezione.

Tali servizi sono dedicati rispettivamente:

- 1.]** al monitoraggio dei flussi organizzativi e dei flussi statistici dell'ufficio;
- 2.]** allo studio e al supporto alla raccolta e alla definizione degli indirizzi giurisprudenziali, sia nel settore civile sia nel settore penale, nonché alla costituzione, entro la scadenza del 31 dicembre 2024, di una banca dati di merito, accessibile a tutti i cittadini, per il settore civile;
- 3.]** alla promozione della innovazione organizzativa e processuale, all'accompagnamento alla digitalizzazione, al coordinamento delle attività amministrative inerenti al PNRR.

Infatti, una pluralità di apporti di natura diversa appare necessario sia per il coordinamento delle attività amministrative inerenti al PNRR sia per il perseguimento dell'obiettivo della digitalizzazione avanzata, comprensivo dell'archiviazione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e del flusso di lavoro elettronico completo per i procedimenti civili, nonché del procedimento penale di primo grado digitalizzato.

Tribunale di Agrigento

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021 è stato redatto, a firma congiunta del Capo dell'Ufficio e del dirigente amministrativo in data 22/12/2021, un progetto organizzativo volto ad inserire le risorse assegnate [funzionari addetti all'UPP] negli uffici per il processo, quali strutture – in parte già esistenti – di sostegno all'attività del magistrato, in modo tale da innescare un decisivo incremento di quantità e qualità del lavoro, con speciale riguardo ai settori individuati come di maggiore criticità dell'ufficio. Infatti, come riferito dal Presidente del Tribunale di Agrigento, presso l'Ufficio agrigentino esiste un arretrato ultratriennale civile e penale, comunemente definito "patologico", che sicuramente condiziona negativamente la capacità operativa dell'Ufficio e impedisce di smaltire le sopravvenienze in tempi ragionevoli e adeguati alla media europea. Arretrato che sebbene consistente, specie nel settore civile, risulterebbe gestibile anche attraverso le risorse inerenti al nuovo UPP, trattandosi di un arretrato non particolarmente stratificato nel tempo.

La riformulazione degli obiettivi PNRR nel novembre 2023 ha imposto all'Ufficio di operare una revisione delle modalità organizzative dell'Ufficio per il Processo, prevedendo, per l'anno giudiziario 2023/2024, una maggiore concentrazione degli sforzi per la definizione dei fascicoli oggetto dell'obiettivo intermedio da raggiungere al 31 dicembre 2024. In proposito è stato osservato, comunque, che il raggiungimento in concreto di tali obiettivi appare allo stato condizionato negativamente da una specifica criticità del Tribunale di Agrigento, costituita dall'indice elevato di turnover dei magistrati e dalla conseguente ciclica scopertura simultanea di diversi posti di giudice, a causa di continui trasferimenti di giovani magistrati di prima nomina che, a loro volta, vengono sostituiti con altri giovani magistrati vincitori di concorso [da tempo vanno sistematicamente deserti i bandi per la copertura ordinaria di posti vacanti presso il Tribunale di Agrigento], per di più dopo lunghi periodi che creano insostenibili interruzioni nella continuità dell'azione giudiziaria dell'Ufficio.

Cionondimeno, come riferito dal Presidente del Tribunale di Agrigento, nel settore civile l'arretrato risulta ridotto di circa il 79% rispetto alle iscrizioni effettuate sino al 31 dicembre 2019. Mentre, nel settore penale, i dati rilevati dalla struttura statistica del Tribunale di Agrigento, aggiornati al 30 giugno 2024, confrontati con i dati rilevati nella relazione per l'anno giudiziario

precedente, evidenziano una notevole riduzione dell'arretrato ultratriennale [fascicoli iscritti sino al 31 dicembre 2020], essendo stati rilevati n. 97 fascicoli pendenti per il dibattimento monocratico e n. 14 fascicoli per il dibattimento collegiale. Rispetto al 30 giugno 2023 è stata rilevata una riduzione dei fascicoli di competenza del giudice monocratico pari a circa il 43%.

Tribunale di Marsala

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala ha dapprima provveduto alla concreta istituzione dell'Ufficio per il processo e di seguito alla redazione del progetto ex art. 12 del d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021. L'Ufficio per il processo opera nel Tribunale a supporto dell'attività dei giudici togati attraverso gruppi di lavoro formati da giudici togati, giudici onorari, tirocinanti e addetti UPP al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto organizzativo.

Sono stati previsti più uffici per il processo. Nel settore civile è previsto l'ufficio per il processo del contenzioso ordinario e volontaria giurisdizione, l'ufficio per il processo per il settore lavoro e previdenza, l'ufficio per il processo per il settore della crisi d'impresa, l'ufficio per il processo esecuzioni immobiliari e l'ufficio per il processo tutelare. Per il settore penale sono stati previsti l'ufficio per il processo per il dibattimento monocratico e l'ufficio per il processo del settore Gip/Gup. Inoltre, è stato istituito l'ufficio per il processo del Presidente del Tribunale con compiti prevalentemente trasversali.

Generalmente gli addetti all'ufficio per il processo sono affiancati ai singoli giudici o a gruppi di giudici [con un rapporto di n. 1 addetto per n. 2 giudici]. Le mansioni degli addetti all'Ufficio per il Processo sono quelle normativamente previste nel relativo mansionario; gli stessi operano innanzitutto in affiancamento al lavoro dei magistrati, ma forniscono anche supporto alle cancellerie. Lo svolgimento di attività di cancelleria è stato previsto al fine di non aggravare il lavoro del personale amministrativo e per questo curano anche gli adempimenti conseguenti all'attività giurisdizionale.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Marsala, per quanto attiene alla produttività, ha riferito che da un raffronto sui risultati ottenuti nel corso dell'anno giudiziario 2021/2022 rispetto a quelli relativi all'anno giudiziario 2022/2023, si è verificato un miglioramento, seppure allo stato non sia facile affermare con certezza che i progressi dell'Ufficio siano attribuibili esclusivamente alla presenza degli addetti UPP. Sul punto, merita di essere evidenziato il dato complessivo, certamente molto positivo, della riduzione drastica del DT nel settore civile, risultato che evidenzia come il contributo degli addetti UPP abbia comunque inciso sulla maggiore celerità di tutto il settore.

Con riferimento alle singole materie del settore civile, l'aumento di produttività ascrivibile all'apporto fornito dagli addetti UPP è ravvisabile in termini diversi in relazione ai singoli settori e alla peculiarità delle materie trattate. In particolare, nel settore lavoro e previdenza [compresi gli ATP] è stato registrato un aumento delle definizioni dei giudici togati, passate da n. 1.292 procedimenti definiti nel periodo compreso tra l'1/07/2022 e il 30/06/2023 a n. 1.408 procedimenti definiti nel periodo compreso tra l'1/07/23 e il 30/06/2024, con un incremento pari all' 8,97%. L'aumento va certamente collegato alla presenza di un numero considerevole di provvedimenti seriali, specie nel settore della previdenza e assistenza. Tuttavia, si è rilevato anche che la produttività complessiva del settore, che include anche il lavoro dei GOP, non è aumentata ma ciò è dipeso

essenzialmente dalla riduzione delle sopravvenienze. Le ragioni della riduzione delle sopravvenienze sono pure da attribuire al pregevole lavoro degli Addetti UPP. Infatti, grazie all'apporto degli Addetti, che hanno operato un filtro sull'ammissibilità dei ricorsi nei procedimenti ex art. 445 bis comma 6 cpc, si sono potuti definire immediatamente i procedimenti in cui non vi era una contestazione specifica e puntuale delle valutazioni medico legali svolte dal consulente nominato nella precedente fase ATP.

L'attività espletata dagli addetti ha consentito anche un aumento del numero dei procedimenti da trattare a ogni singola udienza, comportando una sensibile riduzione della durata media dei processi [da 188,5 giorni nello scorso anno giudiziario a circa 163,3 giorni nell'anno giudiziario 2024] e del DT [da 156,53 dell'anno giudiziario 2023 a 135,62 del 2024].

Non è ravvisabile un incremento, invece, nel settore contenzioso civile ordinario.

Invero, la maggiore tecnicità dei provvedimenti definitivi del settore civile rispetto a quelli del penale, e anche la limitata presenza in tale settore di provvedimenti di tipo seriale, ha reso meno efficace, allo stato, l'apporto degli Addetti UPP.

Secondo il Presidente Reggente del Tribunale, tuttavia, non è possibile trascurare che, a fronte di un contributo non del tutto soddisfacente nell'ambito giurisdizionale, gli addetti Upp hanno comunque fornito un apprezzabile apporto nel settore amministrativo, svolgendo attività di cancelleria ["scarico" di tutti i provvedimenti di cui hanno redatto la bozza e "scarico" delle udienze dei giudici civili], sicché il loro contributo va valutato non solo nell'ambito giurisdizionale, ma anche in quello amministrativo.

Per gli altri settori del civile, comunque non ricompresi negli obiettivi del PNRR, gli aumenti e le riduzioni non sono di contenuto numerico significativo.

Nell'area penale sono stati istituiti due uffici per il processo, uno per il settore dibattimentale e uno per il settore Gip/Gup cui sono stati destinati rispettivamente n. 7 e n. 6 addetti. Quale obiettivo quantitativo con riferimento al *disposition time* si è previsto nel Progetto Organizzativo di raggiungere il valore di 237 entro la data del 30 giugno 2026. L'utilizzo degli Addetti UPP ha certamente prodotto dei risultati incoraggianti nel settore, dove emerge il dato complessivo, certamente molto positivo, della riduzione drastica del DT nel settore penale sceso da 399 nell'anno giudiziario 2019/2020 a 295 nell'anno giudiziario 2020/2021 a 203 nell'anno giudiziario 2021/2022 fino a 175 nell'anno giudiziario 2022/2023. Nell'anno giudiziario 2023/2024 il DT si è mantenuto pressoché stabile ed è pari a 178.

Tribunale di Sciacca

Il Presidente del Tribunale di Sciacca riferisce che dopo una necessaria prima fase di assessment, può allo stato affermarsi che l'ufficio per il processo – grazie anche all'apporto fornito dai nuovi funzionari addetti – è pienamente operativo e offre un contributo concreto sia alla giurisdizione sia alle cancellerie e ai servizi amministrativi.

Come programmato dall'Ufficio, i target quantitativi fissati sono oggetto di un continuo e periodico monitoraggio, sia per il settore civile/lavoro che per il settore penale, in modo tale da avere, come da prassi dell'Ufficio e almeno con cadenza mensile, dei dati effettivi, reali e aggiornati sulle pendenze per settore e per materia, così da permettere anche una tangibile rendicontazione delle attività svolte dai Funzionari UPP affiancati ai Giudici.

Per il settore civile [contenzioso ordinario e famiglia], il numero dei Funzionari UPP ivi

assegnati alla data del 30.6.2024 è di 8 e per ognuno di loro si registra un incremento della produttività del giudice affiancato. In particolare, si registra un totale di bozze di provvedimenti definitivi [sentenze definitive e non definitive] redatte dai Funzionari UPP pari a n. 246, che costituiscono il 57 % rispetto alla produttività registrata dal Tribunale nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 [432 sentenze]. A queste vanno aggiunte le bozze di ordinanze e decreti non definitivi, poiché interlocutori.

Per il settore lavoro, l'unica unità UPP assegnata ha redatto n. 43 provvedimenti definitivi, pari al 25,6 % rispetto alla produttività registrata dal Tribunale nel periodo di riferimento [168 sentenze]. A queste vanno aggiunte le bozze di ordinanze e decreti non definitivi, poiché interlocutori.

Per il settore penale, al 30 giugno 2024 il numero dei Funzionari addetti UPP è di 6 unità. Al dibattimento monocratico, gli stessi hanno redatto un totale di bozze di provvedimenti definitivi pari a 183, ossia il 38,2 % rispetto alla produttività del periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 [479 sentenze]; nella fase Gip/Gup si registra un numero di 37 bozze di provvedimenti definitivi, pari al 21,9 % rispetto alla produttività del periodo di riferimento [169 sentenze Gip/Gup]. A queste vanno aggiunte le bozze di ordinanze e decreti quali provvedimenti non definitivi e definitivi [decreti che dispongono il giudizio, ordini di traduzione e notifiche, decreti di ammissione al gratuito patrocinio, incidenti di esecuzione, controllo notifiche, ordinanze di archiviazione].

Infine, si è evidenziato il contributo reso nell'ambito dell'attività di supporto alle cancellerie, dove notevole è l'apporto degli addetti all'UPP soprattutto nel servizio del Patrocinio a spese dello Stato e dei decreti di liquidazione. Per il settore trasversale, il numero dei Funzionari UPP assegnati al settore civile/trasversale alla data del 30 giugno 2024 è di 2, impegnati in attività a supporto della giurisdizione e in attività a supporto dei servizi amministrativi [monito-raggio continuo]. Inoltre, per quanto riguarda il monitoraggio continuo, si evidenzia un totale di circa 972 rilevazioni statistiche nel periodo di riferimento, complessivamente per il settore civile e penale.

Tribunale di Trapani

All'interno del Tribunale di Trapani l'Ufficio per il processo opera a supporto dell'attività dei giudici togati attraverso gruppi di lavoro formati da giudici togati, giudici onorari, tirocinanti e addetti UPP al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR.

Sono stati previsti più uffici per il processo.

Nel settore civile è previsto un unico ufficio per il processo [contenzioso ordinario, volontaria giurisdizione, settore della crisi d'impresa, esecuzioni immobiliari e settore lavoro e previdenza].

Per il settore penale sono previsti l'ufficio per il processo per il dibattimento e l'ufficio per il processo del settore Gip/Gup.

Inoltre, recentemente sono stati individuati due Funzionari Addetti all'Ufficio per il processo, per l'istituendo Ufficio del Presidente del Tribunale, con compiti prevalentemente trasversali.

Allo stato attuale, gli addetti presenti nella struttura sono 31, a seguito delle avvenute dimissioni di una delle unità; generalmente gli Addetti UPP sono affiancati ai singoli giudici o a gruppi di giudici [con un rapporto di n°1 addetto per n° 2 giudici]. Le loro mansioni sono quelle normative previste nel relativo mansionario e gli stessi operano innanzitutto in affiancamento al lavoro dei magistrati, ma forniscono anche supporto alle cancellerie. È stato previsto lo svolgimento di attività di cancelleria al fine di non aggravare il lavoro del personale amministrativo, tanto che

tutta l'attività giurisdizionale che gli addetti UPP contribuiscono a produrre va da loro posta in esecuzione anche sotto il profilo amministrativo.

In particolare, con riguardo all'attività di cancelleria, nel settore civile gli addetti UPP provvedono a scaricare tutti i provvedimenti adottati con il loro contributo e le udienze dei giudici e, nel settore penale, analogamente scaricano i provvedimenti giudiziali redatti con il loro contributo, partecipano al processo di digitalizzazione dei fascicoli e, ove si verifichi la necessità, assistono i giudici togati e onorari in udienza.

Nel settore civile, la presenza degli addetti UPP ha indubbiamente contribuito al miglioramento dello smaltimento dell'arretrato.

E infatti, i procedimenti ultratriennali risultano pari a n. 156 nel settore del contenzioso unificato, di cui n. 15 sub-procedimenti, e n. 28 in materia di famiglia, a fronte di n. 242 dello scorso anno giudiziario, con un decremento del 33,06%.

Nel comparto Lavoro e Previdenza, invece, il numero dei procedimenti pendenti da oltre tre anni è di n. 6 cause, di cui n. 2 rappresentano sub-procedimenti, a fronte dei 19 dell'anno precedente con un calo del 68,42%. Infatti, per quanto riguarda gli obiettivi prefissati dall'ultima relazione ex art. 37 del Presidente del Tribunale, è stato riferito che al 31.08.2024 gli obiettivi, monitorati dall'ufficio con cadenza bimestrale, sono stati complessivamente raggiunti nel comparto civile. Nel settore in parola gli addetti UPP sono organizzati nella forma *"one to one"* e si occupano di coadiuvare il magistrato, redigendo bozze di provvedimenti e ordinanze, controllando le scadenze dei procedimenti e verificando l'eventuale pendenza di fascicoli non lavorati.

Con riferimento al settore delle esecuzioni immobiliari, gli addetti monitorano i tempi di fissazione delle udienze ex art. 569 c.p.c., verificando la completezza dei fascicoli, la regolarità delle notifiche e il rispetto dei termini.

Nelle cause riguardanti la crisi di impresa, l'insolvenza e i fallimenti, il supporto del personale addetto all'UPP specificamente riguarda il controllo della documentazione posta a sostegno delle istanze in materia di sovraindebitamento e lo studio dei dati riportati nella documentazione contabile e fiscale necessaria ai fini della verifica della sussistenza del presupposto soggettivo previsto dall'art. 6 della legge n. 3 del 2012 [ossia che si tratti di soggetto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla legge medesima]. Tale personale fornisce, inoltre, supporto nella gestione della fase di fissazione dell'udienza, tenuto conto dei ridotti tempi previsti dal legislatore per la definizione dei procedimenti in commento [sei mesi dalla presentazione del ricorso]. Coadiuvava poi il giudice nel controllo degli adempimenti da eseguirsi a cura del gestore della crisi o del liquidatore nella fase di esecuzione del piano, dell'accordo o della liquidazione del patrimonio [in particolare in materia di redazione dell'inventario, di elaborazione del programma di liquidazione e di formazione del passivo].

È stato pure rilevato come il contributo degli addetti UPP sia stato significativo con riferimento alla redazione delle proposte conciliative e della successiva conciliazione proprio nel settore del contenzioso civile ordinario.

Infine, è stato osservato come per gli altri settori del civile, comunque non ricompresi negli obiettivi del PNRR, gli aumenti e le riduzioni non siano di contenuto numerico significativo.

Particolarmente rilevante è stato l'apporto degli addetti all'Ufficio per il processo nel settore penale, in particolare nel settore monocratico, settore che si trovava in sofferenza e, come si apprezza dai dati più sopra riportati, ha diminuito le pendenze del 6,82%. In questo settore il predetto

personale ha coadiuvato i magistrati, occupandosi della redazione dei processi definibili con sentenza contestuale o con sentenza che comporta solo la verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per la emissione [si fa riferimento ai processi che si definiscono con il pagamento dell'oblazione, remissione e accettazione di querela, morte del reo, sentenza di prescrizione e di patteggiamento].

Nel dibattimento collegiale i funzionari UPP redigono le schede del processo e, nei processi più impegnativi per numero di imputati e capi di imputazione, schede riepilogative per ciascun imputato.

Particolarmente rilevante è stato poi l'apporto dei predetti funzionari nel settore del Gip/Gup., all'interno del quale si sono occupati della redazione delle bozze di provvedimenti, hanno effettuato approfondimenti di specifiche questioni giuridiche, hanno preparato le schede per la celebrazione delle udienze, consentendo ai magistrati di dedicarsi con maggiore attenzione allo studio dei procedimenti più complessi e alla tempestiva e accurata redazione dei relativi provvedimenti.

Comunque, la loro attività si è concentrata in prevalenza sulla redazione dei decreti penali di condanna e dei relativi adempimenti successivi all'adozione degli stessi, nonché sulla redazione dei decreti di archiviazione relativi ai procedimenti iscritti al registro noti, settori numericamente rilevanti e pertanto suscettibili di incidere in termini apprezzabili sul rapporto pendenti/definiti.

Il Presidente del Tribunale di Trapani ha anche rilevato che tra il precedente anno giudiziario e quello di cui alla presente relazione vi è stato un aumento delle sopravvenienze di richieste di decreti penali di condanna del 83,30% cui sarebbe stato difficile far fronte senza l'apporto degli addetti UPP. Mentre, non essendo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari, si è ritenuto di non impegnare gli addetti UPP nei settori del riesame e delle misure di prevenzione, neppure per l'assistenza alle udienze; tuttavia, può ritenersi che l'apporto dato dagli stessi nel settore dibattimentale, possa avere, contribuito, sia pure in maniera assai limitata [essendo prevalentemente addetti al monocratico], a sgravare i giudici addetti al riesame e alle misure di prevenzione dagli ulteriori impegni [nel settore dibattimentale collegiale].

Il Presidente del Tribunale trapanese ha conclusivamente asserito sul punto che l'utilizzo degli Addetti UPP ha certamente prodotto dei risultati incoraggianti nel settore penale, dove emerge il dato complessivo, certamente positivo, della riduzione del DT, passato da 386 nell'anno giudiziario 2019/2020 a 335 nell'anno giudiziario 2023/2024.

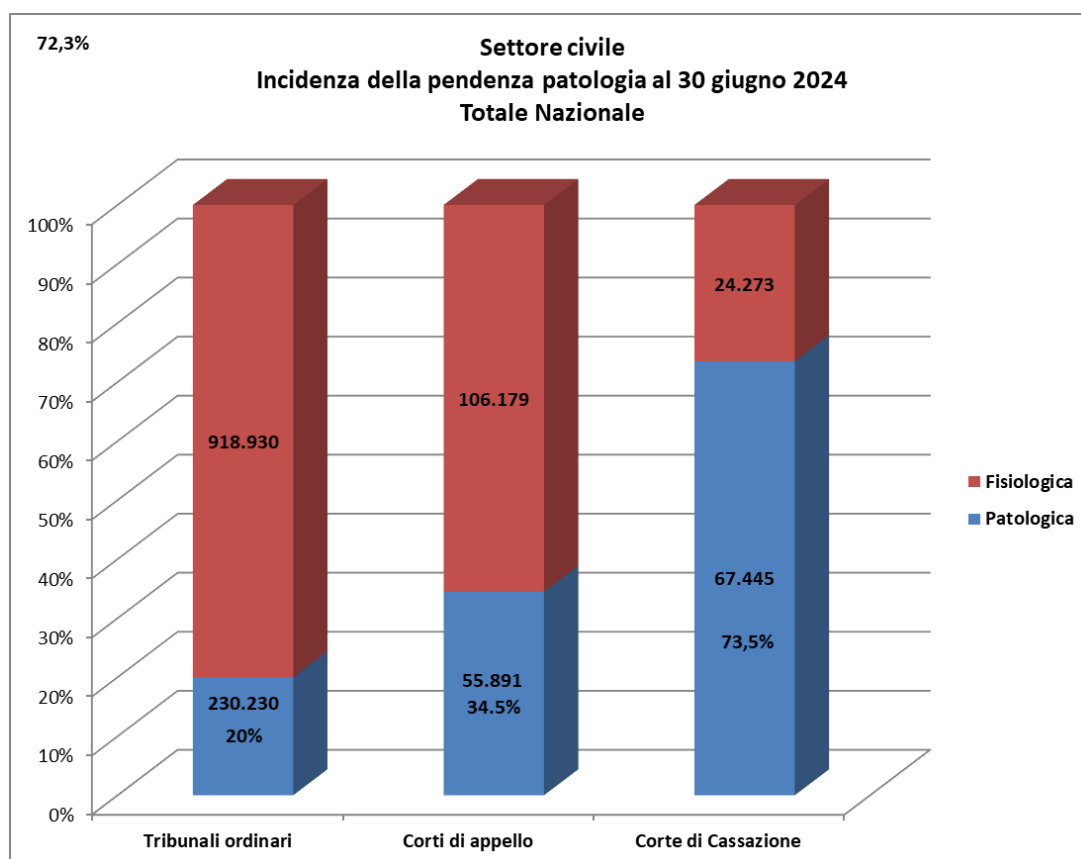
PARTE TERZA

AREA CIVILE

La tabella e il grafico che seguono contengono i dati sulla pendenza nazionale dei procedimenti censiti in base alla classificazione CEPEJ [che esclude alcune tipologie di affari come gli quelli di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza e le procedure esecutive e fallimentari], secondo la nota distinzione tra “pendenza fisiologica” e “pendenza patologica” [ossia ultratriennali in primo grado, ultrabiennali in appello e ultrannuali in Cassazione]:

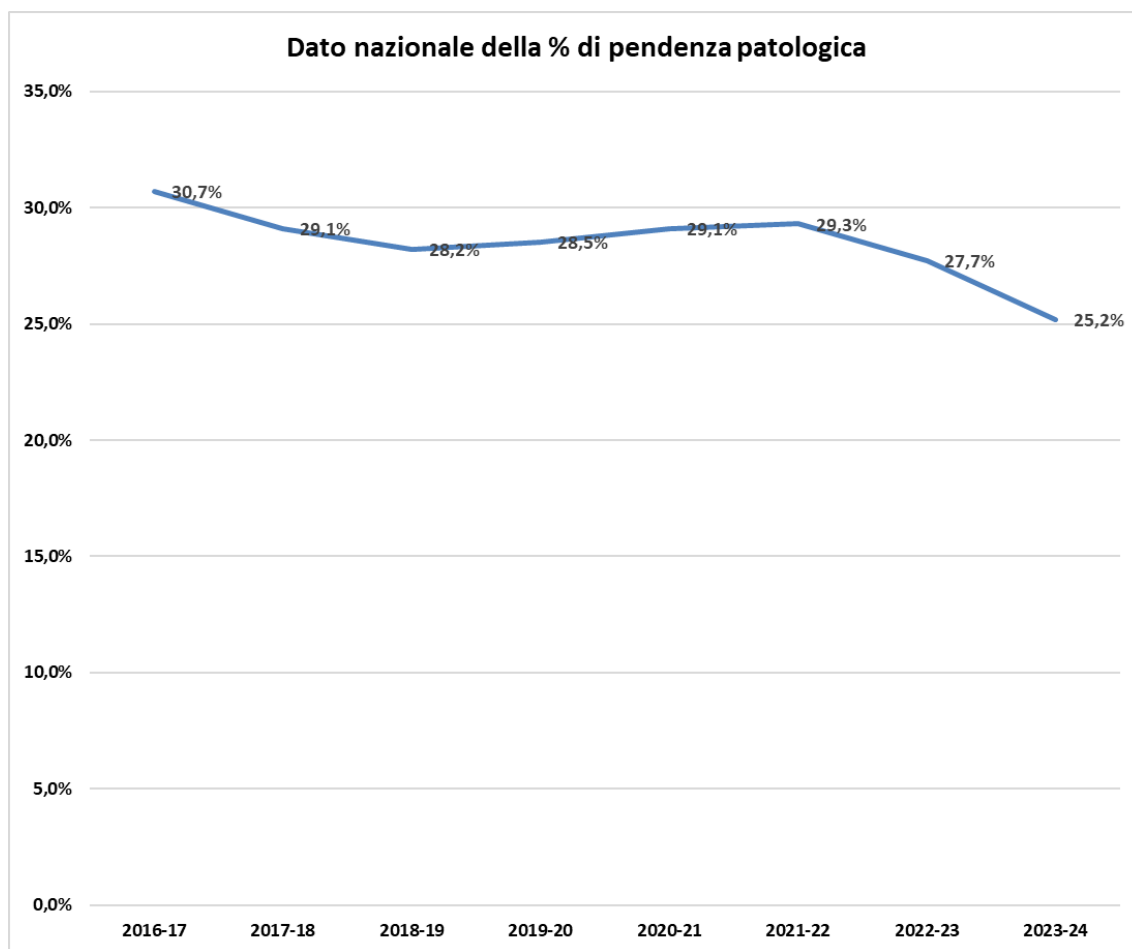
Uffici	Pendenza			% Pendenza Patologica
	Patologica	Fisiologica	Totale	
Tribunali ordinari [140]	230.230	918.930	1.149.160	20,0%
Corti di appello [26]	55.891	106.179	162.070	34,5%
Corte di Cassazione	67.445	24.273	91.718	73,5%
Totale generale	353.566	1.049.382	1.402.948	25,2%

Scomposizione grafica della pendenza in *patologica* e *fisiologica*



Dunque, al 30 giugno 2024 era “a rischio Pinto” il 25,2% delle pendenze nazionali con la conseguenza che la maggior parte degli affari civili, pari al 74,8%, riguardava procedimenti relativamente recenti.

Il dato, come si evince dal grafico che segue, per un lungo periodo è rimasto pressoché invariato, oscillando intorno al 30% [si passa dal 30,7% dell’a.g. 2016-17 al 29,3% dell’a.g. 2020-21] ed è diminuito in modo significativo nel corso dell’ultimo biennio, raggiungendo il valore minimo nell’ultimo anno [25,2%]



Di seguito la tabella riepilogativa contenente i dati sulle pendenze totali suddivise per tipologia di Ufficio aggiornata al 30 giugno 2024:

Uffici	Pendenza al 30-giu-24	%
Corti di appello	162.070	6,0%
Tribunali ordinari [SICID+ SIECIC]	1.489.471	54,9%
Giudici di Pace	846.789	31,2%
Tribunali per i minorenni	120.857	4,5%
Totale [merito]	2.619.187	96,6%
Corte di Cassazione	91.718	3,4%
Totale generale	2.710.905	

Fonte: Ministero della Giustizia - dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
[dati aggiornati al 15 settembre 2024]

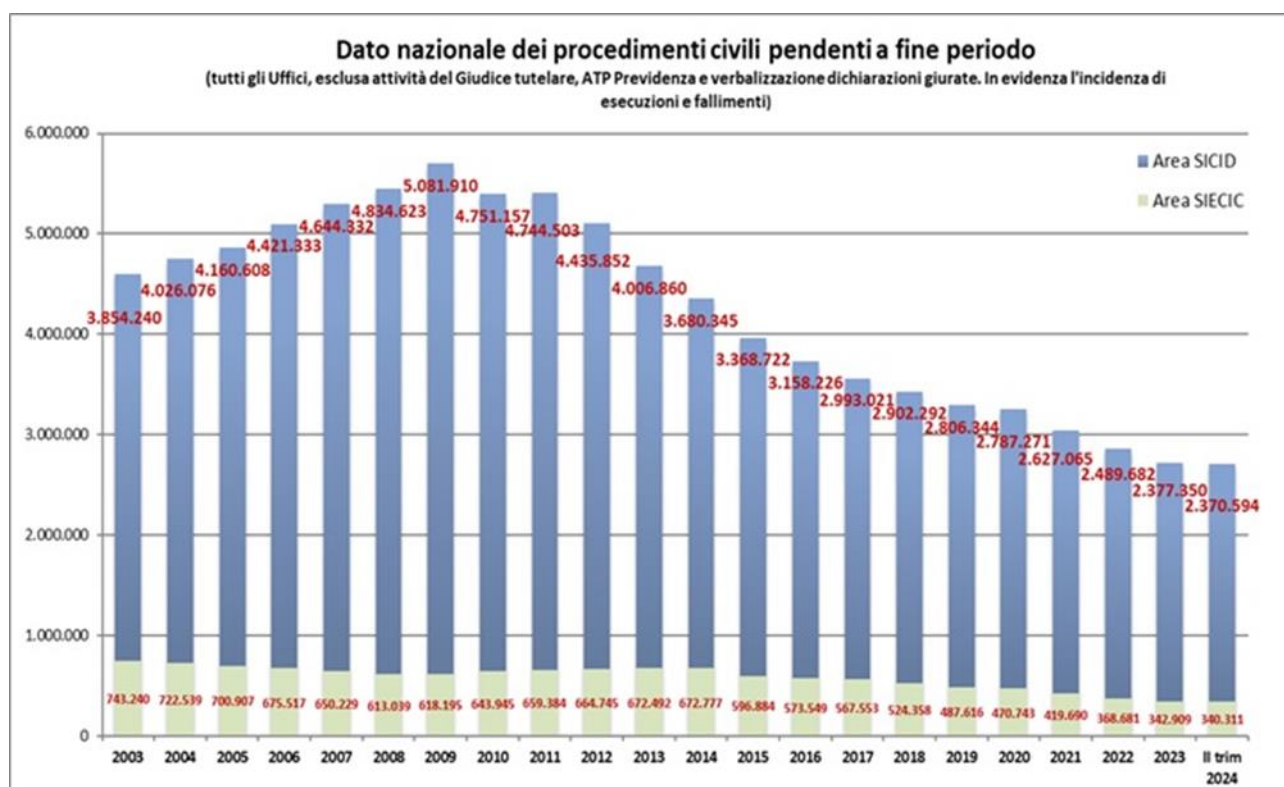
La fonte dei dati statistici relativi al movimento degli affari della Corte d'Appello e dei Tribunali è il datawarehouse della giustizia civile - ultimo aggiornamento del sistema il 15 settembre 2024, mentre i dati del Giudice di Pace e del Tribunale per i Minorenni sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE in fase sperimentale e aggiornati rispettivamente al 18 settembre e al 4 settembre 2024.

Dalla tabella che precede, in sintesi, si ricava che:

- **l'86,2%** delle pendenze si trova in 1° grado [54,9% nei Tribunali e 31,2% davanti ai Giudici di Pace];
- **il 6%** nelle Corti di Appello;
- **il 3,4%** nella Corte di Cassazione;
- **il 4,5%** nei Tribunali per i Minorenni.

Un'analisi di più ampio respiro conferma, ancor prima e a prescindere dal progetto avviato in funzione del PNRR, il *trend* positivo della riduzione del *debito giudiziario* civile avviato dal 2011 in poi e ciò a riprova del fatto che i giudici civili italiani non solo continuano a definire ogni anno un numero di controversie maggiore di quelle sopravvenute, ma che ormai da anni, grazie alla loro straordinaria produttività per la quale continuano a occupare il primo posto in Europa, riescono a ridurre gradualmente l'arretrato.

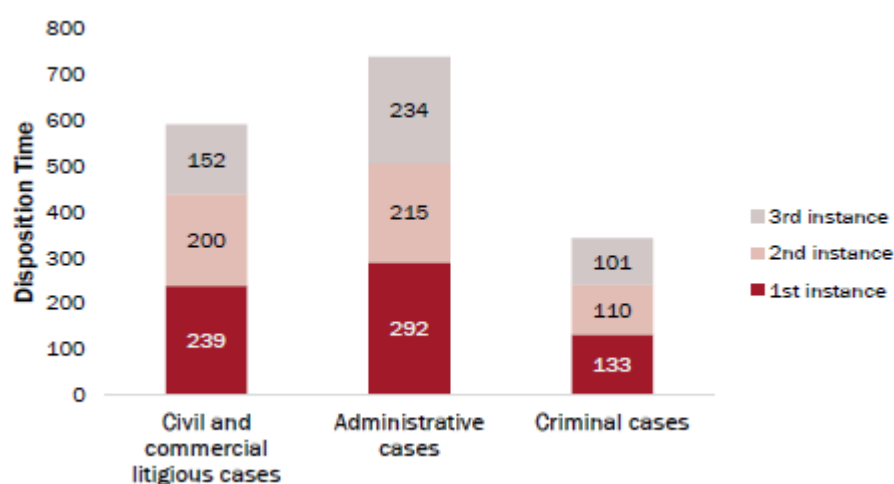
Il grafico seguente illustra l'andamento a livello nazionale dei procedimenti civili dal 2003 in poi e conferma la costante e netta flessione della pendenza dal 2011 in poi, attenuata solo nel 2020 probabilmente per effetto della pandemia.



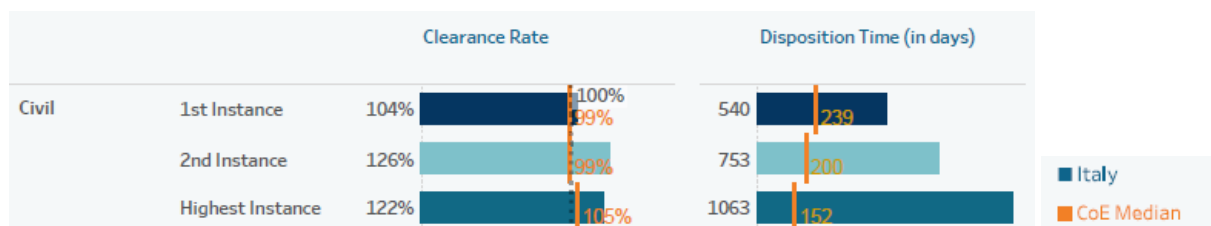
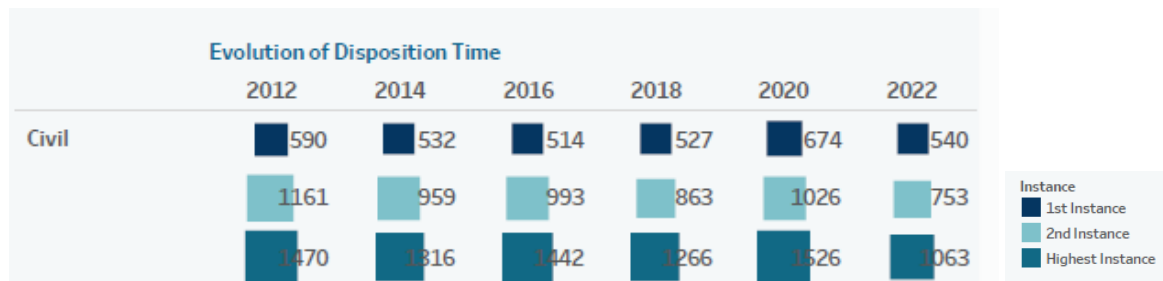
Di particolare interesse sono i dati che la CEPEJ ha pubblicato nel 2024, come di consueto con cadenza biennale, riferiti al 2022.

Dal Rapporto della CEPEJ si rileva che in media in Europa una **causa civile** sarà trattata in **591 giorni** attraverso tre livelli di istanza:

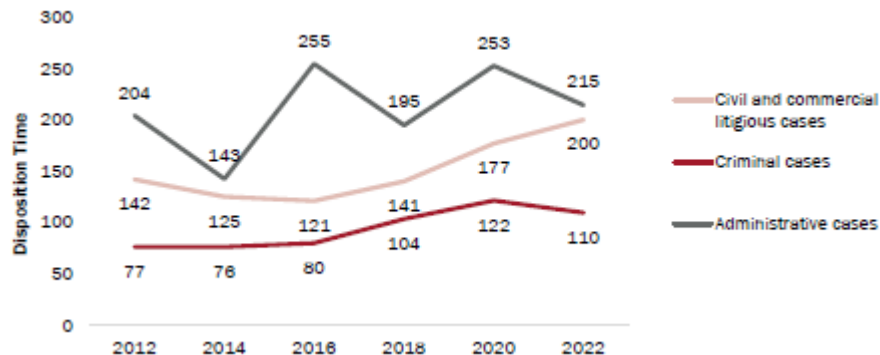
Mediana Europea del European Disposition per materia - Anno 2022



Dall'analisi degli stessi si desume che rispetto al 2012 l'Italia fa registrare una riduzione della durata stimata ["*disposition time*"] dei procedimenti contenziosi ["*civil and commercial litigious cases*"] in primo grado, che passa dai 590 gg. del 2012 ai 540 gg. del 2022 [-8,5%], valore, comunque, molto al di sopra della media europea pari a 239 giorni [125,9%]; analogamente gli uffici di secondo grado che, pur registrando una flessione del DT pari al 35% [da 1.161 a 753], presentano un valore di DT di oltre 276% superiore alla media europea pari a 200 giorni.



Disposition Time in secondo grado



La tabella che segue illustra i dati generali relativi al *clearance rate* e al *disposition time*:

Andamento del Clearance Rate e del *Disposition time* per i procedimenti civili [Fonte: Cepej 2024]

	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2012	2014	2016	2018	2020	2022
ALB	97%	100%	99%	98%	85%	89%	192	171	159	172	366	377
AND	95%	103%	NA	NA	NA	117%	264	460	NA	NA	NA	212
ARM	103%	75%	94%	101%	125%	94%	168	230	188	194	142	187
AUT	101%	103%	102%	101%	100%	101%	135	130	133	138	156	142
AZE	100%	99%	98%	99%	96%	99%	52	33	25	51	88	58
BEL	NA	98%	102%	112%	99%	102%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BIH	116%	114%	115%	126%	103%	98%	656	603	574	483	639	518
BGR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HRV	95%	113%	118%	112%	85%	145%	457	380	364	374	655	410
CYP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CZE	99%	105%	110%	102%	98%	102%	174	163	153	149	165	134
DNK	109%	102%	101%	95%	111%	93%	165	177	176	207	190	268
EST	112%	104%	98%	101%	100%	99%	167	125	139	143	135	158
FIN	103%	105%	125%	102%	94%	100%	325	289	252	273	300	327
FRA	99%	94%	99%	96%	93%	103%	311	348	353	420	637	333
GEO	102%	93%	77%	91%	87%	102%	62	100	242	274	433	257
DEU	100%	100%	103%	97%	98%	104%	183	198	196	220	237	241
GRC	58%	113%	99%	86%	NA	93%	469	330	610	559	NA	746
HUN	105%	104%	98%	116%	100%	104%	97	144	159	151	165	134
ISL	NA	NA	NA	102%	99%	94%	NA	NA	NA	NA	63	115
IRL	NA	56%	59%	63%	51%	71%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ITA	131%	119%	113%	103%	104%	104%	590	532	514	527	674	540
LVA	118%	98%	107%	103%	96%	99%	241	255	217	236	239	209
LTU	101%	97%	98%	104%	94%	99%	88	97	88	84	117	116
LUX	173%	97%	100%	93%	93%	98%	73	103	91	123	161	182
MLT	114%	101%	107%	93%	91%	87%	685	536	432	440	550	491
MDA	100%	97%	97%	104%	97%	95%	106	127	140	143	171	171
MCO	117%	109%	99%	93%	90%	106%	433	347	372	372	514	375
MNE	102%	84%	98%	105%	107%	86%	254	298	267	229	280	417
NLD	NA	99%	101%	101%	100%	NA	NA	132	121	110	127	NA
MKD	131%	117%	95%	101%	90%	85%	175	132	223	179	294	312
NOR	100%	97%	102%	101%	100%	101%	160	176	161	176	183	176
POL	89%	99%	99%	92%	105%	98%	195	203	225	273	317	362
PRT	98%	NA	112%	109%	98%	103%	369	NA	289	229	280	238
ROU	99%	109%	102%	103%	100%	96%	193	146	153	157	168	160
RUS	99%	98%	102%	100%			40	37	42	50		
SRB	116%	92%	94%	110%	71%	178%	242	359	315	225	472	299
SVK	82%	92%	132%	131%	100%	108%	437	524	130	157	204	168
SVN	101%	109%	106%	110%	101%	102%	318	270	280	283	350	337
ESP	100%	98%	103%	87%	86%	98%	264	318	282	362	468	359
SWE	99%	104%	99%	97%	103%	102%	179	157	164	166	161	152
CHE	100%	101%	101%	100%	100%	98%	127	116	107	111	126	141
TUR	115%	96%	86%	98%	90%	90%	134	227	399	307	513	397
UKR	106%	102%	97%	97%	98%	112%	70	68	96	129	122	168
K:ENG&WAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UK:NIR	NA	NA	0%	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA
UK:SCO	85%	85%	79%	81%	85%	86%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ISR	101%	102%	97%	100%	97%	97%	340	334	333	315	339	308
KAZ				98%	101%	NA					48	
MAR			103%	101%	94%	100%			86	75	117	69
Average	104%	100%	98%	100%	96%	101%	243	238	226	234	294	273
Median	101%	100%	100%	101%	98%	99%	188	188	188	201	237	239

Percentuale di procedimenti ultrabiennali sul totale pendenti

States / entities	Civil cases	Criminal cases	Administrative cases
ALB	52%	30%	65%
AND	NAP	0%	NA
AUT	1%	0%	NAP
AZE	4%	3%	1%
BIH	32%	0%	2%
HRV	NA	7%	NA
CZE	NA	1%	NAP
EST	1%	0%	0%
GEO	7%	14%	13%
GRC	13%	1%	NA
ITA	41%	45%	NAP
LVA	2%	1%	1%
LTU	1%	2%	1%
MLT	71%	NA	NA
MDA	0%	7%	1%
MCO	18%	0%	NAP
MNE	35%	NA	0%
ROU	2%	1%	NAP
SRB	70%	18%	NAP
SVK	8%	1%	5%
SVN	0%	0%	NAP
SWE	2%	1%	0%
CHE	6%	1%	9%
TUR	7%	2%	2%
UKR	2%	4%	3%
ISR	5%	1%	NAP

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO

Tasso di impugnazione delle sentenze dei Tribunali

Al fine di fornire un'indicazione sul tasso di impugnazione in appello delle sentenze dei Tribunali del distretto e tenuto conto della significativa differenza esistente nei tempi medi di definizione dei procedimenti in primo grado tra la materia civile e quella del lavoro e della previdenza, sono state prese in esame le sentenze pubblicate dai Tribunali e le iscrizioni in Corte nel corso degli ultimi sette anni giudiziari.

Le tabelle successive mostrano, distintamente per la materia civile e per quella del lavoro, l'andamento del numero delle sentenze pubblicate nel corso degli anni in esame:

Sentenze in materia civile [1° grado]

Tribunale	A.G.								Totale Tribunale
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
Agrigento	1.853	1.571	1.474	1.092	1.371	1.246	1.477	1.723	11.807
Marsala	1.017	1.200	1.177	805	881	1.024	877	1.018	7.999
Palermo	6.660	5.992	5.354	4.186	4.861	4.853	5.628	6.523	44.057
Sciacca	478	513	513	456	487	492	437	556	3.932
Termini Imerese	1.272	1.380	1.146	835	1.143	986	1.325	1.548	9.635
Trapani	1.045	1.121	1.119	842	1.015	1.054	944	890	8.030
Totale complessivo	12.325	11.777	10.783	8.216	9.758	9.655	10.688	12.258	85.460

Sentenze in materia lavoro e previdenza [1° grado]

Tribunale	A.G.								Totale Tribunale
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
Agrigento	1.129	1.672	1.504	1.290	1.475	1.145	1.036	1.530	10.781
Marsala	767	908	801	806	881	1.165	1.091	912	7.331
Palermo	3.659	3.972	4.476	3.849	5.050	4.486	4.346	5.210	35.048
Sciacca	359	377	356	331	369	391	337	359	2.879
Termini Imerese	1.056	1.131	621	650	1.073	989	1.135	1.344	7.999
Trapani	682	606	702	593	536	562	592	707	4.980
Totale complessivo	7.652	8.666	8.460	7.519	9.384	8.738	8.537	10.062	69.018

Come si nota chiaramente dall'andamento dei dati riportati nella pagina seguente il tasso di impugnazione tra i due settori è nettamente diverso, infatti, si passa dal 23,6% del civile ordinario al 17,7% della materia lavoro.

Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali

Anche per il c.d. *reversal rate*, parametro che indica la stabilità delle decisioni di primo grado, calcolato con riferimento al periodo luglio 2016 – giugno 2024, si nota una leggera differenza tra il civile ordinario e la materia lavoro e previdenza.

Infatti, nel periodo considerato le sentenze civili appellate sono state, complessivamente, il 23,6%, e, di queste, il 51% sono state definite con una sentenza di conferma da parte della Corte di Appello, mentre per la materia lavoro, a fronte di una percentuale di appello pari al 17,7%, la percentuale di conferma è pari al 42,4%.

Le tabelle successive mostrano il dettaglio per ciascun settore:

Esito decisioni in Appello al 30.6.2024

Esito	Civile		Lavoro e Previdenza	
Conferma	9.113	50,9%	4.176	42,4%
Riforma	7.327	40,9%	4.494	45,7%
Altro	1.475	8,2%	1.172	11,9%
Totale Sentenze 2° grado	17.915		9.842	

Civile ordinario:

- Sentenze di 1° grado: 85.460;
- Sentenze impugnate: 20.151 [23,6%];
- Sentenze confermate in appello: 9.113 [50,9%];
- Sentenze non impugnate: 65.309 [76,4%];

da tali dati emerge che, delle 85.460 sentenze civili emesse dai Tribunali nel periodo considerato, l'87,1%, pari a 74.422, sono passate in giudicato o per mancata impugnazione [65.309] o per conferma da parte del giudice dell'impugnazione [9.113].

Lavoro e Previdenza:

- Sentenze di 1° grado: 69.018;
- Sentenze Impugnate: 12.209 [17,7%];
- Sentenze Confermate in Appello: 4.176 [42,4%];
- Sentenze Non Impugnate: 56.809 [88,4%];

da tali dati emerge che delle 69.018 sentenze in materia di lavoro emesse dai Tribunali nel periodo considerato, l'88,4%, pari a 60.985, sono passate in giudicato o per mancata impugnazione [56.809] o per conferma da parte del giudice dell'impugnazione [4.176].

Si tratta, quindi, di dati che testimoniano l'elevatissima tenuta delle decisioni dei Tribunali del distretto.

Indice di stabilità delle sentenze della Corte

L'analisi dei dati relativi all'impugnazione delle sentenze civili della Corte, comprese quelle in materia di lavoro, evidenzia che i ricorsi per cassazione negli ultimi sei anni hanno riguardato appena il 16,5% delle sentenze emesse:

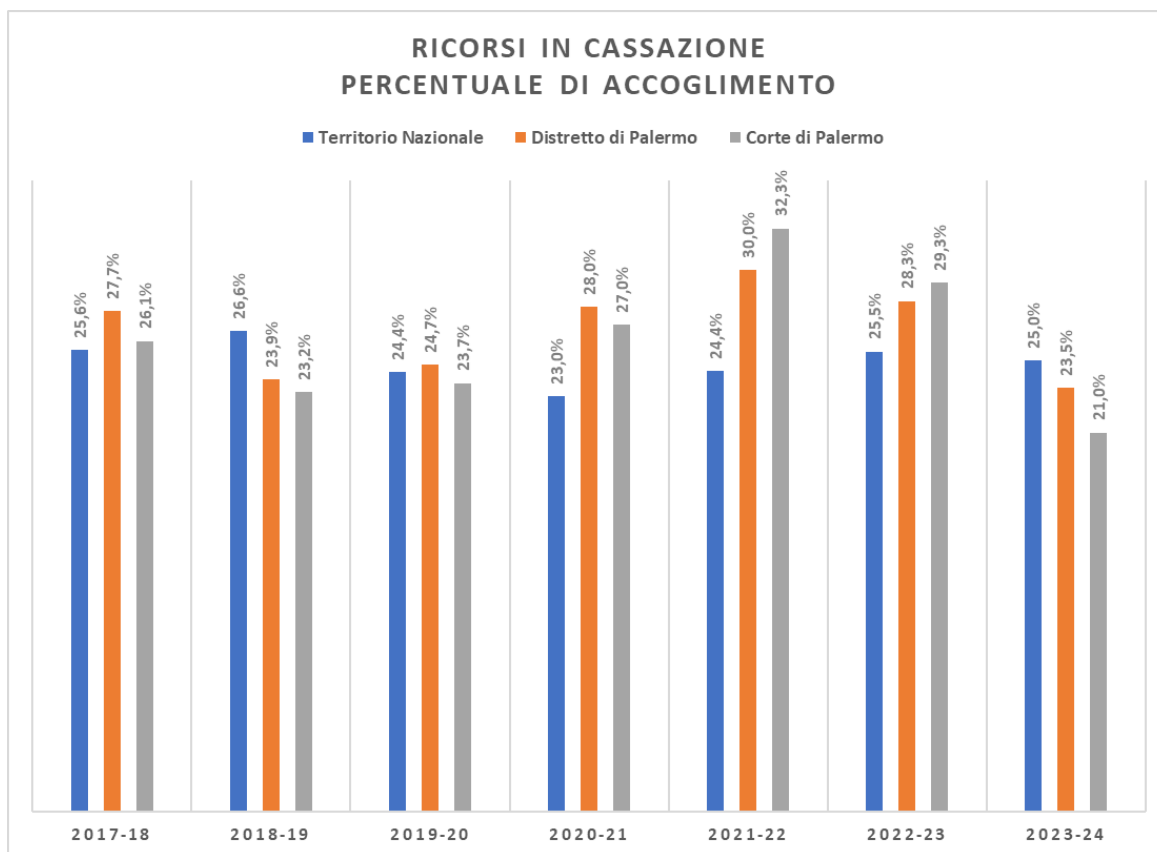
Corte di Appello di Palermo	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Totale
Sentenze pubblicate	4.011	3.725	3.275	3.486	3.653	3.496	3.207	24.853
Ricorsi iscritti in Cassazione	599	679	515	624	644	551	480	4.092
% di Impugnazione	14,9%	18,2%	15,7%	17,9%	17,6%	15,8%	15,0%	16,5%

e tali ricorsi sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione nel 74% dei casi, come si desume dalla tabella che segue:

Esito ricorsi in Cassazione

Procedimenti civili definiti in Corte di Cassazione		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Totale
Corte di Appello di Palermo	Accolti	163	135	118	125	213	191	164	1.109
	Totale definiti	625	581	497	463	659	651	782	4.258
	% di accoglimento	26,1%	23,2%	23,7%	27,0%	32,3%	29,3%	21,0%	26,0%
Dato Nazionale	Accolti	5.236	5.448	4.761	4.815	6.411	5.671	5.707	38.049
	Totale definiti	20.475	20.454	19.548	20.936	26.247	22.201	22.808	152.669
	% di accoglimento	25,6%	26,6%	24,4%	23,0%	24,4%	25,5%	25,0%	24,9%

Il grafico che segue mette a confronto il dato nazionale sia con quello del distretto di Palermo, sia con quello della sola Corte a partire dall'A.G. 2017-18:



Pertanto, tenendo conto sia del numero delle sentenze della Corte avverso le quali non viene proposto ricorso in Cassazione [pari a 20.761] sia del tasso di conferma in Cassazione [74%], la percentuale complessiva di tenuta delle sentenze civili della Corte di appello è pari al 95,7% come si deduce dai dati riportati a seguire:

Settore civile:

- Sentenze pubblicate: 24.853;
- Sentenze impugnate: 4.092 [16,5%];
- Sentenze confermate in Cassazione: 3.028 [74%];
- Sentenze non impugnate: 20.761 [83,5%];
- Totale sentenze passate in giudicato: 23.789 [95,7%]

Flussi di lavoro nel settore civile

Nel periodo considerato, i flussi nel settore civile¹ non hanno registrato un andamento omogeneo tra gli uffici del distretto, come indicato nella tabella che segue:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.324 3,5%	4.398 -6,2%	10.633 -0,7%	4.176	4.689	10.710
Tribunali	61.731 -3,9%	63.047 -9,6%	63.238 -1,2%	64.231	69.716	64.017
Giudici di pace ²	31.521 194,0%	29.595 187,7%	9.882 117,0%	10.722	10.286	4.554
Tribunale per i minorenni ²	6.842 28,3%	4.502 -10,1%	7.445 54,5%	5.332	5.009	4.819
Totale Distretto ³	66.055 -3,4%	67.445 -9,4%	73.871 -1,1%	68.407	74.405	74.727

Note:

2 I dati del Giudice di Pace e del Tribunale per i Minorenni sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATAKE in fase sperimentale per cui non sono stati inclusi nel totale distrettuale.

3 Il totale del distretto non comprende i dati relativi al Tribunale per i Minorenni e agli uffici del Giudice di Pace.

Più in dettaglio, dall'esame dei dati dei singoli Uffici riportati nella tabella successiva si rileva che, a eccezione dei Tribunali di Sciacca e di Trapani che hanno registrato un incremento nel numero dei procedimenti pendenti, rispettivamente dell'1,3% e del 15,5%, tutti gli Uffici del distretto si caratterizzano per una riduzione delle pendenze finali cui ha contribuito la flessione delle sopravvenienze.

L'incremento maggiore nel numero di procedimenti pendenti si osserva relativamente al Tribunale di Trapani [+15,5%], dovuto interamente alla riduzione delle definizioni [-18,6%] che ha "vanificato" l'effetto "deflattivo" della minore sopravvenienza [-4,6%].

Il dato sicuramente positivo che emerge dalla lettura dei dati esaminati è che a livello distrettuale si rileva un decremento delle pendenze finali pari all'1,1% [da 74.727 a 73.871].

¹ Così come previsto dai nuovi criteri di rilevazione adottati dalla DGStat i flussi relativi al settore civile non comprendono gli affari di competenza del Giudice Tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata e gli ATP in materia di previdenza e assistenza ex art. 445 bis c.p.c.

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.324 3,5%	4.398 -6,2%	10.633 -0,7%	4.176	4.689	10.710
Tribunale di Agrigento	7.060 -7,2%	7.814 -4,5%	8.865 -6,6%	7.608	8.178	9.494
Tribunale di Marsala	5.082 -5,9%	5.181 -15,4%	2.836 -1,9%	5.398	6.127	2.891
Tribunale di Palermo	34.528 -1,8%	35.161 -9,3%	33.770 -1,1%	35.160	38.772	34.138
Tribunale di Sciacca	2.395 -7,5%	2.373 -6,4%	3.312 1,3%	2.589	2.535	3.268
Tribunale di Termini Imerese	7.280 -7,1%	7.630 -5,8%	10.333 -3,0%	7.833	8.100	10.658
Tribunale di Trapani	5.386 -4,6%	4.888 -18,6%	4.122 15,5%	5.643	6.004	3.568

Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi agli indicatori di produttività e alla durata media dei procedimenti:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024				A.G. 2022/2023			
	Ricambio	Smaltimento	Durata [gg]	Disposition Time [gg]	Ricambio	Smaltimento	Durata [gg]	Disposition Time [gg]
Corte di Appello	102	29	998	882	112	30	1.010	834
Tribunali	102	50	374	366	109	52	364	335
Giudici di pace ¹	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Tribunale per i minorenni ¹	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Totale Distretto ²	102	48	408	400	109	50	397	367

Quindi, sintetizzando, rispetto al periodo precedente negli uffici del distretto vanno

segnalati:

- per la Corte di Appello:
 - ✓ una compensazione tra i flussi in entrata e in uscita che ha determinato una stabilità delle pendenze finali:
 - un incremento delle sopravvenienze +3,5%;
 - un decremento delle definizioni: -6,2%;
 - un decremento dei pendenti finali: -0,7%
 - ✓ un decremento dell'indice di ricambio, c.d. *clearance rate*, passato da 112 a 102 in presenza di un indice di smaltimento in lieve flessione da 30 a 29;
 - ✓ un decremento dei tempi medi di definizione dei procedimenti civili nella misura dell'1,2%: da 1.010 giorni del precedente periodo a 998 dell'attuale;
 - ✓ una durata prognostica² [*disposition time*] aumentata da 834 giorni dell'A.G. 2022-23 a 882 dell'anno in esame [+5,9%];
- per i Tribunali del distretto:
 - ✓ un decremento di tutte le variabili di flusso:
 - sopravvenienze -3,9%;
 - definizioni: -9,6%;
 - pendenti finali: -1,2%
 - ✓ un aumento dei tempi medi di durata dei procedimenti civili nella misura del 2,7%: da 364 giorni del precedente periodo a 374 dell'attuale [il dato predetto è stato elaborato non computando gli affari di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza]. Espungendo i dati relativi ai procedimenti di esecuzione e in materia fallimentare, trattandosi di procedimenti la cui durata, per ben note ragioni, ontologicamente sfugge al governo organizzativo e direttivo del giudice, la durata media passa da 360 a 374 giorni [3,9%];
 - ✓ un incremento significativo della durata prognostica [*disposition time*], passata da 335 giorni dell'A.G. 2022-23 a 366 dell'anno in esame [9,2%];
- per gli uffici del Giudice di Pace del distretto:

la difformità tra i dati utilizzati lo scorso anno desunti dai modelli statistici trimestrali compilati dagli Uffici e quelli forniti dal Ministero e rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE ancora in fase sperimentale [aggiornati al 18 settembre 2024] per l'A.G. in esame non consente di formulare alcuna valutazione sull'andamento dei relativi flussi;
- per il Tribunale per i Minorenni:

la difformità tra i dati utilizzati lo scorso anno desunti dai modelli statistici trimestrali compilati dagli Uffici e quelli forniti dal Ministero e rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE ancora in fase sperimentale [aggiornati al 4 settembre 2024] per l'A.G. in

² La durata prognostica è definibile come il tempo necessario affinché, a flussi invariati, siano definiti un numero di procedimenti pari a quelli pendenti: indice utilizzato anche ai fini del monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, ma calcolato con aggregati diversi rispetto a quest'ultimo.

esame non consente di formulare alcuna valutazione sull'andamento dei relativi flussi.

Quindi, sintetizzando, rispetto al periodo precedente negli uffici del distretto vanno segnalati:

▪ per la Corte di Appello:

- ✓ un decremento di tutte le variabili di flusso in misura pressoché costante:
 - sopravvenienze -4,8%;
 - definizioni: -4%;
 - pendenti finali: -4,6%
- ✓ un lieve incremento dell'indice di ricambio, c.d. *clearance rate*, passato da 111 a 112 in presenza di un indice di smaltimento invariato e pari a 30;
- ✓ un incremento medio dei tempi di durata dei procedimenti civili nella misura del 6,4%: da 949 giorni del precedente periodo a 1.010 dell'attuale;
- ✓ una durata prognostica³ [*disposition time*] praticamente invariata, passata da 838 giorni dell'A.G. 2021-22 a 834 dell'anno in esame [-0,6%].

▪ per i Tribunali del distretto:

- ✓ un incremento della sopravvenienza nella misura percentuale dello 0,1%;
- ✓ un decremento delle pendenze nella misura percentuale del 7,4%;
- ✓ un incremento delle definizioni nella misura percentuale del 1,2%;
- ✓ un lieve miglioramento sia dell'indice di ricambio [da 107 a 108] sia dell'indice di smaltimento [da 50 a 52];
- ✓ una riduzione dei tempi medi di durata dei procedimenti civili nella misura del 7,2%: da 392 giorni del precedente periodo a 364 dell'attuale [il dato predetto è stato elaborato non computando gli affari di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza]. Espungendo i dati relativi ai procedimenti di esecuzione e in materia fallimentare, trattandosi di procedimenti la cui durata, per ben note ragioni, ontologicamente sfugge al governo organizzativo e direttivo del giudice, la durata media passa da 384 a 360 giorni [-6,4%];
- ✓ un decremento significativo della durata prognostica [*disposition time*], passata da 367 giorni dell'A.G. 2021-22 a 336 dell'anno in esame [-8,5%].

▪ per gli uffici del Giudice di Pace del distretto:

- ✓ un netto peggioramento sia dell'indice di ricambio [passato da 109 a 96], sia quello di smaltimento [passato da 72 a 56];
- ✓ un decremento pari all'8,3% dei tempi medi di durata dei procedimenti;
- ✓ un lieve incremento della durata prognostica [*disposition time*], passata da 141 giorni dell'A.G. 2021-22 a 162 dell'anno in esame [14,2%];

³ La durata prognostica è definibile come il tempo necessario affinché, a flussi invariati, siano definiti un numero di procedimenti pari a quelli pendenti. Indice utilizzato anche ai fini del monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR ma calcolato con aggregati diversi rispetto a quest'ultimo.

- per il Tribunale per i Minorenni:
 - ✓ un lieve peggioramento dell'indice di ricambio [passato da 100 a 90], mentre rimane sostanzialmente invariato l'indice di smaltimento [da 50 a 51];
 - ✓ un decremento sensibile della durata prognostica [*disposition time*], passata da 369 giorni dell'A.G. 2021-22 a 351 [-4,9%] dell'anno in esame.

La Corte di Appello

Va premesso che la criticità della giurisdizione delle Corti di Appello è assai risalente.

Per coglierne essenzialmente la portata è sufficiente porre l'attenzione alla circostanza che mentre negli uffici di primo grado l'aumento delle cause civili sopravvenute dal 1970 in poi è stato mediamente nell'ordine di 1 a 5, nelle Corti è stato di 1 a 20.

Rilevante è stata anche l'incidenza negativa del ritardo nell'adeguamento delle strutture e dell'organizzazione all'assetto determinato dalle nuove normative del 1984 e del 1998.

Va aggiunto che le Corti devono far fronte, per di più con il limitato personale di cui hanno disposto sino a pochi mesi fa, a una pluralità di incombenze specifiche paragiudiziarie e amministrative, come il Consiglio giudiziario, la Formazione decentrata, l'Ufficio Esami Avvocato, l'Ufficio Elettorale, la Conferenza permanente, l'UNEP distrettuale.

I DATI DEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO [compresi quelli della Sezione Lavoro]

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	4.324 3,5%	4.398 -6,2%	10.633 -0,7%	4.176	4.689	10.710

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Ricambio	Smaltimento	Durata Effettiva [gg]	Ricambio	Smaltimento	Durata Effettiva [gg]
Corte di Appello	102	29	998	112	30	1.010

Rispetto all'Anno Giudiziario precedente, i dati statistici [civile + lavoro] evidenziano, in linea con l'anno precedente, una riduzione [-0,7%] della pendenza, che è passata da n 10.710 a n 10.633 procedimenti.

L'indice di ricambio, pari al 102%, in calo rispetto all'anno precedente, evidenzia che il numero delle definizioni [4.398] è stato superiore alle nuove iscrizioni [pari a n 4.324 fascicoli sopravvenuti].

L'indice di smaltimento risulta essere pari al 29%, mentre l'indice di durata risulta essere pari a 998 giorni, con un decremento pari a 1,2% rispetto al periodo precedente, quando si era attestato a 1.010 giorni.

I dati delle Sezioni Civili della Corte di Appello

Passando all'esame di dettaglio, la **Prima Sezione civile**, alla quale sono aggregate le Sezioni Usi civici e Minorenni, tutte composte dagli stessi Consiglieri – pur occupandosi di una vasta gamma di controversie [alcune in grado unico, come le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità] – ha registrato anche quest'anno un calo delle sopravvenienze in misura più consistente rispetto allo scorso anno giudiziario [-6,4% contro il -2% dell'a.g. 2022-23].

In particolare, gli affari contenziosi hanno registrato un incremento delle sopravvenienze [passate da 463 dello scorso anno a 589 dell'anno 2023-24 in aumento del 27,2%] e una riduzione delle definizioni [762 contro 815, con una flessione del 6,5% rispetto all'a.g. precedente], sicché la pendenza finale si è ridotta dell'8,1% [da 2.138 a 1.965], con una riduzione anche dei procedimenti ultrabiennali nella misura del 13,9%.

Positivo è anche il movimento degli affari non contenziosi che registrano una flessione nel numero dei procedimenti pendenti [-53,2%] pur in presenza di una flessione nel numero dei procedimenti definiti [-27,5%] e di una significativa riduzione delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente [112, rispetto alle 286 precedenti, in flessione del 60,8%].

Tale risultato è stato ottenuto anche grazie alla definizione di un numero di procedimenti superiore rispetto a quello dei definiti.

Il numero di quelli ultrabiennali è aumentato seppur di poche unità [da 6 a 11].

La pendenza complessiva si è quindi ridotta del 12,6% [da 2.373 a 2.075] e il numero di procedimenti arretrati del -13,4% [da 1.332 a 1.153] a testimonianza della proficuità degli sforzi profusi dalla sezione, sebbene gravata da procedimenti contenziosi in massima parte estremamente impegnativi e da procedimenti in materia familiare e minorile invariabilmente connotati da urgenza.

Tale percorso virtuoso è proseguito nella seconda metà dell'anno, infatti al 31 dicembre 2024 si è registrata un'ulteriore riduzione nel numero dei procedimenti arretrati [-2,3%] passati da 1.153 al 30 giugno 2024 a 1.126, attestandosi al 54,9% [1.126 procedimenti a fronte di n. 2.049 affari pendenti] a fronte del 55,6% alla data del 30 giugno 2024.

E' positivo anche l'andamento delle controversie rientranti nella categoria "**famiglia**": in presenza di una riduzione delle sopravvenienze pari al -20% [216 contro le 271 dell'a.g. precedente] e di un aumento delle definizioni rispetto all'anno precedente [333, con un aumento del 13% rispetto alle 294 dell'anno precedente], la pendenza finale ha registrato una flessione del 35,1% [da 333 a 216], essendo stato definito un numero di procedimenti [333] ben più alto dei sopravvenuti [216].

Anche il numero dei procedimenti ultrabiennali si è ridotto in ragione del 43,3% [da 30 dello scorso anno a 17].

Positivo anche l'andamento dei procedimenti **minorili**, che segna una riduzione delle pendenze del 21% [da 48 a 38], realizzato grazie alla definizione di un numero di procedimenti superiore rispetto a quello dei definiti [47 sopravvenuti contro 57 definiti].

Condizione, questa, del tutto fisiologica ove si ponga mente ai termini necessari per la fissazione di udienza, per la trattazione e decisione, nonché per il deposito della relativa motivazione, dovendosi conseguentemente considerare il dato finale perfettamente in linea con l'ordinata gestione del ruolo di cui si discute.

Le **impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008** sono ormai esaurite [la sopravvenienza è pari a zero], e sono stati definiti tutti i 32 procedimenti pendenti all'inizio dell'a.g.

I residui procedimenti dell'area "**immigrati**" sono 10, a fronte di 23 iniziali, con una definizione di 20 procedimenti a fronte di 7 sopravvenuti, a testimonianza del fatto che si tratta di materia perfettamente sotto controllo.

In flessione il numero delle **sentenze depositate** dai magistrati *togati*, [da 566 a 483] definizioni [-14,7%], mentre è sostanzialmente stabile il numero delle sentenze depositate dai magistrati *ausiliari* [da 137 a 136], con la conseguenza che la diminuzione complessiva è stata dell'11,9%.

La Sezione penale per i Minorenni, che opera con lo stabile ausilio di due Consiglieri provenienti dall'area penale, registra una pendenza di 21 procedimenti, nessuno dei quali ultrabiennale.

Anche quest'anno si conferma il *trend* già osservato lo scorso anno nella **Seconda Sezione civile** che tratta le materie dei diritti reali, delle successioni ereditarie, delle locazioni e delle obbligazioni, dal 31 dicembre 2020 è competente in materia di Tribunale regionale delle acque pubbliche e dal 29 gennaio 2024 anche in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c., mediazione, somministrazione e vendita di cose mobili.

Infatti, nel corso dell'ultimo anno la competenza tabellare della sezione è stata modificata con decreto del Presidente della Corte⁴, adottato per riequilibrare i carichi di lavoro delle sezioni civili, che ha devoluto alla competenza della sezione Seconda civile le materie suddette già di competenza della Terza sezione civile.

Tale modifica ha comportato sia un aumento della sopravvenienza per effetto dell'assegnazione alla sezione di questa nuova categoria di procedimenti, sia la riassegnazione di quelli pendenti alla data di esecutività del provvedimento pari a 541 procedimenti, dei quali 292 già ultrabiennali.

Tale spostamento di controversie ha inciso, in particolar modo, sui dati relativi alla pendenza iniziale della sezione passata da 2.074 dello scorso anno a 2.532 dell'attuale [+22,6%] rendendo, di fatto poco confrontabili i dati relativi sia alla sopravvenienza sia ai pendenti nell'a.g. di riferimento.

A seguito di tale modifica tabellare i flussi della sezione risultano così modificati:

- la sopravvenienza dei procedimenti civili contenziosi e non contenziosi è aumentata nella misura del 13,7%;
- la pendenza complessiva è aumentata nella misura del 27,4%;
- le definizioni dei procedimenti sono diminuite del 2,8%%;
- il numero di procedimenti ultrabiennali ricalcolato a seguito della modifica di competenze tabellari si è ridotto dell'1,7%

Nell'arco di tempo considerato il numero dei magistrati togati della sezione è stato pari a quattro dal giorno 8 luglio 2023, per il passaggio della dott.ssa Marletta ad altra Sezione, sino al giorno 28 novembre 2023, in cui si è raggiunto il pieno organico per l'arrivo in Sezione dei dott.ri Alfonso Pinto e Mary Carmisciano. L'apporto produttivo dei due nuovi consiglieri, il primo dei quali tuttora esonerato dal 40% del lavoro giudiziario ordinario in quanto componente elettivo del Consiglio Giudiziario, è divenuto pieno solo dopo qualche mese, una volta decorsi i tempi tecnici dettati

⁴ Decreto n.ro 62 del 29 gennaio 2024

dalla legge processuale per la decisione delle cause loro assegnate e il deposito dei relativi provvedimenti; e il vuoto corrispondente è stato solo in parte colmato dagli effetti “inerziali” della pregressa attività della dott.ssa Marletta, esauritisi già nel mese di gennaio 2024

La riduzione dell’apporto dei giudici ausiliari [212 definizioni a fronte di 229 dell’anno giudiziario 2022-23], la cui esperienza va a esaurirsi per effetto della nota decisione della Corte Costituzionale n. 41/2021, è stata almeno in parte compensata dal contributo di efficienza dei funzionari addetti all’Ufficio per il processo; rispetto ai quali, e ai fini del perseguimento degli obiettivi del PNRR, si è dovuto tener conto della particolare natura del rapporto di lavoro tra costoro e l’Amministrazione e della peculiarità dei compiti assegnati a tale categoria di dipendenti, non appartenenti alla magistratura e però preposti in misura prevalente ad attività di tipo giurisdizionale.

Al 30 giugno 2024 i procedimenti ultrabiennali risultavano essere 787, pari al 29,8% della pendenza complessiva, ma al 31 dicembre 2024 tale percentuale si è ridotta al 27,9% [727 a fronte di 2.607 affari pendenti], con un *trend* positivo che lascia ben sperare per un recupero di efficienza ancor più significativo.

Il dato è ancor più apprezzabile se si tiene conto dell'incremento della sopravvenienza dovuto, come sopra indicato, alla assegnazione alla sezione di 541 controversie [di cui oltre la metà ultrabiennali], già pendenti nella Terza sezione.

Per quanto riguarda il carico di lavoro della **Terza Sezione civile** [alla quale sono aggregate la Sezione in materia di impresa e la Sezione agraria, composte dagli stessi magistrati], al 30 giugno 2024 i procedimenti pendenti erano 3.236, a fronte dei 3.853 del periodo pregresso [-16%] comprensivi dei 541 procedimenti riassegnati alla competenza della Seconda sezione civile a seguito della variazione tabellare di cui si è detto in precedenza [decreto n. 62 del 29 gennaio 2024].

Nel corso dell’A.G. in esame anche le sopravvenienze hanno registrato una flessione pari all’8,5% [784 a fronte di 857 dell’anno precedente], anche per effetto della migrazione della competenza su alcune materia alla seconda sezione.

Anche le definizioni sono diminuite nella misura del 4%, passate da 895 a 859.

Il numero delle cause ultrabiennali pendenti nella Terza Sezione civile è ancora assai elevato [2.021 pari al 62,5% del carico complessivo] e desta preoccupazione anche in vista degli obiettivi fissati nel PNRR, sebbene si sia registrata una lieve flessione del dato rispetto all’anno precedente [da 2.313 a 2.021], in quanto la diminuzione del valore assoluto é imputabile esclusivamente al già segnalato spostamento di materie ad altra sezione.

Nessun miglioramento si è rilevato al 31 dicembre 2024, con un numero di procedimenti ultrabiennali pari a 1.993 su una pendenza complessiva di 3.197 [62,3%].

Nel corso del periodo in esame la composizione della terza sezione civile è variata sia a seguito del trasferimento ad altra sezione di due magistrati in applicazione continuativa per sei mesi, rinnovata alla scadenza per ulteriori sei mesi, con decorrenza 10 ottobre [dott. Pinto] e 7 novembre [dott. Petrucci] 2022, avvenuto in data dal 28 novembre 2023 sia a seguito del rientro in servizio della dott.ssa Laudani [18 luglio 2023] e della dott.ssa Midulla [15 ottobre 2023], assenti, la prima in quanto nominata componente della Commissione di concorso per notaio, la seconda per applicazione extradistrettuale della durata di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2024.

Tuttavia, nel periodo in esame la sezione ha operato costantemente a pieno organico e con un FTE pari a 6,7, in aumento rispetto a quello dell’anno giudiziario precedente, attestatosi a 5,6.

Andamento dei Processi Ultrabiennali

Le tabelle successive mostrano l'andamento del numero dei procedimenti civili pendenti alla fine dell'anno a far tempo dal 2016, ponendo in evidenza non solo il numero e l'incidenza percentuale dei procedimenti ultrabiennali sul totale di quelli pendenti, ma anche la concentrazione del numero dei procedimenti ultrabiennali nelle varie classi di durata.

Procedimenti civili pendenti per classi di durata

Anno di riferimento	Classi di Durata					Totale Pendenti	di cui ultrabiennali	% ultrabiennali
	0-2	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7			
2016	5.134	3.224	1.272	767	41	10.438	5.304	50,8%
2017	5.632	3.732	957	341	30	10.692	5.060	47,3%
2018	5.612	3.794	756	201	22	10.385	4.773	46,0%
2019	5.050	3.736	809	303	21	9.919	4.869	49,1%
2020	4.336	3.643	1.104	381	38	9.502	5.166	54,4%
2021	4.029	3.320	1.213	558	38	9.158	5.129	56,0%
2022	4.182	2.670	1.026	724	45	8.647	4.465	51,6%
2023	4.192	2.410	1.050	592	56	8.300	4.108	49,5%
2024	4.035	2.431	777	600	38	7.881	3.846	48,8%

Incidenza % delle singole classi di durata - totale pendenti

Anno di riferimento	Classi di Durata				
	0-2	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7
2016	49,2%	30,9%	12,2%	7,3%	0,4%
2017	52,7%	34,9%	9,0%	3,2%	0,3%
2018	54,0%	36,5%	7,3%	1,9%	0,2%
2019	50,9%	37,7%	8,2%	3,1%	0,2%
2020	45,6%	38,3%	11,6%	4,0%	0,4%
2021	44,0%	36,3%	13,2%	6,1%	0,4%
2022	48,4%	30,9%	11,9%	8,4%	0,5%
2023	50,5%	29,0%	12,7%	7,1%	0,7%
2024	51,2%	30,8%	9,9%	7,6%	0,5%

Un altro dato sicuramente significativo è il netto calo sia delle pendenze complessive sia del numero di procedimenti ultrabiennali.

La tabella che segue mostra come, dopo il picco registrato nel 2017, le pendenze finali diminuiscano gradualmente ogni anno, con una percentuale di decremento calcolata rispetto all'anno precedente [t-1] che va dal -2,9% del 2018 al -5,6% del 2022, mentre se si considera l'intero periodo preso in esame [2016-2024] la percentuale di riduzione arriva al -28,1%.

Anno di riferimento	Totale Pendenti	Var % Pendenti		Procedimenti ultrabiennali	% Ultrabiennali	Var % ultrabiennali	
		vs t-1	vs 2011			vs t-1	vs 2011
2011	10.955	-	-	5.924	54,1%	-	-
2012	10.877	-0,7%	-0,7%	6.407	58,9%	8,2%	8,2%
2013	10.550	-3,0%	-3,7%	6.465	61,3%	0,9%	9,1%
2014	10.177	-3,5%	-7,1%	6.239	61,3%	-3,5%	5,3%
2015	10.536	3,5%	-3,8%	5.926	56,2%	-5,0%	0,0%
2016	10.439	-0,9%	-4,7%	5.304	50,8%	-10,5%	-10,5%
2017	10.692	2,4%	-2,4%	5.060	47,3%	-4,6%	-14,6%
2018	10.384	-2,9%	-5,2%	4.773	46,0%	-5,7%	-19,4%
2019	9.919	-4,5%	-9,5%	4.868	49,1%	2,0%	-17,8%
2020	9.502	-4,2%	-13,3%	5.166	54,4%	6,1%	-12,8%
2021	9.158	-3,6%	-16,4%	5.129	56,0%	-0,7%	-13,4%
2022	8.647	-5,6%	-21,1%	4.465	51,6%	-12,9%	-24,6%
2023	8.300	-4,0%	-24,2%	4.108	49,5%	-8,0%	-30,7%
2024	7.881	-5,0%	-28,1%	3.846	48,8%	-6,4%	-35,1%

Andamento leggermente diverso, invece, è quello dei procedimenti ultrabiennali in valore assoluto che mostrano un andamento altalenante se si considera la variazione di ciascun anno rispetto al precedente, ma che nell'intero arco temporale considerato [2016-2024] in ogni caso mostrano un flessione pari al 35,1%.

La tabella successiva mostra la concentrazione dei procedimenti ultrabiennali nelle classi di durata considerate in precedenza.

Si nota chiaramente che, mentre la percentuale di procedimenti con durata superiore a 7 anni è pressoché costante e prossima all'1%, trattandosi nella maggior parte dei casi di procedimenti riassunti a seguito di sospensione, la concentrazione nella classe 2 - 4 anni dalla data di iscrizione aumenta tra il 2016 e il 2018, [e ciò è indice di un progressivo svecchiamento dei ruoli], per tornare a diminuire lentamente a partire dal 2019.

Nell'ultimo anno, invece, si nota una inversione di tendenza con valori "peggiori" rispetto a quanto verificatosi nel 2016 [63,2% contro 60,8%], il che potrebbe essere la conseguenza *indesiderata* degli obiettivi PNRR che hanno guidato l'attività di definizione, imponendo di dare precedenza ai procedimenti arretrati che rientrano nell'obiettivo fissato per il 2024 [procedimenti ultrabiennali al 31 dicembre 2019] e per quello avente scadenza nel 2026 [procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 e iscritti tra il 2018 e il 2022], per cui i procedimenti iscritti nell'ultimo biennio, utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo al *disposition time* la cui scadenza è prevista per il 30 giugno 2026, sono stati definiti solo se rientranti tra quelli prioritari.

Incidenza % delle singole classi di durata – pendenti ultrabiennali

Anno di riferimento	Classi di Durata			
	2-4	4-5	5 - 7	oltre 7
2016	60,8%	24,0%	14,5%	0,8%
2017	73,8%	18,9%	6,7%	0,6%
2018	79,5%	15,8%	4,2%	0,5%
2019	76,7%	16,6%	6,2%	0,4%
2020	70,5%	21,4%	7,4%	0,7%
2021	64,7%	23,6%	10,9%	0,7%
2022	59,8%	23,0%	16,2%	1,0%
2023	58,7%	25,6%	14,4%	1,4%
2024	63,2%	20,2%	15,6%	1,0%

La seguente tabella dà conto del flusso degli affari nella Corte [per anno solare] al 31.12.2024.

Corte di Appello - Flusso dei procedimenti civili [escluso Lavoro]

Totale affari civili [escluso lavoro]	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendenti Iniziali	10.538	10.439	10.690	10.384	9.918	9.501	9.158	8.647	8.289
Sopravvenuti	3.538	3.947	3.605	3.479	2.566	2.928	2.858	2.890	2.849
Definiti	3.637	3.696	3.911	3.945	2.987	3.271	3.369	3.248	3.257
Pendenti Finali	10.439	10.690	10.384	9.918	9.497	9.158	8.647	8.289	7.881
Tasso di Ricambio	103	94	108	113	116	112	118	112	114
Tasso di Smaltimento	26	26	27	28	24	26	28	28	29
Durata media in gg.	1.382	1.315	1.115	974	974	974	1.123	1.168	1.106

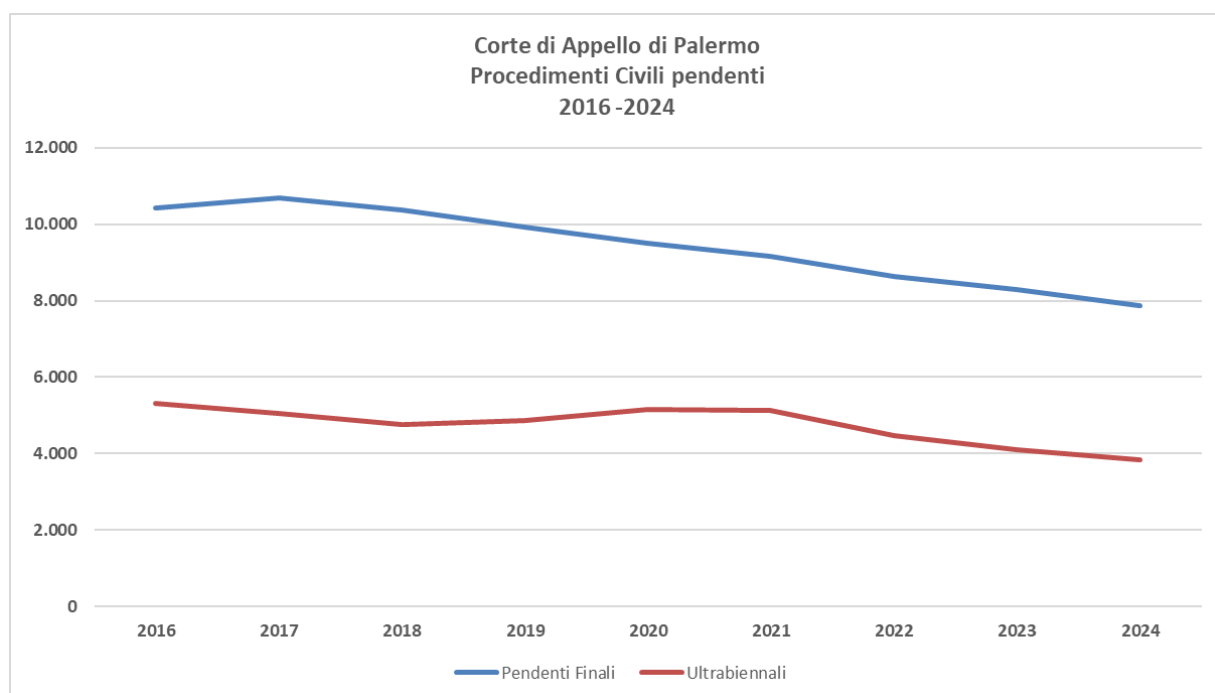
Da cui si rileva che:

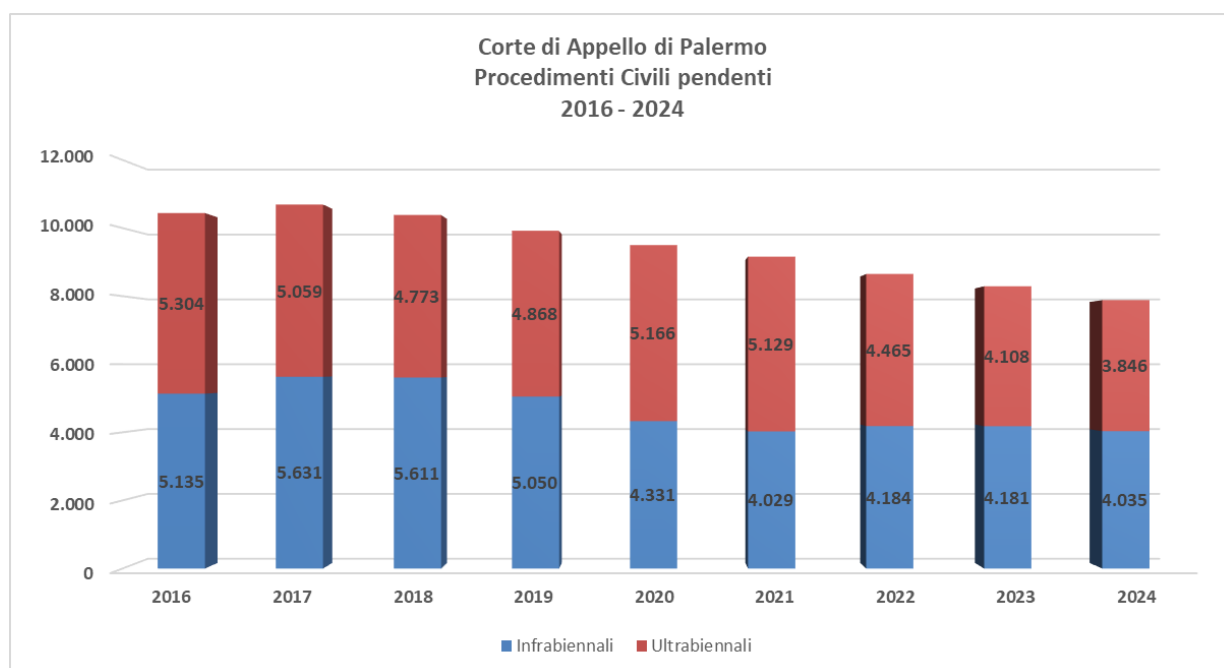
- I procedimenti sopravvenuti [tra il **2016** e il **2024**] sono diminuiti del 19,5%;
- I procedimenti definiti [tra il **2016** e il **2024**] sono diminuiti del 10,4%;
- I procedimenti pendenti [tra il **2016** e il **2024**] sono diminuiti del 24,5%.

Pendenti al 31.12.2024 in materia civile per anno di iscrizione

Anno Iscrizione a ruolo	Pendenti al 31-dic-24	%
2005	1	0,01%
2012	1	0,0%
2015	2	0,0%
2016	5	0,1%
2017	29	0,4%
2018	66	0,8%
2019	534	6,8%
2020	777	9,9%
2021	984	12,5%
2022	1.447	18,4%
2023	1.824	23,1%
2024	2.211	28,1%
Totale	7.881	100%

I grafici che seguono illustrano l'andamento della pendenza e dei procedimenti ultrabiennali nella Corte di Appello a partire dal 2016:



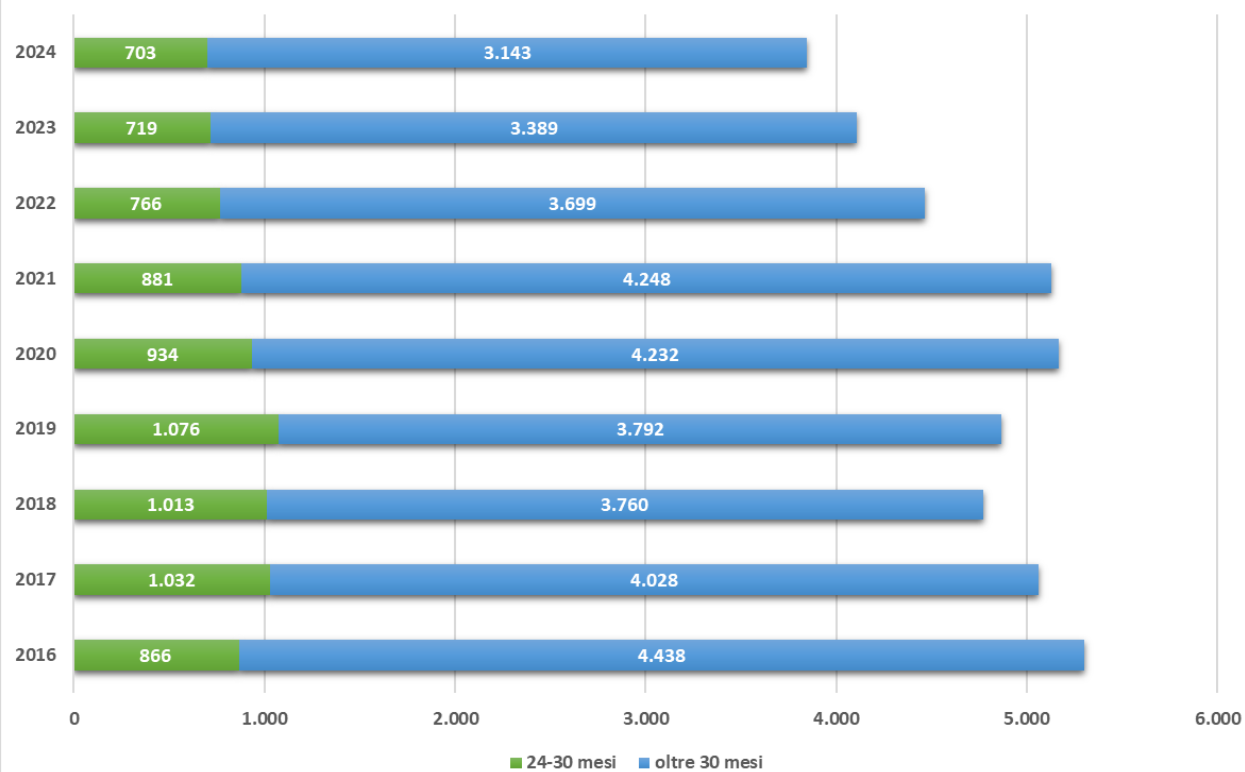


La tabella successiva mette a confronto il dato relativo alla percentuale di procedimenti ultrabiennali con il corrispondente dato relativo ai procedimenti aventi una durata superiore a trenta mesi, costituente la soglia temporale superata la quale insorge l'obbligazione risarcitoria a carico dello Stato.

Si nota chiaramente come, per ciascuno degli anni considerati, l'incidenza percentuale dei procedimenti *patologici* sia nettamente inferiore se si considera la soglia predetta, così come prescritto dall'art. 2 della L. n.89/2021 che prevede l'equa riparazione per irragionevole durata del processo:

Anno	Pendenti Finali	Ultrabiennali	%	di cui con durata maggiore di 30 mesi	%	C = [A-B]
			A		B	
2016	10.438	5.304	50,8%	4.438	42,5%	8,3%
2017	10.692	5.060	47,3%	4.028	37,7%	9,7%
2018	10.384	4.773	46,0%	3.760	36,2%	9,8%
2019	9.919	4.868	49,1%	3.792	38,2%	10,8%
2020	9.502	5.166	54,4%	4.232	44,5%	9,8%
2021	9.158	5.129	56,0%	4.248	46,4%	9,6%
2022	8.647	4.465	51,6%	3.699	42,8%	8,9%
2023	8.300	4.108	49,5%	3.389	40,8%	8,7%
2024	7.881	3.846	48,8%	3.143	39,9%	8,9%

Arretrato civile
composizione della pendenza ultrabiennale
 [tra 24 mesi e 30 mesi - oltre 30 mesi]



I Tribunali del Distretto

Il seguente quadro sintetizza il flusso degli affari nel settore civile dei Tribunali del distretto negli ultimi cinque anni giudiziari, da cui emerge chiaramente che, nonostante le criticità dovute alla crisi pandemica, gli Uffici abbiano saputo gestire i flussi anomali rilevati nel biennio 2019-21, in particolare l'incremento delle sopravvenienze passate da 49.578 nell'A.G. 2019-20 a 53.278 [7,5%], cui è seguito un triennio di costante flessione che ha determinato una riduzione complessiva nel quinquennio 2019-24 pari al -8,9%.

Quanto alle definizioni, nello stesso periodo si è osservato un andamento altalenante, si passa, infatti, dall'incremento pari al 14,2% del 2020-21 vs 2019-20 [da 48.911 a 55.853], alla riduzione registrata nel corso dell'ultimo anno rispetto al precedente pari al -15,4% [da 55.126 a 46.655], che nel periodo considerato ha determinato una flessione complessiva del numero di definizioni pari a -4,6% [da 48.911 a 46.655] cui consegue una riduzione della pendenza complessiva pari al -21,2% nell'arco di cinque anni:

Totale affari civili	A.G.				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Sopravvenuti	49.578	53.278	50.444	48.782	45.157
Definiti	48.911	55.853	53.909	55.126	46.655
Pendenti Finali	58.912	56.656	53.488	47.403	46.428

Il *trend* rimane immutato se si espungono dall'analisi i dati relativi alle procedure esecutive [mobiliari e immobiliari] e a quelle fallimentari, come si evince dalla tabella che segue:

Totale affari civili	A.G.				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Sopravvenuti	38.507	41.738	39.359	38.031	32.913
Definiti	36.899	42.247	42.189	42.315	35.120
Pendenti Finali	43.854	43.288	40.315	36.043	33.864

Infine, analizzando l'andamento per anno solare, i flussi registrati a partire dal 2017 sono i seguenti:

Totale affari civili [escluso lavoro]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendenti Iniziali	44.440	44.109	42.560	43.332	44.330	42.294	39.233	35.022
Sopravvenuti	45.879	44.478	45.603	36.952	40.537	39.714	33.760	34.710
Definiti	46.210	46.003	44.840	35.739	42.526	42.811	37.985	34.999
Pendenti Finali	44.109	42.584	43.323	44.545	42.341	39.197	35.008	34.733
Tasso di Ricambio	101	103	98	97	105	108	113	101
Tasso di Smaltimento	51	52	51	45	50	52	52	50
Durata media in gg.	351	350	347	441	381	360	378	365

Procedimenti ultratriennali

Totale affari civili [escluso lavoro]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendenti Finali	44.109	42.584	43.323	44.545	42.341	39.197	35.008	34.733
Ultratriennali	5.123	4.767	5.176	6.542	6.852	7.076	6.206	5.107
Incidenza %	11,6%	11,2%	11,9%	14,7%	16,2%	18,1%	17,7%	14,7%

Tribunale di Palermo

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Relativamente alle caratteristiche fondamentali del funzionamento della giustizia nel circondario di Palermo, con riferimento alle cause civili e penali di primo grado, va premesso che l'organico del Tribunale palermitano è da tempo inadeguato a far fronte alla domanda di giustizia, aumentata in maniera esponenziale, senza che correlativamente sia stato accresciuto il numero dei giudici addetti all'ufficio che in atto sconta un vuoto nell'organico dei magistrati togati di 17 giudici e 3 presidente di sezione, oltre che di 12 giudici onorari.

Al di là di una pianta organica del Tribunale di Palermo già di per sé inadeguata in quanto immaginata per una magistratura giudicante operante in epoca antecedente alla istituzione presso gli uffici requirenti delle direzioni distrettuali antimafia e all'esplosione dei flussi migratori dall'Asia e dall'Africa con sbarchi continui sulle coste della Sicilia sud-occidentale che si traducono anche nella iscrizione di migliaia di procedimenti per la "protezione internazionale", le significative scoperture e la prolungata assenza di magistrati nell'ufficio a causa delle illustrate ragioni si coniugano con fattori contingenti di particolare rilievo anche sul piano sociale che connotano in modo specifico la realtà territoriale del distretto di Palermo e che hanno contribuito alla recente e notevole

lievitazione dei procedimenti sia nell'ambito della giurisdizione civilistica sia in quella penalistica.

Il riferimento corre, principalmente, ai riflessi giudiziari da una parte delle ingerenze mafiose sulle medie e piccole imprese in crisi, del distretto palermitano, derivante dalla interruzione delle attività imposta dalle misure anti-Covid degli anni 2020-2021, dall'altra l'“effetto Tunisia” sull'incremento incontrollato degli sbarchi di cittadini extracomunitari dell'ultimo biennio.

Con riguardo ai fenomeni migratori e all'incidenza sulle attività del Tribunale sul versante civilistico, va evidenziato che dall'analisi dei dati relativi alla Protezione Internazionale risulta un aumento molto consistente delle sopravvenienze che ha determinato, inevitabilmente, un incremento relevantissimo della pendenza, passando dai n. 2.094 procedimenti del 31 dicembre 2022 ai n. 3.539 del 30 giugno 2024, con un *trend* in costante aumento [nel primo semestre sono stati definiti 932 procedimenti a fronte dei 1.775 di nuova iscrizione].

Si aggiunga che nell'agosto di quest'anno è stato aperto il Centro di Trattenimento per i Rimpatri [di cui all'art 7 bis del D.L. n. 20 del 2023, convertito con L. n. 50 del 2023] presso il Comune di Porto Empedocle, con conseguente incardinamento presso il Tribunale di Palermo della competenza per territorio ai sensi dell'art. 10 terzo comma TUI.

Per quanto riguarda la giurisdizione civilistica, l'attività del Tribunale, impegnata nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del PNRR come ridisegnati nelle scadenze del 31 dicembre 2024 e del 30 giugno 2026, risente ancora dei riflessi giudiziari della vicenda pandemica che ha prodotto una anomala lievitazione anche dei procedimenti relativi da una parte ai conflitti familiari dall'altra ai risvolti della crisi delle attività economico-produttive, che incidono rispettivamente sul carico di lavoro della Sezione Prima Civile, nonché delle Sezioni Quarta e Quinta [quest'ultima specializzata in materia di impresa e con competenza regionale] ai cui vengono attribuiti i fascicoli inerenti alle varie forme di manifestazione della crisi di impresa.

In materia civile nel periodo di riferimento, le nuove iscrizioni sono diminuite, passando da 20.813 del periodo precedente a 18.812 di quello in oggetto [-9,6%]; sono diminuiti anche i procedimenti definiti [-15,4%], passando da 23.441 nell'a.g. 2022-2023 a 19.832 nel periodo in oggetto: la riduzione delle definizioni riguarda tutte le aree del contenzioso civile ordinario [ruolo affari civili contenziosi: i definiti passano da n. 11.856 an. 10.435 nell'a.g. 2023-2024; ruolo procedimenti sommari: definiti da 7.850 a 6.789 nell'a.g. 2023-2024; ruolo volontaria giurisdizione: da 3.735 a 2.608 nell'a.g. 2023-2024].

Tale flessione, però, non ha comportato un incremento nel numero di procedimenti pendenti grazie alla contestuale riduzione delle nuove iscrizioni, che, comunque, sono rimaste sempre minori rispetto al numero dei procedimenti definiti.

Infatti, nell'a.g. in esame il numero dei procedimenti pendenti a fine periodo è passato da n. 19.076 a 18.060, con una riduzione percentuale del -5,3%, rilevabile, sia pure con diverse percentuali, in tutti i settori della giustizia civile con esclusione di quello della volontaria giurisdizione:

- Affari Civili Contenziosi: da n. 16.686 dell'anno giudiziario 2022/2023 a n. 15.661 dell'anno giudiziario 2023/2024 [-6,14%];
- Procedimenti Speciali Sommari: da n. 1.779 dell'anno giudiziario 2022/2023 a n. 1.561 dell'anno giudiziario 2023/2024 [-12,25%];
- Volontaria Giurisdizione - esclusi gli affari del Giudice Tutelare e la verbalizzazione della dichiarazione giurata -: da n. 611 dell'anno giudiziario 2022/2023 a n. 838 dell'anno giudiziario 2023/2024 [37,15%].

L'indice di ricambio [che indica la capacità dell'Ufficio di fare fronte alla domanda di giustizia e di non creare ulteriore arretrato - cd. clearance rate] si mantiene ad un livello positivo in tutte le macroaree del contenzioso ordinario [ad eccezione della volontaria giurisdizione, ove è pari a 98: si tratta però di un settore nel quale la durata dei procedimenti dipende da fattori estranei all'attività giudiziaria - si pensi ad esempio alla durata delle tutele e delle curatele che coincide con la vita del beneficiario-] ed è complessivamente pari a 105,4 di poco inferiore a quello del periodo passato pari a 112,6.

Nel dettaglio, l'indice di ricambio è diminuito nel settore civile contenzioso, passando da 125,3 a 110,8 e nella volontaria giurisdizione, passando da 105,4 a 92,5, mentre ha registrato un aumento nei procedimenti speciali e sommari, passando da 100,6 a 103,2.

In lieve diminuzione è pure il valore dell'indice di smaltimento [che è dato dal rapporto tra definizioni e processi pendenti più i sopravvenuti, sicché quanto più si approssima ad 1 tanto più l'ufficio riesce a definire il complesso delle cause in carico, sommando lo stock dei pendenti più le sopravvenienze correnti], passato da 55 a 52,3 [comunque sempre mantenendosi superiore ai valori che si erano registrati nel periodo pre-pandemico, pari al 50,9% nel 2018-19, al 50,0% nel 2017-2018 e al 49,9% nel 2016-17].

Esaminati partitamente i dati delle singole macroaree, risulta in evidenza il dato della volontaria giurisdizione, il cui indice di smaltimento è diminuito fortemente, passando da 85,9 a 75,7, e la modesta riduzione degli affari civili contenzioso, passati da 41,5 a 40.

Il fatto che la maggiore riduzione dell'indice riguardi il solo settore della volontaria giurisdizione, ossia il settore in cui la definizione dei procedimenti discende da fattori estranei alla giurisdizione, dimostra che la capacità di aggredire l'arretrato da parte dei magistrati del settore civile si è mantenuta ai livelli dell'anno precedente, nonostante le difficoltà del settore.

Correlativamente, si registra un aumento della durata media [393 giorni a fronte di 432]: l'aumento maggiore riguarda la durata dei processi del settore civile contenzioso, passata da 695 a 737; è aumentata la durata pure della volontaria giurisdizione, passata da 81 a 98, e dei procedimenti speciali e sommari, passata da 90 a 98 giorni.

L'aumento della durata dei procedimenti di civile contenzioso è correlato al grande sforzo definitorio che ha caratterizzato il settore civile e che ha portato alla riduzione di una buona parte delle pendenze ultradecennali e ultratriennali.

La riduzione delle definizioni, compensata dalla diminuzione delle iscrizioni, la diminuzione dell'indice di ricambio e di smaltimento sono causate da diversi fattori [che, comunque, non hanno influenzato negativamente l'andamento dell'Ufficio nel suo complesso].

Prima Sezione Civile – Protezione Internazionale

I dati relativi al periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 attestano l'ottimo andamento della Sezione, che grazie alla capacità e all'impegno profuso dai magistrati, tutti co-assegnati alla Sezione Protezione internazionale, ha significativamente ridotto il numero dei procedimenti pendenti [da 2.660 a 2091], avendo definito un numero di procedimenti [3.500] significativamente superiore a quelli iscritti [3.087].

E' vero che il numero dei procedimenti definiti [3.500] è notevolmente inferiore a quelli del corrispondente periodo precedente [5.107], ma occorre considerare che tale ultimo periodo è stato caratterizzato da profili di assoluta eccezionalità, legati all'obiettivo perseguito all'epoca, come si è detto nella relazione dello scorso anno, di risolvere la forte criticità dovuta al lasso di

tempo superiore all'anno che decorreva tra il deposito del ricorso e la prima udienza di comparizione nei procedimenti di separazione e di divorzio [ciò che ha comportato l'anticipazione e la definizione, in gran parte consensuale, di un numero di procedimenti estremamente elevato, sia congiunti che contenziosi].

Il disposition time si è in ogni caso mantenuto su livelli ottimali [218 giorni], non distanti da quelli registrati l'anno precedente [190 giorni] e comunque di gran lunga inferiori a quelli registrati, appena due anni fa, alla data del 1° luglio 2022 [343 giorni].

Resta sostanzialmente irrilevante il numero dei procedimenti ultraquinquennali [cinque, pari allo 0,1 % dei procedimenti pendenti].

I prospetti statistici relativi agli affari trattati dal Giudice Tutelare attestano la mole dei flussi di lavoro, che registra un *trend* in costante aumento delle amministrazioni di sostegno [ne sono state aperte 1.030, a fronte delle 928 del periodo precedente e delle 856 del periodo ancora anteriore], in numero di gran lunga superiore rispetto alle tutele [ne sono state aperte solo 46, a fronte delle 42 del periodo precedente].

Protezione Internazionale

I procedimenti iscritti nel periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 hanno superato di oltre il 50% quelli iscritti nel periodo precedente [3.059 contro 1.926], che a loro volta avevano superato di circa il 30 % quelli del periodo ancora precedente.

L'aumento dei flussi in entrata è ormai progressivo e costante, i procedimenti sopravvenuti hanno superato addirittura del 75 % quelli iscritti nell'analogo periodo dell'anno precedente [1.775 contro 1.011].

L'aumento vertiginoso delle sopravvenienze ha però determinato, inevitabilmente, un incremento relevantissimo della pendenza, che è passata dai 2.267 procedimenti del 30 giugno 2023 ai 3.612 del 30 giugno 2024, con un *trend* in costante aumento, dato che la sezione è stata in grado di smaltire soltanto il 60 % delle sopravvenienze [nel periodo in considerazione 1.870 procedimenti a fronte di 3.059 procedimenti di nuova iscrizione].

Conseguentemente il parametro del disposition time, indicativo della capacità definitoria della sezione, che era di circa un anno e quattro mesi al 1° luglio 2023 [472 giorni], alla data del 30 giugno 2024 ha raggiunto quasi i due anni [705 giorni].

Sezione Seconda Civile e Agraria

Per l'anno giudiziario appena trascorso si registra una sensibile riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione, come pure una riduzione dei procedimenti arretrati in prosecuzione col *trend* positivo dell'anno giudiziario 2022-2023.

Il numero delle definizioni dei procedimenti civili trattati con rito ordinario e sommario, comprensivo delle controversie agrarie, nell'anno giudiziario 2023-2024, è stato pari a n. 4.331 con una lieve flessione [pari a -6,5%] rispetto al precedente anno giudiziario 2022/2023, quando i procedimenti definiti sono stati n. 4.632. Tale lieve decremento, certamente riconducibile alle assenze nell'ultimo periodo dell'anno giudiziario del presidente di sezione e di due giudici togati, non ha inciso sull'ottimo rendimento della sezione nella riduzione delle pendenze.

A fronte di n. 3.652 cause di nuova iscrizione si è verificata una riduzione significativa dei procedimenti pendenti al 30.6.2024 [n. 2.324] rispetto ai dati del precedente anno giudiziario 2022/2023 [quando, come si è detto, ad essere definiti erano stati n. 4.632 procedimenti, a fronte

di n. 4.059 nuove iscrizioni, con una pendenza finale di n. 3.026 procedimenti, rispetto alla quale, quindi, si registra una riduzione del - 23,2%].

Tale flessione si coglie con maggiore evidenza con riguardo ai dati che riguardano gli Affari Civili contenziosi ed è meno visibile con riguardo ai Procedimenti Speciali Sommati [cautelari ante causam, possessori, reclami al collegio, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti per decreto ingiuntivo, impugnazioni ex art. 35 d.lvo n. 25/2008] che già negli anni precedenti, per le peculiarità del rito semplificato che li governa, si presentavano di più celere definizione.

Più in particolare, per quanto riguarda i Procedimenti Speciali Sommati nell'anno giudiziario 2022-2023 si registrano n. 2.775 procedimenti definiti, superiore ai n. 2.632 delle sopravvenienze date dalle cause di nuova iscrizione, con una riduzione dei pendenti finali [n.637 procedimenti pendenti 30/6/2024 rispetto a n. 779 procedimenti pendenti alla data del 30/6/2023].

Guardando nello specifico ai procedimenti in materia locatizia, e, in particolare, al numero dei procedimenti per convalida di sfratto iscritti nell'A.G. 2023/2024, ammontanti a n. 1.340 a fronte di n.1.311 iscritti nell'anno precedente, si evidenzia un sostanziale mantenimento dei procedimenti definiti, pari a n. 1.349 nell'anno 2023/2024, di poco superiore ai definiti dell'anno precedente, pari a n. 1.347.

Sostanzialmente stabile è la quantità di procedimenti cautelari e possessori iscritti nel periodo [n. 132 cautelari ante causam a fronte dei n. 146 dell'anno precedente e n.50 nuovi iscritti possessori a fronte dei n.53 dell'anno precedente], come pure il numero dei reclami [passati a n. 51 nell'anno 2022-23 da n. 45 nell'anno appena trascorso].

Per quanto riguarda, invece, gli Affari Civili Contenziosi [fra i quali, per la natura e la tipologia delle questioni trattate, si concentrano le cause di più difficile definizione], il miglioramento del dato si coglie con maggiore evidenza.

In particolare, dal confronto con i dati statistici si può ravvisare il sostanziale mantenimento del buon tasso di smaltimento delle pendenze rispetto all'anno 2022-2023.

Nell'anno giudiziario appena trascorso la seconda sezione civile ha definito n. 1.556 procedimenti, a fronte di n. 991 nuovi iscritti, e ha, di conseguenza, ridotto la pendenza finale a n.1.685 pendenti finali [a fronte della pendenza finale dell'anno precedente di n. 2.247], con un DT di 395,26 giorni [a fronte di un DT di 478 giorni dell'anno precedente] ed una riduzione percentuale di -25% dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente [quando i pendenti al 30.6.2022 erano n.2.247] e del - 17,31% del DT rispetto a quello dell'anno precedente [478 giorni].

A questo riguardo, si rappresenta che, considerando le pendenze a fine A.G. 2022-2023, pari a n. 2.247 per le cause contenziose, e n. 779 per i procedimenti speciali e cautelari, per un totale di n.3.026 procedimenti, e sommandole alle sopravvenienze dell'A.G. 2023-2024 [pari a n. 991 per i procedimenti contenziosi, n.2 per le controversie agrarie e n. 2.632 per i procedimenti speciali sommati, per un totale di n. 3.625 nuovi iscritti], la definizione dei procedimenti, pari a n. 1.556 procedimenti contenziosi ordinali, n 2.775 procedimenti speciali e cautelari definiti, restituisce un indice di smaltimento della Sezione adeguato, ove si consideri da una parte l'avvenuto sostanziale smaltimento delle sopravvenienze, ma anche la capacità di aggredire l'arretrato formatosi negli anni precedenti, e questo grazie agli sforzi lodevolmente portati avanti dai giudici della sezione.

Si sono raggiunti buoni risultati in tema di definizione dei procedimenti ultratriennali grazie all'impegno di tutti i componenti della sezione che si sono adoperati per ridurre il numero dei procedimenti interessati dal PNRR.

Infatti, alla data del 30 giugno 2023 si registrano n. 285 procedimenti ultratriennali [pari al 12,3% del totale], numero sensibilmente ridotto rispetto ai n. 410 procedimenti ultratriennali dell'AG 2023-2024 [pari al 13,5% del totale].

I procedimenti di iscrizione ultra-quinquennale [iscritti sino al 2019], ammontano al 30 giugno 2023 a n. 76, pari al 3,3% sul totale, inferiore al numero dei procedimenti ultraquinquennali rilevati con riferimento all'A.G. 2022/2023, pari a n. 137 [4,5% sul totale].

Per quel che concerne la Sezione Specializzata Agraria le statistiche registrano la sopravvenienza di due procedimenti di nuova iscrizione e nessuna definizione.

Sezione Terza Civile

La Terza Sezione Civile ha trattato nel periodo in esame tutte le controversie di propria competenza tabellare, che abbraccia sostanzialmente tutta la materia delle obbligazioni e dei contratti [salve le ipotesi eccettuate di competenza tabellare di altre Sezioni].

I dati statistici del periodo evidenziano che le sopravvenienze presentano carattere di disomogeneità, nel senso che mentre alcune registrano una generale diminuzione nelle iscrizioni, altre mostrano un lieve aumento.

Nel dettaglio sono stati iscritti nel periodo in esame:

N. 2.430 procedimenti di cognizione ordinaria, rispetto ai 1.001 del periodo di rilevazione precedente con una variazione percentuale del 142,8% [definiti 3.413 rispetto ai 1.382 del periodo precedente], così suddivisi per materia:

- a.]** Altre ipotesi responsabilità extracontrattuale. non rie. altre mat.: 148 sopravvenienze a fronte del 177 della precedente rilevazione, con diminuzione in percentuale del - 16,4%];
- b.]** Altri istituti e leggi speciali: 114 sopravvenienze a fronte delle 126 della precedente rilevazione, con diminuzione in percentuale del - 9,5 %];
- c.]** Lesione personale: 293 sopravvenienze a fronte delle 314 della precedente rilevazione, con diminuzione in percentuale del - 6,7%];
- d.]** Morte: 37 sopravvenienze a fronte delle 38 della precedente rilevazione con una diminuzione in percentuale del 2,6%];
- e.]** Opposizione a precetto [art. 615,1' comma c.p.c.]: 52 sopravvenienze a fronte delle 62 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -16,1%];
- f.]** Responsabilità del produttore: 1 sola sopravvenienza al pari dell'anno precedente, senza alcuna variazione percentuale;
- g.]** Responsabilità esercizio attività pericolose [art. 2050 c.c.]: 2 sopravvenienze a fronte di 3 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -33,3 0%];
- h.]** Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.: 216 sopravvenienze a fronte delle 190 della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 13,7%; h] solo danni a cose 21 sopravvenienze a fronte delle 28 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -25%];

Quanto al contenzioso commerciale si registra una sopravvenienza di 776 procedimenti, rispetto ai 910 del periodo di rilevazione precedente con una variazione percentuale del - 14,7% [definiti 1.182 rispetto ai 1.150 precedenti, con variazione percentuale del 2,8%], così suddivisi per materia:

- a.]** Agenzia: 4 sopravvenienze a fronte delle 4 della precedente rilevazione con nessuna variazione percentuale;
- b.]** Altri contratti atipici: 52 sopravvenienze a fronte delle 87 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -40,2%;
- c.]** Altri contratti d'opera: 49 sopravvenienze a fronte delle 28 della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 75 %;
- d.]** Appalto: alt. ip. ex art. 1655 e ss. cc [compresa az. ex 1669 cc]: 94 sopravvenienze a fronte delle 81 della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 16 %;
- e.]** Arricchimento senza causa: 13 sopravvenienze a fronte delle 8 della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 62,5 %;
- f.]** Assicurazione contro i danni: 16 sopravvenienze a fronte delle 26 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -38,5%;
- g.]** Assicurazione sulla vita: 4 sopravvenienze a fronte delle 8 della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 50,0%;
- h.]** Bancari [dep. Banc, cassetta sicurezza, apertura cred. Banc.]: 44 sopravvenienze a fronte delle 51 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -13,7%;
- i.]** Cessione dei crediti 26: sopravvenienze a fronte delle 31 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -16,1%;
- j.]** Cessione di azienda: 3 sopravvenienze a fronte dell'unica della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 50 %;
- k.]** Deposito: 4 sopravvenienze a fronte delle 4 della precedente rilevazione senza variazione percentuale;
- l.]** Distribuzione: 4 sopravvenienze a fronte delle 2 della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 100%;
- m.]** Fideiussione - Polizza fideiussoria: 9 sopravvenienze a fronte delle 15 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -40%;
- n.]** Franchising: 1 sopravvenienza a fronte dell'unica della precedente rilevazione senza variazione percentuale;
- o.]** Indebito soggettivo - Indebito oggettivo: 18 sopravvenienze a fronte delle 42 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del 57,1 %;
- p.]** Leasing: 3 sopravvenienze a fronte delle 11 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -72,7%;
- q.]** Mandato: 14 sopravvenienze a fronte delle 22 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -36,4%;
- r.]** Mediazione: 6 sopravvenienze a fronte delle 10 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del 40%;
- s.]** Mutuo: 32 sopravvenienze a fronte delle 48 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -33,3 %;
- t.]** Noleggio: 5 sopravvenienze a fronte delle 7 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -28,6%;
- u.]** Prestazione d'opera intellettuale: 92 sopravvenienze a fronte delle 147 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del - 37,4%;

- v.]** Promessa di pagamento - Ricognizione di debito: 4 sopravvenienze a fronte delle 5 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del - 20 %;
- w.]** Responsabilità professionale: 95 sopravvenienze a fronte delle 100 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del - 5 %
- x.]** Somministrazione: 74 sopravvenienze a fronte delle 57 della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 29,8 %;
- y.]** Spedizione-Trasporto [naz., intern., ter., aereo, marittimo]: 7 sopravvenienze a fronte delle 9 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -22,2%;
- z.]** Subfornitura: 4 sopravvenienza a fronte di 1 della precedente rilevazione, con aumento in percentuale del 300%;
- aa.]** Titoli di credito: 10 sopravvenienze a fronte delle 15 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -33,3%;
- bb.]** Transazione: 6 sopravvenienze a fronte delle 2 della precedente rilevazione con aumento in percentuale del 200%;
- cc.]** Vendita di cose mobili: 72 sopravvenienze a fronte delle 78 della precedente rilevazione con diminuzione in percentuale del -7,7%.

I procedimenti trattati dalla Sezione attinenti alla materia del danno alla persona, assumono varie codificazioni [lesioni, morte, responsabilità ex art. 2049, 2050, 2051, 2052], dove sono sussumti procedimenti per responsabilità sanitaria, responsabilità extracontrattuale per cause di risarcimento danni da circolazione stradale, da fatto illecito, inclusi i danni da reato, e tutti i tipi di illecito aquiliano- danni da cose in custodia ex art. 2051 cc e danni responsabilità ex art 2049 non attribuiti ad altre Sezioni [come ad esempio i danni da condotte illecite della PA attribuiti alla sez V e tutela dei diritti della personalità -, immagine, reputazione - e della privacy attribuiti alla Prima sez].

In merito alla responsabilità da reato, si segnalano le gravosissime controversie relative alla liquidazione dei danni in favore di vittime di mafia erogate dall' apposito Fondo nonché quelle per danni endofamiliari.

Particolarmente impegnativa risulta la materia del danno alla persona [solo al codice "lesione personale", come già evidenziato, 293 sopravvenienze, in tutte le sue declinazioni di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, 2051 e 2052 codice civile, con uno stabile flusso di controversie in materia di "insidia stradale " con lesioni, promosse ex art. 2051 cc -danni da cose in custodia - specie , contro i Comuni, come denota il dato delle sopravvenienze nella rilevazione in esame , anche se inferiore di poco alla precedente rilevazione di 314. Complessa - anche per il composito quadro normativo di riferimento- l'attività relativa al contenzioso in tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione per contagio di epatite e da HIV nei confronti della P.A.

Una menzione a parte meritano i danni da colpa medica e responsabilità sanitaria [cause introdotte sempre più spesso anche dopo molto tempo dall'evento] con un iter processuale articolato , a seguito della legge Gelli Bianco 24 del 2017, in forma bifasica con un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis epe- con assegnazione a tutti i giudici della III sezione civile e una fase di merito introdotta con procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c ,di norma assegnato al medesimo giudice che ha trattato l'ATP.

In definitiva, nel periodo in esame, i procedimenti complessivi di contenzioso " con rito

ordinario" sopravvenuti sono stati 1.743 a fronte dei 1.978 iscritti nel 2022/2023 con una variazione percentuale in diminuzione del -11,9 %, quelli definiti pari a 2.703 rispetto ai 2.578, quindi, con una percentuale in aumento del 4,8 %.

La minore iscrizione e le maggiori definizioni degli affari civili contenziosi hanno comportato una significativa flessione dei pendenti finali, dai precedenti 6.079 agli attuali 5.111, in percentuale di variazione in diminuzione pari al -15,9 %.

Il dato statistico dei procedimenti sommari [che comprendono compensi professionali agli avvocati, il merito dei procedimenti per responsabilità sanitaria e molti altri] registra una diminuzione delle sopravvenienze [dalle precedenti 977 alle attuali 687], con percentuale in diminuzione del -29,7 % e una diminuzione dei definiti [dai precedenti 949 agli attuali 710], con una diminuzione percentuale del -25,2%.

Il procedimento bifasico [ATP e giudizio di merito] ha infatti sollevato complesse problematiche di coordinamento del giudizio di merito con quello di ATP in ragione della partecipazione di soggetti differenti, delle richieste di rinnovo di c.t.u. etc.

In definitiva il totale complessivo degli iscritti nel periodo in esame è di 2.430 procedimenti a fronte dei 2.955 della precedente rilevazione, con una variazione percentuale di -17,8%; i definiti sono 3.413 a fronte dei 3.527 del periodo precedente con una variazione percentuale in peius del -3,2; i pendenti finali presentano un totale complessivo di 5.467 a fronte dei 6.459 del periodo precedente con una percentuale in diminuzione della pendenza pari a -15,4 %.

In termini di durata alla data del 30 giugno 2024, che non vi sono più procedimenti pendenti iscritti nel 2013, né iscritti nel 2014; i procedimenti con rito ordinario pendenti, con iscrizione fino al 2015, sono appena 2 rispetto alla precedente rilevazione di 5; sono entrambi, molto complessi, risultano posti in decisione e si è in attesa del deposito della motivazione.

I procedimenti pendenti iscritti nell'anno 2016 sono pari ad 1 rispetto agli 11 della precedente rilevazione; i procedimenti pendenti iscritti nel 2017 ascendono a 17 [di cui 3 sommari] rispetto ai precedenti 55; gli iscritti nel 2018 sono 27 [di cui 2 sommari] rispetto ai 192 della precedente rilevazione [di cui 4 sommari]; i procedimenti iscritti nel 2019 e pendenti sono 143 [di cui 2 sommari] rispetto ai precedenti 573 [di cui 8 sommari].

Al 30 giugno 2024, i procedimenti iscritti nel 2020 [che sono già ultratriennali], e ancora pendenti sono 375 [di cui 8 sommari] rispetto ai 1.051 della precedente rilevazione [di cui 14 sommari]; gli iscritti del 2021 sono 925 [di cui 16 sommari], rispetto ai 1.580 della precedente rilevazione [di cui 51 sommari]; gli iscritti del 2022 sono 1.383 [di cui 43 sommari] rispetto ai 1.857 [di cui 118 sommari]; gli iscritti nell'anno 2023 sono stati 1.486, di cui 111 sommari, rispetto alla rilevazione precedente di 1.135 di cui 181 sommari, con la conseguenza che le iscrizioni del secondo semestre sono state così numerose da non essere compensate dal numero dei procedimenti definiti, malgrado il costante impegno dei magistrati.

Complessivamente l'ultra quinquennalità è notevolmente diminuita rispetto alla precedente rilevazione.

Sezione Quarta Civile – Procedure Concorsuali

Nel periodo in esame, i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale sono sopraggiunti in un numero [183] sensibilmente superiore rispetto all'annualità 2022/2023 [140], con un aumento del 30,7%.

Il dato in questione segna un'inversione di tendenza rispetto alle ultime due annualità [rispettivamente, -25,4% e -43,3%] e può, verosimilmente, trovare una spiegazione nel -progressivo- affievolirsi delle incertezze ricollegate alla prima applicazione della nuova disciplina normativa, le quali possono aver determinato una [iniziale] maggiore prudenza nell'introduzione dei procedimenti introdotti e regolati dal CCII.

Sotto altro profilo, va segnalato il dato - stavolta in continuità rispetto agli anni precedenti - relativo alla costante crescita delle sopravvenienze in materia di procedure di sovraindebitamento.

Inoltre nel periodo in esame non sono stati iscritti a ruolo procedimenti per dichiarazione di fallimento soggetto alla disciplina della Legge Fallimentare e ne sono stati definiti n. 10, con conseguente totale abbattimento delle pendenze in materia.

È evidente che, una volta entrato in vigore il CCII, le sopravvenienze dei procedimenti in argomento possono riguardare soltanto istanze di ed. estensione di fallimenti già dichiarati, ex art. 147 L. Fall.

Quanto ai procedimenti disciplinati dal CCII, si è registrata la sopravvenienza di n. 183 ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, dei quali n. 176 sono stati definiti entro il 30 giugno 2024, con una pendenza residua di n. 56 fascicoli.

A tale ultimo riguardo va, comunque, segnalato come incidano invincibilmente sulla pendenza i termini di comparizione ex art. 41, comma 1, CCII [che fanno sì che risultino inevitabilmente "pendenti" le istanze depositate in prossimità della scadenza di ciascuna annualità e in attesa di essere trattate per la prima volta nei quarantacinque giorni successivi], nonché gli ineludibili rinvii per ragioni di contraddittorio o di giustizia [notifiche irregolari da ripetere, acquisizione di informazioni da uffici pubblici, espletamento di consulenze tecniche d'ufficio].

È il caso di precisare che tra le procedure prefallimentari e preliquidatorie "definite" si annoverano sia quelle concluse con la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale [che - come si vedrà tra breve - sono state, rispettivamente n. 2 e n. 84], sia quelle definitesi con desistenza del creditore, sia quelle dichiarate improcedibili per altre cause o migrate ad altro Ufficio per competenza territoriale.

Settore Prefallimentare [ante CCII]: Liquidazione giudiziale [CCII]

Il numero complessivo delle procedure fallimentari pendenti si è ulteriormente ridotto.

In dettaglio, il numero di procedure pendenti al 30 giugno di ciascun anno a partire dal 2016:

- 2016: pendenti 2.166;
- 2017: pendenti 2.021 [-6,7%];
- 2018: pendenti 1.918 [-5,1%];
- 2019: pendenti 1.681 [-11,8%];
- 2020: pendenti 1.454 [-13,5%];
- 2021: pendenti 1.273 [-13,6%];
- 2022: pendenti 1.164 [-8%];
- 2023: pendenti 951 [-18,3%];

- 2024: pendenti 765 [-19,6%].

La brillante performance dipende dalla forbice tra le nuove dichiarazioni di fallimento e il numero delle chiusure/definizioni.

Il dettaglio delle dichiarazioni e delle chiusure dei fallimenti è, infatti, il seguente:

- a. g. 2015/2016: dichiarazioni di fallimento 178, chiusure 169;
- a. g. 2016/2017: dichiarazioni di fallimento 163, chiusure 326;
- a. g. 2017/2018: dichiarazioni di fallimento 172, chiusure 280;
- a. g. 2018/2019: dichiarazioni di fallimento 132, chiusure 364;
- a. g. 2019/2020: dichiarazioni di fallimento 107, chiusure 332;
- a. g. 2020/2021: dichiarazioni di fallimento 125, chiusure 300;
- a. g. 2021/2022: dichiarazioni di fallimento 105, chiusure 216;
- a. g. 2022/2023: dichiarazioni di fallimento 39, chiusure 252;
- a. g. 2023/2024: dichiarazioni di fallimento 2, chiusure 191.

L'elevato numero di chiusure costituisce tangibile frutto dell'opera, convergentemente posta in essere da tutti gli organi dell'ufficio fallimentare in vista, appunto, del contenimento della durata delle procedure, che si è sviluppata attraverso una molteplicità di azioni, quali: a] il costante monitoraggio di ciascun fallimento; b] il controllo del rispetto delle scadenze degli adempimenti a carico dei curatori; e] l'introduzione di prassi virtuose che prevedono, tra l'altro, la rinuncia ai cespiti risultati invendibili a seguito di numerosi esperimenti di vendita; d] un maggior ricorso - ancorché ancora piuttosto marginale sul piano statistico complessivo - alla ed. "chiusura anticipata" a norma dell'alt. 118, comma 2, L.F.; e] la progressiva eliminazione di qualche residua sacca di inefficienza imputabile a curatori [via via revocati e sostituiti]; f] la complessiva riorganizzazione dei servizi di cancelleria; g] l'eliminazione di frazioni temporali tra il deposito telematico degli atti provenienti dai curatori e dai magistrati e la loro "lavorazione" da parte del personale di cancelleria, che ha finalmente reso possibile il dialogo "in tempo reale" tra tutti gli operatori dell'Ufficio fallimentare e fluidificato le procedure.

Non sfugge all'analisi il fatto che persiste la pendenza di alcuni fallimenti di remota iscrizione.

Quanto alla liquidazione giudiziale regolata dal CCII, nell'a.g. in esame è intervenuta l'apertura di n. 84 procedure, mentre ne sono state chiuse n. 3.

È appena il caso di evidenziare come il dato relativo alle chiusure sia [ovviamente] influenzato dall'esiguo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del CCII, in ragione del quale le prime procedure di liquidazione giudiziale sono state aperte alla fine del 2022.

Al 30 giugno 2023 risultavano, pertanto, pendenti n. 139 liquidazioni giudiziali, la maggioranza delle quali - evidentemente - in uno stadio iniziale o, comunque, ancora lontano dalla chiusura.

Concordati Preventivi, Accordi di Ristrutturazione, Amministrazioni Straordinarie ex D.Lgs. 270/1999, Liquidazioni Coatte Amministrative: i dati statistici relativi alle altre procedure concorsuali - sovente connotate da una particolare complessità - si sono confermati poco significativi sul piano numerico: nell'annualità 2023/2024 si sono registrate n. 10 iscrizioni a ruolo, di cui n. 4 proposte di concordato preventivo, n. 1 accordo di ristrutturazione dei debiti, n. 1 piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e n. 4 ricorsi per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, mentre sono stati definiti n. 8 fascicoli

[a fronte dei n. 12 iscritti e dei n. 7 definiti dell'anno precedente].

Non sono pervenute amministrazioni straordinarie di grande imprese in crisi, regolate dal D.Lgs. 270/1999.

Non va, infine, segnalata alcuna iscrizione a ruolo nel campo delle liquidazioni coatte amministrative.

Composizione negoziata della crisi: marginale anche la rilevanza statistica dei procedimenti relativi alla composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e ss. CCII.

Si tratta di fascicoli iscritti nel registro della Volontaria Giurisdizione, riguardanti istanze per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII o richieste di autorizzazione al Tribunale ex art. 22 CCII, che - seppure di scarsa consistenza numerica sul piano numerico - hanno comportato un'impegnativa attività di studio e aggiornamento da parte dei magistrati della Sezione.

Nello specifico, dalle rilevazioni effettuate dalla cancelleria della Sezione emerge che, nel corso dell'anno in esame, sono sopravvenuti n. 8 procedimenti in materia di composizione negoziata della crisi e ne sono stati definiti n. 9, con una pendenza residua di n. 1 fascicolo al 30 giugno 2024.

Contenzioso Ordinario: la pendenza finale degli affari civili contenziosi si è [ulteriormente] ridotta del 29,3%, grazie ad un numero di sopravvenienze particolarmente limitato e ad un alto numero di definizioni.

In dettaglio:

- a. g. 2015/2016: iscritti 340, definiti 408, pendenti 592;
- a. g. 2016/2017: iscritti 312, definiti 408, pendenti 492 [-16,9%];
- a. g. 2017/2018: iscritti 322, definiti 398, pendenti 418 [-15,4%];
- a. g. 2018/2019: iscritti 270, definiti 360, pendenti 328 [-21,5%];
- a. g. 2019/2020: iscritti 109, definiti 230, pendenti 222 [-32,3%];
- a. g. 2020/2021: iscritti 236, definiti 221, pendenti 237 [-6,8%];
- a. g. 2021/2022: iscritti 89, definiti 209, pendenti 118 [-50,2%];
- a. g. 2022/2023: iscritti 97, definiti 140, pendenti 75 [-36,4%];
- a. g. 2023/2024: iscritti 65, definiti 86, pendenti 53 [-29,3%].

Nel settore dei procedimenti speciali sommari si è registrata una sopravvenienza di n. 524 fascicoli, perfettamente assorbita dalla Sezione, che ha definito n. 523 procedimenti, mantenendo pressoché invariata la pendenza finale [n. 37, a fronte dei n. 35 alla fine dell'a.g. 2022/2023].

Estremamente positivi i risultati conseguiti nell'abbattimento dell'arretrato più risalente: basti pensare che, nel corso dell'a.g. in esame, l'ultratriennialità si è ridotta da n. 42 a n. 14 procedimenti [-66,7%] e l'ultraquinquennialità da n. 23 a n. 8 procedimenti [-65,2%].

Procedure relative alla crisi da sovraindebitamento [L. 3/2012 e CCII]: I dati statistici attestano che il settore in oggetto presenta numeri in costante ascesa.

E invero, nelle annualità dal 2019/2020 al 2021/2022, sotto la vigenza della L. 3/2012, si erano registrate le seguenti sopravvenienze:

- g. 2019/2020: n. 38 iscritti, di cui n. 24 piani del consumatore, n. 9 domande di liquidazione del patrimonio e n. 5 proposte di accordo di composizione della crisi;

- g. 2020/2021: n. 47 iscritti, di cui n. 20 piani del consumatore, n. 15 domande di liquidazione del patrimonio e n. 12 proposte di accordo di composizione della crisi;
- g. 2021/2022: n. 57 iscritti, di cui n. 33 piani del consumatore, n. 12 domande di liquidazione del patrimonio e n. 12 proposte di accordo di composizione della crisi.

La tendenza di crescita si era accentuata nell'a.g. 2022/2023, durante il quale erano stati iscritti n. 81 procedimenti complessivi, così distribuiti:

- n. 11 ancora regolati dalla L. 3/2012, di cui n. 6 domande di liquidazione del patrimonio, n. 4 piani del consumatore e n. 1 proposta di accordo di composizione della crisi;
- n. 70 relativi ai nuovi istituti disciplinati dal CCII, di cui n. 47 piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, n. 16 domande di apertura della liquidazione controllata e n. 7 proposte di concordato minore.

Detto *trend* si è ulteriormente rafforzato nel corso dell'anno in esame, in cui si è avuta l'iscrizione di n. 124 procedimenti complessivi [tutti regolati dai CCII], di cui n. 85 piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, n. 27 domande di apertura della liquidazione controllata e n. 12 proposte di concordato minore.

Si trascrivono di seguito i dati relativi alle definizioni e alle pendenze residue di tali procedimenti al 30 giugno 2024 [dovendosi al riguardo precisare che i procedimenti ex L. 3/2012 conclusi con omologazione o con l'apertura della liquidazione del patrimonio rimangono statisticamente "aperti" fino all'esaurimento del piano o della liquidazione, che avviene di regola in cinque-dieci anni]:

- piano del consumatore [L. 3/2012]: definiti 2, pendenti 3;
- liquidazione del patrimonio [L. 3/2012]: definiti 2, pendenti 27;
- accordo di composizione della crisi [L. 3/2012]: definiti 0, pendenti 6;
- piano ristrutturaz. debiti consumatore [CCII]: definiti 66, pendenti 40;
- liquidazione controllata [CCII]: definiti 24, pendenti 6;
- concordato minore [CCII]: definiti 12, pendenti 2.

La maggiore familiarità e dimestichezza che gli operatori del settore stanno via via acquisendo verso gli istituti processuali correlati alla crisi da sovraindebitamento, unitamente all'ampissima platea di soggetti potenzialmente interessati a farvi ricorso e al favor palesato da alcune norme di recente introduzione [si pensi all'art. 268, comma 2, CCII, che consente l'apertura della procedura di liquidazione controllata anche su iniziativa di un creditore], induce a ritenere che anche nei prossimi anni le sopravvenienze dei procedimenti in questione continueranno a mostrare un *trend* in continuo aumento e che la loro trattazione e definizione verrà a costituire una parte sempre più significativa del carico di lavoro dei giudici della Sezione.

Sezione V Civile – Specializzata in Materia di Imprese

Nel periodo dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 le iscrizioni dei procedimenti di contenzioso ordinario risultano diminuite del 3,4% essendo passate da 1.131 a 1.093, mentre sono aumentate dell'1,8% le iscrizioni di procedimenti speciali sommari passate da 792 a 806; risultano contemporaneamente aumentate le definizioni [da 1.154 a 1.343 per il contenzioso ordinario e da 805 ad 834 per i procedimenti speciali sommari] così da ottenere un risultato favorevole essendo diminuite le pendenze complessive [passate da 3.326 a 3.051, con una diminuzione complessiva dell'8,3%].

Partitamente esaminati i dati, si registrano una modesta diminuzione delle iscrizioni nelle controversie di competenza della quinta sezione [passate da 716 a 704] e negli appelli alle sentenze del giudice di pace [passati da 305 a 260] e un aumento dei procedimenti di competenza della sezione specializzata [da 207 a 212] e dei procedimenti monitori [da 695 a 723]. Sono però aumentate le definizioni per ciascuna categoria [+14,4%], così facendo registrare una complessiva diminuzione delle pendenze pari al 17,4% [le pendenze complessive sono pari a 1.899, di cui 1639 di contenzioso ordinario, a fronte dei precedenti 1.923, di cui 1.618 di contenzioso ordinario].

Altra modesta flessione si registra nelle iscrizioni di contenzioso bancario, passate da 80 a 77, con aumento delle definizioni, passate da 105 a 112 e una riduzione finale delle pendenze del 10,76% [292 a fronte di 327 dell'anno precedente].

I dati statistici forniti non riportano il dettaglio delle nuove iscrizioni e delle definizioni del contenzioso della pubblica amministrazione, anche se il numero dei relativi procedimenti pare in aumento.

Il numero dei procedimenti cautelari ante causam è uguale al periodo precedente, ma sono di poco diminuite le definizioni [56 iscritti a fronte 52 definizioni per il periodo in oggetto e 59 per quello precedente, con una modesta pendenza pari a 15 procedimenti, che sono stati nel frattempo esauriti].

Sostanzialmente sovrapponibile all'anno precedente il numero di procedimenti cautelari in corso di causa [57 a fronte di 58 nelle controversie di competenza della quinta sezione; 37 a fronte di 40 nelle controversie di competenza della sezione specializzata], con una modesta diminuzione delle definizioni [48 a fronte di 58 nelle controversie di competenza della quinta sezione; 31 a fronte di 45 nelle controversie di competenza della sezione specializzata] e un contemporaneo, seppur lieve aumento delle pendenze [20 a fronte di 9 nelle controversie di competenza della quinta sezione; 17 a fronte di 11 nelle controversie di competenza della sezione specializzata].

Il dato però non appare preoccupante, considerato che nel primo semestre del 2024 i procedimenti cautelari proposti sono stati particolarmente complessi [in particolare vi sono stati diverse richieste di sequestro conservativo con oltre otto convenuti, con un correlativo aumento dei tempi di definizione] e hanno quindi determinato l'allungamento dei tempi di definizione.

A riprova della capacità di definizione dei giudici della sezione, infatti, il numero dei reclami pendenti è uguale a quello dell'anno precedente [9] considerata una riduzione dei nuovi iscritti [da 43 a 33].

Un aumento notevole, quasi pari al 50%, si registra nei procedimenti di volontaria giurisdizione [anche per l'estensione alle s.r.l. di alcuni istituti prima relativi alle sole s.p.a.]: le nuove iscrizioni sono passate da 26 a 44; le definizioni sono passate da 26 a 45, le pendenze sono rimaste identiche [15].

Va sottolineato al riguardo che questa tipologia di procedimenti sono delicati e impegnativi: si pensi, ad esempio, al ricorso ex art. 2409 c.c. che, consentendo di procedere a ispezione della società, rappresenta uno strumento particolarmente invasivo il cui utilizzo deve essere ammesso solo in modo attento e meditato.

Rapporti bancari: Come sopra riportato vi è stata una modesta flessione nelle iscrizioni di contenzioso bancario, passate da 80 a 77 [pari a -3,8%], con aumento delle definizioni, passate da 105 a 112 [pari a + 6,7%] e una riduzione finale delle pendenze del 10,76% [292 a fronte di 327 dell'anno precedente]. Non è possibile allo stato ipotizzare se si tratti di una tendenza alla

diminuzione che potrebbe accentuarsi nel futuro.

Alla riduzione delle sopravvenienze nei procedimenti di contenzioso bancario è però corrisposto l'aumento del numero degli appelli alle sentenze del giudice di pace e delle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione.

Volontaria giurisdizione: Negli ultimi anni è aumentato esponenzialmente anche il numero di procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, anche grazie all'estensione alle srl del procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. [denuncia al tribunale delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori].

Risulta infatti un notevole aumento, delle sopravvenienze di procedimenti di volontaria giurisdizione le cui nuove iscrizioni sono passate da 26 a 44; le definizioni da 26 a 45, le pendenze sono rimaste identiche [15].

A fronte di alcuni di questi procedimenti di modesta difficoltà [quali, ad esempio, quelli relativi allo scioglimento di società per omesso funzionamento o di nomina di liquidatore], ve ne sono altri più complessi, come ad esempio, appunto, quelli previsti dall'art. 2409 c.c. che involgono particolari interessi e questioni economiche e, essendo prodromici alle azioni di responsabilità, si caratterizzano per una forte conflittualità.

Pendenze ultratriennali: Va infine sottolineato che si sono raggiunti buoni risultati in tema di definizione dei procedimenti ultratriennali grazie all'impegno di tutti i componenti della sezione che si sono adoperati per ridurre il numero dei procedimenti interessati dal PNRR.

Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari

Dopo il primo anno di attività [la Sesta Sezione Civile, prima accorpata alla Quarta, è divenuta operativa dal 1° luglio 2017], in cui le criticità che già in precedenza avevano interessato il settore delle esecuzioni civili, con particolare riguardo a quello delle esecuzioni immobiliari, si erano ancora più accentuate a causa di gravi carenze nell'organico dei magistrati addetti in via esclusiva a quel settore, la sezione, già dall'anno giudiziario 2018/2019 e ancor più negli anni successivi, ha fatto registrare una significativa inversione di tendenza in termini di efficienza del servizio che è proseguita, consolidandosi, anche nell'anno 2023/2024 oggetto della presente relazione.

Si rileva rispetto all'anno giudiziario 2022/2023, una riduzione delle pendenze complessive [-8,63%], malgrado l'aumento [5,20 %] delle sopravvenienze.

Risulta, infatti, che il numero di procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi alla sezione è diminuito da 1.970 a 1.800 [-14,8 %] malgrado l'aumento delle nuove iscrizioni da 635 a 668.

Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di produttività: [registro SIECIC], l'indice di smaltimento è aumentato da 34 a 35, mentre l'indice di ricambio si è ridotto da 162 a 142.

Si segnala, infine, la riduzione da 951 a 876 [-7,88%] della durata in giorni delle procedure.

Mentre, il settore delle espropriazioni presso terzi, negli anni precedenti pesantemente influenzato dalle misure legislative finalizzate a contrastare la pandemia da COVID 19, nonché dall'effetto di "rimbalzo" successivo al termine del periodo di sospensione delle udienze, ha registrato nell'anno in esame un significativo incremento delle sopravvenienze, da 4.867 a 5.559 [14,22%] con conseguente aumento delle pendenze finali da 2.706 a 3.754, anche per effetto della diminuzione delle definizioni da 5.876 a 4.636 [numero tornato pressoché al livello raggiunto nel periodo 2021/2022].

Per quanto riguarda, infine, gli indicatori di produttività: [registro SIECIC], l'indice di smaltimento è diminuito da 68 a 55 e l'indice di ricambio da 121 a 83. La durata in giorni, infine, è aumentata da 218 a 236.

Complessivamente, dunque, considerando entrambi i settori, le pendenze finali della sezione sono aumentate da 4.676 a 5.554, mentre le definizioni sono diminuite da 6.904 a 5.785.

Alla sesta sezione, inoltre, sono assegnati i giudizi contenziosi aventi ad oggetto principalmente le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. [registro SICID], che vengono trattati esclusivamente dai giudici togati.

Il numero complessivo di procedimenti pendenti dinanzi ai giudici addetti al settore immobiliare è aumentato da 101 a 108 [16,9 %] - anche per effetto dell'aumento delle nuove iscrizioni [da 56 a 63] - di cui 11 da oltre tre anni [in diminuzione rispetto ai 14 al 30.6.2023] e 2 [rispetto a 4 al 30.6.2023] da oltre cinque anni. Ma va ricordato, per tale settore, che alcuni di questi sono procedimenti di divisione endoesecutiva dei beni pignorati, che inevitabilmente comportano tempi di definizione non sempre contenibili entro il triennio, e comunque non subordinati all'attività del Giudice, in quanto dipendenti dalla liquidazione del compendio posto in vendita.

Sono 95 i procedimenti pendenti dinanzi ai giudici del settore mobiliare al 13 settembre 2024 [rispetto ai 137 pendenti alla data del 30 giugno 2023], anche per effetto della diminuzione delle nuove iscrizioni [da 115 a 71], di cui 1 solo da oltre tre anni [erano 15 al 30 giugno 2023] e nessuno da oltre cinque anni [erano 2].

Tribunale di Agrigento

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore civile alla data del 30 giugno 2024 si registra, comprese le procedure concorsuali ed esecutive, una pendenza complessiva di n. 8.963 procedimenti a fronte di n. 9.639 al 30 giugno 2023.

Passando all'analisi dei dati per settore, nell'ambito degli affari civili contenziosi, si rileva una diminuzione delle pendenze finali, passate da n. 4.922 a n. 4.281, riconducibile sia ad una riduzione delle sopravvenienze che rispetto all'anno precedente sono passate da n. 2.160 a n. 1.741, che al buon numero di definizioni complessive, pari a n. 2.382, superiori rispetto alle sopravvenienze. È stato rilevato, inoltre, un incremento delle sentenze emesse, essendo passate da n. 1.620 della precedente rilevazione a n. 1.742.

Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie ad un migliore utilizzo delle modalità di trattazione dei processi civili, introdotte dalla normativa d'urgenza adottata per l'emergenza Covid-19 e, in particolare, alla cd. "trattazione scritta" di un gran numero di udienze civili.

Nell'anno giudiziario 2023/2024, a seguito della riforma "Cartabia", è stata prevista la possibilità di presentare istanza contestuale di separazione e divorzio che sono, per la prima volta, oggetto di rilevazione statistica. Occorre, altresì, premettere che durante l'anno giudiziario sono stati modificati i codici oggetto della materia e che, conseguentemente, la registrazione dei processi in materia di separazione e divorzio congiunto è effettuata nel SICID Volontaria Giurisdizione. Per i processi in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio, a fronte di un perdurante elevato numero di iscrizioni [n. 111 divorzi giudiziali a fronte di n. 127 del periodo precedente, n. 128 divorzi consensuali a fronte di n. 147 del periodo precedente, n. 151 separazioni consensuali

a fronte di 188 del periodo precedente, n. 128 separazioni giudiziali a fronte di 129 del periodo precedente, n. 15 di separazione e divorzio] si è continuata a registrare una elevata definizione dei procedimenti [n. 172 separazioni consensuali, a fronte di n. 212 precedenti, n. 138 separazioni giudiziali a fronte di n. 234 del periodo precedente, n. 153 divorzi consensuali, a fronte di n. 173 del periodo precedente, n. 155 divorzi giudiziali a fronte di n. 163 del periodo precedente], che ha consentito di fare diminuire il numero delle pendenze finali delle separazioni e dei divorzi rispetto al periodo precedente.

Nel campo della volontaria giurisdizione, dove i dati risultano epurati dagli affari di competenza del Giudice Tutelare e dai procedimenti amministrativi riguardanti le perizie giurate, la pendenza è aumentata, passando da n. 210 a n. 293 alla fine del periodo, con un numero di definizioni pari a n. 581, poco inferiore rispetto alle n. 661 sopravvenienze.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari si registra una diminuzione delle pendenze [passate da n. 1.223 a n. 1.104 a fine periodo], correlata alla maggiore produttività dei magistrati destinati al settore a fronte di un incremento di sopravvenienze invariato rispetto all'anno precedente [n. 342, contro 347 dell'anno precedente].

La mancata eliminazione totale delle procedure più datate del settore [alcune delle quali ultradecennali] è da imputare, comunque, in larga misura, al fatto che il giudice dell'esecuzione, soprattutto per le cause già pendenti, non ha mezzi incisivi per pervenire d'ufficio alla estinzione delle procedure esecutive, che spesso si prolungano nel tempo per intese "paratransattive" tra il creditore procedente e il debitore esecutato, ovvero per l'esito negativo delle procedure di vendita dei beni pignorati.

La pendenza di procedure remote dipende, invero, anche dalla particolare natura del procedimento esecutivo, strettamente condizionato nelle sue dinamiche dall'esercizio del potere di iniziativa del creditore procedente, che talora, dopo aver iniziato la procedura di esecuzione forzata, a fronte della mancata vendita giudiziaria, rimane parzialmente inerte anche per sollecitare, a volte, il debitore esecutato ad adempiere altrimenti, ostacolando, di fatto, una sollecita definizione della procedura.

Nel settore delle esecuzioni mobiliari si registra un incremento del numero delle pendenze, passate da n. 483 a n. 585 a fine periodo, riconducibile ad un numero delle sopravvenienze [passate da n. 1.070 a n. 1.119] leggermente incrementato e ad un numero di definizioni leggermente calate [da n. 1.134 a n. 1.017].

Nelle procedure concorsuali, per effetto della riforma, non si sono registrate nuove iscrizioni e la pendenza, già dal precedente anno giudiziario, è pari a 0.

Nel periodo sono stati chiusi n. 47 fallimenti, in numero nettamente superiore rispetto all'anno precedente in cui ne erano stati chiusi n. 7.

La chiusura di n. 47 fallimenti su n. 269 totali, è un dato assolutamente anche in ragione del fatto che sono state chiuse diverse procedure datate nel tempo che hanno ritardato il naturale epilogo spesso per problematiche legate alla difficoltà nella vendita di beni immobili appresi all'attivo. Inoltre, si segnala che diverse procedure fallimentari sono allo stato prossime alla chiusura, essendo stato già approvato il rendiconto o essendo già calendata l'udienza per la relativa approvazione.

Quanto ai procedimenti in materia di crisi di impresa, il numero dei ricorsi per liquidazione giudiziale esitati [n. 69 a fronte di n. 52 ricorsi sopravvenuti] ha permesso di mantenere basso il

numero delle pendenze finali, pari a n. 13.

Nel periodo sono state dichiarate n. 32 liquidazioni giudiziali e ne è stata chiusa n. 1, portando il numero delle pendenze totali a n. 39.

Nel periodo è stata, inoltre, dichiarata n. 1 liquidazione giudiziale.

Il numero dei concordati preventivi nel periodo è rimasto pressochè invariato, con una pendenza finale complessiva di 3 procedimenti.

I giudici delegati hanno manifestato una spiccata sensibilità e impegno verso l'esigenza di chiusura delle procedure concorsuali risalenti nel tempo, ancorchè non si sia ancora fatto ricorso allo strumento di cui all'articolo 118 l.f. nel testo novellato [chiusura del fallimento con giudizi pendenti], essendo state piuttosto favorite soluzioni transattive, per evitare l'insorgenza di contenziosi con incerte probabilità di realizzo e per raggiungere la chiusura definitiva delle procedura senza accantonamenti e ulteriori riparti.

Nettamente al di sotto del limite triennale la durata della trattazione dei procedimenti speciali e sommari, dei procedimenti in materia di famiglia e degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace.

In particolare, per i processi in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio si è registrata la definizione di un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze nel periodo; per i procedimenti camerali in materia di famiglia [revisione delle condizioni di separazione e divorzio, disciplina dell'affidamento e mantenimento di figli di coppie non coniugate], va osservato, invece, che gli stessi hanno mediamente una definizione infrannuale, salvo i casi, poco frequenti, in cui sia disposta una consulenza sul minore o un programma di mediazione che richiede un percorso complesso.

Particolare attenzione è stata dedicata alla trattazione dei procedimenti più risalenti, evidenziati anche dal sistema di marcatura cromatica da tempo adottato [con bollini di diverso colore] corrispondente all'anzianità del fascicolo.

Per l'emissione dei decreti ingiuntivi si registrano tempi fisiologici, trattandosi di ricorsi per la cui presentazione è obbligatoria la forma telematica.

Tribunale di Marsala

[dati tratti dalla relazione della Presidente del Tribunale]

L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale ha registrato risultati soddisfacenti in raffronto all'anno precedente, rispetto al quale si è avuto una riduzione della pendenza complessiva di tutti gli affari dell'area civile, passati da n° 2.874 [al 30 giugno 2023] – che erano n. 3.602 al 30 giugno 2022, n. 4.142 al 30 giugno 2021 e n. 4.314 al 1° luglio 2020 – a n° 2.836 [al 30 giugno 2024], con una riduzione di n. 38 affari.

Si noti che gli affari complessivi dell'area civile sono quindi scesi da 4.314 alla fine dell'A.G. 2019/2020, a 4.142 alla fine dell'A.G. 2020/2021, a 3.602 alla fine dell'A.G. 2021/2022, 2.874 alla fine dell'A.G. 2022/2023 e 2.836 alla fine dell'A.G. 2023/2024. Il *trend* degli ultimi quattro anni è di costante diminuzione nonostante sia davvero complesso ridurre numeri già ridotti.

Occorre, inoltre, precisare che il dato dei procedimenti complessivamente pendenti nell'A.G. 2022/2023 ricomprendeva soltanto i risultati ottenuti nei settori contenzioso, procedimenti speciali sommari, lavoro e previdenza, VG, istanze di fallimento, fallimenti, concordati preventivi e amministrazioni controllate, procedimenti esecutivi immobiliari e procedimenti esecutivi mobiliari ad eccezione dei dati relativi alla fase esecutiva e dichiarativa dei procedimenti in materia di Crisi d'Impresa.

Quest'anno, invece, è parso più opportuno calcolare il numero dei pendenti ricomprendendo anche i movimenti riguardanti i procedimenti relativi al nuovo codice della Crisi d'Impresa.

Si noti, peraltro, che il numero dei procedimenti complessivamente pendenti al 30.6.2024 [n. 2.836] è comunque inferiore a quello relativo allo scorso anno [n. 2.874], pur ricomprendendo ulteriori tipi di procedimenti.

Se, invece, si dovesse considerare la stessa tipologia di procedimenti del precedente A.G. [e, quindi, escludendo quelli relativi al nuovo codice della Crisi d'Impresa], il numero complessivo sarebbe ulteriormente ridotto e pari a n. 2.788.

Nonostante la scoperta di organico si è riusciti ad ottenere un mantenimento della pendenza complessiva nei settori del contenzioso, della VG e del lavoro. Si è infatti passati da 2.215 procedimenti civili contenziosi e speciali [compresa la materia del lavoro e quella della volontaria giurisdizione] pendenti al 1° luglio 2023 [quando un anno prima erano 2.765] a 2.171 al 30 giugno 2024, con una conseguente riduzione di 44 affari [pari a 1,99% del totale]. Tale risultato è stato dovuto, nonostante una riduzione delle definizioni [scese solo del 18,67%, da 5.114 a 4.159] ad una consistente riduzione delle sopravvenienze del 9,73% [passate da 4.551 a 4.108] e, soprattutto, al fatto che i procedimenti definiti sono stati, nell'ultimo anno giudiziario, di più dei procedimenti di nuova iscrizione [4.108 sopravvenuti e 4.159 definiti].

Nello specifico, si può notare che nel settore civile contenzioso sono diminuite dell'11,23% le nuove iscrizioni [passate da 1.318 a 1.170] ed è diminuito moderatamente [-17,17%] il dato delle definizioni [passate da 1.561 a 1.293].

Le definizioni [1.293] sono comunque state più delle sopravvenienze [1.170].

Ciò ha comportato una riduzione [del 7,91%] delle pendenze finali, che da 1.529 sono passate a 1.408. Quindi, nell'ultimo anno giudiziario la Sezione civile è riuscita a far scendere le pendenze nonostante il non completo personale di magistratura rimasto a far fronte alla domanda di giustizia.

Nell'ambito dei procedimenti speciali sommari si è avuto un notevole calo delle iscrizioni del 22,89% [da 1.140 a 879] e un calo anche delle definizioni [del 25,17%, passando da 1.200 a 898] e un conseguente calo delle pendenze finali del 13,64% [da 154 a 133].

Il settore della Volontaria Giurisdizione ha visto un aumento delle pendenze finali, passate da 63 a 146 e ciò in quanto i procedimenti definiti [576] sono stati meno dei sopravvenuti [655]. Residuano dunque 146 procedimenti, che è un numero di fascicoli sostanzialmente pari a quello dei procedimenti iscritti negli ultimi mesi dell'anno per i quali risulta indispensabile compiere attività istruttoria.

L'Ufficio nel suo complesso ha pertanto dimostrato una significativa resa lavorativa, a riprova del grande impegno e dell'abnegazione di tutti i suoi giudici [compresi i GOP]. Grazie ad un encomiabile lavoro dei magistrati addetti al settore civile, tutti protesi a fornire il maggiore apporto possibile in un contesto temporale caratterizzato dall'assenza prolungata di un magistrato, i pendenti finali sono stati [n. 2.836 - v. tabella iniziale] di poco inferiori a quelli dell'anno giudiziario 2022/2023 [n. 2.874 - v. tabella iniziale].

I risultati positivi si devono in gran parte all'utilizzo costante di sistemi di monitoraggio [bollettino statistico, stratigrafia, cruscotto], che hanno inciso significativamente negli anni sulla riduzione dell'arretrato ultra-triennale in tutti i settori.

Nel complesso, infatti, il settore civile ha avuto un tasso di ricambio del 110,5% [e quindi molto buono e nettamente superiore a quello del 100%, con una chiara indicazione di ottima salute del sistema organizzativo generale, che riesce a definire molto di più di ciò che entra] nel settore contenzioso, del 99,1% nel settore lavoro-previdenza, dell'87,9 nella V.G. e del 102,2% nei procedimenti speciali. L'indice di ricambio complessivo è stato del 101,2%. Inoltre, il complessivo tasso di smaltimento è stato nel settore contenzioso, lavoro-previdenza e V.G del 65,7%.

La durata complessiva dei procedimenti è rimasta sostanzialmente invariata, passando da 208 giorni a 215 giorni.

Nel settore contenzioso la durata media non è di fatto mutata passando dai 470 giorni dell'anno giudiziario 2021/2022 ai 450 giorni dell'anno giudiziario 2022/2023 fino ai 477 dell'ultimo A.G.

Peraltro, va ricordato che la maggiore definizione degli affari ultratriennali, e quindi la loro riduzione, comporta invero solo nei primi anni di aggressione dell'arretrato l'aumento della durata media dei procedimenti definiti.

Infatti, preferire la decisione delle cause di più recente iscrizione [soluzione vista con sfavore presso quest'Ufficio, salvi i casi di urgenza o relativi a materie particolarmente delicate e rientranti tra quelle indicate nei criteri di priorità di cui al programma di gestione] è una scelta organizzativa che può essere preferibile sul piano dell'immagine, ma che comporta il progressivo invecchiamento dei processi e lo spostamento in avanti del momento in cui si avranno elevate durate medie delle cause.

Se, invece, vengono definite molte cause di antica iscrizione [e quindi se il sistema diventa virtuoso e inverte rotta rispetto al passato], allora aumenta la durata media delle cause civili [che viene calcolata sui procedimenti definiti].

In sintesi, l'aumento della durata media dei giudizi civili contenziosi è [in un sistema pieno di cause di antica iscrizione a ruolo] un segnale positivo in quanto evidenzia che il Tribunale si sta giustamente concentrando su quelle cause che per prime vanno concluse, ossia sulle cause

vecchie.

Una volta però che è iniziata l'aggressione alle cause vecchie [ormai portata avanti da tempo presso questo Tribunale, nel quale per diversi anni è stato smaltito un rilevante numero di procedimenti di antica iscrizione a ruolo] e arrivati al punto in cui queste ultime risultano sostanzialmente azzerate allora si può ridurre la durata media delle cause civili.

È quindi opportuno rappresentare i dati relativi alla durata media dei processi civili insieme a quelli concernenti l'andamento dell'età media delle cause pendenti e, quindi, alla percentuale delle cause ultratriennali o ultrabiennali.

Proprio con riferimento agli affari di non recente instaurazione si noti che nessuno degli anni di iscrizione a ruolo prima del 2020 rappresenta ormai più dello 0,14% della pendenza complessiva [e trattasi per lo più di procedimenti in corso di causa per la correzione di errori materiali relative a vecchie sentenze].

E il 2021, che diventerà integralmente ultratriennale al 31.12.2024, costituisce, al 30.6.2024, solo il 4,74% del totale della pendenza.

Ma ciò che merita soprattutto di essere sottolineato è che il 2022 rappresenta il 13,45% di tutti gli affari contenziosi, speciali, lavoristici e di V.G. e che l'81,63% di tutti i procedimenti civili [1.772 su 2.171] risulta iscritto negli ultimi 18 mesi [tra il giorno 1.1.2023 e il 30.6.2024], il che pare del tutto sintomatico dell'ottimo stato di salute dell'Ufficio [che nonostante le assenze ha continuato ad aggredire le cause vecchie, selezionando accuratamente i procedimenti da definire] e della sua efficienza organizzativa. In altri termini, soltanto il 18,37% dei procedimenti ha più di 18 mesi di vita.

Con riguardo ai procedimenti speciali sommari in riduzione [-24,74%, da 1.653 a 1.244] risultano le iscrizioni dei procedimenti a cognizione sommaria [atp] in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, procedimenti pendenti passati da 893 del giorno 1° luglio 2023 [quando erano 1.040 al 1° luglio 2022] a 628 del 30 giugno 2024. Ciò è successo alla luce sia del citto calo delle sopravvenienze sia di una minore riduzione delle definizioni, che sono scese di solo il 12,6%. Erano 1.994 nel 2021/2022, sono state 1.786 nel 2022/2023 e 1.561 nell'ultimo A.G., quindi più delle 1.244 sopravvenienze, con una la citata conseguente riduzione delle pendenze.

Di poco ridotto è stato il numero dei ricorsi per decreto ingiuntivo [passati da 1.170 dell'A.G. 2022/2023 a 968].

Nonostante l'alto numero delle iscrizioni di procedimenti monitori, si è ridotta la pendenza finale [passata da 72 a 55, con un calo del 23,61%] anche perché le definizioni si sono attestate su numeri sostanzialmente identici a quelli delle sopravvenienze [985 definizioni a fronte di 968 iscrizioni]. Tale risultato relativo alle definizioni è stato pure dovuto, al fatto che, per ovviare alle numerose richieste di integrazione della produzione documentale ritenuta insufficiente, sono state applicate le linee guida predisposte dai magistrati addetti al settore ove si indicano in maniera dettagliata i documenti da produrre per le diverse tipologie di crediti azionati. Tale misura ha continuato effettivamente ad accelerare l'adozione del provvedimento finale.

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti – sono poi i dati relativi ai procedimenti cautelari, ai reclami, agli sfratti e alle cause di rito locatizio che non pongono problemi organizzativi di sorta e vengono definiti dai giudici addetti in tempi ragionevoli [residuando, peraltro, appena 9 cautelari ante causam in tutto il Tribunale, così che i pendenti finali sono diminuiti del 68,97%, e appena 26 accertamenti tecnici non in materia di lavoro, nonché appena 21

procedimenti di convalida di sfratto residui.

Quanto al settore delle procedure concorsuali, si osserva che i fallimenti pendenti sono stati 142 al 30 giugno 2024 quando erano 169 al 30 giugno 2023.

A questi numeri vanno però aggiunte 27 liquidazioni giudiziali pendenti al 30 giugno 2024, quando sono rimaste 169 procedure tra fallimenti e liquidazioni giudiziali.

Ciò è stato dovuto al fatto che nell'ultimo anno giudiziario sono stati chiusi 27 fallimenti a fronte della fase esecutiva delle liquidazioni giudiziali per 24 procedure.

Sono state definite nell'ultimo A.G. 48 istanze di liquidazioni giudiziale e ne sono state presentate 51. Ne residuavano alla fine dell'A.G. 2020/2021 n. 31, mentre alla fine dell'ultimo A.G. ne sono rimaste 11 [10 istanze di liquidazione giudiziale e 1 istanza di fallimento].

Relativamente ai procedimenti esecutivi immobiliari si noti che essi erano 1.295 al 1° luglio 2017, 1.018 al 1° luglio 2018, 780 al 1° luglio 2019, 622 al 30 giugno 2020, 548 al 30 giugno 2021, 439 al 30 giugno 2022, 311 al 30 giugno 2023 e 248 al 30 giugno 2024, con 278 definizioni nell'ultimo anno giudiziario a fronte di 193 nuove iscrizioni.

Come lo scorso anno, le definizioni sono state quindi in misura nettamente superiore rispetto alle sopravvenienze. Si è dunque avuta un'importante riduzione del 20% delle esecuzioni immobiliari pendenti e, ciò nonostante, un mantenimento del numero delle sopravvenienze [da 184 a 193 con un +4,89%]. È continuato quindi anche nell'ultimo anno giudiziario quel *trend* positivo già iniziato in passato grazie all'enorme impegno e alle elevatissime capacità organizzativo-gestionali e tecnico-giuridiche dei colleghi che si occupano del settore in questione.

Anche in questo settore, come nell'ambito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, un rilevante contributo alla definizione è stato offerto dalle linee guida per i delegati elaborate dall'Ufficio che hanno indicato agli stessi virtuosi meccanismi procedurali utili ad accelerare le procedure e a non percorrere strade sbagliate in una materia complessa come quella delle esecuzioni immobiliari.

Sostanzialmente immutato è rimasto il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari pendenti, passati da 158 a 207, e ciò a causa del fatto che le definizioni [662] sono state in linea con le sopravvenienze [699].

Va segnalata anche che la durata media si è ridotta anche in settori complessi come quello fallimentare e quello delle esecuzioni immobiliari.

In particolare, si noti che l'indice di ricambio della fase dichiarativa delle liquidazioni giudiziali è stato addirittura di 94,0 e quello di smaltimento è stato di 79,0.

La durata di evasione delle istanze di liquidazione giudiziale è diminuita da 101 a 85 giorni.

Significativa, poi, la riduzione della durata delle procedure esecutive immobiliari [da 1.078 giorni dell'anno giudiziario 2019/2020 a 943 dell'anno giudiziario 2020/2021 a 747 dell'anno giudiziario 2021/2022 a 549 dell'anno giudiziario 2022/2023 e fino a 450 dell'anno giudiziario 2023/2024].

Si è poi mantenuto il buon risultato già raggiunto per la durata delle procedure esecutive mobiliari [da 124 giorni dell'anno giudiziario 2019/2020 a 113 giorni dell'anno giudiziario 2020/2021 a 90 giorni dell'anno giudiziario 2021/2022, a 94 dell'anno giudiziario 2022/2023 e fino a 101 dell'anno giudiziario 2022/2023].

L'indice di ricambio delle procedure esecutive immobiliari è poi passato da 150,00 dell'A.G. 2020/2021 a 159,7 dell'A.G. 2021/2022, a 173,4 dell'A.G. 2022/2023 fino a 144 dell'anno giudiziario 2023/2024, con un indice di smaltimento significativamente aumentato da 33,5 dell'A.G.

2020/2021 a 40,4 dell'A.G. 2021/2022 a 50,6 dell'A.G. 2022/2023 e fino a 53 dell'anno giudiziario 2023/2024.

Nell'ambito delle esecuzioni mobiliari gli indici di ricambio e di smaltimento sono rimasti sostanzialmente identici [ricambio da 99,0 a 95,00 e smaltimento da 79,2 a 76,00].

Sostanzialmente stabile è inoltre il dato delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno pendenti [1.933 al 1° luglio 2019, 2.012 al 30 giugno 2020, 1.865 al 30 giugno 2021 e 1.662 al 30 giugno 2022, 1.508 al 30 giugno 2023, 1.531 al 30 giugno 2024].

È noto che la definizione dei procedimenti in questione non dipende tanto dall'attività dei giudici ma dalle vicende legate alle condizioni delle persone soggette alle misure di protezione.

Tribunale di Sciacca

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo complesso fatto registrare importanti variazioni rispetto al passato.

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principalmente attiene a controversie in materia di diritti reali e di situazioni possessorie, a controversie in merito a domande creditorie e a controversie relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana [incidenti stradali e altri illeciti], si registra un aumento delle sopravvenienze pari a n. 733 cause [comprese le separazioni e i divorzi] a fronte delle n. 668 sopravvenute nel periodo pregresso.

Nel periodo in esame la produttività è rimasta invariata, in quanto sono stati definiti n. 739 procedimenti [rispetto ai n. 738 nel periodo precedente], con una pendenza che, tenuto conto della riduzione del numero di sopravvenienze, si è comunque ridotta passando da n. 1.503 fascicoli a n. 1.364; mentre il numero di procedimenti ultratriennali è aumentato del 13%, passando da 312 dello scorso anno a 353 dell'anno in esame.

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, il flusso di procedimenti, considerati complessivamente, si discosta leggermente rispetto al periodo pregresso.

Più precisamente, quanto agli affari concernenti le crisi matrimoniali, si registra una sopravvenienza di n. 93 procedimenti di separazione, di cui n. 49 giudiziali a fronte dei n. 115 del periodo precedente.

In tale ambito il numero delle definizioni delle separazioni giudiziali [n. 57] è superiore a quello delle sopravvenienze [n. 49]; residuano 21 procedure aventi durata ultratriennale rispetto ai n. 106 procedimenti pendenti alla fine del periodo.

Quanto alle cause di divorzio ne sono sopravvenute n. 81 [di cui 50 di rito contenzioso], rimanendo in numero invariato rispetto al decorso anno, e ne sono state definite n. 145 con un'opera di smaltimento nettamente superiore al numero delle sopravvenienze.

Rispetto ai n. 108 divorzi giudiziali pendenti alla fine del periodo n. 10 risultano ultratriennali.

Può apprezzarsi una maggior tendenza, che non in passato, alla definizione bonaria della disciplina dei rapporti fra coniugi e di quelli riguardanti la prole sia per i procedimenti di separazione che per quelli di divorzio.

Si è ridotto rispetto all'anno precedente il dato relativo all'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale, poiché nel periodo in corso sono stati definiti n. 10 [tutti in materia di lavoro] procedimenti a fronte dei n. 11 relativi al periodo pregresso.

Nello stesso periodo si registrano n. 2 verbali di conciliazione in sede precontenziosa.

Con riguardo alle procedure concorsuali per effetto della riforma non sono sopraggiunti nel periodo nuovi fallimenti, a fronte dei quali ne sono stati definiti n. 20, con una pendenza che si è ridotta da 87 a 67 procedure.

Nell'arco di tempo in questione l'unico giudice delegato assegnato al settore [la dott.ssa Stabile], ha adottato n. 470 provvedimenti comprensivi di solleciti, autorizzazioni, direttive e comunicazioni.

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi anni, il settore continua ad essere particolarmente sofferente e sono, infatti, assai numerose le procedure pendenti da epoca remota e i tempi medi di definizione sono estremamente dilatati.

Con riferimento all'istituto della composizione della crisi da sovra indebitamento, introdotto dalla Legge n. 3 del 2012, si evidenzia una scarsa applicazione dell'istituto nel territorio, non essendo sopravvenuta nel periodo di riferimento alcuna nuova procedura.

Fisiologica, invece, la gestione dei procedimenti relativi alle istanze di fallimento, tutti trattati in tempi celeri.

Quanto ai procedimenti in materia di crisi di impresa, nel periodo in esame ne sono stati iscritti n. 25. Al netto del numero di definizioni intervenute nel periodo [pari a n. 14], al 30.6.2023 si registra una pendenza finale pari a n. 22 procedimenti.

Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'attività di definizione ha registrato un saldo positivo, essendo stati eliminati n. 87 procedimenti a fronte di n. 83 sopravvenienze, con una pendenza finale che si è ridotta, passando da n. 395 procedimenti iniziali a n. 389.

Il dato relativo alle esecuzioni mobiliari, ove sono sopraggiunti n. 334 affari e ne sono stati definiti n. 272, evidenzia una pendenza finale di n. 276 procedimenti.

Per quanto concerne i riti processuali di cui al D. Lgs.vo 1 settembre 2011 n.150 rispetto al numero totale dei procedimenti sopravvenuti nel settore della cognizione ordinaria [559] nell'anno giudiziario 2023-2024 il numero dei procedimenti iscritti con rito sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c [pari a n. 2] risulta esiguo.

Di essi nello stesso periodo sono stati definiti n. 23 procedimenti, con una pendenza finale che è passata da n. 38 a n. 17 cause.

Mentre con riguardo ai procedimenti speciali [ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti cautelari ante causam, convalide di sfratti, accertamenti tecnici, accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c, procedimenti possessori, reclami al collegio e altri procedimenti speciali] consistente risulta il numero dei sopravvenuti pari a n. 1.503.

Altrettanto consistente è il numero delle definizioni nel periodo pari a n. 1.708 [di cui n. 335 decreti ingiuntivi, n. 32 accertamenti tecnici, n. 1.218 accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., n. 27 cautelari ante causam, n. 65 convalide di sfratto, n. 6 procedimenti possessori, n. 24 reclami al collegio, n. 3 altri procedimenti speciali].

In termini di mediazione civile il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha comunicato che, sempre nell'arco di tempo in esame, quale organismo abilitato alla mediazione, ha istruito n. 150 procedure.

Inoltre non sono state proposte questioni ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE né sono state adottate decisioni che abbiano fatto diretta applicazione della disciplina comunitaria.

Nel periodo in esame, non sono stato proposti ricorsi ex lege Pinto innanzi alla Corte

d'Appello di Caltanissetta.

Infine La durata media complessiva degli affari civili risulta leggermente aumentata rispetto all'anno giudiziario precedente essendo passata da 415 gg. a 407 gg, nel dettaglio si rileva:

- Affari Civili Contenziosi: giorni 799 [a fronte di 757];
- Procedimenti Speciali sommari: 75 [a fronte di 114];
- Volontaria Giurisdizione: giorni 177 [a fronte di 65].

Tuttavia, rimane ancora da fronteggiare un certo numero di cause ultratriennali, già debitamente targate e inserite nei programmi prioritari di definizione.

In particolare, su una pendenza complessiva di n. 2.532 [con esclusione dei procedimenti in materia di esecuzioni e procedure concorsuali] al 30.6.2023 risultano iscritti in data antecedente al 1.1.2021 n. 535 procedimenti [di cui n. 445 riguardano affari civili contenziosi, n. 7 procedimenti speciali sommari, n. 80 procedimenti in materia di lavoro e previdenza, n. 3 procedimenti di volontaria giurisdizione], che costituiscono complessivamente il 21% del totale dei pendenti.

In definitiva, nonostante la cronica carenza di personale di magistratura nel settore civile la pendenza è rimasta invariata 0,04%; al contrario, in materia di esecuzioni e fallimenti si registra un aumento della pendenza finale del 6,11 %.

Tribunale di Termini Imerese

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

In materia civile i procedimenti complessivamente pendenti ammontano a 8.825, con una riduzione percentuale, rispetto al periodo precedente, di n. 464 unità [- 5,00%].

Nello specifico:

- gli affari civili contenziosi pendenti sono n. 4.777, con una riduzione, rispetto al precedente periodo, di n. 640 unità [-11,81%]; sono stati definiti 2.309 procedimenti, con un aumento percentuale, rispetto al periodo precedente, del 3,78%; in diminuzione [-12,99%] le sopravvenienze, passate da n. 1.924 a n. 1.674 procedimenti;
- i procedimenti speciali sommari pendenti sono n. 383, con un lieve aumento [n. 23 unità] rispetto al precedente periodo [6,39%]; in diminuzione [-26,49%] le definizioni, passate da n. 1.725 a n. 1.268; anche le sopravvenienze sono diminuite [-22,38%], passando da n. 1.662 a n. 1.290 procedimenti;
- i procedimenti di volontaria giurisdizione pendenti alla fine del periodo [esclusi gli affari di competenza del giudice tutelare] sono pari a n. 355, in aumento [15,64%] rispetto al periodo precedente, quando i procedimenti pendenti erano n. 307;
- gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c. pendenti alla fine del periodo sono n. 3.416, in aumento di n. 39 unità rispetto al periodo precedente [1,15%];
- nel settore delle esecuzioni immobiliari i procedimenti pendenti sono 623, con una diminuzione, rispetto al periodo precedente, di n. 120 unità [-16,15%]; le definizioni sono passate da 341 a 382 [12,02%]; le sopravvenienze sono aumentate del 23,65%, passando da n. 203 a n. 251;
- nel settore delle esecuzioni mobiliari i procedimenti pendenti sono 641, con un incremento [53,35%] rispetto alle pendenze del periodo precedente [n. 418 procedimenti] di n. 223

- unità; le definizioni sono diminuite [-11,02%], passando da n. 962 a n. 856; le sopravvenienze sono aumentate di 101 unità [10,51%], passando da n. 961 a n. 1.062;
- nel settore fallimentare si registra una diminuzione dei fallimenti pendenti, passati da n. 149 procedimenti del periodo precedente a n. 134 [-10,07%], mentre le definizioni sono passate da n. 20 a n. 18; le sopravvenienze sono diminuite di 8 unità [passando da n. 11 a n. 3 procedimenti]; non sono state presentate nuove istanze, a fronte di una definizione di n. 4 istanze, con una pendenza finale di n. 2 istanze di fallimento;
 - gli affari in materia di famiglia registrano una netta diminuzione delle pendenze in materia di separazioni consensuali [passate da n. 224 a n. 19], oltre che di divorzi congiunti [passati da 92 a n. 10]; in diminuzione, altresì, risultano le pendenze in materia di separazioni giudiziali [passate da n. 490 a n. 408] e divorzi contenziosi [passate da 441 a n. 374]; le iscrizioni di domanda congiunta di separazione e divorzio consensuali sono state n. 11 [a fronte di sole due iscrizioni dell'anno precedente], mentre le iscrizioni di domanda congiunta di separazione e divorzio contenziosi sono state n. 19, a fronte di n. 1 iscrizione nel periodo precedente.

Il movimento degli affari civili in materia bancaria registra una pendenza finale di n. 150 procedimenti, con una diminuzione, rispetto al periodo precedente, di n. 26 procedimenti [-14,77%]; risultano sopravvenuti, nel periodo, n. 22 procedimenti [a fronte di n. 36 sopravvenienze del periodo precedente], mentre ne sono stati definiti n. 48 [a fronte di n. 64 definizioni nel periodo precedente].

Nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi di impresa, nel corso dell'ultimo anno sono stati iscritti 143 procedimenti e ne sono stati definiti 83, con un numero di procedimenti pendenti a fine del periodo pari a 100.

Nello specifico si è registrato quanto segue:

- procedure di liquidazione giudiziale in fase dichiarativa : sopravvenute n. 53 [a fronte di n. 38 del periodo precedente], definite n. 44, pendenti n. 22;
- procedure di CCS in fase dichiarativa: sopravvenute n. 36, definite n. 30, pendenti n. 13;
- altre procedure concorsuali in fase dichiarativa: sopravvenute n. 9, definite n. 6, pendenti n. 5;
- procedure di liquidazione giudiziale in fase esecutiva: sopravvenute n. 17, definite n. 3, pendenti n. 22;
- procedure di CCS in fase esecutiva: sopravvenute n. 27; non vi sono state definizioni [pendenza finale n. 37];
- altre procedure concorsuali in fase esecutiva: una sola sopravvenienza [pendenza finale n. 1].

Tribunale di Trapani
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale ha registrato risultati non del tutto positivi rispetto all'anno precedente, imputabili al fatto che un lungo periodo dell'ultimo anno giudiziario è stato affrontato dalla Sezione civile solo con una parte dell'organico della magistratura togata.

Con riguardo al precedente anno giudiziario, si è registrato un incremento della pendenza complessiva di tutti gli affari dell'area civile [SICID e SIECIC], passati da n. 3.568 a n. 4.122 [15,53%].

Nonostante l'aumento delle pendenze complessive, si è riusciti ad ottenere una riduzione del 3,46% nel settore degli affari civili contenziosi.

Si è passati complessivamente da 2.839 procedimenti civili contenziosi e speciali [compresa la materia del lavoro e previdenza e quella della volontaria giurisdizione], pendenti al 1° luglio 2023, a 3.246 al 30 giugno 2024, con un aumento degli affari civili del 14,34%.

Tale risultato è dovuto a un consistente crollo delle definizioni [scese del 21,77%, passando da 4.994 a 3.907], nonostante una sostanziale riduzione delle sopravvenienze del 8,70% [passate da 4.702 a 4.293].

Nello specifico, si può notare che le iscrizioni del settore civile contenzioso sono diminuite del 10,68% [passate da 1.301 a 1.162] e, nonostante le importanti assenze dei magistrati sopraccennate, il numero dei procedimenti pendenti è diminuito nella misura del 3,46% [da 1.762 a 1.701].

Nell'ambito dei procedimenti speciali sommari si è avuto un calo delle iscrizioni del 18,94% correlato ad un decremento anche delle definizioni [del 25,89%, passando da 1.128 a 836] e un conseguente aumento delle pendenze finali del 38,73%.

Il settore della Volontaria Giurisdizione, con esclusione degli affari di competenza del Giudice Tutelare e della verbalizzazione di dichiarazione giurata, ha visto un aumento delle pendenze finali del 97,52% [passando da 121 a 239]. Il dato risente della diminuzione delle definizioni, sempre legata alla carenza di organico, che ha comportato un rallentamento importante delle attività nel settore. Buona parte dei procedimenti pendenti, tuttavia, è di recente iscrizione e pertanto si trova in una fase nella quale risulta indispensabile compiere ancora attività istruttoria.

Il settore contenzioso ha avuto un positivo tasso di ricambio del 105,2.

Meno bene sono andati gli altri settori: i procedimenti speciali sommari registrano un indice di ricambio del 92,6;

Nel settore della Volontaria Giurisdizione l'indice di ricambio è del 86,6.

L'indice di ricambio complessivo è stato del 91,0, mentre al 30.6.2023 era del 106,2. Inoltre, il complessivo tasso di smaltimento è sceso nei settori contenzioso, lavoro-previdenza e V.G., dal 63,8 dell'anno giudiziario 2022/2023 al 54,6 dell'anno giudiziario in esame.

La durata media complessiva dei procedimenti è leggermente aumentata, passando da 276 giorni a 293 giorni [17 giorni in più].

In particolare, va segnalato il positivo mantenimento della durata media nel settore contenzioso pari a 576 giorni a fronte dei 575 del precedente anno giudiziario.

Peraltro, va ricordato che l'Ufficio si è concentrato nella definizione degli affari ultratriennali, come da obiettivo dell'ex art. 37, che comporta almeno nei primi anni di aggressione dell'arretrato,

l'aumento della durata media dei procedimenti definiti.

Alla data, infatti, del 30 giugno 2024 risultano ultratriennali [con data di iscrizione a ruolo fino al 30 giugno 2021], 162 procedimenti relativi agli affari in esame, a fronte di 242 pendenti al 30 giugno 2023, registrando in tal modo una notevole riduzione del 33,06%.

L'aumento della durata media complessiva dei giudizi civili è un segnale positivo, in quanto evidenzia che il Tribunale si sta giustamente concentrando su quelle cause che per prime vanno concluse, ossia sulle cause remote.

È quindi opportuno rappresentare i dati relativi alla durata media dei processi civili insieme a quelli concernenti l'andamento dell'età media delle cause pendenti e, quindi, alla percentuale delle cause ultratriennali.

Con riferimento agli affari di non recente instaurazione si noti che nessuno degli anni di iscrizione a ruolo prima del 2021 rappresenta ormai più del 2,77% della pendenza complessiva [trattasi per il 13% di procedimenti in corso di causa per la correzione di errori materiali relativi a vecchie sentenze]. Il 2021, che diventerà integralmente ultratriennale al 31.12.2024, costituisce, al 30.6.2024, solo l'8,01% del totale della pendenza. Ma ciò che merita soprattutto di essere sottolineato è che il 77,82% di tutti i procedimenti civili [2.526 su 3.246] risulta iscritto negli ultimi 18 mesi [tra il giorno 1.1.2023 e il 30.6.2024], il che pare del tutto sintomatico del buon stato di salute dell'Ufficio [che nonostante le assenze ha continuato ad aggredire le cause vecchie, selezionando accuratamente i procedimenti da definire] e della sua efficienza organizzativa. In altri termini, soltanto il 22,18% dei procedimenti ha più di 18 mesi di vita.

Per i procedimenti speciali, si è registrata una importante diminuzione delle complessive pendenze finali del 21,30% e una riduzione dei procedimenti iscritti passati da 2.795 a 1.969, pari al 29,55%.

A questo, nello stesso periodo, si aggiunge anche un calo delle definizioni del 25,86%.

Sul punto deve ora osservarsi che in riduzione [-33,08%] risultano le pendenze dei procedimenti a cognizione sommaria [ATP] in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, passate da 662 del 1° luglio 2023 a 443 del 30 giugno 2024.

Ciò è dovuto al calo delle sopravvenienze del 29,13%, ridottesi da 1.030 dello scorso A.G. a 730 dell'ultimo A.G.

Le sopravvenienze dei ricorsi per decreto ingiuntivo sono notevolmente diminuite, passate da 1.323 dell'A.G. 2022/2023 a 872, con una variazione del 34,09%.

Nonostante questo dato, è aumentata la pendenza finale [passata da 75 a 133, 77,33%], in quanto è in diminuzione il numero delle definizioni del 38,24%.

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti – sono poi i dati relativi ai procedimenti cautelari, ai reclami, agli sfratti e alle cause di rito locatizio che non pongono problemi organizzativi di sorta e vengono definiti dai giudici addetti in tempi ragionevoli [residuando, peraltro, appena 29 cautelari ante causam in tutto il Tribunale, così che i pendenti finali sono diminuiti del 46,30%, nonché appena 23 procedimenti di convalida di sfratto residui, diminuiti del 23,33%].

Quanto al settore delle procedure fallimentari, si osserva che le procedure concorsuali [fallimenti e concordati preventivi] pendenti si sono ridotte del 15,28%. Al 30 giugno 2024 si contano, infatti, 122 procedure fallimentari pendenti [119 fallimenti + 3 concordati preventivi e amministrazioni controllate] a fronte delle 144 al 30 giugno 2023 [140 fallimenti + 4 concordati preventivi e

amministrazioni controllate].

Occorre rilevare nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa, il flusso positivo relativo alla fase dichiarativa delle liquidazioni giudiziali; in fatti a fronte di un aumento delle iscrizioni del 19,51% si registra un considerevole aumento delle definizioni del 79,31%, che ha comportato un decremento delle pendenze del 25%.

Relativamente ai procedimenti esecutivi immobiliari si noti che erano 339 al 30 giugno 2023 e sono 302 al 30.6.2024, con 212 definizioni nell'ultimo anno giudiziario a fronte di 150 nuove iscrizioni.

Come lo scorso anno, le definizioni sono state quindi in misura nettamente superiore rispetto alle sopravvenienze.

Si è dunque avuta una riduzione del 10,91% delle esecuzioni immobiliari pendenti, nonostante il mantenimento del numero delle sopravvenienze [da 149 a 150 con un aumento dello 0,67%].

È continuato quindi anche nell'ultimo anno giudiziario quel *trend* positivo già iniziato in passato, grazie all'enorme impegno e alle elevatissime capacità organizzativo-gestionali e tecnico-giuridiche dei colleghi che si occupano del settore in questione.

È invece aumentato il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari pendenti, passati da 203 a 365.

In particolare, la variazione dell'indice di ricambio dei fallimenti è considerevolmente aumentata del 868,42%

Tuttavia, va rilevato che vi è stata una sola iscrizione, peraltro dovuta ad una riapertura del fallimento. La variazione dell'indice di smaltimento è pari al 35,54%, passando da 12 dello scorso A.G. a 16 dell'anno giudiziario in esame.

Con riferimento invece alle nuove procedure del Codice della Crisi d'Impresa, un netto miglioramento si registra nell'indice di ricambio complessivo, passato da 49,43% a 64,17%. In modo particolare, si segnala il raggiungimento di un ottimo indice di ricambio nella fase dichiarativa della liquidazione giudiziale [pari a 106 a fronte di 71 dello scorso anno giudiziario], accompagnato anche da un buon indice di smaltimento pari a 85 [a fronte di 71 dell'anno giudiziario precedente].

La durata media di un fallimento si è mantenuta: da 3.934 giorni a 3.954. Ciò è dovuto all'aggressione dei fallimenti di antica iscrizione, il che comporta che vengano chiusi sempre più spesso procedimenti datati e con maggiore durata media.

Significativa, poi, la riduzione della durata delle procedure esecutive immobiliari [da 754 giorni dell'anno giudiziario 2022/2023 a 672 dell'anno giudiziario in esame].

Diversamente invece è accaduto per la durata delle procedure esecutive mobiliari [da 114 giorni dell'anno giudiziario 2022/2023 a 141 dell'anno giudiziario 2023/2024], probabilmente imputabile all'aumento delle iscrizioni del 19,83%.

L'indice di ricambio delle procedure esecutive immobiliari è poi passato da 140 dell'A.G. 2022/2023 a 141 dell'A.G. 2023/2024., con un indice di smaltimento in positivo aumento dell'8,47%, da 38 dell'A.G. 2022/2023 a 41 dell'A.G. 2023/2024.

Nell'ambito delle esecuzioni mobiliari, gli indici di ricambio e di smaltimento sono rimasti sostanzialmente identici [ricambio da 100,9 a 99,0 e smaltimento da 80,6 a 79,2].

Le controversie di Lavoro e Previdenza nel Distretto

Analisi Generale

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	1.481 11,5%	1.205 -5,6%	2.637 11,7%	1.328	1.277	2.361
Tribunali del Distretto	16.574 7,3%	16.392 12,4%	16.810 1,2%	15.449	14.590	16.614

Come si desume dalla tabella che precede i dati statistici relativi alle controversie in materia di **Lavoro** [esclusi gli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.] pongono in evidenza un incremento della pendenza sia in Corte di Appello [11,7%] sia nei Tribunali del distretto [1,2%].

L'indice di ricambio e quello di smaltimento [determinati in base all'Anno Giudiziario] si sono attestati rispettivamente a 81% e 31% per la Corte e a 99% e 49% per i Tribunali.

Rinviando alla parte successiva l'analisi dei dati relativi alla Corte, va precisato che non pende più alcuna controversia in materia previdenziale e assistenziale per mere prestazioni in quanto divenute non appellabili.

Nei Tribunali le nuove iscrizioni di controversie di lavoro sono state 6.124 [contro i 4.550 del periodo precedente] e le definizioni sono state 5.411 [contro le 4.256 del periodo precedente], di talché la pendenza è aumentata da 7.026 a 7.776 processi [10,7%].

Nella materia della Previdenza sono sopravvenuti 7.019 procedimenti [contro i 7.236 del periodo precedente] e ne sono stati definiti 7.500 [contro i 6.667 del precedente periodo], cosicché la pendenza è passata da 9.154 a 8.690 procedimenti [-5,1%].

Inoltre, nel periodo che interessa, sono sopravvenuti nei Tribunali del distretto 16.352 ricorsi ex art 445 bis c.p.c., [contro gli 14.711 dell'Anno Giudiziario precedente] e ne sono stati definiti 15.872 [contro i 13.856 del periodo precedente], pertanto, al 30 giugno 2024, erano pendenti 14.789 procedimenti, con un incremento pari al 3,7%.

La maggiore produttività per tale materia è stata accompagnata da una sensibile riduzione dei tempi medi di definizione pari al -4,1% [da 344 giorni dell'Anno Giudiziario precedente ai 330 dell'attuale].

La durata media complessiva delle controversie di lavoro si mantiene ben al di sotto del biennio in Corte [670 giorni rispetto a 629 del periodo precedente] e del triennio per i Tribunali [535 giorni a fronte di 640] ancorché si tratti di tempi che pur sempre non sono del tutto adeguati alla tipologia dei diritti azionati.

Quanto alle controversie in materia di licenziamento disciplinate dalla legge n. 92/2012 [c.d. Legge Fornero], nel corso dell'Anno Giudiziario in esame il numero di iscrizioni negli Uffici di primo

grado si è praticamente azzerato, passando dalle 103 dello scorso anno ai 9 dell'attuale.

La produttività per tale tipologia di controversie si è ridotta da 118 dello scorso anno a 48 dell'anno in corso.

La pendenza finale è diminuita sensibilmente da 51 a 13 [-74,5%].

In Corte di Appello, invece, il numero di ricorsi ex *lege* 92/2012 si è aumentato sensibilmente, passando da 21 iscrizioni nell'A.G. precedente a 31 dell'Anno Giudiziario 2023-24 [47,6%]; mentre le definizioni sono rimaste pressoché costanti [23 contro 28 dell'anno precedente] e i procedimenti pendenti sono aumentati del 61,5%, passando da 13 a 21.

Il dato relativo al confronto tra i procedimenti ultrabiennali e ultratriennali degli ultimi due anni giudiziari è esposto nei prospetti seguenti:

Corte di Appello	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%
Lavoro	2.637	212 110%	8,0% 3,8%	2.361	101	4,3%

Tribunali del distretto	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%
Lavoro	16.810	521 -41,3%	3,1% -2,2%	16.614	887	5,3%

Dalle predette tabelle si desume che le cause ultratriennali [al 30 giugno 2024] dei Tribunali del distretto, in materia di Lavoro, erano 521 [3,1% della pendenza complessiva, pari a 16.810 procedimenti], cioè, il 2,2% in meno rispetto alla pendenza ultratriennale del 30 giugno 2023 [887 a fronte di una pendenza complessiva pari a 16.614 affari].

Nella sezione lavoro della Corte di Appello le cause ultrabiennali pendenti al 30 giugno 2024 risultavano 212 [8% a fronte dei 2.637 pendenti complessivamente], in aumento rispetto al 30 giugno 2023 quando erano 101.

Le tabelle che seguono evidenziano il *trend* registrato in materia di Lavoro e Previdenza sia in Corte di Appello [2016-2023] sia nei Tribunali del distretto [2017-2024], nonché l'andamento della pendenza patologica:

LA CORTE DI APPELLO

Lavoro e previdenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendenti Iniziali	2.081	1.927	1.884	2.032	2.105	2.347	2.394	2.461	2.433
Sopravvenuti	1.197	1.326	1.466	1.362	1.409	1.575	1.429	1.377	1.566
Definiti	1.351	1.369	1.318	1.289	1.167	1.528	1.362	1.405	1.155
Pendenti Finali	1.927	1.884	2.032	2.105	2.347	2.394	2.461	2.433	2.844
Tasso di Ricambio	113	103	90	95	83	97	95	102	74
Tasso di Smaltimento	41	42	39	38	33	39	36	37	29

Dal prospetto che precede è agevole rilevare che il tasso di ricambio, che nel 2016 e nel 2017 era stato sempre superiore a 100, nel 2018 era sceso a 90 per poi tornare ad aumentare nel 2019 [95], prevalentemente a causa della maggiore sopravvenienza registrata nel corso del 2018, per poi tornare a decrescere nel 2020 [83], approssimarsi al valore ideale sia nel 2021 sia nel 2022 e, infine, superare la soglia di 100 nel 2023, quando si è registrato un valore pari a 102, per decrescere nuovamente nel 2024 [74].

In particolare, comparando i dati tra il **2016** e il **2024** emerge che:

- i procedimenti sopravvenuti sono aumentati del 30,8%;
- i procedimenti definiti sono diminuiti del 14,5%;
- i procedimenti pendenti finali sono aumentati del 47,6%;
- il tasso di ricambio è sceso da 113 a 74.

Quanto alla tipologia del contenzioso, i dati evidenziano un'incidenza pari al 21,2% del totale dei procedimenti relativi al lavoro privato, del 28,8% dei procedimenti relativi al pubblico impiego rispetto al 48,9% della previdenza contributiva più un ulteriore 1,1 tra ricorsi *ex lege* Fornero e previdenza per mere prestazioni.

Procedimenti in materia di Lavoro e Previdenza Pendenti per anno di iscrizione

Anno Iscrizione a ruolo	Pendenti al 31 dicembre 2024	%
2021	1	0,0%
2022	212	7,5%
2023	1.112	39,1%
2024	1.519	53,4%
Totale	2.844	100%

I TRIBUNALI

Lavoro e previdenza [inclusi gli ATP]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendenti Iniziali	37.123	32.463	31.638	30.533	29.669	28.965	29.734	31.016
Sopravvenuti	29.476	29.799	29.134	22.658	27.068	28.664	31.120	35.604
Definiti	34.136	30.624	30.225	23.507	27.752	27.884	29.830	33.932
Pendenti Finali	32.463	31.638	30.547	29.684	28.985	29.745	31.024	32.688
Tasso di Ricambio	116	103	104	104	103	97	96	95
Tasso di Smaltimento	51	49	50	44	49	48	49	51
Durata media in gg.	399	387	382	476	391	379	364	334

Dal prospetto che precede [comprensivo degli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.] è agevole rilevare che anche quest'anno, pur in presenza di un aumento nella misura del 13,8% nel numero di controversie definite rispetto all'anno precedente, il tasso di ricambio è rimasto inferiore a 100 come effetto dell'incremento dei giudizi sopravvenuti [14,4%] in misura maggiore rispetto a quello dei definiti, con conseguente aumento del numero di procedimenti pendenti [5,4%] che, seppur inferiori [-12%] rispetto al valore osservato all'inizio del periodo [37.123 contro 32.688], per la prima volta dopo sei anni ha superato il valore massimo del periodo in esame registrato alla fine del 2017 [da 32.463 a 32.688].

La tabella che segue mette in evidenza i flussi relativi ai ricorsi ex art. 445 bis c.p.c. [ATP in materia previdenziale e assistenziale], che costituiscono una componente significativa del carico delle Sezioni lavoro dei Tribunali [44% circa, valore medio del periodo considerato].

L'andamento dei flussi relativi a questa particolare categoria di procedimenti mostra un andamento speculare rispetto a quello dell'intero settore lavoro e previdenza.

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.

ATP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendenti Iniziali	17.551	13.452	12.518	11.987	11.589	12.620	13.268	13.854
Sopravvenuti	12.849	13.561	12.768	9.240	13.151	13.954	15.381	17.980
Definiti	16.948	14.495	13.279	9.594	12.089	13.286	14.794	16.674
Pendenti Finali	13.452	12.518	12.007	11.633	12.651	13.288	13.855	15.160
Tasso di Ricambio	132	107	104	104	92	95	96	93
Tasso di Smaltimento	56	54	53	45	49	50	52	52
Durata media in gg.	380	338	344	458	351	347	328	306

Infine, l'esame dei procedimenti ultratriennali in materia di lavoro evidenzia che, dopo un biennio caratterizzato da un incremento, sia in valore assoluto sia in termini percentuali, sul totale dei procedimenti pendenti, si conferma quanto osservato lo scorso anno, ovvero una riduzione del loro valore nella misura del 47% [da 744 a 394] che, però, si traduce in una riduzione di poco più di 1 punto della percentuale di procedimenti ultratriennali a causa del contestuale aumento del 5,4% [si passa da 31.024 del 2023 a 32.688 del 2024] del numero complessivo di procedimenti pendenti.

Procedimenti ultratriennali

Lavoro e previdenza [inclusi gli ATP]	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendenti Finali	32.463	31.638	30.547	29.684	28.985	29.745	31.024
Ultratriennali	1.562	1.446	847	845	882	1.039	744
Incidenza %	4,8%	4,6%	2,8%	2,8%	3,0%	3,5%	2,4%

La Sezione Lavoro della Corte di Appello

I procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti alla data del 30 giugno 2024 erano complessivamente 2.640 [di cui 2.637 controversie di lavoro e previdenza e 3 altre controversie civili ordinarie], con la conseguenza che, rispetto alla stessa data dell'anno precedente, quando i procedimenti pendenti erano 2.372 [di cui 2.361 controversie di lavoro e previdenza e n. 11 controversie civili ordinarie], si è registrato un incremento complessivo della pendenza pari al 11,3%.

Escludendo i procedimenti già decisi con la lettura del dispositivo e in attesa del deposito della sentenza pari a 87, al 30 giugno 2024 la pendenza di controversie di lavoro si riduce a 2.550 che rispetto al dato omogeneo del precedente anno [2.328] si traduce in un incremento più contenuto, pari al 9%.

Le 2.640 controversie pendenti al 30 giugno 2024 erano così suddivise per materia: 742 pubblico impiego, 21 reclami ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, 574 lavoro privato, 1.282 previdenza contributiva, 18 previdenza [INPS] e assicurative [INAIL] per mere prestazioni, 3 controversie con rito ordinario.

La sopravvenienza delle controversie di lavoro e previdenza, pari a 1.481 nuove iscrizioni, di cui n. 46 riassunzioni a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, mostra un incremento pari all'11,5% rispetto a quella dell'Anno Giudiziario precedente [1.1.328]; in flessione rispetto al periodo precedente il numero dei nuovi affari contenziosi con rito ordinario: 7 contro 17 dello scorso anno.

Il riscontrato aumento della sopravvenienza di iscrizioni ha interessato tutte le materie, ma in particolar modo sono aumentate le controversie in materia di pubblico impiego [passate da 325 a 437 con un incremento pari al 34,5%], anche se in termini percentuali i valori maggiori si osservano relativamente alle controversie in materia di previdenza [INPS] e assicurative [INAIL] per mere prestazioni [55,6%, da 14 a 9] e i reclami ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 [47,6%, da 21 a 31].

Infine, anche le controversie in materia di previdenza contributiva registrano un incremento, anche se più contenuto, passando da 690 dello scorso anno a 702 [1,7%].

Il descritto aumento della sopravvenienza potrebbe essere indicativo di una tendenza generale dato che non sembrano sussistere specifiche cause da cui possa essere derivato nel periodo in esame.

In linea di massima il contenzioso sopravvenuto nel periodo qui in esame non presenta elementi di serialità tale per cui il relativo incremento possa essere ascritto ai c.d. filoni che negli anni scorsi ne avevano determinato variazioni in aumento soprattutto in materia di controversie di previdenza contributiva [iscrizione alla gestione separata INPS dei liberi professionisti], in materia di intervento del Fondo di garanzia INPS [a seguito del fallimento della GESIP] e nel settore dell'impiego pubblico [contenzioso scuola] che erano stati definiti entro l'anno dall'iscrizione in udienze tematiche supportate dall'attività dell'ufficio del processo.

Decisamente in controtendenza è poi l'incremento dei reclami col rito c. d. Fornero, che in passato erano in flessione per il progressivo superamento del rito a seguito della applicazione della normativa di cui al d.vo n. 23 del 2015 e della soggezione dei licenziamenti, nei contratti c.d. "a tutele crescenti", al rito di cui agli art. 414 ss cpc, mentre gli effetti della definitiva abrogazione del

c.d. rito Fornero, sancita dagli art. 441 bis e ss cpc, secondo la riforma del Dlvo n. 149/2022, non sono ancora apprezzabili in appello dato che la norma si applica ai procedimenti introdotti in primo grado dal giorno 1/3/2022.

L'aumento della pendenza [n. 268 cause] è dovuto all'aumento della sopravvenienza [complessivamente 143 cause rispetto all'anno precedente], alla riduzione dell'organico con l'esonero del 40% del carico di un Consigliere componente del Consiglio Giudiziario cui si è aggiunta, nel periodo gennaio/giugno 2024, l'ulteriore contrazione delle risorse disponibili per la temporanea assenza dello stesso Consigliere, destinato in applicazione ad altra sezione, il cui ruolo, ad eccezione delle cause urgenti che sono state riassegnate, è stato necessario differire.

Al riguardo, il Presidente della sezione segnala, infatti, che il carico dei Magistrati della sezione è già pari o addirittura superiore a quello esigibile secondo le indicazioni dell'organo di autogoverno e pertanto non è suscettibile di ulteriori incrementi con la conseguenza che i fattori sopra descritti hanno inesorabilmente determinato la dilatazione dei tempi processuali e l'incremento della pendenza

L'impegno della sezione è stato indirizzato non solo verso la riduzione della pendenza, ma soprattutto verso l'eliminazione delle controversie ultrabiennali o in procinto di diventarlo.

Tuttavia, le controversie ultrabiennali alla data del 30 giugno 2024 erano 212 [pari all'8% della pendenza complessiva], in aumento rispetto al 30 giugno 2023 quando erano 101.

Considerato che i Magistrati della sezione non hanno ridotto il numero dei procedimenti definiti, l'incremento sopra indicato è da attribuire alla già segnalata temporanea riduzione dell'organico dovuta all'applicazione di un magistrato ad altra sezione.

Infatti, sebbene siano stati adottati i necessari provvedimenti organizzativi volti a contenere i rinvii entro il corrente anno, il superamento del biennio, anche solo di qualche mese, è stato inevitabile dato che, già da qualche anno, la sopravvenienza impone di fissare l'udienza di discussione a non meno di ventiquattro mesi dall'iscrizione a ruolo.

La pendenza relativa ai procedimenti in materia di lavoro e previdenza al 30 giugno 2024 [pari a 2.637] era così suddivisa in base all'anno di iscrizione:

Anno Iscrizione	N.ro procedimenti pendenti al 30 giugno 2024
2021	13
2022	665
2023	1.214
2024	745
Totale	2.637

Al 31 dicembre 2024 i procedimenti di cui alla tabella che precede si sono ridotti a 1 iscritto nel 2021, 212 nel 2022 e 1.112 nel 2023.

Quanto al numero delle riassunzioni a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, il Presidente della Sezione precisa che il maggior numero delle stesse nell'anno in

esame [97] rispetto a quello dello scorso anno [71] è dipeso essenzialmente dall'accoglimento di ricorsi in gruppi di cause analoghe [es. danno "comunitario" a seguito dell'intervento delle SS.UU. del 2016 in materia di contratti a tempo determinato; contribuzione dei liberi professionisti nella Gestione separata INPS, contenzioso rispetto al quale la Cassazione ha espresso un indirizzo contrario a quello di tutta la giurisprudenza di merito; contratto a termine degli insegnanti di religione].

L'udienza di discussione, che per quelle di lavoro è di regola l'unica, viene fissata entro il termine di 24 mesi dal deposito del ricorso.

Per i giudizi in materia di licenziamento, introdotti secondo il rito c.d. Fornero e anche per le impugnative di licenziamento col rito ordinario che ormai numericamente prevalgono, si è cercato di contenere il termine di fissazione dell'udienza entro quattro/sei mesi dalla iscrizione a ruolo.

Corsia preferenziale viene riservata anche ai giudizi che, per la peculiarità dell'oggetto [come, per esempio, questioni nuove che possono generare contenzioso seriale, rinvii dalla Corte di Cassazione, ecc.] o per gli interessi coinvolti richiedono una decisione in tempi particolarmente rapidi.

Sono altresì fissati entro l'anno dalla iscrizione gli appelli di facilissima definizione [come quelli tardivi] e quelli che potrebbero concludersi con la rimessione al primo giudice.

In pochi mesi sono poi definiti i giudizi in materia di prestazioni previdenziali [INPS] e assicurative [INAIL], per i quali la prima udienza viene fissata entro due/tre mesi dal deposito del ricorso e che vengono definiti, spesso, a seguito di CTU nei successivi sei mesi.

Obiettivo primario della sezione è stato quello di contenere i tempi di definizione delle controversie entro il biennio dalla data di iscrizione a ruolo e in tal senso si è proficuamente profuso l'impegno di tutti i componenti della sezione.

A oggi tale obiettivo è sostanzialmente realizzato ove si consideri che, come sopra cennato, le controversie statisticamente "ultrabiennali" non solo sono di numero modesto ma soprattutto, per tutte, il superamento del biennio, solo di qualche mese, è sempre inferiore al semestre, tenuto anche conto che ai fini del computo di cui all'art. 2 l. n. 89/2001 nei procedimenti rinviati ai sensi dell'art. 83 dl n. 18/2020 il periodo dal 9 marzo al 30 giugno non si computa [art. 83, comma 10, DL n. 18/2020 e succ. modifiche].

L'istituzione presso questa sezione dell'ufficio per il processo, così come inserito nel progetto tabellare 2017/2019 e ss, ha consentito, anche nel corso dell'ultimo a.g., la consueta deflazione del contenzioso seriale che, comunque, non è stato numericamente significativo.

Al riguardo, deve doverosamente segnalarsi che l'inserimento dei Funzionari UPP in tale struttura organizzativa non ha apportato significativi incrementi nel numero delle definizioni rispetto a quelle degli anni scorsi, perché non è stato possibile attuare il progetto elaborato al riguardo [nella parte in cui prevedeva la anticipazione della data di udienza per taluni gruppi di controversie individuati al momento della assegnazione con definizione in soprannumero rispetto al carico ordinario].

Ciò è derivato in passato soprattutto dalla circostanza che i funzionari non possedevano la professionalità necessaria per offrire un supporto validamente spendibile per la definizione di controversie di lavoro in soprannumero rispetto al carico ordinario.

A oggi, l'attività di formazione svolta comincia a dare i frutti sperati, dacché i funzionari, nelle materie appositamente individuate per la loro semplicità e per l'alta ripetitività di questioni,

mostrano di avere acquisito un livello di conoscenza valutabile in termini di sufficienza nella ricostruzione del fatto, nella ricostruzione degli esiti dell'istruzione documentale in primo grado, nella redazione di schede del processo, tutte attività che agevolano l'attività del magistrato di riferimento; anche la qualità delle bozze di provvedimenti nella parte argomentativa, sia in fatto che in diritto, appare migliorata sebbene necessiti sempre dell'intervento correttivo del magistrato di riferimento.

Tuttavia, il contenutissimo numero di funzionari [nel periodo in esame due di cui una unità assente per astensione per maternità da gennaio a giugno 2024] non ha consentito un apprezzabile incremento, oltre il carico esigibile da ciascun magistrato, della produttività della sezione.

I Funzionari UPP offrono un contributo complessivamente buono per la definizione dei ricorsi ex lege n. 89/2001; tali procedimenti sono esitati, in massima parte, in base a criteri standardizzati di cui sono stati resi edotti i Funzionari UPP cui sono stati anche forniti i modelli del provvedimento definitorio della fase monitoria.

Nel periodo di riferimento sono state conciliate in sede giudiziale n. 26 controversie, pressoché costantemente a seguito di comparizione delle parti disposta dal Collegio che ha dato un decisivo apporto alla definizione transattiva sempre fornendo alle parti, senza mai anticipare il giudizio, proposte argomentate.

Al riguardo, va detto che spesso, nonostante la disponibilità delle parti, non è possibile giungere a soluzioni transattive a causa della manifestata insufficienza delle risorse finanziarie dei datori di lavoro in conseguenza della generale crisi economica che ormai da anni persevera penalizzando le piccole realtà imprenditoriale che sono quelle prevalenti nel territorio del distretto.

Il contenzioso in materia di pubblico impiego sopravvenuto nel periodo di riferimento continua a mantenersi su livelli elevati e soprattutto appare sempre complesso, per la tipologia delle questioni, per la loro frequente novità, per la pluralità di soggetti interessati, di talché richiede quasi sempre un impegno, nello studio della causa e nella redazione della motivazione, superiore a quello necessario per le altre controversie di lavoro.

Tale tipologia di contenzioso, come sopra detto, è in incremento rispetto all'anno giudiziario precedente e non sono sopravvenuti "filoni"; le controversie sopravvenute non hanno quindi comunanza di questioni e, anche per tale motivo, la relativa definizione resta impegnativa.

Nel periodo di riferimento non ci sono stati provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126, comma 3, TU spese di giustizia; sono stati emessi n. 5 provvedimenti di revoca delle ammissioni deliberate dal COA.

Il personale amministrativo e i magistrati della sezione si avvalgono costantemente degli strumenti informatici a loro disposizione, ciò apporta un notevole contributo in termini di efficienza; in particolare va segnalato che consistenti benefici in termini organizzativi derivano dall'impiego della "console del magistrato".

Tutti i magistrati della sezione utilizzano tale strumento sia per la consultazione dei fascicoli che per il deposito dei provvedimenti.

Non è stato possibile avviare l'uso della "console udienza" stante i frequenti malfunzionamenti del sistema che determinerebbero l'inopportuno rallentamento della gestione dell'udienza.

Le modifiche processuali introdotte dalla riforma di cui al D.lvo n. 149/2022 non hanno

mutato l'assetto del processo del lavoro di appello che ha mantenuto inalterata la sua complessiva struttura non essendo stato inciso dalle innovazioni radicali che hanno attinto il giudizio ordinario sul ritorno del giudice istruttore.

È infatti mantenuta la trattazione collegiale dell'unica udienza prevista dal rito, quella di discussione, nella quale il collegio adotta tutti i provvedimenti necessari alla eventuale riapertura dell'istruzione o decide la causa nel rispetto del principio di concentrazione che non tollera cesure tra lo svolgimento dell'udienza e l'adozione dei provvedimenti decisori.

Le disposizioni "nuove" che hanno inciso anche sul processo del lavoro sono tutte quelle di parte generale [valide nei limiti della compatibilità col rito] talune delle quali rappresentano la codificazione di arresti giurisprudenziali ormai stratificati [artt.334, 348, 326 cpc], sicché non si apprezza nessuna sostanziale incidenza della novella.

E' ancora presto per valutare l'incidenza della modifica del contenuto dell'atto di appello [art. 434 cpc] sebbene non sembri che anche in questo caso la norma vada oltre gli arresti giurisprudenziali ormai stratificati sulla specificità dei motivi.

Così come non è ancora valutabile l'incidenza sul processo dell'art. 121 c.p.c., con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti, e della normativa regolamentare sulla redazione degli atti processuali attuata con il DM n. 110/2023.

La modifica dell'art. 283 cpc e, correlativamente, del comma 5 dell'art. 431 cpc non ha avuto, ad oggi, nessuna ricaduta sul numero delle istanze proposte, dato che le parti appellanti continuano a formulare istanze di inibitoria anche prive del requisito della "manifesta fondatezza dell'impugnazione" e comunque prospettando, quasi sempre senza specifica allegazione o prova, la sussistenza del *periculum in mora*.

Quanto alle modalità di trattazione dell'udienza di cui all'art. art. 127 ter cpc, si ritiene, a seguito di apposito confronto con i Consiglieri della sezione, che le stesse non siano compatibili con l'udienza di discussione secondo l'art. 437 cpc. [che è l'unica in appello] che non ammette soluzione di continuità tra la discussione e la deliberazione della decisione secondo il principio della concentrazione normativamente espresso dalla adozione del dispositivo nei tempi e con le modalità ivi previste.

La questione è comunque, allo stato, al vaglio delle SSUU della Corte di cassazione [ordinanza interlocutoria n. 11898 del 3 maggio 2024].

Delle modalità di trattazione ex art. 127 bis cpc non può farsi applicazione non essendo dotata l'aula di udienza di apposita attrezzatura.

Non sono ancora sopravvenuti procedimenti soggetti agli artt. 441 bis, ter e quater cpc [in materia di impugnativa di licenziamento, licenziamento del socio di cooperativa, licenziamento discriminatorio] normativa applicabile ai giudizi instaurati in primo grado dal giorno 1/3/2023.

Tribunale di Palermo
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

La situazione della Sezione Lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, è stata caratterizzata, come emerge dai relativi dati statistici, da un incremento complessivo delle iscrizioni a ruolo pari al 6,24% per i procedimenti di lavoro e previdenza esclusi gli a.t.p. con un significativo aumento di sopravvenienze nel settore del lavoro pubblico, pari al 16,55%, nonché nel settore della previdenza e assistenza, in relazione al contenzioso per mere prestazioni, ove si è registrato un aumento del 17,14 %.

Un'abnorme crescita dei procedimenti iscritti si è registrata nel settore degli A.T.P., ex art. 445 bis c.p.c. con un aumento pari al 26,29 % [da 6.918 dell'anno precedente a 8.737 di quest'anno, con circa 1.819 procedimenti in più].

La sostenuta crescita delle controversie di pubblico impiego è stata determinata dall'affermarsi di alcuni filoni di contenzioso relativi a diversi profili del trattamento economico del personale docente della scuola, con contratti a tempo determinato [come ad es. spettanza della carta del docente, scatti di anzianità etc.] e dei lavoratori forestali della Regione Siciliana [indennità contrattuali, risarcimento danni per illegittima reiterazione dei contratti a termine].

Per quanto concerne le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, l'elevato numero di iscrizioni, sia in relazione alle cause relative a mere prestazioni che agli a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., è da attribuirsi al difettoso funzionamento della fase amministrativa e precontenziosa, soprattutto per il rilevante arretrato determinatosi presso le Commissioni per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, incardinate nella struttura organizzativa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che non sono in grado di effettuare le visite mediche nei tempi previsti e costringono gli utenti ad avviare contenziosi nei confronti dell'Ente previdenziale, cui tuttavia non può imputarsi alcuna responsabilità per i ritardi di altro organo tecnico.

Complessivamente, il numero delle definizioni di procedimenti di lavoro e previdenza, esclusi gli a.t.p. e i decreti ingiuntivi, ha segnato un incremento del 16,20 %, passando dai 7.943 dell'anno precedente a 9.230 di quest'anno.

Il numero dei decreti ingiuntivi è lievemente aumentato, in misura pari al 3,5% [da 1.735 a 1.795].

La situazione dell'arretrato è oggetto di un costante monitoraggio da parte del Presidente della Sezione e i risultati raggiunti in tal senso, frutto dell'impegno quotidiano dei magistrati professionali e onorari, appaiono incoraggianti.

A giugno 2024 la pendenza ultratriennale era pari a 158 fascicoli, in netta flessione rispetto all'anno precedente quando erano 320 [-52,5%].

Rispetto all'anno precedente, si è registrata, quindi, una riduzione veramente consistente di arretrato ultratriennale e ultraquinquennale, in linea con gli obiettivi previsti dal P.N.R.R.

A tal proposito va precisato che la pendenza ultraquinquennale è dovuta in larga parte a residue controversie relative agli obblighi contributivi delle cooperative di radio taxi, che a causa di lunghi rinvii richiesti concordemente dalle parti, per una definizione in via amministrativa, soltanto dal secondo semestre del 2023 sono state oggetto, a seconda dei casi, di attività istruttoria ovvero a cause interrotte e poi riassunte.

Gli indici di produttività hanno registrato un netto incremento, con un indice di ricambio pari

al 102,8%, un indice di smaltimento pari al 50,7% e un indice medio di durata di 427 giorni.

Tribunale di Agrigento
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Per le cause di lavoro, pubblico impiego e previdenziali, esclusi i fascicoli relativi agli ATP, non oggetto di rilevazione, si registra una riduzione delle pendenze finali, passate da n. 2.104 a n. 2.034.

Nel periodo oggetto di rilevazione sono state registrate n. 2027 definizioni a fronte di n. 1955 sopravvenienze.

Tribunale di Marsala
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore lavoro le definizioni hanno registrato una flessione pari al -8,54% [da 1.522 a 1.392], mentre le nuove iscrizioni sono aumentate del 7,83% [da 1.302 a 1.404], il che ha comportato un aumento del numero dei procedimenti pendenti a fine periodo [3,2%] da 469 a 484.

Ciononostante non si rileva alcuna controversia ultratriennale.

In particolare, va segnalato il significativo decremento della durata media nel settore lavoro ove si è passati dai 226 giorni dell'anno 2021/2022 ai 167 dell'A.G. 2022/2023 fino ai 137 dell'ultimo A.G.

Tribunale di Sciacca
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell'assistenza la pendenza è aumentata del 13%, essendo il numero dei procedimenti passato da n. 823 a n.941 alla data del 30 giugno 2024.

Ciò è derivato da un numero di sopravvenuti superiore rispetto al numero delle definizioni [essendo sopraggiunti n. 571 fascicoli ed essendo stati definiti n. 453 procedimenti].

Gran parte delle cause ultratriennali pendenti sono state definite: residuano soltanto 12 cause iscritte nel 2020, che rappresentano poco più dell'1% del totale delle pendenze.

Infine in termini di durata si rileva un incremento pari in valore assoluto a 135 gg, [577 gg a fronte dei 442 dello scorso A.G.].

Tribunale di Termini Imerese
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Le controversie di lavoro e previdenza pendenti alla fine del periodo [esclusi gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c.] sono n. 3.310, con un aumento, rispetto al periodo precedente, di n. 105 unità [3,28%]; sono stati definiti n. 1.977 procedimenti, con un aumento, rispetto

al periodo precedente, di n. 238 unità [13,69%]; sono stati iscritti n. 2.080 nuovi procedimenti [aumento percentuale del 3,95% rispetto al periodo precedente, in cui le sopravvenienze erano pari a n. 2.001 procedimenti].

Tribunale di Trapani
[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore lavoro e previdenza, esclusi gli ATP, le definizioni sono passate da 1.336 a 1.220, con un calo dell'8,68%; contemporaneamente, le nuove iscrizioni sono aumentate da 1.476 a 1.503, registrando un lieve incremento dell'1,83% con un tasso di ricambio pari a 81,2.

Il conseguente aumento delle pendenze trova giustificazione nel contributo che i giudici del settore hanno fornito ad altri settori per sopperire alle gravi carenze di organico più volte rappresentate.

In particolare, sono state affidate ai magistrati del comparto le controversie in materia locattizia e i procedimenti di competenza presidenziale, nonché la composizione di uno dei due collegi civili.

Si è in tal modo interrotto il *trend* positivo di riduzione delle pendenze nel settore del lavoro e della previdenza, che comunque perdurava da diversi anni.

PARTE QUARTA

AREA PENALE

I DATI SULLA GIURISDIZIONE PENALE IN ITALIA

La tabella che segue riassume la composizione [aggiornata al 30.6.2024] delle **pendenze totali nazionali**, suddivise **per tipologia di Ufficio**.

Uffici	Pendenza al 30-giu-24	%
Corti di appello	200.884	17,1%
Tribunali ordinari	846.540	72,0%
Giudici di Pace	72.362	6,2%
Tribunali per i minorenni	46.039	3,9%
Totale [merito]	1.165.825	99,1%
Corte di Cassazione	10.741	0,9%
Totale generale	1.176.566	

Fonte: Ministero dell'Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Da ciò si desume, quanto alle pendenze, che:

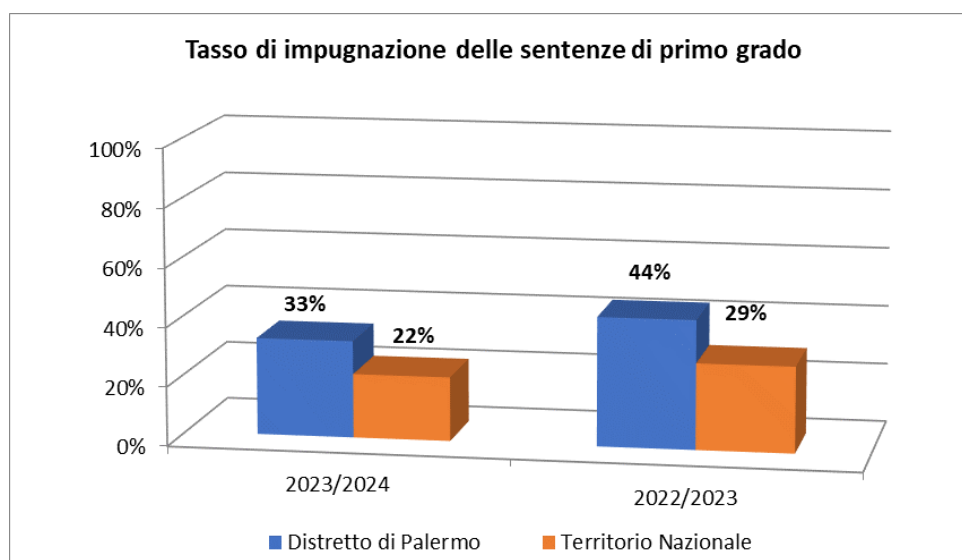
- il 78,2% è in 1° grado [72% nei Tribunali e 6,2% davanti ai Giudici di pace];
- il 17,1% nelle Corti di Appello;
- lo 0,9% nella Corte di Cassazione;
- il 3,9% nel Tribunale per i minorenni.

Tasso di impugnazione delle sentenze di Tribunale

Analizzando l'indicatore del **tasso di impugnazione** delle sentenze emesse dai Tribunali italiani nell'anno giudiziario in esame si rileva che soltanto il **22%** delle decisioni è stato appellato [29% il dato dello scorso a.g.]: di conseguenza il tasso di tenuta delle decisioni [**78%**] è assolutamente positivo.

Il tasso di impugnazione in sede distrettuale è superiore a quello nazionale ed è pari al **33%**.

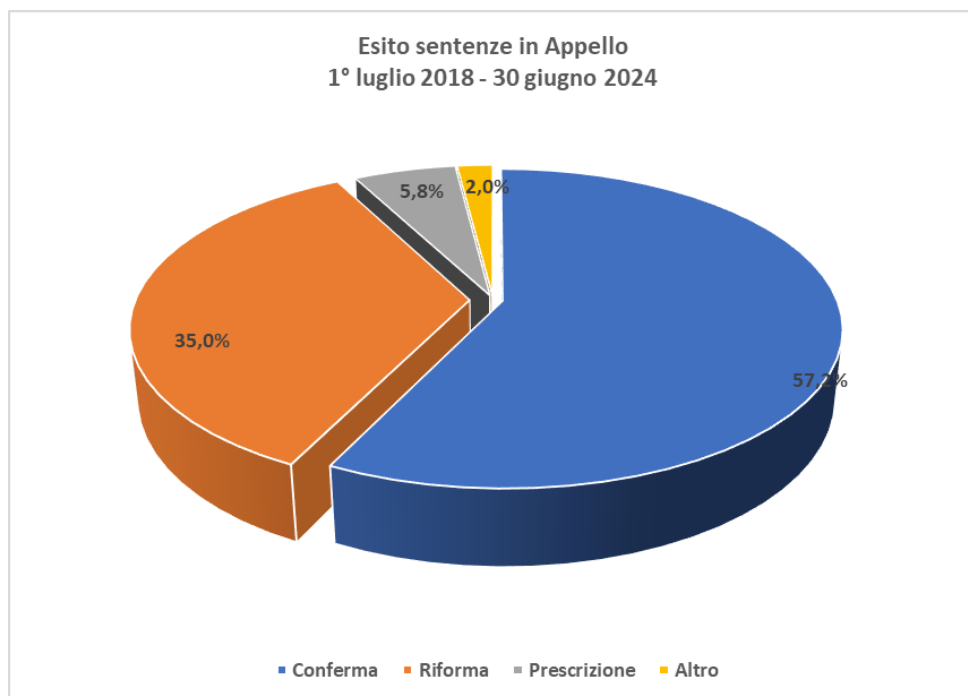
Il grafico successivo evidenzia il confronto tra il dato del distretto di Palermo e quello nazionale:



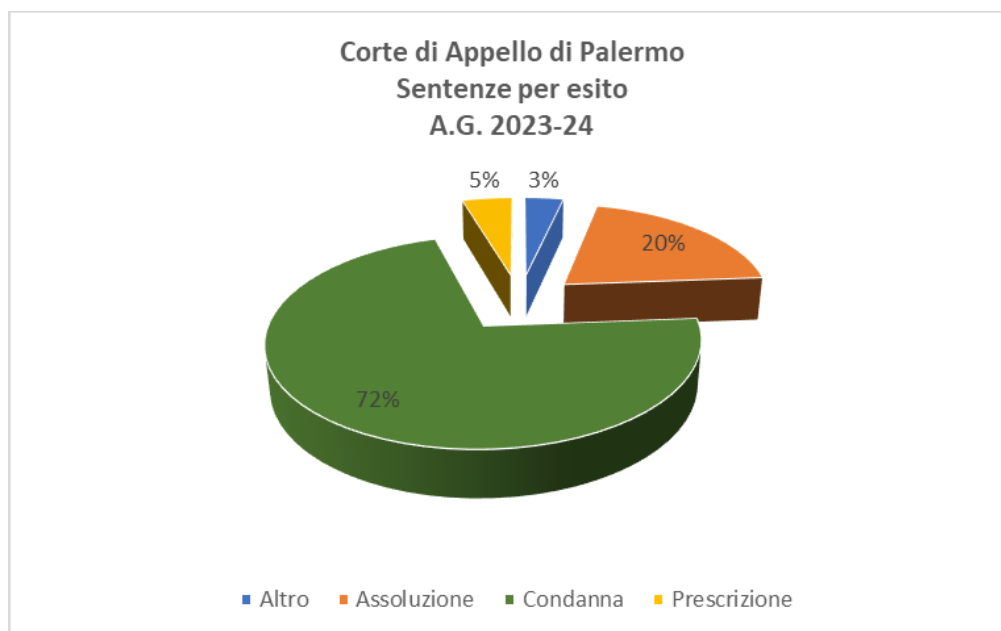
Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali del distretto

Prendendo in considerazione i processi definiti in Corte di Appello nel periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2024 [arco di tempo che consente di analizzare con sufficiente grado di attendibilità il fenomeno], i dati statistici, come indicati nella tabella e nel grafico seguenti, dimostrano che il 57,24% delle decisioni è stato confermato in appello, il 35,01% riformato [in tutto o in parte], mentre il 5,75% è stato definito con declaratoria di prescrizione e il residuo 1,99% con altre modalità:

Esito sentenze	Numero sentenze per esito	%
Conferma	20.836	57,2%
Riforma	12.742	35,0%
Prescrizione	2.098	5,8%
Altro	724	2,0%
Totale sentenze 2° grado	36.400	100%



Il grafico che segue mostra la classificazione dei procedimenti definiti in Corte di Appello nell'anno giudiziario in esame in base all'esito: si evince che il 72% dei procedimenti si chiude con una sentenza di condanna e circa il 20% con una pronuncia di assoluzione.



La tabella che segue mostra la classificazione delle sentenze di secondo grado secondo il titolo di reato, con la specificazione dell'esito [condanna o assoluzione]: per semplicità di analisi sono stati riportati solo i titoli di reato con frequenza pari ad almeno 10 sentenze.

Titolo di reato	Sentenze di				Totale
	Condanna	Assolu- zione	Prescri- zione	Altri esiti	
Furto	560	53	20	490	1.123
Stupefacenti	383	29	5	3	420
Violazioni Codice della Strada	302	37	24	14	377
Resistenza a un pubblico ufficiale	270	12	5	7	294
Evasione	258	7	2	7	274
Ricettazione	200	54	13	4	271
Invasione di terreni o edifici	195	24	6	15	240
Violazione degli obblighi di assistenza fa- miliare	180	15	5	1	201
Lesione personale	152	17	12	17	198
Violazione norme misure di prevenzione	119	45	16	2	182
Maltrattamenti in famiglia o verso fan- ciulli	158	3		5	166
Truffa	110	19	14	10	153
Violazione norme sulle armi	83	8	25	2	118
Minaccia	68	21	8	16	113
Furto in abitazione e furto con strappo	96	10	1	5	112
Danneggiamento	72	15	1	11	99
Rapina	86	8	1	1	96
Atti persecutori	73	9	1	6	89
Violazione norme sul Patrocinio dei non abbienti	60	12	3	1	76
Estorsione	66	7	2	1	76
Violazioni obblighi assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio	62	4		1	67
Violenza privata	35	6	8	17	66
Bancarotta	45	6	4	1	56
Violenza sessuale	39	10	3	3	55
Violazione norme sull'immigrazione	50			4	54
Violazioni leggi finanziarie	29	10	15		54
Oltraggio a un pubblico ufficiale	43	6	1	3	53
Violazione norme relative a frodi sportive e doping	32	14	4	2	52
Calunnia	31	18	1	1	51
Falsa testimonianza	32	7	2	1	42
Violazione di domicilio	19	4	5	10	38
Violazione norme urbanistiche	24	3	8	2	37
Appropriazione indebita	23	5	1	7	36
Sostituzione di persona	25	6	3	1	35
Violazione norme in materia ambientale	27		5	1	33
Violenza o minaccia a un pubblico uffi- ciale	30	1		1	32

Titolo di reato	Sentenze di				Totale
	Condanna	Assoluzione	Prescrizione	Altri esiti	
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	20	9	1	2	32
Violazione di sigilli	14	9	4	2	29
Violazione norme in materia di reddito di cittadinanza e pensioni	27	2			29
Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri	23	2			25
Diffamazione	10	12	3		25
Violazione norme relative alle misure coercitive non detentive	22	1			23
Violazione norme sui tabacchi lavorati esteri	18	3	1	1	23
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli	17	2	3		22
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice	8	11	1	1	21
Tentato omicidio	18		1	1	20
Rissa	15	2	2		19
Lesioni personali colpose	8	3	4	4	19
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	12	5	2		19
Peculato	11	6		1	18
Associazione di tipo mafioso	16	2			18
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	8	3	2	4	17
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone	10	3	1	1	15
Falsità materiale commessa dal privato	9	2	3	1	15
Lesioni personali stradali gravi o gravissime	8	2		5	15
Violazione in materia di sicurezza urbana	12	1		1	14
Riciclaggio	13	1			14
Omicidio colposo	10	2	1		13
Omicidio stradale	10	2			12
Violazione norme in materia di documentazione amministrativa	7	2	1		10
Violazione norme sull'ordinamento penitenziario ed esecuzione misure privative e limitative libertà	8	1		1	10
Violazioni in materia di sicurezza urbana	9			1	10
Simulazione di reato	7	2		1	10

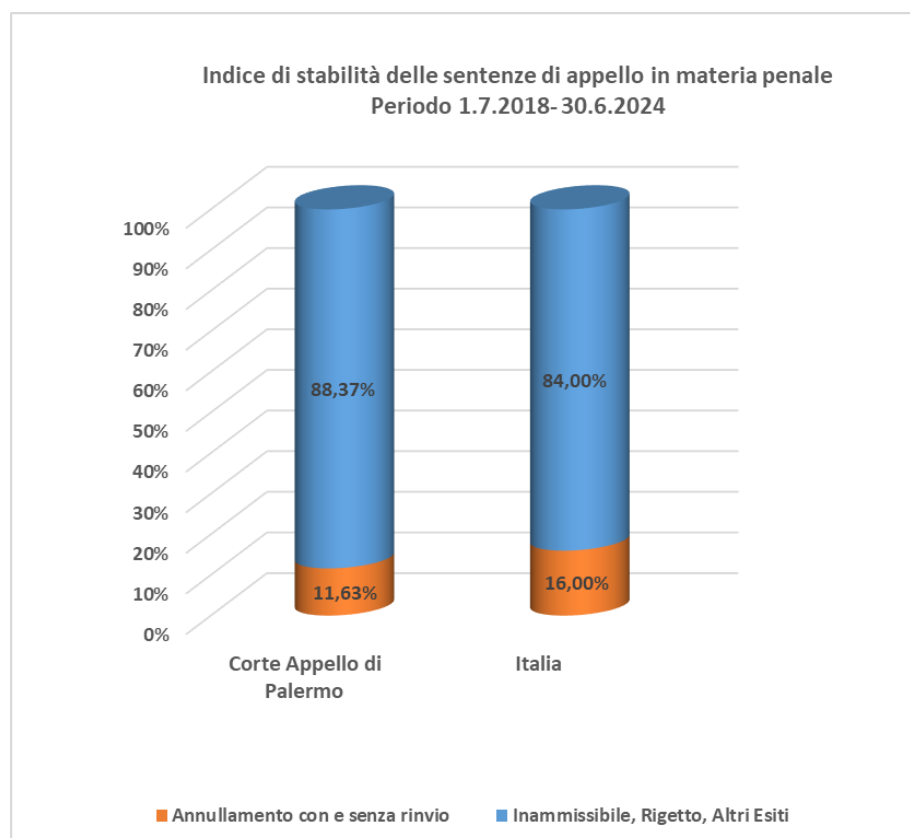
Indice di stabilità delle sentenze della Corte

Analizzando i dati relativi al periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2024 si conferma un altissimo **indice di stabilità delle decisioni emesse dalla Corte**, pari all'**88,37%** dei ricorsi per cassazione.

Ciò manifesta, pertanto, una elevatissima **qualità** delle **statuizioni** emesse dalla Corte di Palermo, il cui **tasso di riforma** [**11,63%**] è inferiore di quasi 5 punti rispetto alla media nazionale [16,00%], come evidenziano la tabella e il grafico sotto riportato:

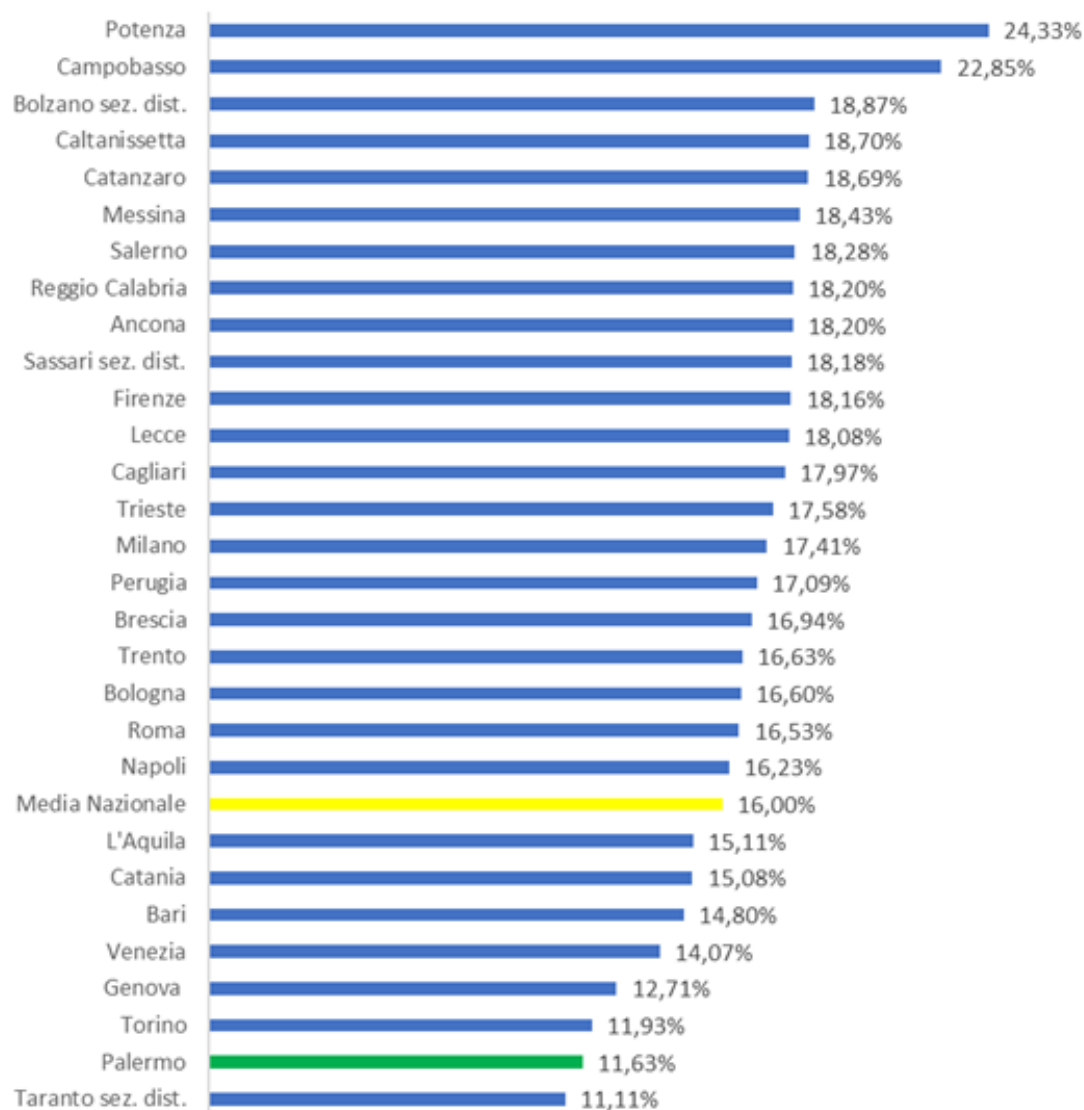
Indice di stabilità delle sentenze di 2° grado in materia penale
[1 lugl 2018 – 30 giu 2024]

Esito ricorso in Cassazione	Corte di Appello di Palermo	Italia
Annullamento con e senza rinvio	11,6%	16,0%
Inammissibile, Rigetto, Altri esiti	88,4%	84,0%



Considerando tutte le Corti d'Appello d'Italia, Palermo rientra fra le più "virtuose", in quanto in termini percentuali occupa la seconda posizione per bassa percentuale di annullamento con e senza rinvio come dimostra il grafico seguente, da cui emerge anche il fatto che è lo scarto con la Corte migliore, che è la sezione distaccata di Taranto, è di appena 0,5%:

% Annullamento con e senza rinvio
Periodo: lug 18- giu 24



ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO

Flussi di lavoro settore penale giudicante

Nella tabella che segue sono riportati i flussi degli affari penali nell'anno giudiziario in esame e di quello precedente:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	6.355	6.688	9.168	8.638	7.720	9.501
Tribunale per i Minorenni	2.353	2.483	936	2.851	2.970	1.069
Tribunali	41.944	44.391	37.007	43.479	47.749	40.717
Giudici di pace	4.080	4.190	1.767	3.350	3.271	1.885
Totale Distretto Giudicante	54.732	57.752	48.878	58.318	61.710	53.172

La tabella successiva evidenzia l'andamento degli indicatori statistici:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024		A.G. 2022/2023	
	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento
Corte di Appello	105,24%	42,18%	89,37%	44,83%
Tribunale per i Minorenni	105,52%	72,62%	104,17%	73,53%
Tribunali	105,83%	54,54%	109,82%	53,97%
Giudici di pace	102,70%	70,34%	97,64%	63,44%
Totale Distretto Giudicante	105,52%	54,16%	105,82%	53,72%

e quella seguente la durata media dei procedimenti relativa a tutti gli uffici giudicanti del Distretto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
	Durata in gg.	Durata in gg.
Corte di Appello	522,44	403,51
Tribunale per i Minorenni	151,10	141,52
Tribunali	323,26	342,90
Giudici di pace	160,83	203,48
Totale Distretto Giudicante	327,01	333,70

a seguire la durata prognostica [*"disposition time"*]:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
	Disposition Time in gg.	Disposition Time in gg.
Corte di Appello	500,35	449,21
Tribunale per i Minorenni	137,59	131,38
Tribunali	304,29	311,25
Giudici di pace	153,93	210,34
Totale Distretto Giudicante	308,92	314,50

Rispetto al periodo precedente si rilevano:

- per la Corte di Appello complessivamente considerata:
 - ✓ un decremento della sopravvenienza nella misura percentuale del -26,43% e un contestuale decremento delle definizioni nella misura percentuale del -13,37%;
 - ✓ un decremento della pendenza nella misura percentuale del -3,50%;
 - ✓ un incremento dell'indice di ricambio, passato da 89,37% del periodo precedente a 105,24% del corrente anno;
 - ✓ un leggero decremento dell'indice di smaltimento, da 44,83% a 42,18%;
 - ✓ un incremento dei tempi di durata media dei procedimenti penali da 403,51 giorni del precedente periodo ai 522,44 dell'attuale.
 - ✓ un incremento della durata prognostica [*disposition time*], passata da 449,21 giorni dell'A.G. 2022-23 a 500,35 dell'anno in esame [+11,38%].

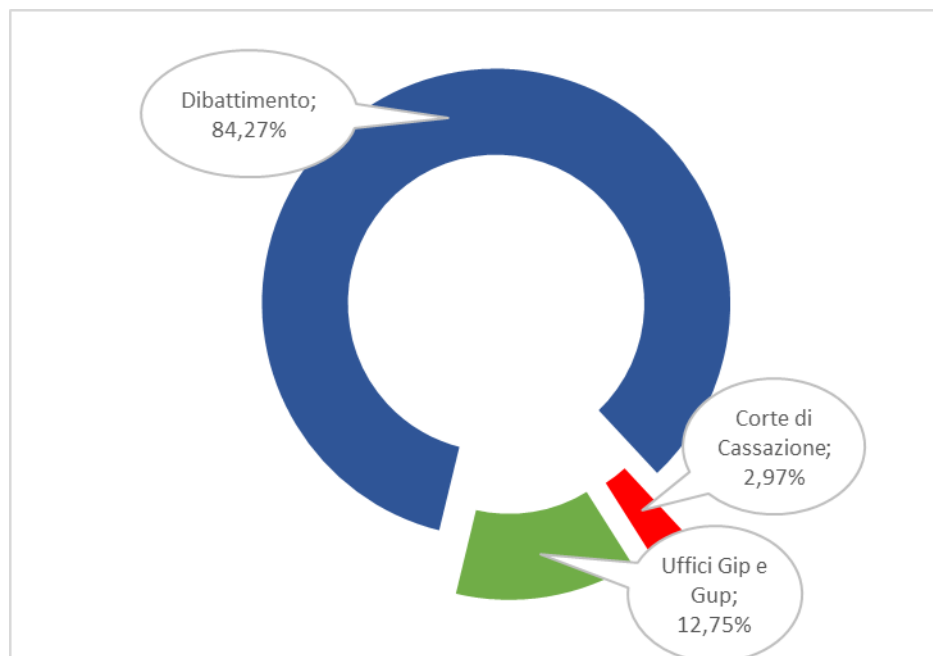
- per i Tribunali del distretto:
 - ✓ un decremento della sopravvenienza nella misura percentuale del -3,53% e il contestuale decremento delle definizioni nella misura percentuale del -7,03%;
 - ✓ il decremento delle pendenze nella misura percentuale del -9,11%;
 - ✓ il decremento dell'indice di ricambio da 109,82% a 105,83%;
 - ✓ l'incremento dell'indice di smaltimento da 53,97% a 54,54%;
 - ✓ la contrazione dei tempi medi di durata dei procedimenti penali da 342,9 a 323,26 giorni;
 - ✓ una contrazione della durata prognostica, passata da 311,25 a 304,29 [-2,24%].

- per gli uffici del Giudice di Pace del distretto:
 - ✓ un consistente incremento dei fascicoli sopravvenuti [21,79%] accompagnato da un incremento dei fascicoli definiti [28,1%] e una pendenza finale inferiore del -6,26%;
 - ✓ un incremento dell'indice di ricambio [102,7% a fronte di 97,64%] accompagnato da un incremento dell'indice di smaltimento [70,34% a fronte di 63,44%];
 - ✓ un decremento dei tempi medi di durata dei procedimenti da 203,48 a 160,83;
 - ✓ un decremento della durata prognostica, passata da 210,34 a 153,93.

- per il Tribunale per i Minorenni:
 - ✓ un decremento nelle iscrizioni pari al -17,47% si accompagna a un decremento superiore nelle definizioni [-16,40%] e a un decremento nella pendenza pari al -12,44%;
 - ✓ un incremento dell'indice di ricambio, passato da 104,17% a 105,52% accompagnato ad un decremento dell'indice di smaltimento, passato da 73,53% a 72,62%;
 - ✓ un incremento della durata media da 141,52 a 151,10;
 - ✓ un incremento della durata prognostica, passata da 131,38 a 137,59.

Sintesi dei dati della Giurisdizione nella Corte di Appello

Dal flusso dei processi pervenuti al settore penale ordinario della Corte tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 emerge che, come esposto nel grafico che segue, l'**84,3%** riguarda sentenze pronunciate con rito ordinario dai Tribunali [di cui il 94% provenienti da rito monocratico e il restante 6% da rito collegiale], il **12,7%** sentenze pronunciate con rito abbreviato dagli uffici Gip/Gup, il **3%** sentenze che definiscono procedimenti a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione:



L'ordine medio di grandezza dell'ammontare dei procedimenti definiti è superiore a quello dei procedimenti sopravvenuti, come evidenziato dall'indice di ricambio pari a 1,06% a fronte dell'88,39% dello scorso anno.

Infatti, sono sopravvenuti 5.849 procedimenti [ben 2.187 fascicoli in più rispetto a quelli dell'Anno Giudiziario precedente pari a 8.036] e ne sono stati eliminati 6.184 [contro i 7.102 del periodo precedente] con una pendenza finale in diminuzione del 3,71% [da 9.028 procedimenti a 8.693].

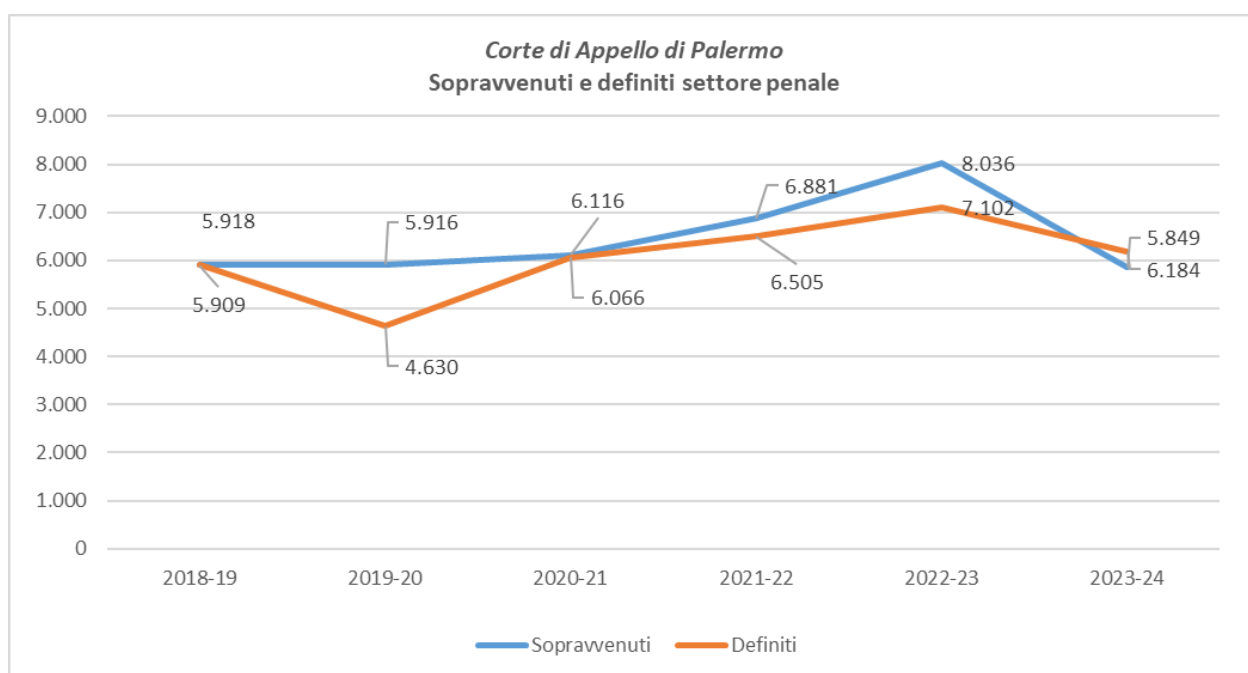
L'indice di smaltimento si è attestato al 42%, due punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente.

La tabella che segue illustra il flusso degli affari penali negli ultimi sei anni:

Prospetto riepilogativo

Settore penale	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Pendenti Iniziali	6.391	6.382	7.668	7.718	8.094	9.028
Sopravvenuti	5.909	5.916	6.116	6.881	8.036	5.849
Definiti	5.918	4.630	6.066	6.505	7.102	6.184
Pendenti Finali	6.382	7.668	7.718	8.094	9.028	8.693
Tasso di Ricambio	100	78	99	95	88	106
Tasso di Smaltimento	48%	38%	44%	45%	44%	42%

Nota: I definiti comprendono le sentenze depositate e i fascicoli altrimenti definiti



Prendendo come riferimento l'anno giudiziario 2018/2019:

- i processi sopravvenuti sono inferiori dell'1% e l'andamento nei sei anni è stato tendenzialmente crescente fino allo scorso anno mentre quest'anno il valore è tornato allo stesso ammontare di inizio periodo;
- i processi definiti sono cresciuti del 4,5% e il loro andamento è stato tendenzialmente crescente, a eccezione fatta dell'annata dell'emergenza sanitaria COVID-19, ma anche per essi nel corrente A.G. si assiste a una flessione;
- la pendenza finale è cresciuta del 36,1% [da 6.391 a 8.693].

I dati delle Sezioni Penali della Corte di Appello

Sezione Prima - Nel periodo 1.7.2023-30.6.2024, a fronte di una pendenza iniziale di n. 2.314 procedimenti, ne risultano sopravvenuti n. 1.612, corrispondente al 27,53% del Settore Penale della Corte, e definiti n. 1.632 [n. 1.625 con sentenza, n. 7 altrimenti definiti, 2 passati ad altra sezione], con una pendenza, alla data finale, di n. 2.292 e una variazione del -0,95%.

L'indice di ricambio è stato pari al 101,36% e quello di smaltimento al 41,62/%.

Il carico ponderale dei processi sopravvenuti è stato pari al 3.956,57 corrispondente al 21,50% della Corte-Settore Penale, e, alla data del 30 giugno 2024, il peso dei fascicoli pendenti è pari a 5.892,7 [20,81%].

Tali dati attestano l'ottima performance della Sezione in termini di definizioni [come detto nel complesso pari a 1.632], che ha permesso di registrare una riduzione, sia pure minima, delle pendenze.

Si registra un decremento rispetto al periodo precedente dei procedimenti definiti nello stesso periodo [n. 1.632 a fronte di n. 1.855 nel periodo 1.7.2022- 30.6.2023], atteso che l'applicazione del dott. Alessandro Quattrocchi a decorrere dal mese di gennaio 2023 è cessata nel mese di ottobre 2023 e non è stato possibile provvedere alla sua sostituzione, risultando così il numero dei consiglieri pari a 4 a fronte di una previsione tabellare di cinque unità.

Nel periodo in esame, poi, il Cons. Conte, quale magistrato referente informatico per il distretto di questa Corte di Appello per il settore penale, ha usufruito dell'esonero del 10% dal carico di lavoro giudiziario fino al mese di settembre 2023.

Si è riusciti a fronteggiare la situazione con l'impegno dei Magistrati della Sezione, definendo numerosi processi per reati di peculato, abuso d'ufficio, malversazione, corruzione elettorale, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Gli indicati processi attengono a vicende di notevole rilevanza sociale, evidenziata anche dalla considerevole attenzione che gli stessi hanno ricevuto da parte degli organi di informazione.

Non si può poi trascurare il sempre maggiore numero e difficoltà dei processi di particolare rilevanza assegnati alla Sezione [416 bis c.p., art. 73 e 74 DPR 309/90 e reati contro la P.A.], che gestisce, tra l'altro, un elevato numero di imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari, sia per reati minori [art. 337 c.p., 73 D.P.R. n. 309/1990] sia per reati contro la P.A..

A completamento dei dati sopra esposti va sottolineato che a tale attività si aggiunge la trattazione e definizione anche di molteplici altri delicati e complessi procedimenti, in specie in tema di incidenti di esecuzione [n. 205 trattati in udienza] e per la riparazione per ingiusta detenzione [n. 51].

Per fronteggiare il gravoso carico nonché per realizzare gli obiettivi del PNRR, sono state sperimentate con successo le c.d. "udienze tematiche", destinate prevalentemente allo smaltimento di processi aventi ad oggetto contravvenzioni previste dal Codice della strada, invasione di edifici, resistenza a pubblico ufficiale che, oltre a risultare numericamente le sopravvenienze più corpose, unitamente ai delitti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, hanno consentito di limitare l'impatto numerico secondo una metodologia che si intende proseguire anche nel futuro grazie alla combinazione, rivelatasi virtuosa, tra il processo c.d. "a trattazione scritta", ovvero svolto in udienza camerale non partecipata, e l'ingresso in servizio dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il

Processo.

Nel periodo in esame, si è verificata la contemporanea pendenza di più processi con imputati detenuti per gravi reati.

E' stata, comunque, sempre evitata la scadenza dei termini di durata della custodia cautelare con ritmi di lavoro che hanno sempre garantito la rapida definizione di ogni processo.

Nonostante i dati sopra esposti, nell'anno di riferimento si è registrato un leggero incremento del carico ultrabiennale, passato alla data del 30 giugno 2024 a n. 207 procedimenti a fronte della pendenza iniziale di 165 alla data del 1 luglio 2023.

Tuttavia, la "durata effettiva" dei processi è stata ulteriormente ridotta a giorni 470,08, a fronte dell'anno precedente in cui era stata di 525,63 giorni, dato che conferma il costante sforzo della Sezione nel rispettare l'obiettivo della ragionevole durata del processo.

Va sottolineato che più efficace si sta dimostrando l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non solo per l'ampliamento dei limiti edittali di pena dei reati che rientrano nel perimetro di cui all'art. 131 bis c.p., ma anche in considerazione della nuova e più specifica attenzione alla "condotta susseguente al reato".

Per quanto nel giudizio in appello detta causa di non punibilità sia sperimentabile in un numero residuale di casi, posto che la sede naturale di applicazione è quella del primo grado, se non ancor prima nella fase delle indagini, si deve comunque valutare con favore la ratio di tale istituto, anche per come modificato, in termini di risposta sanzionatoria adeguata all'offensività del reato in relazione al disvalore dell'azione e dell'evento, nonché all'intensità della colpevolezza, in vista di un approccio punitivo improntato all'effettiva consistenza della condotta, qualora la stessa non sia di carattere abituale; e già le prime applicazioni in Sezione del novellato art. 131 bis c.p., per quanto lo si ribadisce per numeri non elevati e con effetti certamente non significativamente deflattivi sul carico di ruolo, sono da segnalare perché consentono di ricondurre la sanzione penale a *extrema ratio*.

Limitato continua ad essere l'impatto del concordato in appello in relazione al quale, anche nell'anno in esame, si è avuta una sporadica applicazione presso la Sezione Prima.

Al riguardo deve essere visto con favore un certo rinnovato interesse da ultimo mostrato dalla Procura Generale in sede con aperture nel concordare la pena e che fanno prevedere una futura più massiccia applicazione per addivenire a delle sanzioni congrue e per snellire al contempo l'impegno motivazionale dei giudici di appello.

In merito all'introduzione della querela, estesa ad alcune fattispecie di reato, per i reati di competenza della Sezione, è di scarso rilievo, in quanto spesso contestate unitamente a reati non interessati dalla nuova improcedibilità per mancanza di querela.

Si ribadisce il giudizio ampiamente positivo per il processo a trattazione scritta in appello, con le udienze camerali non partecipate in assenza di un'esplicita istanza di "trattazione orale"; in questo senso va segnalato che la Sezione nel periodo di riferimento ha tenuto 142 udienze, nelle quali sono stati trattati in forma cartolare 1906 processi [63,87%] e in forma orale 1078 processi, così consentendo di velocizzare le udienze senza influire sulla ponderazione delle decisioni.

La modifica apportata dall'art. 17 del D.L. 75/2023 [proroga del regime emergenziale che prevede che l'eventuale istanza di trattazione orale va presentata nel termine di 15 giorni prima dell'udienza] rispetto al sistema invece previsto dalla c.d. "riforma Cartabia" [richiesta di trattazione orale nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso dell'udienza di appello] non ha

comportato concreti effetti negativi.

L'improcedibilità per superamento del termine del giudizio di appello non ha ancora prodotto alcun effetto per i giudizi della Sezione anche grazie alla proroga di un anno del termine biennale riconosciuta dalla L. 134 del 2021 e valevole, come noto, per i giudizi di impugnazione proposti entro la data del 31 dicembre 2024.

Quanto all'applicazione in sede di giudizio di appello delle pene sostitutive ex artt. 53 e ss. l. 689 del 1981 e 545 bis c.p.p. e, da ultimo, ex art. 598 bis c.p.p. si registra un apprezzabile incremento che, tuttavia, attesi i carichi degli uffici di Esecuzione Penale esterna non consente la rapida definizione dei processi.

Al riguardo va rimarcato che l'introduzione del comma 4 ter dell'art. 598 bis c.p.p. ha consentito di applicare anche nel giudizio di appello con maggiore incisività l'istituto delle pene sostitutive, attesa la possibilità di procedere *ex officio* a sollecitare il consenso dell'interessato.

Rimane, tuttavia, la criticità della disciplina di cui all'art. 545 bis c.p.p. attinente ai processi plurisoggettivi qualora a formulare l'istanza per accedere alla pena sostitutiva siano solo alcuni imputati, o anche uno solo di essi, così da comportare, dopo la decisione, la eventuale sospensione dell'intero processo in ipotesi riguardante anche altri imputati non interessati a tale subprocedimento e magari anche sottoposti a misure detentive, con il rischio di allungare i tempi processuali per tutti, almeno nel caso in cui la richiesta di pena sostitutiva non possa essere decisa immediatamente.

La riforma senz'altro di maggiore portata resta quella dell'introduzione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo che, oltre a fornire un sostanziale supporto a taluni servizi della Cancelleria, ha consentito di realizzare un incremento delle definizioni oltre che di approcciarsi in modo differente e nuovo all'attività giurisdizionale; un apporto ormai non più rinunciabile per la positività dei risultati.

L'assegnazione dei nuovi addetti all'Ufficio per il Processo è stata anche realizzata in modo da garantire una maggiore sinergia tra i magistrati della sezione e il personale di Cancelleria e anche con i tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013, al fine di avviare un percorso di valorizzazione delle attitudini di ciascuno, nell'ambito di un lavoro di equipe e collegiale per il miglior risultato in termini di rendimento dell'ufficio.

Seconda Sezione - Sulla base dei dati statistici forniti, alla data del 1° luglio 2023 risultavano pendenti in questa sezione 2.294 processi penali, ne sono sopravvenuti 1.436 e ne sono stati definiti 1.260, di cui 1.255 con sentenza, sicché alla data del 30 giugno 2024 si è registrata una pendenza di 2.471 processi, con un incremento pari al 7,72% rispetto al dato iniziale.

In merito alla produttività della sezione, che nel periodo in esame ha registrato un indice di ricambio pari all'87,69% e di smaltimento pari al 33,79%, questa è stata sicuramente influenzata negativamente dalle scoperture dell'organico che si sono verificate nel corso di detto periodo e che sono ancora persistenti.

Tali gravi scoperture, sebbene parzialmente coperte attraverso il ricorso ad applicazioni temporanee o supplenze, hanno sicuramente inciso negativamente sulla produttività complessiva della sezione, avendo tra l'altro determinato la scelta adottata nel corso del secondo semestre 2023 di sopprimere una delle quattro udienze settimanalmente previste e di concentrare i processi sulle residue tre udienze settimanali; per effetto di tale decisione è stata differita la trattazione dei processi già fissati nell'udienza soppressa e ciò ha comportato l'allungamento dei tempi per la loro

definizione e il conseguente aggravio dei ruoli delle restanti udienze.

Per quanto concerne la qualità dei suddetti processi, segnalo che oltre a quelli per associazione mafiosa e altro, attribuiti alla competenza di tutte le sezioni penali, rientrano nella competenza tabellare della sezione i processi per i delitti di omicidio colposo [art.589 c.p.], di omicidio stradale [art.589 bis c.p.], di lesioni stradali gravi o gravissime [art.590 bis c.p.] e di lesioni colpose [art.590 c.p.]; di questi, alla data del 30.6.2024 ne risultano complessivamente pendenti 140; inoltre, i processi per omicidio e lesioni colpose riguardano, nella quasi totalità dei casi, profili di colpa medica o di colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sicché risultano di norma assai complessi.

Rientrano nella competenza tabellare della sezione anche i processi per il delitto di rapina [nel periodo di riferimento ne sono sopravvenuti 143] e di questi molto numerosi sono quelli con imputati detenuti o comunque sottoposti a misura cautelare, che quindi richiedono una trattazione prioritaria.

In termini di operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali, si osserva quanto segue:

Significativo in termini deflattivi nel periodo in esame è stato l'ampliato ambito di operatività della querela, soprattutto in relazione ai processi pendenti o definiti con sentenza emessa anteriormente al 30 dicembre 2022 concernenti i reati di furto per i quali non era stata contestata alcuna delle circostanze aggravanti che determinano tuttora la procedibilità d'ufficio; tale impatto, tuttavia, appare già notevolmente affievolito, posto che nei processi per i reati di furto, in particolare quelli - molto numerosi - aventi ad oggetto l'illecito prelievo di energia elettrica, risulta sempre contestata l'ipotesi aggravata di cui all'art.625 n. 7 c.p. in relazione alla sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità.

Assai poco significativo risulta invece l'impatto degli ulteriori istituti sostanziali di deflazione processuale, che per loro natura trovano nel giudizio di primo grado il loro ambito naturale di applicazione.

Con riguardo ai riti semplificati sicuramente positivi sono gli effetti della previsione del rito in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, già prevista dalla normativa emergenziale ai sensi dell'art. 23 d.l. 9.11.2020 n. 149 e oggi disciplinata dall'art.598 bis c.p.p.; per effetto di tale disposizione risulta più agile e più celere la trattazione dei processi più semplici, per i quali le stesse parti non ritengono necessaria la loro presenza in udienza, essendo sufficiente la presentazione di conclusioni scritte.

Mentre ancora limitato è risultato il ricorso alle sanzioni sostitutive, oggi previsto per il giudizio di appello dall'art. 598 bis comma 1 bis c.p.p., come introdotto dall'art. 2 D.Lgs.n.31/2024. Le poche richieste finora presentate hanno avuto ad oggetto la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ma nella maggior parte dei casi sono risultate inammissibili, perché formulate dal difensore privo di procura speciale.

Nessuna dichiarazione di improcedibilità risulta essere stata pronunciata nel periodo di riferimento. Le numericamente limitate declaratorie di prescrizione hanno riguardato reati commessi prima della vigenza della cd. riforma Orlando. I tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei

tribunali, inizialmente più ampi, risultano adesso di norma contenuti entro i termini fisiologici.

Per quanto concerne le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in particolare quanto alla riduzione della durata dei procedimenti, al funzionamento dell'Ufficio per il processo e alle attività svolte dagli addetti all'UPP per una più celere definizione delle impugnazioni seriali è stata prevista la celebrazione di udienze monotematiche, ciascuna riservata ai processi per furto di energia elettrica o per violazione della normativa sul reddito di cittadinanza o per ricettazione, le cui sopravvenienze in questa sezione sono particolarmente elevate [rispettivamente, pari a 259 processi per furto, a 100 processi per il reato di cui alla legge n.4/2019 e a 261 per ricettazione], e la cui trattazione di regola non presenta particolari complessità.

La durata effettiva media dei processi è stata pari a 425,24 giorni, dato inferiore alla durata media complessiva della Corte, pari a 433,95 giorni.

Terza Sezione – In ordine all'andamento generale dell'attività giurisdizionale che ha caratterizzato la Terza Sezione Penale nel periodo di riferimento si ritiene utile sottolineare come l'analisi dei dati evidenzia una soddisfacente gestione dei flussi.

In particolare si evince:

- la diminuzione delle pendenze, passate da 2.277 a 1.894, con una variazione in termini percentuali del -16,87%;
- una positiva capacità di smaltimento [pari al 43,63%] e dell'altrettanto favorevole indice di ricambio [pari al 135,36%].

Si rileva, inoltre, che nel periodo in questione risultano pervenuti, tra gli altri, n. 65 processi per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. [in leggero aumento rispetto al dato del precedente periodo, pari a 63 proc.] e 119 processi per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. [in diminuzione rispetto al dato del periodo precedente, pari a 137], oltre a complessivi 14 processi di criminalità organizzata [n. 9 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e n. 5 per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90] e a n. 12 processi per il reato di tentato omicidio, di cui agli artt. 56 e 575 c.p.

In particolare, pare utile sottolineare il numero sempre elevato di processi di c.d. "codice rosso", la cui trattazione risulta fisiologicamente connotata da intuibili esigenze di complessità e di celerità, in particolare derivanti: dalla natura stessa dei reati; dalla assai frequente sottoposizione degli imputati a misure cautelari, anche non custodiali; dalla brevità dei termini di prescrizione, in particolare, per i reati di cui all'art. 612 bis c.p., in larghissima parte già consumati in fase di indagini e nel processo di primo grado e ormai assai prossimi alla maturazione; alla frequente richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

In linea generale, si rileva come risulti leggermente aumentato il dato ponderale attribuibile ai fascicoli pendenti nella Sezione rispetto al totale, pari a una percentuale del 24,44% [a fronte di una percentuale del 22,97 per il periodo precedente].

I superiori dati appaiono ancor più significativi, ove si consideri che la Sezione ha dovuto sostenere quantomeno da aprile a giugno del 2024 la prolungata assenza per malattia di una consigliera, alla quale peraltro si è aggiunta, sia pure limitatamente all'ultimo mese del periodo in esame, il trasferimento ad altra sede di un'altra consigliera.

Ciò ha comportato, tra l'altro, l'esigenza di rimodulare la composizione dei Collegi per le udienze già calendate, onde sostituire i consiglieri assenti, così gravando di un rilevante numero di udienze aggiuntive i tre consiglieri rimasti in servizio nel periodo in questione, necessariamente a

discapito della loro attività di studio preliminare dei fascicoli e di redazione delle sentenze, nonostante il loro encomiabile impegno.

Ulteriore conseguenza di tale carenza di organico è stata l'esigenza di rinviare e riassegnare diversi processi [definendo soltanto quelli, rimasti privi di relatore, per i quali vi erano ragioni di urgenza, stante l'approssimarsi del termine di prescrizione o la pendenza di misure cautelari]: così determinandosi una ulteriore implementazione dei ruoli delle udienze successive, per vero già carichi, con un effetto "a cascata" che inevitabilmente si è già manifestato negli ultimissimi mesi del periodo in questione e ancor più si manifesterà nei mesi successivi.

Per quanto attiene agli istituti deflattivi si rileva che:

- certamente significativa [seppur in termini meramente numerici e non certo di reale rilevanza dei processi] è stato l'ampliamento ambito di operatività della procedibilità a querela, che ha consentito la definizione di un significativo numero di processi, principalmente per reati di furto [già per effetto del D.l.vo 10 ottobre 2022, n. 150] e, successivamente, anche per quelli di danneggiamento ex art. 635 c.p. [per effetto del più recente D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31];
- come per il periodo precedente, anche nel periodo in esame una assai limitata incidenza ha avuto l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p.; ciò, in particolare, ove si consideri che trattasi di istituto che appare destinato ad adempiere alla sua massima funzione deflattiva principalmente in sede di indagini preliminari ovvero nel giudizio di primo grado, mentre i processi che pervengono in appello sono quelli già "passati" indenni da una tale selezione, in relazione ai quali pertanto solo in via residuale potranno risultare -e sono risultate- sussistenti le condizioni di operatività dell'istituto;
- davvero limitata è stata l'applicazione del "concordato" in appello, richiesto in casi del tutto sporadici, statisticamente neppure rilevanti;
- quanto alla proroga del rito emergenziale, tuttora assai elevato è il numero di procedimenti tenuto "a trattazione scritta", statisticamente superiore al 50% dei processi sul ruolo;
- limitata è stata altresì la richiesta, e comunque la concessione, di sanzioni sostitutive, sostanzialmente circoscritta al lavoro di pubblica utilità, con i conseguenti adempimenti di competenza dell'UEPE e i relativi tempi per la predisposizione del programma di trattamento.

Infine, ancora nel periodo in esame non sono state emesse pronunzie di improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.

E' noto, tuttavia, che per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024 il termine per la definizione del giudizio in appello è di tre anni, mentre successivamente esso diventerà, a regime, di due anni.

Quarta Sezione – In termini di produttività, l'analisi dei dati statistici conferma il raggiungimento dell'obiettivo di rendimento della Sezione Quarta Penale; nel periodo di interesse [primo luglio 2023 - 30 giugno 2024] sono stati infatti esauriti 1.647 fascicoli, n. 1.637 dei quali con sentenza, dunque con un saldo ampiamente positivo di definizioni rispetto all'obiettivo fissato nel programma di gestione per l'anno 2024, indicato in n. 998 definizioni con sentenze [di cui 107 sentenze con l'apporto degli addetti UPP].

Al contempo, va segnalato che sono continuati a pervenire un numero particolarmente

significativo di nuovi fascicoli, 1.570, con una percentuale di sopravvenienze pari al 26,81% calcolato tra le sezioni penali e riferito, soprattutto, ai procedimenti dotati di un gravoso carico ponderale, 25.93%; un carico cui corrisponde anche un elevato peso dei fascicoli pendenti, stimato in 7.342,5.

Per quanto nel precedente quadriennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 le sopravvenienze della Sezione Quarta erano state in crescita, pari rispettivamente a 1.346, 1.628, 1.892 e 2.055, dunque con una media di 1.730 nuovi fascicoli, va considerato che al lieve decremento del numero delle sopravvenienze [come visto pari a n. 1.570 fascicoli] registrato nell'anno in esame non corrisponde una eguale contrazione della complessità e del "peso" dei processi, come meglio si vedrà a breve.

La descritta situazione, sempre grazie all'ottima performance della sezione in termini di definizioni [nel complesso pari a 1.647], ha consentito, con ciò invertendo un *trend* registrato negli anni precedenti, di diminuire le pendenze finali, che sono infatti passate da 2.072 [riferite al primo luglio 2023] a 1.990 al 30 giugno 2024, dunque con una riduzione di 82 fascicoli [indice di ricambio 105,22%, indice di smaltimento 45,36%].

Malgrado questi marginali "miglioramenti", è indubbio che i numeri complessivi rimangono comunque assai considerevoli sia in termini di sopravvenienze sia di carico finale, sol che si consideri, a titolo esemplificativo, che nell'anno di interesse sono pervenuti in sezione n. 249 fascicoli per il reato di cui all'art. 385 c.p., n. 221 per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p., n. 176 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, n. 170 per il reato di cui all'art. 572 c.p. e n. 120 per il reato di cui all'art. 582 c.p..

Per fronteggiare simili flussi, che si sono aggiunti a un ruolo già pieno, nonché per realizzare gli obiettivi del PNRR, si è continuato a seguire il metodo delle udienze tematiche, destinate sostanzialmente ai processi di cui al citato art. 385 [anche con 36 fascicoli per udienza], che hanno consentito di "raffreddare" l'impatto numerico complessivo secondo una metodologia che si intende proseguire anche in futuro grazie alla combinazione, rivelatasi virtuosa, tra il processo c.d. "a trattazione scritta" e l'ingresso in servizio dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo.

Ma l'elemento di maggior interesse riguarda le fattispecie di reato di più complessa trattazione, sovente con imputati in misure cautelari anche detentive, dovendo al riguardo rimarcare che, come anticipato, sono sopraggiunti in sezione n. 170 fascicoli per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi nonché altri 86 fascicoli per il reato di estorsione e 61 per i reati fallimentari, in specie quelli di bancarotta.

Dei dati che denotano, nel loro complesso, una situazione di profondo disagio sociale e familiare se non anche di tipo economico, al cospetto di fattispecie delittuose che incidono profondamente sulle dinamiche relazionali in specie su quelle familiari, dovendo in proposito segnalare la crescita delle fattispecie di maltrattamenti in danno di genitori vessati dai figli tossicodipendenti, spesso molto giovani, con le connesse richieste estorsive tese a ottenere il denaro per l'acquisto di droghe, in specie del tipo cocaina e crack.

E se i numeri riferiti alle estorsioni si mantengono su livelli preoccupanti, n. 86 i fascicoli ex art. 629 c.p., le sopravvenienze sono in crescita per talune fattispecie associative quale quella di cui all'art. 74 DPR 309/1990, per la quale si registrano n. 7 nuovi fascicoli, nonché e soprattutto in tema di criminalità mafiosa; a quest'ultimo proposito va segnalato che nell'anno in esame sono stati assegnati 11 processi per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. rispetto ai 10 e ai 7 fascicoli della

stessa natura rispettivamente pervenuti in sezione nei due anni precedenti, quando il carico era stato già estremamente gravoso.

Dei processi, quelli di mafia, che vedono quasi sempre imputati un numero elevato di soggetti quasi tutti in misure cautelari e a tal fine si segnala il ponderoso processo a carico di Abbagnato + 57 [denominato “Mani in Pasta”] riferito a 58 imputati per numerosissime imputazioni, per dei fatti contestati nel territorio della “famiglia mafiosa” palermitana dell’Acquasanta.

Sotto un parallelo profilo, preme rimarcare che anche nell’anno di riferimento si registra un numero contenuto di procedimenti ultrabiennali, che al 30 giugno 2024 erano 43 [su un totale di 473 riferito a tutte le sezioni penali ordinarie]; un numero in decrescita rispetto all’anno precedente, quando i processi ultrabiennali della Sezione Quarta si attestavano a 56 unità e che, soprattutto se letto congiuntamente a quello della “durata effettiva” dei processi, di poco superiore all’anno, per l’esattezza n. 400 giorni [pari al dato più basso tra le sezioni penali ordinarie], conferma il costante sforzo della sezione nel rispettare l’obiettivo della ragionevole durata del processo.

Al fine di fornire un’esatta chiave di lettura dei dati statistici deve essere rimarcato il dato dei vuoti di organico.

Dal 19 ottobre 2023, infatti, è rimasto vacante il posto di una Consigliera e dal giugno 8 aprile 2024 il posto di un’altra Consigliera.

Per quanto nel giudizio in appello detta causa di non punibilità sia sperimentabile in un numero residuale di casi, posto che la sede naturale di applicazione è quella del primo grado se non ancor prima la fase delle indagini, si deve comunque valutare con favore la ratio di tale istituto in termini di risposta sanzionatoria adeguata all’offensività del reato in relazione al disvalore dell’azione e dell’evento, nonché all’intensità della colpevolezza, in vista di un approccio punitivo improntato all’effettiva consistenza della condotta, qualora la stessa non sia di carattere abituale; le applicazioni in sezione del novellato art. 131 bis, per quanto lo si ribadisce per numeri contenuti e con effetti che non possono essere di certo indicati come “deflattivi” sul carico di ruolo, sono comunque interessanti, soprattutto perché consentono di ricondurre la sanzione penale a *extrema ratio*.

Limitato continua ad essere l’impatto del concordato in appello in relazione al quale, anche nell’anno in esame, si è avuta una sporadica applicazione presso la Sezione Quarta, sebbene in alcuni casi per dei processi anche di non secondario peso specifico.

Al riguardo deve essere visto con favore un certo rinnovato interesse da ultimo mostrato dalla Procura Generale in sede, con significative aperture nel concordare la pena che fa ben sperare per una futura ancora più robusta applicazione al fine di addivenire a delle sanzioni congrue e per snellire al contempo l’impegno motivazionale dei giudici di appello.

Sui tempi dei processi incide in modo significativo anche la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che porta a riaperture dell’istruzione in appello soprattutto ai sensi dal comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p., per quanto di recente modificato in specie per i processi svolti con il rito abbreviato.

Al riguardo continuano a registrarsi talune criticità soprattutto per i processi plurisoggettivi con appellanti sottoposti a misure detentive a seguito dell’impugnazione anche della pubblica accusa, in riferimento ad altri coimputati assolti in primo grado, così da determinare la necessità di rinnovare l’istruzione per assumere le prove dichiarative essenziali al potenziale ribaltamento della

pronuncia assolutoria, con inevitabile allungamento dei tempi di definizione dell'intero giudizio di appello.

Un ambito nel quale pesano anche i non pochi appelli presentati per i soli interessi civili che, secondo il regime transitorio, come interpretato dalle SS.UU n. 38481/23, dovranno continuare ad essere trattati dalle sezioni penali tenendo conto, come discrimine temporale rispetto alla novella introdotta a far data dal 30 dicembre 2022, il giorno della costituzione della parte civile appellante; ciò inevitabilmente comporta una dilatazione delle definizioni, appunto per la tendenziale necessità di rinnovare le prove dichiarative, secondo un meccanismo che verrà solo progressivamente abbandonato, quando la competenza per simili decisioni transiterà alla sezione civile competente della Corte di Appello, ai sensi dell'art. 573 comma 1 bis c.p.p..

In merito agli effetti dell'estensione dei reati procedibili a querela di parte, conseguente alla c.d. "riforma Cartabia", è indubbio che tale modifica abbia avuto un apprezzabile incidenza in particolare per il delitto di furto aggravato anche se tale risultato è stato in gran parte mitigato per l'esclusione della procedibilità a querela [quindi con la procedibilità che resta d'ufficio] quando ricorra l'aggravante del fatto commesso su cose "destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità", ovvero un'aggravante pressoché costantemente contestata per i furti di energia elettrica, vale a dire per le fattispecie di furti sicuramente più frequenti e ricorrenti.

A ogni modo l'estensione dei reati puniti a querela ha fin qui avuto un effetto deflattivo che, sebbene difficilmente stimabile, per la Sezione Quarta ha inciso all'incirca su 30/35 fascicoli annui, escludendo da tale computo i processi in cui sono stati contestati più reati soltanto alcuni dei quali interessati dalla nuova causa di improcedibilità; e va anche segnalata la inevitabile stasi che si è resa necessaria per attendere il termine di 90 giorni, a far data dal 30 dicembre 2022, per consentire alle parti interessate di presentare l'eventuale querela, dovendo anche aggiungere che i casi in cui sono sopravvenute tali querele, prima non necessarie, sono stati numericamente limitati e riferiti quasi tutti ad ipotesi in cui la persona offesa è un ente, in specie banche e uffici postali vittime di furti aggravati.

Si deve invece continuare ad esprimere un giudizio ampiamente positivo per il processo scritto in appello con le udienze camerali non partecipate in assenza di un'un'esplicita istanza di "trattazione orale"; in questo senso va rimarcato che all'incirca il 65-70% dei processi in sezione si svolgono con la trattazione cartolare consentendo di velocizzare i tempi processuali e delle camere di consiglio senza per questo minimamente influire sulla ponderazione delle decisioni; e se originariamente era previsto che la richiesta della trattazione orale dovesse essere presentata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di fissazione dell'udienza, il sistema è stato in parte rivisitato, dalla c.d. "riforma Cartabia", in specie ancorando il termine di 15 giorni in questione dalla notifica dell'avviso dell'udienza di appello.

Un cambiamento, quello in esame, che ha creato un aggravamento di incombenze, specie per il personale della cancelleria, in riferimento alla necessità, adesso espressamente disciplinata, di dover notificare l'eventuale richiesta di trattazione orale a seguito della valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza riservata al collegio.

L'istituto [ancora vigente] della improcedibilità dell'azione penale per superamento del termine del giudizio di appello non ha prodotto alcun effetto in sezione grazie alla proroga di un anno dell'originario termine biennale, riconosciuta dalla l. 134 del 2021 e valevole, come noto, per i giudizi di impugnazione proposti entro la data del 31 dicembre 2024; una disposizione,

quest'ultima, lungimirante e i cui effetti [qualora il meccanismo dell'improcedibilità dovesse essere mantenuto] si auspica che possano essere reiterati atteso che in taluni casi, specie per i processi di più specifica complessità come quelli che pendono nella Corte di Appello di Palermo, difficilmente si potrà rispettare il termine "soltanto" biennale di definizione.

Al momento, va segnalato che sempre più numerosi sono i fascicoli che giungono in sezione per reati commessi da gennaio 2020 a cui si applica la sopradetta improcedibilità per mancata definizione ex art. 344 bis c.p.p. creando un doppio binario che è stato fin qui gestibile ma foriero, nel futuro, di possibili disservizi per la presenza degli altri [e per adesso più numerosi] fascicoli per i quali continua ad operare la "vecchia" prescrizione, sebbene riferita ai fatti di reato più risalenti, ovvero commessi fino a tutto il 2019.

Si continua a fare applicazione delle pene sostitutive ex artt. 53 e ss. l. 689 del 1981 e 545 bis c.p.p. anche se per un numero di casi che resta, per la Sezione Quarta, complessivamente limitato e riferito nel complesso a non più di una quarantina di istanze.

La riforma senz'altro di maggiore portata rimane quella che riguarda i Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo che, oltre a fornire un sostanziale supporto a taluni servizi della Cancelleria, ha consentito di realizzare un incremento delle definizioni nonché di approcciarsi in modo differente e nuovo all'attività giurisdizionale; un apporto ormai non più rinunciabile per la positività dei risultati.

I predetti funzionari, dopo il periodo di formazione, hanno acquisito una crescente professionalità e sempre maggiori competenze, in specie supportando il lavoro dei magistrati con la redazione delle bozze dei provvedimenti, l'intestazione delle sentenze, la cura e l'istruzione dei fascicoli del patrocinio a spese dello Stato, lo studio preliminare di taluni fascicoli anche contribuendo al calcolo delle prescrizioni dei reati, al calcolo delle scadenze dei termini, nonché alla verifica della ritualità delle notifiche e molto altro ancora.

Per quanto sul versante dei numeri sono individuabili [anche grazie all'attività dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo, così come con l'utilizzo degli stagisti in tirocinio formativo ex art. 73 DL n. 69 del 2013] margini di contenimento delle sopravvenienze e per incrementare l'indice di ricambio, risulta evidente che il "peso" e la "qualità" dei processi siano le componenti che continuano a determinare le maggiori criticità.

E' stata, comunque, sempre evitata la scadenza dei termini di durata della custodia cautelare, con ritmi di lavoro particolarmente intensi che hanno assicurato un percorso differenziato per i processi con imputati sottoposti a misure cautelari.

Analoga priorità è stata accordata ai fascicoli per i reati contravvenzionali di competenza della sezione, in specie in tema di violazioni edilizie, lottizzazioni, rifiuti e altri reati ancora che, più in generale, afferiscono alla tutela ambientale, del territorio e alla salute, con un impegno costante per evitare la prescrizione [in molti casi dichiarata solo perché il fascicolo perviene in appello quando i termini risultano già scaduti].

Eguale attenzione è stata riservata ai delitti rientranti nel c.d. "codice rosso", per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dovendo ribadire il notevole numero di procedimenti [come visto ben 170 quelli sopravvenuti in un solo anno] per il reato di Maltrattamenti contro familiari e conviventi, spesso con imputati sottoposti a misure cautelari anche detentive.

Infine lo sforzo continuo e caparbio di tutti i magistrati della Sezione Quarta Penale, ha portato ad un'ottimizzazione del lavoro mantenendo sostanzialmente stabile e perfino in decrescita il

numero dei processi ultrabiennali [come detto n. 43 nel periodo di riferimento], assicurando una durata media effettiva dei processi ancora accettabile [400 giorni] e producendo un numero elevato di sentenze [n. 1.647, più alto tra le sezioni penali della Corte] secondo un *trend* che porta a definire per ciascuna udienza circa 11/12 fascicoli su circa 140 udienze mediamente fissate all'anno; un'attività cui si è associata la trattazione e definizione anche di molteplici altri delicati e sovente complessi procedimenti, che sfuggono ad un'esatta enumerazione statistica, in specie in tema di misure cautelari, di incidenti di esecuzione, di riparazione per ingiusta detenzione e dei c.d. MAE.

Quinta Sezione [misure di prevenzione] – Dal punto di vista statistico nel periodo in esame si è verificato un calo delle sopravvenienze; tutti i magistrati della Sezione hanno concentrato i propri sforzi sulla definizione dei procedimenti ultrabiennali: in conseguenza dell'impegno profuso, i procedimenti iscritti entro il 2021 ancora non assunti in decisione si sono ridotti a sole 13 misure patrimoniali [ivi comprese quelle personali e patrimoniali], delle quali 5 sono già state poste in decisione prima del 31 dicembre scorso; occorre, in proposito, considerare che le continue richieste istruttorie delle parti, peculiari alle misure di prevenzione in specie patrimoniali, non sempre si coniugano con le esigenze di celerità e che, dal mese di gennaio 2024, la Sezione si trova priva del Presidente titolare e, dunque, con organico ridotto di un'ulteriore unità.

Corte di Assise di Appello

Prima Sezione - Per una migliore comprensione dei dati inerenti al rendimento della sezione, va rammentato come esso sia stato fortemente segnato dalla scopertura di organico che si è determinata per effetto del passaggio in quiescenza del presidente titolare [posto tuttora vacante] e della coassegnazione alla seconda sezione penale ordinaria del cons. dott. CALVISI, già applicato peraltro alla sezione penale di questa Corte d'Appello competente per la trattazione in grado d'appello dei procedimenti a carico di minori; nonché dal trasferimento ad altro Ufficio dello stesso dott. CALVISI, il cui posto di consigliere alla I Sezione è anch'esso tuttora vacante.

In ragione di tali persistenti scoperture, solo parzialmente compensate da applicazioni e supplenze, è stato rinnovato da questa Presidenza il rimedio di ridurre il numero dei processi assegnati alla I sezione, dirottando congrua parte delle sopravvenienze sulla seconda sezione. Ma riducendo a 5 le nuove assegnazioni, le sopravvenienze sono salite a 10 [4 in più del periodo precedente], tenuto conto dei cinque processi provenienti da annullamento con rinvio di altrettante sentenze della II sezione, per un carico complessivo – considerata la pendenza iniziale di 2 processi – di 12 processi, dei quali ne sono stati definiti 6, con una pendenza finale pure di 6 processi.

L'eterogena composizione dei collegi dovuta anche a incompatibilità dei giudici della Seconda sezione per avere, questi ultimi, giudicato coimputati con posizioni connesse spiega la flessione nella produttività, rispetto al periodo precedente [da 14 a 6 processi definiti tutti con sentenza].

Gli altri indicatori statistici confermano del resto la temporanea flessione di rendimento.

L'indice di smaltimento si è attestato al 50% mentre l'indice di ricambio non è andato oltre il 60%.

Tuttavia, non vi sono pendenze ultrabiennali e l'obiettivo di contenere entro l'anno la durata media dei processi è stato ampiamente raggiunto, con una durata effettiva di 161,50 giorni. Inoltre, dei 12 processi in carico nel periodo considerato, solo 4 sono ancora pendenti.

Peraltro, una più sollecita definizione dei processi è ostacolata sovente dalla necessità di disporre più o meno incisive riaperture della istruzione dibattimentale

Sebbene il dato statistico sia troppo esiguo per trarne una valutazione significativa, si registra un numero costante dei procedimenti nei confronti di cittadini stranieri per reati connessi al fenomeno della immigrazione, con particolare riguardo al reato di cui all'art. 416, comma 6, c.p. e ai reati di tratta e di riduzione in schiavitù, che radicano la competenza della Corte di Assise di Appello [su un totale di 12 processi trattati nel periodo considerato, solo 3 condividono la tipologia indicata, esattamente come nel periodo precedente].

Per il resto, prevale la imputazione di omicidio volontario.

Solo uno dei procedimenti sopravvenuti vedono come vittima del delitto di omicidio una donna, e così pure si registra un solo caso di omicidio maturato in un contesto di criminalità mafiosa; ma in uno dei processi per reati connessi al favoreggiamento dell'amministrazione clandestina si contestava il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque il reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416, comma 6, c.p..

Nei restanti casi si registra una varia tipologia di situazioni, che comportano prevalentemente problematiche inerenti all'accertamento in punto di fatto delle responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto.

In termini di riforme si evidenzia quanto segue:

- 1.] Alla stregua degli ormai consolidati indirizzi giurisprudenziali e della acquisita prassi forense, non hanno particolarmente inciso le riforme processuali concernenti l'art. 581 c.p.p. [in materia di forma dell'impugnazione] e l'art. 603 c.p.p. [in materia di rinnovazione del dibattimento], introdotte con la L. 23.6.2017 n. 103 e successive modifiche. In ogni caso non si sono registrati nel periodo considerato casi di rinnovazione del dibattimento per effetto di impugnazione del Pubblico Ministero;
- 2.] Nel periodo considerato non ha ricevuto alcuna applicazione l'art. 72 bis c.p.p. [definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato], introdotto con la legge citata. E non si segnalano casi di definizione dei processi a mezzo della c.d. trattazione scritta, adottata nel periodo considerato in un solo caso, che vedeva imputato e appellante un collaboratore di giustizia.
- 3.] L'apporto delle uniche due addette all'UPP non ha particolarmente inciso sulla produttività dell'Ufficio nel periodo di interesse; tuttavia, va segnalato il contributo significativo alla ricerca degli atti e alla ricognizione del panorama giurisprudenziale nel proc. nr. 2/2024 a carico di LANZA Emanuele+1, nel quale si contestava ad uno degli imputati una fattispecie di reato di rarissima configurazione [sequestro di persona a scopo di coazione, art. 289-ter, c.p.]; e la redazione delle schede relative ad altri due processi.
- 4.] Inoltre, proficua è stata la loro collaborazione alla cancelleria, con particolare riguardo al setto-re della liquidazione delle note spese.
- 5.] In dipendenza anche delle ristrette competenze della Corte di Assise di Appello, nessuna indicazione pregnante può essere fornita sulla situazione carceraria del distretto e sulla applicazione di misure alternative alla detenzione. Attualmente, gli imputati detenuti in regime di custodia cautelare in carico a questa sezione sono 6 [4 detenuti in carcere e 2 agli arresti domiciliari], ai quali si aggiungono 2 imputati sottoposti a misure non custodiali.

6.] Nessuna significativa indicazione è possibile fornire sulla attuazione del processo penale tele-matico, che fino a questo momento ha trovato solo parziale applicazione negli affari pervenuti alla Sezione. Comunque, nei casi in cui, a mezzo del "TIAP", è stato possibile accedere al fascicolo informatico degli atti processuali, la consultazione è stata piuttosto agevole e proficua.

Seconda Sezione - Nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024, la Seconda Sezione della Corte d'Assise d'Appello ha definito 21 processi [20 con sentenza], a fronte di una pendenza iniziale di 13 e di una sopravvenienza di 16 processi.

La pendenza finale, sempre con riferimento al periodo in oggetto, si è ridotta a 8 processi, con una diminuzione quindi che sfiora il 40% [per l'esattezza: 38,46%], grazie all'effetto combinato di una produttività costante e sostanzialmente attestata sui livelli del periodo precedente e di un sensibile calo delle sopravvenienze [da 22 a 16 nuovi processi]. Ma il dato si fa apprezzare anche in considerazione del fatto che la componente togata è stata chiamata a trattare diversi processi della I sezione, in sostituzione dei titolari assenti.

Anche per il periodo in esame si confermano dunque lusinghieri i risultati conseguiti per ciò che concerne l'indice di ricambio, che balza al 131,25%, e l'indice complessivo di smaltimento, che supera il 70% [72,41%].

A completare il quadro concorre il dato relativo alla durata media dei processi che, in termini di durata effettiva, è ulteriormente sceso da giorni 306,26 a giorni 197,81, realizzando in tal modo un risultato che va ben oltre l'obiettivo prefissato di contenere tale durata entro l'anno.

Tutti i processi come sopra definiti o trattati vertevano su delitti di omicidio volontario e connessi gravi reati di associazione mafiosa, rapina, armi, estorsioni, sequestro di persona [a parte 3 casi di omicidio preterintenzionale]; nonché su delitti anche associativi connessi a reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

In particolare, dei procedimenti complessivamente trattati nel periodo considerato, solo 4 hanno riguardato o concernono delitti ascrivibili alla criminalità mafiosa [omicidio, tentato omicidio, associazione mafiosa e estorsioni pluriaggravate anche ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91], inclusi però 2 processi per il reato di cui all'art. 416 bis contestato a presunti affiliati alla c.d. "mafia nigeriana".

Un dato meritevole di attenzione è che, nei processi per omicidio, soltanto uno [e cioè il proc. n. 28/21 R.G. a carico di MADONIA Antonino, imputato del duplice omicidio commesso a Palermo il 5 agosto 1989 in pregiudizio dell'agente di polizia AGOSTINO Antonino e della moglie CASTELLUCCIO Ida: l'unico celebrato per omicidio di matrice mafiosa] concerne delitti risalenti ad oltre dieci anni fa, mentre negli altri casi si tratta di episodi omicidiari molto più recenti.

Sempre in tema di criminalità organizzata vanno segnalati solo 4 procedimenti [due dei quali già definiti], per gravi delitti variamente connessi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e segnatamente: il delitto di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù e connessi reati di sfruttamento della prostituzione e l'associazione a delinquere finalizzata a questa tipologia di delitti e altri reati connessi, come il sequestro di persona. Si conferma quindi il *trend* in diminuzione per ciò che concerne l'incidenza di tali procedimenti nelle sopravvenienze, già segnalato nelle relazioni per i periodi precedenti.

Si tratta comunque di reati ascritti non più solo ai c.d. "scafisti" [in relazione a recenti e tragiche vicende di immigrati clandestini gettati in mare prima degli interventi di soccorso in zone

S.A.R.], ma anche agli autori di condotte criminose che si consumano in larga parte in territorio libico, in quei veri e propri campi di concentramento in cui gli immigrati, prima di intraprendere il viaggio che li porterà in Sicilia, sono trattenuti in stato di prigionia e sottoposti a violenze d'ogni genere.

Si registra altresì una lievissima flessione nel numero dei casi di "femminicidio" scesi da 7 a 6 [tutti definiti con sentenze già depositate].

Tra gli altri casi di omicidi comuni se ne segnalano 2 maturati in ambito familiare [un uxoricidio e un filicidio].

Tra le questioni di particolare interesse, si segnalano:

- la possibilità di ravvisare il reato di associazione mafiosa in caso di "mafia silente", e cioè quando manchi la prova di condotte esterne di violenza o intimidazione, pur a fronte dell'acclarata appartenenza del sodalizio di cui fanno parte gli imputati ad un'associazione-madre, di cui detto sodalizio costituirebbe in ipotesi una filiazione o articolazione periferica;
- la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili in fattispecie di omicidio preterintenzionale, o, in ipotesi di omicidio volontario, in relazione al movente della gelosia;
- la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" [art. 416 bis.1., comma 3 c.p.] a carico di soggetto non appartenente a sodalizi mafiosi o per reati che non siano commessi in contesti di criminalità organizzata;
- la configurazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 131-ter D.Lgs. n. 385/1993 [c.d. sistema "hawala"].

I processi definiti o comunque celebrati con rito camerale, avendo ad oggetto impugnazioni avverso sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, sono stati, per la Seconda Sezione, complessivamente 9, ossia poco meno di un terzo dei 29 processi complessivamente in carico alla sezione [tra pendenti iniziali, pari a 13, e sopravvenuti, pari a 16] e comunque meno della metà dei processi trattati con rito ordinario [20].

Si conferma quindi il *trend* in diminuzione già segnalato per i periodi precedenti, come era logico attendersi essendo ormai andata a regime la modifica varata con la L. 12 aprile 2019, n. 33 che ha ripristinato l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. E infatti tutti i più recenti procedimenti per omicidio volontario già in corso di trattazione o ancora da iniziare sono a rito ordinario.

In lieve aumento il numero degli appelli proposti [anche o esclusivamente] dal pubblico ministero [6] con le correlate richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Non pochi dei processi definiti nel periodo in oggetto hanno richiesto un impegno particolare per la complessità delle singole vicende criminali e la voluminosità degli incartamenti processuali.

Ma la produzione delle due sezioni della Corte d'Assise non si è limitata alle sole sentenze [alcune, come ricordato, particolarmente ponderose], giacché nello stesso periodo sono stati emesse numerose ordinanze camerale, alcune delle quali particolarmente impegnative, soprattutto per gli incidenti di esecuzione che, come nel precedente anno di riferimento, hanno riguardato casi di c.d. "ergastolo ostativo" o ricorsi mirati a ottenere la conversione della pena dell'ergastolo in quella della reclusione, per la [presunta] assimilabilità ai casi decisi dalla giurisprudenza

della Corte EDU a partire dal caso SCOPPOLA; nonché casi di richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, anche in vista dell'ammissione a benefici penitenziari, con complesse questioni di scorporo delle pene inflitte per reati ostativi o di modalità di calcolo dell'aumento per continuazione nel caso in cui la violazione più grave si riferisca a reato giudicato con rito abbreviato mentre i reati satelliti, o alcuni dei reati satelliti, siano stati giudicati con rito ordinario [SS.UU. sentenza del 22.02.2018 nr. 35852].

Nel periodo in riferimento non sono state sollevate da questa Corte questioni di legittimità costituzionalità; non è stato fatto ricorso a rinvii pregiudiziali previsti dall'art. 234 del Trattato C.E.E.; non vi sono state occasioni di diretta applicazione della disciplina comunitaria con prevalenza sul diritto nazionale.

Non sono state più sollevate, a differenza che nei periodi precedenti, le questioni interpretative che avevano formato oggetto di diverse pronunzie della Corte EDU e delle SS.UU. della Corte di Cassazione [sentenze DASGUPTA e PATALANO], con particolare riguardo alla problematica della necessità o meno di rinnovare l'istruzione dibattimentale, nel caso di appello del pubblico ministero [e/o della parte civile] avverso sentenza di proscioglimento, quando i motivi d'impugnazione involgano la valutazione di prove dichiarative. Neppure dopo l'entrata in vigore della recentissima modifica del medesimo art. 603, comma 3 bis, come novellato, a sua volta, dal D.lgs. n. 150/2022, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sono sorte ulteriori questioni.

Non si segnalano casi di violazione del novellato art. 581 c.p.p. in tema di requisiti e forma dell'impugnazione, né declaratorie di inammissibilità per genericità dei motivi d'appello.

Non si sono registrati nel periodo qui considerato casi di applicazione del reintrodotta concordato sui motivi d'appello, nonostante l'ampiamiento della sua sfera di applicabilità varato con il decreto attuativo della riforma Cartabia.

Neppure hanno trovato applicazione, per ovvie ragioni legate alla gravità dei titoli di reato per cui si procede in Corte d'Assise, le disposizioni introdotte da recenti interventi legislativi in tema di depenalizzazione per abrogazione di reati o conversione in illeciti amministrativi o civili; di nuove cause di non punibilità [art. 131 bis c.p.] o di cause di estinzione del reato per sopravvenuta condotta riparatoria [art. 162-ter c.p. introdotto dalla L. 103/2017].

Non si segnalano neppure casi di crimini domestici per i quali sia stata applicata la nuova disciplina introdotta con la L. 11 gennaio 2018 n. 4, che prevede il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dovuto ai figli minori o anche maggiorenni che non siano in condizioni di autosufficienza economica; e la liquidazione della provvisoria in misura non inferiore al 30% del risarcimento prevedibile in caso di condanna.

In un solo processo con rito abbreviato si è registrata la rinuncia a impugnare da parte di due imputati, condannati in primo grado, per fruire dell'ulteriore riduzione di 1/6 della pena comminata, come previsto dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., aggiunto dall'art. 24 del d.lgs. 150/2022 [a decorrere dal 30 dicembre 2022].

Non si sono registrate richieste di accesso a programmi di giustizia riparativa, mentre l'unico caso di richiesta di pene sostitutiva, è stato esitato mediante incidente di esecuzione, in applicazione della disciplina transitoria apprestata dall'art. 95, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022.

Si è registrato, come del resto era ragionevole prevedere data la particolare delicatezza dei procedimenti di competenza della Corte d'Assise e l'importanza che soprattutto i difensori

annettono alla discussione orale per convincere i giudici popolari della validità delle proprie ragioni o almeno per insinuare dubbi ragionevoli sulla fondatezza dell'accusa, un sistematico accesso alla discussione orale, in deroga allo speciale rito della definizione del giudizio d'appello a trattazione scritta. Quasi sempre una delle parti e sovente lo stesso Ufficio del P.G., hanno avanzato tempestiva richiesta di discussione orale.

Pertanto, la proroga del rito emergenziale e il nuovo termine fissati con l'art. 17 del D.L. 75 del 2023, ulteriormente prorogato dall'art. 11, c. 7, D. L. 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 18 del 23 febbraio 2024, non hanno fin qui registrato alcuna ricaduta sui tempi di definizione dei processi.

Ai fini del calcolo della prescrizione dei reati diversi da quelli puniti con l'ergastolo e commessi nel periodo 3 agosto 2017-1° gennaio 2020, la sezione, nelle more del preannunciato pronunciamento delle SS.UU., si è attenuta al principio secondo cui continua a trovare applicazione la disciplina apprestata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 [c.d. "Riforma Orlando"].

Non si sono comunque registrati, neppure per i reati di minor gravità connessi a quelli che radicano la competenza della Corte d'Assise, casi di proscioglimento per sopravvenuta prescrizione, né declaratorie di improcedibilità per superamento del termine previsto dall'art. 344 bis per il giudizio d'appello.

Per i processi definiti con sentenza depositata nel periodo in considerazione gravata da ricorso in cassazione, si è raggiunto l'obiettivo di un'ulteriore riduzione dei tempi della trasmissione del fascicolo in cassazione. La durata media è, a oggi, di 15-20 giorni a decorrere da quando perviene l'appello, o l'ultimo atto d'impugnazione [ammissibile].

Anche per quanto concerne i tempi di trasmissione dei fascicoli provenienti dal giudice *a quo* si registra un'incoraggiante riduzione. Ad oggi si può dire che il tempo che intercorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza [o altro provvedimento] impugnata alla iscrizione nel registro della Corte di Assise di Appello è, in media, di poco superiore a gg. 90.

Non si sono registrate scarcerazioni per decorrenza termini, dopo quelle segnalati nella precedente relazione [che concernevano tutti i casi la scadenza dei termini si è verificata a seguito di annullamento della Suprema Corte con rinvio].

La durata media dei processi è scesa a 197 giorni, nettamente inferiore all'obiettivo di tenerla entro un anno.

Infine, in termini di contributo degli addetti UPP, l'apporto di quest'ultimi all'incremento dell'efficienza e della produttività dell'Ufficio [che peraltro per la peculiarità e del contenzioso e del carico di lavoro va rapportato ad obiettivi di rendimento qualitativo, più che quantitativo, almeno per la parte concernente i compiti inerenti all'attività giurisdizionale] ha cominciato a sortire i frutti sperati, soprattutto da quando si è potuto contare stabilmente su entrambe le unità assegnate complessivamente alle due sezioni di questa Corte d'Assise d'Appello.

Ed entrambe le unità predette hanno mostrato una fattiva disponibilità a cooperare al raggiungimento sia degli obiettivi giurisdizionali assegnati dai presidenti delle due sezioni, che di quelli inerenti ai servizi di cancelleria.

Notevole è stato, in particolare, l'apporto alla gestione informatica degli atti e alle ricerche di giurisprudenza per le questioni più controverse, ma anche alla predisposizione di decreti [gratuito patrocinio, liquidazione spese] e ordinanze [in materia di i.e.].

Corte di Appello - Numero imputati detenuti per sezione

Il prospetto sottostante mostra l'elevatissimo numero di imputati detenuti per i processi iscritti nella Corte di Appello nell'Anno Giudiziario in esame:

Sezione	Imputati detenuti
Prima	85
Seconda	167
Terza	116
Quarta	166
Quinta	7
Prima Assise Appello	10
Seconda Assise Appello	21

I Tribunali del Distretto

Le tabelle che seguono riportano il **dato disaggregato** con riferimento ai singoli **Tribunali** del distretto, distintamente per il **Dibattimento** e per l'**Ufficio Gip/Gup**.

Per quel che riguarda il "Dibattimento", sono pervenuti ai Tribunali ordinari n° 14.690 procedimenti, con un decremento del 2,6% rispetto allo scorso anno.

I procedimenti definiti sono stati inferiori a quelli dell'anno precedente nella misura del 3,3% circa [17.965 contro 18.584].

Le pendenze finali sono inferiori rispetto al periodo precedente con un decremento pari al 11,7% [25.670 contro 29.058].

Come emerge dalla tabella seguente, il 61,5% delle pendenze totali dei Tribunali ha interessato Palermo, il 10,5% Trapani, l'8% Agrigento e Termini Imerese, il 6% circa Marsala e Sciacca.

Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali [Dibattimento]			
Tribunale di	A.G. 2023-24		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali
Agrigento	1.658	2.423	2.127
Marsala	1.776	1.825	1.564
Palermo	8.035	8.934	15.786
Sciacca	505	989	1.458
Termini Imerese	988	1.872	2.039
Trapani	1.728	1.922	2.696
Totale Distretto	14.690	17.965	25.670
A.G. 2022-23	15.081	18.584	29.058
Variazione % 2023-24 vs 2022-23	-2,6%	-3,3%	-11,7%

Di seguito i dati riguardanti gli uffici Gip/Gup.

Sono pervenuti n° 27.235 procedimenti, con un decremento del 4% rispetto allo scorso anno.

I procedimenti definiti sono stati il 9,4% in meno dell'anno precedente [26.411 contro 29.143].

Le pendenze finali hanno subito un decremento del 2,8% rispetto al periodo precedente [11.305 a fronte di 11.631].

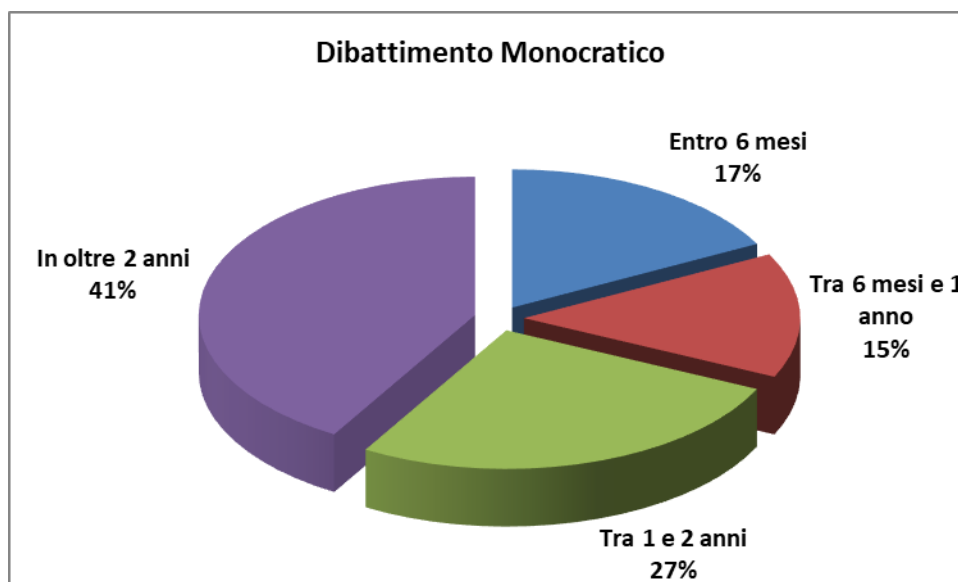
Come può facilmente rilevarsi nel seguente prospetto il 55% delle pendenze totali dei procedimenti penali noti negli Uffici Gip/Gup del distretto ha interessato Palermo, il 14,7% Trapani, il 10% circa Agrigento e Marsala, il 5-6% Sciacca e Termini Imerese.

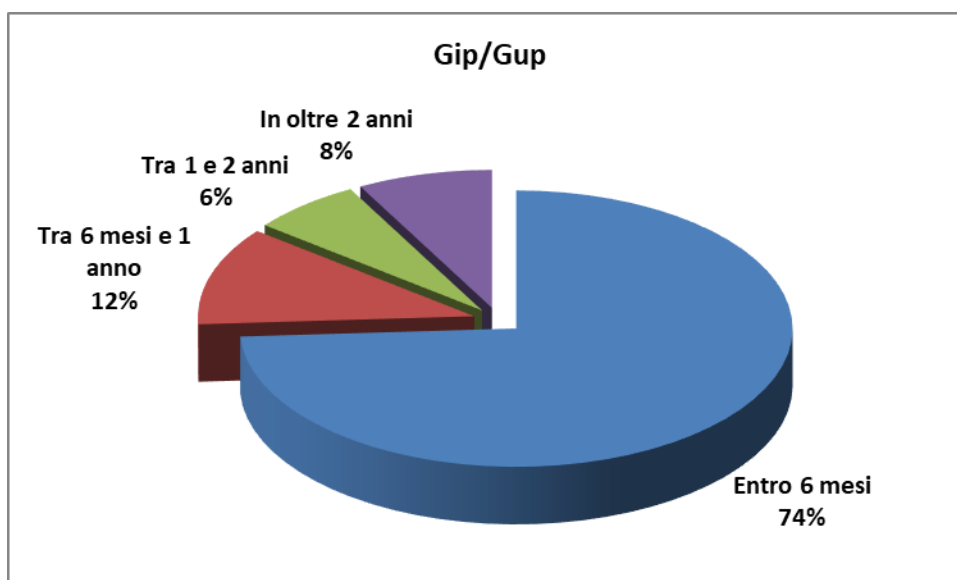
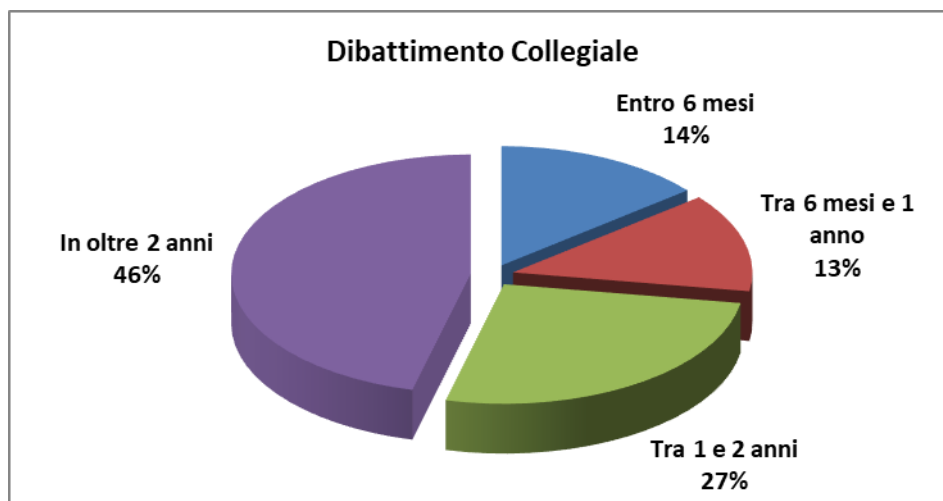
Movimento dei procedimenti penali con autore noto nei Tribunali [Gip/Gup]

Tribunale di	A.G. 2023-24		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali
Agrigento	3.386	3.339	1.150
Marsala	3.770	3.632	1.108
Palermo	11.825	11.667	6.216
Sciacca	1.378	1.493	521
Termini Imerese	3.466	3.363	644
Trapani	3.410	2.917	1.666
Totale Distretto	27.235	26.411	11.305
A.G. 2022-23	28.377	29.143	11.631
Variazione % 2023-24 vs 2022-23	-4,0%	-9,4%	-2,8%

La durata dei processi nei Tribunali

I **tempi di definizione** dei processi trattati dai Tribunali del distretto sono sintetizzati graficamente come segue:





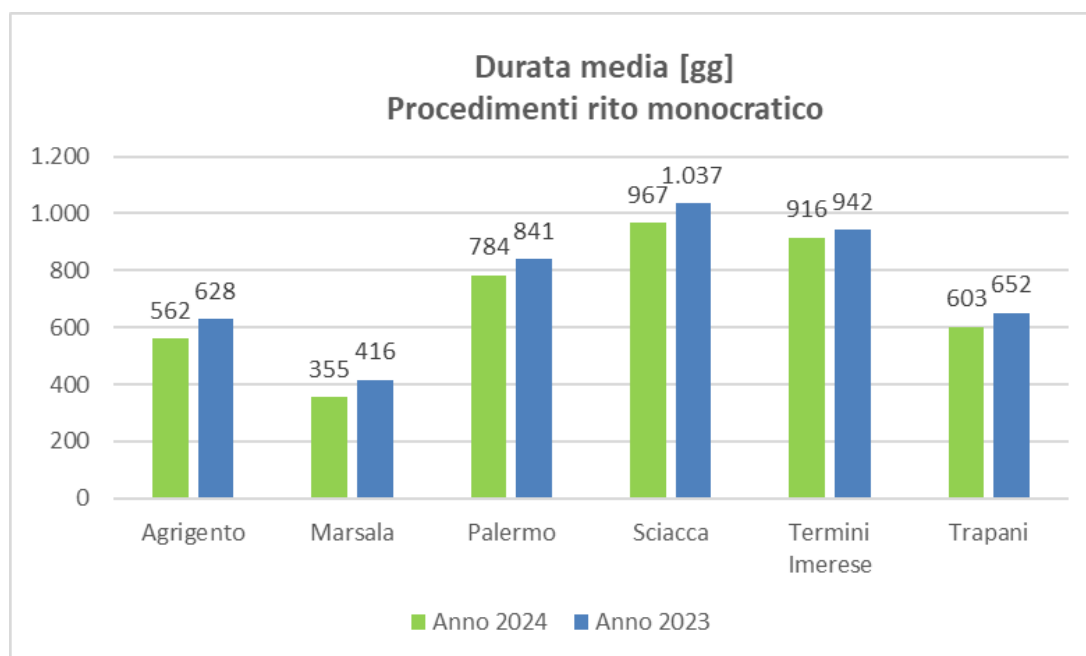
Quindi, nei Tribunali il 16% dei procedimenti monocratici viene definito entro 6 mesi, il 15% tra 6 mesi e 1 anno e il 27% tra 1 e 2 anni, mentre ammonta al 41% la percentuale di processi che viene definita in oltre due anni.

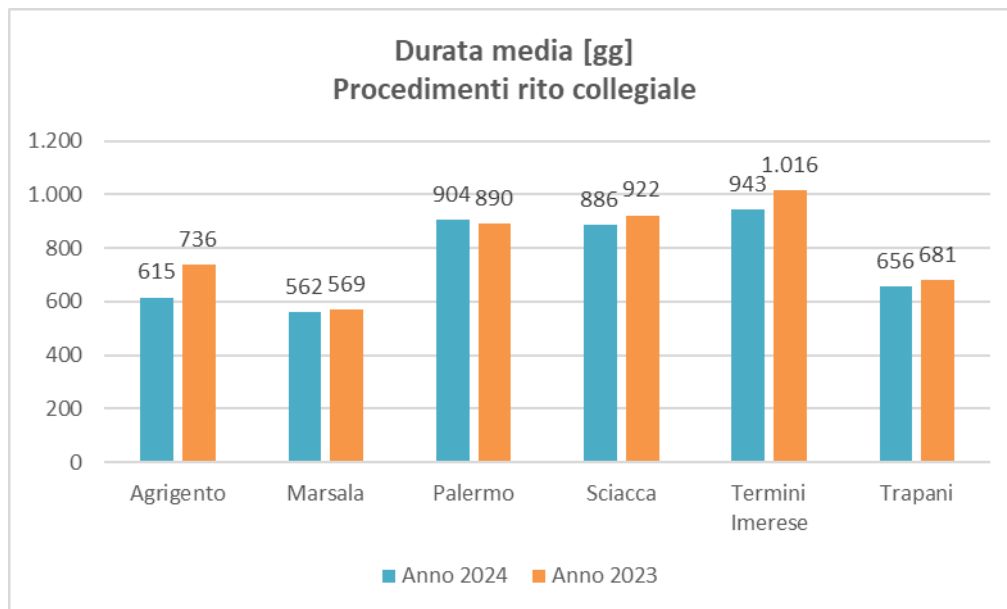
I processi collegiali sono stati definiti entro 6 mesi nel 14% dei casi, tra 6 mesi e 1 anno nel 13% dei casi, nel 27% tra 1 e 2 anni e nel 46% oltre 2 anni.

I processi celebrati innanzi al Giudice per le indagini preliminari o al Giudice per l'udienza preliminare sono stati definiti entro un semestre nel 74% dei casi; arriva all'86% la percentuale di processi celebrati complessivamente entro un anno.

La tabella e i grafici che seguono illustrano i tempi medi di definizione relativi al dibattimento, distinguendo tra rito monocratico e collegiale, con riferimento agli anni 2023-2024:

Tribunale	Anno 2024		Anno 2023	
	Numero fascicoli definiti	Durata media in gg	Numero fascicoli definiti	Durata media in gg
Rito monocratico				
Agrigento	2.129	562	2.403	628
Marsala	1.525	355	2.080	416
Palermo	8.615	784	8.368	841
Sciacca	774	967	1.030	1.037
Termini Imerese	1.573	916	1.921	942
Trapani	1.692	603	1.936	652
Rito collegiale				
Agrigento	100	615	96	736
Marsala	38	562	42	569
Palermo	331	904	312	890
Sciacca	25	886	27	922
Termini Imerese	45	943	51	1.016
Trapani	110	656	83	681





Fonte: Consolle – dati estratti in data 8 gennaio 2025

Per quanto riguarda il numero di procedimenti definiti è evidente per il rito monocratico un *trend* decrescente ad eccezione del Tribunale di Palermo che ha definito 8.615 procedimenti a fronte degli 8.368 dell'anno precedente, mentre per il rito collegiale vi è una alternanza tra uffici in crescita e uffici in cui tale numero è inferiore rispetto a quello del 2023.

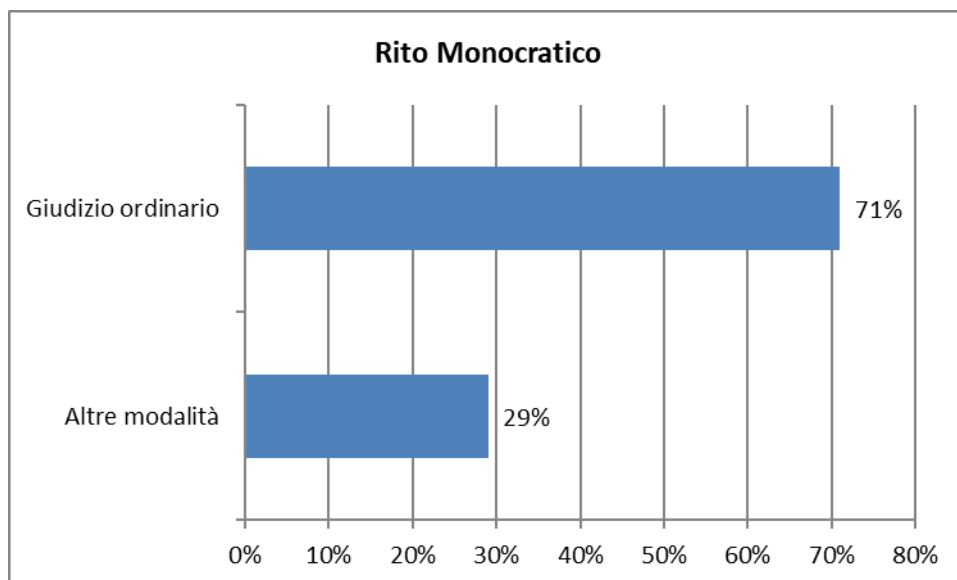
Un andamento tendenziale decrescente è invece visibile con riferimento alla durata relativa all'anno 2024 rispetto all'anno precedente, e ciò tanto per il rito monocratico [tutti per gli uffici] quanto per quello collegiale, eccezion fatta per il Tribunale di Palermo.

La durata media varia, per il rito monocratico, dai 355 giorni di Marsala ai 967 di Sciacca e, per quello collegiale, dai 562 giorni di Marsala ai 943 di Termini Imerese.

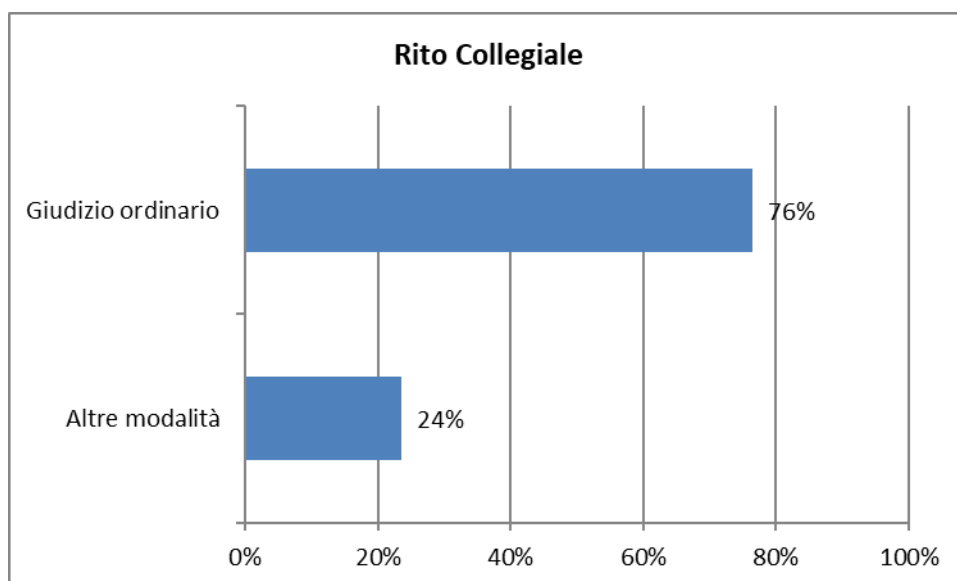
Le modalità di definizione nei Tribunali

Dibattimento - Dai grafici che seguono si evince che:

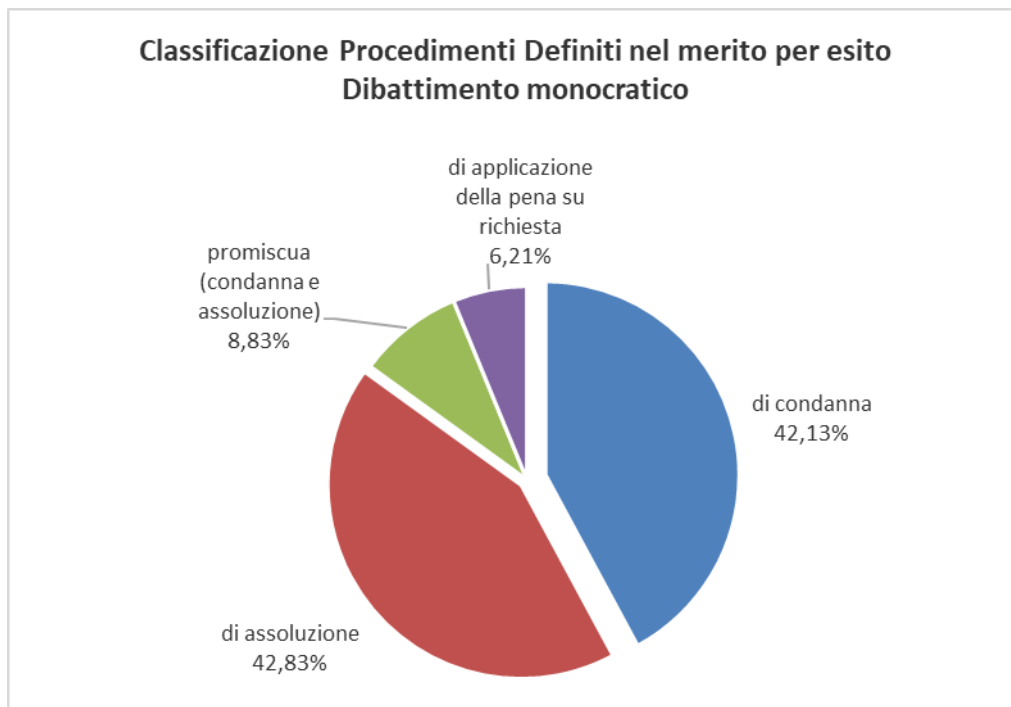
- il 71% dei procedimenti trattati innanzi ai Tribunali in composizione monocratica è celebrato con il rito ordinario e il 29% con riti alternativi:



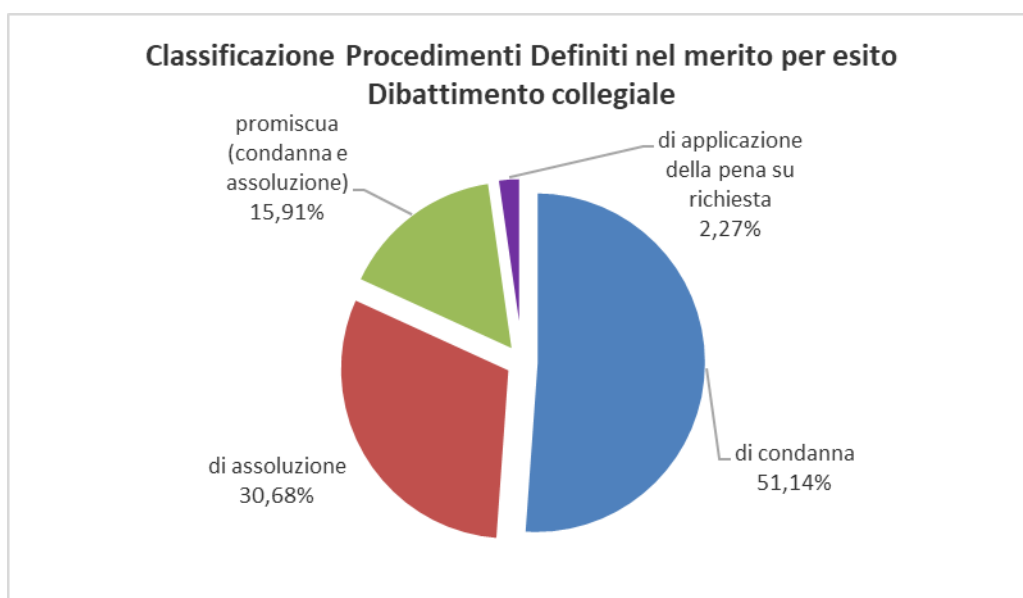
Superiore invece è la quota dei giudizi ordinari dinanzi al giudice collegiale [76%].



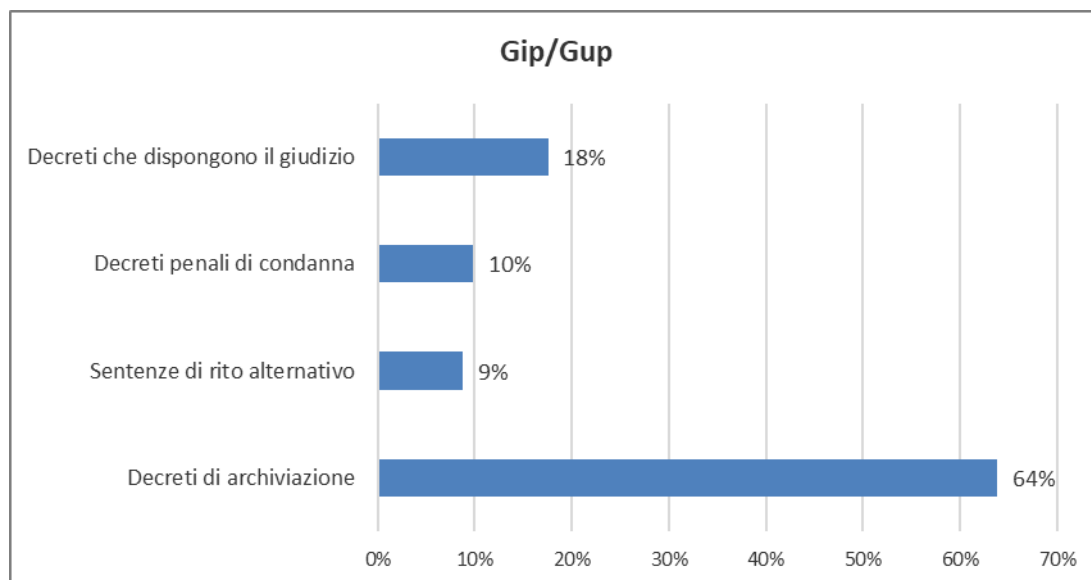
I grafici successivi evidenziano che il 42,13% dei procedimenti definiti nel merito innanzi ai Tribunali in composizione monocratica si chiude con sentenza di condanna, il 42,83% con sentenza di assoluzione, l'8,83% con sentenza promiscua [in parte condanna e in parte assoluzione] e il restante 6% con applicazione di pena su richiesta.



Per i procedimenti definiti nel merito in composizione collegiale la percentuale di sentenze di condanna è pari al 51,14%, mentre è pari al 30,38% la percentuale di sentenze di assoluzione ed è pari al 15,91% la percentuale di sentenze promiscue e al 2,27% la percentuale di applicazione della pena su richiesta.



Gip/Gup - Il grafico seguente evidenzia invece come il 64% dei fascicoli dell'Ufficio Gip/Gup si chiude con decreto di archiviazione, il 18% con un decreto che dispone il giudizio, il 10% con un decreto penale di condanna e il 9% con una sentenza a seguito di rito alternativo:



Tribunale di Palermo

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Il contesto nel quale si trova ad operare il Tribunale di Palermo è costituito da un territorio interessato da una forte crisi socioeconomica, dal condizionamento mafioso, da una microcriminalità diffusa e pervasiva, dal crescente fenomeno dell'immigrazione.

La dotazione organica di magistrati e di personale amministrativo risulta sempre più insufficiente a fronteggiare la richiesta di giustizia, aumentata in maniera esponenziale.

Con riguardo al settore penale, è opportuno muovere dalla condizione della Sezione Gip/Gup, snodo importante e delicato del procedimento penale con riguardo alla tenuta delle garanzie nella fase delle indagini preliminari, alla attività di filtro rispetto alle vicende meritevoli di un giudizio, alla implementazione dei riti alternativi.

E' necessario sottolineare che la sezione Gip/Gup del Tribunale di Palermo è chiamata alla trattazione di delicati e complessi procedimenti per i delitti di competenza distrettuale indicati nell'articolo 51 commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies cod.proc.pen. E proprio sul versante dei procedimenti per delitti di criminalità di tipo mafioso, commessi non solo nella provincia di Palermo, ma anche in quelle di Trapani, Marsala e Agrigento, il carico degli affari in trattazione, di recente, deve tenere conto delle numerose indagini della direzione distrettuale antimafia sull'ampia "costellazione" dei fiancheggiatori del capo-mafia Messina Denaro Matteo, iniziate dopo l'arresto di quest'ultimo, nonché in ragione della miriade di nuovi accertamenti giudiziari su fenomeni di intermediazione fittizia e riciclaggio propiziati dalla crisi della piccola e media impresa derivante dalle misure anticovid [su cui si stanno concentrando gli appetiti dei gruppi mafiosi] e su operazioni di indebita acquisizione delle somme stanziare dallo Stato per il soccorso alle aziende in crisi [artt. 640 bis e 353 bis c.p., aggravati ex art.416 bis1 c.p.].

Gravissime situazioni di criticità sono, altresì, riscontrabili nell'organico delle quattro Sezioni Penali dibattimentali. In ciascuna di esse, infatti, è attualmente vacante un posto di giudice sui cinque previsti nella pianta organica, con una scopertura pari al 20% in tale ruolo e sono tutte impegnate nella trattazione di un elevato numero di procedimenti su materie di speciale rilevanza.

Nel valutare i dati statistici dell'intero settore penale, che sintetizzano i flussi e gli altri indici del periodo in esame a confronto con quelli dell'anno giudiziario precedente, deve innanzitutto rilevarsi l'andamento del disposition time [DT].

Al 30 giugno 2024, si è continuata a realizzare un'ulteriore diminuzione del *disposition time* del Tribunale di Palermo; invero si è trattata di una lieve riduzione quantificata in percentuale nel 2,0% [ricavato da un DT attuale di 390 giorni rispetto ai 398 giorni dell'anno precedente].

Tuttavia, continua ad essere un dato positivo se si ricollega a quello che si è registrato negli anni precedenti; infatti al 30 giugno 2023 si era verificata una sensibile variazione del -10,3% rispetto al 30 giugno 2022 e una ancora più significativa riduzione del 28,4% rispetto al DT registrato al 31 dicembre 2019 [pari a 543 gg].

Nel loro complesso si tratta dunque di dati estremamente positivi, dato che l'obiettivo finale, pari al 28% nel giugno 2026 rispetto ai corrispondenti valori del 2019 [c.d. baseline], come negoziato con la Commissione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR], è stato già conseguito dal Tribunale di Palermo in anticipo sui tempi dati, come già illustrato nella relazione dell'anno giudiziario precedente.

Tale risultato appare straordinario ove si consideri che, in continuità con il recente passato, nel periodo in esame le scoperture d'organico nel settore penale hanno raggiunto la soglia del 20%, ben più accentuata rispetto alla soglia del 12% registrata nell'anno precedente [essendosi verificate 60 presenze sui 71 giudici addetti al settore]. Detta accentuata copertura di organico ha provocato elevate criticità, in particolare nelle quattro sezioni penali dibattimentali e presso l'Ufficio Gip/Gup [dove la copertura raggiunge nell'anno in esame il 21%].

Peraltro, in detta situazione, assumono particolare rilevanza le elevate pendenze nel settore dibattimentale, causate principalmente dall'aumento patologico delle sopravvenienze dei processi con rito monocratico da citazione diretta verificatosi a partire dal 2015 e che ha registrato livelli esponenziali rispetto ai dati relativi al quinquennio 1999-2013.

In proposito, va ricordato che nell'arco del triennio 2015-2018 le sopravvenienze medie di tale tipologia di processi monocratici, pari a circa 10.500 procedimenti annui, sono sostanzialmente raddoppiate rispetto al dato del quinquennio 1999-2013 [in cui si erano rilevate, in media, 5.377 sopravvenienze].

Tale abnorme crescita, già evidenziata negli scorsi anni, può attribuirsi nella sostanza, oltre che all'aumento delle notizie di reato, anche all'incremento di produttività dell'Ufficio di Procura, che ha così potuto eliminare il consistente arretrato formatosi negli anni precedenti ed esitare i nuovi procedimenti in tempi assai più contenuti.

Al riguardo, è opportuno richiamare anche il dato - del tutto anomalo nel panorama nazionale - relativo al rapporto tra giudicanti e requirenti per il Tribunale di Palermo, posto che la Procura di Palermo ha un organico di 69 magistrati requirenti a fronte di 71 magistrati giudicanti addetti complessivamente al settore penale [sicché nel settore penale il rapporto è quasi pari all'unità].

Quanto alla rilevanza del rapporto tra magistrati giudicanti e requirenti in relazione all'andamento del Tribunale di Palermo, va segnalato che, proprio per la prevista necessità di rispettare il prescritto rapporto con l'organico dell'ufficio di Procura, la sezione Gip/Gup del Tribunale di Palermo prevede un organico pari a 28 magistrati [compresi il presidente e il presidente aggiunto], certamente del tutto giustificato per la gran mole e la complessità degli affari che tratta e per la centralità e essenzialità della funzione svolta, che, tuttavia, è pari a quello complessivo delle quattro sezioni penali dibattimentali [ciascuna tabellarmente composta da cinque giudici più il presidente] e delle due sezioni di Corte di Assise; se a ciò si aggiunge anche l'organico della sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi [tabellarmente composta da otto giudici più il presidente], si comprende come davvero esigue siano le risorse complessive che il Tribunale può destinare alla trattazione degli affari penali in sede dibattimentale.

In siffatto quadro, nel settore dibattimentale è stato necessario per far fronte all'evidenziato dato delle sopravvenienze di processi monocratici adottare degli interventi fin dall'anno 2018 per una programmata gestione dei flussi in entrata ottenuta attraverso la riconfigurazione del sistema informatico Giada di assegnazione automatica dei nuovi processi.

Ovviamente, è stato prescritto che tale intervento avesse natura temporanea per consentire una migliore gestione dei ruoli monocratici da citazione diretta a giudizio, in passato divenuti eccessivamente gravosi, in modo da favorire un incremento delle definizioni e una riduzione dell'arretrato.

La scelta ha sortito gli effetti sperati, posto che negli anni successivi in tale settore si è

registrato un costante aumento di produttività e una sensibile riduzione dell'arretrato.

Già nell'anno giudiziario precedente si registrava una definizione di ben 8.231 procedimenti monocratici, in aumento del 2,3% rispetto all'anno 2021-2022, e nell'anno in corso si è registrato un ancora più significativo incremento delle definizioni, nel settore monocratico dibattimentale, nella percentuale del 4,3% essendo stati definiti 8.584 procedimenti.

Tale eccezionale sforzo di produttività in termini quantitativi fornito dai magistrati, togati e onorari, nel definire detti procedimenti si è accompagnato a un dato qualitativo nella definizione, essendo stata realizzata una considerevole riduzione dei procedimenti ultratriennali. Infatti, i procedimenti ultratriennali pendenti nel periodo in esame risultano 2.521 a fronte dei 3.421 dell'anno precedente, con una riduzione del 26,3%, che ha comportato una rilevante incidenza nella riduzione dell'arretrato.

Ciò ha consentito di ridurre anche i procedimenti pendenti a fine periodo a 14.826 rispetto ai 15.778 dell'anno precedente, con una percentuale di riduzione del 6%.

Tali positivi risultati sono stati raggiunti nonostante l'aumento sensibile verificatosi nel corso di questo anno giudiziario dei procedimenti iscritti, quantificato in una percentuale del 3,4%, essendo pervenuti 7.669 procedimenti monocratici a confronto dei 7.417 iscritti nell'anno precedente.

Risulta, in ogni caso, che l'evidenziato aumento delle iscrizioni di processi monocratici registrati nell'ultimo anno 2023/2024 non corrisponda appieno al dato effettivo delle sopravvenienze annue, essendo influenzato dalla già menzionata programmata gestione dei flussi in entrata da parte di questo Ufficio; quindi, la sopravvenienza effettiva deve considerarsi superiore, poiché attraverso il suddetto intervento di programmazione si è sostanzialmente spostato agli anni successivi una quota significativa dei flussi in entrata.

Al fine di non procrastinare eccessivamente la celebrazione dell'udienza di cui all'art. 554 bis c.p.p. e, in ogni caso, di sperimentare in tempi ragionevoli la relativa efficacia in chiave deflattiva del nuovo istituto, si è stabilito di incrementare, a partire dal gennaio del 2024, il numero dei processi da citazione diretta da trattare nell'"udienza di distribuzione e predibattimentale"; tale disposizione avrà l'ulteriore effetto di abbreviare l'intervallo temporale in atto esistente tra richiesta del P.M. e data dell'udienza fissata attraverso il sistema Giada.

Passando ad analizzare i dati statistici del settore collegiale nel loro complesso si rileva che nell'anno giudiziario in corso i procedimenti iscritti ammontano a 316 a fronte dei 321 dell'anno giudiziario precedente; invero, si tratta di una lieve diminuzione in percentuale quantificata nell'1,6%.

Deve ricordarsi che nell'anno 2022-2023 in tale settore si era registrata una ben più significativa riduzione delle sopravvenienze, essendo state queste pari a 321 in calo rispetto alle 371 sopravvenienze dell'anno 2021-2022 [con una percentuale di riduzione del 13.5%].

Va segnalato che tale tendenziale diminuzione delle sopravvenienze nell'anno giudiziario in esame e in quello precedente registra un segno contrario rispetto alla tendenziale crescita delle sopravvenienze negli anni giudiziari precedenti a partire dall'anno 2018-2019 e fino all'anno giudiziario 2020-2021.

Si ritiene che l'incremento verificatosi fino al periodo 2021-2022 vada ricollegato in buona parte alla modifica normativa prevista dall'art. 9 comma 2 lett. b) della legge n.69/2019, che ha introdotto l'ipotesi aggravata del delitto di cui all'art. 572 co.2 c.p., divenuto di competenza del

Tribunale collegiale.

Tuttavia, nell'anno giudiziario 2022-2023 la diminuzione dei procedimenti iscritti rispetto agli anni precedenti di cui già si è detto e l'eccezionale aumento nella definizione [330 rispetto ai 262 dell'anno 2021-2022, con una percentuale di aumento del 26%] dei procedimenti collegiali aveva consentito di pervenire alla riduzione delle pendenze finali dei procedimenti collegiali pari a 858 che realizzava una significativa inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, caratterizzati da un costante incremento delle pendenze finali in tale settore.

Nonostante le scoperture sopravvenute in tutte le quattro sezioni dibattimentali, il quadro dei dati che si registrano nell'anno in esame dei procedimenti definiti e di quelli pendenti si attesta su valori omogenei all'anno precedente, essendo stati definiti 309 procedimenti [a fronte dei 330 dell'anno precedente], per una pendenza di fine periodo di n.870 procedimenti rispetto agli 858 dell'anno precedente [con un incremento percentuale del 1,4%].

Quanto al numero dei procedimenti pendenti ultratriennali, nell'anno in corso risultano 202 a fronte dei 150 dell'anno precedente.

La specifica situazione che in questo anno giudiziario si riscontra nel settore collegiale si ritiene possa attribuirsi anche alla circostanza che le quattro sezioni dibattimentali hanno lavorato in modo non equilibrato, con riferimento ai dati notevolmente sperequati delle sopravvenienze nelle diverse sezioni.

Infatti, analizzando i dati delle sopravvenienze delle quattro sezioni dibattimentali si osserva agevolmente come le due sezioni che registrano un consistente aumento delle iscrizioni sono le sezioni II [n.103] e V [n. 97] le uniche che hanno una competenza per materia di reati di c.d. "codice rosso", in costante allarmante aumento.

Infatti, appare interessante osservare, da una rilevazione effettuata sui dati del sistema Giada per il quinquennio 2020-2024, che i fascicoli di c.d. "codice rosso" [per i reati ex art. 572 co. 2 c.p. - ex artt. 605/609 e seguenti - ex artt. 600/604 c.p.] di competenza delle sezioni Seconda e Quinta risultano in crescita esponenziale essendo stati in totale: nell'anno 2020 n. 59; nell'anno 2021 n. 106; nell'anno 2022 n. 109; nell'anno 2023 n. 124; nell'anno 2024 [per quest'anno il dato è ancora parziale fermandosi al 30 giugno 2024] n. 144. La situazione è altamente sintomatica di una preoccupante crescita dei reati caratterizzati da violenza di genere e a danno di fasce deboli che riflette una situazione generalizzata a livello nazionale.

Passando all'analisi dei dati relativi alla sezione Gip/Gup - Noti si rilevano 11.825 procedimenti iscritti, in lieve calo rispetto al dato dei 12.078 relativi all'anno precedente con una percentuale di riduzione del 2,1%; i procedimenti definiti sono 11.667, dato in calo rispetto ai 12.606 dell'anno precedente, corrispondente a una percentuale del -7,4%.

Tuttavia, il dato dei pendenti di fine periodo risulta di segno positivo essendo stati registrati 6.216 pendenti nell'anno in corso a fronte dei 6.408 dell'anno precedente; particolarmente positivo risulta il dato dei procedimenti pendenti ultratriennali al 30 giugno 2024, risultati 317 a fronte dei 1.273 del 30.06.2023 con una riduzione del 75,1%. Tali dati hanno consentito di pervenire per l'ufficio in esame ad un DT di 194 giorni nell'anno in esame a fronte dei 186 giorni dell'anno precedente con un aumento in percentuale del 4.8%.

Per quanto riguarda i dati statistici relativi alla Corte di Assise si rileva che i procedimenti iscritti nel periodo sono stati 9 a fronte dei 12 dell'anno precedente, con una percentuale in calo del 25%; i procedimenti definiti risultano 7 a fronte dei 15 dell'anno precedente, pervenendosi ad

una pendenza finale di 14 procedimenti nell'anno in corso, di cui 1 ultratriennale, rispetto ai 12 pendenti dell'anno precedente.

Il DT risulta sensibilmente aumentato [730 giorni nell'anno in esame a confronto dei 292 nell'anno giudiziario precedente, con un incremento in percentuale del 150%].

Con riferimento agli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace si osserva nei due intervalli temporali un incremento delle sopravvenienze: dai 28 iscritti nell'anno 2022-2023 ai 49 procedimenti nell'anno in esame [con una percentuale del 75]; si registra una riduzione delle definizioni dai 57 dell'anno precedente ai 45 dell'anno in esame [-21,1%], pervenendo ad un incremento dei pendenti del 5,1% [da 79 a 83 procedimenti nell'anno in corso, di cui 21 ultratriennali, quest'ultimo dato identico a quello dell'anno precedente] con un DT di 673 giorni al 30 giugno 2024 rispetto ai 506 registrati al 30 giugno 2023 pari alla variazione del 33,1%.

A conclusione dell'analisi svolta con riferimento ai diversi uffici del Tribunale penale appare opportuno inserire i dati che si ricavano come complessivi dell'intero settore:

- nell'anno in esame risultano iscritti 19.868 procedimenti [con un lieve aumento del 0.1% rispetto ai procedimenti dell'anno giudiziario precedente pari a 19.856];
- i procedimenti definiti nell'anno in esame risultano 20.612 rispetto ai 21.239 definiti nell'anno precedente, con una riduzione percentuale del 3.0%;
- i pendenti risultano 22.009 a fronte dei 23.135 dell'anno precedente, con una riduzione in percentuale del 4.9%;
- i procedimenti ultratriennali pendenti risultano 3.062 a fronte dei 4.865 dell'anno precedente pari a una percentuale del -37,1% e con una riduzione complessiva del disposition time a 390 giorni rispetto a 398 nell'anno precedente, con una riduzione percentuale del 2.0%. Come detto in premessa tale dato registra ancora un segno positivo da attribuire in misura prevalente se non esclusiva del settore monocratico dibattimentale che ha realizzato il miglior recupero di produttività rispetto al passato.

In materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali si segnala che:

- a.]** al 1° luglio 2023 pendevano 296 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui 85 concernenti misura patrimoniale e personale, 49 misura solo patrimoniale e 162 solo personale;
- b.]** nell'anno di riferimento sono sopravvenuti 229 procedimenti, di cui 19 concernenti misura patrimoniale e personale, 17 misura solo patrimoniale e 193 solo personale, e ne sono stati definiti 233, di cui 24 concernenti misura patrimoniale e personale, 20 misura solo patrimoniale e 189 solo personale;
- c.]** al 30 giugno 2024 pendevano quindi 292 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui 80 concernenti misura patrimoniale e personale, 46 misura solo patrimoniale e 166 solo personale.

Ovviamente, il dato relativo alle definizioni [così come quello delle sopravvenienze] non tiene conto dei dati relativi ai procedimenti di altro tipo, tra cui quelli relativi alle rivalutazioni della pericolosità e alle revoche, sia di misure personali che patrimoniali, che sfuggono alle rilevazioni statistiche ministeriali e che comunque costituiscono un carico ulteriore davvero considerevole: e infatti, dai dati rilevati dalla cancelleria emerge che nel periodo in questione sono stati emessi 24 decreti di sequestro e sono stati definiti 88 procedimenti in materia di rivalutazione.

In linea più generale, i dati statistici sopra riportati non danno giusto conto della complessiva attività della sezione, posto che numerose e gravose incombenze inerenti alle misure di prevenzione sfuggono attualmente alla rilevazione statistica, come evidenziato anche dal C.S.M. nella risoluzione adottata il 13 settembre 2017 in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell'aggressione ai patrimoni illeciti. Sotto questo profilo si sottolinea altresì che nel periodo in questione risultano, tra l'altro, emessi ben 650 provvedimenti in materia di amministrazione di beni.

Nel periodo di riferimento non si è verificato alcun caso di perenzione dei sequestri per decorrenza del termine di efficacia degli stessi.

La sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro

Nell'arco temporale di riferimento, il totale delle procedure sopravvenute [n.2.411] risulta sostanzialmente corrispondente al carico complessivo in entrata nell'anno precedente [n. 2.419].

Misure Reali: Si contrae sensibilmente dal 1.7.2023 al 30.6.2024 il numero di impugnazioni affluite avverso misure cautelari reali, in totale n. 291 [a fronte di n. 392 nell'anno precedente], di cui:

- 1.] n. 243 riesami [a fronte di n.324 riesami nell'anno precedente]. Di essi n. 43 hanno riguardato sequestri c.d. per equivalente, a conferma del crescente ricorso a tale strumento cautelare per la specialprevenzione in tema di reati di criminalità economica [reati tributari, di riciclaggio, truffa ai danni dello Stato] e di reati di p.u. contro la P.A;
- 2.] n. 48 appelli [a fronte di n. 68 appelli nell'anno precedente].

Misure Personali: Sensibile—dunque, tale da compensare la contrazione delle impugnazioni iscritte avverso misure cautelari reali – risulta l'incremento delle sopravvenienze di impugnazioni avverso misure cautelari personali [n. 2.120 nel presente anno a fronte di n. 2027 nel corrispondente periodo dell'anno precedente].

Gli appelli sono lievemente diminuiti, attestandosi nel numero di 899 rispetto ai n. 938 nel precedente anno.

Nell'ordine di ben 132 unità si attesta invece l'incremento dei procedimenti di riesame avverso misure cautelari personali, passati da n. 1089 nell'anno precedente a n. 1.221.

L'analisi della competenza funzionale e territoriale dei flussi in entrata documenta, nell'anno in esame, un lieve incremento della percentuale dei procedimenti di impugnazione cautelare generati da *notitiae criminis* iscritte al registro DDA. Si passa infatti dalla percentuale del 17% nell'anno precedente al 18% del presente anno.

Di conseguenza, diminuiscono lievemente i flussi in entrata provenienti da procedimenti di competenza delle Procure c.d. ordinarie, nell'anno in esame, pari alla percentuale dell'82% a fronte dell'83% nell'anno precedente. Tra queste ultime la Procura palermitana mantiene sempre e di gran lunga il primato di alimentazione dei procedimenti in ingresso [70%], seppur in flessione rispetto all'anno precedente [73%].

Il residuo 30% è ripartito tra le restanti Procure, con prevalenza di quelle di Trapani, Termini Imerese, Agrigento che superano tutte la percentuale del 7% [rispettivamente 7,7%, 7,6%, 7,5%]. Segue la Procura di Marsala che passa dal 5,2% dello scorso anno al 6,2%. Si attesta alla misura del 1% la percentuale di flussi di affari provenienti dalla Procura di Sciacca.

Risultano inoltre pervenuti n. 15 procedimenti generati da *notitiae criminis* di competenza dell'EPPO, relative a reati di criminalità economica connessa a truffe e frodi su contributi pubblici, finanziati con fondi UE, in particolare per progetti di sviluppo di imprese del settore agricolo. Si tratta unicamente di riesami avverso misure cautelari reali [decreti di sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente] ad alto tasso di tecnicismo giuridico e supportate da complesse indagini patrimoniali.

Cresce la domanda di giustizia di seconda istanza avverso misure cautelari personali, quale prevedibile effetto dell'aumento del ricorso alle stesse a scopo di specialprevenzione, dopo il calo registratosi nell'omologo periodo dell'anno precedente. I flussi si riportano così a valori corrispondenti a quelli della ripresa del pieno corso dell'attività giurisdizionale dell'anno 1.7.2021-30.6.2022 [n. 2.106 procedimenti di impugnazione avverso misure personali] dopo "l'effetto rimbalzo" di tali impugnazioni [ben n. 2.343] nel primo periodo della pandemia, determinato dall'uso degli appelli cautelari promossi dalla Difesa, come strumento di calmierazione degli effetti del *lock down* giudiziario.

Un ulteriore dato si impone all'attenzione, ossia la costanza dei valori dei flussi in ingresso, relativi ad impugnazioni scaturite da misure cautelari rese in procedimenti di criminalità organizzata, ossia provenienti dal registro DDA della Procura.

Tanto conferma la perdurante morsa della criminalità organizzata nel distretto, sub specie di controllo delle attività economiche e di gestione di imprese propriamente illegali, con conseguente necessità di un permanente sforzo investigativo e, di riflesso, giudiziario, per l'accertamento dei reati di cui all'art. 51 c. 3 bis c.p.p..

La seconda considerazione attiene all'impatto di siffatto fenomeno sull'attività giurisdizionale, chiamata a misurarsi con le complesse questioni in fatto e in diritto sottese, notoriamente, alla cognizione di siffatta categoria di reati, che restano quelli maggiormente corredati da titoli cautelari. Si aggiunge che si tratta di impugnazioni che, con ogni evidenza, restano insensibili agli interventi deflattivi sottesi alle recenti scelte legislative, soprattutto in tema di estensione della procedibilità a querela, esclusa per tali reati [si pensi soprattutto all'intervento normativo con l. 60/2023].

Continua l'ascesa di impugnazioni cautelari in tema di *stalking* e maltrattamenti. La verifica statistica effettuata sulle procedure di appello e di riesame solo per tali reati di c.d. "codice rosso" ha consentito di accertare che esse hanno rappresentato il 20% del contenzioso sezionale nell'anno in esame, essendo pari in termini numerici a n. 423 unità a fronte di 2.120 impugnazioni totali, iscritte avverso misure cautelari personali.

In termini di smaltimento, il numero complessivo di procedimenti definiti [n. 2337] risulta sostanzialmente allineato alle sopravvenienze [n. 2.411]. L'aumento delle pendenze finali [n. 325 procedimenti] rispetto all'anno precedente [n.251 procedimenti] non desta preoccupazione alcuna alla luce del numero contenuto e soprattutto del costante e uniforme per tutti i giudici, rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti anche nel presente anno. L'aumento resta unicamente spiegabile con la peculiare concentrazione dei flussi in entrata nel maggio e nel giugno del 2024, per effetto della concomitante adozione, in tale arco mensile, di ordinanze cautelari cumulative in procedimenti DDA: circostanza che ha causato la concentrazione delle udienze di trattazione dei relativi procedimenti di riesame e la conseguente prossimità delle scadenze dei termini di deposito delle motivazioni delle ordinanze in carico ai singoli magistrati [prevalentemente gg.

45 proprio a causa della complessità delle questioni esaminate].

La competenza della sezione non attiene alla fase esecutiva e, dunque, all'applicazione di misure alternative alla detenzione, sicchè il monitoraggio delle restrizioni intramurarie si arresta alla fase della cautela. Si riportano di seguito dati statistici che, pur nella loro parzialità - poiché non tutti gli indagati colpiti da misura cautelare propongono richiesta di riesame - possono, tuttavia, costituire un indicatore di massima, per l'analisi e la rilevazione del ricorso alla restrizione intramuraria e a quella domiciliare e, dunque, dell'incidenza delle scelte cautelari nel distretto, sulla determinazione della popolazione carceraria, specificamente di quella composta dai c.d. "nuovi giunti" in attesa di giudizio, ossia dai ristretti in carcere in forza di ordinanze cautelari c.d. genetiche emesse nell'anno di riferimento.

I dati afferiscono alle registrazioni di cancelleria, di fascicoli di soli riesami avverso ordinanze custodiali. Ebbene, a fronte di 1.221 complessivi procedimenti di riesame, iscritti nell'anno qui in considerazione, ben 946 avevano ad oggetto ordinanze applicative di misure custodiali [in percentuale il 77%] e, tra questi, la maggioranza riguardava misure intramurarie. Infatti, risultano iscritti ben n. 649 procedimenti di riesame avverso ordinanze applicative della custodia in carcere, pari al 53% del totale delle impugnazioni ex art. 309 c.p.p.. I procedimenti di riesame di ordinanze applicative degli arresti domiciliari sono pari a n. 297. Netto risulta l'incremento dei primi procedimenti rispetto all'anno precedente, allorquando erano pervenuti n. 547 riesami avverso nuove applicazioni della custodia in carcere su 1089 procedimenti ex art. 309 c.p.p.. Si registra anche un aumento, seppur meno marcato, rispetto all'anno 1/7/2021-30/6/2022, allorquando siffatti procedimenti si attestavano nel numero di 606 ma a fronte di 1180 riesami complessivi.

La rilevazione - seppur di massima, per le ragioni sopra esposte - appare, dunque, indicare un incremento costante dei riesami avverso la misura di massimo rigore e, plausibilmente, un aumentato ricorso alla custodia in carcere in sede di adozione di ordinanze genetiche.

Alla luce delle considerazioni di seguito svolte a riguardo della tipologia di reati dei procedimenti di merito, donde sono scaturite le impugnazioni cautelari trattate in sezione, appare plausibile che siffatte misure si innestino, per lo più, su procedimenti per violazioni della disciplina degli stupefacenti, per fatti di criminalità organizzata, di omicidio e di c.d. "codice rosso".

Tribunale di Agrigento **[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]**

L'attività giurisdizionale penale svolta innanzi ai giudici del Tribunale e della Corte di Assise evidenzia l'assoluta immanenza e pericolosità del fenomeno criminale mafioso, nonostante i notevoli sforzi posti in essere dalla attività delle forze dell'ordine, con particolare riferimento al significativo intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri e, con riferimento prevalente alla criminalità economica, da parte della Guardia di Finanza.

Per quanto concerne il settore del dibattimento monocratico, nel periodo in esame si è registrata una notevole riduzione delle pendenze, passate da n. 2669 a n. 1.920. In particolare, a fronte della sopravvenienza di n. 1.541 procedimenti, si è registrato un numero di definizioni pari a n. 2.290.

Anche per quanto concerne il dibattimento collegiale è stata osservata una riduzione delle pendenze, passate da n. 201 a n. 189, riconducibile sia a una riduzione delle sopravvenienze [n. 95 rispetto alle n. 110 del precedente periodo di riferimento], che a un numero di definizioni superiore al numero delle sopravvenienze [definizioni passate da n. 95 a n. 107].

Nonostante le gravi scoperture nell'organico dei magistrati, dall'1/7/2023 al 30/6/2024 le due sezioni penali e le sezioni di Corte di Assise hanno, comunque, complessivamente emesso n. 2.413 sentenze [collegiali e monocratiche], con un leggero decremento rispetto al precedente periodo di riferimento [1/7/2022 - 30/6/2023], dovuto presumibilmente alla stabilizzazione degli effetti della c.d. riforma Cartabia, in cui sono state complessivamente emesse n. 2.604 sentenze.

Malgrado le sfavorevoli contingenze sopra evidenziate nel periodo interessato, sono stati definiti vari processi collegiali e di Corte d'Assise, alcuni dei quali di notevole complessità.

Nel periodo in esame i collegi delle sezioni del dibattimento penale hanno definito solo n. 6 processi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e n. 70 procedimenti nel settore del dibattimento monocratico penale si sono conclusi con una pronuncia di prescrizione, su un totale di 2.397 procedimenti definiti nel periodo.

Un dato sicuramente positivo è costituito dalla riduzione della durata media dei processi di competenza del giudice collegiale [giunta a 627 giorni a fronte dei 691 giorni nell'anno precedente], e di una discreta riduzione della durata dei processi monocratici [con una durata media di 591 giorni, a fronte di 637 giorni nell'anno precedente].

La durata ultratriennale di taluni processi, comunque, appare riconducibile all'elevato *turn-over* dei giudici togati e a situazioni contingenti, quali il congedo per maternità di due giudici [dott.ssa Nicoletta Sciaratta e dott.ssa Laura Rigon] e il trasferimento di un giudice della prima sezione penale ad altra sezione.

Con riferimento alle misure di prevenzione va osservato che nel periodo di riferimento si è progressivamente ridotta la pendenza di procedimenti, atteso che, a seguito della recente riforma, non sono pervenute ulteriori proposte nel periodo.

In ordine ai giudizi di competenza della Corte di Assise si rileva che i medesimi giudici che compongono le due sezioni penali del Tribunale, oltre a svolgere funzioni di giudice monocratico, compongono, altresì, le tre Corti di Assise del Tribunale.

Nel periodo in esame, sono stati definiti 6 procedimenti, sicché risultano, allo stato, pendenti n. 13 procedimenti rispetto ai n. 13 dell'anno giudiziario precedente, a causa di un numero di sopravvenienze pari a 6.

Va rilevato, facendo breve cenno alle problematiche di maggiore rilievo che hanno interessato le pendenze delle sezioni penali del Tribunale, il sensibile incremento delle sopravvenienze riguardanti procedimenti per i reati a danno delle cosiddette "fasce deboli" [atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ecc.], reati alcuni dei quali di recente passati dalla competenza monocratica a quella collegiale.

Numerosi sono i processi fissati sul ruolo di entrambe le sezioni, spesso con detenuti, in materia di abusi sessuali [ex artt. 609 bis e ss. c.p.], anche in danno di minori e frutto anche di violenze consumate all'interno dei nuclei familiari, nonché in materia di reati connessi al fenomeno della immigrazione clandestina commessi [art. 12 D. L.vo n. 286/98] dai c.d. scafisti, di cui l'Ufficio è spesso investito atteso che proprio in questo Circondario ricade il Comune di Lampedusa e Linosa

che, come è noto, costituisce uno dei principali approdi della cd. rotta africana della migrazione verso il continente europeo.

Sui ruoli delle sezioni penali hanno elevata incidenza anche i processi per i reati di cui all'art. 416 bis C.P. o per reati comunque riconducibili all'operatività di agguerrite e radicate associazioni per delinquere di stampo mafioso nel nostro territorio, quali estorsioni aggravate dal metodo mafioso, minacce, danneggiamenti. I detti processi, provenienti dalla DDA di Palermo, riguardano quasi sempre imputati detenuti e presentano spesso una elevata complessità.

Sui ruoli delle sezioni penali sicuramente incide, altresì, la pendenza di numerosi e complessi processi per reati contro la p.A, spesso nei confronti di numerosi imputati.

Tra i processi di competenza del giudice monocratico, risultano numerosi quelli relativi ai delitti commessi verso le cd. fasce deboli e/o all'interno di gruppi familiari, quali quelli previsti dagli artt. 570, 572 e 612 bis c.p. [spesso in concorso con altri vari delitti contro la persona, variamente aggravati, quali 582, 612, etc.].

Si segnala, inoltre, che altri non indifferenti filoni sono legati sempre al fenomeno della immigrazione clandestina [delitti ex artt. 495, 495 ter, 496 c.p.], oppure alle violazioni delle misure di prevenzione [in particolare i delitti di cui all'art. 75 D. L.vo n. 159/11].

Sui ruoli del Tribunale monocratico pendono inoltre numerosi processi per omicidio colposo [ex art. 589 c.p.], sia quale conseguenza di sinistri stradali, che di incidenti sul lavoro o di cd. colpa medica.

Per quanto attiene, infine, l'attività dell'ufficio Gip/Gup nel periodo in esame sono sopraggiunti 3393 procedimenti contro imputati noti, a fronte dei quali ne sono stati definiti 3394 procedimenti, con una pendenza che è rimasta sostanzialmente invariata a n. 1155 di cui pochissimi di durata ultratriennale.

Sono inoltre stabili ma con numeri alti i casi di violenza intrafamiliare e i procedimenti per maltrattamenti in famiglia e per il reato di atti persecutori [art.612 bis c.p.] con numerosissime misure cautelari emesse. Tali condotte offensive non sembrano aver risentito della riforma legislativa della legge 19 luglio 2019 n. 69, che ha aggravato la pena per i suddetti reati oltre ai limiti di durata delle misure cautelari relative.

Rilevante è anche il numero dei procedimenti per spaccio di stupefacenti.

Si mantiene alta la percentuale di procedimenti per reati contro la P.A.

Tribunale di Marsala

[in base alla relazione della Presidente del Tribunale]

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione nell'area penale indica una riduzione complessiva delle pendenze dello 0,52%, da ritenersi comunque positiva alla luce dell'aumento delle sopravvenienze [+2,93%] che pure già avevano fatto registrare un poderoso aumento nell'anno giudiziario 2021/2022 [+28,63%].

Peraltro, va rilevato che sia nel settore del dibattimento monocratico che nella Sezione GIP-GUP, ossia quelli più significativi sotto il profilo dell'incidenza quantitativa, si è stabilizzato il consistente incremento delle iscrizioni verificatosi nell'anno giudiziario 2021/2022 [del 23,34% nel primo e del 32,51 nel secondo], cui è corrisposta una straordinaria equivalenza delle definizioni

[appena - 3,55% della Sezione Gip/Gup Noti; + 3,22% nel dibattimento monocratico], a conferma di una capacità davvero encomiabile, del settore penale nel suo insieme, di modulare l'attività giurisdizionale al mutevole andamento dei flussi procedurali.

La seguente tabella comparativa è relativa al movimento degli affari negli anni 2022/2023 e 2023/2024 nel settore del penale dibattimentale:

Materia	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023			Variazione percentuale A.G. 2023/2024 vs. A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Dibattimento collegiale	38	38	52	31	33	53	22,58%	15,15%	-1,89%
Dibattimento monocratico	1.723	1.771	1.501	1.701	2.043	1.551	1,29%	-13,31%	-3,22%
Appello Giudice di Pace	15	16	11	26	30	12	-42,31%	-46,67%	-8,33%
Totale Ufficio	1.776	1.825	1.564	1.758	2.106	1.616	1,02%	-13,34%	-3,21%

Questi, dunque, gli indici di rendimento rilevabili nell'insieme e settore per settore:

- 1.] dibattimento collegiale: indice ricambio 1,00; indice smaltimento: 0,42;
- 2.] dibattimento monocratico: indice ricambio 1,02; indice smaltimento: 0,54;
- 3.] Appello Giudice di Pace: indice ricambio 1,06; indice smaltimento: 0,61.

Va sottolineato come, pur a fronte delle menzionate emergenze, si sia verificata una ottima stabilizzazione della riduzione delle complessive pendenze dibattimentali grazie a un rilevante numero di definizioni - così consolidandosi l'ottimo rendimento in decremento ottenuto negli anni precedenti - atteso che si è passati dalle complessive pendenze dibattimentali di n. 1.965 per l'anno 2021/2022 [n. 55 al dibattimento collegiale; n. 1.894 al dibattimento monocratico; n. 16 appelli giudice di pace] alle complessive n. 1.616 per l'anno 2022/2023 [n. 53 al dibattimento collegiale; n. 1.551 al dibattimento monocratico; n. 12 appelli giudice di pace] e alle complessive n. 1.564 per l'anno 2023/2024 [n. 52 al dibattimento collegiale; n. 1.501 al dibattimento monocratico; n. 11 appelli giudice di pace], con una diminuzione di 464 processi pari al 23,61% in appena due anni giudiziari.

Peraltro, va rilevato che l'intero settore dibattimentale è stato interessato da una stabilizzazione delle considerevoli sopravvenienze monocratiche [da 1.354 del 2020/2021 a 1.670 processi del 2021/2022 fino a n. 1.758 del 2022-2023 e infine a n. 1.776 del 2023/2024, con un incremento del 28,93% per l'anno 2021/2022 e un ulteriore incremento dell'1,02% nel presente anno giudiziario] e da sopravvenienze di nuovo in aumento nel settore collegiale [da 31 a 38 processi con aumento del 22,58%], alle quali l'Ufficio ha fatto lodevolmente fronte con un alto numero di definizioni [settore monocratico: 1.771 definizioni a fronte delle 1.723 sopravvenienze; settore collegiale: 38 definizioni a fronte dei 38 affari sopravvenuti], a conferma di una ottima capacità di adeguare l'attività giurisdizionale al mutevole andamento dei flussi procedurali.

In particolare, come emerge dalla superiore tabella, appare decisamente invertita la tendenza nel settore del dibattimento collegiale, in quanto si è passati dai n. 74 processi pendenti nell'anno 2020/2021 a n. 55 processi per l'anno 2021/2022, a n. 53 processi nell'anno 2022/2023

e a n. 52 processi nell'anno 2023/2024, con una diminuzione di 22 processi in tre anni giudiziari, pari al -29,72%.

La predetta circostanza merita di essere menzionata unitamente all'ulteriore dato, di sicuro rilievo, costituito dal fatto che, nell'ultimo anno giudiziario, sono stati trattati e definiti ben 3 dei 5 processi pendenti in cui l'azione penale è stata esercitata dalla DDA di Palermo [due dei quali con dispositivo] e un altro degli stessi è prossimo alla definizione.

Altro dato che nel presente anno giudiziario merita adeguato rilievo è quello relativo al settore del dibattimento monocratico, nel quale, certamente in ragione delle modifiche operate dalla riforma "Cartabia" con riferimento alla generale estensione della procedibilità a querela per un gran numero di reati, incluse alcune contravvenzioni, si è registrata una straordinaria contrazione delle complessive pendenze monocratiche, mai registrata in siffatti termini numerici nella storia recente del Tribunale di Marsala, atteso che si è passati da n. 1.910 [1.894 monocratici+16 appello GdP] processi per l'anno 2021/2022 a n. 1.563 [1.551 monocratici +12 appello GdP] processi pendenti per l'anno 2022/2023 e infine a n. 1.512 [1.501 monocratici +11 appello GdP] con una riduzione di 398 processi, pari al 20,83% in appena due anni giudiziari.

I predetti risultati sono tanto più meritevoli di rilievo ove si consideri che dall'ottobre del 2023 il settore monocratico è stato privato, con apposita variazione tabellare, di un posto "*full time*" a beneficio dell'Ufficio Gip-Gup [nel quale è stato istituito un quarto posto] al fine di consentire a tale ultimo ufficio di fare fronte alle rilevanti sopravvenienze sia in materia di riti abbreviati [in conseguenza della disciplina premiale introdotta dalla riforma "Cartabia" di cui si dirà infra] che di richieste di misure cautelari con riferimento ai reati di "codice rosso".

Ciò è stato anche il frutto di un'ottima organizzazione del lavoro nella Sezione Penale e dell'impegno dei magistrati alla stessa addetti, profuso durante tutto il periodo di riferimento e anche durante il difficile periodo emergenziale connotato dalla necessità di trattare un numero contingentato di processi monocratici al fine di garantire il necessario distanziamento imposto dal persistere dell'emergenza pandemica.

Né del resto può sottacersi, a conferma del giudizio positivo in ordine all'attività giurisdizionale svolta nell'area del dibattimento penale, collegiale e monocratico, che nel periodo in esame particolare attenzione si è data alla applicazione del principio della ragionevole durata dei processi, in ossequio al dettato di cui all'art. 111 Cost.

Invero, quanto alla durata media dei dibattimenti, in chiara diminuzione tanto nel settore collegiale che in quello monocratico, i risultati complessivi appaiono comunque sempre soddisfacenti e apprezzabili, comparati con quelle relativi agli ultimi anni [cfr. tabella sotto riportata].

In particolare:

- nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 650 nell'anno giudiziario 2016-2017, a giorni 493 nell'anno 2017-2018, a giorni 466 nell'anno 2018-2019, a giorni 479 nell'anno 2019/2020, a giorni 505 nell'anno 2020/2021, a giorni 471 nell'anno giudiziario 2021/2022, a giorni 437 nell'anno giudiziario 2022/2023, mentre nell'ultimo anno giudiziario vi è stata una discesa fino a giorni 380; risultato dunque apprezzabile che segnala una durata media di poco superiore ad un anno.
- nel settore collegiale, invece, l'andamento è oscillante perché dipende molto dalla qualità dei processi che sopravvivono. Invero, nell'anno 2019 sono sopravvenuti ben otto procedimenti di criminalità organizzata con imputati detenuti, due ne sono arrivati nel 2020, altri

tre nel 2021, un altro nel 2022, ulteriori tre nel 2023 e altri due nel 2024; procedimenti tutti che non possono avere definizioni rapide e che incidono sulla durata media che per l'anno giudiziario 2020/2021 è stata di giorni 580, per l'anno 2021/2022 è stata di 566 giorni, nell'anno giudiziario 2022/2023 è stata di 652 giorni [attesa la definizione di processi più risalenti di notevolissima complessità tra cui, per tutti, il noto processo denominato "Anno Zero" con vari imputati per associazione mafiosa appartenenti alle famiglie di Castelvetro, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara] e nell'ultimo anno giudiziario si è attestata in giorni 554, dunque di circa un anno e sei mesi; risultato di certo soddisfacente.

In ogni caso, tanto nel settore collegiale che in quello monocratico la durata media è sempre sensibilmente inferiore ai due anni.

E comunque sulla durata media incide sempre lo smaltimento dei processi ultratriennali - tra i quali un particolare peso specifico, nel settore monocratico, hanno rivestito in passato, prima della riforma "Cartabia", i processi definiti dopo la lunga sospensione ex art. 420 quater c.p.p. per irreperibilità dell'imputato - che è da diversi anni obiettivo perseguito dall'Ufficio con grande impegno e risultati altamente positivi.

In particolare, si è mantenuto anche nell'anno giudiziario 2023-2024 l'obiettivo di un sostanziale totale azzeramento della "ultratriennalità" nel settore collegiale, risultando pendenti al 30 giugno 2024 appena un processo ultratriennale, che sarà certamente definito con dispositivo entro il dicembre 2024 [dato tratto dai bollettini statistici elaborati dalla struttura informatica dell'Ufficio].

Quanto al settore monocratico, risultano pendenti al 30 giugno 2024 n. 13 processi ultratriennali, pari a circa lo 0,85% della pendenza complessiva [n. 1.512 processi] con una ulteriore riduzione rispetto al dato dello scorso anno [n. 31 pari all' 1,98% della pendenza dell'epoca pari a n. 1.563 processi].

La durata dei processi di rito collegiale permette di affermare che più del 73% viene definito tra i 6 e i 24 mesi, mentre la restante parte [26%] si conclude in oltre 2 anni con un lieve miglioramento rispetto all'anno giudiziario 2022/2023 nel corso del quale veniva definito tra i 6 e i 24 mesi il 73% dei procedimenti, mentre la restante parte, 27%, in oltre due anni.

La durata dei processi di rito monocratico permette di affermare che l'88 % degli affari viene definito tra i 6 e i 24 mesi, mentre il 12% di processi si conclude in oltre 2 anni con un chiaro miglioramento rispetto all'anno giudiziario 2022/2023, nel corso del quale veniva definito tra i 6 e i 24 mesi l'82% dei procedimenti, mentre la restante parte, 18%, in oltre due anni.

Appare peraltro in miglioramento rispetto all'anno precedente anche il dato dei procedimenti definiti con rito alternativo. Infatti, nel settore dibattimento monocratico, mentre nell'anno giudiziario 2022/2023 la definizione con rito alternativo era pari al 45,25% delle definizioni, nel presente anno giudiziario tale percentuale è ascisa al 51,02%.

I dati hanno subito un miglioramento anche nel settore collegiale. Infatti, nell'anno giudiziario 2022/2023 la definizione con rito alternativo era pari al 9,38% delle definizioni. Nel presente anno giudiziario tale percentuale è ascisa al 12,12%.

Infine, larghissima parte dei processi [collegiali e monocratici] che si sono celebrati nel Tribunale presenta un numero di imputati abbastanza limitato, ove si presti attenzione al fatto che i processi con n° 1 imputato corrispondono al 71,1% circa di quelli di rito collegiale e all' 87% circa di quelli di rito monocratico.

E' risultato sostanzialmente trascurabile il fenomeno della prescrizione nel settore collegiale, atteso che essa è pari al 2,6%, mentre lo stesso istituto ha trovato modesta incidenza nel settore monocratico riguardando solo l'1,9% dei processi di rito monocratico.

Per il settore Gip/Gup si è registrato un lieve aumento delle pendenze [da n. 1.070 a n. 1.108, con un incremento del 3,55%], dato comunque positivo ove si tenga conto dello stabilizzarsi dell'incremento delle sopravvenienze verificatosi negli ultimi anni [da n. 2.802 procedimenti noti iscritti nell'anno 2020/2021 a n. 3.713 procedimenti noti iscritti nell'anno 2021/2022, pari al + 32,51%; nell'anno 2022/2023 n. 3.630 procedimenti noti iscritti con un calo di appena 2,24% a fronte dei n. 3.770 procedimenti noti iscritti nell'anno giudiziario 2023/2024 con aumento percentuale del 3,86%].

Il predetto ragguardevole risultato è stato conseguito grazie all'aumento delle definizioni, passate nel tempo da n. 2.604 procedimenti noti definiti nell'anno 2020/2021 a n. 3.574 procedimenti noti definiti nell'anno 2021/2022, con un incremento pari al 37,25% e risultate ancora n. 3.496 [solo il 2,18% in meno] nel corso dell'anno 2022/2023. Nell'anno giudiziario 2023/2024 sono stati definiti n. 3.632 procedimenti noti con un incremento pari al 3,89%.

Analoghe valutazioni positive devono operarsi con riferimento al dato relativo ai tempi di definizione degli affari, quali evidenziati dalla successiva tabella, che risultano sempre molto contenuti.

In particolare, si evidenzia che vengono definiti entro un anno il 93,4% dei procedimenti mentre solo il 5% nel periodo compreso tra 1 e 2 anni. Praticamente irrilevante l'incidenza dei procedimenti definiti in oltre 2 anni [1%].

Velocità di definizione che è una delle qualità principali che deve possedere appunto l'Ufficio Gip/Gup.

Si evidenziano altri aspetti positivi dell'andamento del settore Gip/Gup sotto il profilo qualitativo. Si può infatti notare l'aumento dei decreti di archiviazione, dei decreti penali di condanna e la lieve flessione dei decreti che dispongono il giudizio con evidente complessivo effetto deflativo.

E' contenuto il dato delle prescrizioni nella fase Gip/Gup.

Tribunale di Sciacca

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all'Ufficio Gip/Gup del Tribunale n. 1.379 procedimenti contro imputati noti.

Per effetto della definizione di n. 1.522 procedimenti il numero delle pendenze si è ridotto, passando da n. 665 a n. 522 alla fine del periodo.

Al G.i.p. circondariale degli uffici del Giudice di Pace sono affluiti durante lo stesso periodo n. 162 procedimenti [n. 133 nel periodo precedente] con un incremento del flusso d'affari quantificabile nella misura del 22% rispetto all'anno precedente.

In sede dibattimentale in quest'Ufficio, nel monocratico si registra una sopravvenienza di n. 454 procedimenti [oltre n. 18 appelli a sentenza dei giudici di pace], con una consistente attività di smaltimento nettamente superiore rispetto all'anno precedente: infatti, nel periodo in esame

sono stati definiti n. 964 processi rispetto ai n. 887 del periodo precedente, con una percentuale in aumento di circa il 9%.

Il minor numero delle sopravvenienze e la notevole produttività registrata hanno consentito di ridurre la pendenza finale dei procedimenti del dibattimento monocratico, passati da n. 1.857 pendenti alla data del 01.07.2023 a n. 1.360 alla data del 30 giugno 2024, con un consistente decremento percentuale di poco superiore al 37%.

In sede di Collegio penale, il numero delle iscrizioni [n. 33] è stato parzialmente compensato dalle definizioni [n. 22], con una pendenza finale [n. 98 rispetto ai n. 87 dell'anno precedente] che ha registrato un incremento di circa il 13%.

Nonostante i giudici a latere succedutisi nell'arco di tempo in esame abbiano contemporaneamente svolto anche altre funzioni, ciò non ha impedito la tempestiva definizione in sede collegiale di tutti i processi con imputati detenuti, compresi quelli di particolare gravità nel rispetto dei termini custodiali, e la chiusura di quasi tutti gli affari penali ultratriennali.

Nulla di significativo si segnala in merito alla tematica dell'extradizione e all'assistenza giudiziaria.

Nel periodo in esame è stato emesso un solo mandato di arresto europeo.

Sono stati adottati n.3 sequestri per equivalente eseguiti nel periodo in esame.

Nel periodo in esame, presso l'ufficio Gip/Gup è stata emessa una sola sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei reati.

Nettamente superiore è il dato relativo alle sentenze per prescrizione depositate al dibattimento monocratico, pari a n.17 [in calo rispetto alle n. 25 nell'anno 2022/2023]; mentre al dibattimento collegiale si registra solo n. 1 sentenza dichiarativa della prescrizione.

In termini di durata si rileva che:

- nel dibattimento collegiale: giorni 888 [a fronte di giorni 1.108 del periodo precedente];
- nel dibattimento monocratico: giorni 987 [a fronte di 1.048].

La minore durata dei tempi di definizione nel comparto penale del dibattimento monocratico e collegiale trova la sua giustificazione nella indicazione osservata dai giudici addetti a privilegiare la definizione dei processi di durata ultratriennale e nel contributo fornito dalla piena operatività dell'UPP.

L'incremento del numero delle definizioni [n. 2.513 dal 1.7.2023 al 30.6.2024 rispetto a n. 1.987 nel periodo precedente], nonostante il lieve aumento delle sopravvenienze [n.1.884 rispetto a n.1.808 nel periodo precedente] ha comunque consentito di registrare una riduzione della pendenza finale dell'intera area penale [dibattimentale e Gip/Gup], che è passata da n. 2.609 a n. 1.980 alla data del 30 giugno 2024.

Alla data del 30 giugno 2024 al dibattimento monocratico risultano pendenti n. 293 [compreso il 2021 al 30 giugno] processi ultratriennali.

In sede di dibattimento collegiale, alla data del 30 giugno 2024 risultano pendenti n. 23 procedimenti di durata ultratriennale.

Tribunale di Termini Imerese
[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Con riferimento al settore penale nonostante la cronica condizione di inadeguatezza dell'organico della Sezione penale medesima anche nel periodo in esame si è ulteriormente migliorata l'efficienza del servizio ai cittadini e agli utenti.

Negli scorsi anni, del resto, si era registrato un *trend* più che positivo in relazione all'incremento delle definizioni e alla conseguente diminuzione delle pendenze, come emerso sia dalle relazioni sull'amministrazione della giustizia che dagli esiti dell'ultima ispezione ministeriale.

I dati statistici dimostrano l'evidente e significativo miglioramento della Sezione anche nel periodo interessato.

Nel settore monocratico le pendenze da 2.770 sono passate a 1.895, con un numero di definizioni [1.781] molto superiore alle sopravvenienze [906].

Nel settore collegiale le pendenze sono passate da 121 a 111 con un ottimo dato relativo alle definizioni [49] anche in questo caso significativamente superiori alle sopravvenienze [39].

Per ciò che attiene ai procedimenti di appello del Giudice di Pace, a fronte di una pendenza iniziale di 38 fascicoli sono stati definiti 49 procedimenti con un dato di pendenze finali pari a 33 unità.

Anche in questo caso le definizioni sono state superiori alle sopravvenienze [44] con un calo di rimanenze finali complessive.

Esaminando l'intera attività dell'unica sezione penale dibattimentale della sede, sono pendenti alla fine del periodo di riferimento n. 2.039 procedimenti, di cui n. 1.895 per reati di competenza monocratica, n. 111 per reati di competenza collegiale e n. 33 per appelli.

Il dato relativo allo smaltimento delle pendenze è del tutto eccellente rispetto a quello registrato nel precedente periodo, se si considera che nello scorso anno le pendenze totali ammontavano a 2.929 procedimenti in totale e quest'anno risultano pari a 2.039.

Si tratta di una riduzione delle pendenze complessive della sezione pari al -31 % che supera il già eccellente miglioramento del -29% ottenuto lo scorso anno e ancor di più quello di due anni addietro, pari al -21%.

Tribunale di Trapani
[in base alla relazione del Presidente del Tribunale]

Nel settore penale, l'andamento della giurisdizione nel periodo in esame è caratterizzato da un lieve aumento delle pendenze del 3,02%, giustificato da un notevole aumento delle sopravvenienze [9,4%].

Si tratta di un dato comunque positivo, tenuto conto che nell'anno giudiziario 2023/2024 si è registrato un consistente aumento delle definizioni nell'intero comparto penale, pari al 7,29%, passando da 4.512 a 4.841.

Nel dibattimento collegiale, oltre un decremento delle iscrizioni da 100 a 86 [-14,0%], si è verificato un consistente incremento del 9,64% delle definizioni rispetto all'anno precedente [si registrano infatti 91 esauriti a fronte di 83], con una diminuzione delle pendenze del 6,51%.

Analogo calo delle pendenze si rileva nel dibattimento monocratico, essendosi verificata una riduzione da 2.714 a 2.529, pari al 6,82%.

Nel settore Gip/Gup si è registrato un aumento pari al 24,24% delle pendenze rispetto all'anno giudiziario precedente, dovuto a un incremento delle iscrizioni, passate da 2.932 a 3.410. Si evidenzia un aumento delle definizioni nel periodo in esame, passate da 2.571 a 2.917, con una variazione pari al 13,46%.

Di seguito, invece, sono riportati gli indici di rendimento riguardanti l'intero settore:

- 1.]** dibattimento collegiale: indice ricambio 1,06; indice smaltimento 0,36;
- 2.]** dibattimento monocratico: indice ricambio 1,11; indice smaltimento 0,42;
- 3.]** Appello Giudice di Pace: indice ricambio 1,38; indice smaltimento 0,55;
- 4.]** Corte di Assise: indice ricambio 0,50; indice smaltimento 0,29.

Va innanzitutto sottolineato come, pur a fronte delle menzionate emergenze, si sia verificata una ottima riduzione delle complessive pendenze dibattimentali grazie a un rilevante numero di definizioni - così consolidandosi l'ottimo rendimento ottenuto negli anni precedenti - atteso che si è passati dalle complessive pendenze dibattimentali di n. 2.898 per l'anno 2022/2023 [n. 169 al dibattimento collegiale; n. 2.714 al dibattimento monocratico; n. 12 appelli giudice di pace; n. 3 alla Corte d'Assise] alle complessive n. 2.701 per l'anno 2023/2024 [n. 158 al dibattimento collegiale; n. 2.529 al dibattimento monocratico; n. 9 appelli giudice di pace; n. 5 alla Corte d'Assise] con una diminuzione di 197 processi pari al 6,8%.

In particolare, come emerge dalla superiore tabella, appare invertita la tendenza nel settore del dibattimento collegiale, in quanto si è passati dai n. 169 processi pendenti nell'anno 2022/2023 a n. 158 processi nell'anno 2023/2024, con una diminuzione di 11 processi in un anno giudiziario, pari al -6,51%. In una siffatta situazione generale, deve pertanto ritenersi che la produttività complessiva nel settore del dibattimento penale collegiale [n. 91 processi definiti, in numero superiore alle sopravvenienze di n. 86 processi] e la conseguente riduzione delle pendenze, offrano un quadro complessivo che non si esita a definire ottimo.

In tale contesto, altro dato che nel presente anno giudiziario merita adeguato rilievo è quello relativo al settore del dibattimento monocratico, nel quale, allo stesso modo, si è registrata una contrazione delle complessive pendenze monocratiche con una riduzione di 188 processi pari al 6,9%.

Né del resto può sottacersi, a conferma del giudizio positivo in ordine all'attività giurisdizionale svolta nell'area del dibattimento penale, collegiale e monocratico, che nel periodo in esame particolare attenzione si è data alla applicazione del principio della ragionevole durata dei processi, in ossequio al dettato di cui all'art. 111 Cost.

Invero, quanto alla durata media dei dibattimenti, in leggero aumento nel settore collegiale e in apprezzabile diminuzione in quello monocratico, i risultati complessivi appaiono soddisfacenti.

In particolare:

- nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 587 nell'anno 2022/2023 a 554 nell'ultimo anno giudiziario; risultato dunque apprezzabile che segnala una durata media di poco più di un anno e sei mesi.
- nel settore collegiale invece l'andamento dipende molto dalla qualità dei processi che sopravvivono. Invero nell'anno 2022/2023 la durata media è stata di giorni 644, mentre

nell'ultimo anno giudiziario si è attestata in giorni 674 dunque di circa un anno e dieci mesi; risultato comunque soddisfacente.

In ogni caso tanto nel settore collegiale che in quello monocratico la durata media è sempre inferiore ai due anni.

E comunque, sulla durata media incide sempre lo smaltimento dei processi ultratriennali - tra i quali un particolare peso specifico, nel settore monocratico, rivestono i processi definiti dopo la lunga sospensione ex art. 420 quater c.p.p. per irreperibilità dell'imputato.

In particolare, si è mantenuto anche nell'anno giudiziario 2023-2024 l'obiettivo di un contenere la "ultratriennalità" nel settore collegiale, risultando al 30 giugno 2024 pendenti 14 processi ultratriennali sui 158 pendenti del settore.

Quanto al settore monocratico, risultano pendenti al 30 giugno 2024 n. 93 processi ultratriennali [esclusi i sospesi per irreperibilità o per mancanza della capacità di stare in giudizio], pari a circa il 3,68% della pendenza complessiva.

La durata dei processi di rito collegiale permette di affermare che il 71% viene definito tra i 6 e i 24 mesi, mentre la restante parte [29%] si conclude in oltre 2 anni, con un netto miglioramento rispetto all'anno giudiziario 2022/2023 nel corso del quale veniva definito tra i 6 e i 24 mesi il 60,6% dei procedimenti mentre la restante parte, 39,4%, in oltre due anni.

La durata dei processi di rito monocratico permette di affermare che il 65,4 % degli affari viene definito tra i 6 e i 24 mesi, mentre un altro 35,6% di processi si conclude in oltre 2 anni con un lieve miglioramento rispetto all'anno giudiziario 2021/2022 nel corso del quale veniva definito tra i 6 e i 24 mesi il 63,4% dei procedimenti mentre la restante parte, 34,6%, in oltre due anni.

Appare peraltro in lieve miglioramento, rispetto all'anno precedente, anche il dato dei procedimenti definiti con rito alternativo seppure limitatamente al settore monocratico che è comunque quello di maggior rilievo statistico. Infatti, mentre nell'anno giudiziario 2022/2023 la definizione con rito alternativo era pari al 21,17% delle definizioni, nel presente anno giudiziario tale percentuale è ascisa al 24,01%.

I dati sono invece notevolmente mutati per il settore collegiale, dove il ricorso al giudizio immediato ha fatto lievitare la percentuale dei riti alternativi da 17,95% al 31,76% nell'anno in esame.

Larghissima parte dei processi [collegiali e monocratici] che si sono celebrati nel Tribunale, presenta un numero di imputati abbastanza limitato, ove si presti attenzione al fatto che i processi con n° 1 imputato corrispondono al 77,9% circa di quelli di rito collegiale e all' 87,7% circa di quelli di rito monocratico.

Inoltre, è risultato sostanzialmente trascurabile il fenomeno della prescrizione nel settore collegiale, atteso che essa è pari al 1,1% [una sola sentenza su 91 definizioni complessive], mentre lo stesso istituto ha trovato modesta incidenza nel settore monocratico riguardando solo l'1,8% dei processi di rito monocratico.

Con riferimento al settore Gip-Gup si è registrato un aumento delle pendenze [da n. 1.341 pendenti al 1° luglio 2023 a n. 1.666 procedimenti pendenti al 30 giugno 2024, con un incremento del 24,24%], considerato il notevole incremento delle sopravvenienze verificatosi [da n. 2.932 procedimenti noti iscritti nell'anno 2022/2023 a n. 3.410 di quest'anno pari a un aumento del 16,30%]. Il predetto risultato è stato allora conseguito grazie al notevolissimo aumento delle definizioni, passate nel tempo da n. 2.571 procedimenti noti definiti nell'anno 2022/2023 a n. 2.917

procedimenti noti definiti nell'anno 2023/2024, con un incremento pari al 13,46%, che hanno così contenuto l'aumento delle iscrizioni.

Analoghe valutazioni positive devono operarsi con riferimento al dato relativo ai tempi di definizione degli affari, quali evidenziati dalla successiva tabella, che risultano sempre molto contenuti. In particolare, si evidenzia che vengono definiti entro un anno il 90,% dei procedimenti mentre solo l'8% nel periodo compreso tra 1 e 2 anni. Praticamente irrilevante l'incidenza dei procedimenti definiti in oltre 2 anni [2%].

Si nota anche l'aumento dei decreti penali di condanna e la riduzione dei decreti che dispongono il giudizio, con evidente complessivo effetto deflattivo.

Quanto ai decreti di archiviazione vi è stata una non significativa riduzione nelle definizioni.

Relativamente al dato delle prescrizioni nella fase GIP-GUP, si rileva un consistente aumento percentuale della incidenza dei procedimenti definiti [da 2,5% a 3,9%].

La Corte di Assise del Tribunale di Trapani è composta da due sezioni, che svolgono udienza quattro volte al mese.

Le più recenti riforme che hanno investito la disciplina del diritto penale sostanziale e la normativa processuale hanno solo lambito i processi di competenza della Corte di Assise per la gravità dei reati rientranti nella competenza.

Tuttavia, la Legge 12 aprile 2019 n.33 entrata in vigore il 20 aprile 2019, ha introdotto l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo; pertanto, detta competenza [che esclude la possibilità di scegliere il rito abbreviato], ha inciso sul carico di lavoro delle Corti di Assise, che da n.2 processi nell'anno 2020/2021 e zero processi nell'anno 2021/2022 [2 processi in due anni] ha registrato una sopravvenienza di ben 8 processi negli ultimi due anni giudiziari [2022/2023 e 2023/2024].

Il numero dei processi va letto alla luce del peso degli stessi; accanto ai processi per omicidio è da segnalare come l'art. 12 del D.Lvo 286/98 radichi la competenza della Corte d'Assise nel caso in cui ricorrano le aggravanti dei commi 3 bis e 3 ter.

Si tratta di procedimenti particolarmente complessi, che al di là dei tecnicismi di difficile percezione da parte della giuria popolare, comportano rallentamenti dovuti alla presenza quasi esclusiva di cittadini extracomunitari che non comprendono la lingua italiana.

Questo comporta la necessità di presenza di interpreti di lingue straniere non comuni, consulenti spesso difficilmente reperibili sul territorio.

Nonostante questo, si è riusciti ad assicurare una cadenza regolare, con rinvii contenuti mediamente nell'arco di un mese, in modo che per ciascun processo si è tenuta almeno un'udienza al mese. Si è fatto poi ricorso a qualche udienza straordinaria ove si sia presentata la necessità di definizione celere del processo o per recuperare udienze rinviate per impedimenti contingenti e sempre dando comunque precedenza agli imputati detenuti.

Nel settore delle misure di prevenzione, si rileva complessivamente un leggero incremento delle pendenze [essendo 62 i procedimenti ancora pendenti rispetto ai 58 pendenti all'inizio del periodo], che deve essere rapportato al numero delle definizioni [62] inferiore rispetto alle sopravvenienze [66].

Tale risultato è giustificabile ove si consideri che i magistrati addetti al comparto, impegnati anche nel dibattimento penale collegiale, nel riesame reale e nella corte di assise, a far data dal

febbraio 2023, sono stati assegnati anche nel dibattimento monocratico penale, con la previsione di due udienze mensili.

In conseguenza, onde evitare un eccessivo aggravio dei carichi di lavoro, si è ridotta un'udienza collegiale, che era dedicata alla trattazione dei procedimenti di prevenzione.

A questo deve aggiungersi che, nel periodo in esame, la sezione ha affrontato impegnativi procedimenti inerenti l'applicazione di misure patrimoniali, essendo state definite numerose procedure, già pendenti da diversi anni, quali quelle nei confronti di Isca Francesco [n. 3\2020 RMP] e Mazzara Michele + 2 [n. 49\2020], nonché quelle più recenti a carico di Tranchida Antonino [n. 6\2022], Gennaro Giuseppe [n. 70\2022], Chiapponello Ludovico [n. 71\2022] e Vinci Fabrizio [n. 8\2023 e 37\2023].

Nel contempo, sono state esaminate anche le proposte personali e patrimoniali inerenti a procedimenti particolarmente complessi, che hanno determinato la pronuncia dei relativi decreti di sequestro, quali quelli emessi nei confronti di Signorello Vito [n. 2\2023], Scandariato Girolamo [n. 21\2023] e Di Pietra Salvatore + 1 [n. 29\2023], per citare solo quelli di maggiore entità patrimoniale.

Deve, infine, segnalarsi, per la peculiarità della procedura e per la rilevanza dei temi affrontati, il procedimento instaurato ex art. 34 bis D.L.vo 159\11 [n. 31\24 R.M.P., su istanza dell'impresa individuale Lombardo Francesco], con decreto di rigetto della richiesta di controllo giudiziario volontario.

È il caso di sottolineare, poi, come si registri una riduzione delle pendenze delle misure patrimoniali.

Con riguardo al comparto del riesame, sono pervenuti 66 procedimenti, tutti definiti nei termini di legge [66 definiti nel periodo in esame, essendo ancora pendenti 3 procedimenti del periodo antecedente, mentre 3 risultano ancora pendenti alla data del 30.06.24], che rappresentano un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno antecedente [60 procedimenti, di cui 58 definiti nel periodo in esame, mentre tre di essi sono stati definiti nel mese di luglio 2023].

Analisi dell'andamento della prescrizione

Rispetto a quanto accaduto nello scorso anno giudiziario nel distretto il numero dei procedimenti estinti per prescrizione nell'anno in esame è diminuito in valore assoluto del 21%, passando da 2.755 a 2.179.

Analizzando i dati in termini percentuali e per tipologia di ufficio il sensibile decremento si è verificato in tutti gli uffici:

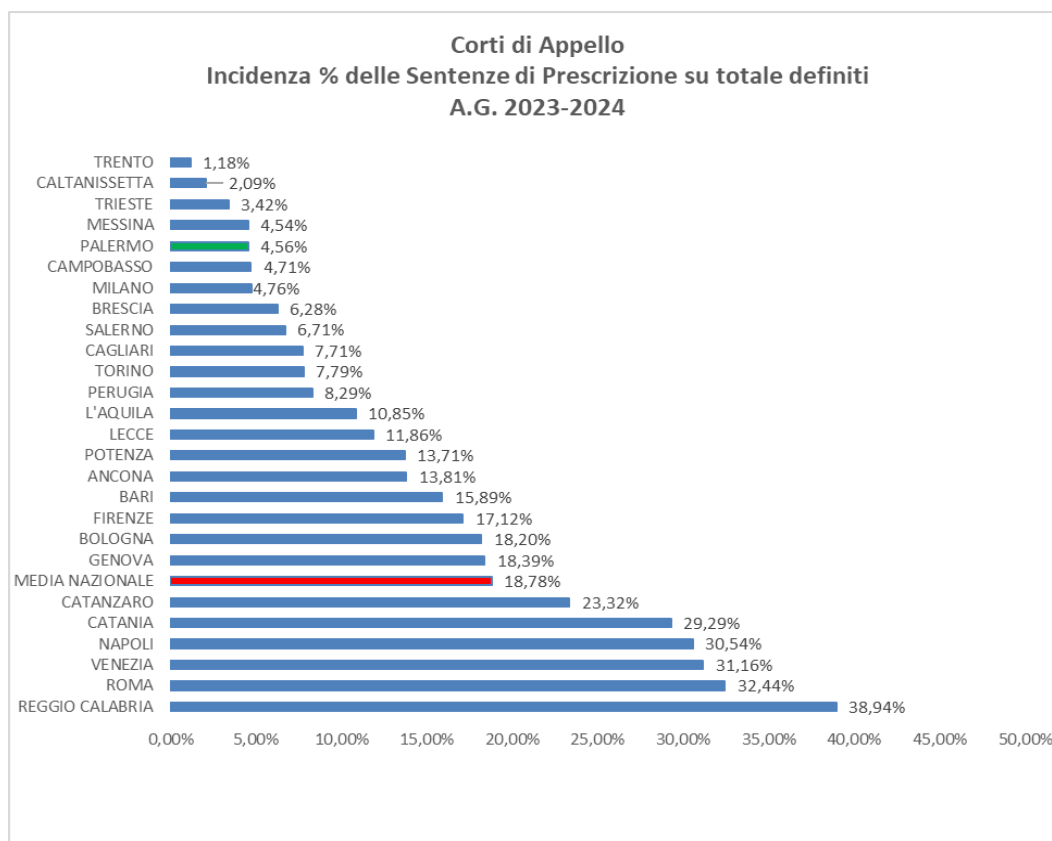
Infatti, sono stati definiti con pronunce di prescrizione:

- 686 procedimenti dai Gip/Gup, pari al 2,60% del totale dei 26.411 processi definiti, a fronte del 3,42% del precedente A.G. [996 su 29.143];
- 1.202 dai Tribunali, pari al 6,75% del totale dei 17.815 definiti, a fronte del 7,98% dell'A.G. 2019-20 [1.468 su 18.393];
- 282 dalla Corte di Appello, pari al 4,56% del totale dei 6.184 definiti a fronte del 4,10% del precedente A.G. [291 su 7.102].

Rispetto all'analogo dato nazionale i dati relativi al distretto di Palermo si mantengono

comunque notevolmente al di sotto per ciascuna tipologia di ufficio; infatti 8,85% è il dato medio nazionale relativo ai Tribunali, 4,74% il dato riguardante gli uffici Gip/Gup, 18,78% l'incidenza percentuale dei procedimenti definiti dalle Corti di Appello con sentenza di prescrizione.

Il grafico sottostante evidenzia quanto variegata sia l'incidenza del fenomeno negli Uffici di secondo grado:



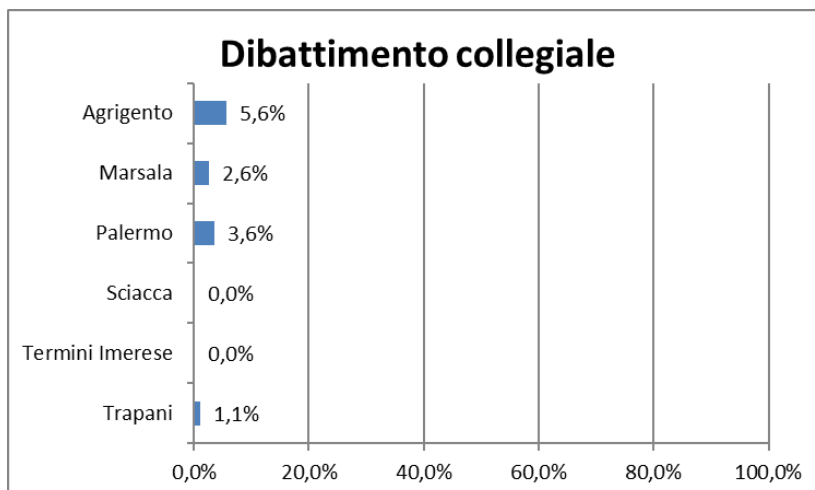
L'intervallo di variazione dell'indicatore è molto ampio sebbene si sia notevolmente ristretto allo scorso anno: si passa da valori minimi pari a qualche punto percentuale per alcune Corti [Trento, Caltanissetta, Trieste] a valori via via più elevati, fino a raggiungere la soglia del 38,94% [Reggio Calabria] che nell'a.g. precedente registrava ben il 53,02% dei fascicoli definiti con sentenza di prescrizione

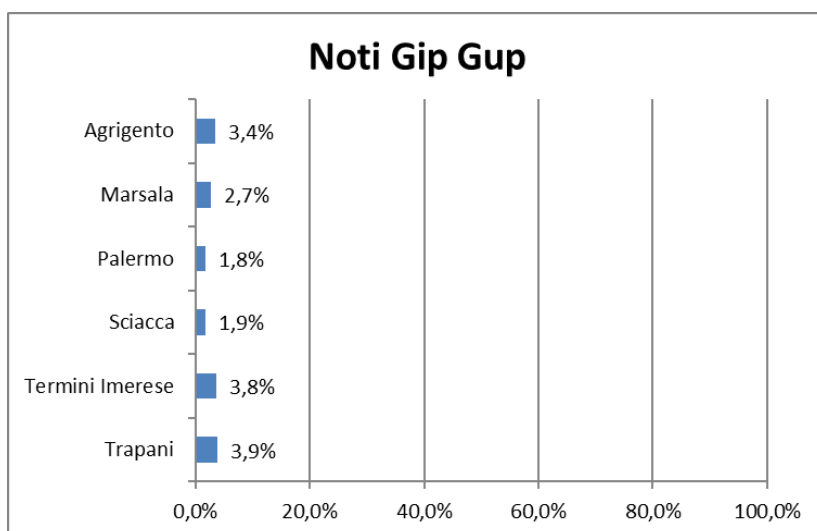
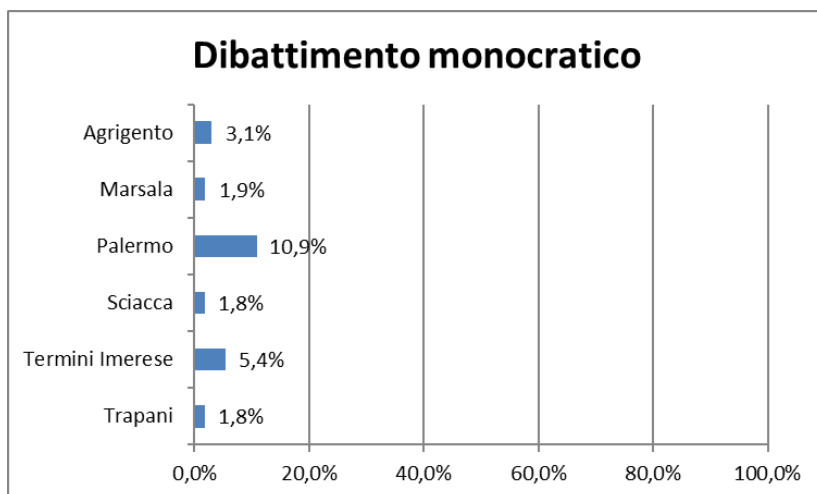
Tra gli uffici di grandi dimensioni la Corte di Appello di Palermo é la prima in Italia per il bassissimo numero di declaratorie di estinzione del reato per prescrizione e in termini assoluti é preceduta solo da quattro Corti medio-piccole, precisamente Trento, Caltanissetta, Trieste e Messina.

Per quanto riguarda gli Uffici di primo grado del distretto la tabella e i grafici sottostanti mostrano invece l'incidenza del fenomeno:

Sede Ufficio	Tribunale e relative sezioni					
	Dibattimento collegiale			Dibattimento monocratico		
	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione
Agrigento	107	0	6	2.291	0	70
Marsala	38	0	1	1.771	0	34
Palermo	307	0	11	8.582	7	927
Sciacca	22	0	0	962	0	17
Termini Imerese	49	0	0	1.775	1	94
Trapani	91	0	1	1.820	0	33
Totale distretto	614	0	19	17.201	8	1.175

Sede Ufficio	Gip presso il Tribunale			
	Noti Gip Gup	Noti Gip		Noti Gup
	Totale definiti dal GIP/GUP	di cui per Archiviazione per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione
Agrigento	3.339	102	0	12
Marsala	3.632	94	0	4
Palermo	11.667	191	3	12
Sciacca	1.493	27	0	1
Termini Imerese	3.363	124	0	3
Trapani	2.917	108	2	3
Totale distretto	26.411	646	5	35





La tabella seguente riporta la classificazione delle sentenze di prescrizione di questa Corte di Appello per titolo di reato e per sezione:

Declaratorie di prescrizioni in appello distinte per titoli di reato e sezioni
1° luglio 2023 – 30 giugno 2024

Titolo Reato	Sezione					Totale	%
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta		
Codice della Strada	23	1				24	8,51%
624		9	13			22	7,80%
110/75 L.			21			21	7,45%
640		18				18	6,38%
159/11 D.Lvo		2			14	16	5,67%
582	1	4	1	8		14	4,96%
648	2	10				12	4,26%
74/00 D.L.vo			11			11	3,90%
380/01 DPR				11		11	3,90%
633	7					7	2,48%
612			7			7	2,48%
337	6					6	2,13%
309/90 DPR	2			3		5	1,77%
152/06 D.L.vo				5		5	1,77%

Titolo Reato	Sezione					Totale	%
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta		
401/89 L.	4					4	1,42%
267/42 RD1	1	1		2		4	1,42%
614			4			4	1,42%
482		4				4	1,42%
570				4		4	1,42%
590		3				3	1,06%
349	3					3	1,06%
707				3		3	1,06%
624 bis		1	2			3	1,06%
595			3			3	1,06%
629	1			2		3	1,06%
115/02 DPR	3					3	1,06%
610			3			3	1,06%
42/04 D.L.vo				2		2	0,71%
588		1		1		2	0,71%
504/95 D.L.vo			2			2	0,71%
609 bis			2			2	0,71%
385				2		2	0,71%
335	2					2	0,71%
372	2					2	0,71%
517				2		2	0,71%
699			1			1	0,35%
703			1			1	0,35%
157/92 L.		1				1	0,35%
697			1			1	0,35%
346 bis	1					1	0,35%
544 quinquies				1		1	0,35%
635/40 R.D.				1		1	0,35%
Codice della Navigazione				1		1	0,35%
612 bis			1			1	0,35%
712				1		1	0,35%
646				1		1	0,35%
678			1			1	0,35%
340	1					1	0,35%
494		1				1	0,35%
316 ter	1					1	0,35%
483		1				1	0,35%
172/08 D.L.				1		1	0,35%
659				1		1	0,35%
575/65 L.	1					1	0,35%
477		1				1	0,35%
378	1					1	0,35%
476		1				1	0,35%
368	1					1	0,35%
474		1				1	0,35%
348	1					1	0,35%
445/00 DPR	1					1	0,35%

Titolo Reato	Sezione					Totale	%
	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta		
341 bis	1					1	0,35%
43/73 DPR			1			1	0,35%
640 bis		1				1	0,35%
651				1		1	0,35%
334	1					1	0,35%
416 ter			1			1	0,35%
591			1			1	0,35%
416				1		1	0,35%
231/07 D.L.vo				1		1	0,35%
615 ter			1			1	0,35%
635			1			1	0,35%
393	1					1	0,35%
633/41 L.	1					1	0,35%
388	1					1	0,35%
574				1		1	0,35%
650				1		1	0,35%
544 bis				1		1	0,35%
Totale	70	61	79	58	14	282	100,00%

Analizzando in dettaglio il dato emerge in tutta evidenza come il pur contenuto fenomeno sia prevalentemente concentrato su fatti di reato di scarso rilievo.

Infatti, nell'ambito del limitatissimo numero complessivo delle prescrizioni l'8,5% ha per oggetto violazioni del codice della strada, il 7,8% reati di furto [nella stragrande maggioranza relativa a furto di energia elettrica], il 7,45% reati in materia di armi, il 6,4% reati in materia di truffa, il 5,7% reati nelle materie oggetto del D.Lvo 159/2011 ["Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"] e in misura inferiore al 5% tutte le altre tipologie di reato che nella stragrande maggioranza dei casi divengono addirittura irrisorie.

I “tempi di transizione”

Per quanto attiene ai tempi di trasmissione dei fascicoli dagli Uffici di primo grado alla Corte per la celebrazione del giudizio in appello, dalla tabella che segue si evince che nell’A.G. 2023/2024 i tempi si sono fortemente ridotti rispetto all’andamento dell’A.G. precedente.

giorni intercorsi tra tra ricezione appello e invio telematico in Corte			
Ufficio	A.G.		Variazione %
	2023-24	2022-23	2023-24 vs . 2022-23
Dibattimento			
Agrigento	55	57	-3,04%
Marsala	31	40	-23,31%
Palermo	36	179	-79,88%
Sciacca	31	35	-12,49%
Termini Imerese	37	39	-3,40%
Trapani	41	57	-27,58%
Gip/Gup			
Agrigento	41	38	8,92%
Marsala	12	12	2,70%
Palermo	12	20	-40,79%
Sciacca	35	32	9,00%
Termini Imerese	39	39	1,52%
Trapani	29	57	-49,76%

Si rileva, quindi, un decremento in quasi tutti i Tribunali del distretto dei tempi di trasmissione degli atti a questa Corte; in particolare, il Tribunale di Palermo, che presentava la maggiore criticità, ha ulteriormente ridotto i tempi per i giudizi dibattimentali monocratici e collegiali del 79,88%, da 179 a 36 giorni, come auspicato nella relazione precedente [il dato dell’a.g. 21-22 era pari a 309].

Al tema è stata dedicata particolare attenzione da parte di questa Presidenza, già ancor prima dell’introduzione dell’art. 344 *bis* c.p.p. [forse di prossima abrogazione], mediante un costante monitoraggio condiviso con i Presidenti dei Tribunali.

Nonostante il netto miglioramento realizzato continua la vigilanza sul tema nell’ottica di contrarre ulteriormente i tempi di transizione soprattutto laddove ancora sussista qualche significativa criticità.

Per quanto concerne “i tempi di transizione” dalla Corte di Appello alla Corte di Cassazione, dalla tabella che segue si evince una riduzione molto elevata rispetto all’A.G. precedente, pari al - 75,75% che va a rafforzare ancor più il *trend* decrescente degli ultimi anni.

Anno Giudiziario	giorni intercorsi tra la ricezione dell'impugnazione e l'invio telematico in Corte di Cassazione
2023-24	24
2022-23	99
Variazione % 2023-24 vs 2022-23	-75,76%

In linea generale, in ogni caso, la maggior parte del tempo impiegato dipende dalla necessità di curare da parte delle cancellerie tutti gli adempimenti necessari che precedono l'invio materiale del fascicolo al giudice dell'impugnazione.

PARTE QUINTA

LA MAGISTRATURA ONORARIA

a] Uffici del Giudice di Pace

a.1] Organico

Particolarmente rilevante la scopertura negli uffici del Giudice di Pace, che ha raggiunto la misura del 71,6% circa [a fronte dei 169 Giudici di Pace previsti in pianta al 30 giugno 2024 ne risultavano in servizio solo 48].

Circondario	Ufficio del Giudice di Pace	Organico	in servizio al 30 giu 24	% scopertura
Agrigento	Agrigento	17	8	52,9%
Marsala	Castelvetrano	4	0	100,0%
	Marsala	6	2	66,7%
	Penatelleria	2	1	50,0%
Palermo	Palermo	99	18	81,8%
	Partinico	2	1	50,0%
Sciacca	Bivona	2	0	100,0%
	Partanna	2	0	100,0%
	Ribera	2	1	50,0%
	Sciacca	4	1	75,0%
Termini Imerese	Corleone	3	0	100,0%
	Gangi	2	0	100,0%
	Lercara Friddi	2	0	100,0%
	Termini Imerese	4	6	-50,0%
	Polizzi Generosa	2	0	100,0%
Trapani	Alcamo	3	2	33,3%
	Trapani	13	8	38,5%
Totale Distretto		169	48	71,6%

a.2] Flussi settore civile

Un importante aggiornamento del registro informatizzato SIGP, intervenuto a giugno 2023, ha consentito l'avvio di un vero e proprio processo civile telematico anche per le attività di competenza del Giudice di Pace, anche se non mancano le criticità, e, conseguentemente è stata sospesa la compilazione del modello della statistica trimestrale M210GP che costituiva la base di

riferimento per le statistiche ufficiali.

A partire dal corrente a.g. la rilevazione dei flussi relativi a tali Uffici è stata, quindi, effettuata direttamente dalla Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa tramite il nuovo sistema del DATALAKE, ancora in fase sperimentale e aggiornata al 18 settembre 2024, con la conseguenza che, cambiando i criteri di rilevazione, i dati relativi ai flussi dell'ultimo anno giudiziario presentano profili di incoerenza con quelli relativi all'anno precedente, relativamente sia al numero di procedimenti pendenti sia a quello dei procedimenti sopravvenuti.

Al fine di valutare l'entità di tale incoerenza è sufficiente esaminare la tabella che segue riportata solo a questo fine e senza alcuna attendibilità statistica.

Procedimenti civili	A.G.	
	2023-24	2022-23
Sopravvenuti	31.521	10.722
Definiti	29.595	10.286
Pendenti finali	9.882	4.554

La maggior parte di tali procedimenti è costituita dalla cognizione ordinaria che ha avuto l'andamento esposto nella tabella che segue:

Cognizione ordinaria	A.G.	
	2023-24	2022-23
Sopravvenuti	9.683	4.125
Definiti	7.721	4.281
Pendenti finali	7.971	3.037

È agevole rilevare come dal dato emergerebbe una triplicazione della sopravvenienza che è ragionevolmente da escludere non sussistendo alcun elemento che possa giustificarla.

a.3] Flussi settore penale

Per quanto attiene al settore penale sono sopravvenuti alla fase dibattimentale 1.081 processi a fronte dei 970 del periodo precedente [11,44%] e ne sono stati esauriti n. 1.183 a fronte di 1.132 del periodo precedente [4,51%], con una pendenza finale che è diminuita del 6,76%, passando da 1.539 a 1.435, come indicato nella tabella seguente:

Dibattimento penale	A.G.	
	2023-24	2022-23
Sopravvenuti	1.081	970
Definiti	1.183	1.132
Pendenti finali	1.435	1.539

b] GOP e VPO

Nel corso del quinquennio 2019-2023 la pianta organica dei Giudici Onorari di Tribunale del distretto non ha subito alcuna modifica e anche le relative percentuali di scopertura sono rimaste pressoché invariate, se si escludono i Tribunali di Palermo e di Termini Imerese come illustrato nella tabella che segue:

Giudici Onorari:scopertura media

Tribunale	2019	2020	2021	2022	2023	% Scopertura media Ufficio
Agrigento	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%	11,8%
Marsala	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%	7,7%	13,8%
Palermo	7,9%	14,3%	14,3%	14,3%	0,0%	10,2%
Sciacca	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
Termini Imerese	9,1%	9,1%	18,2%	18,2%	27,3%	16,4%
Trapani	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%	13,3%

Anche il rapporto tra giudici onorari e giudici togati, nell'ambito di ciascun Tribunale, è rimasto stabile; fanno eccezione solamente i Tribunali di Palermo e Termini Imerese le cui piante organiche della magistratura ordinaria sono state modificate nel corso degli ultimi anni.

In particolare, l'organico del Tribunale di Palermo è stato aumentato complessivamente di due unità [una nel 2020 e una nel 2022], mentre quello di Termini Imerese nel 2020 ha subito un incremento pari a tre unità.

La tabella successiva mostra il rapporto in termini percentuali della pianta organica dei magistrati onorari rispetto ai togati nel corso dell'ultimo quadriennio.

Dalla stessa si evince chiaramente come la magistratura onoraria costituisca una parte significativa della forza lavoro dei singoli Uffici.

Rapporto tra Giudici Onorari e Giudici Togati

Tribunale	2019	2020	2021	2022	2023	Media Ufficio
Agrigento	53,1%	53,1%	53,1%	53,1%	53,1%	53,1%
Marsala	54,2%	54,2%	54,2%	54,2%	54,2%	54,2%
Palermo	49,2%	48,8%	48,8%	48,5%	48,5%	48,8%
Sciacca	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
Termini Imerese	50,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	45,2%
Trapani	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%

Per quanto attiene invece alla capacità definitoria dei predetti, la tabella che segue, redatta con riferimento all'anno giudiziario e non a quello solare, mostra chiaramente l'elevata incidenza che in entrambi i settori della giurisdizione hanno avuto i giudici onorari.

Affari Contenziosi [Civile e Lavoro]

Tiribunale	% Procedimenti definiti dai Giudici Onorari			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Agrigento	41,4%	44,7%	44,9%	39,3%
Marsala	42,9%	50,9%	42,6%	39,5%
Palermo	22,6%	21,3%	21,5%	24,1%
Sciacca	50,2%	51,4%	55,1%	56,2%
Termini Imerese	28,9%	29,6%	25,5%	20,0%
Trapani	25,9%	37,8%	31,6%	36,3%
Totale distretto	29,1%	31,3%	29,4%	29,2%

Per quanto attiene al settore civile la quota di definizioni riferibile ai giudici onorari è pari a circa un terzo del totale; nel settore penale tale percentuale in alcuni anni ha superato anche il 40%.

Va precisato al riguardo che ai fini del calcolo di tale percentuale sono stati presi in considerazione tutti i procedimenti contenziosi civili e di lavoro, compresi i procedimenti speciali e gli ATP in materia di previdenza, mentre sono stati esclusi i procedimenti di Volontaria Giurisdizione.

La tabella inoltre pone in evidenza una tendenziale stabilità nel quadriennio in esame in ordine alla percentuale di definizioni da parte dei giudici onorari per tutti gli Uffici del distretto, mentre si rileva una variabilità tra i singoli Uffici a seconda della dimensione: nel Tribunale di Sciacca la percentuale di definizione dovuta alla magistratura onoraria supera sempre il 50%, mentre Palermo supera appena la soglia del 20%, ad Agrigento e Marsala tale percentuale è stabile e pari al 40% circa, a Termini Imerese e Trapani oscilla tra il 25% e il 38%.

Quanto al settore penale, limitatamente al dibattimento monocratico, nel corso degli ultimi tre anni giudiziari, nell'intero distretto, si osserva un *trend* decrescente nella percentuale di definizioni da parte dei giudici onorari.

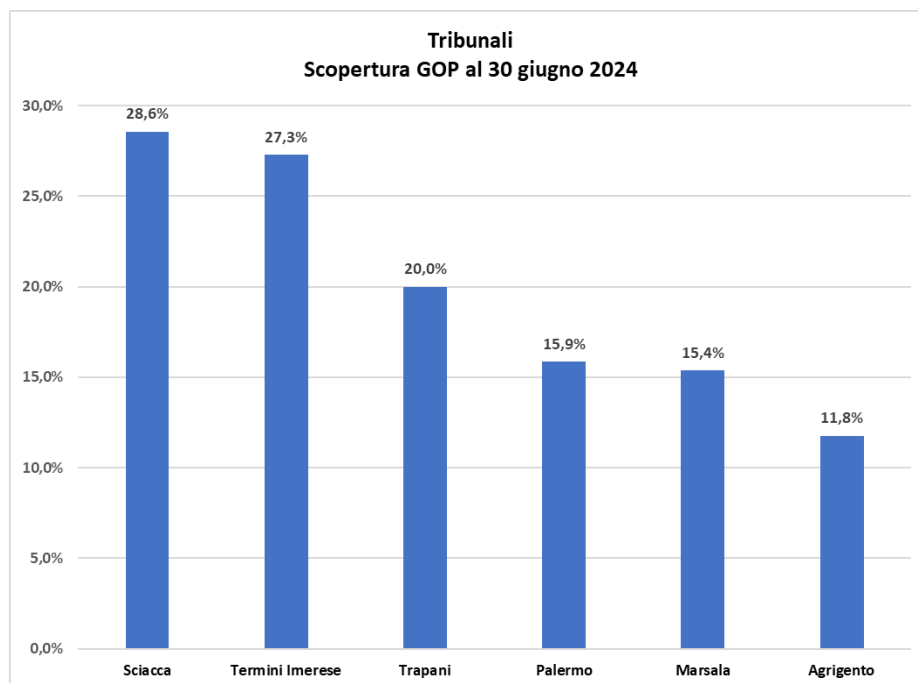
Dibattimento monocratico: % definizioni Giudici Onorari				
Tribunale	% Procedimenti definiti dai Giudici Onorari			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Agrigento	30,4%	38,0%	34,9%	34,2%
Marsala	22,4%	29,1%	24,1%	29,3%
Palermo	47,2%	50,0%	49,6%	48,7%
Sciacca	70,8%	61,3%	57,3%	47,8%
Termini Imerese	38,4%	31,8%	32,2%	29,3%
Trapani	64,3%	66,9%	22,4%	57,9%
Totale distretto	43,4%	45,7%	40,4%	43,7%

I Dirigenti degli Uffici giudicanti e requirenti del Distretto hanno sottolineato l'importanza e il significativo apporto fornito dai magistrati onorari nell'attività giurisdizionale degli Uffici.

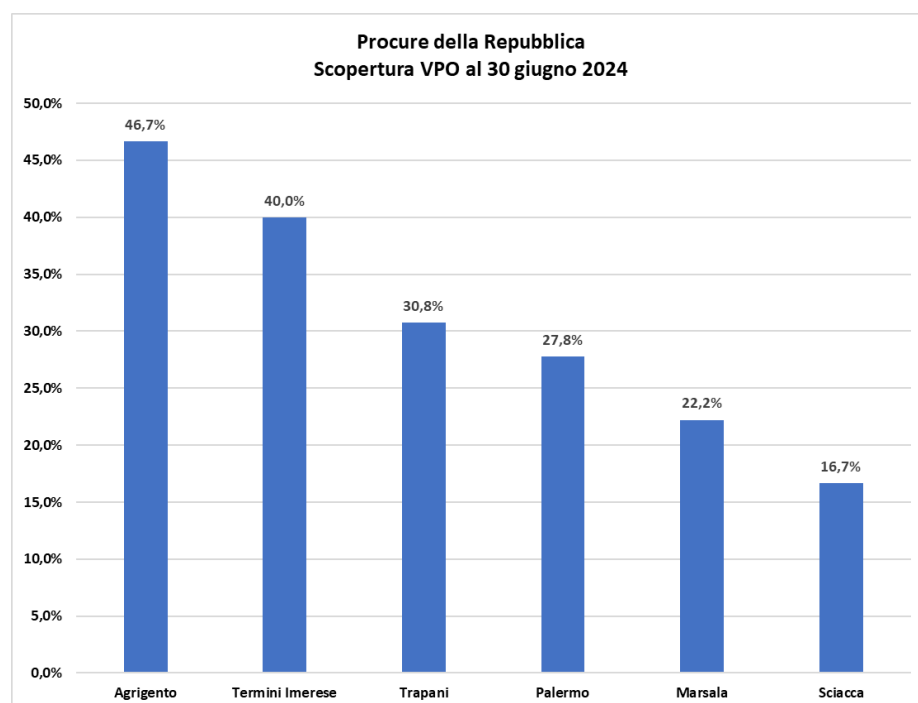
Facendo riferimento alla data del 30 giugno 2024 risulta in netto aumento rispetto al 30 giugno 2023 il tasso di scopertura delle piante organiche dei GOP, pari al 17,5% circa [a fronte del 4%], invece per i VPO il valore si è incrementato attestandosi al 30,4% [a fronte del 25,6% dello scorso anno].

Le seguenti tabelle e grafici evidenziano le scoperture di organico sia per i GOP sia per i VPO.

Tribunale	Organico	in servizio al 30 giu 24	% scopertura
Agrigento	17	15	11,8%
Marsala	13	11	15,4%
Palermo	63	53	15,9%
Sciacca	7	5	28,6%
Termini Imerese	11	8	27,3%
Trapani	15	12	20,0%
Totale Distretto	126	104	17,5%



Procura della Repubblica	Organico	in servizio al 30 giu 24	% scopertura
Agrigento	15	8	46,7%
Marsala	9	7	22,2%
Palermo	72	52	27,8%
Sciacca	6	5	16,7%
Termini Imerese	10	6	40,0%
Trapani	13	9	30,8%
Totale Distretto	125	87	30,4%



c) Giudici Ausiliari [D.L. 69/2013]:

L'organico della Corte di Appello di Palermo prevede 17 Giudici Ausiliari e alla data del 30 giugno 2024 ne erano presenti appena 5, ripartiti per sezione come di seguito indicato:

- 1 alla Prima Sezione Civile;
- 3 alla Seconda Sezione Civile;
- 1 alla Terza Sezione Civile.

La tabella che segue mostra la distribuzione dei giudici ausiliari, le rispettive date di immisione in servizio, l'espletamento del tirocinio, la produttività nell'anno giudiziario in esame:

1 luglio 2023 - 30 giugno 2024

Sezione	Magistrato	Tirocinio	Cause assunte in decisione	Minute depositate	Fascicoli in DECISIONE al 30.6.2024			Totale Complessivo
					Termini ex art. 190 c.p.c.	Termini ex art. 275 c.p.c.	Fuori Term. al 30.6.24	
Prima	CALDERARO Salvatore dal 2.12.15 8.5.24	SI	32	62	0	0	13	75
	SIRCHIA Giovanni dall'11.6.19	NO	64	74	9	4	7	94
			96	136	9	4	20	169
Seconda	PINO Maruzza dal 2.12.15	SI	82	83	24	15	22	144
	STRANO Gabriele dal 16.9.15	NO	76	66	22	16	14	118
	LOMBARDO Agata dal 2.12.15	SI	38	63	0	0	46	109
	SAGUTO Pierina dal 22.6.18 all'11.4.23	SI	-	-	-			0
			196	212	46	31	82	371
Terza	ASARO Lidia dal 16.9.15 al 25.11.22	NO	-	-	-			0
	FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 al 3.5.22	NO	-	-	-			0
	INTILISANO Luciana dal 16.9.15 all'8.6.22	NO	-	-	-			0
	MOTTA Silvestro dal 22.1.16	SI	56	38	7	6	18	69
	PETITTO Marcello dal 20.4.17 al 4.10.22	NO	-	-	-			0
			56	38	7	6	18	69
Totale complessivo			348	386	62	41	120	609

Con specifico riferimento alla produttività va precisato che i dati sopra indicati tengono in considerazione, coerentemente con l'oggetto della relazione, il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024, mentre la valutazione della produttività dei Giudici ausiliari è normativamente prevista con riferimento all'anno solare.

Pertanto, per completezza di informazione, la tabella che segue ha per oggetto la produttività dei predetti magistrati onorari riferita agli anni 2016-2024 [settembre].

Minute Depositate											
Sezione	Giudice Ausiliario	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	01-gen 30-set-24	Totale Complessivo
Prima	ALOSI Filippo dal 16.9.15 al 1.6.16	44	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	CALDERARO Salvatore dal 2.12.15	25	70	47	33	48	44	61	57	33	418
	CARROCCIO Maria Teresa dal 16.9.15 al 2.2.17	22	25	0	0	-	-	-	-	-	47
	FENGA Carmela dal 16.9.15 al 15.9.20	31	52	52	25	21	31	-	-	-	212
	LA ROSA Rita dal 22.1.16 al 11.11.20	12	88	40	35	35	27	-	-	-	237
	SIRCHIA Giovanni dall'11.6.19	-	-	-	14	64	94	91	89	34	386
	BORGIA Salvatore dal 20.7.16 al 7.7.18	5	63	24	21	-	-	-	-	-	113
	GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17	1	30	12	0	1	0	-	-	-	44
	GUERRERA Carmelo A. dal 6.10.16 al 7.7.18	2	25	22	19	-	-	-	-	-	68
	totale sezione	142	353	197	147	169	196	152	146	67	1.569
Seconda	RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 al 18.5.22	63	88	65	73	54	29	6	-	-	378
	PINO Maruzza dal 2.12.15	78	92	83	92	64	83	78	78	41	689
	SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 all'11.6.19	116	91	96	73				89		465
	STRANO Gabriele dal 16.9.15	92	83	70	72	57	62	52	75	37	600
	LOMBARDO Agata dal 2.12.15	56	97	96	97	72	67	56	58	33	632
	GIUNTA Antonino dal 20.7.17 al 31.12.20	8	68	70	69	55	31	-	-	-	301
	SAGUTO Pierina dal 22.6.18	0	0	0	53	48	56	41	12	0	210
	totale sezione	413	519	480	529	350	328	233	312	111	3.275
Terza	ASARO Lidia dal 16.9.15	46	58	56	31	37	24	16	-	-	268
	FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 al 3.5.22	87	85	58	46	43	31	42	2	0	394
	GIUNTA Antonino dal 1.1.21 al 21.7.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INTILISANO Luciana dal 16.9.15 all'8.6.22	90	81	60	73	24	34	20	-	-	382
	MOTTA Silvestro dal 22.1.16	24	65	57	55	46	55	51	44	20	417
	PETITTO Marcello dal 20.4.17 al 4.10.22	0	22	40	33	52	26	21	-	-	194
	totale sezione	247	311	271	238	202	170	150	46	20	1.655
Totale complessivo		802	1.183	948	914	721	694	535	504	198	6.499

E anche dalla stessa è possibile apprezzare il livello della produttività dei Giudici Ausiliari, la cui lieve flessione complessiva nell'anno in esame [rispetto al quale va tenuto in considerazione che la rilevazione si ferma al 30 settembre] è agevolmente spiegabile con le sopravvenute dimissioni di molti, mentre non va trascurato il fatto che per diverse ragioni alcuni devono ancora depositare un significativo numero di sentenze relative a cause già assunte in decisione.

PARTE SESTA

Il Tribunale per i minorenni di Palermo

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale per i minorenni]

Per quanto attiene specificamente ai dati del **settore civile** del Tribunale per i minorenni, a partire dal terzo trimestre del 2023 i dati relativi al settore civile sono stati migrati dal registro informatizzato SIGMA al SICID, che non consente di compilare il vecchio modello della statistica trimestrale M219TM come avveniva in precedenza.

La rilevazione dei flussi relativi a tali Uffici è stata effettuata direttamente dalla Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa tramite il nuovo sistema del DATALAKE, ancora in fase sperimentale e aggiornati al 4 settembre 2024, con la conseguenza che, cambiando i criteri di rilevazione, i dati relativi ai flussi dell'ultimo anno giudiziario presentano profili di incoerenza con quelli relativi all'anno precedente, sia relativamente al numero di pendenti sia a quello dei sopravvenuti.

Pertanto, l'incremento nel numero di sopravvenuti [da 5.332 dell'a.g. precedente a 6.842], così come la riduzione nel numero di procedimenti definiti [da 5.009 a 4.502] e, conseguentemente, l'incremento nel numero di procedimenti pendenti [da 4.819 a 7.445] non sono da considerare statisticamente significativi, potendo "nascondere" errori di rilevazione e/o classificazione.

Con riferimento alla gestione degli **affari penali** la sopravvenienza complessiva è stata inferiore [-17,47%] rispetto a quella dell'anno precedente [2.353 procedimenti a fronte di 2.851] ed è stato definito un numero di procedimenti [2.483 a fronte di 2.970] inferiore [-16,40%] e altresì superiore a quello delle nuove iscrizioni, per cui la pendenza finale registra un decremento pari a -12,44%, raggiungendo il valore di 936.

Lo schema che segue riporta in sintesi le rilevazioni numeriche distinte per i settori delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del dibattimento:

Tribunale per i minorenni - Settore penale	Anno Giudiziario 2023-24		
	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
Dibattimento	127	134	221
Indagini preliminari - registro noti	1.674	1.664	44
Udienza preliminare	552	685	671
Totale	2.353	2.483	936

Anche quest'anno le definizioni processuali anticipate, come risulta chiaramente dai dati, sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle dibattimentali, e ciò non soltanto per il ricorso

al giudizio abbreviato, quanto soprattutto per la frequente applicazione dei tipici istituti minorili della irrilevanza, del perdono giudiziale e dell'estinzione del processo per esito positivo della messa alla prova, con cui si coniugano le esigenze di efficacia e di rapidità nella definizione del giudizio con quelle dell'imputato minorenni di contenere gli effetti stigmatizzanti della condanna.

Sembra opportuno premettere che il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con competenza distrettuale sul territorio di Palermo, Agrigento e Trapani, è un ufficio mono-sezionale, che svolge la propria attività in un territorio storicamente afflitto dalle condizioni di "povertà educativa" di larga parte della popolazione minorile e sconta, nella propria azione, una cronica e grave carenza di risorse amministrative, la quale rende particolarmente complesso un efficace esercizio della giurisdizione conforme alle linee di intervento da seguire nei confronti delle fasce deboli tra le quali vanno annoverati i minori.

E invero, l'obiettivo perseguito nel giudizio che riguarda persone minori di età, in special modo se si ha riguardo agli interventi di tipo civile, è la realizzazione di fattori positivi di superamento delle condizioni di disagio che investono il soggetto minorenni e la sua famiglia, e dunque il ruolo affidato all'A.G. può definirsi olistico e proattivo, e necessita della contaminazione di "altri saperi" mediante l'apporto dei giudici esperti, ma necessita anche di strumenti di coordinamento delle azioni sociali proprie di altri organi istituzionali.

A Palermo, così realizzando, conformemente anche alle indicazioni del C.S.M., il principio della circolarità nell'assegnazione degli affari, tutti i magistrati togati svolgono da sempre funzioni promiscue, assicurando la loro quotidiana presenza in ufficio, in quanto ciascuno, secondo criteri tabellari, svolge sia funzioni penali che civili, e partecipa dunque a udienze istruttorie e camere di consiglio in entrambi i settori, settori che risultano strettamente interconnessi e interagiscono tra di loro, tanto che lavorare su di uno condiziona in qualche modo l'altro.

Per esporre, quindi, l'andamento della giustizia minorile in questo Distretto e assegnare alla presente relazione il significato di realistica descrizione delle questioni e delle criticità rilevate, non può prescindere da una breve ricognizione della condizione attuale di questo Ufficio, innanzi tutto sotto il profilo delle risorse esistenti.

Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo

Appare utile premettere che nell'anno giudiziario 2023 questo Tribunale ha attraversato un periodo di seria difficoltà, dovuto anche, ma non solo, al fatto che su una pianta organica di dieci giudici [oltre al Presidente] per lungo tempo si è rimasti in otto, e di questi soltanto sette hanno effettivamente curato la trattazione degli affari civili e penali, giacché l'ottavo giudice [nella persona della scrivente] è stata per oltre un anno impegnata nella reggenza dell'ufficio – peraltro nella vacanza non solo del posto di Presidente ma anche del Dirigente amministrativo – venendo immessa nelle funzioni presidenziali solo in data 27.11.2023, data dalla quale si è quindi reso vacante il suo posto di giudice.

L'indispensabile potenziamento si è ottenuto grazie alla copertura, rispettivamente in data 19 luglio 2023 e 30 ottobre 23, di due posti di giudice, e pertanto alla data odierna residua la vacanza di un posto, sebbene vada debitamente considerata anche la prolungata assenza di un giudice in astensione per maternità.

Orbene, se i numeri riportati potrebbero all'apparenza ritenersi non preoccupanti, per quanto meglio si dirà nel prosieguo va tuttavia tenuto conto della circostanza che, nel vigore del c.d. rito unico introdotto col d.lgs n. 149/22 - scandito dal susseguirsi di udienze che per un solo procedimento vanno assai spesso celebrate a distanza di quindici giorni dalla precedente [artt. 403 cc e 473 bis.15 c.p.c.] e la maggior parte delle quali possono essere trattate solamente dal giudice togato e non dagli onorari - l'attività istruttoria in ambito civile, che prima veniva svolta da un numero adeguato di giudici tra togati e onorari, grava oggi quasi per intero su nove [rectius otto] togati, ed è oggettivamente divenuta oltremodo impegnativa.

Criticità tra l'altro ampiamente riconosciuta a vari livelli, e per ultimo dal C.S.M. in occasione del parere reso sulle "misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", in cui testualmente si osservava che: "se, da un lato, va accolta favorevolmente la proroga al 18 ottobre 2025 dell'entrata in funzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [TPMF] dall'altro va evidenziato che la proroga di un anno potrebbe realisticamente non essere sufficiente per pervenire all'effettivo superamento delle molteplici criticità evidenziate. Allo stesso tempo, però, l'ulteriore dilazione dell'entrata in funzione del TPMF comporterà, nella situazione attuale, problemi di difficile soluzione per i Tribunali per i Minorenni e le relative Procure, se i loro organici sin da subito non verranno ampliati e i relativi posti coperti con immediatezza".

E' intuibile pertanto che anche qualora fosse colmato il vuoto di organico dei giudici professionali [risultando di contro completo quello dei quaranta onorari] esso si rivelerebbe comunque assai sottodimensionato, in ragione sia del consistente incremento delle funzioni che i togati debbono svolgere personalmente in ambito civile, sia del forte aumento delle attività da svolgere in ambito penale, delle quali si tratterà nel prosieguo.

Anche in riferimento al personale di cancelleria va dato atto che il 2023 si è rivelato un anno difficile, stante la scopertura del 6,98% dell'organico, pari a 43 unità, ma non può affermarsi che la totale copertura che si è ottenuta nell'anno in corso abbia arrecato sensibili effetti benefici, poiché il numero come sopra previsto in pianta organica è all'evidenza sottodimensionato rispetto alle necessità di questo Tribunale distrettuale, dotato di plurime competenze nel settore penale e civile, nel quale le cancellerie sono oberate dalla gestione di un flusso di attività a dir poco considerevole, troppo spesso connotata, anche nella materia civile, da adempimenti urgenti, e dove si susseguono a ritmo serrato le udienze di convocazione di parti processuali e di operatori dei servizi territoriali, negli ultimi anni ancor più intensificatesi con le competenze assunte sui minori stranieri non accompagnati, che hanno determinato un aumento relevantissimo del numero delle udienze istruttorie e dei provvedimenti che vanno emessi.

Così testualmente quanto rimarcato nella relazione trasmessa dall'Ispettorato Generale del Ministero in esito all'ispezione condotta di recente presso questo Ufficio: *"l'organico del personale amministrativo appare sottodimensionato in un Ufficio con variegate competenze distrettuali e con sempre più gravosi adempimenti imposti dalla digitalizzazione dei procedimenti trattati dall'Ufficio, in assenza peraltro della figura del Dirigente amministrativo"*.

Merita peraltro sottolinearsi, riferendosi ancora al personale amministrativo, che solamente una parte dei dipendenti presta servizio in questo Ufficio in quanto stabilmente assegnativi, mentre le restanti unità sono presenti a titolo precario [applicazioni o distacchi] e che una assai consistente quota non garantisce una presenza continua, o perchè beneficiari della l. n. 104/92, o

perché fruiscono della modalità di lavoro in smart working.

Nel periodo in esame questa dirigenza è stata quindi impegnata nella laboriosa opera di organizzare i servizi di cancelleria in modo da utilizzare al massimo le scarse risorse di personale, sia attraverso l'emanazione nel decorso mese di Novembre di un ordine di servizio generale, col quale si è inteso razionalizzare l'impianto organizzativo dell'Ufficio sotto il profilo amministrativo, sia attraverso puntuali e specifiche disposizioni volte a regolare compiutamente gli adempimenti degli addetti ad ogni settore, sia civile [ci si riferisce in particolare ai regolamenti inerenti i processi lavorativi portati avanti dall'ufficio dei minori stranieri non accompagnati e dal gruppo adozioni] che penale, che, non ultimo, contabile.

Quadro d'insieme dei procedimenti civili e penali e relativi riferimenti statistici

Nell'illustrare i risultati ottenuti, val la pena soffermarsi brevemente sulle rilevazioni statistiche, che globalmente comprendono la materia dell'adozione [adottabilità, domande adozione, ecc] quella della volontaria giurisdizione e dei contenziosi, quella delle tutele dei minori stranieri non accompagnati, e quella delle misure amministrative, pur dovendosi rappresentare che lo spericolato passaggio degli uffici minorili al Processo Civile Telematico avvenuto nel giugno 2023 sconta ancora un difficile adattamento alle peculiari procedure minorili, tanto che il C.S.M. ha esonerato questi uffici dall'elaborazione delle proposte del DOG, dispensandoli anche dall'indicazione, nel programma di gestione, dei procedimenti pendenti al 31 dicembre 2023, per l'impossibilità di effettuare un calcolo puntuale e veritiero.

Pertanto, data l'assenza di statistiche affidabili, i dati riportati sono frutto di analisi manuale e scontano l'incerta commistione, per come operata dagli applicativi informatici, tra i procedimenti di volontaria giurisdizione iscritti e pendenti e quelli c.d. contenziosi iscritti dal luglio 2023, ma danno tuttavia conto di dati assolutamente interessanti.

E invero, quanto ai vecchi procedimenti di volontaria giurisdizione e quelli c.d. contenziosi, da una pendenza iniziale di n. 2.261 procedimenti si è passati a n. 2.435 pendenti al 30.6.24 [sopravvenuti n. 1.485, esauriti n. 1.411]; il dato non può che essere letto alla luce di quanto dianzi esposto in merito all'aumento esponenziale di attività istruttoria che oggi esige simile materia, che non può che rallentare le definizioni.

Nel mentre stabile risulta l'andamento del settore Adozioni, attenzione particolare merita la materia delle tutele e quant'altro afferente ai minori stranieri non accompagnati [rispetto ai quali la competenza del Tribunale per i minorenni non è limitata alla designazione dei tutori volontari, ma si estende alla valutazione della idoneità delle misure di accoglienza ad essi dedicate, all'accertamento dell'età qualora insorgano dubbi, al conferimento di incarichi di sostegno di tipo sanitario in special modo per i soggetti c.d. vulnerabili, all'accompagnamento dei neomaggiorenni verso l'integrazione sul territorio con l'ausilio dei Servizi sociali]; se, come si nota, tutto ciò implica un attento lavoro non solo sul singolo fascicolo ma anche sull'apparato di strutture, enti e tutori, lavoro che richiede impulso e coordinamento, non può non tenersi conto della specificità del territorio del Distretto, luogo di sbarco, che alimenta l'apertura di una gran mole di procedimenti per un numero di minori stranieri non accompagnati esorbitante rispetto alla media nazionale, con un *trend* delle iscrizioni in continua vistosa crescita.

A tal riguardo, si segnala che da una pendenza ad inizio periodo pari a n. 1.457 tutele [nel calcolo sono inclusi i procedimenti che riguardano l'applicazione ai neomaggiorenni dell'art. 13 L.

47/17] si è passati ad una pendenza finale di n. 3.808 tutele, essendone sopravvenute n. 4.837 ed essendosene esaurite n. 2.486.

Nel rammentare che il modesto numero di definizioni non è indice di inerzia, in quanto la tutela può essere chiusa unicamente a seguito del raggiungimento della maggiore età o dell'allontanamento o del trasferimento del giovane in altro Distretto, si sottolinea che i numeri sopra elencati danno conto dell'accresciuto impegno dei giudici togati e onorari, e dell'incremento a dismisura delle attività di cancelleria.

Sempre un'analisi condotta con metodi artigianali ci dà infine l'idea della quantità di ricorsi introitati per ottenere provvedimenti in via d'urgenza nel periodo in esame, pur se l'analisi è contenuta ai soli provvedimenti "tipizzati" di cui agli artt. 403 c.c. e 473 bis.15 c.p.c.: ebbene, quanto ai primi ne risultano iscritti n. 269; quanto ai secondi, a far data dal Gennaio 2024 [rilevazione possibile solo da tale epoca] ne risultano iscritti n. 36 [dovendosi precisare, da un canto, che un numero che una lettura superficiale potrebbe definire irrisorio implica lo svolgimento da parte del togato delle udienze necessarie a raccogliere le dichiarazioni delle parti e procedere all'ascolto del minore – attività che verrà ripetuta nella fase di merito – e dall'altro che la pessima qualità del registro SICID e la scarsa dimestichezza delle cancellerie col nuovo sistema non esclude che numerosi possano essere i procedimenti e provvedimenti non correttamente registrati].

Tra le non poche difficoltà incontrate nell'interpretazione e nella concreta applicazione della nuova disciplina dei procedimenti limitativo o ablativi della responsabilità dei genitori non sembrano aver trovato un soddisfacente correttivo neppure con la modificata formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., che ha dato un rilievo assorbente all'esigenza di concentrazione delle tutele, prevedendo che -in caso di contemporanea pendenza di cause al Tribunale per i minorenni e al Tribunale ordinario, indipendentemente dalla parte ricorrente, dal tempo del ricorso, dalla natura degli interessi in gioco - la competenza spetti al Tribunale ordinario, cui vanno trasmessi gli atti; ebbene, essendosi non di rado verificato che, successivamente alla doverosa trasmissione al Tribunale ordinario, questi abbia dichiarato l'estinzione del giudizio per l'intervenuta rinuncia delle parti, e ritenendo altamente pregiudizievole per il figlio minore che l'intervento statuale sia condizionato dalle scelte processuali dei genitori, in seno a questo Tribunale ci si è interrogati sull'opportunità di ricorrere all'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., strada che sarebbe stato quanto mai utile percorrere, ma che si è preferito abbandonare in quanto trattavasi di minori alle soglie della maggiore età; la problematica esposta, tuttavia, costituisce l'ennesimo preoccupante elemento di criticità in un panorama dove il malessere dei giovani trae alimento dalla crisi familiare, e deve indurci ad interrogarci sugli strumenti giuridici che rafforzino coordinamento e sinergia istituzionale tra i vari ambiti della giustizia.

Come si è osservato a proposito del settore civile, anche in quello penale le vacanze nell'organico dei magistrati e l'inadeguatezza numerica dei dipendenti nel periodo di riferimento, maggiormente avvertite in un ufficio di piccole dimensioni con competenza su un vasto e problematico territorio, non hanno impedito di conseguire comunque apprezzabili risultati, mantenendosi il *trend* di smaltimento già registratosi nello scorso anno, il tutto solo in virtù dell'impegno sia dei magistrati che del personale di cancelleria, consapevoli di quanto sia fondamentale la sollecita definizione delle vicende penali che coinvolgono persone minori di età, per favorire l'avvio, o la ripresa, di un corretto percorso di crescita.

E difatti si è pervenuti a una riduzione della pendenza globale rispetto al medesimo periodo

del decorso anno [n. 894 nell'anno 2023/24, n. 1.030 nell'anno 2022/23], che va particolarmente apprezzata nella misura in cui con riguardo al Gup, sul solco di quanto avvenuto già nell'anno decorso, si è registrato un consistente abbattimento delle pendenze, che dalle iniziali n. 804 sono passate a 675.

A tal riguardo merita evidenziarsi che la tempestiva fissazione delle udienze preliminari non solo ha consentito di evitare la formazione di arretrato, ma soprattutto ha permesso di fare per tempo opera di sensibilizzazione per i giovani imputati, stimolandone la riflessione e un processo di responsabilizzazione.

Ma, ciò che più rileva, i dati estrapolati ci confermano l'ottimo ruolo di "filtro" svolto dall'udienza preliminare del giudice collegiale minorile, come testimoniano i numeri in crescita delle sentenze emesse a seguito di rito abbreviato [40 di condanna e 7 di assoluzione] e quelle di estinzione per esito positivo della prova [n. 138], con corrispondente riduzione delle iscrizioni al Dibattimento [n.127 nell'anno 2023/24, n.191 nell'anno 2022/23], la quale ha consentito di contenere il numero di processi pendenti in questa fase processuale [n. 135 a fronte dei 142 dell'anno precedente].

Considerazioni a parte merita l'incremento dei procedimenti con misure cautelari trattati dal Gip [n. 57 le ordinanze di convalida di arresto o fermo emanate nel periodo in esame, a fronte delle 22 del periodo precedente; n. 24 misure di custodia cautelare a fronte delle precedenti 14; n. 55 collocamenti in comunità rispetto ai 30 precedenti; n. 19 ordinanze di permanenza in casa a fronte delle 8 precedenti], incremento che va letto, oltre che alla luce di una risposta dello Stato oggi sempre più orientata in senso punitivo, anche come conseguenza dell'aumento delle modalità violente e "di gruppo" che contraddistinguono gran parte dei reati presi in esame.

Prova ne sia che pure nel settore della Sorveglianza si registra un aumento dei flussi di lavoro, determinato dalla frequente aggregazione presso l'Istituto Penale Minorile di un considerevole numero di detenuti provenienti da altri istituti penitenziari, molti dei quali con rilevanti criticità compartimentali.

La sommaria ma ragionata lettura dei numeri ricavati dai procedimenti in fase di udienza preliminare tra gli anni 2023/2024 ci consegna pertanto la realtà poco rassicurante di una sempre più crescente e multifattoriale forma di disagio, che [alimentandosi all'interno di famiglie disfunzionali] sfocia in altrettanti procedimenti penali: in aggiunta alla tipologia di reati c.d. predatori [rapine e furti], che è sempre predominante, assistiamo all'aumento di procedimenti dovuti a fatti commessi con violenza, anche con armi, quali lo stalking o comunque delitti connessi a reiterati maltrattamenti [44] o aggressioni fisiche; quelli legati in qualche modo alla dipendenza da alcool o droghe o allo spaccio di stupefacenti [54 procedimenti per spaccio]; ben 5 sono stati i procedimenti trattati in udienza preliminare per omicidio tentato o consumato, e altri sono attualmente in corso, non raramente collegati alle varie risse che sono, anche queste, sintomatiche di una incontrollata aggressività che il "gruppo" scatena.

Gli strumenti di deflazione recentemente introdotti non hanno sortito risultati di rilievo, come testimoniato dalla presenza di n. 166 procedimenti archiviati dal Gip per mancanza o per remissione della querela, rispetto ai 204 dell'anno 2022/23, così come è condizionata in questa fase dalla modesta presenza della conforme richiesta del P.M. [se ne contano n.53 rispetto ai 114 dell'anno scorso] la fuoriuscita dall'area penale attraverso l'applicazione dell'istituto dell'irrelevanza del fatto.

Parallelamente, all'udienza preliminare si annoverano n. 57 definizioni per mancanza o rimessione della querela, rispetto ai 95 della decorsa annualità, mentre lo svincolo in questa fase dalle richieste dell'accusa ha determinato l'applicazione dell'art. 27 D.P.R. 448/88 per n. 40 reati rispetto ai 38 precedenti.

Continua a rappresentare una straordinaria opportunità per offrire agli imputati la possibilità di sperimentarsi in un percorso di cambiamento e di distanziamento dallo stile di vita deviato l'istituto della sospensione del procedimento e messa alla prova del giovane, che richiede un monitoraggio attento e continuo e che ha portato a conseguire validi risultati in termini di recupero dei ragazzi; da una comparazione con i numeri dell'anno 2022/23 si rileva che quest'anno all'udienza preliminare 138 sono stati i procedimenti definiti per il buon esito della prova, a fronte dei 124 del decorso anno, così come 9 lo sono stati al dibattimento, a fronte dei 2 dell'anno passato.

Merita un cenno, infine, l'applicazione che si è fatta del novellato art. 442 c. 2 bis c.p.p., poiché nel periodo in esame n. 14 incidenti di esecuzione sono stati promossi per l'ulteriore riduzione della pena inflitta all'esito del giudizio abbreviato.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

I locali dove sono ubicati gli Uffici giudiziari minorili, all'interno del "Complesso Minorile Malaspina", sono distribuiti su tre livelli, e si presentano in generale in discrete condizioni, sebbene la struttura, risalente al 1600, necessiti di interventi manutentivi costanti.

Tutte le attività che afferiscono alla gestione dell'edificio, unitamente agli impianti e servizi connessi, fanno capo al servizio di Facility Management FM4.

L'incremento costante del coefficiente di informatizzazione, se riferito alle strumentazioni, e fatto salvo lo scontro quotidiano con le disfunzioni del nuovo sistema informatico dell'area civile di cui appresso più diffusamente si dirà, ha costituito un importante strumento di supporto e razionalizzazione delle attività di cancelleria, a fronte dell'inadeguatezza di risorse umane.

Tutti i magistrati togati dispongono nella propria stanza di un pc collegato in rete e dotato di webcam, oltre che di un pc portatile, entrambi abilitati al lettore Consolle, e tutti i cancellieri, la gran parte dei quali muniti di lettore SICID, dispongono di una postazione connessa alla rete.

Con l'avvio del PCT Minori il Ministero ha inoltre dotato di pc portatile con relativo lettore Consolle la totalità dei componenti privati.

Nel complesso, come accuratamente verificato e riferito dai Magrif, la dotazione è dunque di 149 PC, di cui 84 fissi e 79 portatili, e tra fissi e portatili quasi la totalità dispone di telecamera integrata, i dispositivi web cam che consentono i collegamenti da remoto sono 14, i dispositivi di stampa e scansione in dotazione sono rispettivamente 50 e 28.

Inoltre, va aggiunto che, come noto, l'art. 5 undecies della Legge n.199/22, di conversione del d.l. n.162/22, a modifica del d.lgs n.150 ha anticipato il termine ultimo per l'attivazione dell'obbligo di audio-video registrazione delle prove assunte in udienza al 30.6.2023, con riduzione di sei mesi del periodo originariamente previsto per la c.d. Transizione digitale; al riguardo questo Ufficio è dotato di n.4 telecamere, di cui ad oggi tre sono state collocate nelle aule di udienza riservandone una agli ascolti effettuati nei procedimenti civili. Però, se per un verso, rispetto alle risorse hardware collegate alle predette telecamere all'ufficio è stata consegnata soltanto una unità, e le altre tre sono state attinte dalla riserva oculatamente esistente, per altro verso deve dirsi che in concreto dal giugno 2023 ancora non si è potuto procedere alla videoregistrazione di udienze, stante

l'indisponibilità di personale tecnico adeguatamente formato e dedicato per la videoregistrazione, situazione di stallo, questa, praticamente verificatasi nella gran parte degli Uffici giudiziari.

L'ufficio al suo interno è collegato in LAN; è collegato inoltre alla Intranet del Ministero della Giustizia e ad Internet [tramite proxy del Ministero della giustizia].

La rete è in grado di supportare i sistemi ministeriali dell'area civile e penale, in quanto i frequenti rallentamenti e problemi di connessione segnalati in precedenza sono stati in parte risolti e in atto la banda uscente è stata raddoppiata a seguito della ristrutturazione della rete LAN, eseguita – modalità connessione rete da IP statico a IP dinamico [DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol].

Quanto alla dotazione Software ministeriali deve precisarsi che:

- SIGMA Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzata, per la gestione dei registri civili con l'applicazione SIGM@WEB, è rimasto in attività fino al 30.6.2023 e sostituito dal 1° luglio 2023 dal PCT minorile; analogamente, in quanto collegati alla banca dati Sigma, fino al 30 giugno 2023 erano inoltre in uso sperimentale i seguenti applicativi non ministeriali, sviluppati all'interno dell'ufficio e per i quali era stata chiesta l'autorizzazione alla DGSIA:
- CICOGNA: applicazione che, sotto molteplici profili, è stata di grande aiuto all'attività dei giudici e delle cancellerie, in quanto si interfacciava con la base dati Oracle di SIGMA ed era utilizzata nella attività di selezione delle coppie da abbinare ai minori in stato di abbandono, consentendo l'eliminazione dello schedario cartaceo delle coppie istanti l'adozione nazionale, che con la dismissione di SIGMA deve nuovamente essere formato e aggiornato con effetti certamente non positivi in termini di tempo da impiegarsi e di massima trasparenza nei criteri di abbinamento.
- 'ForgetIt: consentiva di visualizzare su pc il calendario mensile -in modo chiaro e immediato- di tutte le udienze penali raccogliendo i dati dal registro SIGMA; segnalava inoltre, le scadenze dei termini delle misure cautelari personali, dando preavviso a tutti gli utenti collegati, ma anche questo applicativo non è più attivo, costringendo a ricorrere al calendario cartaceo per la individuazione e determinazione delle udienze penali.
- Easysigma: applicazione che anch'essa si interfacciava con SIGMA offrendo la rilevazione in tempo reale del calendario dell'insieme delle udienze civili e l'analisi statistica dei relativi dati, rilevazione che con l'introduzione di SICID è ora limitata al calendario di ciascun giudice, da selezionare di volta in volta.

Sono attualmente in uso i software ministeriali:

- Applicativi PCT [Consolle e SIDIC];
- TIAP-Document@ per la gestione dell'archivio digitale delle intercettazioni
- SIUS sistema informativo uffici di sorveglianza
- SIAMM sistema informativo amministrativo per la gestione delle spese di giustizia
- SIAMM AUTOMEZZI
- ARSPG accertamento recupero spese e pene
- GE.CO. TESORO.IT Sistema Informativo Gestione Consegnatario
- FUG gestione dei depositi giudiziari
- 'TIMEMANAGEMENT' per la rilevazione automatica delle presenze del personale.

Tutti i pc dell'ufficio dispongono, inoltre, degli applicativi del pacchetto Windows, di Office e dell'antivirus 'Trend Micro Security Agent'.

I colleghi che ne hanno fatto richiesta dispongono altresì del software di riconoscimento vocale Dragon per PC.

Tutti i magistrati togati e onorari sono in grado di utilizzare e utilizzano regolarmente gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA per le udienze da remoto, e l'applicativo più usato è TEAMS Microsoft.

L'ufficio ha inoltre realizzato un accesso semplificato ai seguenti sistemi informativi, applicativi e banche dati per mezzo di link dalla pagina TribMin Home [<http://tribmin.palermo@giustizia.it>]:

- SIC Sistema Informativo Casellario
- SISPI Sistema Informativo Servizi Demografici Comune Palermo
- ATTI PROCESSUALI PENALI Sistema Informativo Trascrizioni Verbali d'Udienza
- ALBI Albo periti e consulenti tecnici
- DAP Sistema Informativo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
- ACQUISTIINRETE.IT Sito Ufficiale per Acquisti in Rete Pubblica Amministrazione
- CORTEDICASSAZIONE.Giustizia.it Sistema Informativo Corte di Cassazione
- ITALGIURE.GIUSTIZIA.IT Sito Ufficiale Consultazione Archivi Corte di Cassazione
- GAZZETTA UFFICIALE Sito Ufficiale Gazzetta Repubblica Italiana
- DIFENSORI UFFICIO Sito Ufficiale per la Nomina dei Difensori d'Ufficio
- WEB.STAT.GIUSTIZIA.IT Sito Ufficiale Direzione Generale Statistica della Giustizia
- COSMAG.IT Sito Ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'assistenza tecnica è garantita dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia attraverso ditta specializzata.

Attualmente, inoltre, sono ancora in uso [perché non sostituiti da registri telematici] i registri Corpi di Reato ed Esecuzioni, Tribunale della Libertà, Patrocinio a spese dello Stato mod. 25, impugnazione sentenze penali, così come per la gestione degli incarichi ai consulenti tecnici ci si avvale di un registro cartaceo, e per la gestione dell'albo dei tutori [e in particolare per le loro nomine] viene utilizzato un foglio excel; viene tenuta, infine, una copia cartacea del Registro Repertorio, per le necessarie vidimazioni delle vendite dei corpi di reato

Per le rituali comunicazioni nei procedimenti civili l'ufficio si è avvalso fino al 30 giugno 2023 della PEC integrata di SIGMA e successivamente, dall'1.7.23 si avvale del sistema di notifica telematica integrata nell'applicativo SICID PCT Minori,

In esito alla chiusura di Sigma e in attesa che i servizi posano avere accesso al PCT previa iscrizione nel registro REGINDE e la dotazione di un redattore, le comunicazioni ai numerosi servizi socio sanitari e alle strutture comunitarie vengono inviate utilizzando la Pec e ricevute solo attraverso l'indirizzo mail del Tribunale.

Per le comunicazioni nei procedimenti penali l'ufficio utilizza il sistema SNT ed è stato dotato di casella dedicata al deposito degli atti penali di cui al DL. 137/20 e provvedimento della DGSIA del 6 novembre 2020.

Viene utilizzato SCRIPT@ per la gestione dei flussi documentali amministrativi.

Anomalie nella tenuta dei registri informatici e iniziative assunte per assicurare la qualità

e l'aggiornamento dei dati e attendibili rilevazioni statistiche.

Come già detto, l'avvio del PCT Minori è stato particolarmente complesso e impegnativo per tutti i soggetti coinvolti [magistrati, amministrativi e avvocati] per numerose ragioni. A titolo esemplificativo se ne elencano le principali: tempistiche estremamente ristrette derivanti dalle scadenze normative, limitata fruibilità, difficoltà di migrazione dei dati Sigma la cui bonifica è avvenuta in modo non del tutto completo e solo dopo mesi di lavorazione, anche con personale esterno dedicato [la conseguenza è che per i procedimenti già pendenti non è possibile consultare compiutamente tutti gli atti in via telematica], carente e insufficiente formazione resa, con modalità da remoto, ai giudici e al personale di cancelleria, gravi difficoltà degli avvocati di accedere al sistema.

Allo scopo di cercare di colmare le numerose lacune e criticità del sistema SICID Minori si è lavorato con notevole impegno per attuare un più completo e razionale utilizzo degli strumenti a disposizione.

Nel corso dell'anno si è potuto registrare un lento e progressivo miglioramento della funzionalità del sistema, soprattutto grazie alle numerose segnalazioni di ticket e agli aggiornamenti ministeriali, finalizzati non solo a rendere più fluido l'intero sistema, ma, soprattutto ad adeguare il SICID minori alle procedure riguardanti i procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. È apparso, infatti, chiaramente, fin dall'inizio, quale fosse la più importante criticità del sistema, tenuto conto che il SICID minori era stato costruito adattando analogo applicativo previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione nel rito ordinario, certamente facente capo a procedure differenti e non adeguato - in via principio - per i procedimenti propri del rito minorile.

In proposito si segnala che alcune delle criticità che quotidianamente si riscontravano sono state superate solo con l'assistenza da remoto, più volte consultata, e con numerosi aggiustamenti da parte del personale amministrativo per consentire il funzionamento del sistema, con evidente conseguente enorme spreco di tempo.

Per ragioni di sintesi e tenuto conto della continua evoluzione del sistema si elencano nel dettaglio le maggiori criticità a oggi ancora non emendate:

- una delle più gravi è che, con riferimento alle delicatissime procedure di abbinamento del minore in stato di adottabilità con una delle coppie istanti all'adozione, nel sistema Sicid manca del tutto la profilazione delle citate coppie [ad es. età degli istanti, luogo di residenza, disponibilità ad accettare minori di altra etnia, di accettare o meno il rischio giuridico, ovvero situazioni di abuso cui il minore è stato sottoposto, ecc..] con ricadute estremamente negative per i tempi di individuazione della coppia per ogni singolo minore. E infatti, si è costretti ad un sistema di selezione esclusivamente cartacea, con un gravissimo rallentamento del singolo abbinamento minore\coppia assolutamente pregiudizievole per il minore stesso;
- con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, presenti come detto in elevatissimo numero in questo Distretto, manca il profilo del minore, con particolare riferimento all'età e alla comunità ove è inserito, con impossibilità di "filtrare" i dati del raggiungimento della maggiore età [anche ai fini della chiusura della tutela e l'eventuale accesso alla misura ex art 13 L. 47\17] e del numero di soggetti ospiti delle singole comunità;
- la persistenza di una carente possibilità di comunicazione telematica con la Procura presso questo Tribunale con aggravio dei tempi di lavorazione;

- la persistenza della difficoltà degli avvocati di accedere alla visione del fascicolo telematico;
- la forte resistenza e sostanziale indisponibilità dei servizi socio sanitari [oltre che delle comunità] fin qui manifestata ad iscriversi nel registro Reginde, con la gravissima conseguenza che essi trasmettono la loro documentazione servendosi di canali esterni al PCT Sigid; appare evidente che tale procedura costringe all'importazione del documento in PCT solo attraverso la scansione del documento stesso a cura dell'operatore amministrativo, con inevitabili ritardi e spreco di risorse. Si auspica che con i recenti interventi ministeriali che hanno previsto la semplificazione dell'iscrizione in Reginde possa migliorare la funzionalità del sistema, ancora precario;
- quanto alla consolle del magistrato, è ancora carente nelle sue funzioni di ricerca e consultazione degli atti, anche se si sono registrati alcuni miglioramenti nel corso dell'anno.

Quanto al SIGMA utilizzato nel settore penale l'implementazione della funzione Atti & Documenti di Word ha consentito l'importazione dei dati presenti nel data base del sistema [generalità etc.] in modelli di atti preventivamente predisposti e la più spedita redazione delle intestazioni di tali documenti, dal decreto di fissazione dell'udienza al frontespizio delle sentenze.

E' stata attuata, inoltre, l'importazione nel sistema SIGMA delle sentenze opportunamente scansionate divenute irrevocabili, dei provvedimenti del Tribunale del riesame, delle ordinanze applicative delle misure cautelari, delle ordinanze di messa alla prova. In questo modo la trasmissione dei provvedimenti al Pubblico Ministero è stata completamente dematerializzata

Sono ancora presenti, purtroppo, criticità più volte segnalate, perché i documenti inseriti in una fase non sono leggibili nelle fasi successive [occorre quindi, aprire il procedimento in tutte le fasi per controllare tutti i documenti inseriti].

La funzione Atti & Documenti risulta inoltre di difficile utilizzazione per le sentenze con più imputati e più capi di imputazione.

Se si ha riguardo alle statistiche dell'ufficio, deve osservarsi che in materia civile in seguito dell'entrata in vigore in data 1 luglio 2023 dell'applicativo SICID risulta impossibile una valida e congrua raccolta dei dati statistici; segnatamente, nel sistema SICID è disponibile unicamente una funzione di stampa dei procedimenti iscritti, definiti e pendenti alla data, che consente solo una verifica manuale a cura dell'operatore, come già spiegato non del tutto attendibile del dato; inoltre ad oggi manca la possibilità di stampare i dati aggregati secondo il classico modello: pendenti inizio periodo, sopravvenuti, definiti, pendenti fine periodo.

Nel settore penale può invece osservarsi che la statistica dei pendenti ed esauriti è sufficientemente attendibile, nondimeno, il rilevamento statistico delle ordinanze di applicazione di misura cautelare emesse dal GUP e dal dibattimento è imperfetto perché tali provvedimenti, pur essendo annotati al SIGMA, non vengono rilevati dal punto di vista statistico.

E' in ogni caso assicurato dai Direttori delle Cancellerie Penali e Civili un controllo attento per evitare le false pendenze

Analisi della situazione dei servizi sociosanitari del distretto

Mentre in tutti gli altri ambiti della giustizia si fa riferimento in via elettiva al quadro normativo esistente i Tribunali per i minorenni non possono fare a meno di riferirsi alla compagine di enti del settore pubblico o privato dei quali questa Autorità Giudiziaria si avvale nei propri compiti istituzionali; di conseguenza è intuibile che in un Ufficio giudiziario minorile si pone come necessità

imprescindibile la costante interazione con i servizi socio-sanitari, e pertanto il livello di adeguatezza dell'intervento giudiziario dipende strettamente dal modo in cui queste e altre istituzioni preposte alla tutela dell'infanzia svolgono il loro ruolo, e implica che si possa fare affidamento su politiche economiche durature, che privilegino investimenti a sostegno della famiglia e delle persone minori di età.

Ebbene, come si è in altre occasioni evidenziato, nel Distretto di questa Corte di Appello il Tribunale per i minorenni, vuoi per quanto attiene il ramo penale vuoi per quello civile, è chiamato a svolgere una funzione in gran parte di supplenza, per colmare "d'autorità" le lacune esistenti sul piano di altre Autorità parimenti deputate ad intervenire.

Nel panorama odierno, deve osservarsi che la visuale da cui si è mosso il riformatore con la legge Cartabia muove dall'assunto che occorre un mutamento di paradigma, nel senso che il procedimento prima ricondotto nell'alveo della volontaria giurisdizione va ora ascritto a quello del contenzioso, ma ciò avrebbe dovuto prevedere a monte l'indispensabile attivazione di efficaci politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà, mentre ciò che di fatto è avvenuto è che non hanno trovato ancora attuazione progetti destinati ai giovani, né in termini di potenziamento di infrastrutture, né di implementazione della dotazione di assistenti sociali; e invero, in un'ottica di sistema sarebbero indispensabili interventi legislativi, e soprattutto investimenti, diretti a rendere disponibile a tutti i minorenni il buon funzionamento delle strutture scolastiche, ad assicurare la presenza di spazi pubblici ricreativi e culturali che fungano anche da occasione di incontro e di maturazione con i pari, ad assicurare ancor prima al minorenne e alla sua famiglia il sostegno e l'aiuto dei servizi sociali e socio sanitari, sistema, quest'ultimo, che cronicamente versa in una condizione di penuria e scarsa disponibilità di personale dedicato a questa fascia di utenti, e che sconta ormai da troppi anni il depotenziamento dovuto non solamente ai tagli alle spese degli enti locali, ma anche all'assenza di una seria pianificazione e alla presenza di una certa disattenzione verso i necessari strumenti di prevenzione.

Né d'altra parte la qualificazione professionale degli operatori può essere limitata al rapporto con l'Ufficio giudiziario minorile, visto che oggi la materia del sostegno familiare sul territorio deve tener conto non solamente delle situazioni di indigenza economica e di carenti cure materiali, ma soprattutto della necessità di un approccio qualificato verso le relazioni personali e familiari, e verso attività di mediazione e tempestiva protezione, atteso il continuo aumento del disagio minorile, vuoi per l'assenza di autorevoli punti di riferimento, vuoi per la disgregazione spesso conflittuale dei genitori, vuoi per la violenza e i maltrattamenti in ambito familiare.

Con riguardo a quest'ultimo tema, va detto che questa A.G. continua ad essere impegnata nel mantenere e migliorare il servizio interistituzionale dell'E.I.A.M. contro l'abuso e il maltrattamento, che consente interventi più celeri ed efficaci sulla materia, con operatori che si occupano sia della valutazione sia della presa in carico dei minori vittime di abuso e di maltrattamento, oltre che dei genitori per i quali la prognosi di recuperabilità è positiva.

Trattasi di un modello di intervento multidisciplinare e integrato la cui efficacia, riconosciuta da altri Comuni e ASP del Distretto tanto da essere stato recepito anche nel territorio di Bagheria, sta determinando il rinnovo del relativo Protocollo di intesa, del quale si auspica si gioverà anche l'A.G. ordinaria deputata ad occuparsi della crisi familiare.

Sul piano generale, deve però rilevarsi come la non soddisfacente qualità dell'intreccio e interazione tra interventi sociali o sanitari e interventi giudiziari nel periodo più recente si sia

ulteriormente aggravata, perchè le criticità dovute alla repentina e confusa messa in funzione nei Tribunali minorili del Processo Civile Telematico hanno complicato un sistema di comunicazioni sotto altri profili già altamente macchinoso.

Come detto in precedenza, anche se questa dirigenza aveva per tempo allertato tutti i Sindaci, il Presidente ANCI Sicilia, i competenti Assessori regionali e i vertici delle Forze dell'Ordine circa la necessità dell'iscrizione al ReGIndE per interagire con questo Tribunale, la farraginosità del percorso ha impedito a tutti gli Enti di portarlo a compimento, inducendo l'Ufficio a porre un argine a tale deriva proponendosi per fornire ai responsabili dei vari settori, in collaborazione con i tecnici della DGSIA, aiuto e chiarimenti, che si spera conducano al risultato di ottenere che i soggetti istituzionali cui vengono richieste le informazioni utili per le decisioni da adottare sui singoli casi siano in condizioni di dialogare col registro informatico SICID.

Piani di sviluppo e prassi virtuose

Con riguardo al settore civile da parte di questo Tribunale nel corso degli anni e fino a tempi recenti tanto è stato fatto in termini di collaborazione sia tra le varie AA.GG. che tra queste e altri poli educativi [ci si riferisce al Protocollo di intesa tra locale Procura e la Procura c/Tribunale di Palermo stipulato nel giugno 2023 per favorire reciproche comunicazioni volte alla tutela dei figli di soggetti indagati di reati di tipo associativo, o a quello che a dicembre 2022 la Procura, proseguendo sul solco di analogo Protocollo risalente al 2016, ha stipulato con i referenti del territorio palermitano per Ufficio Scolastico Regionale, Comune e INPS sul tema della dispersione scolastica, ma anche al Protocollo già siglato da parecchi anni, che vede questo Tribunale quale componente dell'organismo di monitoraggio previsto nel protocollo di costituzione dell'équipe EIAM cui prima si è fatto cenno, organismo stabilmente composto da operatori del Comune di Palermo, dell'Azienda Sanitaria e delle istituzioni scolastiche, deputato ad intervenire sui casi di maltrattamento, abuso o violenza domestica, situazioni, queste, che sovente scaturiscono da un profondo degrado del tessuto sociale e costituiscono peraltro un fertile terreno di coltura per il coinvolgimento dei giovani in realtà criminali; i soddisfacenti risultati faticosamente ottenuti stanno conducendo al rinnovo del detto Protocollo, l'estensione del quale ci si augura in futuro di poter realizzare a beneficio anche di utenti residenti nelle zone più periferiche e trascurate del Distretto.

Sempre nell'ambito civile, allo scopo di consentire un rapido collegamento e coordinamento con i Tribunali del Distretto in linea con le previsioni di cui all'art. 38 disp. att. c.c., si è provveduto ad apposite intese con i Presidenti di tutti i Tribunali, autorizzando i funzionari delle cancellerie civili all'accesso al loro registro informatico per consultare i procedimenti connessi con quelli pendenti presso questo Tribunale [per esempio in caso di contestuale pendenza di procedimenti di separazione e procedimenti ai sensi degli artt. 330 e 333 cc].

L'Ufficio, per l'incidenza che la presenza dei giovani extracomunitari ha sull'attività giudiziaria, ha assunto nel DOG tra gli altri obiettivi quello di una costante interlocuzione con la figura fondamentale del Garante Regionale per l'Infanzia, al quale l'art. 11 della legge 7.4.2017, n. 47 attribuisce il compito di selezionare e di formare i nuovi tutori volontari, attraverso l'organizzazione di appositi corsi, ai quali hanno partecipato con interventi formativi alcuni magistrati del Tribunale, ma – se da un canto deve rilevarsi come la presenza dei tutori volontari non abbia purtroppo una distribuzione uniforme nel territorio del Distretto, ove solo in territorio palermitano il loro numero si presenta relativamente appagante – deve dall'altro constatarsi come il generoso

sacrificio che tale funzione comporta stia gradualmente portando ad una sensibile riduzione del numero dei tutori al quale attingere, con la conseguenza che, quanto meno per i minori di sedici o diciassette anni [ma la sempre più marcata penuria di tutori sta costringendo ad adottare il medesimo criterio anche per i ragazzini più piccoli], si è costretti a nominare tutore in via meramente provvisoria il Sindaco del comune ove è allocata la struttura ospitante, con l'incarico di eseguire il trasferimento in una struttura comunitaria ubicata in altra zona del territorio nazionale che consenta la nomina di un tutore volontario iscritto negli elenchi di cui all'art. 11 della legge n.47/17.

Ancora a proposito dei migranti minorenni, su iniziativa della Prefettura di Palermo che ha assunto il coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle attività socio-sanitarie e giuridiche rivolte alle persone con vulnerabilità, è attivo un tavolo tecnico con l'intento di garantire un flusso di informazioni rapido e completo, e indirizzare le attività svolte in emergenza sanitaria nell'immediatezza dello sbarco verso l'anticipata individuazione della sistemazione più adeguata alle esigenze specifiche del soggetto vulnerabile, ivi compresi i minori e le madri se al loro seguito.

E anche con la Prefettura di Agrigento è stato instaurato un dialogo continuo e costante volto al necessario coordinamento per far fronte alle problematiche afferenti la gestione dell'accoglienza da parte delle comunità per minori stranieri non accompagnati presenti in quella provincia.

Non è estraneo agli obiettivi del Tribunale quello di aiutare i minori che vivono in contesti di criminalità organizzata ad affrancarsi da tali logiche; già l'intesa del giugno 2023 tra la locale Procura, la Procura Generale e la Procura presso il Tribunale di Palermo - volta a favorire il raccordo informativo tra quegli Uffici giudiziari in tema di tutela di minori figli di soggetti indagati o imputati di reati associativi – ha posto il tema degli interventi di questo Tribunale sulla responsabilità genitoriale di tali soggetti, e la correlata stipula del Protocollo "Liberi di scegliere", di recente sottoscritto su base nazionale da diversi soggetti istituzionali e il 23 aprile 4.2024 anche da questo Tribunale a A.G., appare punto qualificante degli obiettivi perseguiti da questo Ufficio, tra i quali quello di assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni di famiglie inserite in contesti delinquenziali di tipo mafioso, sebbene l'omessa costituzione con decreto del Ministro della Giustizia del previsto Comitato Tecnico-Scientifico presso il Dipartimento Giustizia Minorile abbia ad oggi impedito di rendere realmente operativo il detto Protocollo.

Preme difatti evidenziare, per questo come per altri accordi, che la meritoria opera di ricerca di prassi virtuose perseguita coi protocolli non potrà mai dare risultati efficaci se gli impegni assunti dalle parti non sono accompagnati dall'incremento di mezzi e di energie umane che veicolino gli interventi all'interno di percorsi di qualità e consentano l'attuazione dei provvedimenti assunti.

Tra le altre buone prassi organizzative il Tribunale ha inoltre adottato quella di regolare gli accessi del pubblico e di orientare l'utenza, diversificata in ragione delle molteplici funzioni dell'Ufficio, istituendo uno sportello informativo all'ingresso [URP] adiacente alla cancelleria del ruolo generale civile, iniziativa che ha deflazionato l'accesso degli utenti alle singole cancellerie civili, rendendo al contempo un buon servizio ai cittadini e difensori delle parti, fornendo loro le prime informazioni di cui necessitano.

La cancelleria adozioni e la cancelleria minori stranieri non accompagnati, inoltre, possono dialogare con gli utenti attraverso un indirizzo di posta dedicata e tutte le richieste di informazioni, modulistica, copie, aggiornamenti delle pratiche vengono gestite telematicamente, con minore afflusso di pubblico in cancelleria.

Sul piano generale deve sottolinearsi che la qualità delle funzioni giurisdizionali si giova

inoltre di quello strumento di confronto previsto nel DOG, attuato mediante incontri periodici all'interno dell'Ufficio, aperti anche ai giudici onorari, vertenti sulle questioni di maggior interesse, secondo un modello organizzativo che già da qualche anno ha comportato l'attribuzione ad un togato del compito di organizzare tali momenti di discussione, indispensabili per facilitare lo scambio di informazioni tra i magistrati professionali e quelli onorari, precisandone e orientandone le prassi operative.

Funzionale all'ufficio nella sua interezza si è rivelato l'ufficio per l'innovazione, composto oltre che dal Presidente del Tribunale e dai due MAGRIF anche dai Direttori delle Cancellerie Penali e Civili e dai funzionari di cancelleria più esperti, e vi partecipa, ove necessario, un referente del CISIA, sempre disponibile per le necessità che si presentano; trattasi di un organismo ormai divenuto indispensabile, attesa peraltro l'incidenza delle difficoltà incontrate nella lavorazione dei fascicoli informatici a seguito dell'entrata in vigore del PCT e dell'adozione del nuovo registro SICID; grazie alla presenza di componenti di tale organismo particolarmente preparati e motivati l'ufficio prosegue nella verifica di ulteriori prassi virtuose che possano consentire il buon utilizzo e una migliore accessibilità ai nuovi programmi.

Tra i vari Protocolli stipulati, in ambito penale è in vigore quello intercorso tra il Tribunale per i Minorenni di Palermo, la Procura Minorenni in sede, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Palermo per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio dello Stato e dei difensori di ufficio, e ci si sta adoperando per pervenire ad analoga intesa anche relativamente alla liquidazione dei compensi maturati nei procedimenti civili.

Ancora nel settore penale, in attesa della estensione anche al Tribunale per i minorenni del Portale del Processo Penale Telematico, l'Ufficio ha cercato di utilizzare tutte le risorse disponibili per la comunicazione telematica con gli utenti e con gli altri uffici.

Il SIGMA penale viene regolarmente popolato dai funzionari di cancelleria, con tutte le sentenze irrevocabili, le ordinanze applicative di misura cautelare e le ordinanze di messa alla prova; per l'intestazione delle sentenze e dei decreti viene, inoltre, regolarmente utilizzata la funzione atti e documenti.

Sono stati inoltre stipulati alcuni protocolli per la comunicazione telematica degli atti; fin dal 2012, infatti, il protocollo con la Procura Generale di Palermo permette la comunicazione telematica delle sentenze penali in formato pdf, con eccellenti risultati, poiché oggi la trasmissione delle sentenze per il visto è del tutto dematerializzata; inoltre, sono in vigore due protocolli con la Procura minorile per la comunicazione attraverso PEC di svariati atti, quali il dispositivo delle sentenze ex art. 15 reg cpp, i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, gli atti di impugnazione degli imputati, gli elenchi ex art. 27 disp. reg. c.p.p., gli estratti ex art. 28 per l'esecuzione e di tutti gli avvisi di cancelleria; con PEC vengono ancora trasmessi al Pubblico Ministero i decreti di fissazione dell'udienza, di rinvio a giudizio, e gli altri provvedimenti dei giudici penali e del Tribunale di Sorveglianza.

Nell'ottica di un'estesa applicazione di TIAP Document@, di recente ampliato anche ai Tribunali per i minorenni, il 22.9.2022 era stata inoltrata la richiesta di abilitazione utenze per il Cru-scotto dell'Archivio Riservato di detto applicativo al Ministero della Giustizia, DGSIA, che, con successiva nota, ha comunicato la relativa attivazione.

Si auspica che la piena applicazione di TIAP Document@, ad oggi utilizzato soltanto per la

gestione dell'archivio digitale delle intercettazioni e nell'ambito dei procedimenti con imputati in misura cautelare, stante le problematiche di visibilità dei fascicoli da parte della Procura della Repubblica in sede che ancora pone, possa migliorare la comunicazione con l'esterno e facilitare la gestione sempre più dematerializzata dei fascicoli processuali.

Al fine di implementare l'utilizzo di detto applicativo, l'ufficio ha intrattenuto una costante interlocuzione con il CISIA e con l'Ufficio della Procura in sede, scontrandosi tuttavia con la grave carenza di personale amministrativo che dovrebbe essere dedicato a scansionare gli atti processuali da inserire nel sistema.

Merita evidenziarsi in proposito che, allo scopo di programmare al meglio le attività propedeutiche all'uso di TIAP, questa Dirigenza ha direttamente preso contatti con funzionari del CISIA, dai quali ha appreso che però, attualmente, il servizio di caricamento dati presso gli uffici minorili non sarebbe attivo per decisione DGSIA.

Il sito web del Tribunale è stato da tempo realizzato; la sua prima attuazione, curata dal CISIA, è stata portata avanti con il progetto Best Practices al quale l'Ufficio ha aderito nel 2012; nell'aprile 2023 i contenuti del precedente sito web sono stati migrati sulla nuova piattaforma proposta dal Ministero all'indirizzo preordinato, dove, oltre alle informazioni logistiche, sono a disposizione di chi vi abbia interesse la modulistica e gli avvisi riguardanti le iniziative culturali e di aggiornamento aperte alla partecipazione del pubblico, i bandi e le altre informazioni utili per gli utenti del Tribunale.

Interventi rieducativi in ambito penale

Nel settore penale minorile un ruolo fondamentale, seppure anche in tal caso non si può non augurarsi un consistente incremento delle risorse materiali e umane, è svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni [U.S.S.M.], il quale durante il periodo di interesse ha proseguito in un'attività particolarmente intensa, mirata al recupero delle potenzialità del giovane imputato e alla rieducazione del condannato, attività alla quale si è affiancata la parallela opera dell'annesso Centro Diurno Polifunzionale.

Va precisato che il modello operativo seguito dall'U.S.S.M. interseca il lavoro dell'area interventi con quello dell'area progettuale e di altre aree del medesimo servizio nonché con i servizi interni o esterni all'amministrazione, istituzionali o meno, permettendo di elaborare attività adeguate e costruttive per intercettare i bisogni dei giovani, e inoltre di rendere concreti percorsi individualizzati e attività orientate alla prevenzione, al recupero e al reinserimento socio-lavorativo.

In ordine all'andamento complessivo degli interventi attuati nell'arco temporale di riferimento se ne possono valutare gli apprezzabili risultati sulla scorta dei dati statistici che seguono.

L'U.S.S.M. ha attivato interventi professionali a favore di n.1.411 soggetti, dei quali n.917 presi in carico precedentemente, e n.494 in favore di soggetti presi in carico per la prima volta.

Quanto al dato sull'età degli utenti, a differenza del decorso periodo la fascia preponderante risulta costituita da giovani adulti [n.796 ragazzi tra i 18 e i 25 anni], mentre n. 615 sono gli utenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, e la non tempestività degli interventi – sia che dipenda dal fatto che la segnalazione di reato sia a carico di un ragazzo prossimo alla maggiore età, sia che risulti ascrivibile a disfunzioni del complesso sistema di giustizia minorile – non può che essere letta in senso negativo, e pare anche in tal caso scontare l'insufficienza di energie e di mezzi da dedicare a tutti i giovani, la quale costringe a convogliare le forze verso l'emergenza creata dalla

devianza dei più grandi.

Interessante il dato sulla provenienza geografica dell'utenza: a parte i soggetti stranieri [n. 243, gran parte dei quali minori stranieri non accompagnati giunti dai territori dell'Africa], v'è una prevalenza dei ragazzi dimoranti nel territorio del palermitano [n.691], mentre n. 202 sono quelli del trapanese e n. 168 quelli dell'agrigentino.

Con riferimento al novero delle misure cautelari rispetto alle quali il servizio in oggetto è stato coinvolto [coinvolgimento che tiene conto delle attività svolte in costanza della misura stessa e consiglia pertanto di includere le misure in corso nel periodo in esame sia sulla base di provvedimenti emanati nel detto periodo sia di quelli emanati in precedenza] va evidenziata la consueta prevalenza del collocamento in comunità e della custodia cautelare in carcere rispetto alla permanenza in casa e alle prescrizioni, e, come osservato a proposito dell'incidenza delle riforme in campo penale, rispetto alla decorsa annualità si è registrato un marcato aumento delle misure più afflittive; nel dettaglio ne risultano 38 in più quanto alla custodia cautelare, 48 in più quanto al collocamento in comunità, 15 in più relativamente alle prescrizioni.

Sostanzialmente stabile si è mantenuto il numero sia delle misure penali di comunità [pari a 34] che di quelle alternative alla detenzione [pari a 25], così come costante è quello delle misure di sicurezza pari a 13, delle quali 11 applicate nella forma del collocamento in comunità.

Segnalando che la divergenza tra i dati prima forniti a proposito dei provvedimenti di sospensione del processo ex art. 28 d.P.R. 448/88 e quelli offerti dal servizio risiede, analogamente a quanto evidenziato per le misure cautelari, nel diverso metodo di rilevazione che, nella specie, ha riguardo ai programmi di messa alla prova in corso nell'arco temporale luglio 2023-giugno 2024, piuttosto che ai provvedimenti giudiziari emessi nel medesimo periodo, durante il quale dunque viene riferito un sensibile decremento rispetto al passato [N. 198 percorsi, in favore di 168 ragazzi, a fronte dei 247 per 199 ragazzi nella decorsa annualità].

In special modo nel corso della messa alla prova ovvero durante la sottoposizione dell'indagato/imputato a misure cautelari vengono elaborate dall'U.S.S.M. attività adeguate e costruttive per la formulazione dei progetti educativi individualizzati, ricercando spazi per attività di studio/formazione/lavoro che abbiano il senso della "restituzione", nell'ottica di una giustizia riparativa e dell'educazione all'"impegno" e alla legalità, con un monitoraggio costante per l'accompagnamento del giovane verso una adeguata progettualità a breve e a lungo termine.

Quanto alle tipologie di reato ascritte ai giovani in carico all'U.S.S.M., viene riferita ancora una volta la netta prevalenza dei delitti contro il patrimonio, non solo furti e rapine ma anche danneggiamenti sovente consistenti in atti di vandalismo, non mancano tuttavia, tra i delitti contro la persona, gravi fatti di violenza sessuale e di stalking, così come continua a registrarsi il fenomeno di maltrattamenti in famiglia agiti da minorenni e la propensione degli stessi verso forme individuali o concorsuali di spaccio di stupefacenti; invero l'interesse dei giovani sul tema degli stupefacenti si ripropone come fenomeno persistente, tant'è che, come prima ricordato, molti di coloro che transitano nell'area penale tra i 16 e i 17 anni risultano fare da diversi anni un uso variegato di sostanze, con risvolti che rasentano patologie psichiatriche o disturbi comportamentali amplificati da tale uso.

Tuttavia, rimane immutato lo scarso riscontro delle autorità sanitarie rispetto a un sempre più elevato livello di disagio presentato per lo più da ragazzi in doppia diagnosi, che conduce troppo spesso a forme di devianza, soprattutto nei quartieri di periferia, e ad agiti di violenza auto ed

etero diretta all'interno delle strutture carcerarie e comunitarie.

Peraltro, se simili problematiche in casi estremi potrebbero essere affrontate tramite il collocamento in comunità, duole ancora una volta sottolineare che non esistono a livello regionale strutture di tipo specialistico adeguate a fronteggiare l'entità del bisogno, tanto che talune comunità si sono attrezzate utilizzando modalità di contenimento [installazione di porte esterne in ferro o somministrazione di psicofarmaci] che si reputano eccessive e che non riescono ad incidere significativamente sulla soluzione del problema; di contro, gli operatori U.S.S.M., che lavorano in *équipes*, hanno riscontrato percorsi virtuosi in quelle strutture allocate fuori dai contesti urbani che ricalcano il modello delle comunità terapeutiche.

Dette problematiche legate al disagio psichico [anche se, in considerazione della minore età, raramente diagnosticate], o, comunque, a difficoltà psicologiche collegabili soprattutto al contenimento dell'aggressività, hanno indotto il Centro Diurno Polifunzionale a portare avanti l'intervento trattamentale del "Programma individuale di gestione della rabbia I-MAP", nel quale il facilitatore utilizza tecniche atte a ridurre i comportamenti aggressivi e a munire il giovane di strategie di gestione della rabbia. Nel periodo in esame sono state registrate, con un *trend* in costante aumento, 20 segnalazioni.

Merita evidenziarsi che l'USSM ha assunto come metodologia di lavoro anche la collaborazione, attraverso partenariati, con enti esterni che accedono a fonti di finanziamento europei ovvero di Fondazioni bancarie, e che condividono il fine ultimo dello sviluppo delle potenzialità di ciascun minore e delle opportunità in tal senso da offrirgli.

Nel periodo in esame le iniziative progettuali attive sono state circa 40, e hanno visto il coinvolgimento di 411 giovani, mentre 270 sono stati coloro che, nell'ambito di attività individualizzate, hanno preso parte a percorsi di lavori di utilità sociale.

Nell'ambito dei reati afferenti alla sfera della sessualità, da oltre 20 anni è stato costituito un gruppo di lavoro, denominato "Gruppo EOS" [Equipe Oltre il Silenzio], in cui lo spazio del colloquio, anche alla luce delle recenti riforme, rappresenta il setting privilegiato di ascolto e di accoglienza in cui l'abusante, dopo un percorso di revisione critica, possa riconoscersi e recuperare un'immagine positiva di sé, e - visti i gravissimi fatti recentemente accaduti in diversi paesi d'Italia- allo scopo di realizzare un lavoro integrato e sinergico in una prospettiva interistituzionale e interdisciplinare, è stata ultimamente avviata una collaborazione con l'Università di Palermo, nell'ottica dello sviluppo di nuove conoscenze e competenze, mentre da tempo vengono promossi all'interno delle scuole medie e superiori spazi di riflessione su due fronti: uno legato alla educazione alla legalità, l'altro all'educazione alla sessualità e affettività.

In tale contesto, da alcuni anni è stato utilizzato un approccio diretto e coinvolgente con gli studenti, attraverso uno stimolo visivo che potesse appassionarli anche a livello emotivo, e ciò nello specifico mediante la visione del documentario "Prova Contraria" della regista palermitana Chiara Agnello.

Tra le iniziative progettuali che meritano di essere citate, a titolo esemplificativo, si enumerano: il noto Progetto "*Amuni*", un percorso itinerante di legalità, memoria e ricordo sperimentato con successo ormai da molti anni in partenariato con l'Associazione "*Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le Mafie*" [mette conto di evidenziare tuttavia che, stando alle informazioni fornite fino ad oggi dal Servizio ministeriale, in concordanza con ciò che emerge dai procedimenti penali avviati, sono assenti nel territorio, allo stato [ovvero non sono state segnalate], forme di

partecipazione a reati di matrice mafiosa]; e ancora prosegue il Progetto *“Agricoltura sociale”* di Trapani; il progetto *“Giardinieri urbani”*, realizzato per la seconda annualità e che ha permesso l’avvio di quattro tirocini formativi; il progetto denominato *“Officina Creativa”* che nell’arco di un biennio include laboratori di falegnameria serigrafia e cucito; il Servizio ha inoltre partecipato ad un partenariato per la realizzazione del progetto denominato *“Gesti Innovativi per la Cittadinanza Attiva e la Sostenibilità”*, e ha contribuito al lavoro condotto dal Centro Giustizia Minorile attraverso *“I cantieri di comunità”*, per un percorso riflessivo-formativo tra il Centro, l’U.S.S.M. e le comunità del territorio, che ha avuto come obiettivo finale l’elaborazione di un vademecum successivamente condiviso con tutti gli U.S.S.M. e le Comunità della Sicilia, sulle buone prassi operative, volte a rendere univoche le modalità di gestione dei ragazzi ospiti, e i modelli di intervento degli U.S.S.M. e le Comunità.

Trattasi nella gran parte dei casi anche di azioni di orientamento, formazione, tirocinio formativo e accompagnamento al lavoro dei giovani che sono state attuate con il coinvolgimento della comunità locale.

Pregevole risulta infine l’operato dell’USSM, laddove ha aderito a tre importanti iniziative di respiro nazionale, e in particolare al progetto *“Legalità e merito”* [Protocollo d’Intesa tra Direzione Nazionale Antimafia, Autorità Nazionale Anticorruzione, LUISS], già realizzato nella provincia di Agrigento nel 2022; al progetto *“Remare in libertà”* [Accordo di collaborazione tra il DGMC e la Federazione Nazionale Canottaggio] avviato a Palermo a marzo del 2023 e tuttora in corso, e al progetto *“Play for the Future”* [Accordo di collaborazione tra Ministero Giustizia, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti], realizzato a Palermo e attualmente curato dall’equipe del Centro di Prima Accoglienza, il quale, in aderenza al mandato istituzionale di intervenire, in collaborazione con altri Servizi del territorio, in favore di ragazzi/e a rischio di devianza, si inserisce nell’ambito di progetti educativi più articolati predisposti in favore dei minori, la cui titolarità ricade sull’USSM, e ha registrato nel periodo indicato un totale di 71 ragazzi presi in carico.

Va accolta con gran favore la circostanza che in seno al protocollo *“Liberi di scegliere”* sia stato valorizzato il contributo dell’USSM, che, come detto, è parte attiva nei progetti in corso denominati *“Amuni”* e *“Legalità e merito”*, in quanto, sul solco dell’esperienza maturata dagli operatori, risulta interessante sperimentare il ricorso all’USSM [debitamente potenziato] come parte trainante della rete operativa da realizzare in protocollo.

L’intensa attività dell’U.S.S.M. sopra illustrata si fregia infine di aver precorso i tempi rispetto alla giustizia riparativa cui si è fatto cenno a proposito delle riforma del processo penale di cui al d.lgs. n. 150/2022, giacché il servizio aveva per tempo avviato interlocuzioni finalizzate alla sottoscrizione di accordi operativi sul tema, con un congruo numero di enti del Distretto [47 per Palermo e provincia, 31 per Trapani e provincia, 27 per Agrigento e provincia], in modo da garantire ai ragazzi e giovani presi in carico l’inserimento in programmi di riparazione del danno in favore della vittima/comunità, prevalentemente attività di utilità sociale, all’interno di progettualità già avviate in precedenza o presso enti del terzo settore con i quali l’USSM ha costruito fattive e significative collaborazioni.

Il laborioso iter attuativo del d.lgs sopra citato ha però comportato momenti di incertezza, dovuti tra l’altro a circolari ministeriali che hanno imposto la sospensione di ogni iniziativa e/o di protocolli già in essere, nelle more di una più puntuale definizione di criteri e modalità da parte della Conferenza nazionale e di quelle locali; ciò ha indotto l’U.S.S.M. a interrompere l’annosa

collaborazione con il Centro di Giustizia Riparativa di Palermo [già Ufficio Mediazione], garantendo in ogni caso la prosecuzione delle attività in corso di utilità sociale a valenza riparativa, e mantenendo la congruenza tra l'attività prescelta e la tipologia di reato ascritto.

L'operatività degli enti e dei progetti presso i quali sono stati inseriti i ragazzi afferisce ad ambiti quali l'area socio-educativa [es. Centri territoriali aggregativi giovanili], l'area delle migrazioni, l'area delle disabilità, l'area dell'assistenza per bisogni primari e la tutela dell'ambiente, e il percorso, che si snoda lungo un arco di tempo che oscilla tra i 3 e i 12/15 mesi, viene attivato di norma nell'ambito degli artt. 9 e 28 del D.P.R. 448/88, nella fase dell'udienza preliminare e nei progetti predisposti nell'ambito delle misure alternative, attività tutte che hanno permesso di implementare il mandato istituzionale di politica di protezione del minore, e di prevenzione e di recupero della devianza minorile.

Notizie sulla situazione carceraria nel distretto

Va premesso che l'attività dell'Istituto Penale Minorile [cui è annesso il Centro di Prima Accoglienza], è stata sempre connotata da un confronto continuo con gli altri Uffici, primi tra tutti l'U.S.S.M., il Centro di Giustizia Minorile, questo Tribunale e la Procura in sede, ed è da sempre orientata a individuare strategie e piani trattamentali individualizzati, concretamente diretti a promuovere la rieducazione dei giovani detenuti, in modo da renderli protagonisti dei loro percorsi di crescita e attivare fondamentali processi di responsabilizzazione.

L'analisi di questa realtà carceraria non può prescindere dall'analisi dei dati numerici come primo elemento per la comprensione rispetto a ciò che ha caratterizzato il periodo in esame, durante il quale sono stati registrati n.111 nuovi ingressi [n. 60 nel secondo semestre del 2023 e n.51 nel primo semestre 2024].

Comparando i dati con quelli del periodo 1.7.23-30.6.24 si apprezza il consistente incremento [circa 25%] del numero dei ragazzi detenuti, che negli anni precedenti era pari a 93, così come diversa incidenza sul tempo di detenzione, rispetto al passato, ha avuto l'aggravamento della misura del collocamento in comunità, essendo venuto meno con l'aggiunta del comma 4 bis all'art. 22 D.P.R. 448/88 il limite massimo dei 30 giorni prima imposto.

Ben 59 sono stati gli ingressi presso il Centro di Prima Accoglienza seguiti ad arresti o fermi, numero quasi triplicato rispetto ai 22 ragazzi che vi hanno fatto accesso nel luglio 23-giugno 24.

A proposito della crescita esponenziale del numero di ingressi in IPM nel periodo in questione, deve precisarsi che, oltre che dalle scelte repressive operate ultimamente dal Legislatore, essa risulta in buona parte determinata anche dai trasferimenti di minori e giovani provenienti dagli Istituti Penali di altri territori d'Italia ed è rappresentata, in larga misura, da minori e/o giovani stranieri non accompagnati.

Dalle informazioni fornite dalla Direzione e da quanto direttamente risulta all'A.G. – anche sulla base del gran numero di procedimenti disciplinari, alla cui istruzione prendono parte di volta in volta anche giudici onorari del Tribunale, tanto che si è previsto al riguardo un sistema di rotazione per evitare che l'attività in questione comprometta l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti agli onorari - i numeri in costante aumento e la convivenza tra detenuti italiani e stranieri in diverse situazioni hanno dato luogo a tensioni e scontri, determinando ciclicamente la divisione in gruppi con serie difficoltà di gestione nel quotidiano, anche a causa della tipologia di struttura dell'Istituto, che non consente separazioni "sicure" degli stessi.

Del resto, difficoltà simili si riscontrano sull'intero territorio nazionale, con un conseguente effetto "migratorio" da un I.P.M. all'altro, in primo luogo dei ragazzi stranieri, privi di riferimenti familiari, che sono spesso protagonisti di comportamenti e gesti che mettono a repentaglio l'altrui e anche la propria salute [atti autolesionistici, incendi e danneggiamenti delle stanze di pernottamento, etc.].

Tra l'altro, al pari di quanto risulta rispetto a moltissimi dei giovani autori di reato, tra quelli sottoposti a misura detentiva elevato è il numero di coloro che fanno o hanno fatto uso di sostanze stupefacenti, così come numerosi continuano ad essere coloro che, portatori di disagio psichico e psichiatrico, necessitano di interventi specialistici e specifici [utile sarebbe, a tal proposito, la presenza stabile di uno psichiatra dell'ASP]; la presenza di simili tipologie di detenuti concorre a determinare notevoli difficoltà nella gestione del quotidiano all'interno dell'IPM.

Per quanto attiene alle caratteristiche della popolazione detenuta, diverse sono le esperienze di pregressa istituzionalizzazione sia in ambito amministrativo sia in ambito penale, e un dato di tutto rilievo è l'inadeguatezza, rispetto all'età dei detenuti, del livello di scolarizzazione, sovente non rispondente dal punto di vista dell'apprendimento al titolo di studio conseguito.

L'aspetto dell'istruzione viene pertanto attentamente curato, e demandato istituzionalmente al "CIPIA Palermo 1 Nelson Mandela" attraverso un'attività formativa che riguarda nello specifico diversi livelli di istruzione e che cura l'alfabetizzazione di base, il conseguimento della licenza media, il supporto alla formazione scolastica, il recupero ovvero il rafforzamento delle competenze di chi è già in possesso del titolo di licenza media.

La questione dell'istruzione scolastica e tutto ciò che è legato ad essa ha condotto a una collaborazione col mondo accademico, che, nell'ambito di un Protocollo d'intesa con l'Università di Palermo, permette ancora oggi di portare avanti valide iniziative, quali la gestione e migliore utilizzazione della Biblioteca dell'Istituto e la realizzazione di percorsi di lettura.

Altro dato di interesse riguarda l'endemica disoccupazione; le rare esperienze lavorative van-tate da qualche detenuto risultano connotate in ogni caso da precarietà e da scarsa professionalizzazione, e di conseguenza, in continuità con l'esperienza degli anni passati, all'interno della struttura carceraria viene prestata attenzione al potenziamento dei percorsi volti all'acquisizione di competenze che risultino spendibili nel mondo del lavoro in diversi settori.

In tale direzione, nell'ambito di progettualità proprie dell'IPM, sono continuate le esperienze dei tirocini formativi, attinenti sia la professione di giardiniere che quella di edile e quella di fabbro [*"I giardinieri in erba"*, *"Costruisco per cambiare"* e *"Riparo per crescere"*]; tra le progettualità di cui l'IPM è partner, e grazie alla presenza in loco del biscottificio, sono proseguiti i tirocini lavorativi nell'ambito della ristorazione, mentre sono esperienze recenti quelle legate alla duratura collaborazione con la Caritas di Palermo e con il Centro Studi Opera Don Calabria, che hanno dato vita alla realizzazione di un progetto per la cura dell'ambiente e a un percorso formativo per l'esercizio dell'attività di barbiere.

Diversificate altre iniziative sono state prese in molteplici ambiti più propriamente ludico-ricreativi, quali quello sportivo, quello riguardante le arti decorative, quello legato alle arti musicali e ancora alle multiformi espressioni artistiche teatrali, attraverso la programmazione e realizzazione di numerosi percorsi, tra i quali spiccano quelli che hanno attenzionato il tema della interculturalità, mediante momenti di aggregazione all'interno dei lavoratori di "cucina dal mondo".

In continuità con gli anni precedenti, è continuata l'apertura alle relazioni dei detenuti con

la comunità esterna, e nello specifico con coetanei studenti di istituti cittadini, sia attraverso gare/giochi sportivi sia attraverso confronti dialettici, per esempio sul tema della giustizia riparativa.

In definitiva – se per un verso si potrebbe affermare che l'intervento nel settore penale, nel suo complesso e nella specifica porzione che ha riguardo alle misure detentive, fornisce uno strumento estremo, ma utile ad offrire ai minori autori di reato la possibilità di acquisire consapevolezza circa le scelte di vita operate e quelle da perseguire – per altro verso alla luce di ciò che oggi è possibile constatare deve riconoscersi che una risposta esclusivamente securitaria, priva di una visione d'insieme in ordine al lavoro da fare sui contesti di marginalità e fragilità che alimentano la devianza giovanile e in ordine alle risorse da elargire per il sistema giudiziario che di questa fetta di popolazione si occupa, rischia di creare un circolo vizioso, per cui ad una maggiore severità corrisponde una minore capacità di trattamento del giovane che delinque.

Come è stato detto [c.a. Brescia, osservazioni che valgono nel ramo penale ma ben si attagliano anche a quello civile] *“La devianza è più espressione di rabbia e di alterità rispetto a una società in cui non si riconoscono, che di consapevolezza e volontà criminale. Sappiamo bene che la giurisdizione non è risolutiva, anche se quella minorile è quella più flessibile e capace di accompagnare la crescita e il superamento del contesto di disagio per una cura e maturazione. Ma il primo e più efficace intervento come sempre è la prevenzione, ma questo dovrebbe portare a implementare interventi sociali e strutture fondamentali quali i servizi sociali e assistenziali che invece in questi anni sono stati dimidiati e messi in secondo piano.”* Tenuto conto dei mezzi a disposizione, risulta assai soddisfacente, anche se non sempre è possibile, per la diffusa carenza di risorse, riuscire a mettere in atto per tutti i minori che entrano nel circuito penale le azioni volte al reinserimento sociale e fare in modo che la pena riesca a centrare il proprio fine rieducativo.

Dall'esposizione che precede non sfuggerà il profondo livello di motivazione e l'elevato sforzo organizzativo che sorreggono e impegnano l'insieme dei soggetti che formano il mondo della giustizia minorile, destinato, questo, a confluire nel futuro Tribunale per le persone i minorenni e le famiglie, con una visione riformatrice che da fonti autorevoli si afferma essere stata congegnata sottovalutando la specificità e il valore da attribuire alla tutela delle persone minori di età che si trovano in situazioni di pregiudizio, tutela che la riforma stessa pare aver ricondotto unicamente all'intervento statale nei casi di conflitto tra i genitori.

Livello di attuazione del processo civile e penale telematico nel settore Minorenni

[dalla relazione del CISIA]

Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizzano dal 2008 l'applicativo ministeriale "SIGMA". Dal 2008 ad oggi l'applicativo ha avuto una evoluzione continua. In particolare, Sigma Civile è stato sostituito da SICID a giugno 2023.

Il sistema Sigma è rimasto funzionante totalmente per le sole attività del Penale. Precisamente:

- La gestione del settore penale [piena funzionalità];
- La gestione del settore civile [in sola lettura fino al 30/06/2023];
- La gestione delle statistiche del penale;
- La gestione delle statistiche del civile [funzionante per statistiche fino al 30/06/2023];
- La gestione degli scambi documentali [disattivate - sola Lettura fino al 30/06/2023];

Patch Prodotte

Essendo oramai dismesso SIGMA Civile sono state prodotte e installate solo patch per SIGMA PENALE.

Periodo	Patch
lug 23 – giu 24	4

SICID Minori e SICID UAC-Consolle P.M. e Consolle Magistrato

Il 30 giugno del 2023 Sigma Civile è stato sostituito da SICID Minori per i Tribunali per i Minorenni e SICID UAC Minori per le Procura per i Minorenni. Nella sede di Palermo è stata contemporaneamente effettuata la totale migrazione della base dati del Civile. L'intervento si è reso necessario per aderire alla nuova normativa che prevede l'uso delle procedure telematiche per gli uffici giudiziari per i minorenni.

Il sistema SICID è ormai attivo e funzionante per gli uffici e ancora in fase di sviluppo per molte nuove funzionalità [MEV] e anche in fase di definizione di altre [MAC e MIG]. Include tutti i sistemi di SIGMA CIVILE che sono stati dismessi. Precisamente:

- Gestione dei sistemi di cancellerie della Procura e Tribunale per i Minorenni [SICID];
- Gestione degli strumenti in uso ai Magistrati [CONSOLLE];
- Gestione delle attività da remoto
- Gestione del telematico e scambi informativi;
- Gestione dei sistemi di visibilità dall'esterno ed eventuali autorizzazioni

In sviluppo il "Modulo per le statistiche" e "la nuova banca data nazionale delle adozione"

Di seguito i dati relativi al SICID –Tribunale per i Minorenni

Atti Introduttivi SICID			
Ufficio	II sem 2023	I sem 2024	totale
Tribunale per i Minorenni di Palermo	245	244	489

Attività della Procura per i Minorenni

Richieste Uffici Giudiziari giudicanti			
Ufficio	II sem 2023	I sem 2024	totale
Tribunale per i Minorenni	7.972	8.429	16.401

Atti del P.M. da Consolle [visti e pareri]			
Ufficio	II sem 2023	I sem 2024	totale
Procura per i Minorenni	3.902	5.002	8.904

Sies [Siep-Sius] - Minorenni

Per l'automazione dell'attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e giudicanti del Distretto, è in uso l'applicativo integrato SIES [Sistema Informatico Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell'esecuzione]; SIEP [esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza].

Il sistema è attivo e utilizzato anche dagli utenti degli uffici giudiziari per i minorenni [sia Procura che Tribunale].

Al sistema si associa un servizio di accesso degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo "SIUS – Avvocati"].

Il sistema è disponibile anche via Internet attraverso una connessione criptata e protetta detta VPN. Tale accesso non è però utilizzato da utenti del Tribunale dei Minorenni. Infine, una delle ultime funzionalità integrate nel SIES è stata la gestione delle pene pecuniarie. Tale funzionalità consente l'interconnessione, tramite il sistema Portale dei Servizi Telematici, a PagoPA per la generazione dei bollettini di pagamento da inviare al condannato e la verifica dell'avvenuto pagamento degli stessi.

Tiap

Dal 2020, dopo la fase di avvio, gli uffici hanno iniziato ad usare quotidianamente TIAP per gli uffici per i Minorenni.

Il numero di account è in costante aumento:

Totale account	Account configurati	
	Procura per i Minorenni	Tribunale per i Minorenni
37	22	15

Infrastruttura tecnologica dei sistemi del settore minorenni

- Tutti i software sopra descritti sono installati presso la Sala Server Nazionale di Palermo in macchine virtuali configurate da “DB server” sia da “Application server” per l’interfaccia verso l’utenza.
- Il Tribunale per i Minorenni utilizza la piattaforma SHAREPOINT per la gestione delle condivisioni della documentazione di cancelleria.
- La Procura Minorenni utilizza, per la condivisione dei file degli utenti, un file server virtuale, allocato presso la Sala Server Nazionale di Palermo.
- Tutti i PC in rete utilizzano Windows 10.

Reingegnerizzazione del Tribunale Persone Minori Famiglia [TPMF]

Nel 2023 stato avviato uno studio per la reingegnerizzazione di Sigma Civile [allora ancora in uso] e del nuovo SICID Minori in vista della realizzazione del nuovo software per il Tribunale Persone Minori Famiglia.

L’attività è tuttora in corso.

Reingegnerizzazione di Sigmapenale

A metà del 2020 è stato avviato uno studio per la reingegnerizzazione di Sigma Penale e la sua migrazione e integrazione nel sistema SICP. Lo studio è stato completato ma è attualmente sospeso in quanto lo sviluppo è stato direzionato verso il nuovo applicativo APP.

Ammodernamento Cablaggio [CONSIP LAN7]

L’ammodernamento del Cablaggio della Procura e Tribunale per i Minorenni di Palermo si è concluso il 11/10/2023:

- Realizzazione del cablaggio passivo con potenziamento della velocità;
- Sostituzione della fibra;
- Aumento dei punti rete per gli utenti;
- Sostituzione di tutti gli armadi di rete con altri più grandi;
- Sostituzione di tutti gli apparati attivi di piano e del Centro Stella.

Altre attività

Parallelamente all’ammodernamento del cablaggio, viste le crescenti esigenze dell’ufficio, è stata applicata una più estesa classe di indirizzamento. Con l’occasione è stato attivato il DHCP [l’assegnazione dinamica degli indirizzi IP] ed è stata realizzata la configurazione di tutti dispositivi dell’ufficio [Workstation e Notebook]. Stampanti/scanner di rete e Lettori di badge sono rimasti con un piano di indirizzamento fisso.

Il Centro per la Giustizia Minorile

[in base alla relazione del Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia]

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia [C.G.M], svolge competenze e funzioni di programmazione tecnica ed economica, di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di verifica dei Servizi Minorili dipendenti, secondo le direttive annuali del Dipartimento, nonché attività di promozione, progettazione e collegamento con gli Enti Locali, Associazioni del privato sociale e del Volontariato, istituzioni locali, nazionali e internazionali.

In attuazione del Decreto Ministeriale 20 novembre 2019 “Individuazione dei Centri per la Giustizia Minorile e Servizi Minorili” il CGM è organizzato in quattro aree funzionali: Area I – Affari generali e personale; Area II – Attuazione dei provvedimenti giudiziari; Area III – Amministrazione contabile; Area IV – Sicurezza e servizi di Polizia Penitenziaria.

Complessivamente al Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia fanno capo, a seguito dell'accorpamento di alcuni Servizi disposti con D.M. 20/11/2019, n.9 Servizi, di cui nel Distretto di Palermo un Istituto Penale Minorile [da ora IPM] ove sono ristretti minori e giovani fino a 25 anni di età per esecuzione di misure e pene detentive con annesso il Centro di Prima accoglienza dei minori in stato di fermo o arresto in attesa di provvedimenti dell'A.G., e un Ufficio di Servizio Sociale per minorenni [da ora USSM] con sede principale a Palermo, una sede distaccata a Trapani e 5 sedi recapito, che ha in carico i giovani dell'area penale esterna seguendoli nel percorso trattamentale-rieducativo e a cui è annesso il Centro Diurno Polifunzionale per lo svolgimento di attività formative, educative e culturali- ricreative.

La devianza minorile nel Distretto di Corte di Appello di Palermo. Sintesi dati quantitativi

Nell'arco temporale di riferimento, i soggetti segnalati all'U.S.S.M. di Palermo, competente per il territorio del Distretto, sono stati 642 [dei quali 589 segnalati per la prima volta e 53 già conosciuti] registrandosi una diminuzione - 306 segnalazioni rispetto al precedente anno. Prevalle la nazionalità italiana [499] e il genere maschile [474] rispetto ai soggetti di nazionalità straniera [143].

Il Servizio ha attivato, complessivamente, interventi per n. 1.411 soggetti di cui n.917 rivolti a soggetti già precedentemente in carico e n.494 soggetti presi in carico per la prima volta nel periodo. Al momento della prima presa in carico prevale la classe di età dei giovani adulti 18-25 anni [796] rispetto alla classe di età 14-17 anni [615].

Quanto alle misure cautelari disposte nel periodo [323] si registra il prevalere del collocamento in comunità [155] rispetto alla custodia cautelare [127] con un importante incremento numerico rispetto allo scorso anno per entrambe le misure [rispettivamente + 49 collocamento in comunità e + 38 custodia cautelare]. L'area penale esterna registra n. 32 provvedimenti di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa e n. 9 di applicazione delle prescrizioni.

Quanto alle misure penali di comunità D.Lgs. N.121/18 si registrano n. 34 provvedimenti [-1 rispetto al precedente anno] con un prevalere dell'applicazione dell'affidamento in prova al Servizio Sociale. Il Servizio ha altresì coinvolto n.169 soggetti in progetti di messi alla prova con attività prevalentemente di carattere riparativo, di studio e di socializzazione.

Infine, rispetto alla tipologia di reato si constata, anche per l'anno in argomento, il prevalere

dei delitti contro il patrimonio [2215] e dei delitti contro la persona con un prevalere di reato di lesioni contro la persona [1468] e più in generale di una prevalenza di crimini che contemplano l'uso della violenza.

Problematiche di maggior rilievo

In continuità con l'anno precedente, l'attività dell'Osservatorio sulla devianza minorile, istituito da questo Centro, ha visto partecipi tutti i servizi minorili della Sicilia in una riflessione che ha riguardato i ragazzi segnalati secondo diverse prospettive: la condizione socio-familiare, le criticità familiari e personali del ragazzo, i bisogni delle famiglie/minori/giovani adulti in carico.

Quanto al Distretto di Corte di Appello di Palermo il quadro che emerge colloca, in linea generale, le famiglie dei ragazzi in carico in zone di vulnerabilità sociale ovvero in situazioni di marginalità, di disagio socio-economico legato a condizioni di precarietà lavorativa e sofferenza per condizioni di disoccupazione, di difficoltà nell'inserirsi nel mercato del lavoro, di povertà educativa, culturale e sociale. A tutto ciò si aggiunge l'appartenenza a territori in cui convivono strati sociali potenzialmente più deboli con una significativa incidenza, all'interno delle famiglie, di condizioni di bassa istruzione, affollamento abitativo, disagio economico, disagio assistenziale, di precedenti penali che interessano anche più familiari nello stesso nucleo.

Un fenomeno crescente è il ricorrere, da parte dei ragazzi, alle sostanze stupefacenti riscontrandosi, tra l'altro, un sostanziale abbassamento dell'età media nell'approccio e nel consumo di sostanze psicotrope e altro, come ad esempio l'alcool, con una intensificazione della frequenza del consumo agevolato anche dalla facilità di accesso alle sostanze sia cosiddette leggere, sia con il riapparire dell'uso di eroina e di droghe pesanti sintetiche aggiunto all'uso di psicofarmaci.

A fronte di tali osservazioni, la necessità di interventi di natura sanitaria si scontra con la carenza di servizi specialistici sul territorio [SERD] per l'esiguo numero di personale, insufficiente a rispondere alla domanda di presa in carico che risulta dilazionata nel tempo e pertanto inefficace.

La tematica delle dipendenze patologiche, insieme al disagio psichico, rappresentano una delle criticità di maggiore complessità soprattutto all'interno dei servizi residenziali, sia quindi degli Istituti Penali che delle Comunità private.

Infatti la presenza di fragilità personologiche date da un sempre più diffuso disagio psichico, si manifesta spesso con l'incapacità di modulare l'aggressività e di riconoscere e gestire le emozioni. I bisogni che tali problematiche esprimono sono prioritariamente connessi alla povertà affettiva che caratterizza le relazioni dei minori con il mondo adulto che, a sua volta, risulta impreparato a fronteggiare le sfide che il mondo adolescenziale impone.

Inoltre emerge un aumento di reati commessi da gruppi di minorenni che, pur non avendo le caratteristiche tipiche delle baby gang, utilizzano l'unione gruppale come importante fattore di protezione, di coesione e di riconoscimento sociale. Si tratta, generalmente, di gruppi di minori, caratterizzati da una scarsa strutturazione interna, che agiscono atti violenti o illegali e, non di rado, l'azione deviante è frutto di un agito immediato senza alcuna pregressa organizzazione o definizione.

Ciò che segna una evoluzione dei reati in gruppo commessi da minorenni, rispetto ad anni precedenti, sembra essere il carattere di crescente efferatezza, violenza 'gratuita' e apparente 'insensatezza' di alcune condotte.

Tra le problematiche emergenti si segnala il crescere dei reati connessi al cattivo uso degli

strumenti informatici, di interesse sociologico e mediatico, in particolare il fenomeno del cyberbullismo, ma non solo. I social sono ormai diventati luogo di reato attraverso le applicazioni di messaggistica istantanea che rappresenta ormai una componente numericamente significativa.

Il tema della devianza online sembra essere correlato alla problematica della dipendenza dalla rete dai social network. Relativamente a questa tipologia di reati si registra una sempre maggiore trasversalità: la commissione di reati sul web sembra prescindere dal livello socio-culturale della famiglia e del ragazzo, il fenomeno interessa tutte le fasce di età, tutte le classi sociali ma con uno stesso denominatore, la fragilità dei legami affettivi e del tessuto sociale e comunitario ma una tendenza a interfacciarsi con una vita virtuale e immediata.

Si registra, altresì, la difficoltà del sistema familiare nel conoscere il mondo virtuale del figlio e la carenza di strumenti socioeducativi delle figure genitoriali riguardo ad uso consapevole della rete.

Collocamenti in comunità: dati e criticità

La rete delle comunità costituisce un attore fondamentale del sistema della giustizia minorile in quanto il ricorso alle misure legate all'applicazione del collocamento in comunità rappresenta una delle misure privilegiate dall'autorità giudiziaria minorile del distretto.

Nell'arco temporale di riferimento i collocamenti in comunità per esecuzione della misura cautelare eseguiti da questo CGM nel territorio del Distretto di Corte di Appello di Palermo hanno interessato n. 155 minori/giovani adulti, trasferiti, talvolta, da una struttura all'altra per esigenze educative, per avvicinamento al nucleo familiare o anche per esigenze terapeutiche [problemi psichiatrici].

Si rappresenta, tuttavia, che per le difficoltà legate all'indisponibilità di strutture del nord Italia le sopracitate comunità ospitano regolarmente anche minori e giovani adulti, prevalentemente di origine straniera, provenienti da altre regioni.

Riguardo alle misure applicate, oltre l'art.22 DPR 448/88, che risulta in prevalenza, si registra un incremento della sospensione del procedimento ex art.28 DPR 448/88 da svolgersi in ambito comunitario, [si registrano, nel periodo, n. 54 provvedimenti di messa alla prova con collocamento in comunità], generalmente per trasformazione della stessa misura cautelare; in alcuni casi si rileva l'applicazione dell'art.9 DPR 448/88 per osservazione della personalità in ambito comunitario sia come primo ingresso in struttura che a seguito della scadenza termini della misura cautelare disposta al fine di consentire all'equipe di proseguire l'osservazione del minore/giovane adulto inserito.

Dai dati sopra descritti si evince la grave insufficienza delle comunità dislocate sul territorio siciliano, condizione che non permette di rispondere adeguatamente alle esigenze trattamentali nonché al reale fabbisogno dell'utenza. Le comunità alloggio si trovano sempre al massimo della loro capienza e anche spesso in regime di sovrannumero, questo rende sempre più difficoltoso l'esecuzione dei Provvedimenti dell'A.G. e la possibilità di una valutazione tecnica sul caso in merito all'abbinamento "minore – comunità" nonché il rispetto del criterio della territorialità.

In specie, proprio nel territorio del distretto di Corte di Appello di Palermo, nel periodo interessato, il numero delle comunità alloggio è ridottissimo, pari a 18, e precisamente 10 nel territorio della Provincia di Palermo [Castelbuono, Geraci Siculo, Cefalù, Termini Imerese e Partinico] e 1 nella città di Palermo, solitamente sempre al massimo della loro capienza, 6 nel territorio

agrigentino, 1 nel trapanese, con difficoltà nell'inserimento e conseguente impossibilità a garantire il principio di territorialità.

L'inadeguatezza non è legata esclusivamente al numero, ma anche alla tipologia delle strutture a fronte della complessità dell'utenza.

Le strutture comunitarie risultano essere poco raccordate con il territorio, e poco supportate dai servizi territoriali, ripiegate su modelli operativi che spesso non sono in grado di rispondere ad una utenza sempre più complessa che necessità di nuovi modelli di intervento.

In modo particolare risulta preoccupante la quasi mancanza di comunità adeguate all'accoglienza di minori/giovani adulti portatori di un disagio psichico e/o affetti da dipendenza da sostanze stupefacenti. Tale circostanza è ancora più aggravata dalla condizione di doppia diagnosi presente in molti ragazzi per i quali i disturbi psicopatologici si associano a forme più o meno gravi di dipendenza da sostanze e per tale ragione sarebbe auspicabile l'apertura di strutture comunitarie sperimentali di tipo socio-sanitario ad elevata integrazione sanitaria. Tale ipotesi è contenuta nell'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dietro proposta del tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria che ha formulato le linee di indirizzo per la costituzione di comunità sperimentali di tipo socio sanitario per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e con problematiche di dipendenza.

A tal proposito questo Centro ha attivato un'interlocuzione con la Regione Siciliana – Assessorato alla Salute per l'apertura e la gestione congiunta di una "comunità sperimentale di tipo socio-sanitaria" per l'inserimento di minori e giovani con tali problematiche afferenti all'area penale. La struttura sarebbe destinata a quei giovani le cui condizioni necessitano di un periodo di approfondita valutazione psicodiagnostica, di un inquadramento clinico e/o progettuale e di una stabilizzazione delle condizioni comportamentali e con quadri variabili di compromissione del funzionamento personale e sociale.

Inoltre, questa Direzione si è attivata al fine di supportare gli Enti gestori delle comunità per gli interventi a favore dell'utenza inserita e ottenere così maggior risultati nell'ambito dei percorsi rieducativi dei ragazzi. Sono stati realizzati alcuni progetti, uno in particolare è il progetto "Nu.Vo.La" che prevede l'attivazione di n.3 work experience presso le aziende di Geraci Siculo e di Petralia Soprana che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i ragazzi inseriti presso alcune strutture per disagio psichico nel comune di Geraci Siculo e Petralia Soprana, e l'attivazione di n.3 percorsi formativo/lavorativi rivolto ai minori/giovani adulti portatori di estrema fragilità psicologica/psichica all'interno di una fattoria sociale, che proprio per lo specifico quadro clinico non potrebbero essere impegnati in percorsi formativi/lavorativi al di fuori di un contesto protetto. Un altro progetto sperimentale riguarda "l'attivazione di percorsi integrati di orientamento al lavoro, formazione e tirocini di inclusione sociale" dal titolo "Capo.Lavoro" che è stato interamente gestito da un'agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione Siciliana e ha visto destinatari n.5 minori e giovani adulti collocati presso le strutture comunitarie del distretto di Corte d'Appello di Palermo [Agrigento – Palermo e Trapani]. La scelta è ricaduta in prima battuta su questo distretto territoriale in quanto lo stesso ospita la maggior parte delle comunità educative che collaborano con questo Centro ed essendo in continuo affanno per il numero degli inserimenti e la tipologia di utenza che si connota sempre più in termini di complessità, richiedono particolare supporto rispetto anche alle offerte trattamentali.

Inoltre si è istituito un Tavolo Tecnico Permanente Interistituzionale per la co-costruzione e

la promozione di percorsi integrati finalizzati alla gestione delle complessità dell'utenza minorile in carico alle comunità del privato sociale, intendendo, con questa azione, supportare gli Enti gestori delle comunità negli interventi a favore dell'utenza inserita e ottenere così maggior risultati nell'ambito dei percorsi rieducativi dei ragazzi attraverso anche la partecipazione ad iniziative avviate da Enti Istituzionali e del terzo settore.

Sempre a sostegno delle comunità si muove il progetto "AMAMI" finanziato nell'ambito del Pn "Inclusione e lotta alla povertà 2021- 2027" cofinanziato dall'Unione Europea che prevede di accompagnare verso l'autonomia adolescenti e giovani per i quali sia stata disposta la misura del collocamento in comunità, attraverso la creazione di supporti necessari alla costruzione di un percorso che, gradualmente, consenta loro di essere indipendenti e autosufficienti dal momento in cui completano il periodo trattamentale.

La situazione carceraria

Il decreto legge 123/23 [cosiddetto Caivano, entrato in vigore nel settembre 2023 e convertito nella legge 159/23], che ha previsto importanti modifiche legislative che hanno grandemente ampliato le possibilità di ricorso al carcere, ha contribuito all'espansione dei numeri della carcerazione in ambito minorile incrementando il numero di ingressi in IPM. A ciò si aggiunge la componente di utenza, soprattutto straniera, proveniente dagli IPM di altre regioni d'Italia, movimentazione causata dal sovraffollamento delle strutture. Tale circostanza ha di fatto modificato sostanzialmente la composizione della popolazione carceraria, prima prevalentemente composta da minori e giovani adulti autoctoni, con conseguente ridefinizione delle dinamiche relazionali interne tra i gruppi di detenuti e inevitabile ricaduta nell'organizzazione e gestione quotidiana degli stessi. Tale utenza è, infatti, rappresentata in larga misura da minori e giovani adulti stranieri non accompagnati o immigrati di seconda generazione, che hanno spesso determinato problematiche nella relazione tra gli ospiti dell'IPM e difficoltà nella gestione, in particolare dei casi complessi riguardanti soggetti multiproblematici e spesso portatori di disagio psichico oltre che poli assuntori di sostanze stupefacenti con il conseguente verificarsi di eventi critici, agiti violenti auto ed eterodiretti, danneggiamenti a beni e strutture dell'amministrazione.

Anche sotto il profilo trattamentale la presenza significativa di detenuti stranieri ha all'IPM una rimodulazione delle modalità operative, sia perché i periodi di permanenza non sono sempre di lunga durata, con la conseguente difficoltà di programmare progettualità educative di media e lunga durata, sia perché viene a mancare il necessario lavoro con il contesto familiare e territoriale indispensabile per la formulazione e attuazione di progetti di reinserimento e inclusione sociale.

Il trattamento, inoltre, è condizionato fortemente dalla lingua ma anche per gli elementi di natura culturale etica e religiosa [rapporti uomo donna, rapporti con l'autorità, con le figure di potere, regole, norme, etc..] che comportano inevitabilmente il ricorso alla figura del mediatore.

Significativo continua ad essere il numero di coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti e di coloro che portatori di disagio psichico e psichiatrico necessitano di interventi specialistici e specifici e la cui presenza continua a determinare notevoli difficoltà nella gestione del quotidiano all'interno dell'IPM.

Alla luce delle sopradette criticità sono stati, pertanto sviluppati alcuni interventi finanziati attraverso i fondi della programmazione, in particolare, nell'ambito interculturale, si è, infatti, rafforzato il servizio di mediazione culturale e sociale, intensificando interventi diretti ai singoli e alla

gestione delle dinamiche conflittuali dei gruppi, oltre che metodologie improntate al trattamento del disagio psicologico in chiave anche interculturale. Si continuerà a porre attenzione e favorire tutte quelle attività e iniziative che hanno come finalità e/o obiettivo l'integrazione e il superamento delle "barriere" linguistiche e culturali.

Gli Istituti, inoltre, riconoscono nei percorsi di inserimento lavorativo e formativi spendibili nel mercato del lavoro una delle priorità di intervento trattamentale che unicamente alle attività culturali, sportive e ricreative rappresentano la cornice entro cui si iscrive il processo di rivisitazione critica del reato e la promozione della cultura della legalità. Trattandosi di minori e giovani, le attività, infatti, non possono precludere l'aspetto più ludico e ricreativo, nonché quello sportivo, riconoscendone il valore sia dal punto di vista della formazione della personalità e delle capacità sia dello sviluppo adeguato delle capacità di interazione in processi di socializzazione e integrazione condivisi.

Rispetto allo sport e all'importanza che riveste per il miglioramento delle capacità motorie ma anche per il benessere psicofisico in generale e per gli aspetti sociali e aggregativi, sono in corso di realizzazione i Progetti approvati nell'ambito del Bando Sport di Tutti - Carceri, nello specifico "Annacati" presentato dal Comitato Organizzatore Palermo Sport&Dev. e la progettualità dell'Associazione Dilettantistica Koshido Budo che hanno l'intento di promuovere l'attività sportiva con l'obiettivo di utilizzare gli spazi all'aperto e la palestra dell'Istituto.

Progettualità e attività svolta

Il C.G.M per la Sicilia, nella sua funzione di coordinamento, ha avviato numerose iniziative a favore dell'utenza penale minorile in carico ai servizi minorili sottoscrivendo protocolli d'intesa, accordi di programma, fornendo partenariati per progetti finanziati con fondi europei e non, ha sottoscritto convenzioni con le Università pubbliche e private.

In accordo con le direttive del D. Lvo 121/18 sono state elaborate delle iniziative che mirano essenzialmente alla formazione professionale e all'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Dal già citato progetto di tirocinio formativo per minori e giovani adulti con disagio psichico e per i minori e giovani inseriti nelle comunità del distretto palermitano, al protocollo di intesa con Sicindustria [Associazione Industriali delle Province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani] che prevede azioni rivolte ai giovani dell'area penale e/o anche, eventualmente dirette agli operatori dei servizi minorili coinvolti al fine di ampliare le conoscenze e i canali di collaborazione con il mondo dell'imprenditoria giovanile e in generale con il mercato del lavoro. Dopo aver superato un lungo periodo di impasse causato dall'improvviso decesso del Presidente che ha determinato la necessità di attendere i tempi tecnici della sua sostituzione con procedura di elezione, nonché il suo stabile inserimento, si sono ripresi i contatti con la referente di Sicindustria *ad hoc* incaricata, si è proceduto ad aggiornare il protocollo che sarà firmato nuovamente a breve.

In co-progettazione con l'UIEPE e la Regione Siciliana, continua il progetto denominato "Presidio territoriale per la giustizia di comunità", finanziato da Cassa delle Ammende, che prevede l'attivazione di n. 2 Presidi territoriali, di cui uno nella Corte di Appello di Palermo e uno in quella di Catania. I due Poli territoriali svolgono attività di orientamento, inserimento lavorativo, opportunità di housing.

Proseguono le attività con la Banca d'Italia, filiale di Palermo, rivolte ai ragazzi dell'area penale esterna, per l'attivazione di corsi di formazione/informazione volti a migliorare i livelli di alfabetizzazione finanziaria e contrastare le disuguaglianze legate al contesto economico e sociale di appartenenza.

PARTE SETTIMA

La Magistratura di Sorveglianza

Gli Uffici di Sorveglianza

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza]

L'analisi dei dati statistici di seguito esposti rivela che nel periodo di riferimento il carico di lavoro complessivamente gravante sul Tribunale di Sorveglianza e sugli Uffici di Sorveglianza del Distretto ha mantenuto dimensioni particolarmente significative, basti dire che, nella sola sede di Palermo, nell'anno in esame, le iscrizioni in area monocratica e in area collegiale, considerate complessivamente, hanno superato la soglia dei 28.000 affari.

Ad una così ampia domanda di giustizia è stata tuttavia fornita una risposta adeguata, grazie all'incessante e meritorio impegno di tutti i magistrati e del personale amministrativo, sicché tanto sul versante collegiale quanto su quello monocratico, l'attività definitoria ha fatto registrare livelli elevati.

Da considerare come il Tribunale di Sorveglianza e gli Uffici di Sorveglianza del Distretto abbiano dovuto e debbano continuare a operare in condizioni sempre più difficili, rese ancora più complicate dal continuo e grave depauperamento dell'organico delle cancellerie, e della inadeguatezza dell'organico dei magistrati [risulta ancora vacante il posto in organico di magistrato di sorveglianza previsto con D.M. del Dicembre 2022], non del tutto sufficienti a fronteggiare l'enorme quantità di procedimenti che annualmente sopraggiungono, sia nell'area collegiale che in quella monocratica.

Tale situazione ha inevitabilmente condizionato la funzionalità di tutti i servizi, sicché deve escludersi, in una visione realistica, la formulazione di programmi che vadano oltre la prefigurazione di obiettivi ben contenuti e prioritari, comunque commisurati alle ridotte risorse umane e strumentali attualmente disponibili.

Dette previsioni sono ancor più fondate alla luce della riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, concernente la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l'applicazione di misure alternative, che ha causato e continua a causare un notevole appesantimento nelle attività delle cancellerie in conseguenza degli adempimenti richiesti e della tempistica entro cui gli stessi debbono essere eseguiti.

Pertanto, rimane ben concreta la preoccupazione che nel prossimo futuro l'attività giudiziaria dell'intera struttura vada incontro ad ulteriori penalizzazioni, certo destabilizzanti in un momento storico in cui le gravi condizioni di vita che si registrano all'interno delle carceri, esigerebbero, invece, l'azione sempre più vigile e sempre più efficace della magistratura di sorveglianza.

Movimento degli affari

L'analisi riguarda separatamente i due organi giurisdizionali di cui si compone la Magistratura di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza, in relazione alle loro diverse competenze disciplinate dalle norme del codice di procedura penale e dall'ordinamento

penitenziario.

Nell'analisi del movimento degli affari concernenti il Tribunale di Sorveglianza deve, inoltre, aversi riguardo al fatto che i dati statistici registrano tanto il numero dei procedimenti quanto il numero dei cd. "oggetti" delle istanze relative al medesimo soggetto condannato, che possono essere, e anzi solitamente sono più d'una [ove vengano richieste più misure] nell'ambito di un medesimo fascicolo.

Si comprende perciò come il raffronto relativo alle sopravvenienze e alle definizioni, nei diversi anni, debba tener conto di tali variabili, e s'imponga una lettura ragionata delle cifre in bilancio, da effettuarsi non solo sulla base del semplice dato numerico.

Il Tribunale di Sorveglianza

La sopravvenienza complessiva degli affari nel periodo considerato, pari a 14.454 affari, ha registrato un aumento rispetto a quella di n. 14.284 del corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'attività definitoria è risultata pari a 13.907 oggetti, con un aumento rispetto a quella ottenuta l'anno precedente [in cui erano stati definiti 12.723 oggetti].

A fronte di tal numero di oggetti i procedimenti iscritti in SIUS sono stati 8.481 [8.186 nel corrispondente precedente periodo]; di questi n. 8.214 sono stati definiti, di cui n. 5.753 con ordinanza, n. 1.929 con decreti e n. 532 con altri provvedimenti, sicchè alla fine del periodo sono rimasti n. 4.985 procedimenti pendenti [a fronte di 4.727 pendenze dell'anno precedente].

La riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che ha previsto la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l'applicazione di misure alternative ha ricevuto appropriata applicazione nell'ufficio.

Al riguardo è interessante considerare che nel periodo di riferimento, nell'ambito della complessiva sopravvenienza relativa ai procedimenti di competenza del Tribunale, gli oggetti iscritti per essere trattati con il nuovo rito semplificato sono stati 5.035 [dunque circa 1/3 del totale delle sopravvenienze], cui corrisponde un totale di 1.892 fascicoli iscritti.

Alla data del 30 giugno 2024, n. 4.194 oggetti [975 fascicoli] sono stati definiti in sede c.d. monocratica, e più precisamente n. 4.156 con decisione poi confermata dal collegio mentre n. 38 sono stati opposti, per cui la competenza è stata trasferita all'organo collegiale; n. 5.641 oggetti [1.801 fascicoli] sono ancora pendenti in attesa di decisione nelle medesime forme, n. 1.053 oggetti [425 fascicoli] sono stati rimessi al collegio per la trattazione nelle forme ordinarie.

Sugli effetti della riforma il Presidente del Tribunale di sorveglianza esprime sul sistema, che pur proponendosi obiettivi di semplificazione, ha finito con l'appesantire l'attività giurisdizionale e quella di cancelleria, e rischia di modificare in profondità alcuni caratteri tipici della "giurisdizione rieducativa" della Magistratura di sorveglianza, caratterizzata dal pieno contraddittorio e dalla conseguente possibilità di interlocuzione tra l'interessato e un organo collegiale composto anche da giudici "esperti" a garanzia di un approccio multidisciplinare al giudizio prognostico.

Gli Uffici di Sorveglianza

Anche negli Uffici di sorveglianza del Distretto il flusso degli affari in entrata è stato particolarmente cospicuo.

Nell'Ufficio di Palermo il numero delle nuove iscrizioni è stato pari a 19.457 procedimenti,

con un incremento del 2% rispetto ai 19.032 del precedente corrispondente periodo.

L'attività definitoria ha comunque fatto fronte a tale ingente carico di lavoro, essendo stati esitati n.18.462 procedimenti a fronte di 16.627 del corrispondente precedente periodo mentre il numero dei procedimenti pendenti alla fine del periodo, pari a 11.642 procedimenti, è aumentato rispetto a 11.085 del corrispondente precedente periodo.

Nella sede di Agrigento la sopravvenienza è stata pari a 7.858 nuovi affari [a fronte di n. 8.194 istanze del corrispondente precedente periodo], mentre l'attività definitoria ha assicurato lo smaltimento di n. 7.636 affari [7.248 nell'anno precedente], lasciando pendenti a fine periodo 2.904 procedimenti [2.733 nel precedente periodo].

Presso la sede di Trapani la sopravvenienza è stata pari a 10.587 nuovi affari [a fronte di 10.332 del corrispondente precedente periodo], e anche questo ufficio ha dato dimostrazione di una efficace capacità di smaltimento, definendo un numero di procedimenti pari a 10.077, lasciando pendenti n. 3.508 procedimenti.

I dati che precedono mostrano che, pur avendo il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza dovuto operare nelle non ottimali condizioni generali descritte, la risposta data alla domanda di giustizia è stata, nel complesso, sia nell'area collegiale che in quella monocratica, adeguata e più che apprezzabile, e che magistrati e personale amministrativo, ciascuno per la loro parte, hanno sostenuto i rispettivi pesantissimi carichi di lavoro con più che encomiabile impegno, assicurando una produzione complessiva molto elevata.

Per il conseguimento di tali risultati sono stati determinanti la proficua intesa e il rapporto di quotidiana collaborazione tra tutte le componenti essenziali dell'ufficio, - ivi compresi i tirocinanti ex art. 73 del D.L. 21/6/2013 n. 69, convertito con L. 9/8/2013 n. 98 che vi prestano la loro opera, - che hanno consentito e consentono di svolgere sulla struttura gli interventi organizzativi ritenuti di momento in momento opportuni onde ovviare alle citate diffuse carenze e garantire un più elevato grado di efficienza dei servizi, attraverso una razionale e equilibrata gestione delle risorse esistenti.

Con tutto ciò va ancora una volta evidenziato che sull'andamento dell'attività definitoria continua ad incidere la scarsa tempestività -più volte nel corso di questi anni segnalata- con cui altri uffici esitano le richieste istruttorie del Tribunale e degli Uffici.

L'Ufficio si è tuttavia adoperato per limitare tali ritardi e ha perciò, nel periodo di riferimento, promosso vari contatti e assunto diverse iniziative per individuare e condividere con gli Organi e gli Uffici esterni maggiormente coinvolti soluzioni organizzative di miglioramento e accelerazione delle procedure di acquisizione delle richieste istruttorie, in vista della riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti. [Stilato protocollo operativo tra Tribunale di Sorveglianza di Palermo e l'U.I.E.P.E. di Palermo].

Non si riscontra comunque alcuna problematica di "irragionevole" durata dei procedimenti, atteso che salvo i casi di obiettiva complessità, i tempi di definizione si mantengono entro livelli più che accettabili, dalla data in cui il fascicolo viene registrato fino alla decisione.

Anzi, i calcoli che il sistema SIUS ha reso possibili, hanno evidenziato come, considerata indistintamente la quasi totalità delle tipologie d'affari, i tempi medi di definizione si attestino entro limiti apprezzabili.

Il livello delle pendenze a fine periodo non registra una sostanziale flessione, ma tale andamento, tenuto conto di quanto in premessa indicato a proposito del criterio di lettura dei dati, e

delle difficili condizioni in cui gli uffici operano, appare del tutto fisiologico.

Il deposito dei provvedimenti, tutti redatti in originale dai magistrati, che si avvalgono dello strumento informatico, avviene, di norma, in tempo reale.

Nell'anno di riferimento sono state depositate ben 5.753 ordinanze collegiali, e si sono tenute 115 udienze collegiali, n. 58 udienze monocratiche nell'ufficio di Palermo, n. 21 nell'ufficio di Agrigento e n. 38 nell'ufficio di Trapani.

Sia presso il Tribunale che presso gli Uffici di Sorveglianza, il fenomeno dei procedimenti di risalente iscrizione e non ancora esauriti ha dimensioni contenute.

Gli affari a cognizione collegiale pendenti da oltre un anno erano, alla data del 30 giugno 2024, sottratti i procedimenti di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato, n. 689.

Presso l'Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il numero degli affari monocratici con pendenza ultra annale, alla data del 30 giugno 2024, era pari a 306, escluse le esecuzioni in corso.

La maggior parte delle più risalenti pendenze si riferisce a procedure di remissione del debito e/o conversione/rateizzazione di pena pecuniaria, che comportano un numero elevato di rinvii per effettuare le udienze di verifica.

Quanto all'Ufficio di Agrigento, le pendenze ultra-annali erano al 30 giugno 2024 n. 797, escluse quelle relative a esecuzione in corso per misura di sicurezza o misure alternative.

Per quel che concerne infine l'Ufficio di Trapani, i procedimenti pendenti da oltre un anno erano, alla data del 30 giugno 2024, n. 870, escluse le esecuzioni in corso.

Si mantiene cospicuo il numero delle procedure di ammissione e liquidazione di onorari per patrocinio a spese dello Stato.

A fronte di n. 281 istanze di ammissione e di n. 259 istanze di liquidazione pendenti al 1° luglio 2024, concernenti il Tribunale di Sorveglianza, sono sopravvenute, nel periodo di riferimento, n. 1.107 istanze di ammissione e n. 664 istanze di liquidazione, mentre il numero di quelle esitate è stato, rispettivamente, pari a 1.021 [di cui 880 accolte] e n. 562 richieste di liquidazione, mentre dal relativo prospetto statistico si ricava che a fine periodo erano rimaste pendenti 367 istanze di ammissione e 361 istanze di liquidazione.

Distribuzione e andamento degli affari nei vari settori

Tribunale di Sorveglianza: Il comparto sul quale si concentrano le maggiori energie del Tribunale è quello delle misure alternative, che è anche il più sensibile, in ragione degli interessi su cui s'incide, legati alla possibilità d'anticipare il termine di espiazione della pena o di espiare in tutto o in parte pene detentive in forma alternativa al di fuori del circuito carcerario.

A fronte delle sopravvenienze, il Tribunale ha fatto nel settore ogni sforzo per accentuare la propria capacità di risposta, essendo stati complessivamente esitati 8.214 procedimenti.

Nel dettaglio, sono state definite:

- 1.] 3.785 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, a fronte di una sopravvenienza di 3.921 istanze, con 1.556 pronunce di accoglimento, 1.255 decisioni di rigetto e 208 declaratorie di inammissibilità;
- 2.] 364 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, a fronte di 393 istanze sopravvenute, con 61 decisioni di accoglimento, 118 decisioni di rigetto e 75 declaratorie di inammissibilità;

- 3.] 3.441 istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P a fronte di 3578 sopravvenute, con 617 pronunce di accoglimento, 360 pronunce di rigetto e 523 casi di inammissibilità;
- 4.] 1.769 istanze di semilibertà, a fronte di 1.890 istanze sopravvenute, con 59 casi di accoglimento, 249 decisioni di rigetto e 175 pronunce di inammissibilità;
- 5.] 34 istanze di liberazione condizionale, a fronte di 35 sopravvenute, con 0 accoglimenti.

I casi di revoca di misure già concesse sono stati 56 in materia di affidamento in prova ai servizi sociali, 22 in materia di affidamento in casi particolari, 84 in materia di detenzione domiciliare e arresti domiciliari esecutivi e 11 in materia di semilibertà.

L'esperienza sul campo mostra che la possibilità di ottenere misure alternative è in genere particolarmente bassa per le persone che sono prive di rapporti forti con la comunità circostante.

In moltissimi casi le misure alternative non sono concesse non perché la persona in questione non ne possa trarre beneficio e non abbia le caratteristiche adeguate alla concessione, ma perché manca di certe condizioni richieste, che non sono presenti o sono difficilmente realizzabili nei casi in cui non vi è un preesistente adeguato rapporto con la comunità esterna, o questa non riesca a mettere a disposizione quella serie coordinata di interventi volta a sostenere il soggetto durante il difficile processo di reinserimento.

Particolarmente svantaggiati sono poi i soggetti socialmente deboli: indigenti e stranieri, per i quali l'accesso ai benefici penitenziari è reso estremamente difficoltoso dalla mancanza sul territorio di idonei riferimenti familiari, abitativi e lavorativi.

Si evidenzia poi ancora una certa cautela nei confronti della misura dell'affidamento in prova, che in effetti viene applicata con una certa parsimonia, per valutazioni che riguardano il grado di afflittività della pena, e i rischi connessi alla scarcerazione di alcune categorie di condannati, ma anche e soprattutto per la carenza di opportunità lavorative e/o risocializzanti all'esterno.

Al detto atteggiamento restrittivo invece corrisponde una più elevata percentuale di accoglimenti nei riguardi di istanze di detenzione domiciliare, misura che però non possiede la potenzialità, a livello risocializzante, dell'affidamento in prova e rischia sovente di diventare una fonte di denunce per evasione e di revoche con ritorno in carcere.

Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come indispensabili strumenti di reinclusione sociale, hanno ancora, anche a motivo delle numerose previsioni ostative, intrise di automatismi che ne restringono l'applicazione, un prudente utilizzo, mentre al contrario il passaggio alla misura alternativa dovrebbe essere considerato il naturale sviluppo dell'esecuzione penale, ispirato al principio di progressività trattamentale e di finalismo rieducativo della pena.

E invece, proprio perché il percorso di risocializzazione va modulato sull'uomo e non sul reato, non dovrebbero essere ammesse presunzioni di irrecuperabilità sociale, pur nei confronti di condannati all'ergastolo, come affermato dalla Corte Costituzionale, che -proprio in tema di ergastolo- ha ribadito la illegittimità costituzionale di previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati.

Tali finalità -ha precisato la Corte- seppur possono legittimamente ispirare il legislatore nella fase di comminazione del trattamento sanzionatorio, non possono tuttavia nella fase di esecuzione

della pena, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da declinarsi come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l'intero arco di espiatione della pena.

Ferme tutte queste considerazioni, si auspica tuttavia che delle misure alternative non venga snaturata la funzione, trasformandole da pilastro della funzione rieducativa della pena a strumento piegato a fini di mera deflazione carceraria, e in questo senso si rimane contrari all'introduzione di norme ispirate all'idea che la concessione delle misure rieducative vada perseguita a ogni costo, anche depauperando la garanzia giurisdizionale e minimizzandone i presupposti di accesso.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ritiene, infine, che si dovrebbe favorire la introduzione di istituti fondati sulla riparazione della lesione recata all'ordinamento, attribuendo adeguato riconoscimento alla funzione rieducativa di condotte tese alla reintegrazione del torto subito dalla collettività per effetto del reato, per esempio riservando un posto di primo piano al lavoro di pubblica utilità [accompagnato o meno da restrizioni personali] che, risolvendosi da un lato in prestazioni aventi spiccata natura sanzionatoria, sul piano simbolico dà corpo al principio per cui ogni violazione della legge penale esige che l'offesa inferta al consorzio civile debba essere -nei limiti del possibile e sia pure per equivalente -adeguatamente riparata dal reo.

Come s'è detto altro settore che ha particolarmente impegnato l'attività del Tribunale è quello riguardante l'applicazione degli istituti del differimento obbligatorio e/o facoltativo della esecuzione della pena, e del connesso istituto della detenzione domiciliare sostitutiva, previsto dal comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P.

Introducendo questa ulteriore forma di detenzione domiciliare il legislatore ha inteso offrire al Tribunale di Sorveglianza uno strumento flessibile, suscettibile di attuare un adeguato temperamento tra il principio di certezza e indefettibilità della pena, corollario a sua volta del principio della effettività della giurisdizione penale, le esigenze della difesa sociale e la necessità di tutelare la salute del condannato, evitando che l'esecuzione della sanzione possa avvenire in forme incompatibili con il senso di umanità.

Per la detenzione sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena sono tuttavia irrilevanti non solo l'entità della pena da espiare, ma anche il tipo di reato per il quale essa è stata inflitta e pertanto non operano le preclusioni riferibili ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis legge 354/1975, la detenzione può essere perfino concessa anche nei confronti del condannato detenuto per effetto della revoca dello stesso beneficio in precedenza applicato dal Tribunale di Sorveglianza.

Si assiste perciò con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di quei condannati i quali, o in ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono precluso l'accesso alle diverse misure alternative contemplate dall'ordinamento penitenziario, ricorrere all'istituto della detenzione domiciliare sostitutiva del differimento della pena per ragioni di salute, prospettando gravi infermità, o patologie asseritamente non suscettibili di adeguato trattamento in regime carcerario.

Ciò postula una doverosa complessa attività di verifica, in alcuni casi effettuata attraverso perizia, volta a scongiurare il rischio di una inaccettabile vanificazione del profilo retributivo della pena, e delle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale, in relazione alla pericolosità del reo, ma anche a garantire la tutela della salute del medesimo.

Si registrano comunque percentuali di accoglimento molto basse.

Nel periodo di riferimento, a fronte di 572 istanze complessivamente sopravvenute ne sono state favorevolmente esitate 104.

Altro comparto affollato è quello della riabilitazione, istituto di notevolissima importanza, al di là del rilievo che esso riveste sul piano morale, dal momento che alla estinzione degli effetti penali della condanna è spesso legata la possibilità del soggetto d'intraprendere un'attività di lavoro autonomo o di trovare un'occupazione dipendente.

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata [essendosi iscritti 420 nuovi procedimenti] cui è seguita la definizione di 347 procedimenti, con n. 164 pronunce di accoglimento, n. 109 decisioni di rigetto e n. 57 declaratorie di inammissibilità; 230 sono stati infine i procedimenti di secondo grado [reclami o appelli] definiti, a fronte di 271 sopravvenuti, con 56 pronunce di accoglimento, 130 pronunce di rigetto e 17 declaratorie di inammissibilità.

Gli Uffici di Sorveglianza

Negli Uffici di Sorveglianza l'ambito operativo nel quale si continua a registrare una cospicua sopravvenienza è quella della liberazione anticipata, istituto che riveste altissima importanza pratica, sia per il forte contributo che esso offre affinché l'espiazione della condanna possa -in linea con le previsioni della nostra carta fondamentale- assumere il concreto ruolo di strumento di recupero sociale [essendo il beneficio legato alla partecipazione all'opera di rieducazione] sia perché la rilevante riduzione di pena che ne discende costituisce potente mezzo d'induzione alla puntuale osservanza delle pur rigorose regole che governano la vita *intra moenia* e, pertanto, sebbene indirettamente, produce effetti di notevolissima portata sul piano del mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle strutture detentive, seguita dalla conversione della pena pecuniaria.

In tutti gli uffici si è operato in modo che la gestione dell'istituto avvenisse secondo criteri di piena fisiologia, che hanno fatto registrare alte percentuali di accoglimento, le quali si spiegano, non già perché le decisioni siano ispirate a canoni di scarso rigore [poiché, all'inverso, sono sempre fondate sul puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla legge], ma sia per la cadenza semestrale [connessa alla semestralizzazione del beneficio] con cui vengono normalmente presentate le istanze dei singoli soggetti aventi titolo, sia perché è assai raro che chi abbia già assaporato il beneficio della contrazione della pena, devii nell'ulteriore corso della detenzione da condotte partecipative del trattamento penitenziario.

Invero, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema, all'ottenimento del beneficio è sufficiente l'adesione alle offerte rieducative dell'amministrazione [e laddove, come in atto normalmente accade, tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione di ristretti, può essere sufficiente la sola regolarità della condotta intramuraria], senza una prova rigorosa sulla evoluzione *in melius* della personalità del condannato.

Nell'ufficio di Palermo, a fronte di 2.556 procedimenti di liberazione anticipata sopravvenuti, ne sono stati definiti 2.507, e il numero di quelli esitati favorevolmente è stato di 2.166.

Notevole anche la percentuale di provvedimenti concessori presso i due Uffici periferici, atteso che nell'ufficio di Agrigento, a fronte delle 807 istanze sopravvenute ne sono state definite 840, di cui 604 accolte; mentre presso la sede di Trapani le istanze sopravvenute sono state 1.400, accolte sono state 1.266 su un totale di 1.463 procedimenti definiti.

Ridotte sono invece le percentuali di accoglimento della misura che prevede, ai sensi della legge 199 del 2010, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

L'Ufficio di Palermo ha accolto 89 istanze su 358 sopravvenute, l'Ufficio di Agrigento 46 a fronte di 100 sopravvenute, e l'Ufficio di Trapani 54 a fronte di 185 sopravvenute.

Abbastanza contenute sono state le percentuali di accoglimento dello specifico rimedio risarcitorio introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117, che ha previsto [art. 35 ter O.P.] in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcerario una inedita forma di compensazione "in natura" consistente in uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento, secondo gli standard individuati dalla giurisprudenza europea, ovvero [in casi residui] il risarcimento forfettario nella misura di euro 8,00 per ciascun giorno di detenzione c.d. inumana o degradante.

Nell'Ufficio di Palermo, a fronte di 144 procedimenti sopravvenuti, e di una pendenza residua di 77 procedimenti, ne sono stati definiti 144, con 26 provvedimenti di accoglimento; nell'ufficio di Trapani sono state accolte 80 istanze, a fronte di 130 sopravvenute, mentre nell'ufficio di Agrigento, a fronte delle 97 istanze sopravvenute le pronunce di accoglimento sono state 40.

Costante cura è stata riservata al settore delle misure di sicurezza, comparto delicatissimo, per le tipologie dei soggetti ad esse interessati, cioè i condannati per reati di criminalità organizzata, e i soggetti affetti da patologie psichiatriche.

In tale settore nell'ufficio di Palermo sono sopraggiunte n. 128 richieste di accertamento di pericolosità sociale, n. 12 proposte di aggravamento di misura, n. 6 richieste di revoca di misura su istanza di parte, mentre i procedimenti iscritti per riesame di pericolosità sono stati 169.

Le iscrizioni corrispondenti sono state 44, 1, 2 e 49 nell'Ufficio di Trapani, e 61, 11, 0 e 92 nell'Ufficio di Agrigento.

Con riferimento ai soggetti affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi va segnalata la sistemica carenza di strutture sanitarie residenziali nel territorio, e, ancor più grave in numero limitato di REMS [Residenza Esecuzione delle Misure di Sicurezza], ove attualmente i posti sono 50 per tutta la Regione Sicilia, con la conseguente creazione di lunghe liste di attesa per il relativo inserimento.

Non ha fatto registrare sostanziali novità l'andamento dell'istituto dei permessi premio, che ha comportato come per gli anni precedenti una sopravvenienza abbastanza sostenuta [pari a 1.389 affari a Palermo 107 ad Agrigento e 1.079 a Trapani] e ha continuato a essere gestito secondo criteri tesi a temperare l'interesse del condannato a un pur graduale reinserimento nel contesto civile con l'interesse della collettività a non essere esposta ad apprezzabili rischi di recidiva.

Il serio e attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, nonostante l'ampia applicazione che dell'istituto si è in concreto fatta [essendo stati concessi 721 permessi premio nella sede di Palermo, 40 in quella di Agrigento e 452 in quella di Trapani], la fruizione del beneficio abbia fatto registrare nel periodo solo una bassissima percentuali di evasioni.

Si mantiene sempre elevato il numero dei procedimenti per conversione di pena pecuniaria in seguito all'introduzione, con la legge di bilancio per il 2018 [legge n. 205/2017], dell'art. 238 bis nel DPR n. 115/2002 che ha determinato una proliferazione di richieste, da parte delle Procure.

I procedimenti sopravvenuti sono stati 2.892 a Palermo, 699 a Trapani e 830 ad Agrigento.

I diversi Uffici di sorveglianza del distretto hanno, nel periodo di cui ci si occupa, continuato

a svolgere una intensa attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nelle rispettive giurisdizioni.

Tali ascoltazioni sono servite a “radiografare” nei singoli momenti la situazione complessiva della struttura e a coglierne le criticità, ma sono valse anche a rilevare esigenze di singoli detenuti meritevoli d’essere attenzionate e in relazione alle quali non si è mai mancato d’attivare poi gli opportuni interventi di competenza, prevalentemente attraverso mirate richieste rivolte alle Direzioni e, all’occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da opportune verifiche.

Non sono stati pochi i casi in cui si è potuto assicurare, per tale via, adeguata tutela a legittime aspettative di ristretti ancor prima della via giurisdizionale assicurata dal reclamo contro gli atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti o di interessi dei detenuti.

Resta comunque il fatto che, nel quadro dell’attività complessiva dei magistrati di sorveglianza, tali funzioni, inerenti la vigilanza sugli istituti di pena, siano tra le più qualificanti e più importanti e che le stesse meriterebbero più spazio di quello che al momento ad esse si dedica, a motivo dei sempre più numerosi e pressanti altri compiti; è invero evidente che la regolare cadenza degli accessi della magistratura di sorveglianza in istituto, rendendo tangibili i compiti di garanzia, crea il più generale effetto di contribuire alla riduzione delle tensioni interne, agendo come importante valvola di sfogo.

Situazione degli istituti di pena per adulti

[notizie tratte dalle relazioni del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Palermo e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo]

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo evidenzia che il totale dei detenuti presenti negli otto istituti di questo distretto, al 30 giugno 2024, è pari a 3.034 unità di cui 2.876 uomini e 158 donne.

La popolazione carceraria del distretto è dunque aumentata [al 1° luglio 2023 si registrava un totale di 2.828 detenuti], superando il limite ufficiale della capienza regolamentare complessiva dei suddetti otto istituti, oggi pari a 2.884.

Il dato complessivo, però, in ogni caso, non conforta se si considera che la Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone ospita un numero di detenuti inferiore alla capienza [518 su 571], mentre sono più d’uno, fra gli altri istituti in parola, quelli in cui risulta sforato il predetto limite, [in sé comunque scarsamente affidabile, al pari di quello relativo alla ricettività regolamentare, poiché entrambi determinati dall’amministrazione con riguardo a situazioni preesistenti delle strutture, verosimilmente evolutesi nel tempo in senso peggiorativo].

Così è, in particolare, per la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli [con 1.343 detenuti su una capienza di 1.165] e per la Casa Circondariale di Castelvetro [con 67 detenuti su una capienza di 44].

In più, in molti degli istituti citati, all’eccesso di presenze si uniscono tutte le gravi criticità legate alla vetustà degli edifici e degli impianti.

Nei suddetti Istituti, le condizioni di vita dei ristretti permangono invero alquanto problematiche. In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni svolte nelle relazioni degli anni precedenti, non essendo intervenuti sostanziali fattori di cambiamento. Specie nelle sezioni degli

istituti destinate ai detenuti cc.dd. comuni, le presenze nelle celle sono di frequente eccessive e ciascuno di coloro che vi vivono finisce per fruire di uno spazio comunque esiguo, con le incidenze negative che ne discendono già solo sul piano della privacy e degli standard igienici. Il sovraffollamento, giustamente assunto come indice rivelatore dell'impossibilità di soddisfare tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale di riflessione sui diritti della persona detenuta, essendo chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di spazi adeguati di vita si traduce nella violazione della possibilità di esercitare tutte le altre prerogative vitali della persona. Ma vale la pena ribadire che non è certo la fredda contabilità in metri quadri a far sì che la pena detentiva non divenga inumana e degradante, e che non bisogna credere che la disponibilità di spazi più ampi sia la soluzione del problema carcerario italiano. A parere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, ci si dovrebbe piuttosto preoccupare di mettere in atto tutti gli interventi compensativi diretti a far sì che la persona detenuta possa esercitare quanto più possibile i diritti fondamentali il cui esercizio è reso più difficile dalla sua condizione di reclusione. E invece le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle relative a corsi scolastici e a corsi professionali, gli uni e gli altri di fondamentale importanza nell'ottica del recupero sociale dei condannati. Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componente essenziale del trattamento penitenziario, sono nel tempo divenute, esse stesse, sempre più deficitarie, anche per effetto dei tagli d'assegnazioni che l'amministrazione penitenziaria, sebbene chiamata a gestire una massa sempre più ingente di soggetti, ha dovuto in questi anni subire. Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei singoli detenuti con gli operatori di tale categoria professionale sono rari e rimangono così deluse molteplici esigenze personali dei diversi condannati, poiché anzi la sporadicità di quei contatti rende, in generale, assai difficile cogliere – e in tempi ragionevoli – l'effettivo fabbisogno, in termini rieducativi, dei soggetti trattati e, dunque, elaborare appropriati programmi individualizzati di reinclusione sociale. Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lontani dalle loro famiglie [stante che il sovraffollamento è tale che il criterio della territorialità nelle assegnazioni degli interessati ai diversi istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di cose, disatteso con elevatissima frequenza] e non sono, dunque, pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normalmente disagiate della famiglia si trovano a poter intrattenere solo rapporti telefonici con i propri congiunti e vengono, quindi, di fatto esclusi dalla fruizione dei colloqui cc.dd. visivi. Mentre tali colloqui sono destinati a svolgere un ruolo di decisivo rilievo in ambito carcerario, poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri affetti, riesce meglio ad assorbire i contraccolpi tipici della privazione della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essenzialmente integro il proprio equilibrio psichico. Il disagio psichico è, invero, una componente costante dell'universo penitenziario; il fenomeno riguarda una quota consistente della popolazione detenuta, e l'assistenza medica in carcere appare fortemente sbilanciata verso il contenimento delle patologie di carattere più strettamente fisico. Deve riconoscersi che esiste una emergenza psichiatrica nelle carceri e il rischio suicidario occupa il primo posto nella lista dei problemi che devono far riflettere su organizzazione, strategie e percorsi di cura. In questo quadro, debbono purtroppo ancora descriversi come non soddisfacenti le condizioni di vita che si registrano nelle nostre carceri. Condizioni di vita, che, mentre compromettono la finalità rieducativa della pena [vanificando la ragione stessa dello stato di restrizione], inevitabilmente potrebbero favorire un clima diffuso di tensione.

Di seguito un'analisi in dettaglio circa la popolazione carceraria del distretto costituita alla data del 30 giugno 2024, come anzidetto, da 3.034 detenuti di cui 792 imputati e 2.242 condannati.

L'incidenza degli imputati sul totale è quindi pari al 26,1%, lievemente superiore rispetto alla media nazionale che è pari a 25,1%, mentre l'incidenza dei condannati è pari al 73,9%, lievemente inferiore rispetto alla media nazionale che si attesta al 74,9%;

Detenuti e Condannati nel Distretto di Palermo			
Istituto	Imputati	Condannati	Totale presenti al 30 giu 2024
C.C. Agrigento	154	230	384
C.C. Castelvetro	6	61	67
C.R. Favignana	1	108	109
C.C. Palermo Pagliarelli	429	914	1.343
C.R. Palermo Ucciardone	12	506	518
C.C. Sciacca	12	9	21
C.C. Termini Imerese	33	62	95
C.C. Trapani	145	352	497
Totale	792	2.242	3.034

La percentuale di detenuti stranieri è leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, passando dal 16,2% al 15,3%; tale dato è nettamente inferiore alla media nazionale che si attesta al 31,25%.

Di seguito la tabella che indica la distribuzione dei detenuti stranieri nelle case circondariali del distretto:

Detenuti stranieri nel Distretto di Palermo			
Istituto	Stranieri	Totale presenti al 30 giu 2024	%
C.C. Agrigento	78	384	20,3%
C.C. Castelvetro	15	67	22,4%
C.R. Favignana	20	109	18,3%
C.C. Palermo Pagliarelli	158	1.343	11,8%
C.R. Palermo Ucciardone	83	518	16,0%
C.C. Sciacca	6	21	28,6%
C.C. Termini Imerese	11	95	11,6%
C.C. Trapani	93	497	18,7%
Totale	464	3.034	15,3%

Per quanto concerne la percentuale di detenuti tossicodipendenti al 30 giugno 2024 è pari al 19,3%, inferiore rispetto al 21,22% dello scorso anno:

Detenuti tossicodipendenti nel Distretto di Palermo

Istituto	Tossicodipendenti	Totale presenti al 30 giu 2024	%
C.C. Agrigento	70	384	18,2%
C.C. Castelvetro	13	67	19,4%
C.R. Favignana	2	109	1,8%
C.C. Palermo Pagliarelli	204	1.343	15,2%
C.R. Palermo Ucciardone	129	518	24,9%
C.C. Sciacca	6	21	28,6%
C.C. Termini Imerese	-	95	-
C.C. Trapani	161	497	32,4%
Totale	585	3.034	19,3%

Il dato nazionale relativo a tale tipologia di detenuti risulta del 30,19%.

Al 30 giugno 2024 si contano 681 detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria [a fronte dei 812 del periodo precedente] con un valore medio pari al 22,4%, inferiore rispetto al dato nazionale pari al 28,3%.

Detenuti lavoratori nel Distretto di Palermo

Istituto	Lavoranti	Totale presenti al 30 giu 2024	%
C.C. Agrigento	71	384	18,5%
C.C. Castelvetro	16	67	23,9%
C.R. Favignana	38	109	34,9%
C.C. Palermo Pagliarelli	251	1.343	18,7%
C.R. Palermo Ucciardone	164	518	31,7%
C.C. Sciacca	19	21	90,5%
C.C. Termini Imerese	32	95	-
C.C. Trapani	90	497	18,1%
Totale	681	3.034	22,4%

Gli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE]

L'ambito di intervento prioritario degli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE] è quello dell'applicazione ed esecuzione delle misure e sanzioni di comunità. Il loro contributo è propedeutico alle decisioni della magistratura e, nella fase esecutiva delle misure, è di supporto e verifica del corretto svolgimento delle stesse, del programma di trattamento da parte di chi vi è ammesso e del buon esito.

Questa attività è realizzata attraverso un lavoro di prossimità e di presenza nel territorio, in stretto raccordo con la comunità, rappresentata dagli enti locali, dagli enti del terzo settore e dalle altre agenzie pubbliche e private che a vario titolo possono contribuire all'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, anche attraverso iniziative progettuali.

Il continuo sviluppo delle tipologie e degli ambiti applicativi delle misure e sanzioni di comunità conferma la costante crescita delle persone in esecuzione penale esterna, in numero ormai

superiore a quello dei ristretti presso gli istituti penitenziari.

Alla data del 30 giugno 2024 complessivamente in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE] di Palermo, Agrigento e Trapani risultavano **5.555** persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità e **3.346** persone per indagini o consulenze richieste dai diversi committenti⁵.

Alla medesima data risultavano detenute negli istituti penitenziari del distretto 3.034 persone⁶.

Illustrando più dettagliatamente i dati inerenti ai singoli tre UEPE ricadenti nel distretto di Corte d'Appello di Palermo, deve rammentarsi che le misure e le indagini seguite nel territorio, in particolare quelle di *probation giudiziaria*, di competenza del giudice di cognizione, hanno a riferimento Autorità Giudiziarie di tutto il territorio nazionale e per questo i dati numerici forniti non sono commisurabili con quelli degli uffici giudiziari del distretto.

Soggetti in carico alla data del 30 giu 024 secondo la tipologia di incarico

Ufficio	Misure Indagini e Consulenze	Maschi	Femmine	Totale
Palermo	Misure	2.999	437	3.436
	Indagini e Consulenze	1.695	236	1.931
	Totale	4.694	673	5.367
Agrigento	Misure	801	89	890
	Indagini e Consulenze	385	57	442
	Totale	1.186	146	1.332
Trapani	Misure	1.093	136	1.229
	Indagini e Consulenze	876	97	973
	Totale	1.969	233	2.202

Misure e sanzioni di comunità

In questa macroarea rientra la gestione delle misure alternative, del lavoro di pubblica utilità, della messa alla prova, delle misure di sicurezza non detentive, delle sanzioni sostitutive e delle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Le tabelle che seguono, riferite ai singoli uffici di esecuzione penale esterna del distretto, riportano i dati di flusso: le misure avviate nel periodo, quelle eseguite [ossia quelle in carico a inizio periodo più quelle di nuovo avvio] e quelle in carico al 30 giugno 2024 ⁷.

⁵ Dati provvisori del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità – Sezione statistica

⁶ Dalle statistiche pubblicate sul sito www.giustizia.it.

⁷ Dati provvisori rilevati dai cruscotti statistici del sistema informativo SIEPE.

Le tabelle riportano dati riferiti al numero di soggetti. I soggetti seguiti per più misure sono conteggiati una sola volta, tenendo conto dell'ordine di priorità con cui gli incarichi sono presentati nella tabella.

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - PALERMO

Categoria incarico	Tipologia Incarico	avviate	eseguite	in carico a fine periodo
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	874	1.735	1.051
	Detenzione domiciliare	467	915	509
	Semilibertà	43	87	55
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	14	15	12
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	74	74	64
	Semilibertà sostitutiva	1	1	0
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	95	320	232
Sanzioni di comunità	Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	79	244	169
	Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	74	239	197
	Sospensione condizionale della pena ⁸	37	37	20
Misure di comunità	Messa alla prova	1.198	2.212	1.127
Totali		2.956	5.879	3.436

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – AGRIGENTO

Categoria incarico	Tipologia Incarico	avviate	eseguite	in carico a fine periodo
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	276	510	314
	Detenzione domiciliare	189	315	160
	Semilibertà	7	8	4
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	6	7	6
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	37	37	37
	Semilibertà sostitutiva	0	0	0
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	63	147	111
Sanzioni di comunità	Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	47	151	81
	Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	0	4	3
	Sospensione condizionale della pena ³	2	2	2
Misure di comunità	Messa alla prova	267	490	182
Totale		894	1.671	900

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – TRAPANI

Categoria incarico	Tipologia Incarico	avviate	eseguite	in carico a fine periodo
Misure alternative	Affidamento in prova al servizio sociale	371	690	413
	Detenzione domiciliare	269	453	238
	Semilibertà	3	14	7
Pene sostitutive	Detenzione domiciliare sostitutiva	22	23	18
	Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	87	93	80
	Semilibertà sostitutiva	0	0	0
Misure di sicurezza	Libertà vigilata	30	80	59
Sanzioni di comunità	Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	22	52	31

⁸ In applicazione del comma 5 dell'art. 165 c.p. introdotto dalla Legge n.168/2023 recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

Categoria incarico	Tipologia Incarico	avviate	eseguite	in carico a fine periodo
	Lavoro di pubblica utilità - violazione legge stupefacenti	55	150	85
	Sospensione condizionale della pena ³	20	20	19
Misure di comunità	Messa alla prova	441	799	279
	Totale	1.320	2.374	1.229

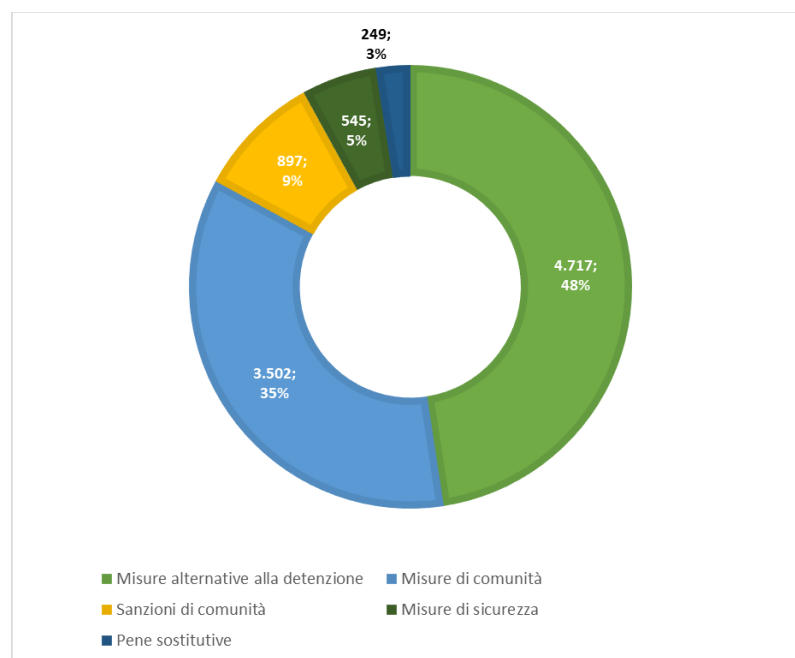
Nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 i dati di flusso confermano l’andamento delle singole misure: le più applicate permangono l’affidamento in prova al servizio sociale, quale *probation penitenziaria*, e la sospensione del procedimento con messa alla prova, quale *probation giudiziaria*.

I nuovi istituti introdotti con il decreto legislativo n. 150/2022, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, registrano invece una limitata applicazione.

Nel periodo è stata presa in carico dagli UEPE del distretto una sola semilibertà sostitutiva [il dato nazionale al 30 giugno 2024 ne annoverava in tutto 13], ma anche la detenzione domiciliare sostitutiva è ad oggi numericamente contenuta.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo registra una casistica poco più tangibile. Rispetto a questa misura l’UEPE è spesso incaricato anche della ricerca dell’ente accogliente, fermo restando che il reperimento è più difficile per l’elevato numero di ore di LPU da svolgere, che per gli stessi enti accoglienti a volte appare impegnativo e nel periodo troppo vincolante.

Complessivamente, nel distretto, le tipologie di misure sono così presenti:



Rispetto ai dati complessivi dei tre UEPE, per ciò che attiene alle caratteristiche degli incarichi gestiti nel periodo [dati di flusso], si evidenzia quanto segue.

La concessione delle misure alternative dell’affidamento, della detenzione domiciliare e della semilibertà:

- ✓ nel 69% riguarda condannati in stato di libertà;

- ✓ nel 26% dei casi riguarda soggetti detenuti;
- ✓ nel 5% riguarda condannati che si trovano agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare.

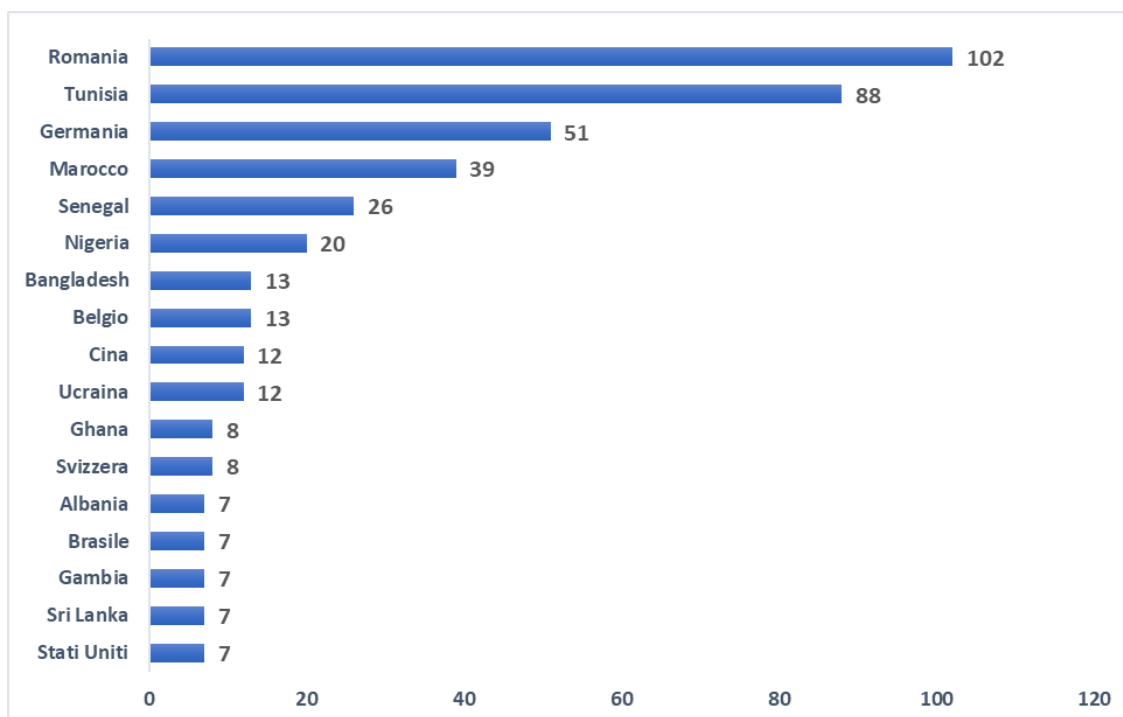
Le misure e sanzioni di comunità complessivamente gestite nel periodo in esame dai tre UEPE sono state concesse:

- ✓ per il 52,2% dalla Magistratura di Sorveglianza
- ✓ per il 47,8% dalla Magistratura ordinaria.

I soggetti seguiti nel periodo sono suddivisi come di seguito illustrato:

Fascia d'età	Italiani		Stranieri		Totale
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
18-29	1.110	135	71	5	1.321
30-39	1.782	247	131	15	2.175
40-49	1.929	298	122	25	2.374
50-59	1.731	243	88	16	2.078
60-69	961	145	27	3	1.136
70+	500	54	1	0	555
Totale	8.013	1.122	440	64	9.639

Complessivamente le donne rappresentano il 12% e gli stranieri il 5% del totale. Rispetto alla provenienza geografica degli stranieri per singoli Stati:



Delle 4.415 misure archiviate nel periodo in esame, le revoche sono state complessivamente 276 [6%] e, nello specifico, con le seguenti motivazioni:

Motivi di revoca	n.
Per andamento negativo	98
Per nuova posizione giuridica	81
Per altri reati	26
Per altri motivi	26
Per grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento [art.168 quater, n.1]	22
Per rifiuto Ipu [art.168 quater, n.1]	15
Per evasione/irreperibilità	8
Totale complessivo	276

Attività di consulenza e trattamento

Le consulenze sono richieste dai diversi interlocutori privilegiati [magistratura di sorveglianza, tribunali, istituti penitenziari e altri UEPE] per i quali vengono svolte indagini sociali e verifiche a supporto dell'attività decisionale e per gli interventi afferenti al trattamento penitenziario.

Complessivamente dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 le richieste di consulenza e indagine pervenute ai tre UEPE del Distretto sono state⁹:

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	1.806	92	1.898
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	1.689	168	1.857
	Indagini per misure di sicurezza	177	15	192
	Indagini per messa alla prova	1.677	444	2.121
	Indagini per altri motivi	583	34	617
Attività istruttoria	Programma di trattamento map	4	1	5
	Programma di trattamento pene sostitutive	148	16	164
	Programma di trattamento sospensione condizionale della pena	1	0	1
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	6	0	6
	Assistenza familiare	17	0	17
Totale		6.108	770	6.878

Complessivamente le donne rappresentano l'11% e gli stranieri il 9,5% del totale delle

⁹ Dati provvisori rilevati dai cruscotti statistici collegati al sistema informativo SIEPE.
Le tabelle riportano gli incarichi sopravvenuti nel periodo.

persone per le quali sono pervenute richieste di indagini e consulenze agli UEPE del Distretto.

Le tabelle seguenti riportano i dati delle indagini e consulenze pervenute nel periodo in esame per singoli UEPE.

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna – PALERMO

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	1.014	40	1.054
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	1.075	96	1.171
	Indagini per misure di sicurezza	108	9	117
	Indagini per messa alla prova	978	316	1.294
	Indagini per altri motivi	375	8	383
Attività istruttoria	Programma di trattamento map	4	1	5
	Programma di trattamento pene sostitutive	46	3	49
	Programma di trattamento sospensione condizionale della pena	1	0	1
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	2	0	2
	Assistenza familiare	6	0	6
Totale		3.609	473	4.082

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – AGRIGENTO

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	295	43	338
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	339	36	375
	Indagini per misure di sicurezza	45	3	48
	Indagini per messa alla prova	311	49	360
	Indagini per altri motivi	70	7	77
Attività istruttoria	Programma di trattamento pene sostitutive	26	2	28
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	1	0	1
	Assistenza familiare	4	0	4
Totale		1.091	140	1.231

Ufficio locale di esecuzione penale esterna – TRAPANI

Categoria Incarico	Tipologia di Incarico	Maschi	Femmine	Totale
Attività di consulenza	Attività di consulenza per detenuti	497	9	506
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	275	36	311
	Indagini per misure di sicurezza	24	3	27
	Indagini per messa alla prova	388	79	467
	Indagini per altri motivi	138	19	157
Attività istruttoria	Programma di trattamento pene sostitutive	76	11	87
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	3	0	3
	Assistenza familiare	7	0	7
Totale		1.408	157	1.565

Attività

L'evoluzione del sistema di probation comporta il ruolo attivo della comunità, chiamata ad essere sempre più responsabile e abile rispetto al tema della giustizia.

Gli UEPE sono costantemente impegnati in un lavoro di sensibilizzazione, coinvolgimento e dialogo col territorio, per un cambiamento nel rapporto con gli attori della comunità e nelle modalità di intervento sul campo, secondo un approccio multi-agency.

Un'attenzione particolare è dedicata al rapporto con gli Enti che accolgono i soggetti che devono svolgere il lavoro di pubblica utilità.

In vista dell'avvio del Portale Nazionale dei Lavori di Pubblica Utilità, dagli UEPE è stata recentemente svolta un'attività di ricognizione e verifica degli enti già convenzionati.

Ciò anche al fine di individuare ulteriori enti o associazioni da proporre ai Tribunali per il convenzionamento.

A tale scopo sono state anche realizzate iniziative in tutti gli UEPE, nell'intento non soltanto di ampliare la disponibilità di posti per lo svolgimento del LPU, ma soprattutto di consolidare la rete territoriale per la governance di modelli di giustizia di comunità.

Sul piano trattamentale le attività di gruppo e le iniziative progettuali realizzate dagli UEPE a beneficio delle persone in esecuzione penale esterna investono diversi ambiti, ma alcuni sono costanti e comuni a tutti i Servizi.

Sono realizzati diversi percorsi di educazione alla legalità e in particolare sulla sicurezza stradale, per gli imputati o condannati per violazioni al codice della strada.

Altro tema su cui è posta una particolare attenzione riguarda la violenza di genere, con percorsi trattamentali di gruppo e/o individuali dedicati ai maltrattanti.

La nuova normativa introdotta dalla Legge 24 novembre 2023, n. 168 recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" ha comportato per gli UEPE nuove competenze rispetto alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 165 c.p., che subordina la sospensione condizionale alla frequenza di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza di genere.

Agli UEPE compete accertare l'effettiva e costante partecipazione del condannato al percorso di recupero e l'esito. Non si tratta di una mera attività ricognitiva, ma di un'attività che comporta un'attenta valutazione e per questo presso ciascun UEPE è stata costituita una specifica équipe multiprofessionale e sono state concordate modalità di verifica e di raccordo con gli enti preposti alla presa in carico di tali soggetti, i Centri per uomini autori di violenza di genere [C.U.A.V.] di recente istituzione.

L'esecuzione delle misure alternative e delle altre misure di probation è sostenuta anche da iniziative progettuali provenienti dal territorio, finanziate o co-finanziate da Cassa Ammende unitamente alla Regione, da Fondi europei, Fondazioni e altri enti, iniziative a cui gli UEPE concorrono attraverso partenariati e partecipazione a tavoli di concertazione per offrire opportunità concrete alle persone entrate nel circuito penale.

Fondamentale è l'interlocuzione e la definizione di protocolli operativi con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, che rafforzano il sistema di probation e agevolano le connessioni tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti.

Gli Sportelli MAP/LPU presso i Tribunali, gestiti dagli UEPE, rappresentano uno strumento e una buona prassi frutto proprio di accordi.

Questi Sportelli costituiscono un ulteriore punto di accesso per le persone che hanno in corso procedimenti e misure, garantiscono il costante raccordo con le cancellerie, l'avvocatura e la stessa magistratura, facilitano la comunicazione interistituzionale per la risoluzione congiunta di talune criticità e ottimizzano i tempi dei procedimenti.

Nel distretto gli Sportelli sono presenti presso i Tribunali di Palermo, di Termini Imerese e di Marsala.

Nel periodo in esame:

- 1.]** lo Sportello presso il Tribunale di Palermo, che ha un'apertura su cinque giorni settimanali ha registrato n. 3.232 accessi di cui:
 - a.** n. 1.670 da parte di avvocati
 - b.** n. 1.094 per sottoscrizioni verbali di inizio messa alla prova e colloqui con i soggetti
 - c.** n. 461 da parte di personale delle cancellerie per informazioni sullo stato dei procedimenti e per la risoluzione di specifiche problematiche;
 - d.** n. 7 da parte di operatori che collaborano con il servizio: funzionari dei comuni, forze dell'ordine, operatori di enti
- 2.]** lo Sportello presso il Tribunale di Marsala, che ha un'apertura di un giorno settimanale, ha registrato di n. 258 accessi di cui:
 - a.** n. 130 utenti
 - b.** n. 62 avvocati
 - c.** n. 64 cancellerie
 - d.** n. 2 operatori di enti
- 3.]** lo Sportello presso il Tribunale di Termini Imerese, avviato ad aprile 2024, ha un'apertura bisettimanale e registra un crescente andamento degli accessi.

PARTE OTTAVA

Gli Uffici requirenti

Premessa

Anche quest'anno si ritiene doveroso riportare le informazioni e le considerazioni provenienti dai Dirigenti degli Uffici Requirenti, in modo tale da offrire non già personali opinioni bensì un rendiconto dell'amministrazione della Giustizia nell'anno trascorso e la delineazione delle problematiche sul tappeto e delle soluzioni ragionevolmente prospettabili, che possano rappresentare una base e uno stimolo per il dibattito voluto dal legislatore.

Pertanto, dopo la parte introduttiva sui flussi di lavoro, saranno riportate testualmente e integralmente le relazioni inviate a questa Presidenza dagli Uffici Requirenti del distretto.

I Flussi di lavoro

Il seguente prospetto evidenzia, per ogni tipologia di ufficio requirente, i flussi degli affari relativi ai "noti" per i due anni giudiziari a confronto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale (Avvocazioni)	2	3	0	1	1	1
Procura presso il Tribunale	44.042	43.335	32.565	43.633	45.249	33.828
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	2.743	2.481	1.274	3.011	2.870	1.013
Totale Distretto Requirente	46.787	45.819	33.839	46.645	48.120	34.842

La seguente tabella mostra l'andamento dei principali indicatori statistici utilizzati per tipologia di ufficio requirente nonché per anno giudiziario:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024		A.G. 2022/2023	
	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento	Indice di Ricambio	Indice di Smaltimento
Procura Generale (Avocazioni)	150,00%	100,00%	100,00%	50,00%
Procura presso il Tribunale	98,39%	57,09%	103,70%	57,22%
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	90,45%	66,07%	95,32%	73,91%
Totale Distretto Requirente	97,93%	57,52%	103,16%	58,00%

La durata media dei procedimenti definiti per gli Uffici requirenti mostra un *trend* decrescente per le Procure della Repubblica ordinarie in cui si passa da 284,47 giorni dell'A.G. 2022-23 ai 269,11 dell'attuale [-5,40%] mentre per la Procura per i Minorenni il dato è in crescita, passando da 117 a 159,72 [36,53%].

La Procura Generale, invece, nell'ultimo anno giudiziario ha registrato un decremento molto significativo dei tempi medi di definizione, passati da 365 a 73 [-80,00%] anche se tale ultimo dato va letto avuto riguardo che si tratta di tre soli fascicoli.

La tabella che segue mostra in dettaglio i dati relativi alle durate medie per i diversi Uffici requirenti del distretto:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
	Durata in gg.	Durata in gg.
Procura Generale (Avocazioni)	73,00	365,00
Procura presso il Tribunale	269,11	284,47
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	159,72	116,99
Totale Distretto Requirente	262,93	274,08

Il dato relativo alla durata prognostica evidenzia altresì un andamento variegato nelle varie tipologie di uffici [stazionario per le Procure Ordinarie, in crescita per quanto riguarda la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per la Procura Generale si è azzerato dato che la pendenza

finale è nulla]:

Tipologia d'ufficio	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023
	Disposition Time in gg.	Disposition Time in gg.
Procura Generale (Avocazioni)	0,00	365,00
Procura presso il Tribunale	274,29	272,87
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	187,43	128,83
Totale Distretto Requirente	269,57	264,28

Caratteristiche della criminalità e linee di tendenza nel distretto [i dati distrettuali]

Nel periodo in considerazione i dati salienti della criminalità nel distretto di questa Corte di Appello mostrano un andamento vario e disomogeneo rispetto alle linee di tendenza osservate nel recente passato.

La tabella che segue dà conto, a livello di aggregazione distrettuale, dell'andamento delle diverse tipologie di reato negli ultimi tre anni, evidenziando inoltre la variazione percentuale registrata nell'ultimo Anno Giudiziario:

Distretto di Palermo

Andamento delle denunce di particolari categorie di reati Iscrizioni nel periodo a opera di noti [mod. 21] e ignoti [mod. 44]

Categoria	Riferimenti normativi	2021 - 2022			2022 - 2023			2023 - 2024			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
Delitti contro la pubblica amministrazione	241, 255-256, 270-270 sexsies, 276-278, 280, 280 bis, 289 bis, 290-292, 294, 301-313, 314, 316 bis e ter, 317-348, 353-360 cp, DL 625/79	3.025	715	3.740	3.114	603	3.717	3.353	563	3.916	5%
di cui corruzione	318- 320 cp	51	3	54	44	8	52	48	8	56	8%
di cui concussione	317 cp	5	0	5	13	1	14	14	3	17	21%
di cui peculato	314, 316 cp	56	13	69	41	18	59	64	18	82	39%
di cui malversazione a danno dello Stato e indebita percezione contributi	316 bis e ter cp	147	4	151	100	5	105	70	5	75	-29%
di cui attività terroristiche	270-270 sexies cp	8	0	8	3	0	3	0	0	0	-100%
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	416 bis e ter cp	52	7	59	79	8	87	86	6	92	6%
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 cp	23	24	47	20	14	34	38	21	59	74%
di cui vittima di sesso femminile		5	4	9	5	4	9	10	4	14	56%
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 cp	43	15	58	41	7	48	58	18	76	58%
di cui vittima di sesso femminile		8	3	11	11	0	11	9	5	14	27%
Omicidio Colposo per Violazione norme circolazione stradale	589 co 2 e 3 cp	59	33	92	60	42	102	52	15	67	-34%
Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro	589 co 2 e 3 cp	7	2	9	12	7	19	20	8	28	47%

Categoria	Riferimenti normativi	2021 - 2022			2022 - 2023			2023 - 2024			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione stradale	590 co 2 e 3 cp	721	318	1.039	638	310	948	669	442	1.111	17%
Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro	590 co 2 e 3 cp	69	262	331	80	249	329	77	307	384	17%
Delitti contro la libertà individuale	600-604 cp	147	69	216	151	60	211	142	46	188	-11%
di cui Riduzione in schiavitù	600 cp	4	1	5	3	1	4	1	1	2	-50%
di cui Tratta di persone	601 cp	3	8	11	4	4	8	0	4	4	-50%
di cui Pedofilia e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies cp	120	56	176	124	54	178	123	39	162	-9%
Delitti contro la libertà sessuale	609 bis-609 decies cp	448	142	590	463	129	592	417	103	520	-12%
Stalking	L. 38/2009 [artt. 7-12], 612 bis c.p.	1.163	143	1.306	1.391	179	1.570	1.613	170	1.783	14%
Reati informatici [accessi abusivi e danneggiamento dati e sistemi informatici]	615 ter-615 quinquies cp	131	681	812	133	1.395	1.528	63	1.030	1.093	-28%
Reati informatici [illecita intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche]	617, 617 bis, ter quater, quinquies e sexies	8	5	13	9	26	35	5	4	9	-74%
Reati contro il patrimonio: Reati informatici	635 bis-635 quinquies , 640 ter, 640 quinquies cp	119	5.186	5.305	83	6.120	6.203	124	6.851	6.975	12%
Reati contro il patrimonio: Furti	624, 624 bis cp	3.786	22.723	26.509	3.937	26.878	30.815	4.121	29.599	33.720	9%
di cui Furti in abitazione	624 bis	388	2.992	3.380	441	3.805	4.246	477	3.087	3.564	-16%
Reati contro il patrimonio: Rapine	628 cp	391	526	917	445	531	976	519	583	1.102	13%
Reati contro il patrimonio: Estorsione	629 cp	506	330	836	552	293	845	522	313	835	-1%
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie	640 bis cp, L898/86	197	18	215	340	20	360	114	24	138	-62%
Reati contro il patrimonio: Usura	644 cp	28	18	46	24	12	36	23	9	32	-11%
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio	648 bis cp	96	39	135	111	47	158	131	51	182	15%
Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio	648 ter 1 cp	24	1	25	26	5	31	31	2	33	6%
Falso in bilancio	2621, 2622 cc	15	3	18	10	1	11	11	1	12	9%
Bancarotta fraudolenta patrimoniale	art. 216 L.267/42	146	9	155	122	4	126	97	5	102	-19%
Reati in materia tributaria	Dlvo 74/00	657	7	664	378	7	385	336	9	345	-10%
Inquinamento e rifiuti	203/88, 100/92, 22/97,	400	285	685	335	248	583	537	352	889	52%

Categoria	Riferimenti normativi	2021 - 2022			2022 - 2023			2023 - 2024			Variazione ultimo anno
		Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	
	209/99, 36/03, 59/05, 152/06										
Reati in materia edilizia	art. 18 L.47/85; D.P.R. 380/2001	1.388	111	1.499	1.326	93	1.419	1.171	93	1.264	-11%
di cui Lottizzazione abusiva	DPR 380/01 Art. 30	2	0	2	1	0	1	5	0	5	400%
Tossicodipendenza	dpr 309/90	1.176	1.282	2.458	1.209	1.392	2.601	1.298	1.859	3.157	21%

Dopo una sintetica descrizione dell'andamento delle principali tipologie di reato a livello distrettuale, si rimanda per un'analisi più particolareggiata alle successive relazioni del Procuratore Generale e dei Procuratori della Repubblica del distretto [Il dato numerico complessivo comprende realtà totalmente diverse a livello dei vari territori del distretto.]:

Delitti contro la pubblica Amministrazione – Le denunce per reati contro la Pubblica Amministrazione registrano un lieve incremento complessivo a livello distrettuale: le iscrizioni sono passate da 3.717 a 3.916 con una variazione pari a +5%.

Più in dettaglio, le denunce per corruzione sono passate da 52 a 56 [+8%], le denunce per concussione sono aumentate del 21% [da 14 a 17] e quelle per peculato sono cresciute da 59 a 82[+39%].

Indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea – Le notizie di reato di cui agli artt. 316 bis e ter c.p. hanno visto nel periodo in esame un decremento pari a -29% [75] rispetto ai valori registrati nell'anno giudiziario 2022-2023 [105].

Terrorismo – Questa tipologia di reato nel triennio ha subito un iniziale decremento, in quanto le denunce sono diminuite da 8 a 3 nell'anno giudiziario precedente e al 30 giugno 2024 si erano azzerate.

Associazioni di tipo mafioso – Nonostante gli straordinari successi conseguiti nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, "Cosa Nostra" non è stata ancora sconfitta e continua a esercitare il suo diffuso e penetrante controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio.

Nel triennio considerato il dato statistico mostra un andamento crescente: infatti, dopo un incremento relativo al biennio precedente [da 59 a 87] si rileva una ulteriore crescita nell'anno giudiziario in esame [da 87 a 92]. A livello distrettuale quindi si registra un incremento che raggiunge il 6% nel corrente anno giudiziario ma se consideriamo il biennio l'incremento risulta pari al +56%.

Tossicodipendenza – Dopo il *trend* decrescente degli anni precedenti si assiste a un incremento del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate inizialmente da 2.458 a 2.601 e poi a 3.157 con una variazione percentuale negli ultimi due anni pari a +28% [+21% nell'ultimo anno].

Omicidio volontario consumato o tentato – Nel periodo in disamina si registra un numero di notizie di reato in materia di omicidio volontario consumato pari a 59 [+74% rispetto all'anno

precedente] e di 76 in materia di omicidio volontario tentato [+58%].

In preoccupante aumento sono i dati riguardanti vittime di sesso femminile dopo un biennio di stabilità: Il numero di notizie di reato per l'omicidio volontario consumato è infatti passato da 9 dei due anni giudiziari precedenti a 14 [+56%], mentre le notizie di reato che si riferiscono all'omicidio volontario tentato sono aumentate passando da 11 a 14 [+27%].

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime derivanti da incidenti stradali – Sono in netto aumento le *notitiae criminis* riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme antinfortunistiche [da 19 a 28; +47%] e in netta diminuzione quelle riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale [da 102 a 67; -34%]; al contrario sono in crescita le denunce per casi di lesioni colpose per violazione delle stesse norme [da 948 a 1.111; +17%] e quelle per lesioni colpose per infortuni sul lavoro [da 329 a 384; +17%].

Delitti contro la libertà sessuale e di stalking - In diminuzione i delitti di violenza sessuale [da 592 a 520; -12%]; continua invece a crescere il numero di *notitiae criminis* relative ai delitti di stalking, passato nel triennio da 1.306 a 1.570 e poi a 1.783 [+14% nell'ultimo anno, +37% nel biennio].

Reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici – Decresce il numero delle denunce dei reati informatici relativi al danneggiamento di dati e sistemi informatici [1.093 a fronte di 1.528 dello scorso anno con un decremento del 28%] mentre si rileva un decremento del 74% del numero delle denunce relative alla illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche [da 35 a 9], dopo un aumento precedente da 13 a 26.

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione – Il numero dei reati di furto denunciati [capo d'imputazione che assume valori più elevati fra le varie tipologie di reato considerate] è superiore rispetto al dato dello scorso anno [+9%]: 33.720 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi contro le 30.815 del periodo precedente; mentre con riferimento ai furti in abitazione, le denunce nell'anno in esame sono pari a 3.564 [-16% nell'ultimo anno], ma comunque superiori a quelle dell'A.G. 2021-22 che erano pari a 3.380.

In aumento il numero delle denunce per rapina [da 976 a 1.102; +13%], in lievissimo calo le denunce in materia di estorsioni [da 845 a 835]; un netto decremento [-62%] si rileva in materia di frodi comunitarie [da 360 a 138].

I reati di usura sono in diminuzione nella misura dell'11% [32 a fronte di 36 dell'anno precedente], le denunce in materia di riciclaggio sono cresciute del 15% [182 contro le 158 del periodo precedente].

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale – Le *notitiae criminis* dei reati di falso in bilancio sono lievemente aumentate [12 contro 11 con una variazione del +9%] mentre quelle per bancarotta fraudolenta sono diminuite passando da 126 a 102 [-15%].

Reati in materia tributaria – In calo le iscrizioni per i reati previsti dal D.lgs. 74/00 [345 le denunce presentate a fronte delle 385 del periodo precedente, -10%].

Reati di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani e in tema di pornografia e pedofilia –

In lieve decremento il numero dei reati denunciati contro la libertà individuale [188 denunce a fronte delle 211 dell'anno passato; -11%]; tra essi in calo i casi di riduzione in schiavitù, essendo stati iscritti nell'ultimo anno 2 procedimenti a fronte dei 4 dell'anno precedente e 5 dell'anno 2021/2022, analogamente il dato relativo alla tratta di persone mostra un decremento pari a-50% dato che le denunce in merito sono state 4 contro le 8 dell'anno giudiziario appena trascorso e le 11 dell'anno ancora precedente.

I reati di pedofilia e pedopornografia sono diminuiti da 178 a 162 [-9%].

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti ed edilizia – In forte aumento, +52%, le *notitiae criminis* riguardanti le fattispecie di inquinamento e rifiuti [889 le denunce a fronte di 583 nell'anno precedente]; di contro in calo dell'11% quelle per i reati in materia di edilizia [1.264 a fronte di 1.419].

DALLE RELAZIONI DEGLI UFFICI REQUIRENTI

Procura Generale della Repubblica di Palermo

Quadro descrittivo delle peculiarità del distretto panormita

In via preliminare, si ritiene opportuno riportare un quadro complessivo della situazione del distretto panormita nell'arco temporale di riferimento [1 luglio 2023 – 30 giugno 2024] nel corso del quale il lavoro della magistratura requirente ha consentito di raggiungere risultati significativi nel contrasto al crimine comune ed organizzato, come sarà possibile apprezzare dall'analisi dei dati statistici. Al fine di fornire un quadro il più possibile esaustivo delle dinamiche criminali di maggior interesse, si riportano, di seguito, integralmente, alcuni passaggi della nota del Procuratore della Repubblica di Palermo [prot. nr.9188 /2024] del 20 settembre 2024:

“In particolare, il territorio del distretto di Palermo [per la competenza che rileva ex art. 51 co. 3 bis, ter, quater c.p.p.] e quello del relativo Circondario sono purtroppo notorie sotto il profilo anche semplicemente storico a causa della presenza criminale della mafia, ancora oggi particolarmente attiva ed economicamente florida.

Le più recenti indagini hanno continuato a confermare il dato concreto, più ancora che la convinzione sociologica, secondo cui detta organizzazione criminale presenta caratteristiche affatto specifiche sia in ordine alla sua compagine piramidale, sia in ordine al sistematico e pervasivo radicamento territoriale, sia infine in ordine alle dimostrate, notevoli, capacità rigenerative nonostante i continui ed importanti successi della magistratura nei processi instaurati a seguito delle indagini ed il permanente ed efficace contrasto sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine.

La forma tipica dell'organizzazione mafiosa va studiata, ai fini del suo effettivo ed efficace contrasto, tenendo conto della sua specifica caratteristica e sostanza, cioè come un sodalizio fortemente strutturato con una perfetta suddivisione di competenze territoriali tra le diverse “famiglie”, componenti organiche della stessa, il cui criminale obiettivo continua ad essere quello del controllo totalizzante non soltanto dell'economia illegale [massimamente del traffico di droga e delle estorsioni], ma anche di quella legale attraverso l'opaca opera di imprenditori senza scrupoli, e di certo consapevoli e compiacenti, che vengono così integrati nella compagine associativa senza restarne succubi.

Da sempre ed ancora oggi risulta, anche giudiziariamente, come l'attenzione della organizzazione criminale chiamata “cosa nostra” sia costantemente attratta dalle più grandi e rilevanti opere pubbliche che vanno a realizzarsi nel territorio del distretto, e si manifesta con ripetuti e gravi episodi estorsivi ai danni delle imprese aggiudicatrici degli appalti pubblici.

Inoltre, ed allo stato attuale, risultano certamente in fermento le dinamiche o logiche prettamente mafiose, atteso il momento storico nazionale con riferimento alla gestione pubblica dei fondi del P.N.R.R. che costituisce, ed invero costituirà nel prossimo futuro, un motivo di sensibile attrazione delle attenzioni e degli interessi criminali.

Le indagini svolte più di recente hanno evidenziato l'interesse fortissimo delle locali famiglie mafiose nell'ampio settore della gestione dei fondi comunitari, con ciò determinando – quale prima risposta dello Stato – un importante impulso al rafforzamento degli strumenti di tutela dei fondi del PNRR.

L'analisi preventiva dell'immane interesse di “cosa nostra” verso l'incremento del flusso di somme di denaro erogate sotto forma di contributi previsti dal PNRR, anticipa lo sforzo che deve essere fatto dalle Forze dell'Ordine e dalla Magistratura per impedire che possa concretizzarsi ed avverarsi il rischio che le organizzazioni criminali mafiose affermino sempre più l'impianto di una economia parallela, totalmente illegale, in grado di abbattere ogni altra legale attività economica alternativa e implementare così il ricorso agli odiosi e notori sistemi fraudolenti per conseguire i finanziamenti pubblici e rendere ancora più grasse le casse criminali.

Le investigazioni ed i conseguenti processi degli ultimi anni sono stati in grado di evidenziare come

l'organizzazione mafiosa "cosa nostra" è restata perfettamente attiva, con sempre nuovi referenti per le proprie esigenze di controllo del territorio e, soprattutto, ha continuato a conservare le proprie vecchie regole mafiose ricostituendo in modo lesto e spregiudicato gli organi di vertice ogni volta che i precedenti sono stati arrestati e processati.

Con riferimento alle strutture di "cosa nostra" che operano nelle province di Agrigento e Trapani – a prescindere dal risultato importantissimo relativo alla cattura di Matteo Messina denaro, avvenuta il 16 gennaio 2023 –, le più recenti indagini condotte nell'anno di riferimento hanno provato la straordinaria attività e solidità del collegamento con l'articolazione mafiosa palermitana.

Tali indagini hanno permesso di scoprire la natura mafiosa di taluni fenomeni criminali prima sottovalutati e, inoltre, di cogliere le connessioni esistenti tra la locale criminalità di stampo mafioso e le diverse realtà territoriali economiche e politico-amministrative.

La medesima indagine, oggi condotte con sistemi tecnici di captazione più sofisticati, hanno consentito di poter affermare che "cosa nostra" non solo mantiene importanti e frequentissime relazioni illecite con altre organizzazioni criminali di tipo mafioso, quali per esempio la ndrangheta, ma allo stesso tempo conserva capacità di infiltrazione in settori economici e sociali con lampante connessione ai pubblici appalti, alla ecomafia, alla illecita gestione dei fondi comunitari, al controllo della grande distribuzione ed a tutti quei meccanismi che consentono alla consorceria mafiosa di ottenere posizioni di favore nel mercato economico e finanziario, inquinando ed impoverendo il resistente e parallelo mercato lecito.

Come sopra anticipato brevemente, è di grande allarme il forte sviluppo del traffico di sostanze stupefacenti, ormai costituente banco di floridissimi guadagni per l'organizzazione mafiosa che da tale illecito commercio trae quotidiana fonte di sostentamento ed arricchimento."

In chiave di sintesi, con riguardo a dinamiche comuni a tutto il distretto possiamo, altresì, affermare che il settore dei subappalti continua a suscitare l'interesse dell'organizzazione sfruttando la inquietante riservata interlocuzione, al di là della rilevanza penale, fra esponenti mafiosi ed amministratori locali. Inoltre, cosa nostra sfrutta abilmente, da sempre, i subappalti per la realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare, è prevedibile, con le allettanti risorse del PNRR, un'ulteriore espansione di tutte le attività di cosa nostra indirizzate al fine di lucro, con tentativi di aggiudicarsi ricchezza ingente, attraverso il riciclaggio e l'acquisizione di aziende. In particolare, Cosa nostra, prosegue nel tentativo di trovare sponde verso l'economia legale, per trarne benefici consistenti nel tentativo di sfruttare le relazioni con settori corrotti della Pubblica Amministrazione, così mantenendo il controllo del territorio. In questa direzione la magistratura requirente del distretto ha fatto fronte ai reati contro la pubblica amministrazione con i risultati documentati dalle statistiche che di seguito saranno richiamati nel dettaglio. Con riguardo alla tutela dell'ambiente ed al settore dell'edilizia nel distretto si sta dando esecuzione alle sentenze definitive di condanna riguardanti gravissimi abusi edilizi cercando di far fronte alle difficoltà connesse ai costi ingenti delle procedure ma non è semplice, non è facile. Perché demolire costa. E le spese delle demolizioni sono l'ostacolo, in termini di tempo, all'ottimizzazione delle nostre risorse per ottenere il risultato. Stanno, pertanto, proseguendo interlocuzioni con le altre istituzioni interessate per individuare ulteriori strategie vincenti in questo delicato settore. Crescono, ed è allarmante, i reati di criminalità comune commessi da minori. In diverse zone di Palermo, proprio soggetti minori si sono resi responsabili di reati contro la persona e le piazze di smercio del crack sono in continua proliferazione. In merito al reato di omicidio e lesioni gravi sul lavoro, riscontriamo casi di omicidio colposo e lesioni sul lavoro e continuano ad essere constatate violazioni in materia di prevenzione anche in assenza di qualsivoglia inquadramento contrattuale del lavoratore infortunato o deceduto, con frequenti dinamiche di infortunio che vengono in un primo momento del tutto sottaciute alla SPRESAL e all'Autorità Giudiziarica, con conseguente irreparabile dispersione delle fonti di prova. Lo sguardo alla violenza sulle donne, ai femminicidi, ai maltrattamenti in famiglia costituisce, ancora, continua emergenza, nonostante il massimo impegno della magistratura requirente e delle Forze dell'Ordine. Con riguardo alla tutela dei soggetti deboli, nell'arco temporale oggetto di analisi, massimo è stato l'impegno della Procura della Repubblica per i Minori di Palermo per la salvaguardia dei soggetti infradiciottenni da contesti familiari violenti con l'obiettivo di

restituire loro un futuro “sano”, avviando proficue interlocuzioni con tutte le strutture pubbliche di riferimento. Inoltre, drammatiche appaiono le conseguenze di reati commessi a causa della malattia psichiatrica ed un aspetto critico, che investe tutto il distretto, continua ad essere quello relativo alla concreta esecuzione delle misure di sicurezza e dell’inserimento in REMS.

Fatta tale premessa, per linee generali, in ordine alle dinamiche criminali del distretto, si fornisce di seguito una panoramica dell’attività giurisdizionale ed amministrativa dell’ufficio nel periodo in esame, illustrando i principali settori d’interesse.

In data 19/07/2023 la d.ssa Annamaria Palma Guarnier, Avvocato Generale presso questo ufficio è stata collocata in pensione.

In data 24/06/2024 il dr Sergio Barbiera ha assunto le funzioni di Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo. Per l’intero periodo sono stati presenti in organico n° 12 Sostituti Procuratori Generali

La tabella sotto riportata illustra la composizione del personale di magistratura della Procura Generale di Palermo al 30 giugno 2024 operando la distinzione tra magistrati in pianta organica e magistrati in effettivo servizio.

Pianta organica numerica del personale di magistratura

	Organico	Vacanti	Effettivi	Uomini	Donne	% scoperta effettiva
Procuratore Generale presso la Corte di Appello	1	0	1	0	1	0%
Avvocato Generale di Corte di Appello	1	0	1	1	0	0%
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello	15	4	11	4	7	26,7
TOTALE	17	4	13	5	8	23,6

Al fine di dare compiuto conto dell’attività di questo generale Ufficio nell’arco temporale di riferimento, prima di procedere alle indicazioni in ordine ai procedimenti di maggior rilievo trattati, appare opportuno dare conto dell’andamento complessivo delle attività svolte.

In particolare, si intende sinteticamente descrivere, in termini numerici, l’andamento dell’attività giurisdizionale di questa Procura Generale nell’anno giudiziario 2023/2024 [periodo: 01/07/2023 – 30/06/2024], confrontandola anche con l’anno giudiziario 2022/2023 [periodo: 01/07/2022 – 30/06/2023]. L’attività giurisdizionale della Procura Generale viene qui suddivisa in 2 macroaree: Area penale, Area civile ed amministrativa.

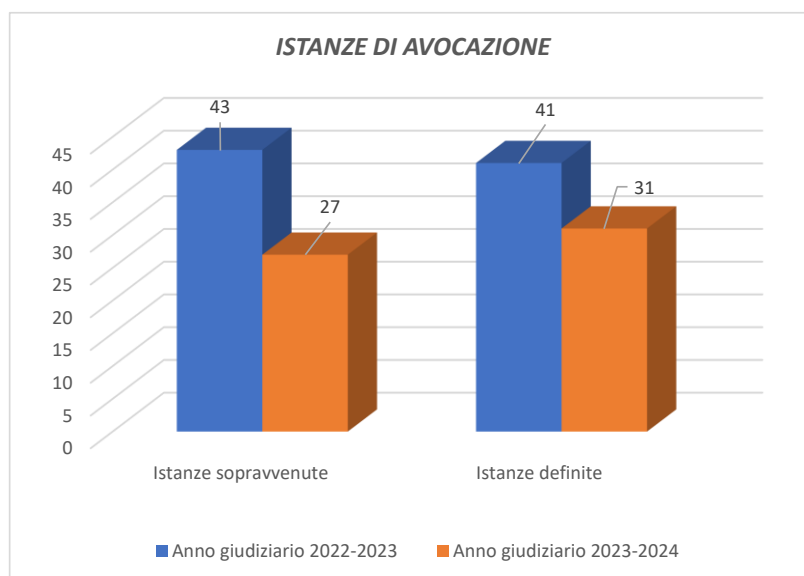
1. AREA PENALE

1.1 Attività in materia di Avocazioni

Nel corso dell'anno giudiziario 2023/2024 si è osservata una riduzione del numero delle **istanze di avocazione sopravvenute** che, da nr. 43 istanze pervenute nell'anno giudiziario 2022/2023, passano a nr. 27 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-37%]. Si osserva una riduzione anche nelle definizioni [-24%]. Le istanze di avocazione definite nell'anno giudiziario 2023/2024 sono infatti nr. 31 rispetto alle nr. 41 dell'anno giudiziario precedente. Nonostante la riduzione del numero delle definizioni, le stesse appaiono leggermente aumentate in percentuale rispetto al carico di lavoro. Complessivamente le pendenze si sono ridotte del 40% rispetto all'anno precedente e la capacità di smaltimento dell'ufficio è comunque migliorata. Infatti, l'indice di smaltimento, dato dal rapporto delle definizioni rispetto al carico di lavoro passa dall'80% dell'anno giudiziario 2022/2023 all'84% dell'anno giudiziario 2023/2024.

ISTANZE DI AVOCAZIONE

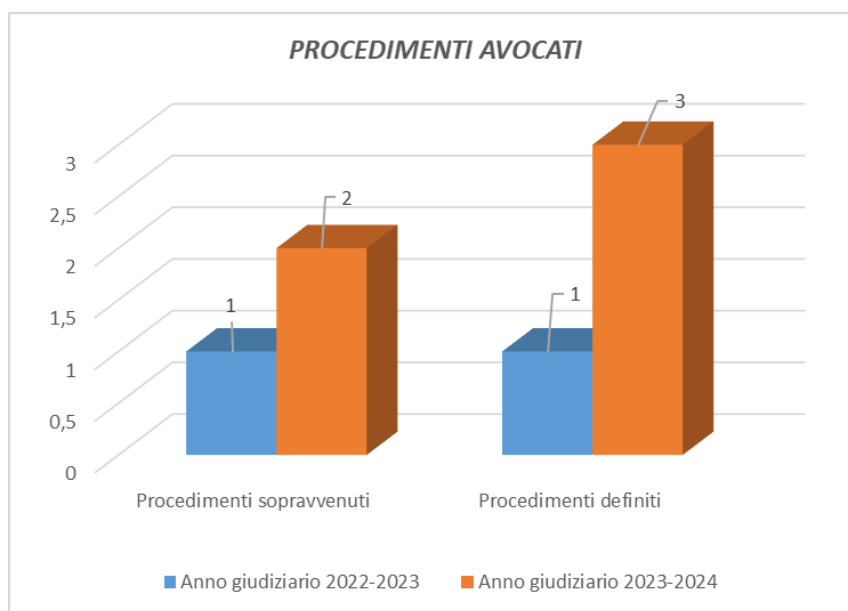
Movimento delle istanze di avocazione	Anno giudiziario 2022-2023	Anno giudiziario 2023-2024	Variazioni percentuali
Istanze pendenti ad inizio anno	8	10	25%
Istanze sopravvenute	43	27	-37%
Istanze definite	41	31	-24%
Istanze pendenti a fine anno	10	6	-40%



Si è osservato un aumento dei **procedimenti di avocazione sopravvenuti**, che da nr. 1 procedimenti **iscritti** nell'anno giudiziario 2022/2023 passano a nr. 2 nell'anno giudiziario 2023/2024. Aumentano le definizioni nell'anno giudiziario 2023/2024, determinando l'azzeramento della pendenza a fine periodo.

PROCEDIMENTI AVOCATI

Movimento delle istanze di avocazione	Anno giudiziario 2022-2023	Anno giudiziario 2023-2024	Variazioni percentuali
Procedimenti pendenti ad inizio anno	1	1	0%
Procedimenti sopravvenuti	1	2	100%
Procedimenti definiti	1	3	200%
Procedimenti pendenti a fine anno	1	0	-100%



1.2 GESTIONE ELENCHI 127 DISP.ATT.CPP

Riguardo la gestione delle comunicazioni degli elenchi art. 127 disp. Att. c.p.p. si deve mettere in rilievo che nel periodo di interesse la normativa è stata modificata con l'introduzione dei correttivi disposti con decreto legislativo n. 31 del 19.03.2024, che hanno semplificato l'attività delle Procure della Repubblica sia riducendo la frequenza degli invii degli elenchi alle Procure Generali con cadenza da settimanale a mensile, sia riducendo a due i gruppi di elenchi di procedimenti con indagini scadute da trasmettersi al Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Contestualmente all'introduzione della normativa suddetta, si sta lavorando sul fronte della digitalizzazione per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici, così da permettere la trasmissione dei dati su Consolle Penale. La sezione ha già provveduto ad attivare le utenze ed ha intrapreso un percorso di formazione con il CISIA sia per l'applicativo APP sia per Consolle Penale. Ad oggi, le Procure della Repubblica hanno segnalato delle criticità in ordine all'assenza di idonei estrattori statistici dei dati da SICP, necessari per la formazione degli elenchi richiesti. Pertanto, la trasmissione degli elenchi ex art. 127 disp. Att. c.p.p. avviene tramite PEC dedicata. Nel periodo di interesse per l'anno giudiziario si è registrata una intensa attività di corrispondenza tra la Procura Generale e le Procure del distretto avente ad oggetto le comunicazioni ex art. 127 disp. Att. c.p.p. In più occasioni questo Generale Ufficio ha richiesto alle Procure della Repubblica del distretto di fornire informazioni sui procedimenti rientranti fra quelli in astratto passibili di avocazione. Sono stati esaminati N. 1952 procedimenti di indagini scadute rispetto ai 1583 dell'anno giudiziario precedente, con una percentuale del + 23,3%.

Al fine di uniformare le risposte dei singoli uffici alle rilevazioni periodiche dei dati questo Generale ufficio ha provveduto a implementare un modello condiviso di rilevazione statistica che sarà trasmesso agli uffici giudiziari del Distretto per il raccoglimento dei prossimi dati.

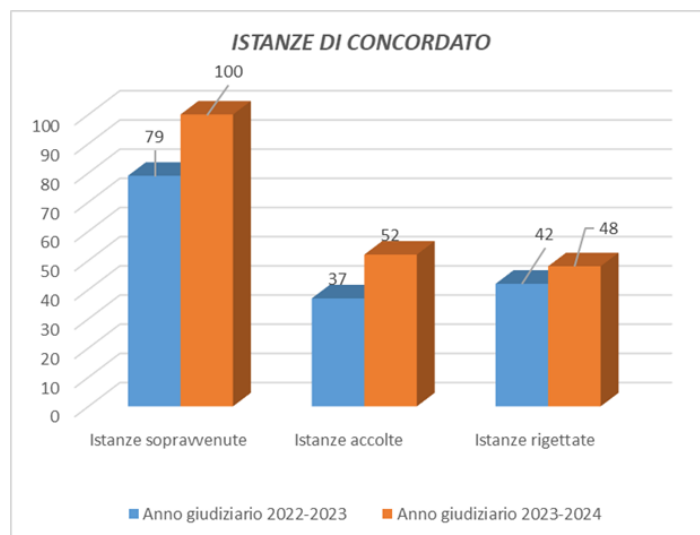
1.3 Concordati in appello

Continua il trend in crescita delle sopravvenienze nelle **istanze di concordato con rinuncia ai motivi di appello**. Le istanze pervenute sono passate da nr. 79 dell'anno giudiziario 2022/2023 [erano 35 nell'anno giudiziario 2021/2022] a nr. 100 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+27%].

Aumentato anche il numero delle istanze definite con accoglimento che passano da 37 dell'anno giudiziario 2022/2023 a 52 dell'anno giudiziario 2023/2024 contribuendo a realizzare l'intento deflattivo dell'istituto.

ONCORDATI IN APPELLO

Movimento delle istanze di concordato con rinuncia ai motivi di appello	Anno giudiziario 2022-2023	Anno giudiziario 2023-2024	Variazioni percentuali
Istanze pendenti ad inizio anno	0	0	–
Istanze sopravvenute	79	100	27%
Istanze accolte	37	52	41%
Istanze rigettate	42	48	14%
Istanze pendenti a fine anno	0	0	–



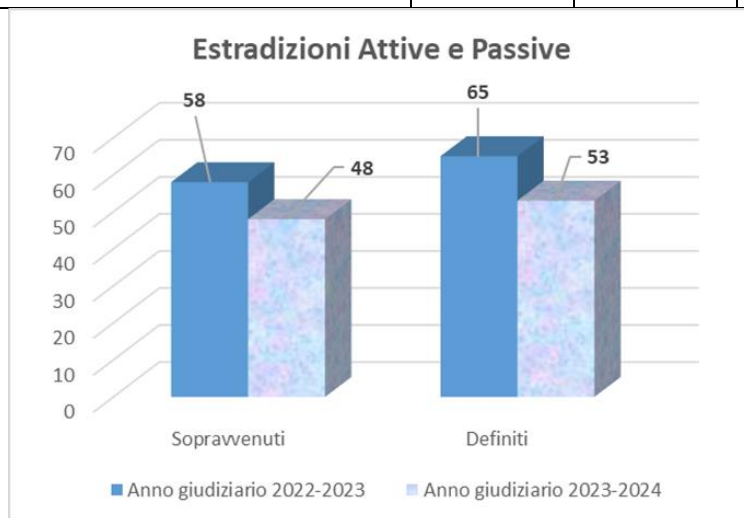
1.4 Procedimenti di estradizione attiva e passiva

Sono diminuiti del 17% i **procedimenti sopravvenuti di Estradizione attiva e passiva** [nel complesso]. Altresì si sono ridotte le definizioni che sono passate da nr. 65 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 53 nell'anno giudiziario 2023/2024 [con una riduzione del 28%].

PROCEDIMENTI DI ESTRADIZIONE

Movimento dei procedimenti di Estradizione attiva e passiva	Anno giudiziario 2022-2023	Anno giudiziario 2023-2024	Variazioni percentuali
Pendenti ad inizio anno	25	18	-28%

<i>Sopravvenuti</i>	58	48	-17%
<i>Definiti</i>	65	53	-18%
<i>Pendenti a fine anno</i>	18	13	-28%



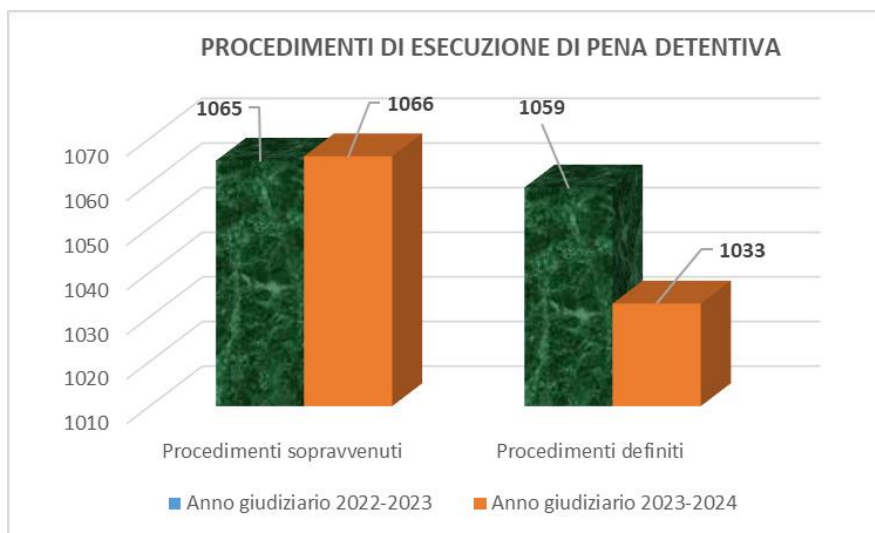
1.5 Procedimenti di esecuzione di pena detentiva

Si fa qui riferimento ai **Procedimenti di esecuzione di pena detentiva "stricto sensu"** che rappresentano un sottoinsieme del totale dei procedimenti in corso di esecuzione, trattandosi dei procedimenti ancora in fase di istruttoria per i quali non è stato ancora emesso l'Ordine di Esecuzione. Dai dati numerici si evince che nell'anno giudiziario 2023/2024 sono sopravvenuti pressoché lo stesso numero di procedimenti rispetto al precedente anno giudiziario [1066 contro 1065 procedimenti del periodo precedente]. Le definizioni invece sono lievemente diminuite di una percentuale pari a -2% portando ad un aumento delle pendenze che da 11 del periodo precedente passano a 44 nell'anno giudiziario 2023/2024.

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE DI PENA DETENTIVA

Movimento dei procedimenti di esecuzione di pena detentiva (Siep classel)*	Anno giudiziario 2022-2023	Anno giudiziario 2023-2024	Variazioni percentuali
Procedimenti pendenti ad inizio anno	5	11	120%
Procedimenti sopravvenuti	1065	1066	0%
Procedimenti definiti	1059	1033	-2%
Procedimenti pendenti a fine anno	11	44	300%

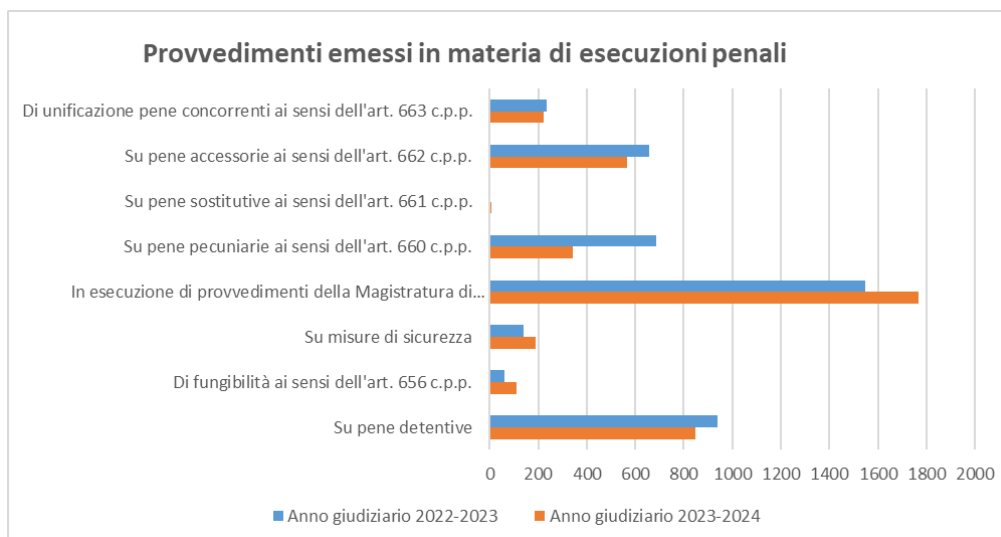
**Si tratta del movimento delle esecuzioni penali "stricto sensu" che si riferisce all'attività propria della Procura Generale (da iscrizione ad emissione dell'ordine di esecuzione)*



Per quanto riguarda i **provvedimenti emessi in materia di Esecuzione penale** si osserva un incremento dei provvedimenti di **Fungibilità ai sensi dell'art.656 c.p.p.** emessi, che passano da nr. 60 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 112 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+87%]. Aumentano anche i **provvedimenti emessi su misure di sicurezza** che passano da nr. 139 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 191 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+37%]. Considerevole è poi l'aumento dei **provvedimenti emessi su pene sostitutive ai sensi dell'art. 661 c.p.p.** che sono più che duplicati passando da nr. 3 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 7 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+133%] mentre quelli **in esecuzione di provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza** passano da nr. 1548 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 1766 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+14%].

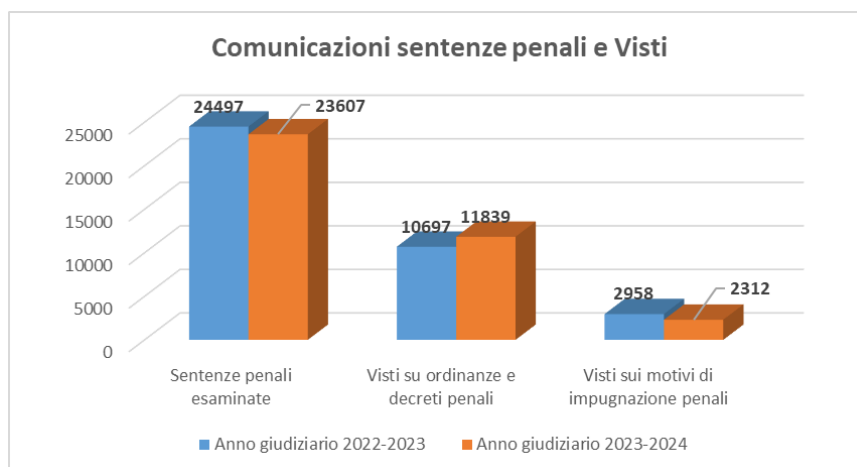
Riduzioni si osservano in corrispondenza dei **provvedimenti su pene pecuniarie**, infatti, sono dimezzati passando da nr. 685 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 344 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-50%]. Sono diminuiti, anche se in modo più modesto, anche i **provvedimenti su pene accessorie ai sensi dell'art. 662 c.p.p.** passando da nr. 659 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 565 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-14%]. I **provvedimenti su pene detentive** diminuiscono del 10% passando da nr. 940 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 850 nell'anno giudiziario 2023/2024. Minime riduzioni si osservano, anche quest'anno, in corrispondenza dei **provvedimenti di unificazione pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c. p.p.** [-4%].

Provvedimenti emessi in materia di esecuzioni penali	Anno giudiziario 2022-2023	Anno giudiziario 2023-2024	Variazioni percentuali
Su pene detentive	940	850	-10%
Di fungibilità ai sensi dell'art. 656 c.p.p.	60	112	87%
Su misure di sicurezza	139	191	37%
In esecuzione di provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza	1548	1766	14%
Su pene pecuniarie ai sensi dell'art. 660 c.p.p.	685	344	-50%
Su pene sostitutive ai sensi dell'art. 661 c.p.p.	3	7	133%
Su pene accessorie ai sensi dell'art. 662 c.p.p.	659	565	-14%
Di unificazione pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c.p.p.	234	224	-4%

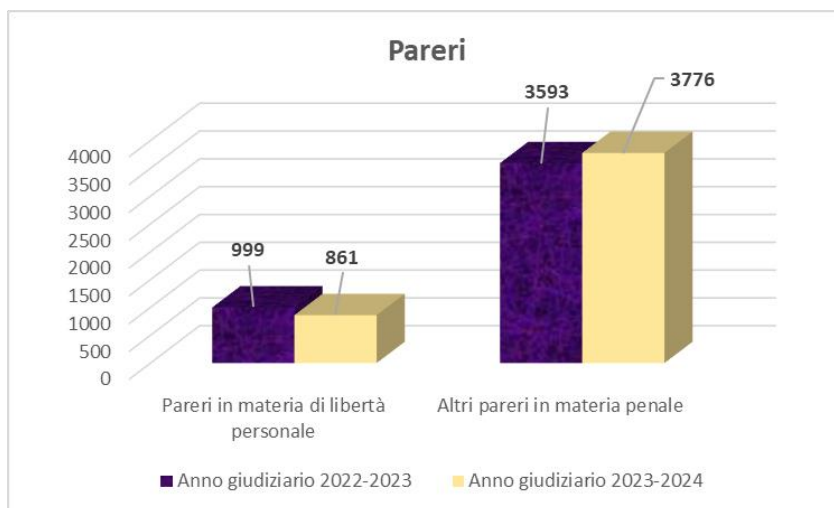


1.6 Altre attività in materia penale

Le **sentenze penali comunicate dagli uffici giudiziari del distretto** hanno registrato una modesta riduzione: si è passati infatti da nr. 24497 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 23607 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-4%]. La riduzione si è osservata anche in corrispondenza dei **Visti sui motivi di appello** [-22%]: si è passati infatti da nr. 2958 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 2312 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-22%]. I **Visti su ordinanze e decreti penali** hanno registrato invece un aumento passando da nr. 10697 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 11839 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+11%].

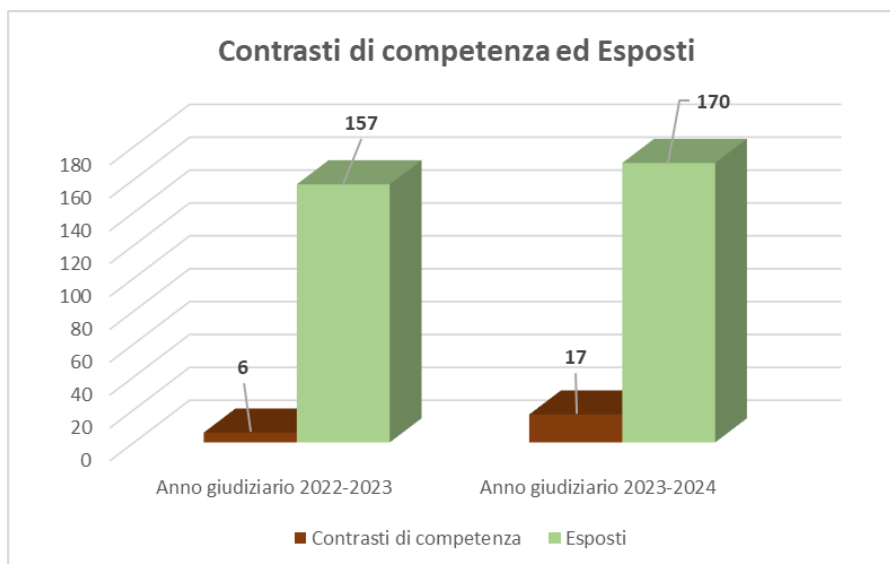


I **Pareri in materia di libertà personale** hanno registrato una riduzione del 14% passando da nr. 999 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 861 nell'anno giudiziario 2023/2024. Gli **Altri pareri in materia penale** hanno invece registrato un aumento del 5% passando da nr. 3593 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 3776 nell'anno giudiziario 2023/2024.



Si è osservato un aumento considerevole dei **Contrasti di competenza** che sono più che raddoppiati passando da nr. 6 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 17 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+183%]. Sono aumentati anche gli **Esposti** che passano da nr. 157 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 170 nell'anno giudiziario 2023/2024 [+8%].

Si deve qui specificare però che il dato degli esposti comprende sia gli esposti aventi rilevanza penale, curati dalla Sezione Affari penali della Procura Generale, sia gli esposti anonimi, quelli non aventi rilevanza penale e gli esposti contro magistrati curati dalla Segreteria particolare. Con riferimento ai soli esposti comunicati dalla Sezione Affari Penali si osserva che essi si sono quasi dimezzati passando da nr. 45 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 26 nell'anno giudiziario 2023/2024.



<i>Altre attività in materia penale</i>	<i>Anno giudiziario 2022-2023</i>	<i>Anno giudiziario 2023-2024</i>	<i>Variazioni percentuali</i>
Contrasti di competenza	6	17	183%
Sentenze penali esaminate	24497	23607	-4%
Visti su ordinanze e decreti penali	10697	11839	11%
Visti sui motivi di impugnazione penali	2958	2312	-22%
Esposti	157	170	8%

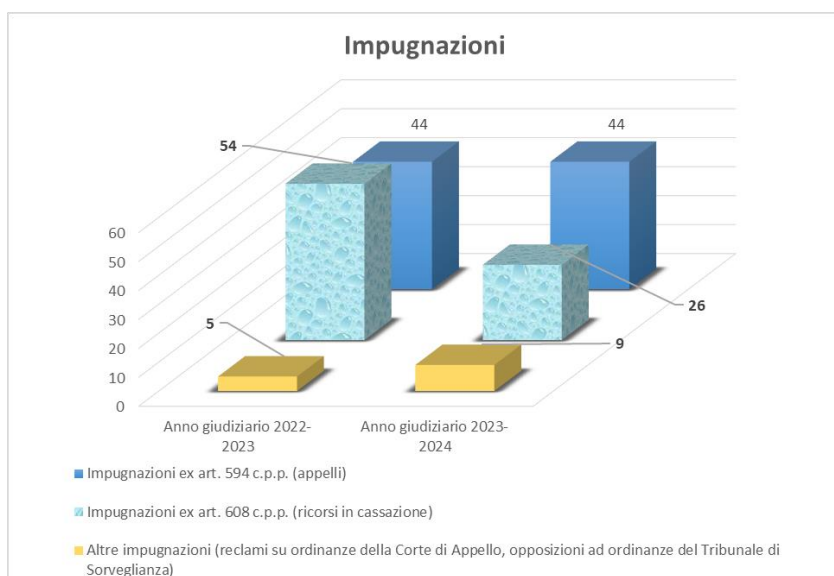
Pareri in materia di libertà personale	999	861	-14%
Altri pareri in materia penale	3593	3776	5%

1.7

Impugnazioni

Il numero di **Appelli su sentenze penali** è rimasto invariato mentre i **Ricorsi per Cassazione su sentenze penali** si sono dimezzati passando da nr. 54 nell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 26 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-52%]. Le **Altre impugnazioni**, che riguardano reclami avverso ordinanze della Corte di Appello e opposizioni ad ordinanze del Tribunale di Sorveglianza, sono passate da 5 a 9 con un incremento dell'80%.

Impugnazioni	Anno giudiziario 2022-2023	Anno giudiziario 2023-2024	Variazioni percentuali
Impugnazioni ex art. 594 c.p.p. [appelli]	44	44	0%
Impugnazioni ex art. 608 c.p.p. [ricorsi in cassazione]	54	26	-52%
Altre impugnazioni [reclami su ordinanze della Corte di Appello, opposizioni ad ordinanze del Tribunale di Sorveglianza]	5	9	80%



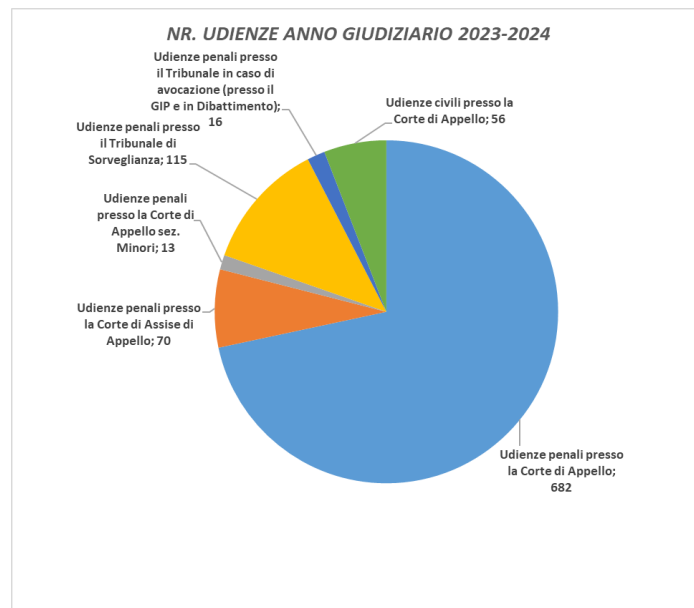
2. UDIENZE

Il numero complessivo di udienze celebrate nell'anno giudiziario 2023/2024 è diminuito del 30% rispetto all'anno giudiziario precedente. In particolare, si evidenzia la riduzione delle **udienze penali presso la Corte di Appello**, che sono passate da nr. 1035 dell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 682 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-34%], e delle **udienze penali presso la Corte di Assise di Appello**, che sono passate da nr. 122 dell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 70 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-43%]. Una riduzione si osserva anche in corrispondenza delle **udienze penali presso il Tribunale in caso di avvocazione [presso il GIP e in Dibattimento]** che da nr.45 dell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 16 nell'anno giudiziario 2023/2024 [-64%].

Si osserva un aumento nelle **udienze penali presso la Corte di Appello sezione Minori** ed in corrispondenza delle **udienze civili**. Le prime sono passate da 11 a 13 udienze con un incremento del 18% mentre le udienze civili sono passate da nr. 44 dell'anno giudiziario 2022/2023 a nr. 56 nell'anno giudiziario

2023/2024 [+27%].

Numero udienze	Anno giudiziario 2022-2023	Anno giudiziario 2023-2024	Variazioni percentuali
Udienze penali presso la Corte di Appello	1035	682	-34%
Di cui penali presso la Corte di Appello sez. Misure di Prevenzione	160	117	-27%
Udienze penali presso la Corte di Assise di Appello	122	70	-43%
Udienze penali presso la Corte di Appello sez. Minori	11	13	18%
Udienze penali presso il Tribunale di Sorveglianza	109	115	6%
Udienze penali presso il Tribunale in caso di avocazione [presso il GIP e in Dibattimento]	45	16	-64%
Udienze civili presso la Corte di Appello	44	56	27%
TOTALE	1366	952	-30%



Di seguito, nel dettaglio, saranno indicati i procedimenti più significativi seguiti nell'arco temporale di riferimento dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo

Si riportano, di seguito, integralmente, le considerazioni dei sostituti P.G. in merito ai processi più significativi da loro seguiti nell'arco temporale di riferimento.

'PROCESSI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA: territorio Palermo

- P.P. n. 6460/22 R.G. C.App. nei confronti di **Benedetto BACCHI ed altri**, relativo al controllo esercitato da cosa nostra sul mercato clandestino delle scommesse sportive online. Il processo di appello si è concluso con sentenza del 15 settembre 2023, che ha confermato la condanna dell'imprenditore di Partinico per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e organizzazione dell'associazione finalizzata all'esercizio di scommesse sportive on line abusive. Le prove acquisite nel processo hanno dimostrato l'esistenza di un pactum sceleris tra le imprese esercenti attività di raccolta abusiva di scommesse nelle agenzie della città di Palermo e i vertici dei mandamenti mafiosi, accordo sinallagmatico fondato sul perseguimento di reciproci vantaggi;

- P.P. n. 4166/23 R.G. C.App. nei confronti di Maurizio DI FEDE ed altri, in cui è emerso un sistema di “estorsione ambientale” in cui i commercianti della zona di via Oreto e corso dei Mille si presentavano “spontaneamente” ad esponenti dell’associazione mafiosa per conoscere destinatari e importo del pizzo da versare periodicamente. Il processo ha evidenziato la protervia degli uomini di cosa nostra che non esitavano a pretendere il pizzo anche da quelle poche attività commerciali rimaste attive durante la pandemia da COVID-19. Poco prima della sentenza di appello uno degli imputati decideva di collaborare con l’A.G. per cui è stato escusso e siamo in attesa della sentenza;
- P.P. n. 5912/23 R.G. C.App. che vede imputati Giuseppe e Carlo GUTTADAURO, in cui si è discusso della nozione di partecipazione all’associazione mafiosa in chiave dinamico funzionale e della portata dell’onere probatorio in caso di precedenti condanne per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. a carico del medesimo imputato;
- P.P. n. 2793/23 C.App. nei confronti di Gianluca ALTIERI + 41 per un vasto traffico di sostanze stupefacenti e reati satelliti le cui prove, - costituite dai risultati delle intercettazioni ambientali e telefoniche sufficienti e idonee a consentire la completa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità penali degli imputati -, trovano puntuali riscontri nei sequestri di droga e denaro effettuati dagli inquirenti in esito ai servizi di pedinamento e controllo. Il procedimento è stato definito con la sostanziale conferma dell’impianto accusatorio nei confronti della maggior parte degli imputati;
- P.P. n. 1075/2023 R.G. C.App. – N.10192/18 R.G.N.R. nei confronti di Filippo Maria PICONE per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. aggravato. Il processo è particolarmente delicato poiché riguarda la posizione di un soggetto, assolto in primo grado, a disposizione di Scimò Luigi Fabio, quest’ultimo al vertice della famiglia mafiosa di Brancaccio, che ha organizzato diversi incontri con altri sodali, ha partecipato alle riunioni con esponenti mafiosi e ha messo a disposizione dell’organizzazione mafiosa l’appartamento di sua proprietà. Nel corso del dibattimento si è richiesta la riapertura dell’istruzione dibattimentale e l’audizione di testimoni e collaboratori di giustizia. Il processo è ancora pendente;
- P.P. n. 4997/2023 R.G. C.App. nei confronti di Giampiero MATTIOLO + 15 per i reati di associazione finalizzata all’introduzione, vendita, trasporto e detenzione nel territorio dello Stato italiano di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

Il processo si è rivelato particolarmente complesso per la pluralità delle posizioni degli imputati e per le questioni trattate relative sia alla sussistenza dell’associazione sia alla validità ed utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in atti.

Il processo si è concluso con una sentenza che ha ridotto di poco la pena per alcuni imputati e ha confermato per gli altri;

- P.P. n. 2/2024 R.G. C.Ass.App. nei confronti di Emanuele LANZA e Vincenzo CANNARIATO per i reati di rapina aggravata, porto di armi e sequestro di persona a scopo di coazione. Nel corso del processo svoltosi dinanzi la Corte di Assise di Appello sono state trattate questioni inerenti alla qualificazione giuridica del fatto contestato, la differenza con i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e sequestro di persona ex art. 605 c.p.

Il processo si è concluso con una sentenza di parziale riforma, che ha ridotto la pena per uno degli imputati;

- P.P. n. 5952/23 R.G. nei confronti di Giusto CHIARACANE per il reato di corruzione e usura; proviene da Cassazione che, in accoglimento del ricorso della difesa, ha parzialmente annullato la sentenza della I Sezione della Corte d’Appello limitatamente alla posizione dell’imputato CHIARACANE per il reato di usura, essendo carente la motivazione sulla rilevazione e calcolo degli interessi usurari. Questo ufficio ha chiesto [la difesa si è opposta] la nomina di periti per il calcolo degli interessi. La Corte ha accolto la richiesta di perizia e rinviato per la nomina del perito all’udienza del 26/09/24;
- P.P. n. 2530/22 R.G. C.App. – N. 4847/18 R.G.N.R. nei confronti di Paolina ARGANO + 18 avente ad oggetto la famiglia mafiosa di Palermo - Passo di Rigano – Uditore.

- *Gli imputati sono stati condannati in primo grado per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nonché per diverse estorsioni ed altri delitti aggravati dall'art. 416 bis 1 c.p.;*
- *Il processo di appello si è concluso con la conferma integrale della sentenza di primo grado;*
- *P.P. n. 2471/20 R.G. C.App. – n.10350/12 R.G.N.R. nei confronti di Vincenzo GRAZIANO avente ad oggetto la famiglia mafiosa di Palermo - Resuttana.*
- *L'imputato, già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis comma 2 c.p., dalla Corte di Appello era stato condannato per il delitto di cui al comma 1. A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di questo Ufficio, si è proceduto alla riapertura della istruzione dibattimentale. Il processo di appello è in corso;*
- *P.P. n.1019/23 R.G. C.App. nei confronti di Paolo ALONGI + 32 avente ad oggetto la famiglia mafiosa di Palermo - Borgo Vecchio e mandamento Palermo Centro.*
- *Gli imputati sono stati condannati in primo grado per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nonché per diverse estorsioni ed altri delitti aggravati dall'art. 416 bis 1 c.p. Il processo di appello è in corso;*
- *P.P. n. 2638/23 R.G. C.App. – N. 10170/19 R.G.N.R. nei confronti di Antonio FUMUSO + altro relativo alla costituzione della nuova Cupola mafiosa.*
- *Il processo, che costituisce parte del processo nei confronti di Stefano ALBANESE + 47 di cui sopra, si è definito con la conferma della sentenza di primo grado;*
- *P.P. n.1596/23 R.G. C.App. – N.18901/13 R.G.N.R. nei confronti di Giuseppe CORONA ed altri, riguarda soggetti appartenenti al mandamento mafioso di Resuttana, imputati sia del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. che per diverse ipotesi di riciclaggio.*
- *Gli imputati sono stati condannati in primo grado ed il processo di appello si è definito con la conferma della sentenza di condanna;*
- *P.P. n. 1792/23 R.G. C.App. – n. 2848/22 R.G.N.R. nei confronti di Giuseppe CALVARUSO ed altri, riguarda soggetti condannati ed assolti in primo grado per il delitto di traffico di sostanze stupefacenti e per diverse ipotesi di riciclaggio.*
- *La Corte ha accolto la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 603 c.p.p. da questo ufficio e il processo è in corso;*
- *P.P. n. 7083/23 R.G. C.App. – n. 18317/17 R.G.N.R. nei confronti di Natale PUGLISI + altri avente ad oggetto la famiglia mafiosa di Torretta.*
- *Gli imputati sono stati condannati in primo grado ed il processo di appello è in corso;*
- *P.P. n. 670/24 R.G. C.App. – n. 16472/21 R.G.N.R. nei confronti di Michele VITALE + altri avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Partinico. Gli imputati sono stati condannati in primo grado ed il processo di appello è in corso;*
- *P.P. n. 6582/2023 RG C.App. – n. 4847/2028 R.G.N.R. nei confronti di Rosario GAMBINO + 2, per il delitto di associazione di tipo mafioso ed estorsioni, commessi da soggetti appartenenti e/o collegati alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano.*
- *Il processo si è concluso con una parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, atteso che la Corte ha mandato assolto Gambino Rosario dall'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., confermando le altre condanne. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate;*
- *P.P. n. 7159/23 R.G. C.App. III sezione a carico di Bartolomeo SCADUTO + 8 per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo direttivo ed apicale per due degli imputati, e numerosi reati fine di spaccio di sostanze stupefacenti.*
- *Questo Ufficio ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado che ha condannato gli imputati, alcuni con funzioni apicali nell'ambito di due distinti ed articolati gruppi criminali operanti nel traffico di stupefacenti. Nel corso del processo di primo grado è stata acquisita con margini di certezza la prova dell'esistenza degli elementi costitutivi dei rispettivi reati associativi di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90. Le prove acquisite sono consistite in una cospicua attività di intercettazione telefonica e ambientale e in attività di osservazione pedinamento confluita in sequestri di significative quantità di*

sostanze stupefacenti nonché arresti in flagranza per svariati reati di detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla cessione. Testualmente si legge in sentenza “i dialoghi restituiscono per ciascuno dei due gruppi criminali, una intensa attività di spaccio della quale, nonostante il linguaggio spesso criptico utilizzato, non è possibile avanzare dubbi di sorta”. In ciascuno dei sodalizi criminosi, ben strutturati ed organizzati anche nel territorio e dotati di ingenti mezzi, i concorrenti hanno avuto precisa conoscenza della partecipazione propria e degli altri, del ruolo specifico rivestito da ognuno finalizzato alla commissione di plurimi reati fine, alla realizzazione e prosecuzione delle attività illecite nonché dei profitti conseguenti, di cui peraltro i reati fine consumati sono prova. Allo stato sono in corso le discussioni dei rispettivi difensori dei numerosi imputati;

- P.P. n. 1105/24 R.G. C.App. I sezione a carico di Salvatore FRESCHI + 15 condannati in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, a pene elevate, per plurimi reati di cui all’art. 416 bis c.p. nonché per reati fine consistenti in reati contro il patrimonio e reati di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90.
- In primo grado, tra gli altri, numerosi imputati venivano riconosciuti responsabili per il reato di associazione mafiosa, in particolare per avere rivestito funzioni apicali all’interno della associazione criminale “cosa nostra” ed in particolare all’interno delle famiglie mafiose di santa Maria di Gesù e di Villagrazia. Il processo di appello è allo stato in una fase iniziale.
- In particolare, la Corte di appello ha rigettato, accogliendo la tesi prospettata da questo Ufficio, una questione preliminare riguardante la asserita nullità della sentenza di primo grado sollevata nell’interesse di alcuni degli imputati e riguardante la violazione del diritto di difesa in considerazione del mancato invito da parte del GIP alle parti a concludere nuovamente dopo la produzione di alcuni atti da parte dell’ufficio del P.M. ai sensi dell’art. 441 co 5 c.p. Nel corso della prossima udienza verrà sentito un collaboratore di giustizia in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa di uno degli imputati.
- P.P. n. 3875/21 R.G. C.App. – n. 2390/20 R.G.N.R. a carico di Stefano MARINO + 9 per i reati di associazione mafiosa nonché per numerosi reati di spaccio di sostanze stupefacenti.
- Il processo in appello si è concluso con una sentenza di sostanziale conferma della sentenza di primo grado, ad eccezione dell’assoluzione in relazione ad alcuni episodi di truffa nonché della esclusione, nei confronti dei fratelli MARINO [MARINO Stefano facente parte della famiglia mafiosa della Roccella e MARINO Michele della famiglia mafiosa di Corso dei Mille] della dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p. in relazione al reato associativo.
- Di estremo rilievo è stata la questione, sollevata da vari difensori sia nella fase preliminare del processo di primo grado che ribadita nel merito dei motivi di appello, relativa alla legittimità costituzionale in relazione all’uso del c.d. trojan la cui disciplina, al pari dell’intera materia delle intercettazioni, non solo è rigidamente disciplinata dalla legge nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti ma è stata nel caso di specie osservata pedissequamente, tanto che la Corte ha, con un’ordinanza articolata, respinto tale questione. La Corte di Appello ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, riducendo solamente la pena in relazione ad alcuno degli imputati.
- P.P. n. 4200/23 R.G. C.App. – N. 2802/21 R.G.N.R. a carico di Pietro ABBAGNATO + 57 per i reati di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, estorsione aggravata, intestazione fittizia aggravata, riciclaggio, truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse clandestine.
- Processo ancora in corso alla IV sezione della Corte di Appello;
- P.P. n. 4589/22 R.G. C.App. a carico di Francesco Paolo MANISCALCO + 8 per i reati di associazione di stampo mafioso, intestazione fittizia aggravata e riciclaggio.
- Processo conclusosi all’udienza del 20.7.2023 con esito parziale riforma;

- P.P. n. 2928/23 R.G. C.App. – N. 7909/21 R.G.N.R. nei confronti di Francesco Paolo BAGNASCO + 4 per i reati di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata, intestazione fittizia aggravata, sequestro di persona.
- Processo conclusosi all'udienza del 23.5.2024 con esito parziale riforma;
- P.P. n. 6152/23 – N. 4522/21 R.G.N.R. a carico di Francesco Paolo LA ROSA + 2 per i reati di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata e detenzione illegale di armi.
- Processo conclusosi all'udienza del 17.7.2024 con esito parziale riforma.
- P.P. n. 4845/2023 Reg. C.App. nei confronti di Giancarlo BUGGEA + 12, relativo ad una rinnovata operatività criminale, nei territori di Canicattì, Naro ed altri centri della provincia di Agrigento, di soggetti già condannati per l'appartenenza a Cosa Nostra ed alla c.d. stidda, con particolare riferimento alle estorsioni nel settore della commercializzazione dell'uva da tavola e, quindi, di una delle più rilevanti attività economiche della provincia; di grande rilievo il pieno coinvolgimento della professionista Angela Porcello; questo ufficio ha concluso all'udienza del 5 aprile 2024, per la conferma [salvo che per una posizione] della sentenza di primo grado; allo stato è in corso la definizione della discussione da parte delle Difese e il procedimento dovrebbe essere definito entro il prossimo mese di novembre;
- P.P. n. 5892/2023 Reg. C.App. nei confronti di Claudio D'AMORE + 6, relativo alla persistente operatività delle famiglie mafiose di Brancaccio e Corso dei Mille e ad alcuni episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il procedimento è stato definito, con sostanziale conferma delle condanne inflitte dal Giudice di primo grado;
- P.P. N. 3108/2023 Reg. C.App. nei confronti di Stefano CASELLA + 13 relativo ad una rinnovata operatività criminale, nei territori di Misilmeri e Belmonte Mezzagno, di soggetti già condannati per appartenenza a Cosa Nostra, per reati connessi e per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti.
- Il procedimento è stato definito, con sostanziale conferma delle condanne inflitte dal Giudice di primo grado;
- P.P. n. 6982/2023 Reg. C.App. nei confronti di Andrea GIAMBANCO + 14 relativo ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Carini e Capaci.
- Questo ufficio ha chiesto la conferma delle condanne inflitte dal Giudice di primo grado; è in corso la discussione delle difese degli imputati;
- P.P. n. 1994/2022 Reg. C.App., nei confronti di Giuseppe SCRIVANO, già condannato per il reato di cui all'art. 416 ter c.p. dal Tribunale di Palermo alla pena di anni quattro di reclusione, poi prosciolto dalla Corte di Appello, sezione terza, per intervenuta prescrizione per il diverso reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 361 del 1957, con sentenza del 24 aprile – 18 ottobre 2023, divenuta esecutiva a seguito della dichiarata inammissibilità, con sentenza della Corte di Cassazione del 21 marzo – 31 maggio 2024, del ricorso formalizzato da parte di questo ufficio in data 1 dicembre 2023;
- P.P. n.513/2024 R.G. C.App. nei confronti di Michele ZITO + 15, concernente diverse contestazioni dei delitti di associazione mafiosa [direzione o partecipazione], di estorsione aggravata ovvero di altri reati riconducibili ad intimidazioni e imposizioni mafiose, formulate con riferimento ai risultati delle investigazioni compiute dai Carabinieri, in tempi recenti, sul mandamento mafioso di Tommaso Natale/San Lorenzo. In forza del regime processuale instaurato con la scelta del giudizio abbreviato, le risultanze investigative [tratte quasi esclusivamente da servizi di osservazione filmata e intercettazione ambientale/telefonica] hanno formato un materiale probatorio di consistente dimensione quantitativa e dimostrativa. Nel corso del giudizio di appello è stata svolta una articolata attività istruttoria, con l'acquisizione di ulteriori elementi di prova tratti dalle investigazioni compiute nei confronti di altri soggetti [appartenenti alla medesima articolazione mafiosa], contestualmente ovvero in epoca immediatamente successiva ai fatti contestati nel presente giudizio. Il procedimento, in cui il PG ha concluso e depositato la requisitoria scritta, è ancora in corso [nella fase della discussione delle difese];

- P.P. n.2/2020 R.G. Avoc. P.G. nei confronti di Antonino MADONIA, Gaetano SCOTTO e Francesco Paolo RIZZUTO, in ordine ai reati di cui agli artt. 575 e 577 C.P., commesso in Villagrazia di Carini [PA] il 5 agosto 1989 [duplice omicidio dell'agente di polizia AGOSTINO Antonino e della moglie CASTELLUCCIO Ida Giovanna] nonché di cui all'art. 378, 416 bis 1 c.p. commesso in Palermo il 29 maggio 2018 [favoreggiamento aggravato].
- Il fascicolo, in relazione al quale nel 2017 la Procura Generale ha avvocato le indagini preliminari, risulta eccezionalmente complesso, sia in ragione della enorme quantità di risultanze investigative raccolte in circa 30 anni di indagini, sia in considerazione della particolare delicatezza della vicenda esaminata [in cui, nel contesto di un'azione criminosa di matrice mafiosa, è emerso il coinvolgimento di uomini dei servizi di sicurezza dello Stato]. Nel corso del periodo in esame, è stata preparata ed illustrata l'articolata requisitoria del PM nel processo pendente presso la corte di assise di Palermo nei confronti degli imputati SCOTTO Gaetano e RIZZUTO Francesco Paolo [la discussione da parte del sottoscritto nonché del procuratore generale dott.ssa Sava e del sostituto PNA applicato dott. Gozzo si è protratta per cinque udienze]. Gli argomenti esposti nella requisitoria sono poi stati dettagliatamente riportati nella voluminosa memoria scritta del PM [formata da diverse centinaia di pagine]. Il processo è in via di definizione [ultima udienza fissata per il 7 ottobre 2024]. Nel contempo, il parallelo giudizio di appello nei confronti dell'imputato MADONIA Antonino [che aveva optato per il rito abbreviato] è stato definito con sentenza di conferma della condanna dell'imputato.

PROCESSI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA: territorio Termini Imerese

- P.P. n. 13/2023 R.G. C.Ass.App. – n. 16730/17 R.G.N.R. nei confronti di Piero ERCO e Luca MANTIA avente ad oggetto l'omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 c.p., ai danni di URSO Vincenzo, imprenditore edile di Altavilla Milicia.
- Gli imputati sono stati condannati in primo grado alla pena dell'ergastolo e della reclusione a 25 anni di reclusione. La Corte di Assise di Appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ma, a seguito di ricorso in Cassazione proposto da questo Ufficio, è stata annullata la sentenza della Corte di Assise di Appello e, nel giudizio di rinvio, è stata confermata la condanna inflitta in primo grado.

PROCESSI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA: territorio Trapani

- P.P. n. 720/23 R.G. C.App. nei confronti di Vito BONO +11, relativo all'associazione mafiosa operante nei mandamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo, in cui sono imputati i vertici delle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo tra cui un cognato di Matteo MESSINA DENARO; il processo, che si è concluso in appello con la conferma delle condanne irrogate in primo grado, è stato particolarmente complesso per la posizione di un imprenditore di Castelvetrano operante nel settore delle scommesse sportive online, per cui è stata affrontata la questione della linea di confine tra imprenditore vittima e imprenditore colluso dell'organizzazione mafiosa;
- P.P. n. 3686/21 R.G. C.App. nei confronti di Vito NICASTRI ed altri, relativo ai legami tra l'imprenditore alcamese specializzato nel settore delle energie alternative e l'associazione mafiosa cosa nostra.
- La Corte di Appello di Palermo ha assolto i due imputati dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, è stato presentato ricorso in cassazione da questo ufficio;
- P.P. n. 669/24 R.G. C.App. – N. 4079/16 R.G.N.R. nei confronti di Antonino BUZZITTA + altri avente ad oggetto la famiglia mafiosa di Mazara del Vallo.
- Gli imputati sono stati condannati in primo grado ed il processo di appello è in corso;
- P.P. n. 3938/23 R.G. C.App. sezione II a carico di Francesco DOMINGO + 2.
- Gli imputati venivano condannati in primo grado, rispettivamente DOMINGO per il reato di associazione mafiosa per avere fatto parte, con funzioni di reggenza della famiglia di Castellammare del Golfo nonché per altri gravi reati aggravati tutti dall'utilizzo del metodo mafioso, tra cui anche un

episodio di estorsione; gli altri due imputati sono stati condannati in primo grado per vari episodi di favoreggiamento in favore del già menzionato DOMINGO. A seguito di rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa degli imputati, la sentenza ha confermato integralmente quella di primo grado, che aveva comminato peraltro pene alquanto consistenti;

- *P.P. n. 6626/23 R.G. C.App. sezione III a carico di Giuseppe RINAUDO + 10 per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.*
- *Il procedimento di primo grado ha tratto origine dall'indagine svolta dalla P.G. denominata "Ruspa" che ha consentito, principalmente attraverso una cospicua attività di intercettazione telefonica ed ambientale, di ricostruire e provare l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti diretta da due degli imputati oltre che la commissione di numerosi reati fine da parte di tutti gli imputati.*
- *Nel corso del processo di appello si è dibattuto in particolare in ordine al valore delle attività di intercettazioni e della loro idoneità, anche in considerazione del linguaggio criptico utilizzato, a costituire prova dei fatti per cui è stato processo. Il giudizio di impugnazione si è concluso con una sostanziale conferma della sentenza di primo grado, le cui pene irrogate sono state solo in parte ridotte in relazione ad alcuno degli imputati.*

PROCESSI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA: territorio Agrigento

- *P.P. n.345/24 R.G. C.App. – n.7201/2004 R.G.N.R. nei confronti di Rosario CASCIO, imprenditore agrigentino condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.*
- *Dopo tre rinvii da parte della Corte di Cassazione, si sta celebrando nuovo giudizio innanzi la Corte di Appello.*

ALTRI PROCEDIMENTI RILEVANTI

- *P.P. n.9/23 R.G. nei confronti di Vincenzo FRASILLO per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili della moglie convivente Rosalia GAROFALO, conclusosi con richiesta di questo ufficio di conferma della condanna di primo grado integralmente accolta dalla II sezione C.Ass.App.;*
- *P.P. n.1/24 R.G. nei confronti di Wanda GRIGNANI per l'omicidio del convivente Favara Cristian, conclusosi con richiesta, da parte di questo ufficio, di conferma parzialmente accolta dalla I sezione C.Ass.App., atteso che le aggravanti generiche, riconosciute anche dal primo decidente, sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate in considerazione della condotta tenuta dall'imputata anteriormente e successivamente all'azione omicidiaria e del contesto in cui è maturato il delitto [prima dell'accoltellamento l'imputata ha chiamato le forze dell'ordine per fare arrestare il compagno per detenzione di cocaina e, dopo averlo accoltellato, ha chiamato gli operatori del 118 per prestargli soccorso];*
- *P.P. n.25/23 nei confronti di Antonino BORGIA per l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti di LACRIMO ARA Ana Maria definito nel nuovo giudizio di rinvio, disposto dalla Cassazione [in accoglimento del ricorso proposto da questo ufficio avverso la sentenza della I sezione della C.Ass.App. che aveva escluso le due aggravanti], con il riconoscimento della premeditazione e dei futili motivi e la conferma dell'ergastolo;*
- *P.P. n. 10/23 R.G. C.Ass.App. nei confronti di Pietro MORREALE per il reato di omicidio pluriaggravato della minore Roberta Siragusa e occultamento di cadavere.*
- *Processo conclusosi all'udienza del 27.11.2023 con esito conferma dalla Corte di Assise di Palermo;*
- *P.P. n. 02/2022 R.G. C.A.A. nei confronti di Matin Abdul e Humayum Kabir, per il delitto di cui agli artt. 110 e 584 c.p. omicidio preterintenzionale in danno di Tresa Matteo.*
- *La sentenza di condanna di primo grado è stata confermata;*

- P.P. n. 4790/2018 R.G. C.App. nei confronti di Domenico FONTANA + 2 in relazione al delitto di cui agli artt. 589 ultimo comma c.p.
- Si tratta dell'omicidio colposo di due bambini a seguito dell'esplosione di uno dei "vulcani di fango" avvenuta all'interno della riserva naturale delle "Macalube" di Aragona, gestita da Legambiente. La complessità di questo processo era legata alle questioni giuridiche e tecniche sollevate dalla difesa sia in relazione alla prevedibilità o meno del drammatico evento sia al riparto di responsabilità tra i rappresentanti dei diversi enti preposti alla gestione e al controllo della riserva naturale. La II sezione della Corte d'Appello ha assolto gli imputati dal reato, per il quale era già intervenuta prescrizione. La motivazione della sentenza non è stata ad oggi depositata;
- P.P. n. 3/23 R.G. C.Ass.App. a carico di Pietro BAGLIONE condannato in primo grado all'ergastolo per il reato di omicidio in danno della propria moglie Piera Napoli, che uccideva con 40 coltellate in ragione del tradimento di quest'ultima nonché della sua manifestata volontà di separarsi. La detta sentenza pronunciata in primo grado, che aveva escluso sia l'aggravante della premeditazione che quella dei futili motivi, veniva confermata dalla Corte di Assise di Appello, nonostante l'appello della Procura della Repubblica volto ad ottenere il riconoscimento delle dette due circostanze aggravanti;
- P.P. n. 22/23 R.G. C.Ass.App. a carico di BUFFA Margareta, condannata in primo e secondo grado all'ergastolo per il reato di omicidio in danno di una giovane donna INDELICATO Nicoletta, ritenuto aggravato dai futili motivi, dalla premeditazione nonché dalla crudeltà [il corpo veniva attinto da numerose coltellate e successivamente bruciato].
- Il processo veniva nuovamente celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, a seguito dell'accoglimento del ricorso per Cassazione proposto nell'interesse dell'imputata con riferimento alle aggravanti della premeditazione e della crudeltà, che confermava la sussistenza di tutte le aggravanti e conseguentemente l'ergastolo a carico dell'imputata;
- P.P. n. 31/22 Reg. C.Ass.App. a carico di Giuseppe SCIORTINO, imputato dell'omicidio di Miceli Giuseppe [in Cattolica Eraclea, il 18 aprile 2013], già condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione dalla Corte di Assise di Agrigento, poi assolto dalla Corte di Assise di Appello con sentenza del 22 giugno – 4 settembre 2023, sentenza annullata dalla Corte di Cassazione in accoglimento di ricorso di questo Ufficio del 3 novembre 2023; il giudizio di rinvio avrà inizio il 23 ottobre p.v.;
- P.P. n.2989/18 R.G. C.App. – n.14785/15 R.G.N.R. nei confronti di Gaetano CASTIGLIONE + 2 avente ad oggetto una rapina ai danni di un ufficio postale e il tentato omicidio di appartenenti alla Polizia di Stato intervenuti per bloccare i rapinatori.
- In primo grado il delitto di tentato omicidio era stato derubricato in resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di appello della Procura della Repubblica e di questo Ufficio, la Corte di Appello aveva riqua-
lificato il fatto come tentato omicidio, ma la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza solo nella parte relativa a detto delitto confermando le condanne per la rapina aggravata.
- In appello, a seguito dell'annullamento con rinvio, si è proceduto alla riapertura della istruzione dibattimentale. Il processo di appello si è concluso con la conferma della sentenza di primo grado;
- P.P. n. 1803/23 R.G. nei confronti di Vincenzo Carlo DARICCA + 1 per il reato di tentato omicidio conclusosi con richiesta di questo ufficio di conferma della condanna parzialmente accolta dalla III Sez C.A. [conferma della condanna nei confronti di Daricca e assoluzione di Crispo Calogero atteso che gli elementi indiziari a carico di quest'ultimo non hanno superato, nel corso del giudizio di secondo grado, la sufficienza probatoria];
- P.P. n.5892/2023 Reg. C.App. nei confronti di Giuseppe MANIACI, giornalista direttore responsabile di Tele Jato, imputato di 4 episodi di estorsione nei confronti di amministratori locali; assolto in primo grado, ha formalizzato appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; la prima udienza è stata tenuta il 3 aprile 2024 e, allo stato, dopo due udienze destinate alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, deve procedersi alla discussione;

- P.P. n. 21/23 R.G. C.Ass.App. sezione II a carico di LICCIARDI Angelo + 4, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per il reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di TLE.
- Il procedimento primo grado ha tratto origine dall'arresto del coimputato BOUAICHA Monstafar, colto in flagranza del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri il 18 maggio 2016, e a seguito all'esito delle indagini svolte la Procura ha correttamente ricostruito, anche attraverso una cospicua attività di intercettazione, l'esistenza di due associazioni a delinquere, soggettivamente coincidenti e finalizzate l'una al traffico di TLE, l'altra al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Corte di Assise di Appello di Palermo ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, riducendo solamente la pena in relazione ad alcuno degli imputati;
- P.P. N. 6016/22 R.G. Corte di Appello a carico di Antonino FARAONE + 1 condannati in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 575, 577, comma primo n. 3], c.p. oltre che per i reati di lesioni gravissime, di possesso ingiustificato di armi e incendio doloso. Il contesto in cui tali reati sono stati commessi è apparso di estremo degrado al pari delle ragioni che hanno indotto i due imputati a compiere le condotte incriminate in danno di due soggetti senza tetto che occupavano illegittimamente un capannone. La sentenza pronunciata dalla Corte di Appello ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto colpevoli gli imputati, condannandoli a pene elevate nonostante lo stato di incensuratezza e l'età avanzata degli stessi;
- P.P. n. 5711/2022 R.G. C.App. nei confronti di APOSTOL Adrian per il reato di violenza sessuale definito, in accoglimento della richiesta da parte di questo ufficio, con la conferma della sentenza di condanna;
- P.P. n. 2844/22 R.G. nei confronti di Antonino NOVARA per il reato di violenza sessuale rinviato, a seguito della requisitoria e della richiesta di conferma della condanna da parte di questo ufficio, all'udienza del 07/10/24;
- P.P. n. 3329/23 R.G. nei confronti di Giuseppe LOMBARDO per il reato di violenza sessuale, proveniente dalla Cassazione e definito, in accoglimento della richiesta di riforma della sentenza di assoluzione, con la condanna dell'imputato;
- P.P. n. 37/23 R.G. [C.A. Minori] nei confronti di Ayamen BENSASSI per il reato di violenza sessuale e reati connessi definito, in accoglimento parziale della richiesta di condanna, da parte di questo ufficio, per tutti i reati, con la conferma della condanna per la violenza sessuale e la declaratoria di prescrizione per gli altri reati;
- P.P. n. 4227/23 R.G. nei confronti di Sebastiano SELVAGGIO per il reato di violenza sessuale definito, in accoglimento della richiesta di questo ufficio, con la conferma della sentenza di condanna di primo grado;
- P.P. n. 623/22 R.G. Corte di Appello a carico di ASARO Tommaso condannato in primo grado per il reato di cui agli artt. 609-bis, co. 2, nr. 1] e 609-septies, co.4, nr. 3] c.p. per avere nella qualità di insegnante e quindi di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, suo alunno, con svariate subdole condotte, così costringendolo a subire in più occasioni atti sessuali.
- La Corte di Appello ha pronunciato sentenza di assoluzione, in tal modo riformando la sentenza impugnata, ritenendo il fatto non sussistente. È pendente ricorso per Cassazione proposto da questo Ufficio;
- P.P. n. 5368/23 R.G. nei confronti di Pietro GIULIANO per violenza sessuale in pregiudizio della figlia minore definito, in accoglimento parziale della richiesta di conferma della sentenza di condanna di primo grado da parte di questo ufficio, con il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e rideterminazione della pena, previa esclusione della recidiva ed abbattimento di un terzo della pena per il rito, in anni otto e mesi quattro di reclusione [in primo grado l'imputato era stato

- condannato, con l'applicazione della recidiva e la riduzione di un terzo per il rito, alla pena di anni dieci di reclusione];
- P.P. n. 5168/23 R.G. nei confronti di Biagio TIRRITO e Gisella COLUCCI per il reato di violenza sessuale in pregiudizio di minore definito, nel nuovo giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione che ha annullato l'assoluzione della III Sezione C.App., in accoglimento del ricorso da parte di questo ufficio, con la conferma della sentenza di condanna di primo grado [la vicenda giudiziaria coinvolge una bambina abusata dal padre del compagno more-uxorio della madre, con l'accondiscendenza di quest'ultima];
 - P.P. n. 7630/2022 R.G. nei confronti di Marco TEDESCO per violenza sessuale in pregiudizio di minore definito, in accoglimento della richiesta di questo ufficio, con la conferma della sentenza di condanna di primo grado;
 - P.P. n. 4483/23 R.G. nei confronti di Antonino Marco SERIO per il reato di violenza sessuale in pregiudizio della nipote minorenni, in esito alla richiesta di conferma della condanna di primo grado da parte di questo ufficio, rinviato all'udienza del 02.10.2024;
 - P.P. n. 5628/23 R.G. nei confronti di Benedetto BARONE per il reato di maltrattamenti in famiglia rinviato, in esito alla richiesta di conferma della condanna di primo grado da parte di questo ufficio, all'udienza del 04.12.2024;
 - P.P. n. 6722/2022 R.G. nei confronti di Giuseppe MONTE per il reato di peculato; proviene da Cassazione in accoglimento del ricorso della difesa limitatamente alla mancanza di motivazione riguardo al maggior aumento di pena applicato dalla I Sezione della C.A. con la sentenza annullata limitatamente a due reati di truffe in contestazione;
 - P.P. n.5342/2023 R.G. nei confronti di Michele COSTA per il reato di maltrattamenti in famiglia, nel corso del quale è stata richiesta ed accolta la misura provvisoria di sicurezza del ricovero dell'imputato in una casa di cura e di custodia da eseguirsi presso una REMS [l'imputato in lista di attesa per il ricovero in una REMS, è stato nel frattempo inserito in una comunità per la cura del disagio psichico fuori dal Comune di residenza dei genitori, vittime di reiterati atti di violenza da parte del figlio];
 - P.P. n. 68/24 R.G. nei confronti di Rosario CUCCIARRE' e Giuseppina GIAMBONE [nel frattempo deceduta] per il reato di violenza sessuale in pregiudizio della figlia minore. Processo non ancora definito;
 - P.P. n. 798/24 nei confronti di Giuseppe BELLOMO per il reato di violenza sessuale in pregiudizio di minore. Processo non ancora definito;
 - P.P. n. 32/2023 R.G. C.App. Sezione Minori nei confronti di Mirko GOLZI per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di un soggetto minore di età.
 - L'imputato, minorenne all'epoca dei fatti, è stato condannato, in primo grado, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Nel corso del processo in appello sono state trattate delicate questioni inerenti alla valutazione di attendibilità della persona offesa minore di età e la rilevanza di validi riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di incidente probatorio.
 - La sentenza di condanna è stata confermata in appello;
 - P.P. n.5497/2023 R.G. C.App. nei confronti di Kathiravelu Sivaneswaran per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di un soggetto minore di età.
 - Nel corso del processo in appello sono state trattate delicate questioni inerenti alle modalità di audizione della persona offesa minorenne da parte del consulente psicologo, la valutazione di attendibilità della persona offesa e la rilevanza di validi riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese. La condanna resa a seguito di giudizio abbreviato, di anni 6 e mesi 8 di reclusione, è stata confermata in appello;
 - P.P. n. 6548/2023 R.G. C.App. nei confronti di Giuseppe TODARO per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di un soggetto minore di età.
 - Nel corso del processo in appello sono state trattate delicate questioni inerenti alla valutazione di attendibilità della persona offesa, e la rilevanza di validi riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese.

- *La sentenza di condanna a 10 anni di reclusione è stata confermata in appello;*
- *P.P. n. 4873/2023 R.G. C.App. nei confronti di Giuseppe SARDO per il reato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie e del figlio di minore di età.*
- *Nel corso del processo in appello sono state trattate delicate questioni inerenti alla valutazione di attendibilità della persona offesa e alla rilevanza di validi riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese. Il processo è ancora pendente;*
- *P.P. n. 4708/2023 R.G. C.App. nei confronti di Paolino BONOMO + 7 per delitti di sfruttamento della prostituzione minorile e di violenza sessuale in danno di minori.*
- *Il processo, che ha avuto ad oggetto episodi di estrema gravità commessi in danno di due sorelle, minorenni, approfittando della condizione di incuria e abbandono familiare e della necessità economica delle pp.oo., si è concluso con la conferma delle condanne inflitte in primo grado;*
- *P.P. n. 5764/2023 R.G. C.App. nei confronti di Giuseppe CUGINO per il reato di violenza sessuale aggravata in pregiudizio della moglie.*
- *Nel corso del processo in appello sono state trattate delicate questioni inerenti alla valutazione di attendibilità della persona offesa e alla rilevanza di validi riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese. Il processo si è concluso con una sentenza di parziale riforma che ha ridotto di poco la pena, di anni cinque e mesi sei di reclusione, inflitta dal giudice di primo grado;*
- *P.P. n. 908/2024 R.G. C.App. nei confronti di Giuseppe SCHIRO' per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di un soggetto minore di età.*
- *Nel corso del processo in appello sono state trattate delicate questioni inerenti alla valutazione di attendibilità della persona offesa ed alla rilevanza di validi riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese.*
- *Il processo si è concluso con una pronuncia di parziale riforma che ha ridotto la pena inflitta in primo grado pari ad anni otto di reclusione ad anni sette e mesi due di reclusione;*
- *P.P. n. 467/2024 R.G. C.App. nei confronti di Giulio BOEMO per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli e violenza sessuale in pregiudizio della moglie.*
- *Nel corso del processo in appello sono state trattate delicate questioni inerenti alla valutazione di attendibilità della persona offesa ed alla rilevanza di validi riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese.*
- *Il processo si è concluso con una pronuncia di parziale riforma che ha ridotto di poco la pena inflitta in primo grado;*
- *P.P. n. 906/2024 R.G. C.App. nei confronti di Giuseppe LO IACONO per il reato di maltrattamenti e violenza sessuale in pregiudizio della moglie.*
- *Nel corso del processo in appello sono state trattate delicate questioni inerenti alla valutazione di attendibilità della persona offesa ed alla rilevanza di validi riscontri alle dichiarazioni dalla stessa rese. Il processo è ancora pendente;*
- *P.P. n. 4902/21 R.G. C.App. - n.1178/16 R.G.N.R. nei confronti di Silvio BERTOLINO, condannato in primo grado anche per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p.*
- *L'imputato, condannato in primo grado, anche per detto reato, era stato assolto dalla Corte di Appello. A seguito di ricorso per Cassazione di questo Ufficio, la Corte di Appello ha riconfermato la sentenza di condanna anche per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p.;*
- *P.P. n. 7308/22 R.G. C.App. a carico di Giacomo SELLINO per il reato di cui agli artt. art. 609-bis, co. 1 e 2 n. 1], 609-ter n. 5 quater c.p. e art. 612-bis, co. 1 e 2 e co. 4, ultima parte c.p.*
- *La sentenza di primo grado ha dichiarato SELLINO responsabile dei reati predetti, ritenendo correttamente sussistenti le prove acquisite nel corso del processo di primo grado, in particolare ritenendo la persona offesa attendibile, questione sulla quale si è dibattuto anche nel corso del processo di appello. Quest'ufficio ha richiesto la conferma della sentenza anche in considerazione della esistenza, nel caso di specie, di numerosi riscontri anche di natura oggettiva alle dichiarazioni rese dalla p.o. Si è in attesa della pronuncia della Corte di Appello;*

- P.P. n. 7411/22 R.G. C.App. a carico di Leonardo MEGNA per il reato di violenza sessuale commesso da un genitore, il padre, in danno della figlia minorenni, che addirittura al tempo dei fatti non aveva neppure 10 anni.
- Nel corso del processo di primo grado, ove veniva rigettata la richiesta di riapertura avanzata nell'interesse dell'imputato, questo Ufficio ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado significando che sono, senza dubbio alcuno, credibili ed attendibili le dichiarazioni rese dalla minore p.o., che non si è neppure costituita parte civile – e che ha reso dichiarazioni in diverse occasioni, anche in sede di incidente probatorio, sempre costanti, coerenti, credibili e rilevando la assoluta irrilevanza dei rilievi mossi dalla difesa riguardanti sia l'esistenza di una conflittualità tra l'imputato e la moglie, sia lo stato di tossicodipendenza dell'imputato stesso. Si è in attesa della pronuncia della Corte di Appello;
- P.P. n. 598/22 R.G. C.App. – n. 4493/18 RGNR nei confronti di Laura SANFILIPPO + 3 avente ad oggetto i maltrattamenti posti in essere da alcuni insegnanti di una scuola media di Agrigento.
- Gli imputati erano stati assolti in primo grado ed avverso la sentenza ha proposto appello questo Ufficio. La Corte di Appello sta celebrando il giudizio di rinvio con riapertura della istruzione dibattimentale;
- P.P. n. 2454/22 R.G. C.App. – N. 16541/17 R.G.N.R. nei confronti di Antonio CANDELA+7 avente ad oggetto numerosi episodi di corruzione nella sanità pubblica.
- La sentenza di primo grado è stata appellata sia dagli imputati condannati che dal Procuratore della Repubblica nella parte relativa ad alcune assoluzioni.
- Il giudizio di appello si è concluso con la parziale riforma della sentenza di primo grado avendo la Corte, in accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica, condannato gli imputati per alcuni episodi di corruzione per cui erano stati assolti in primo grado e confermato le condanne già inflitte in primo grado;
- P.P. n. 5425/20 R.G. C.App. a carico di Giuseppe PRINCIPATO + 3 condannati in primo grado per i reati di cui agli artt. 113, 449 in relazione all'art. 334 c.p.
- Premessa la gravità di tale tipologia di reato in relazione al quale raramente si perviene sentenza di condanna, si rappresenta che nel caso di specie gli imputati, ciascuno in relazione alla carica ed al ruolo di fatto ricoperto nell'ambito dell'amministrazione Comunale di Agrigento, hanno colposamente ed in concorso cagionato il crollo di Palazzo Maraventano ponendo in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante che si sono di fatto verificati. La Corte di appello ha accolto le richieste dell'Ufficio di Procura Generale, confermando la sentenza di condanna ad eccezione della assoluzione di uno degli imputati, anch'essa su richiesta del P.G.;
- P.P. n. 133/20 R.R.MP nei confronti di Calogero ROMANO + 19: trattasi di misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata ad un imprenditore di Agrigento, condannato in primo grado per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. Il processo è in corso;
- P.P. n. 54/21 R.R.MP nei confronti di Giovanni PILO + 2: trattasi di misura di prevenzione patrimoniale applicata ad un imprenditore edile di Palermo, già condannato in primo grado per il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p.
- Il processo si è definito con la restituzione di numerosi beni a terzi acquirenti in buona fede, in accoglimento della richiesta di questo ufficio che ha effettuato un'approfondita attività volta a identificare gli effettivi proprietari di numerosi beni erroneamente confiscati dal Tribunale e con la conferma della confisca ai danni di Giovanni PILO;
- P.P. n.31/19 R.R.MP nei confronti di Carmelo PATTI ed altri. Trattasi di misura di prevenzione patrimoniale applicata ad un imprenditore edile di Trapani, già condannato per il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p. Il processo è in corso;

- P.P. n.34/21 R.R.MP nei confronti di Salvatore CATALDO ed altri. Trattasi di misura di prevenzione patrimoniale applicata ad un imprenditore edile di Carini, già condannato per reati aggravati dall'art. 416 bis 1 c.p. Il processo si è concluso con la parziale riforma del decreto di primo grado;
- P.P. n.128/21 R.R.MP nei confronti di Carmelo VIRGA ed altri. Trattasi di misura di prevenzione patrimoniale applicata ad un imprenditore edile della Provincia di Palermo, già condannato per il delitto di cui gli all'art. 416 bis c.p. Il processo è in corso;
- P.P. n.155/21 R.R.MP nei confronti di Gaetano FONTANA ed altri. Trattasi di misura di prevenzione patrimoniale applicata ad un condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa dell'Acquasanta di Palermo. Il processo è in corso;
- P.P. n.5297/21 R.G. C.App. – n. 6031/13 R.G.N.R. nei confronti di Alessio PUCCIO, appartenente a cosa nostra, condannato per numerosi furti che ha svelato la gestione da parte di Cosa Nostra dei negozi di acquisto e rivendita di gioielli.
- L'imputato è stato condannato in primo grado. Il processo di appello è in corso;
- P.P. n.97/22 R.Ist. MP nei confronti di Paolo RUGGIRELLO, deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.
- In primo grado è stata rigettata la richiesta di sequestro avanzata dal Procuratore della Repubblica e questo ufficio ha proposto appello. La Corte di appello ha confermato il decreto di primo grado;
- P.P. n.148/2022 R.R.MP nei confronti di Vincenzo GAMMICCHIA, il decreto non è stato ancora depositato;
- P.P. n. 20/2023 R.R. MP nei confronti di Giovanni SAVALLE, il decreto non è stato ancora depositato;
- P.P. n. 150/2022 R.R. MP nei confronti di Carmelo LUCCHESI. La Corte ha parzialmente riformato il decreto di confisca emesso dal Tribunale e ha disposto la restituzione di parte del patrimonio in sequestro.

RICORSI PER CASSAZIONE

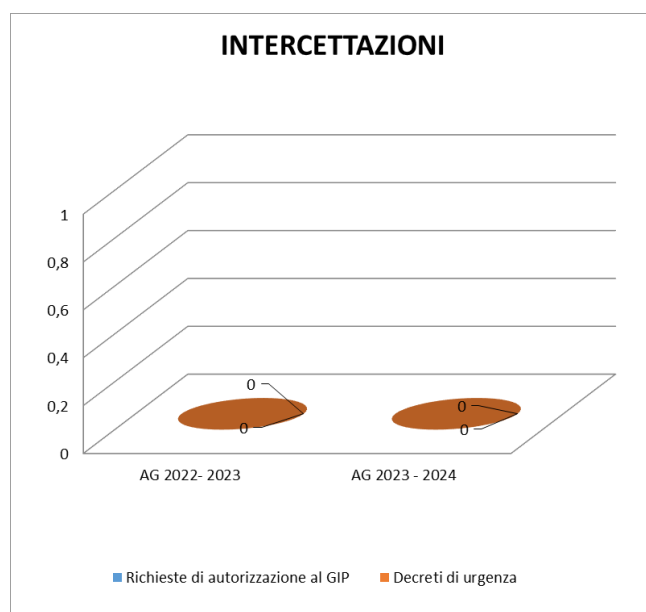
- ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 16/2023 della Corte di Assise d'Appello di Palermo – sezione seconda, emessa in data 17 luglio 2023 e depositata in data 9 novembre 2023, nei confronti [unitamente ad altro soggetto] di Angelo D'ANTONA, imputato del delitto di cui agli artt. 110, 575 e 577 n. 3 c.p. [omicidio di Pasquale MANGIONE], commesso in Raffadali [AG] il 2 dicembre 2011. Con l'impugnazione è stata prospettata il vizio di motivazione [ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica] nella parte concernente la ritenuta esclusione, nei riguardi dell'imputato D'ANTONA Angelo, della circostanza aggravante della premeditazione. Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione;
- ricorso per Cassazione avverso ordinanza di accoglimento di istanza, nell'interesse di Natale Romano Monachelli, di riparazione per ingiusta detenzione, per un importo complessivo di euro 150.000,00 [P.P. n. 78/2022 RID Corte di Appello – sezione II]; ricorso accolto con sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 9 febbraio 2024; per il giudizio di rinvio è fissata innanzi la II sezione l'udienza dell'11 ottobre 2024;
- ricorso per Cassazione avverso ordinanza di accoglimento di istanza, nell'interesse di Vincenzo Cascio, di riparazione per ingiusta detenzione, per un importo complessivo di euro 75.000,00 [P.P. n. 72/2022 RID Corte di Appello –sezione III]; ricorso accolto con sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 23 aprile 2024;
- la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 settembre – 10 ottobre 2023, ha accolto il ricorso avverso ordinanza di accoglimento, in data 30 marzo 2023, di istanza di riparazione per ingiusta detenzione, in favore di Salvatore GIACALONE, per un importo complessivo di euro 100.000,00 [P.P. n. 49/2020

RID Corte di Appello – sezione III]; per il giudizio di rinvio è fissata innanzi la IV sezione l'udienza del 23 ottobre 2024

- con ordinanza del 9 maggio – 4 settembre 2024 la Corte di Appello – sezione terza, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, in favore di Salvatore Giacalone, pronunciando all'esito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, che ha annullato l'ordinanza del 30 marzo 2022 – 10 marzo 2023 della Corte di Appello di Palermo – sezione terza che aveva liquidato la somma di euro 101.000,00, su ricorso dello scrivente in data 27 marzo 2023.”

Il ricorso allo strumento delle intercettazioni e gli eventuali profili di criticità al riguardo

Con riguardo specifico a questo generale Ufficio, come per lo scorso anno, non sono state segnalate distonie interpretative e/o organizzative riguardanti lo strumento delle intercettazioni in considerazione del limitato utilizzo inerente, evidentemente, ai soli casi di procedimenti avvocati.

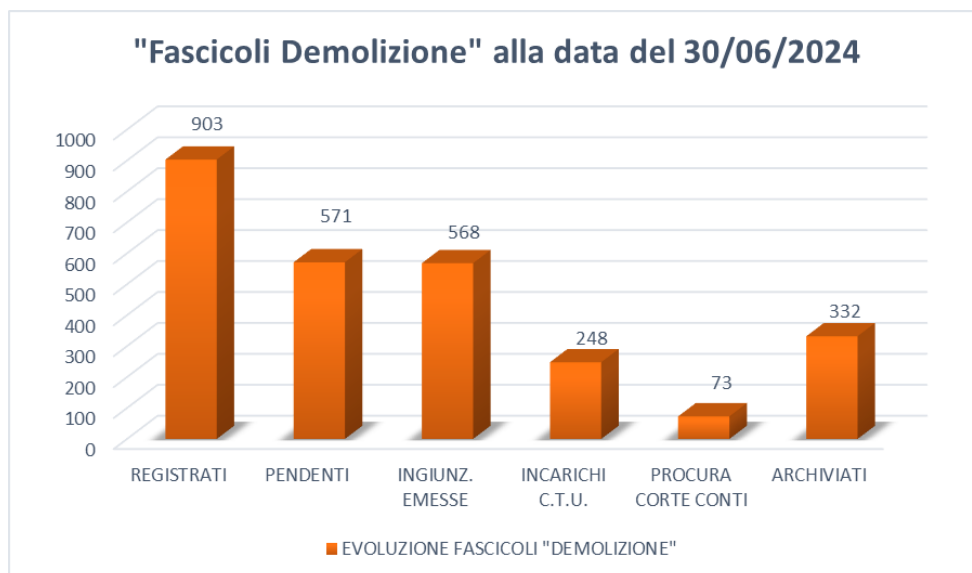


DEMOLIZIONI

Il settore che, nell'arco temporale oggetto di analisi, ha maggiormente impegnato i magistrati inseriti nel gruppo di riferimento ha riguardato l'esecuzione degli ordini di demolizione che ha visto qualche significativa modifica operativa – organizzativa conseguente ad un'implementazione dello strumento informatico per la gestione dei relativi procedimenti.

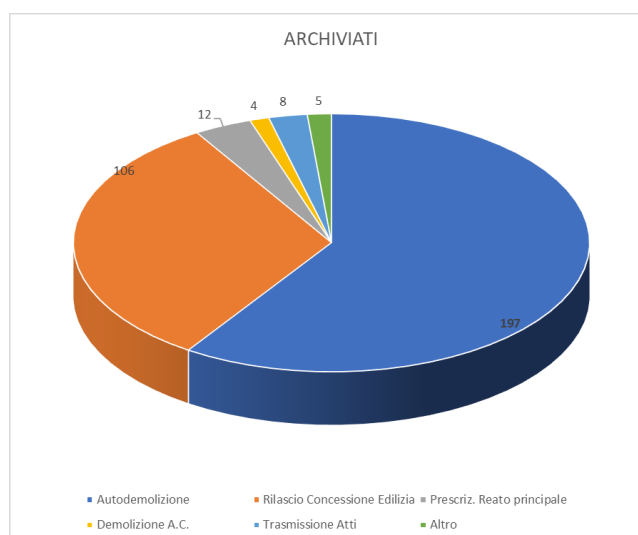
In sintesi, il "Settore Demolizioni", fino alla data del 30/06/2024, ha conseguito i seguenti risultati: Totale fascicoli registrati **n. 903**, di cui:

- Fascicoli attualmente pendenti nel "PROGRAMMA DEMOLIZIONI" **n. 571**;
- Fascicoli con Ingiunzioni di demolizione emesse **n. 568**;
- Fascicoli con conferimento incarico C.T.U. **n. 248**;
- Fascicoli posti all'attenzione della Procura della Corte dei Conti **n. 73**;
- Fascicoli Archiviati tot. **n. 332 [+ 23]** di cui: autodemolizioni n. 197 [+ 12]; demolizioni effettuate dall'Autorità Comunale n. 4 [+ 1]; rilascio Conc. Edilizia n. 106 [+ 6]; prescrizione reato princ. n. 12 [+ 2]; trasferimento atti per competenza ad altra Procura n. 8; altro 5 [+ 2].



La percentuale dei **fascicoli ARCHIVIATI** [tot. n. 332] è del **36,77%** sul totale dei fascicoli registrati [tot. 903], articolati nel modo seguente:

- Fascicoli archiviati per "AUTODEMOLIZIONE" n. 197;
- Fascicoli archiviati per "DEMOLIZIONE AD OPERA DELLA A.C." n. 4;
- Fascicoli archiviati per "RILASCIO CONC. EDIL." n. 106;
- Fascicoli archiviati per "PRESCRIZIONE DEL REATO PRINCIPALE" n. 12;
- Fascicoli archiviati per "TRASMISSIONE ATTI AD ALTRA PROCURA" n. 8;
- Fascicoli archiviati per "ALTRO" n. 5.



3. AREA CIVILE ED AMMINISTRATIVA

Si registra, nell'anno giudiziario 2023/2024 un aumento del 6% dei **visti su sentenze civili** che da n. 1.325 dell'anno giudiziario 2022/2023 passano a n. 1.402 nell'anno giudiziario 2023/2024.

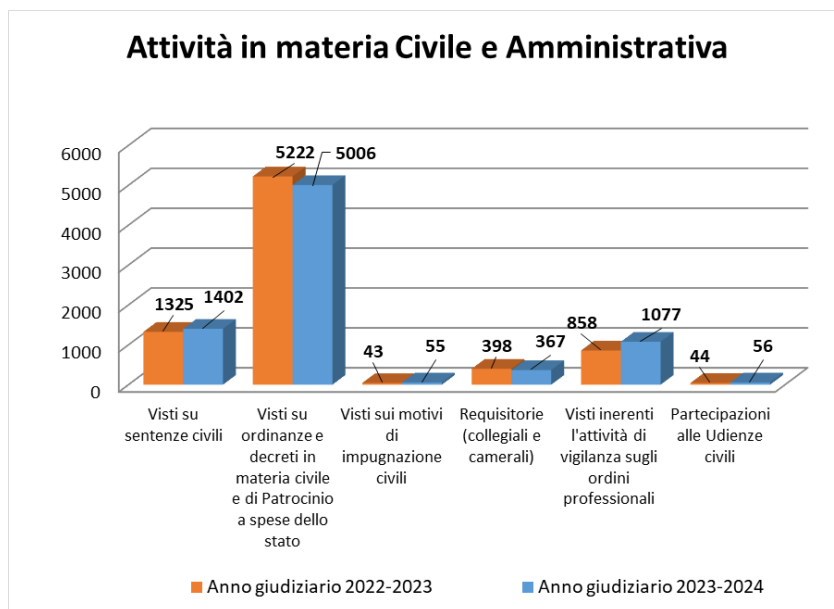
<i>Attività in materia civile ed amministrativa</i>	<i>Anno giudiziario 2022-2023</i>	<i>Anno giudiziario 2023-2024</i>	<i>Variazioni percentuali</i>
<i>Visti su sentenze civili</i>	1325	1402	6%
<i>Visti su ordinanze e decreti in materia civile e di Patrocinio a spese dello stato</i>	5222	5006	-4%
<i>Visti sui motivi di impugnazione civili</i>	43	55	28%
<i>Requisitorie [collegiali e camerali]</i>	398	367	-8%
<i>Visti inerenti all'attività di vigilanza sugli ordini professionali</i>	858	1077	26%
<i>Partecipazioni alle Udienze civili</i>	44	56	27%

Si riducono del 4% i **visti su ordinanze e decreti in materia civile e di patrocinio a spese dello stato** che, da n. 5.222 dell'anno giudiziario 2022/2023, passano a 5.006 nell'anno giudiziario 2023/2024. La riduzione è da attribuire ai visti su ordinanze e decreti riguardanti il patrocinio a spese dello Stato provenienti dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Sorveglianza che sono passati da 5.129 visti dell'anno giudiziario 2022/2023 a 4.859 nell'anno giudiziario 2023/2024.

Aumentano del 28% i **Visti sui motivi di impugnazione civili**, che da n. 43 dell'anno giudiziario 2022/2023 passano a n. 55 nell'anno giudiziario 2023/2024, interrompendo una tendenza decrescente iniziata nell'anno giudiziario 2020/2021.

Aumentano anche i **Visti inerenti all'attività di vigilanza sugli ordini professionali** [Notai, Avvocati, Giornalisti ecc.] che da 858 nell'anno giudiziario 2022/2023 salgono a 1.077 nell'anno giudiziario 2023/2024, con un incremento percentuale pari al 26%. Con riferimento a quest'ultima attività, la gran parte dei fascicoli trattati riguardano le Iscrizioni all'Albo degli Avvocati e le delibere sanzionatorie o di archiviazione provenienti dal Consiglio di disciplina distrettuale di Palermo.

Diminuiscono dell'8% le **Requisitorie, collegiali e camerali**, che da n. 398 dell'anno giudiziario 2022/2023 passano a n. 367 nell'anno giudiziario 2023/2024. Sono 56 le partecipazioni alle udienze civili nell'anno giudiziario 2023/2024 contro le 44 dell'anno giudiziario precedente.



SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE GENERALE E DEI MAGISTRATI

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione, supportata dai pertinenti dati statistici, delle principali attività svolte nel decorso periodo 01/07/2023 – 30/06/2024, nell'ambito delle attribuzioni di specifica competenza, dalla Unità Organizzativa "Segreteria del Procuratore Generale e dei Magistrati" della Procura Generale della Repubblica di Palermo.

La presente relazione, per ragioni di sistematicità, prende avvio dalla ricognizione e dall'analisi dei dati opportunamente estratti dall'applicativo del protocollo informatico "Script@", piattaforma ministeriale in cui vengono registrati tutti gli atti in entrata, in uscita ed interni di natura amministrativa, sia ordinari che con classifica di "Riservato".

Si osserva, in primo luogo, che il flusso documentale degli atti pervenuti, esaminati, assegnati per competenza e lavorati dalla Segreteria, complessivamente tra documenti riservati e non riservati, ammonta, nel periodo oggetto di rilevazione a n° 14.179. Trattasi principalmente di note, missive, circolari e provvedimenti ministeriali, di Enti ed Autorità amministrative pubbliche, ovvero pervenuti da Uffici giudiziari endo ed extra distrettuali, dalla DNA, dalla DDA e dalle diverse Forze di Polizia, dal CSM e dal Consiglio Giudiziario; atti concernenti lo stato giuridico ed economico dei magistrati; concernenti applicazioni, procedure per la copertura di vacanze di posti nelle Sezioni di Polizia Giudiziaria del Distretto; corrispondenza attinente alle misure di protezione personale dei magistrati; istanze per autorizzazioni all'accesso all'area di Sicurezza del Palazzo di Giustizia; missive, segnalazioni ed esposti pervenuti da privati cittadini ed associazioni varie.

Di questi 14.179, numero 4.043 sono atti classificati riservati. Di quest'ultimi, n° 969 sono stati indirizzati, trasmessi e/o pervenuti attraverso la Rete Cifrata "Ponente" [trattasi di atti aventi contenuto di particolare riservatezza concernenti affari di pertinenza della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; atti relativi a misure di protezione personali adottate nei confronti di magistrati e provvedimenti necessari ad assicurare le esigenze di mobilità in sicurezza dei magistrati che transitano nel distretto; segnalazioni dell'Ispettorato Generale e della Procura Generale della Corte di Cassazione, Gabinetto del Ministro, relativi a comunicazioni di notizie di reato o a procedimenti disciplinari a carico di magistrati, ecc.].

Per completezza di informazione e per una maggiore intelligibilità del dato riferito al flusso documentale sopra descritto, che più direttamente ha impegnato l'attività della Segreteria del Procuratore Generale, appare opportuno porre in evidenza che il volume complessivo degli atti tipicamente di natura amministrativa, assunti a registrazione di protocollo in entrata, in uscita, interni, riservati e non riservati e pervenuti a mezzo rete cifrata ponente, della Procura Generale nel suo complesso, nel periodo di riferimento dal

01/07/2023 al 30/06/2024, ammonta a n° 19.972 atti registrati, con la precisazione che tale dato non include gli atti di natura tipicamente giurisdizionale che transitano attraverso altri e diversi canali.

Secondo una consolidata prassi gestionale ed al fine di assicurare al Procuratore Generale una opportuna, efficace ed unitaria supervisione sulla complessiva attività amministrativa, il punto di ricezione in entrata, in cui vengono convogliati tutti gli atti di natura amministrativa, è stato individuato nell'ambito della Segreteria Particolare del Procuratore Generale ove è stata allocata l'Unità Organizzativa "Protocollo Informatico" come autonoma sotto-articolazione cui è preposto un Funzionario giudiziario in qualità di Referente responsabile dell'organizzazione e coordinamento.

Gli atti che pervengono per via telematica convergono in apposite caselle istituzionali di posta elettronica: pg.palermo@giustizia.it [PEO] e procuratoregenerale.pg.palermo@giustiziacert.it [PEC] ed in canali interoperabili prot.pg.palermo@giustizia.it [PEO] e prot.pg.palermo@giustiziacert.it [PEC].

Vi è inoltre da considerare tutta la corrispondenza indirizzata alle singole unità di personale, che perviene alle varie utenze e-mail istituzionali di tutto il personale [PEO], che per loro natura e rilevanza deve essere assunta a protocollo. Ulteriore canale telematico di ricezione in entrata e trasmissione in uscita che merita particolare menzione per la sua peculiarità gestionale è rappresentato dalla Postazione cifrata del Sito CIS del Gabinetto del Ministro – Rete Ponente – per la corrispondenza di carattere riservato criptato. Tendenzialmente residuale, ma tutt'ora cospicuo, risulta altresì il flusso documentale pervenuto e gestito per le vie tradizionali in formato cartaceo [Posta ordinaria e raccomandata, corriere].

Si evidenzia che, in conformità a quanto prescritto dalla normativa sulla gestione documentale e dalle relative disposizioni ministeriali, viene prevalentemente utilizzato il canale dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa tra uffici della Pubblica Amministrazione, attraverso il quale lo scambio di comunicazioni e trasmissione degli atti avviene tramite un circuito telematico che fa dialogare i sistemi del protocollo informatico di tutti gli Uffici Giudiziari.

Le sopracitate caselle di posta elettronica sono sottoposte al costante vaglio quotidiano della Segreteria Particolare del Procuratore Generale che riceve i molteplici documenti, dalle varie autorità istituzionali e da tutti i potenziali stakeholders, documenti che, all'esito di attento esame, sulla scorta di precise direttive del Capo dell'Ufficio Giudiziario e/o dell'Avvocato Generale e/o del Dirigente Amministrativo, vengono inoltrati ed assegnati in base al criterio della competenza per materia alle U.O. e alle Segreterie della Procura Generale.

Nel periodo in riferimento, con specifico riguardo alle attribuzioni del Procuratore Generale nell'esercizio dell'attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 16 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, puntuale e qualificato supporto è stato fornito, da parte della Segreteria Particolare, all'esame, studio e istruttoria delle pratiche relative alle Relazioni Ispettive Ordinarie Ministeriali, fino alla formulazione del relativo rapporto definitivo di normalizzazione delle irregolarità e criticità rilevate in sede ispettiva.

Sempre nell'ambito delle delicate incombenze del Procuratore Generale connesse all'esercizio dell'attività di sorveglianza e di vigilanza, vanno considerati i n°107 esposti di natura riservata concernenti prevalentemente esposti nei confronti di magistrati del Distretto o aventi un contenuto di particolare rilevanza riservata, così suddivisi: n°61 Esposti contro magistrati; n° 17 Esposti Anonimi e n°29 esposti non aventi rilevanza penale. Si aggiungono le n° 21 Comunicazioni di notizie di reato a carico di magistrati e n° 2 procedimenti predisciplinari a carico di magistrati. Per un ammontare complessivo di n° 130 segnalazioni, comunicazioni ed esposti.

Le Circolari Ministeriali, del Consiglio Superiore della Magistratura, della Procura Generale della Cassazione, della D.N.A. e A., dell'EPPO, EUROJUST, e di altre Autorità istituzionali pervenute e/o adottate nel periodo in considerazione ammontano a n° 228. Queste sono state registrate a protocollo nel portale Script@, diramate telematicamente per "interoperabilità" alle Procure del Distretto ed alle Unità Organizzative interne della Procura Generale. Tutte le circolari pervenute, non aventi carattere riservato, vengono pubblicate in una apposita sezione del sito Intranet della Procura Generale e rese immediatamente accessibili a tutto il personale tramite link ipertestuale alla circolare di interesse. Vengono altresì

annualmente rilegate in volumi nei quali viene anteposto un elenco indicizzato cronologicamente con l'indicazione dell'oggetto e posti in raccolta sia su supporto informatico che cartaceo.

Nel periodo in riferimento, sono stati emessi dal Procuratore Generale n. 187 Decreti che, registrati e numerati, vengono indicizzati e inseriti in apposita raccolta cartacea per la conservazione del documento originale. Contestualmente si provvede alla scansione e digitalizzazione degli stessi per essere inseriti nella relativa banca dati.

A tal proposito si rappresenta che l'obiettivo prioritario, in connessione sinergica con quello funzionale della dematerializzazione degli atti, avviato in maniera sistematica dalla Segreteria Particolare già a decorrere dall'anno 2018, è il potenziamento e l'utilizzo della tecnologia telematica e digitale estesa ai diversi settori di attività. Si è fatto ricorso, in modo articolato e tendenzialmente strutturale, alle procedure telematiche ed interoperabili nella trattazione e comunicazione dei "documenti amministrativi" pervenendo a maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività complessiva della Segreteria e degli Uffici coinvolti.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia DGSIA – Ufficio del Protocollo Informatico, si è data priorità all'utilizzo delle caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, del Sistema operativo Script@, protocollo informatico nazionale, che prevede uno stesso canale telematico di scambio, interoperabile tra uffici della Pubblica Amministrazione, tramite le caselle: PEO prot.pg.palermo@giustizia.it e PEC prot.pg.palermo@giustiziacert.it.

Si segnala che attualmente non è operativo il collegamento diretto tra le postazioni criptate degli Uffici Giudiziari e i Centri Cifra delle Prefetture; pertanto ci si avvale ancora del sistema cosfax per gli atti di natura riservata da trasmettere alle Prefetture con sede diversa da quella di Palermo.

Nel periodo oggetto di rilevazione, il flusso documentale gestito attraverso il menzionato sistema criptato "Rete Ponente", ha registrato un notevole incremento facendo registrare un numero complessivo di documenti pari a 1.781, di cui n° 969 di carattere propriamente Riservato e n° 812 documenti non classificati come riservati ma che comunque devono essere veicolati tramite la postazione cifrata del Sito CIS del Gabinetto del Ministro [trattasi sostanzialmente di comunicazioni di servizio tra le diverse postazioni attinenti a procedure di sistema, problematiche relative alle istruzioni da osservare da parte degli operatori, comunicazioni di manutenzione o di fermo del sistema, ecc.].

Nel periodo oggetto di rilevazione il numero di magistrati sottoposti a misure di protezione risulta complessivamente pari a 130 unità, di cui n. 68 magistrati reagenti e n. 62 magistrati giudicanti.

Altra impegnativa attività svolta nel corso del periodo oggetto di rilevazione ha riguardato la procedura connessa al concorso per esami, a 500 posti di Magistrato Ordinario di Tribunale, indetto con D.M. 1 dicembre 2021, per il controllo dei requisiti di partecipazione autodichiarati dai candidati che sono risultati idonei alla prova orale e la successiva compilazione, per ogni singolo candidato da controllare, del Rapporto Informativo prescritto dall'art. 4, comma 3, del R.D. 15/10/1925, n°1860.

Sono stati acquisiti presso le Procure del circondario di competenza e presso le Prefetture e le Autorità di Polizia tutti i documenti e le informazioni richieste per consentire, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 160/2006, al Consiglio Superiore della Magistratura di sciogliere la riserva ed ammettere in via definitiva i candidati per i quali sia stata accertata la mancanza di condizioni ostative.

Acquisite le prescritte informazioni, per ogni candidato è stato formato un fascicolo contenente tutta la documentazione; il Rapporto della Prefettura con le informazioni circa la condotta privata e pubblica degli aspiranti e la morale estimazione degli stessi, tutto il carteggio, unitamente al prescritto Rapporto a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale, è stato rimesso alla competente Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio Concorsi.

SICUREZZA EDIFICI GIUDIZIARI DI PALERMO

L'attività riguardante il settore della sicurezza, nel periodo in esame, è proseguita con la dovuta attenzione nell'adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a garantire adeguati livelli di sicurezza degli immobili giudiziari, dei magistrati, dell'intera attività giudiziaria.

In applicazione dei principi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133, che individua le competenze in materia di sicurezza dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e delle Conferenze Permanenti è stata assicurata una costante partecipazione alle sedute della Conferenza Permanente che, nel periodo in argomento, si è riunita otto volte.

Nell'Ambito di detto organo collegiale, questo Ufficio si è fatto collettore delle informazioni e delle proposte in materia di sicurezza, promuovendo iniziative volte ad efficientare i livelli di sicurezza delle strutture giudiziarie di Palermo.

In particolare, si riportano qui di seguito le tematiche relative alla sicurezza sottoposte alla Conferenza Permanente in sede:

- 1. Sicurezza degli uffici giudiziari di via Orsini/Albanese – redazione e valutazione progetto di collegamento impianto di videosorveglianza alla sala regia del Nuovo Palazzo di Giustizia, in attesa di sopralluogo;*
- 2. Valutazione interventi urgenti e indispensabili per l'implementazione di un sistema completo di sicurezza e videosorveglianza della cittadella giudiziaria di Palermo – aggiornamento dello studio tecnico/economico riguardante gli interventi manutentivi e/o impiantistici più idonei per la risoluzione di alcune problematiche di sicurezza passiva, interna ed esterna, della cittadella giudiziaria;*
- 3. Installazione nella sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo di Via Cavour del sistema di videosorveglianza, con visione delle immagini sia sul posto che da remoto presso la sala regia del Nuovo Palazzo di Giustizia di via G.B. Pagano e di un sistema di allarme antintrusione, collegato anch'esso alla menzionata sala regia, nonché adozione di ogni misura di sicurezza idonea per prevenire tentativi di intrusione, in attesa dell'ultimazione dei lavori edilizi sul prospetto principale della citata struttura;*
- 4. Innalzamento livello di Sicurezza nelle Sezioni Civili del Tribunale – installazione sistema di allarme nascosto collegato al Reparto CC Servizi Magistratura Sezione Tribunali;*
- 5. Innalzamento livello di Sicurezza presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale – collocazione porte antieffrazione dotate di sistema di apertura codificato.*

Altro obiettivo che questo Ufficio si è posto con particolare determinazione, su iniziativa del Procuratore Generale, ha riguardato la rilevazione analitica dei sistemi di sicurezza interna ed esterna degli edifici giudiziari del Distretto di Palermo, già iniziata nell'anno 2022.

In particolare, mediante apposita delega ispettiva è stato affidato ad alcuni Dirigenti/Ufficiali appartenenti alle Forze dell'Ordine il compito di relazionare semestralmente sulle eventuali criticità riscontrate presso le strutture giudiziarie del Distretto a ciascuno di loro deputate.

Questa iniziativa, condivisa altresì dai Procuratori della Repubblica del Distretto di Palermo, ha permesso a questo Ufficio, sulla base delle informazioni raccolte, di avere un quadro completo ed un costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza passiva esistenti presso i vari edifici e di individuare così tutte le misure necessarie per assicurare agli uffici giudiziari un adeguato livello di sicurezza.

Sempre nell'ambito dei compiti in materia di sicurezza questo Ufficio ha provveduto alle seguenti attività:

- Rilascio di n. 752 provvedimenti di autorizzazioni all'accesso nell'area di sicurezza della cittadella giudiziaria, previo accertamento richiesto al Comando Provinciale di Palermo – Legione Carabinieri Sicilia;*
- Emissione di n. 60 esoneri per il transito attraverso i metal detector per i portatori di pacemaker, di protesi metalliche o acustiche, donne in stato di gravidanza etc.;*
- Rilascio di n. 29 autorizzazioni alla estrapolazione ed acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati presso il Palazzo di Giustizia di Palermo;*

- *Gestione di tessere [badges]: rilascio di nr. 246 badge abilitati agli accessi alle aree di sicurezza [transiti interni, autorimesse, tornelli e compartimentazioni]; invalidazione di nr. 247 badge [smarrimento, trasferimento etc.].*

Inoltre, al fine di rendere più efficiente il coordinamento dei servizi di vigilanza sugli accessi e sulla sosta nell'ambito della Cittadella Giudiziaria, sono state impartite specifiche disposizioni di servizio per:

- ✓ *le attività di manutenzione dell'edificio e di macchinari, per la fornitura dei materiali ed altro;*
- ✓ *l'accesso del pubblico e del personale addetto al servizio giustizia, di gruppi organizzati o scolaresche ovvero singoli visitatori finalizzato alla partecipazione di manifestazioni o iniziative, nonché l'accesso di giornalisti ed operatori per riprese foto e video;*
- ✓ *la sosta di monopattini elettrici e delle biciclette, previa collocazione di apposite rastrelliere, nell'area riservata del Piazzale "Orlando" viste le numerose richieste pervenute e per le quali la Procura Generale ha dato immediata risposta, nonché creazione di un nuovo stallo delimitato per il parcheggio di veicoli a mobilità sostenibile.*

SICUREZZA EDIFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO

Come rappresentato nella precedente relazione, relativamente alla sicurezza degli Uffici giudiziari del Distretto di Palermo, questo Ufficio provvede semestralmente all'espletamento di tutte le attività necessarie per l'acquisizione e/o implementazione sia degli impianti anti-intrusione che dei sistemi di videosorveglianza, nonché alle attività e al coordinamento delle iniziative intraprese nell'ambito delle Conferenze Permanenti Distrettuali.

Anche nel periodo in esame, costante è stata l'attenzione volta alla protezione delle strutture giudiziarie che ospitano gli uffici giudiziari di questo Distretto. Si rappresenta infatti che il sistema di deleghe dell'attività ispettiva, seguito da relazioni semestrali, consente a questo Generale Ufficio di monitorare le condizioni di sicurezza passiva dei menzionati edifici. Gli esiti dell'attività ispettiva degli Uffici giudiziari del Distretto di Palermo vengono sottoposti alle rispettive Conferenze Permanenti Distrettuali per l'assunzione delle necessarie ed urgenti determinazioni di competenza.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI [EX D.LGS. 81/2008]

Il Procuratore Generale, in qualità di Capo dell'Ufficio Giudiziario, è tenuto altresì all'adozione di una serie di misure organizzative e di adempimenti necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In data 03 ottobre 2023 è stato approvato il Piano di Emergenza, ai sensi del D.M. 02/09/2021, predisposto dal R.S.P.P. e trasmesso al personale amministrativo e ai magistrati, nonché al R.T.I. DUSSMAN SERVICE – SIRAM VEOLIA per l'inoltro delle procedure emergenziali alle ditte esterne subappaltatrici della Convenzione Consip FM4 per attivare gli interventi manutentivi necessari.

È stato, altresì, curato il contatto costante con il Medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, allo scopo di una maggiore rapidità e concretezza delle decisioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Con quest'ultimo si sono definite le strategie comuni in tema di formazione, addestramento nonché gestione delle emergenze di tutti gli ambienti della Procura Generale.

Inoltre, allo scopo di garantire il più possibile la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, su input del Procuratore Generale, è stato effettuato un sopralluogo a cura dell'R.S.P.P.

In data 10 novembre 2023, presso gli Uffici di questa Procura Generale si è tenuta la riunione periodica per la prevenzione e la protezione dei rischi ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/2008, nel corso della quale sono stati discussi i seguenti argomenti:

- *Documento di Valutazione dei Rischi – Interventi da attuare al fine di adempiere agli obblighi normativi in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, aggiornato in data 03.10.2023;*
- *Andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
- *Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale;*

- Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

In pari data e nelle medesime modalità si è riunito il Gruppo di Gestione per la Valutazione del Rischio da Stress Lavoro – Correlato, costituito dal Procuratore Generale con provvedimento n. 140 del giorno 8 novembre 2023, per procedere mediante compilazione collegiale della Check List, alla valutazione preliminare da Stress Correlato, secondo le indicazioni e la metodologia proposta dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza.

Il Documento di Valutazione del Rischio da Stress Lavoro - Correlato, firmato in data 10.11.2023 all'esito della già menzionata riunione, risulta attualmente in vigore fino al 10.11.2025.

L'attività di sorveglianza fisica e dosimetrica delle sorgenti radiogene degli impianti di sicurezza delle strutture giudiziarie di Palermo [sede principale, Aula giudiziaria di via Remo Sandron, Aula giudiziaria di via Bachelet ed i nuovi uffici giudiziari della Cittadella Giudiziaria], ai sensi del D.Lgs. 101/2020, è affidata all'Esperto Qualificato, il cui incarico è stato assegnato rispettivamente per l'anno 2023 alla sig.ra Antonella Cappadona e, per il principio di rotazione degli incarichi, a partire dal 1° gennaio 2024 all'ing. Alessandro D'Aquila.

Inoltre, al fine di assicurare un maggiore standard di sicurezza e a salvaguardia del personale addetto ai controlli accessi e delle persone che quotidianamente accedono presso le strutture giudiziarie, è stato acquisito il servizio di dosimetria ambientale presso il laboratorio di analisi dosimetriche "TECNORAD" di Verona. Detto servizio assicura un costante monitoraggio dei livelli di radiazione in prossimità delle apparecchiature adibite ai controlli di sicurezza, i cui dosimetri ambientali, opportunamente allocati, vengono trimestralmente inviati al suddetto laboratorio per le rilevazioni.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Uno dei servizi di particolare rilievo di competenza della Segreteria Particolare è quello relativo alla gestione delle procedure selettive, di avanzamento, di trasferimento nonché delle procedure disciplinari concernenti gli organi della polizia giudiziaria operanti negli Uffici di Procura c/o i Tribunali del Distretto della Corte d'Appello di Palermo.

Il servizio, allo stato attuale, viene gestito, oltre che per il tramite di registri e fascicoli cartacei, anche attraverso procedure digitalizzate. In particolare, è stata creata una cartella "generale", in condivisione, comprendente tante sottocartelle quante sono le Sezioni di Polizia Giudiziaria esistenti negli Uffici di Procura del Distretto di Corte d'Appello di Palermo. All'interno di ogni sottocartella, poi, sono state formate ulteriori cartelle, distinte per aliquote di p.g., destinate a raccogliere, in formato pdf, tutti i fascicoli personali contenenti gli atti riguardanti le fasi della procedura selettiva e della carriera lavorativa di ogni singolo soggetto appartenente all'aliquota stessa: istanza di partecipazione alla procedura selettiva, atti di designazione con relativi fogli matricolari; atti di avanzamento; atti di trasferimento; pensionamenti e contestuali richieste di pubblicazione bollettino Ufficiale per intervenute vacanze, ecc.

Nel periodo di riferimento [01.07.23 – 30.06.24] si registrano n. 24 provvedimenti di pubblicazione di vacanze organiche, da parte degli Organi di vertice competenti, sul Bollettino Ufficiale, richieste dal Procuratore Generale ai sensi del co. 2 dell'art. 7 disp. att. c.p.p.

Quanto, in particolare, ai procedimenti conclusi tramite provvedimento di designazione, dalla consultazione dell'archivio di questa Procura Generale, archivio oggi digitalizzato, emergono i seguenti dati concernenti le unità di personale [Ufficiali e Sottoufficiali] assegnato alle varie Sezioni di p.g. nell'arco temporale suddetto:

- CARABINIERI: N. 15 DECRETI DI NOMINA;
- GDF: N. 8 DECRETI DI NOMINA;
- P.S.: N. 7 DECRETI DI NOMINA

1.1 Pareri avanzamenti e promozioni

Ulteriore attività connessa alla precedente è quella concernente gli avanzamenti e le promozioni di carriera del personale di p.g., sia di quello appartenente alle varie Sezioni sia di quello operante all'esterno. Si registrano n. 145 pratiche che includono quelle relative alle richieste del prescritto parere, ai sensi del disposto di cui all'art. 15 delle disp. att. c.p.p.

1.2 Trasferimenti

Si rilevano, inoltre, n. 23 pratiche di trasferimento del personale di p.g., che, ai sensi dell'art. 11 disp. att. c.p.p., comprendono non solo quelle relative alle delibere di accoglimento, da parte dell'organo competente, dei particolari motivi [situazioni personali e familiari ecc.] avanzati in sede di richiesta dal personale di p.g., ma anche tutti quei provvedimenti di trasferimento consequenziali alle progressioni di carriera.

1.4. Nulla osta altri incarichi

Ulteriore attività è quella prevista dal disposto di cui all'art. 14 delle Disp Att. c.p.p. relativa al rilascio del parere in ordine a richieste di assegnazione ad altri uffici di dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria.

Al riguardo si registrano n. 4 pratiche.

1.5 Proposte variazione piante organiche

Vengono poi in rilievo le richieste di "variazione della pianta organica" avanzate dalle varie articolazioni Distrettuali delle Sezioni di p.g. al Procuratore Generale e trasmesse da quest'ultimo organo alle autorità verticistiche competenti.

Si registrano, relativamente al periodo di riferimento, n. 3 pratiche.

1.6 Procedimenti disciplinari

A completare l'attività concernente le procedure amministrative in materia di p.g., si pongono quelle relative ad eventuali condotte suscettibili di valutazione sul piano prettamente disciplinare. Al riguardo, dalla consultazione del registro cartaceo in uso emergono n. 7 procedimenti iscritti nel corso dell'anno 2023 [di cui n. 3 archiviati] e n. 2 procedimenti iscritti nell'anno 2024 ancora in corso di valutazione.

1.7 Statistiche: apposizione visto del Procuratore Generale su provvedimenti di assegnazione presso la Sezione di p.g.

La procedura di assegnazione di una o più unità di personale presso la Sezione distrettuale di p.g. si completa con l'apposizione del "VISTO" da parte del Procuratore Generale sul relativo provvedimento di "Assunzione in forze"

Nella tabella qui di seguito vengono indicati il numero di visti, relativi al periodo di riferimento, distinti per aliquota di p.g.

<i>Aliquote Sez p.g.</i>	<i>Numero visti</i>
<i>Carabinieri</i>	30
<i>G.d.F.</i>	30
<i>Polizia di Stato</i>	27

1.8 Commissione beni durevoli

Ultimo importante servizio di spettanza di questo Ufficio di Procura Generale è quello previsto dal disposto di cui all'art. 14 del D.P.R. 04/09/2002 n. 254 relativo alla nomina dei componenti della Commissione per la dismissione dei beni mobili.

Nel periodo di riferimento si registrano n. 2 pratiche.

1.9 Servizio degli atti della Polizia Penitenziaria

Un'attività particolare, poi, è quella diretta alla diramazione delle note Ministeriali aventi ad oggetto varieghe comunicazioni riguardanti gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso le

SEGRETERIA - GESTIONE MAGISTRATI

Per quanto concerne le attività svolte dalla Segreteria Particolare - Gestione Magistrati nel periodo 01/07/2023 - 30/06/2024 queste possono essere ricondotte al trattamento giuridico/economico dei magistrati togati di questo Ufficio e delle Procure del Distretto, sintetizzabili nelle variegate pratiche attinenti l'attività professionale del magistrato.

Occorre segnalare che la Segreteria Particolare gestisce e custodisce i fascicoli personali di più di 200 magistrati togati requirenti di tutto il distretto, di cui se ne è avviata la dematerializzazione attraverso la digitalizzazione di tutti i fascicoli personali dei magistrati della Procura Generale, nonché dei fascicoli personali dei magistrati in servizio presso le Procure di Agrigento, Sciacca, Marsala, Minorenni, Trapani e Termini Imerese.

La Segreteria ha svolto un'intensa attività di supporto, in relazione alle numerose riunioni interne e con i Procuratori della Repubblica, propedeutiche sia alla conoscenza delle attività svolte nel precedente periodo sia in merito alle nuove determinazioni da attuare alla luce delle novità normative.

La Segreteria Particolare svolge attività di supporto ai magistrati dell'ufficio riguardo alle istanze per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi secondo le nuove disposizioni ai sensi del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, provvedendo altresì all'inserimento informatico delle domande e di tutta la documentazione presentate dai Sostituti Procuratori Generali, nonché inserimento dei Rapporti Informativi redatti dal Procuratore Generale, per i SPG ed anche per i Procuratori del distretto che presentano istanze per conferimento uffici direttivi e semidirettivi. L'attività amministrativa riguarda anche la gestione delle ferie e la predisposizione delle tabelle feriali.

Inoltre, la Segreteria provvede alla gestione delle pratiche relative alle applicazioni nonché ai provvedimenti di congedo straordinario a qualunque titolo, il relativo inserimento attraverso il programma informatico del CSM e la trasmissione con firma digitale al M.E.F.

Si riporta di seguito una breve sintesi, in termini numerici, dei provvedimenti adottati a vario titolo dal PG relativi al:

Secondo semestre 2023

Congedo straordinario per motivi di salute	15
Trasferte giudiziarie e missioni	12
Trasferte EPPO	12
Applicazioni	5
Ammissioni al Tirocinio	1
Autorizzazione residenza fuori sede	1
Assegnazioni automezzi a magistrati	3
Provvedimenti organizzativi	3

Primo semestre 2024

Congedo straordinario per motivi di salute	24
Trasferte giudiziarie e missioni	4
Trasferte EPPO	13
Applicazioni	10
Ammissioni al Tirocinio	5
Autorizzazione residenza fuori sede	1
Assegnazioni automezzi a magistrati	2
Provvedimenti organizzativi	6

Considerata la vacanza del posto di Avvocato Generale nel periodo oggetto di rilevazione, le attività

di predisposizione del ruolo mensile delle udienze e l'assegnazione dei processi segnalati sono state svolte dal Procuratore Generale.

Si riporta di seguito il dato numerico degli ordini di servizio relativi a:

2°SEMESTRE 2023

Ordini di servizio

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Sava	10	1	22	34	20	17
Palma	16	/	/	/	/	/

1° SEMESTRE 2024

Ordini di servizio

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Sava	11	22	22	21	19	26

CIRCOLARI DIRAMATE AGLI UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo per l'intero periodo oggetto di rilevazione:

2° semestre 2023 - 1° semestre 2024

C.S.M. riguardanti la pubblicazione uffici a qualsiasi titolo

n° 18 [2°semestre 2023];

n° 19 [1°semestre 2024].

C.S.M. e Ministero della Giustizia aventi disposizioni di carattere generale

n° 25 [2°semestre 2023];

n° 38 [1°semestre 2024].

Circolari/Note Eurojust

n° 2.

Circolari/Note in materia di EPPO

n° 2.

S.S.M. comprendenti la formazione decentrata

n° 12.

PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO GIUDIZIARIO ED ALTRO

Attività del Consiglio Giudiziario

n° 12 [2°semestre 2023];

n° 13 [1°semestre 2024].

Segnalazioni dei magistrati e varie

n° 3 [2°semestre 2023];

n° 8 [1°semestre 2024].

TIROCINI FORMATIVI

In data 14/03/2024 è stato pubblicato sul sito internet della Procura Generale di Palermo il "2° Bando

per i tirocini formativi ex art. 73, L. 9/08/2013 n° 9” contenente i requisiti per l’ammissione, le aree di attività e l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia.

Il bando suindicato è stato comunicato alle Università di Palermo ed Enna, ai COA del distretto, alle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali di Palermo ed Enna, alle Camere Penali.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Documento Organizzativo dell’ufficio e con la collaborazione dei sostituti procuratori generali dottori Carlo Marzella e Maria Teresa Maligno - Magistrati coordinatori e delle dr.sse Maria Gabriella Costanzo e Rosalia Marchese - Referenti per la formazione dei tirocinanti della Procura Generale di Palermo, si è proceduto alla selezione dei partecipanti attraverso la convocazione in sede e la sottoscrizione del verbale da parte del candidato e della commissione dei tirocinanti, contenente altresì, ove si presentavano tutti i requisiti richiesti, l’ammissione al tirocinio, l’assegnazione al magistrato formatore e la data d’inizio.

I laureati in giurisprudenza che alla data del 30/06/2024 sono presenti in ufficio per lo svolgimento del Tirocinio Formativo ex art. 73, L. 9/08/2013 n° 9 sono sedici. per ognuno dei quali è stato formato un fascicolo.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E COORDINAMENTO: QUALCHE DATO STATISTICO

In relazione ai poteri di vigilanza e sorveglianza attribuiti ex art 6 D.L.vo 106/2006 al Procuratore Generale, questa Segreteria ha svolto una puntuale attività di supporto al Capo dell’ufficio, il quale ha attuato una linea di gestione improntata al confronto e alla condivisione, con i Procuratori del distretto e con i Sostituti Procuratori Generali, sulle tematiche di maggiore rilevanza presentatesi nel periodo di riferimento.

Per tal motivo sono state convocate dal Procuratore Generale quattordici riunioni, che hanno dato luogo, dopo ampi dibattiti e confronti, a direttive condivise da applicare in ogni realtà degli uffici giudiziari requirenti del distretto.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alle novità normative introdotte dal D.L.vo 150/2022 cd Riforma Cartabia. In relazione a tale tematica, l’attività ha riguardato anche diversi monitoraggi avviati dalla Procura Generale della Cassazione su:

- Attività del P.M. negli affari civili diversi da quelli relativi alla crisi d’impresa;
- Art. 1 lettera b della L. 8/09/2023 n. 122 [che aggiunge all’art. 6 del D. Lgs. 20/02/2006 n. 106 l’art. 1 bis] rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell’art. 362 c. 1 ter del c.p.p.;
- Monitoraggio modelli 45, dei tempi delle iscrizioni delle notizie di reato e della applicazione delle disposizioni in materia di “presunzione di innocenza”;
- Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale. Art. 13 bis del decreto del Ministro della Giustizia n°44/2011, introdotto dal decreto del Ministro della Giustizia n° 217/2023. Rifiuto deposito atti o documenti;
- Emergenza incendi [art. 6 D.Lgs 106/2006 – suggerimenti per un uniforme esercizio dell’azione penale];
- Violenza di genere: applicazione delle leggi 122 e 168 del 2023 – D.L.vo 31/2024: novità in tema di controlli sul rispetto dei termini di scadenza delle indagini preliminari;
- D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31: novità in tema di controlli sul rispetto dei termini di scadenza delle indagini preliminari;
- Orientamenti sull’ attività del pubblico ministero nelle controversie in materia di trascrizione ed annotazione atti da parte dell’ufficiale di stato civile;

- *Protocolli d'intesa con le Procure della Repubblica per l'individuazione di procedure omogenee ed uniformi per il monitoraggio del rinvenimento di corpi senza identità e per gli adempimenti necessari all'implementazione della banca dati del D.N.A.;*
- *Nota P.G. Cassazione in tema di modifica orientamenti applicazione d.lgs. 150/2022 su - conclusioni indagini preliminari - avocazioni - controlli da parte del giudice ex d.lgs. 31/2024;*
- *Prime linee guida operative del Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia art. 12 D.lgs. 23/11/2023 n° 182;*
- *Orientamenti in materia di applicazione delle leggi 122 e 168 del 2023 in materia di violenza di genere.*

Vice Procuratori Onorari e attività di distribuzione tesserini mod. MGG/9

Il servizio viene gestito, oltre che attraverso modalità di catalogazione cartacea, in maniera digitalizzata.

A quest'ultimo riguardo, è stata creata una cartella "generale", in condivisione, comprendente tante sottocartelle quante sono le Procure appartenenti al Distretto di Corte di Appello nell'ambito delle quali operano i V.P.O. di nuova nomina e quelli il cui incarico è stato confermato. All'interno di ogni sottocartella, in particolare, vengono formate ulteriori cartelle destinate a raccogliere, in formato PDF, tutti i documenti rilevanti [compresi gli atti di conferma incarico] relativi ad ogni singolo V.P.O.

Il servizio comprende, altresì, l'attività di raccolta dei provvedimenti del CSM di "conferma" e di "rinuncia" dell'incarico di V.P.O.

Infine, si è provveduto a digitalizzare, altresì, i fascicoli personali dei V.P.O. di nuova nomina, vincitori del concorso bandito in G.U. n. 28 dell'11.04.2023.

Un'attività particolare che ha impegnato questo Generale Ufficio, infine, è quella relativa al "confezionamento" per la successiva "distribuzione" dei tesserini mod. MGG/9 inviati dal Ministero della Giustizia. Si tratta delle tessere di riconoscimento di ogni singolo V.P.O.

Il numero di unità di personale operante nel periodo di riferimento è specificato nella tabella che segue:

<i>Sede di Servizio</i>	<i>Numero V.P.O.</i>
<i>Palermo</i>	<i>58</i>
<i>Trapani</i>	<i>10</i>
<i>Marsala</i>	<i>7</i>
<i>Agrigento</i>	<i>9</i>
<i>Sciacca</i>	<i>5</i>
<i>Termini Imerese</i>	<i>9</i>

Sempre con riguardo a tale ambito, infine, si contano nel periodo di riferimento le pratiche di seguito indicate relative alle procedure di conferma, di rinuncia, nonché n. visti relativi ad altri provvedimenti.

<i>Tipo di pratica VPO</i>	<i>PA</i>	<i>MA</i>	<i>SC</i>	<i>AG</i>	<i>TP</i>	<i>T.I.</i>
<i>Delibera di conferma dell'incarico</i>	<i>34</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>4</i>
<i>Delibera di sospensione dell'incarico</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
<i>Delibera di mancata conferma dell'incarico</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Delibera di cessazione dell'incarico</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
<i>Delibera di dimissioni dell'incarico</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>altre delibere</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Nel periodo richiesto, nonostante la Sezione sia stata interessata da importanti novità, l'andamento dei servizi è stato regolare ed i relativi adempimenti sono stati effettuati dal personale addetto con immediatezza e nelle forme ritenute più idonee al raggiungimento dei risultati di volta in volta prefissati.

Nel mese di febbraio 2024 un operatore data entry della sezione ha presentato le proprie dimissioni e, a sua volta, un assistente giudiziario, che era stato trasferito a domanda a seguito di interpellato ordinario nazionale alla Procura Generale di Palermo, è stato assegnato alla sezione Gestione Risorse Umane.

Questo avvicendamento, che ha mantenuto le 4 unità di personale assegnate alla sezione, ha garantito il regolare e proficuo svolgimento delle attività.

Inoltre, a partire dal primo di giugno 2023 è stato adottato dall'Ufficio un nuovo applicativo di rilevazione delle presenze [Time Management], che ha cambiato considerevolmente il processo di gestione del personale utilizzato fino a quella data.

Durante il periodo preso in considerazione l'attività della sezione ha registrato un incremento della propria attività.

In particolare, la corrispondenza dell'Ufficio, assegnata per competenza alla sezione, è passata da 741 assegnazioni nel periodo luglio 2022 – giugno 2023 a 908 nel periodo luglio 2023 – giugno 2024.

Tale incremento è stato determinato dalla necessità di compiere le attività amministrative connesse alle recenti assunzioni di personale, all'invio di nuove e importanti circolari ministeriali, alla formazione del personale, ecc.

Nel periodo considerato, negli Uffici del distretto sono stati assunti 30 nuovi dipendenti, per ciascuno dei quali è stato necessario acquisire dagli uffici assegnatari i dati occorrenti per creare il fascicolo personale e aggiornare il registro elettronico del Personale del Distretto.

Si precisa che la sezione tratta circa 25 differenti tipologie di atti [missioni, applicazioni, infortuni, malattia, straordinari, visite fiscali, corrispondenza con altri uffici, decurtazioni dalla retribuzione, medico competente, misurazione della performance, contrattazioni, scioperi, permessi studio, ecc.].

Di seguito alcuni dati statistici maggiormente rilevanti.

1) PERSONALE AMMINISTRATIVO

Per quanto riguarda la consistenza del personale amministrativo dell'Ufficio nel suo complesso, si rimanda al prospetto di seguito indicato, dal quale si evince la composizione della pianta organica del personale amministrativo e l'incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura professionale.

In particolare, nel periodo considerato, nell'Ufficio risultano stabilmente assegnate n. 51 unità di personale amministrativo, compreso il dirigente, a fronte delle n. 64 unità previste in pianta organica. Pertanto, si registra una differenza tra le unità di personale in pianta organica e quelle stabilmente assegnate all'ufficio, senza tenere conto delle unità in soprannumero, pari a 11 unità con una copertura del 17,2%.

Di contro, se si considerano le 13 unità di personale assegnate temporaneamente all'Ufficio, si registra una totale copertura dell'organico, sebbene ottenuta grazie alla presenza di personale in soprannumero, che è stato applicato, comandato o distaccato da altro ufficio o assunto a tempo determinato.

Tale dato, però, non è rappresentativo della situazione reale. Vanno infatti considerate le significative percentuali di copertura, soprattutto per le categorie di personale tecnico, che incidono sulla funzionalità dell'Ufficio: 1 funzionario tecnico Area III [copertura -100%], n. 2 assistenti informatici Area II [copertura -100,0%], n. 5 cancellieri esperti Area II [copertura -62,5%], n. 1 assistente giudiziario Area II [copertura -8,3%], n. 1 assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi Area II [copertura -100%], n. 2 assistenti tecnici Area II [copertura -100%], n. 5 conducenti automezzi Area II [copertura -38,5%], n. 1 ausiliario Area I [copertura -12,5%].

Va, tuttavia, rilevato che l'Ufficio, pur risentendo delle assenze sopra evidenziate, ha adottato un

modello organizzativo complessivamente efficiente e funzionale.

Per quanto riguarda l'assegnazione del personale effettivamente in servizio, esso risulta così distribuito:

- Area giurisdizionale [penale e civile]: 22 unità;
- Area amministrativo-contabile [Segreteria del PG, Risorse Umane, Statistica, Contratti, Automezzi, Consegnatario Economo, Contabilità e spese di giustizia]: 42 unità.

Variazioni avvenute tra il 01 luglio 2023 e il 30 giugno 2024

Nel periodo considerato, l'Ufficio è stato interessato dalle seguenti variazioni:

- hanno rassegnato le dimissioni n. 5 unità di personale [2 Funzionari giudiziari e 3 operatori data entry], poiché vincitori di altro concorso;
- sono state assunte n. 4 unità di personale [n. 1 Direttore, n. 1 Cancelliere esperto, n. 1 Conducente di automezzi e n. 1 Operatore data Entry], i primi tre con contratto a tempo indeterminato e l'ultimo con contratto a tempo determinato;
- sono stati trasferiti definitivamente a domanda alla Procura Generale di Palermo, a seguito di interpello ordinario nazionale, n. 3 Assistenti giudiziari;
- è stato assegnato temporaneamente a questo Ufficio, ai sensi dell'art.42 bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, n. 1 Funzionario tecnico.

Si rappresenta che le variazioni di personale sopra descritte hanno riguardato anche le Procure del Distretto, che hanno avanzato a questo superiore Ufficio continue richieste di interpello, al fine di sopperire alla carenza di organico determinatasi.

Infine, con riferimento al tasso di presenza del personale amministrativo, nel periodo considerato, esso si attesta al di sopra del 94%.

PERSONALE AMMINISTRATIVO IN ORGANICO E IN SERVIZIO								
QUALIFICA	UNITA' DI PERSONALE "IN PIANTA ORGANICA"	UNITA' DI PERSONALE "STABILMENTE ASSEGNATE ALL'UFFICIO" [che occupano posti previsti in pianta]	UNITA' DI PERSONALE "IN SOPRANNUMERO" [personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio o assunto a tempo determinato]			UNITA' DI PERSONALE EFFETTIVO	VACANZE differenza tra le unità di personale "in pianta organica" e quelle "stabilmente assegnate all'ufficio", senza tenere conto delle unità "in soprannumero"	
		IN SERVIZIO C/O L'UFFICIO	IN SERVIZIO C/O ALTRO UFFICIO dell'amministrazione o di altra amministrazione	appartenenti a questa amministrazione	provenienti da altra amministrazione o Ente		Totale	%
Dirigente	1	1	-	-	-	1		
Direttore Amministrativo	3	3	1	1		4		

PERSONALE AMMINISTRATIVO IN ORGANICO E IN SERVIZIO								
III area								
Funzionario Contabile III area	1	1	-	-		1		
Funzionario Statistico III area				2		2		
Funzionario Giudiziario III area	8	12	-		-	12		
Funzionario Tecnico III area	1	-	-	1	-	1	1	100,0%
Assistente Informatico II area	2	-	-	-	-	-	2	100,0%
Cancelliere esperto II area	8	3	-	1	-	4	5	62,5%
Contabile II area	1	1	-	-	-	1		
Assistente Giudiziario II area	12	11		1		12	1	8,3%
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area	1	-	-	-	-		1	100,0%
Assistente Tecnico II area	2	-	-	-		-	2	100,0%
Operatore giudiziario II area	3	5	-	-	-	5		
Conducente di automezzi II area	13	7	1	2	-	9	5	38,5%
Tecnico di contabilità junior II area [Personale a tempo determinato]	-	-	-	1	-	1		

PERSONALE AMMINISTRATIVO IN ORGANICO E IN SERVIZIO								
Operatore data entry II area [Personale a tempo determinato]	-	-	-	4	-	4		
Ausiliario I area	8	7	-	-	-	7	1	12,5%
TOTALE	64	51	2	13	-	64	11	17,2%

LAVORO AGILE

A seguito del superamento del lavoro agile emergenziale, quale misura di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e l'introduzione del lavoro agile ordinario, le unità di personale di questo Ufficio che, nel periodo considerato, svolgono la propria attività in modalità di lavoro agile sono n. 8.

Di questi, n. 5 dipendenti svolgono attività lavorativa in modalità di lavoro agile due giorni a settimana e n. 3 un giorno a settimana.

Per una rappresentazione più dettagliata dei dati, si rimanda alla seguente tabella:

TABELLA RIASSUNTIVA SULL' APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE NEL PERIODO 1° LUGLIO 2023 - 30 GIUGNO 2024									
ANNO	MESE DELLA RILEVAZIONE	PERSO-NALE IN SERVI-ZIO	UNITA' DI PER-SONALE CHE HANNO LAVO-RATO IN PRE-SENZA	UNITA' DI PER-SONALE CHE HANNO LAVO-RATO IN S.W.	% DEL PERSO-NALE IN SERIZIO CHE HA LAVO-RATO IN S.W	GIOR-NATE LA-VORA-TIVE NEL MESE	GIOR-NATE DI LA-VORO IN PRE-SENZA	GIOR-NAT E DI LA-VORO IN S.W.	% GIOR-NATE DI S.W. SUL TO-TALE
2023	LUGLIO	60	60	0	0	864	864	0	0
	AGOSTO	57	57	0	0	709	709	0	0
	SET-TEMBR	63	58	5	7,9%	1049	1024	25	2,3%
	OTTOBRE	61	55	6	9,8%	1181	1136	45	3,8%
	NOVEM-BRE	61	61	0	0	1094	1094	0	0
	DICEM-BRE	61	61	0	0	817	817	0	0
2024	GEN-NAIO	63	57	6	9,5%	1076	1054	22	2%
	FEB-BRAIO	63	57	6	9,5%	1039	993	46	4,4%
	MARZO	63	57	6	9,5%	1139	1100	39	3,4%

TABELLA RIASSUNTIVA SULL' APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE NEL PERIODO 1° LUGLIO 2023 - 30 GIUGNO 2024									
	APRILE	62	56	6	9,6%	990	955	35	3,5%
	MAGGIO	62	54	8	12,9%	1171	1127	44	3,9%
	GIUGNO	63	55	8	12,6%	862	820	42	4,8%

1) ATTIVITA' DEL PROCURATORE GENERALE

Per quanto riguarda i visti e i pareri del Procuratore Generale in materia di gestione del personale amministrativo, nel periodo considerato sono stati emessi complessivamente n. 61 provvedimenti, così distribuiti:

- Decreti di applicazione del personale amministrativo: n. 12;
- Comandi in missione: n. 43;
- Interpelli in materia di mobilità del personale: n. 4;
- Comunicazioni all'INAIL sicurezza luoghi di lavoro [denunce di infortunio, ecc.]: n. 2.

CONSEGNATARIO ECONOMO

Nel periodo considerato, l'andamento dei servizi è stato regolare ed i relativi adempimenti sono stati effettuati dal personale addetto con immediatezza e nelle forme ritenute più idonee al raggiungimento del risultato prefissato.

La gestione degli acquisti dei beni di facile consumo, mobili e durevoli è stata condotta in ossequio alla normativa vigente, ispirandosi a principi di economicità finalizzati a coniugare qualità e prezzo del materiale, in modo da garantire la massima funzionalità ed efficienza delle diverse articolazioni dell'Ufficio.

Di seguito si riportano le attività svolte dall'ufficio nel periodo di riferimento.

Ricognizione materiale dei beni dell'Ufficio

È stata fatta un'attenta e puntuale ricognizione materiale dei beni presenti all'interno delle stanze, anche al fine di procedere al rinnovo delle schede, già mod. 227 PGS, nelle quali sono riportati i beni presenti in ogni stanza. Questa attività, successiva al rinnovo degli inventari, si è resa assolutamente necessaria poiché, a causa del continuo avvicinarsi dei magistrati e del personale amministrativo [trasferimenti, pensionamenti, applicazioni, distacchi, nuove assunzioni], all'interno delle singole stanze ci sono stati parecchi cambiamenti e spostamenti.

Acquisto beni di facile consumo

Per quanto concerne gli acquisti di beni di facile consumo, essi hanno riguardato: articoli vari di cancelleria, timbri, stampati, copertine per fascicoli, codici, toner e drum, carta per fotocoproduzione, materiale igienico-sanitario.

Per alcune tipologie di beni, in particolare per il materiale di cancelleria, le quantità di volta in volta acquistate sono state fissate tenendo conto dell'esigenza di detenere una scorta minima in magazzino necessaria per assicurare la continuità dei servizi e il regolare funzionamento degli Uffici.

Acquisto beni durevoli e gestione forniture ministeriali

Nel periodo considerato l'ufficio del consegnatario ha gestito numerosi beni mobili, durevoli ed informatici, assegnati dal Ministero, direttamente acquistati dall'Ufficio o trasferiti da altri uffici.

Nello specifico, sono stati presi in carico armadi metallici, guide al diritto cartaceo, lettori smart card USB, un lettore badge magnetico.

Sono stati consegnati al personale nuove stampanti, multifunzioni e scanner, pen drive e web cam.

Inoltre, l'Ufficio ha acquisito una nuova autovettura e ne ha ricevuto in consegna altre 4, a seguito di trasferimento da parte di altri uffici.

Acquisto beni mobili

In proposito, l'attività dell'ufficio del consegnatario, coordinandosi costantemente con quella dell'ufficio acquisti e contratti, si è svolta in due direzioni.

Si è dapprima valutato quali fossero le reali necessità e le condizioni delle stanze e dei beni mobili ivi presenti.

Si è poi provveduto, di volta in volta, a comunicare all'ufficio contratti ed acquisti il tipo e la quantità dei beni da acquistare.

Inoltre, l'avvicinarsi di personale dell'Ufficio [trasferimenti, pensionamenti, applicazioni, distacchi, nuove assunzioni] ha comportato una serie di cambiamenti e spostamenti all'interno delle sezioni, rendendo necessario l'acquisto o la sostituzione di alcuni beni.

Nello specifico, sono stati consegnate scrivanie, poltrone, sedie, lampade da tavolo, armadi, scaffali, ecc.

Gli acquisti effettuati hanno riguardato solo beni e servizi ritenuti assolutamente indispensabili.

Le procedure di acquisizione sono state svolte nella più stretta osservanza del complesso e articolato contesto normativo che disciplina il sistema di approvvigionamento, anche con riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 che ha previsto il divieto di pagamento mediante somme in contanti, l'attribuzione del CIG [Codice Unico Gara] per ogni contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, l'obbligo per i fornitori di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni.

Tutte le attività sopra descritte vengono gestite e rendicontate attraverso il sistema INIT, nell'osservanza degli adempimenti prescritti dal DPR 254/2002, sotto la vigilanza della Ragioneria dello Stato e della Corte dei Conti.

Dismissione beni mobili, durevoli ed informatici dichiarati fuori uso

Tra maggio e giugno 2024 un'apposita Commissione nominata dal Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 254/2002, ha disposto la cessione gratuita dei beni mobili, durevoli e del materiale informatico appartenente all'Ufficio che è stato opportuno dismettere in quanto obsoleti o non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'amministrazione o posti fuori uso. La cessione gratuita dei suddetti beni è stata disposta a favore della locale sezione della Croce Rossa Italiana, degli organismi di volontariato di protezione civile, nonché delle istituzioni scolastiche o di altri enti no-profit.

Considerato che la suddetta procedura di cessione gratuita non è andata a buon fine, l'Ufficio ha provveduto all'invio dei suddetti beni alle discariche pubbliche per la loro distruzione, nel pieno rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento di rifiuti.

Nello specifico, sono stati dismessi n. 43 sedute/poltrone, n. 11 tappeti, n. 2 lampade alogene da terra, n. 84 hardware [stampanti multifunzione e lettore badge, ecc].

Per quanto riguarda le stampanti, fuori uso per cause tecniche, poiché poste in uso prima del 2015, sono state dismesse ai sensi della Circolare della DGSIA dell'11/06/2021.

REPARTO ACQUISTI E CONTRATTI

L'attività volta all'attuazione delle procedure contrattuali dirette all'approvvigionamento di beni e servizi di competenza del Reparto Acquisti e Contratti, è stata espletata sia mediante il ricorso a procedure telematiche di acquisizione attraverso il portale telematico acquistinretepa del Ministero dell'Economia e delle Finanze - avvalendosi di specifici strumenti di acquisto o di negoziazione come il MEPA [Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione] - sia mediante il ricorso ad acquisizioni al di fuori del mercato elettronico, seppure limitatamente alle sole ipotesi di urgenza e per acquisti di importi modesti.

In dettaglio, le attività concernenti le procedure contrattuali finalizzate all'acquisizione di beni e servizi svolte nel periodo in considerazione hanno riguardato:

1. Capitolo di spesa 1451.14:

- Con determina del 15.09.2023 si è provveduto all'acquisto del materiale igienico sanitario. Per tale acquisizione è stata adottata la procedura di Affidamento Diretto fuori MEPA ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Con successiva determina del 16.11.2023 si è proceduto ad ulteriore acquisto di materiale igienico sanitario e all'approvvigionamento delle cassette di pronto soccorso, mediante Affidamento Diretto fuori MEPA;
 - Con determina del 01.12.2023, si è provveduto all'acquisto di Toner e Drum al fine di assicurare l'approvvigionamento dei materiali necessari al funzionamento dei servizi. Per tale acquisizione è stata adottata la procedura di Affidamento Diretto fuori MEPA ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Con determina del 17.06.2024 si è provveduto all'acquisto di 300 rotoli di carta mani al fine di garantire le scorte semestrali per gli uffici. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alla procedura di affidamento diretto, a mezzo Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 2. Capitolo di spesa 1451.21:**
- Con determina del 01.12.2023, si è provveduto all'acquisto di materiale di cancelleria. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alla procedura di affidamento diretto, a mezzo Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 3. Capitolo di spesa 1451.22:**
- Con determina del 06.10.2023 si è provveduto al rinnovo annuale dell'abbonamento alla rivista giuridica settimanale "Guida al Diritto" che comprende il settimanale "Guida al diritto" in versione cartacea e digitale. Per tale acquisizione è stata adottata la procedura di Affidamento Diretto fuori MEPA ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Con determina del 06.10.2023 e con ulteriore determina del 23.02.2024 si è provveduto all'acquisto di un codice civile e di procedura civile e di 3 codici penali e di procedura penale per le esigenze dei Sostituti Procuratori Generali e degli uffici. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alle procedure di Affidamento Diretto fuori MEPA ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Con successiva determina del 06.06.2024 si è provveduto all'acquisto di 15 codici penali e di procedura penale per le esigenze dei Sostituti Procuratori Generali. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alla procedura di affidamento diretto, a mezzo Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - Con determina del 08.11.2023 e con successiva determina del 04.03.2024 si è provveduto all'acquisto di n. 13 timbri autoinchiostranti per le esigenze delle cancellerie. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alle procedure di Affidamento Diretto fuori MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 4. Capitolo di spesa 1500:**
- Con determina del 18.10.2023 si è proceduto all'acquisizione del servizio di sorveglianza dosimetrica delle sorgenti radiogene degli impianti di sicurezza installati presso gli uffici del Complesso Giudiziario di Palermo per l'anno 2024. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alla procedura di Affidamento Diretto, attraverso la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA per importi al di sotto della soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 5. Capitolo di spesa 1550.1:**
- Con determina del 28.11.2023 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Esperto di Radioprotezione per la sorveglianza fisica delle sorgenti radiogene degli impianti di sicurezza installati negli edifici giudiziari di Palermo, per l'anno 2024. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alla procedura di Affidamento Diretto fuori MEPA, previa indagine di mercato e richiesta di n. 3 preventivi;
- 6. Capitolo di spesa 7211.02:**

- Con determina del 13.05.2024 si è proceduto all'acquisto di un tavolino di attesa. Si è inoltre proceduto all'acquisto di n. 15 sedute operative per le esigenze degli uffici. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alla procedura di affidamento diretto, a mezzo Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- Con determina del 13.05.2024 si è proceduto all'acquisto di una tenda veneziana e di tre tende a bande verticali per le esigenze degli uffici. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alla procedura di affidamento diretto, a mezzo Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- Con determina del 28.05.2024 si è proceduto all'acquisto una Smart TV e di una telecamera per la sala riunioni della Procura Generale. Per tale acquisizione si è fatto ricorso alla procedura di affidamento diretto, a mezzo Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

Nel periodo oggetto di rilevazione si è inoltre provveduto al coordinamento e alla supervisione dell'attività contrattuale residua demandata agli Uffici requirenti del Distretto, in particolare in materia di **sicurezza delle sedi giudiziarie** e per l'acquisizione e la manutenzione dei relativi impianti. Per la delicatezza della materia è stato costantemente assicurato ai predetti uffici il necessario supporto tecnico e di indirizzo.

Si rappresenta infine che è in corso di svolgimento, per il tramite della Prefettura di Palermo – in qualità di stazione appaltante qualificata - la procedura finalizzata all'acquisizione del servizio di vigilanza privata degli uffici giudiziari di Sciacca e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo.

Per tutte le attività contrattuali descritte, nel periodo in considerazione sono stati emessi n. 17 provvedimenti di Determina e, per ciascuno di essi, si è provveduto ad acquisire il C.I.G. [Codice Identificativo Gara] presso il servizio SMARTCIG e SIMOG [Sistema Monitoraggio Gare] del portale telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.]. Successivamente, come prescritto, si è provveduto a darne tempestiva comunicazione ai fornitori per inserirli nelle relative fatturazioni ai fini dell'assolvimento degli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** e per la correlativa dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13 ["Piano straordinario contro le mafie"].

All'esito delle procedure di affidamento, particolare attenzione è stata dedicata alla complessa attività di gestione di tutti gli adempimenti relativi alle procedure post-contrattuali connesse all'esecuzione degli atti negoziali fino alla verifica di conformità ed attestazione dell'esatto adempimento delle prestazioni, presupposto indefettibile per il regolare successivo pagamento delle fatture nei termini di legge.

Non si è, infine, mancato di dare ottemperanza all'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione [ANAC], ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e del D. Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC del 28 dicembre 2016 in materia di trasparenza.

Da ultimo va segnalato che gli ordini di accreditamento nel periodo considerato ammontano complessivamente ad euro 2.965.142,00 per le spese di funzionamento ed euro 5.848.500,00 per spese di giustizia.

AUTOMEZZI

Nel corrente anno l'impiego delle autovetture blindate dell'ufficio è stato assicurato a 13 personalità, dei quali 7 magistrati in servizio negli uffici di Palermo e n. 6 magistrati in servizio in altri distretti, temporaneamente in transito nel territorio di competenza della Procura generale di Palermo.

Viene inoltre assicurata, nei limiti della disponibilità, agli Uffici Giudiziari requirenti del Distretto un'autovettura sostitutiva, nel caso di sopravvenuta necessità o emergenza.

Per lo svolgimento delle attività l'ufficio dispone di n. 16 autovetture.

In particolare:

- N. 3 autovetture destinate alla mobilità dei magistrati destinatari di protezione di 4° livello;

- N. 11 autovetture blindate vengono utilizzate esclusivamente per le esigenze di mobilità dei magistrati dell'Ufficio, destinatari di misure di protezione e per provvedere alle numerosissime e frequenti richieste di servizio destinato ai magistrati in trasferta nel territorio di competenza dell'Ufficio e parimenti destinatari di programmi di protezione personale;
- N. 2 autovetture blindate non più utilizzate a causa delle loro precarie condizioni d'uso e per le quali l'Ufficio ha già avviato la prescritta procedura di dismissione in corso di definizione.

Per il medesimo periodo l'ufficio, grazie ad una grande collaborazione con la Corte di Appello di Palermo, ha potuto gestire la mobilità in transito di nota personalità del Csm.

L'attività di guida viene svolta, nei limiti del possibile, dai 7 conducenti idonei alla guida delle autovetture blindate.

Si segnala che l'attività volta all'attuazione delle procedure di manutenzione e riparazione delle autovetture è stata espletata sia mediante il ricorso a procedure telematiche di acquisizione attraverso il portale telematico acquistinretepa del Ministero dell'Economia e delle Finanze - avvalendosi di specifici strumenti di acquisto o di negoziazione come il MEPA [Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione] - sia mediante il ricorso ad acquisizioni al di fuori del portale telematico, comunque limitato alle sole ipotesi di urgenza.

Le attività espletate sono state esclusivamente tutte le quelle collegate con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture, per interventi non rientranti nei pacchetti manutentivi in essere.

Si è pervenuti alla scelta del contraente e agli affidamenti sulla base di apposite indagini di mercato e previa acquisizione dei preventivi degli Operatori Economici operanti nel settore di riferimento, avuto riguardo sia alla tipologia di intervento che alle esigenze di sicurezza che il servizio automezzi deve garantire.

Prima dell'avvio delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi è stata effettuata una ponderata programmazione del fabbisogno complessivo valutato rispetto alla stima degli interventi di manutenzione – sia ordinaria che straordinaria – nell'ultimo triennio.

Per gli affidamenti si è ordinariamente proceduto con n. 17 autonomi Atti di Determina dell'Ufficio, distinti per pertinenza del Capitolo di imputazione della spesa e costo presuntivo stimato sulla base dei prezzi rilevati da preliminari indagini di mercato.

La rappresentazione del fabbisogno è stata, invece inoltrata al competente Ufficio Contabilità sia per il capitolo 1451.30 sia per il capitolo 7211.01.

Per tutte le attività contrattuali descritte, nel periodo in considerazione sono stati emessi n. 17 provvedimenti di Determina e, per ciascuno di essi, si è provveduto ad acquisire il C.I.G. [Codice Identificativo Gara] presso il servizio SMARTCIG e SIMOG [Sistema Monitoraggio Gare] del portale telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.]. Successivamente, come prescritto, si è provveduto a darne tempestiva comunicazione ai fornitori per inserirli nelle relative fatturazioni ai fini dell'assolvimento degli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** e per la correlativa dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13 ["Piano straordinario contro le mafie"].

Nel periodo di riferimento si segnala che sono state assegnate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca un'autovettura ordinaria e un'autovettura blindata a seguito dell'istituzione del dispositivo di protezione, prima di quarto livello e dopo di terzo livello in favore di un magistrato dell'Ufficio.

Sono state altresì assegnate due autovetture destinate ai servizi di istituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Viene inoltre assicurata, nei limiti della disponibilità, agli Uffici Giudiziari requirenti del Distretto un'autovettura sostitutiva, nel caso di sopravvenuta necessità o emergenza.

All'esito delle procedure di affidamento, particolare attenzione è stata dedicata alla complessa attività di gestione di tutti gli adempimenti relativi alle procedure post-affidamento connesse all'esecuzione degli atti negoziali fino alla verifica di conformità ed attestazione dell'esatto adempimento delle prestazioni, presupposto indefettibile per il regolare successivo pagamento delle fatture nei termini di legge.

Non si è, infine, mancato di dare ottemperanza all'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione [ANAC], ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e del D. Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC del 28 dicembre 2016 in materia di trasparenza.

I dati statistici del servizio in oggetto sono i seguenti:

- a) nel periodo di riferimento sono stati assicurati oltre 3600 servizi di guida, un terzo circa dei resi dal personale dipendente;
- b) sono stati eseguiti circa 60 controlli in officina, 30 quali conclusi con interventi di manutenzione e/o riparazione sulle autovetture, in garanzia e non;
- c) sono state effettuate in media otto variazioni mensili ai turni di servizio, al fine di adeguare l'attività dei conducenti a esigenze sopravvenute, talvolta con poche ore di preavviso;
- d) è stata tempestivamente aggiornata la piattaforma SIAMM con i dati relativi all'utilizzo delle autovetture;
- e) è stata intrapresa la procedura di dismissione di due autovetture blindate fuori uso.

A tutt'oggi sono stati assicurati, nei limiti del personale in servizio, tutti i servizi richiesti dalle personalità aventi diritto, anche in giornate festive o di riposo e senza alcuna limitazione di orario.

Considerazioni in ordine ai quesiti posti dalla Suprema Corte di Cassazione allegati alla nota del Presidente della Corte d'Appello

[contributi dei colleghi dr. Marzella, dott.ssa Bevilacqua, dott.ssa Motisi, dott.ssa Lo Verso, dott.ssa Bartolozzi, dott.ssa Fulantelli]

1) Attività svolte nei distretti in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006

Al fine di individuare linee organizzative condivise con i magistrati di questo generale Ufficio e con i Procuratori della Repubblica del distretto, la scrivente ha indetto diverse riunioni per una razionalizzazione, in prima battuta, dei flussi di comunicazioni conseguenti alla modifica dell'art. 127 disp. att. c.p.p. che vengono trasmessi dagli Uffici ad un unico indirizzo di posta certificata presso la segreteria affari penali. Inoltre, si è resa necessaria la modifica del progetto organizzativo dell'Ufficio, previa discussione interna ed ampio dibattito, per estendere a tutti i sostituti procuratore generale la competenza nel settore avocazioni e ciò in conseguenza anche delle modifiche normative di cui agli artt. 415 bis e 415 ter c.p.p. Sono stati, altresì, adottati ulteriori provvedimenti organizzativi per affrontare in modo efficace la riforma "Cartabia", ed in particolare, in materia di concordato in appello, all'esito di un percorso condiviso con tutti i magistrati dell'ufficio, sono stati indicati i nuovi criteri per la valutazione delle proposte di concordato, ai sensi dell'art. 599 bis comma 4 c.p.p. Sul punto, va osservato che l'ufficio non ha registrato un significativo aumento delle proposte di concordato da parte degli imputati, nonostante l'aumentato ambito di operatività del meccanismo deflattivo. Ancora, è stato elaborato un metodo condiviso per gestire in modo efficace e razionale il flusso di comunicazioni tra le Procure del distretto e questo ufficio, come disciplinato dai novellati artt. 407, 415 bis c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. È stata effettuata, ogni semestre, da questo generale Ufficio la vigilanza sulla corretta tenuta dei Mod.45 e la tempestività delle iscrizioni nei rispettivi registri attraverso richieste di mirati dati statistici e, ove individuate minime distonie, sono state attivate interlocuzioni con i procuratori interessati, ad esempio, per un rapido smaltimento di procedimenti "atti non costituenti reato" iscritti da oltre un anno. Non sono state evidenziate, invece, anomalie nella tempistica delle iscrizioni nei registri che si attesta, nel distretto, in una media di giorni 5. E' stata, altresì, effettuata dalla scrivente l'attività di vigilanza sulla corretta attuazione, nelle procure del distretto, della nuova disciplina sulla presunzione di innocenza attraverso richieste di dati con cadenze semestrali che non hanno evidenziato violazioni o anomalie applicative.

1) Gli interventi riformatori nel settore civile

Con riferimento alla attività del Pubblico Ministero nel settore civile si segnala che i sostituti incaricati si sono occupati di redigere pareri motivati sui procedimenti in materia di separazione e divorzio e in materia minorile, a seguito di reclami e ricorsi proposti dalle parti; hanno inoltre apposto i visti sulle sentenze dei Tribunali del distretto e su quelle della Corte di Appello; hanno proposto ricorsi in materia minorile e hanno partecipato alle udienze di opposizione allo stato di adottabilità.

Per quanto riguarda la materia della crisi di impresa, nel periodo di riferimento 1 luglio 2023- 30 giugno 2024, sono stati espressi alcuni pareri in materia di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento su sentenze della Corte di Appello.

Infine in materia di trascrizione e annotazione atti da parte dell'ufficiale di stato civile, nel periodo in riferimento, sono state viste numerose sentenze del Tribunale di Palermo concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri nonché alcune sentenze aventi ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia nello Stato italiano della adozione pronunciata all'estero da parte di due uomini di cui uno cittadino italiano.

1) Gli interventi sentenziafavortori nel settore penale

Le modifiche normative in materia processuale e sostanziale hanno avuto come primario obiettivo quello di attuare le riforme stabilite dal PNRR nell'ottica di accelerare l'iter processuale conferendo maggiori poteri di vigilanza e di intervento, in situazioni patologiche, al P.G. Difatti, l'ampliamento delle fattispecie di reato procedibili a querela ha determinato una concreta deflazione del carico penale anche in relazione ai procedimenti già iniziati davanti al giudice del dibattimento di primo e secondo grado. Con particolare riferimento agli interventi finalizzati a conferire maggiori garanzie ai soggetti processuali è stato ampliato il potere di avocazione del P.G. a fronte di segnalate inerzie dell'organo inquirente di primo grado: ciò ha comportato una più penetrante attività di vigilanza e controllo a garanzia della tutela dei diritti delle parti a un giusto processo. Parimenti, il legislatore si è mosso per garantire maggiore trasparenza nella fase delle indagini preliminari attraverso le modifiche dell'impianto normativo relativo alle iscrizioni delle notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Ciò ha comportato maggiore responsabilizzazione dell'organo inquirente a fronte di maggiori garanzie degli indagati ad una celere definizione delle vicende in cui risultassero coinvolti.

1) Uno sguardo più specifico alla "deflazione procedimentale"

Va inoltre osservato che ampie modifiche sostanziali e processuali introdotte dalle recenti riforme normative hanno inciso profondamente sull'assetto del processo penale operando su vari piani con la finalità di ottenere innanzitutto una deflazione processuale.

Tra le modifiche più rilevanti introdotte, come detto, vi è certamente il mutamento della procedibilità di numerosi reati per i quali si è scelto di affidare alla persona offesa la loro perseguibilità mediante la proposizione della querela. Tra di essi spicca principalmente il furto aggravato, che, salve le poche eccezioni previste dalla riforma, è stato sottoposto alla predetta condizione di procedibilità. Nonostante i meccanismi previsti dalle norme transitorie, non risulta - almeno per quanto attiene ai procedimenti pervenuti al grado di appello - che le persone offese si siano avvalse della possibilità di proporre la querela per i fatti commessi a loro danno prima della riforma.

Sul piano processuale ne è dunque conseguita una pressoché generalizzata definizione dei procedimenti con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela.

Anche l'ampliamento dei presupposti per la non punibilità per speciale tenuità del fatto, si ritiene potenzialmente in grado di incidere anche sui fatti di reato commessi ante riforma, trattandosi di una causa di non punibilità che, secondo la prevalente giurisprudenza, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Per quanto attiene alla sospensione del procedimento con messa alla prova, si tratta di istituto che già nella sua originaria formulazione, ha trovato ampissima applicazione, e certamente la sua estensione a tutto

il novero di reati a citazione diretta non potrà che comportare un effetto deflattivo. In questo senso va evidenziato come l'accesso al rito sia stato esteso anche ai processi in corso e che sia stato attribuito un ruolo di impulso nella scelta del rito anche al pubblico ministero sin dalla fase delle indagini preliminari.

Con riguardo alle riduzioni di pena con funzioni incentivante di semplificazione processuale, si tratta essenzialmente dell'art. 442 c. 2 bis c.p.p., introdotto dal D.L.vo n.150 del 2022, il quale prevede che la pena inflitta in sede di giudizio abbreviato sia ulteriormente ridotta di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza. Evidente lo scopo di limitare le impugnazioni attraverso una disposizione premiale. Resta da valutare comunque il concreto impatto deflattivo sul carico di lavoro, considerato che la riduzione non opera per le impugnazioni proposte prima della riforma e che, per espressa previsione della predetta norma, il suo riconoscimento necessita di una ulteriore pronuncia del giudice dell'esecuzione. A quest'ultimo proposito è intervenuto il c.d. "correttivo Cartabia" che ha introdotto una ulteriore modifica al fine semplificare l'applicazione della riduzione stabilendo all'art.676 c.3 bis c.p.p. che il giudice dell'esecuzione procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.

Vi è poi il novellato art.460 cpp che al comma 5 prevede una ipotesi di estinzione del reato qualora il condannato paghi la sanzione nella misura ridotta di un quinto e rinunci alla opposizione. La disposizione premiale in tema di decreto penale di condanna si pone all'interno di una più ampia rimodulazione del procedimento con la previsione, tra l'altro, della possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

Secondo le prime applicazioni giurisprudenziali la riduzione si applica anche ai decreti penali di condanna emessi prima dell'entrata in vigore della riforma, ma notificati successivamente.

Con riguardo alle limitazioni alle impugnazioni oltre a quanto già detto in merito al giudizio abbreviato ed al decreto penale di condanna, vi è da segnalare la recentissima novella introdotta con la L. 9 agosto 2024, n. 114 che modificando l'art.593 c.p.p. ha disposto che il pubblico ministero non può più appellare le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta. Vi è da notare che la medesima limitazione non è stata posta con riguardo alla parte civile.

Il sistema delle sanzioni sostitutive è stato profondamente riformato con finalità di deflazione sia processuale che carceraria. Vi è stato un ampliamento della soglia della pena detentiva convertibile che è stata portata fino a quattro anni di reclusione, con gradazione delle sanzioni applicabili in base all'entità della pena, e l'introduzione tra le pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità per il quale è stata prevista la competenza in fase esecutiva del giudice che ha emesso la sentenza. Restano da verificare gli effetti deflattivi, specie laddove, in presenza di reati con prevedibile pena inferiore a due anni, il condannato ritenga più favorevole la concessione della sospensione condizionale della pena che non si applica alle sanzioni sostitutive. Ma anche con riguardo alle pene tra i tre ed i quattro anni, il condannato potrebbe ritenere più favorevole valutare di accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, concedibile nei medesimi limiti di pena e certamente meno gravosa della detenzione domiciliare o della semilibertà applicabili quali sanzioni sostitutive.

Va in ultimo rilevato che con il c.d. "correttivo Cartabia" sono state introdotte talune modifiche volte a semplificare il procedimento applicativo, quale la possibilità per il giudice di applicare la pena sostitutiva, ove ne ricorrano i presupposti, immediatamente all'esito del giudizio e senza attivare necessariamente l'udienza di sentencing.

Parimenti le novità introdotte in materia di esecuzioni delle pene, riguardanti in particolare la regolamentazione del diritto del condannato ad accedere alle misure alternative alla detenzione, con l'espressa indicazione del fine pena al netto dei possibili periodi di liberazione anticipata, hanno garantito una maggiore trasparenza sulla responsabilizzazione del condannato intramoenia alla partecipazione alle iniziative rieducative.

Le suddette modifiche normative tuttavia necessitano di un coordinamento con gli Uffici di Sorveglianza al fine di uniformare la disciplina nella sua concreta attuazione: a tal riguardo a seguito di numerose interlocuzioni con il Tribunale di Sorveglianza sono prossimi ad essere organizzati taluni incontri a cui

parteciperà anche il Personale amministrativo.

La presente relazione è stata redatta con il contributo dell'Avvocato Generale, dott. Sergio BARBIERA.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

In relazione alla Sua nota del 22.7.2024, trasmetto, con la presente relazione [e sostanzialmente seguendo l'ordine progressivo indicato nella missiva di cui appresso], le informazioni e le osservazioni richieste riguardo agli argomenti ed agli aspetti segnalati dal Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione con nota Prot. n. 9720 U. in data 18/07/2024, preliminarmente precisando, tuttavia, che ci si soffermerà soprattutto su quelli che interessano e coinvolgono anche gli Uffici Requirenti, con particolare riguardo [attese le limitate competenze di un Ufficio di Procura in materia civile] a quelli evidenziati per il settore penale

Considerazioni di ordine generale sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale ed il loro impatto sugli uffici requirenti di primo grado

Nel periodo che interessa, corrente dal luglio 2023 a giugno 2024, di grande portata è stata, soprattutto sul piano normativo processual – penalistico, la riforma condotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 10.10.2022, convertito nella legge n. 199 del 30.12.2022, meglio conosciuta come riforma Cartabia.

Vale la pena osservare che detta riforma era stata anticipata, nel recente passato, da taluni aggiustamenti del diritto penale processuale quali, a mero titolo di esempio, l'aggiornamento dato dalla legge 69/19 [norme sulla violenza domestica e di genere] i cui primi effetti sono stati raccolti solo da poco tempo.

Detta normativa aveva avuto il grande pregio di velocizzare le indagini preliminari nei reati commessi contro le cd. "fasce deboli", spingendo verso la creazione di moduli organizzativi più celeri [pur senza assegnazione di nuove risorse], ma il rovescio della medaglia era stato il netto e severo rallentamento dei relativi dibattimenti, almeno nei casi in cui non vi era stata adozione di alcuna misura cautelare.

Infatti, il mutamento di competenza del reato di cui all'art. 572 co. 2 c.p. da monocratico a collegiale, senza previsione di aumento della dotazione organica della magistratura giudicante, aveva ottenuto di fatto la moltiplicazione dei tempi del dibattimento, sovraccaricando enormemente il ruolo dei collegi [già subissati da altre diverse competenze per gravi delitti].

Ancora di grande rilievo era stata l'introduzione dell'arresto obbligatorio per la fattispecie di cui all'art. 387 bis c.p., cioè per la violazione delle prescrizioni al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con le conseguenti difficoltà per l'applicazione di una misura cautelare, dati i limiti edittali previsti dalla norma.

La questione applicativa concerne la cornice edittale di detto art. 387 bis che prevede una forbice fra i sei mesi ed i tre anni di reclusione, che non consente l'adozione di una misura coercitiva ai sensi delle norme di cui agli artt. 275 e 280 c.p.p. che prevedono i limiti edittali.

Pertanto, la P.G. è obbligata all'arresto, ma il P.M. è di fatto a sua volta obbligato alla liberazione immediata ex art. 121 disp. att. c.p.p. dell'indagato.

La soluzione meno fantasiosa è apparsa quella di richiedere con urgenza l'aggravamento della misura originaria, ammettendo però che l'arrestato sia rimesso in libertà salvo successivamente essere arrestato di nuovo [auspicabilmente].

Detta riforma, combinata con l'aumento del termine di prescrizione dalla riforma "Bonafede" [modificata dalla legge "Cartabia"], ha fatto sì che i processi di primo grado celebrati per questi specifici reati, si siano temporalmente allungati a dismisura.

Questo dunque l'humus sul quale si è innestata la riforma Cartabia, arrivata in un momento in cui le acque della giurisdizione non erano certo placide, dato il continuo assestamento del diritto vivente e la

conseguente necessitata attività volta a trovare di continuo nuove soluzioni applicative, le meno criticabili o eccepibili.

L'attesa riforma "Cartabia" di cui si è più discusso parlato in questi ultimi mesi, era stata anche preceduta da un ampio dibattito sulla opportunità di talune scelte del Legislatore nei diversi ambiti processuali e sostanziali, quali - per esempio - quello della necessità di querela per molti reati già procedibili d'ufficio [si pensi ai reati stradali], ovvero di quello della modifica del regime delle letture degli atti compiuti in caso di mutamento del Giudice o, ancora, del sostanzioso rimaneggiamento delle notifiche degli atti.

Tale dibattito è stato spinto da un'iniziale fase di perplessità della magistratura a fronte delle necessità di preparazione ed adozione di tutti gli strumenti tecnico operativi per fronteggiare, al meglio e senza errori, le nuove disposizioni di legge [basti pensare alla neo-regolamentazione temporale delle indagini preliminari e del farraginoso regime delle comunicazioni all'ufficio requirente di secondo grado e alle avocazioni].

Chiaramente non si disconosce l'importanza che tale epocale riforma possiede sullo sfondo politico legislativo, dunque non soltanto sul versante della giurisdizione, essendo il suo principale obiettivo quello di migliorare la qualità della Giustizia nel nostro Paese, contenendo tutti gli effetti negativi a livello sociale ed economico della durata non ragionevole dei processi e, dunque, di presentare dall'esterno un sistema aggiornato, migliorato ed affidabile.

Ma è anche vero che, come quando la normativa cambia in modo importante sia a livello sostanziale che procedurale, si assumono necessari taluni apprestamenti ed aggiustamenti - quali per esempio ai sistemi degli applicativi informatici sino al giorno prima funzionali a normative diverse - sì da non consentire, quantomeno nella immediatezza, un avvicendamento senza scosse nell'applicazione delle nuove norme.

Per restare sul tema degli interventi e della loro varietà, va detto che si è anche avvertita come del tutto necessaria l'adozione a livello nazionale di provvedimenti organizzativi - quantomeno in fase di accordo e previsione - per scongiurare efficacemente la possibile infiltrazione criminale nel nuovo tessuto economico di rinnovamento.

Questa previsione di mezzi e di impegno personale, ha coinvolto le Procure distrettuali che, coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia, dedicano particolare attenzione alle strategie per la salvaguardia della legalità in strategica simbiosi con gli Uffici Territoriali di Governo [sono già operativi gruppi interforze antimafia presso le Prefetture chiamati a coadiuvare i Prefetti nelle operazioni di verifica delle informazioni antimafia] onde impedire condizionamenti ed interessamenti mafiosi nella attuazione delle operazioni economiche nelle aree di intervento e di interesse del PNRR [già a luglio 2022 è stata tenuta la prima Conferenza Interprovinciale delle Autorità di Pubblica Sicurezza].

In merito alle richieste indicazioni circa le misure adottate da questo Ufficio Requirente in ordine alla riduzione della durata dei procedimenti, nulla v'è da segnalare a parte le nuove disposizioni della Dirigenza in ordine allo stretto controllo delle scadenze ed alle periodiche sollecitazioni ai sostituti procuratori per la più celere definizione dei procedimenti per indagini preliminari, sia nel senso della archiviazione - adesso nella modalità più ampia e lungimirante innestata dalla legge 199/2022 nel rinnovato art. 408 cpp - sia nel senso della chiusura delle indagini al fine di esercitare l'azione penale.

L'ufficio della Procura, nonostante persista tuttora una non trascurabile deficienza numerica dei magistrati [quantificabile in circa il 20 %] causata da una annosa scopertura rispetto alla dotazione organica e nonostante la grave e recente crisi epidemica [che non ha, comunque, determinato alcun aggravio delle pendenze e degli arretrati], appare oggi del tutto pronto alla nuova sfida come quella del contrasto, in via preventiva e repressiva, alle già intuibili forme fluide degli illeciti connessi ai finanziamenti del PNRR.

Questo anche grazie al consolidamento di protocolli investigativi per la repressione di fenomeni corruttivi e fraudolenti nell'erogazione dei fondi pubblici che, da lungo periodo, ha condotto la Procura ad intensificare la collaborazione con le forze dell'Ordine e non soltanto nell'ambito dei delitti attribuibili alle associazioni mafiose.

Nel mese di gennaio 2023 il Procuratore della Repubblica ha quindi licenziato una direttiva [n. prot. 341/23] sia per le Forze dell'ordine che per i magistrati dell'Ufficio, avente come oggetto le innovazioni

procedurali a seguito della entrata in vigore della legge 199/2022, così rendendo possibile il più veloce ed efficiente coordinamento delle indagini ed evitare ogni libera interpretazione della aggiornata normativa.

Prima di affrontare le singole questioni tematiche indicate dal Sig. Presidente della Corte di Cassazione, conclusivamente rispetto alle considerazioni di ordine generale, può sostenersi che la riforma in trattazione si è proposta di perseguire il condivisibile fine:

- ✓ di modernizzare il processo penale mediante alcuni percorsi paralleli quali quello della spinta verso una attenta e graduale digitalizzazione del procedimento penale, attraverso nuove modalità di notifica, deposito e verbalizzazione degli atti;
- ✓ di ampliare i poteri di impulso e controllo delle parti private, soprattutto in ordine alle attività del P.M. con una sorta di “privatizzazione” del procedimento penale attraverso l’estensione del novero dei reati procedibili a querela e la previsione della giustizia riparativa;
- ✓ di introdurre termini più stringenti in fase di indagine e di prevedere nuovi poteri di controllo del Giudice e delle parti private in relazione all’eventuale inerzia del P.M. trascorso il c.d. “periodo di riflessione”;
- ✓ di ridurre il contenzioso sin dalla fase delle indagini attraverso gli strumenti già citati dell’ampliamento della procedibilità a querela, della improcedibilità per particolare tenuità, del ricorso preventivo alla giustizia riparativa e mediante la nuova introduzione dei “criteri di priorità” per le Procure.

Non possono tacersi talune criticità circa la inidoneità in assoluto di tali mezzi tuttavia rispetto al proposto scopo. Tra essi, infatti, soltanto il primo appare davvero condivisibile, dato che i progressi tecnologici oggi a disposizione permettono di superare molte lungaggini procedurali. soprattutto in ordine alle notifiche degli atti. Risulta invero apprezzabile la sintesi espressa tra la necessità di velocizzare l’incombenza delle notifiche e nel contempo assicurare l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’indagato.

Anche la previsione della audio/fono registrazione nelle due fasi procedurali delle indagini e del giudizio, inoltre, permetterà per un verso di eliminare i noti problemi derivanti dalla imperfetta corrispondenza della verbalizzazione alle effettive intenzioni del dichiarante [per la fase delle indagini] e, per altro verso, di evitare che i frequenti mutamenti soggettivi dei giudici possano inficiare attività dibattimentali in corso.

Tuttavia, gli strumenti della “privatizzazione” del procedimento come sopra esposti appaiono piuttosto insufficienti rispetto al fine proposto. Val la pena di osservare infatti che la tendenza ad attribuire alle parti private le sorti del procedimento, stride con la tradizionale concezione pubblicistica del settore penale, in considerazione dell’interesse diffuso alla repressione dei fatti di reato, quando essi non siano solamente espressione di una conflittualità tra singoli individui.

Condivisibile risulta, invece, l’ampliamento della improcedibilità per particolare tenuità, strumento che tuttavia porta con sé un iter procedimentale non semplice [doppia notifica ad indagato e parte offesa] e spesso conduce a battaglie di principio con opposizioni all’archiviazione su questioni civilistiche del tutto bagatellari.

Solo l’esperienza, infine, potrà dimostrare l’effettiva incidenza della giustizia riparativa in ambito penale [mezzo, comunque, che rimane subordinato alla diligenza ed alla reale disponibilità di persone colpite da reato di stabilire un confronto].

Si tratta, quindi, di soluzioni non del tutto sufficienti e non si comprende poi il perché della previsione di complesse e farraginose procedure volte a mettere in contatto parti offese ed indagati per condurli a trattativa ed a remissione di querela, quando il medesimo obiettivo poteva ben più efficacemente essere raggiunto trasformando l’illecito penale in illecito civile in un ampio settore di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Certamente utile risulta l’intervento volto a spingere in avanti le varie fasi processuali, e quindi anche quella di indagine, mediante la previsione di termini più stringenti e l’ampliamento dei poteri di impulso e controllo del Giudice, ma è del pari opportuno sottolineare che i poteri di impulso delle parti private rischiano

di trasformarsi in uno strumento di pressione sull'attività del P.M., che è diretta più alla ricerca della verità e della giustizia che non alla mera repressione dei reati.

Il tempo utilizzato dal P.M. dopo la scadenza del termine, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da notevole tecnicismo e da un gran numero di indagati e/o reati, potrebbe essere infatti diretto allo studio o alla ricerca di elementi anche favorevoli all'indagato. Si corre invece il rischio di alimentare una "giustizia difensiva" [sic!], costringendo il PM a privilegiare la soluzione più immediata e più semplice per non incorrere in scadenze che potrebbero condurre anche a responsabilità di vario genere.

La questione del rispetto dei termini sembrerebbe invece più pressante nelle successive fasi, durante le quali, atteso l'enorme numero di fascicoli sul ruolo e per insufficienza del personale rispetto alla domanda di giustizia, i rinvii sono spesso disposti dopo molti mesi.

Uno dei punti più dolenti della riforma è senz'altro la previsione dei "criteri di priorità" nelle Procure, strumento che introduce l'aspetto della discrezionalità dell'azione penale.

Il senso nemmeno tanto celato di tale disciplina è che piuttosto che depenalizzare in via legislativa, si spinge il PM a depenalizzare di fatto le fattispecie più bagatellari, trasferendo quindi sulla magistratura inquirente la responsabilità della scelta.

Nel tentativo di far apparire l'istituto come uno strumento meramente tecnico è stato individuato il documento organizzativo della Procura quale luogo elettivo per la scelta dei criteri, così aggiungendosi anche un problema di fondo quale quello della non coerenza tra le diverse Procure nella repressione dei reati.

Settore civile

Con il vigente progetto organizzativo, si è data conferma all'operatività delle linee nazionali in tema di lotta e repressione contro i reati in danno delle vittime vulnerabili e, in special modo, per la cd. violenza di genere.

Sono state inserite specifiche previsioni organizzative, finalizzate a consentire una migliore operatività del dipartimento che si occupa di tali delitti, nell'ottica di comprovare l'assoluta rilevanza dello stesso nell'ambito dell'azione di questa Procura. Fra tutte, si segnala la scelta relativa alla composizione del dipartimento, al quale vengono destinati ben 13 sostituti della Procura ordinaria, ciò anche in aderenza alle linee di principio della Procura Generale della Corte di Cassazione che ha indicato la 'necessità di specializzazione' degli Uffici Requirenti e delle forze di Polizia come uno degli strumenti di tutela più efficaci per le vittime vulnerabili.

Competenze in materia civile, [Procedimenti ex art. 333, 336 c.c.]. Minori e famiglia.

Nella specifica materia In materia di competenze civili relative alla genitorialità, si segnala la scelta organizzativa di questo ufficio di attribuire ai magistrati del secondo dipartimento, la competenza a procedere ex art. 330, 333, 336 c.c.

Sul punto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera adottata in data 22 giugno 2018, aveva segnalato la necessità, per le Procure Ordinarie, di procedere ad apposita regolamentazione delle competenze civili della Procura, soprattutto in seguito alla modifica dell'art. 38 delle Disposizioni di Attuazione del codice di procedura civile, che attribuiva al Tribunale Ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 e ss. c.c., proposti quando vi fosse in corso tra i genitori un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi degli artt. 316 del codice civile.

In particolare, il Consiglio aveva investito il Procuratore della Repubblica del compito di individuare, nel progetto organizzativo, i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, curando altresì una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni, sia in materia penale che in materia civile.

In linea con i criteri indicati dal CSM, il progetto organizzativo di questa Procura, già nel 2021 aveva individuato una soluzione organizzativa che prevedeva, specificamente, di attribuire al Dipartimento

specializzato il coordinamento dell'attività in materia di potestà genitoriale e provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., se proposti quando tra i genitori vi fosse in corso un giudizio di separazione o divorzio, o un giudizio ai sensi degli artt. 316 del codice civile.

Quanto alle disposizioni contenute nella riforma cd. Cartabia, che, peraltro, per la prima volta, ha evocato la 'violenza' nel processo civile, introducendo, al Capo III, [disposizioni speciali, Sezione II], norme in materia di violenza domestica e di genere, preme segnalare che è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da due sostituti procuratori del dipartimento, nonché dal Procuratore Aggiunto coordinatore del Dipartimento, che ha il compito di monitorare la materia e le eventuale criticità ed è stata nell'immediatezza avviata opportuna interlocuzione con la magistratura giudicante civile, al fine di giungere all'adozione di buone prassi attuative della indicata riforma e sono state stabilite alcuni criteri in materia.

In particolare, le misure attuative della riforma, concordate tra i magistrati del dipartimento, sono volte, da un lato, a garantire la segretezza delle indagini, e, dall'altro, a tutelare le vittime dei reati di violenza domestica, soprattutto se minorenni, valorizzando altresì il ruolo del pubblico ministero e gli ampi poteri di iniziativa di cui agli artt. 473 bis e ss. Cpc

Con riferimento a concreti dati statistici, si riportano i dati che seguono.

I ricorsi a tutela di minori presentati nel triennio risultano essere:

ANNO	NUMERO RICORSI
2021	08
2022	23
2023	24
2024	16
TOTALE	71

La legge di riforma si è fatta carico di risolvere buona parte delle problematiche interpretative relative al riparto di competenza tra procura ordinaria e procura minorile in materia di provvedimenti afferenti la genitorialità, riscrivendo l'intero art. 38 disp. att. c.c., con un netto favore per la competenza del Tribunale ordinario.

In tale direzione, modificando l'art. 38 disp. att. c.c. si è mantenuta in linea generale la competenza del Tribunale per i minorenni per le "autonome" domande de responsabilitate [artt. 330, 332, 332, 333, 334, 335], e altri residui casi, ed al contempo sono passate alla competenza del Tribunale Ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del Pubblico Ministero, quando sia già pendente tra le stesse parti, o instaurato successivamente, un giudizio di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o in altri casi ivi previsti.

Di fatto, il "nuovo processo di famiglia" prevede adesso un ruolo del Pubblico Ministero, sempre più incisivo in materia di genitorialità tanto da prevedere appositamente il contenuto e la disciplina del ricorso del P.M. all'art. 473 bis.3 laddove tra i poteri del pubblico ministero è previsto che questi "nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali."

Ulteriore novità sembra essere quella relativa alla possibilità di intervenire in udienza mediante il deposito di conclusioni, introdotta dall'art. 473-bis.33 che dispone che il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza e che può allegare al ricorso copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Particolare attenzione merita il caso in cui vengano allegate condotte di violenza domestica o abusi perché in tal caso il Giudice civile deve necessariamente interpellare il pubblico ministero, chiedendo “informazioni circa l’esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.”

Al riguardo, si pongono una serie di problemi, sia con riferimento al tema della tutela della vittima e della potenziale discovery processuale, sia con riferimento al tema della mediazione.

Quanto alla richiesta di atti che il giudice civile deve formulare all’ufficio del P. M., ai sensi della riforma Cartabia, si osserva che, mentre il PM ha facoltà di selezionare gli atti ostensibili in ragione della fase procedimentale, sembrerebbe avere l’obbligo di comunicare la pendenza del procedimento penale.

Tale adempimento, se così inteso, potrebbe comportare un serio vulnus alle indagini in corso, poiché in alcuni casi le parti potrebbero non esserne a conoscenza e vi potrebbero essere attività investigative di carattere tecnico quali intercettazioni prodromiche ad attività a sorpresa [quali perquisizioni e sequestri]. Tra l’altro, al riguardo, si evidenzia che, avviata un’interlocuzione con la presidenza della sezione civile del Tribunale, si è acquisita conferma che le informazioni eventualmente comunicate dal PM al Tribunale civile, non sarebbero secretabili attraverso l’utilizzo di un protocollo riservato, non previsto per il Tribunale.

Altro aspetto critico della riforma riguarda il tema del rapporto tra Autorità Giudiziaria civile, ufficio del P. M. e difesa della vittima, ove si accerti la pendenza di un procedimento di separazione e/o di affidamento di figli minori e, al contempo, risulti l’iscrizione nel registro notizie di reato di uno dei due attori del giudizio civile. Non è invero infrequente, purtroppo, il caso di ‘inappropriati’ contatti tra la vittima e l’indagato e/o imputato per reati di violenza domestica, sia in contesti di espletamento di una consulenza richiesta d’ufficio, disposta dal giudice civile per accertare le capacità genitoriali, sia nell’ipotesi del ricorso ad una mediazione.

La riforma è intervenuta in particolare sulla mediazione familiare, collocandola tra gli strumenti centrali nelle crisi familiari, quale metodo di risoluzione delle controversie integrativo al processo di famiglia.

La mediazione familiare rappresenta il contesto in cui le parti, esprimendo la loro libertà di autodeterminarsi ed ispirandosi ai principi di responsabilità, ottengono o meglio creano la “loro giustizia”.

Con il ricorso alla mediazione i genitori sono incoraggiati ad elaborare gli accordi che meglio soddisfano i bisogni di tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo all’interesse dei figli e si tenta di tutelare il reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli a essere presente nelle rispettive vite.

Il mediatore, dunque, assolve la funzione di facilitatore della comunicazione attenendosi ai principi di neutralità, terzietà, imparzialità e riservatezza ed assicurando che le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il problema si pone nei casi di CTU sulle competenze genitoriali e/o di mediazione familiare, in presenza di una ipotesi di violenza domestica, perché ovviamente lo strumento conciliativo è potenzialmente idoneo a penalizzare le vittime.

Sul punto si richiamano innanzitutto, sia la raccomandazione delle Nazioni Unite nel 2010, in cui si chiede che “la legislazione vieti esplicitamente ogni mediazione nei casi di violenza contro le donne, prima o durante la procedura giudiziaria”, sia, in modo ancor più esplicito, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica [Convenzione di Istanbul, 2011; ratificata dall’Italia con legge del giugno 2013 ed entrata in vigore nell’agosto 2014], che all’art. 48 espressamente afferma: “Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimento di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.

Si ritiene dunque, che sia necessaria l’individuazione di precise prassi, nonché una specifica formazione dei magistrati giudicanti e requirenti e degli operatori del settore, [consulenti dell’A. G., mediatori, forze dell’ordine, operatori sociali], al fine di evitare il ricorso a strumenti processuali potenzialmente idonei a

determinare un elevato rischio di vittimizzazione secondaria, attraverso l'indebita esposizione della vittima a contatti non opportuni con l'indagato/imputato o, comunque attraverso la condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio che inevitabilmente la vittima sperimenta in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione da parte delle istituzioni, anche giudiziarie.

Non può non concludersi, pertanto, nel senso che nel caso in cui uno o l'altro genitore, o entrambi, riportino nella stanza di mediazione un racconto di violenza subita o agita nei confronti dell'altro, ovvero verso i figli, o qualunque altro componente della famiglia [convivente o meno], il mediatore familiare deve limitarsi a non avviare o interrompere il percorso, perché in presenza di allegazioni di violenza domestica, di genere o di abuso deve essere omesso il tentativo di conciliazione, e vietata la mediazione.

Crisi d'impresa.

Con riferimento al ruolo del Pubblico Ministero nella materia della crisi di impresa, l'Ufficio ha continuato a dare applicazione al protocollo stipulato con il Tribunale di Palermo relativo alla collaborazione tra i due Uffici e alla gestione dei flussi informativi, anche con riferimento alle richieste dei curatori.

In particolare, è stata garantita la presenza del Pubblico Ministero in tutti i procedimenti incardinati su ricorso dell'Ufficio, ovvero nei procedimenti di particolare interesse segnalati dal Tribunale; continua ad essere assicurato, tramite l'intervento della sezione di P.G. della Procura [Aliquota della Guardia di Finanza], l'accesso dei Curatori alle informazioni richieste e acquisibili mediante consultazioni di banche dati, contribuendo in tal guisa a rendere più celere ed efficiente lo svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale; si continua a procedere, inoltre, alla proposizione di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale di società o imprenditori individuali laddove, sulla scorta degli elementi emersi nel corso delle indagini o di segnalazioni inoltrate dal Tribunale, si siano ravvisati i presupposti per l'accesso alla procedura.

A tal riguardo, giova precisare che l'Ufficio, al fine di garantire un esercizio delle prerogative del Pubblico Ministero consapevole ed anche attuale, rispetto al momento in cui il ricorso è proposto, ha ritenuto che, anche nelle ipotesi in cui lo stato di crisi/insolvenza emerga su segnalazione del Tribunale e sulla scorta dell'istruttoria ivi condotta [in caso di ricorso proposto da un privato e successiva desistenza], sia opportuno procedere ad autonoma istruttoria, sia per aggiornare i dati esposti dal Tribunale segnalante, sia per garantire un esercizio consapevole e meditato del potere di azione di cui il Pubblico Ministero è investito; di regola, infatti, qualsiasi ricorso proposto dal P.M. è sempre corredato da apposita annotazione di P.G. da cui emerga la sussistenza di tutti i presupposti per accedere alla liquidazione giudiziale.

Si segnala, infine, che l'Ufficio nel 2023 ha proposto 21 ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale e nel 2024, fino al 30 luglio, i ricorsi proposti sono stati cinque.

Immigrazione / protezione internazionale.

Per quanto riguarda la protezione internazionale, rimangono invariate le osservazioni svolte per gli anni passati, posto che il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 [c.d. "Decreto Cutro"], e la relativa legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, non hanno apportato sostanziali novità per quanto attiene il ruolo del PM nel relativo procedimento civile.

Anche l'anno in considerazione ha registrato un rilevante - e sensibilmente aumentato [+ 57,69 %] rispetto a quello dell'anno precedente - numero di ricorsi per il mancato riconoscimento dei presupposti della protezione internazionale, fatto per cui si era già provveduto, oltre che a una ridistribuzione dei carichi di lavoro all'interno del gruppo dei Sostituti addetto alle "competenze speciali", anche una riflessione più approfondita sul ruolo del pubblico ministero in questo genere di controversie.

Infatti, il comma 6 dell'art. 35-bis D. Lgs. n. 25/2008, modificato con la L. n. 2017/46 che regola la materia [secondo cui "il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue

conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria"], ha posto due rilevanti problematiche.

La prima ha riguardato la natura obbligatoria o facoltativa del parere richiesto e si è posta in relazione alla decisione della Cassazione civile [Sez. I, 23/07/2019, n. 19873] chiamata a pronunciarsi sull'invocata nullità del provvedimento impugnato poiché emesso prima del decorso del termine assegnato al pubblico ministero per esprimere il suo parere ai sensi del suddetto art. 35-bis. Invero, la S.C. ha rigettato la doglianza segnalando che "il ricorrente non chiarisce in alcun modo come la dedotta mancata espressione del parere da parte del Pubblico Ministero possa avere concretamente inciso sul proprio diritto di difesa [...] e ciò tenendo conto del fatto che la situazione giuridica soggettiva dedotta dal richiedente, la protezione internazionale o il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha natura di diritto soggettivo – annoverabile tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo [cfr., per tutte, Cass., S.U., n. 19577 del 2010; Cass. n. 10636 del 2010; Cass. n. 3898 del 2011. Si veda anche, nello stesso senso, in motivazione, la più recente Cass., S.U. n. 32044 del 2018] –, sicché qualsivoglia tipo di valutazione del Pubblico Ministero non priverebbe comunque il giudice della protezione internazionale di quel "ruolo attivo" attribuitogli dalla normativa di origine UE nell'istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile. Si concludeva, quindi, che è "il giudice a verificare, in piena autonomia, l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento della invocata protezione [nelle sue varie forme], atteso che l'oggetto del giudizio in tema di protezione internazionale non è il provvedimento [positivo o negativo] reso dalla commissione territoriale ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, che deve essere comunque vagliato nel merito dal giudice" [cfr. Cass. n. 7385 del 2017; Cass. n. 18632 del 2014].

Nonostante la pronuncia in esame, che fa leva sui diritti fondamentali per ridurre la portata imperativa dell'art. 738 c.p.c. richiamato dall'art. 35-bis cit., si è però ritenuto, anche in attesa della formazione di una giurisprudenza costante e, comunque, proprio perché trattasi di rilevanti posizioni soggettive, di offrire un'interpretazione restrittiva e rigorosa delle due norme. Del resto, l'Ufficio, già in passato, nell'interrogarsi sul ruolo del PM nel giudizio civile, aveva considerato obbligatorio il parere previsto dall'art. 738 c.p.c. [secondo cui per i procedimenti in camera di consiglio "se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente"] ritenendo che, nei riti camerali, se è vero che il P.M. non ha alcun obbligo di partecipare all'udienza o di intervenire con comparse o memorie, è invece tenuto a formulare le sue conclusioni prima che il relatore riferisca in camera di consiglio [Cfr. Cass. Civ. n. 8386/2000]. In sostanza, a differenza dei procedimenti contenziosi dove, malgrado la natura pubblicistica del suo intervento, il pubblico ministero è libero di far valere i suoi poteri fino al punto di non esercitarli, il parere ex art. 738 c.p.c. è atto doveroso che non può essere omesso essendo elemento essenziale del procedimento.

Considerato come obbligatorio il parere suddetto, si è posta la seconda questione inerente, stavolta, il contributo che il PM può offrire, stendendo le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente [e rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della "protezione sussidiaria"], alle controversie sul riconoscimento della protezione internazionale.

Invero, nel momento in cui la Procura viene investita dell'impugnazione, non è in condizione di conoscere ogni aspetto del procedimento posto che l'eventuale istruttoria non è ancora stata celebrata né, spesso, la Commissione Territoriale ha ancora depositato la documentazione a corredo del suo diniego [documentazione che il Tribunale richiede soltanto all'atto della fissazione dell'udienza e, cioè, contestualmente alla trasmissione degli atti alla Procura per le sue conclusioni].

L'accertamento del P.M. sulle cause ostative, lato sensu, di pericolosità sociale, inoltre, si rivela comunque limitato. Le ricerche di eventuali condanne definitive e di procedimenti penali a carico del richiedente la protezione, innanzitutto, difficilmente avranno un esito positivo posto che i ricorrenti, spesso, si trovano da poco tempo sul territorio dello Stato e/o utilizzano vari alias a causa dei quali, di sovente, non

sono correttamente identificati. Inoltre, nel caso vi siano procedimenti pendenti, compresi i fascicoli del Mod. 45 [si pensi, ad es., alle intercettazioni preventive in tema di terrorismo], non sempre le relative risultanze possono essere in quel momento ostensibili.

In relazione a queste difficoltà, connesse, dunque, sia all'anticipato periodo temporale in cui il PM deve intervenire, sia sul suo bagaglio di conoscenza [talvolta carente e talaltra non divulgabile], si è pertanto stabilito, anche per evitare pareri di mero stile, e quindi apparenti, di svolgere comunque ogni possibile ricerca nei registri nella disponibilità della Procura e, in caso si sia in presenza di atti non ostensibili, di vagliare, insieme al titolare del relativo procedimento penale, se sia possibile rivelarne il contenuto. Di fatto, quindi, la decisione è rimessa al Tribunale che avrà, in esito all'acquisizione della documentazione di cui al comma 8 dell'art. 35-bis cit. e all'eventuale svolgimento di attività istruttoria, ogni mezzo per vagliare la fondatezza del ricorso e la sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente.

Settore penale

Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuali quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.

Ambito di operatività della querela.

In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150 poi trasfusi nella legge 199/2022, l'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del codice penale. Condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla mera valutazione della persona offesa, tale opzione potrebbe pericolosamente individuarsi come emblematica della tendenza ad una privatizzazione [o forse solo "patrimonializzazione"] della tutela penale.

Nell'ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità infine attuato con la legge 199 / 2022 dovrebbe altresì incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita, ovvero integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen. [applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela].

In questo contesto, gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, dando attuazione ai criteri di delega dettati dalla legge n. 134 del 2021, apportano una serie di modifiche di favore al codice penale [parte speciale Libri II e III], prevedendo un ulteriore ampliamento del novero dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio [puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni] nonché per due contravvenzioni – autentica novità di "sistema", essendo le contravvenzioni sempre procedibili d'ufficio [art. 11 disp. att. cod. pen. – selezionate, in base ai criteri di delega, tra quelle poste a tutela di beni personali e non di beni collettivi [artt. 659, comma primo, cod. pen. e 660 cod. pen.].

Resta salva, nella gran parte dei reati con la nuova procedibilità a querela [v. artt. 582 2° co., 605 co. 6°, 610 co. 3°, 612 co. 3°, 614 co. 4°, 624 co. 3°, 634 co. 3°, 635 co. 5° cod. pen.], la procedibilità d'ufficio nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età [giovane o avanzata] o per infermità [fisica o psichica], come era del resto finora previsto già dall'art. 649-bis, cod. pen.

La nuova procedibilità a querela per i reati suddetti e per altri del codice penale [art. 590-bis, 1° co., art. 614, co. 1° e 2°, 624 1° co. e 625 co. 1°, 640 co. 1° e 2°, 640-ter, co. 1° e 2° cod. pen.] e addirittura per talune contravvenzioni come quella in materia di ordine pubblico e tranquillità pubblica [art. 659 co. 1° cod.

pen., 660 co. 1° cod. pen.] ha reso tuttavia il lavoro sia dei pubblici ministeri che del giudice del dibattimento piuttosto frenetico, nella prima fase di vigenza della nuova legge Cartabia, attesa la limitatezza del tempo per potere adempiere alla formalità di depositare la querela per tutti quei procedimenti per reati già procedibili d'ufficio.

Il cambio di passo dunque della condizione di procedibilità, da officiosa ad accusa privata, in base all'art. 85 delle disposizioni transitorie, ha infatti comportato la necessità per la persona offesa di presentare la querela entro i tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022 se la persona ha avuto prima di tale termine notizia del fatto di reato.

Uno degli effetti distorti della predetta disposizione è la perdita di efficacia della misura cautelare disposta sulla base della procedibilità d'ufficio nel caso in cui non fosse stata acquisita la querela.

Da qui tutta una serie di questioni inerenti il dovere da parte del P.M. e della P.G. di interloquire con la persona offesa al fine di aggiornarla sulla modifica di legge e intenderne la volontà attuale di presentare la querela. Dovere del resto avvertito anche nei gradi di giudizio successivi al primo, laddove Corte di Appello e Corte di Cassazione hanno chiesto all'ufficio del Pubblico Ministero se – nelle more del giudizio e dopo la sentenza [sic.] – fosse intervenuta la querela onde impedire una declaratoria di improcedibilità. Non punibilità per speciale tenuità del fatto.

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è intervenuto anche sulla disciplina in tema di particolare tenuità del fatto già codificato nell'art. 131 bis. C.P. L'intervento a modifica è stato inteso come volto ad allargare l'ambito di operatività di tale causa di non punibilità, oggi reso applicabile a tutti i reati puniti, nel minimo, con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni [con esclusione oggettiva di taluni illeciti di particolare disvalore e di allarme sociale].

Una nuova previsione è stata invece quella di qualificare il fatto come particolarmente tenue, anche in relazione alle condotte successive alla commissione del reato.

Come è noto l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato introdotto con il D.Lgs. n. 28/2015, con l'intento di deflazionare il carico di lavoro con un intervento robusto rispetto al classico strumentario penale e, a tale scopo, mediante detta disciplina si intende consentire al giudice di considerare la scarsa meritevolezza di pena in relazione a fatti che, seppure tipici, in concreto si rivelano minimamente offensivi.

Dunque, anche l'istituto della particolare tenuità del fatto è stato investito dalla riforma del sistema penale introdotta con il D.Lgs. n. 150/2022, nell'intento di ottenere un ampliamento delle ipotesi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, anche riconoscendo rilevanza alla condotta susseguente al reato.

Le ragioni che hanno ispirato la legge delega nell'ancorare l'ambito di applicazione dell'istituto al minimo edittale della pena detentiva, e non più al massimo, si rinvencono soprattutto nella riflessione che, alla luce della precedente disciplina, l'applicabilità dell'art. 131 - bis c.p. non era consentita in relazione a reati, come il furto aggravato [art. 625 c.p.], puniti con pena minima determinata e una pena massima superiore a sei anni, e, massimamente, per reati che [anche a causa della procedibilità d'ufficio], si presentano con gran frequenza nella prassi processuale quotidiana, dando vita a lunghi e dispendiosi procedimenti per fatti, non di rado, concretamente bagatellari.

È il caso emblematico dei ricorrenti furti in supermercato [spesso commessi per bisogno e aggravati per l'esposizione dei beni alla pubblica fede, ovvero per il mezzo fraudolento rappresentato dalla rimozione della placca antifurto, ovvero, ancora, per la destrezza della condotta].

Ragioni di opportunità, e di riconduzione del sistema a efficienza e razionalità, hanno dunque suggerito di estendere l'operatività dell'art. 131-bis c.p. facendo riferimento non più al limite massimo, bensì al limite minimo edittale, secondo una proposta da tempo avanzata da commissioni di studio istituite presso il Ministero della Giustizia.

Il rilievo alle condotte successive alla commissione del reato a cui la modifica normativa fa generico riferimento, senza specificare però tipologie di condotte riconducibili a quella formula quali, per es., la restituzione del profitto, il risarcimento del danno, le condotte riparatorie, l'accesso a programmi di giustizia riparativa etc., è così lasciato alla [saggia] discrezionalità del giudice che, nel suo giudizio, potrà farsi guidare dalla giurisprudenza in tema di determinazione della sanzione da comminare, posto che l'art. 133 c.p. indica, quale profilo da valutare per individuare la pena per il reato fatto delittuoso, proprio la "condotta susseguente al reato".

Estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.

Altra novità legislativa introdotta dalla "Riforma Cartabia" è quella della previsione dell'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.

In tale ambito la riforma ha operato in due direzioni.

Da un lato, pur essendo stato lasciato immutato l'art. 168 bis c.p., è stato esteso il novero dei reati per i quali è possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova: tanto si desume dalla clausola di rinvio dell'art. 168 bis c.p. all'art. 550 co. 2 c.p.p.; tale ampliamento si è infatti realizzato con la modifica dell'art. 550 comma 2 c.p.p. che ha esteso il novero dei reati da citazione diretta.

Dall'altro lato è stata introdotta una nuova disciplina con l'art. 464 ter.1 c.p.p. in base a cui il Pubblico Ministero può proporre all'indagato la sospensione del procedimento con messa alla prova, "... indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale".

Allo stato, risultano essere numericamente assai poco significative le concrete applicazioni del nuovo istituto da parte di questo Ufficio, sia in ragione della natura facoltativa di detto avviso, sia della mancanza di protocolli con l'Ufficio U.E.P.E.

Il numero assai limitato di applicazioni concrete del nuovo istituto, peraltro, non ha ancora reso possibile valutare gli effetti di tale innovazione e le eventuali criticità che possono derivare dall'eventuale iniziativa adottata dal Pubblico Ministero.

Passando alla diversa tematica relativa all'estinzione del reato per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, il riferimento è chiaramente alla appena introdotta disciplina che consente l'estinzione delle contravvenzioni in materia alimentare nell'ipotesi in cui si adempia alle prescrizioni impartite dall'ente accertatore [art. 70 D. L.vo 150/22]. Si tratta di un'innovazione che ricalca il meccanismo estintivo già da tempo previsto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e del meccanismo poi introdotto anche alle contravvenzioni ambientali.

La novella introduce dunque anche per le contravvenzioni in materia alimentare una particolare ipotesi di estinzione del reato quando vengano correttamente eseguite le prescrizioni impartite dagli organi competenti.

Per quanto concerne i dati allo stato rilevati da quest'Ufficio, non si è in grado di evidenziare gli aspetti comunque positivi dell'introduzione di detto meccanismo di estinzione, la cui finalità rappresenta un vero obiettivo da perseguire, come dimostrato dall'esperienza applicativa del meccanismo estintivo delle contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro e di reati ambientali.

Rispetto al modello di disciplina già sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e contravvenzioni ambientali, in materia alimentare rappresenta un'autentica novità la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro [in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del contravventore]. Si attribuisce così, per la prima volta, un ruolo esclusivo al pubblico ministero cui spetta, senza l'intervento del giudice, la decisione sull'ammissione al lavoro dell'istante e sulla determinazione della durata e dei modi.

Quanto alla determinazione finale che il Pubblico Ministero dovrà assumere, inevitabilmente si farà richiesta alla Polizia Giudiziaria circa il rispetto dei modi e delle tempistiche da parte del contravventore che ha svolto i lavori di pubblica utilità, onde successivamente poter richiedere l'archiviazione.

Nuova regola di giudizio posta alla base della richiesta di archiviazione: la ragionevole previsione di condanna

In base alle previgenti disposizioni [art. 408 cod. proc. pen. e 125 disp. att. cod. proc. pen.], il pubblico ministero presentava al giudice la richiesta di archiviazione nel caso di infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non erano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Secondo la nuova prospettiva del legislatore delegato, viene a mutare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione in quanto il pubblico ministero è tenuto a richiedere l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Si è dunque abbandonato il favor actionis e, con esso, la regola comportamentale per cui nei casi dubbi l'azione deve essere esercitata e non omessa e si privilegia la valutazione in ordine al risultato dell'azione.

Come in precedenza, anche adesso si tratterà di effettuare una valutazione prognostica che però si collega direttamente alla previsione di cui al primo comma dell'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui il giudice pronunzia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La nuova norma richiede al pubblico ministero, quindi, di effettuare una valutazione non più della generica sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma dell'esistenza di elementi sufficienti per giustificare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna e ciò anche in caso di fondatezza della notizia di reato,

Ogni scenario probatorio dubbio o malcerto, secondo tale nuova impostazione, parrebbe condurre verso l'archiviazione.

A tal proposito deve rilevarsi che, se per un verso, tale mutamento dell'angolo prospettico dovrebbe portare a un aumento delle richieste di archiviazione, dopo un saggio e ragionevole scrutinio del P.M., per converso è prevedibile anche l'aumento delle opposizioni alle richieste di archiviazione.

Il pubblico ministero non potrà più fare affidamento sull'utilità del dibattimento quale momento di completamento di acquisizioni istruttorie parziali, su tale magistrato gravando l'onere di dimostrare la probabilità di condanna.

Anche il difensore delle parti sarà chiamato a diventare, prima del dibattimento e con lo scopo di auspicarlo [qualora se difensore della parte offesa] o di evitarlo [se difensore dell'indagato] interlocutore attivo e dialogante del pubblico ministero [prima] e del giudice [poi], facendo emergere quegli elementi di prova a favore del proprio assistito in grado di determinare una decisione favorevole per questo, rispetto alla probabilità, ragionevole o meno, di una futura condanna.

La ratio della riforma è quella di rendere «più rigoroso il filtro all'esito delle indagini preliminari, per evitare che procedimenti mal istruiti o poco istruiti in fase d'indagine, possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e, naturalmente, con danni per le persone sottoposte ad indagini, che sopportano "la pena del processo".

Per ciò che concerne l'istituto della riapertura delle indagini, il legislatore è intervenuto modificando il testo del primo comma dell'art. 414 cod. proc. pen., stabilendo che la richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.

Dopo il secondo comma è stato introdotto il comma 2-bis secondo cui «gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili».

Il complesso di norme che ora regolano l'archiviazione dovrebbe comportare una maggiore responsabilizzazione degli uffici di Procura e l'esaltazione dell'appartenenza del pubblico ministero alla cultura della giurisdizione, che assumerebbe pertanto nel corso delle indagini preliminari un approccio 'terzo' rispetto alla notitia criminis, ponendo in essere tutte le attività necessarie ad accertare compiutamente lo svolgimento del

fatto e ad individuare il responsabile, ricercando quindi anche elementi a favore dell'indagato [invero attività sempre avvenuta, ma negata dalla vulgata comune], così da potersi ravvisare nel titolare della pubblica accusa il primo giudice del materiale investigativo raccolto che dovrà essere valutato con obiettività e nell'ottica del futuro dibattimento dal PM che non è titolare di alcun interesse di parte, se non di quello volto all'accertamento del fatto-reato e all'individuazione di chi l'ha commesso.

Limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di NLP relative a reati puniti solo con pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con lavoro di pubblica utilità].

Altra questione da richiamare è quella relativa alle limitazioni delle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna per pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità].

Con la riforma cd. Cartabia il legislatore, nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di ridurre i processi in grado di appello, è intervenuto anche sull'art. 593 c.p.p., limitando ulteriormente i casi in cui è possibile proporre appello. Le decisioni in ogni caso non appellabili riguardano:

- 1) Le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda;*
- 2) Le sentenze di condanna per le quali sia stato applicato il lavoro di pubblica utilità;*
- 3) Le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.*

Cercando di prevedere quelli che possono essere i primi effetti di tali innovazioni occorre evidenziare che saranno forse irrisori, in termini statistici, gli effetti derivanti dalla nuova ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda. Ciò in quanto, trattandosi di casi relativi a reati contravvenzionali [e dunque con termini di prescrizione assai brevi], già in una fase antecedente all'entrata in vigore della riforma, tali sentenze di certo non rappresentavano il portato principale della mole di lavoro dei giudici di appello.

E con più specifico riferimento agli effetti di tale introduzione sul lavoro del Pubblico Ministero, non pare potersi dire che l'innovazione in commento sia altamente significativa, laddove di certo non elevate erano le impugnazioni contro le sentenze di condanna alla sola ammenda da parte del pubblico ministero già prima dell'entrata in vigore della riforma.

Maggiormente significativa, invece, appare essere la limitazione dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. Tale novità sicuramente avrà un maggior impatto anche sul lavoro degli uffici requirenti atteso che fra i reati puniti con la sola pena pecuniaria [e dunque anche la multa] o con la pena alternativa rientrano anche delitti quali quelli previsti dagli artt. 328, 335, 388, 441, 451, 515, 570, 590, 593, 604-bis e 641 del codice penale.

Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto.

Tra le modifiche di rilievo introdotte dalla cd. Riforma Cartabia, vi sono quelle relative alle ulteriori riduzioni di pena che conseguono ai casi di mancata impugnazione e/o opposizione in alcuni dei procedimenti speciali e cioè gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto.

Si tratta in primo luogo del neo-introdotto comma 2 bis dell'art. 442 c.p.p., in base al quale "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione", norma prevista in materia di giudizio abbreviato e delle nuove norme in materia di procedimento per decreto.

Con specifico riferimento al giudizio abbreviato, peraltro, occorre evidenziare come le nuove disposizioni abbiano riverberato i propri effetti anche sull'attività del Pubblico Ministero e in particolare nella fase relativa all'esecuzione della pena.

La mancata presentazione dell'impugnazione alla sentenza di condanna, e dunque il conseguente passaggio in giudicato di essa, ha posto quale prima questione quella della modalità con cui procedere alla riduzione di un ulteriore sesto rispetto alla pena inflitta. Parrebbe potersi ricorrere, per effetto della modifica dell'art. 676 comma 1 c.p.p., alla procedura "de plano" ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p.; in altri termini è necessario, ai fini della riduzione della pena in esame, l'instaurazione di un sub procedimento esecutivo, pur non essendo stato previsto espressamente l'obbligo del Pubblico Ministero di dare avvio al suddetto procedimento esecutivo.

In assenza tuttavia di previsioni di segno contrario, potrebbe sostenersi che il Pubblico Ministero possa dare corso a tale sub-procedimento; tuttavia, e la questione non è di poca importanza, appare preferibile sostenere che il Pubblico Ministero debba darvi avvio in quanto l'opzione per l'una o per l'altra scelta riverbera i propri effetti sull'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p.

La soluzione adottata da questo Ufficio Requirente è quella di ritenere che il Pubblico Ministero, in ogni caso in cui non vi sia stata impugnazione rispetto alla sentenza di condanna resa all'esito del giudizio abbreviato, prima di emettere l'ordine di esecuzione, debba dare avvio al sub-procedimento esecutivo.

Con riferimento al procedimento per decreto penale le novità principali appaiono essere le seguenti:

- 1) Il criterio di ragguaglio risulta modificato nel minimo [da 75,00 a 5,00 euro];*
- 2) Possibilità di operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità;*
- 3) Possibilità di ottenere l'ulteriore riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto in caso di rinuncia all'opposizione.*

Sebbene sia ancora presto per apprezzare in termini statistici gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, appare comunque prevedibile ed auspicabile un alleggerimento del carico degli uffici giudicanti sia in primo grado, sia in secondo grado.

Verosimilmente il beneficio dell'ulteriore riduzione previsto per l'ipotesi di non opposizione al decreto di condanna consentirà di provvedere in maniera più effettiva rispetto al recupero delle pene pecuniarie, a fronte delle maggiori difficoltà riscontrate nel passato. Il recupero effettivo delle pene pecuniarie in misura maggiore rispetto al passato può spiegarsi anche in ragione della modifica del criterio di ragguaglio laddove – per il principio del favor rei – la richiesta di condanna del Pubblico Ministero tende ad attestarsi sul minimo edittale [5,00 euro] onde rendere altresì concreta la ratio delle nuove norme in materia di procedimento per decreto.

I riti semplificati

La recente entrata in vigore del nuovo articolo 558 bis c.p.p., con conseguente introduzione della possibilità di esercitare l'azione penale per i reati a citazione diretta nelle forme della richiesta di giudizio immediato, pone quale principale questione quella dell'individuazione del Giudice a cui indirizzare la richiesta suddetta.

L'individuazione dell'Autorità Giudiziaria cui avanzare la richiesta di immediato ex art. 558 bis c.p.p., infatti, non è scelta priva di conseguenze in quanto riverbera i propri effetti sul Giudice naturale dell'eventuale rito alternativo che venga richiesto [abbreviato o applicazione pena], non potendosi ammettere una soluzione del tipo misto [cioè che competente ad emettere il giudizio immediato sia il Gip e che debba poi essere individuato un giudice monocratico competente a trattare il rito alternativo, diverso da quello che tratterebbe l'udienza dibattimentale].

Normalmente infatti, cioè nei casi di esercizio di azione penale con invio degli atti al Giudice dell'udienza preliminare, tale circuito di azione e competenze è ormai oltre che normato, del tutto istituzionalizzato e non foriero di questioni o dubbi.

A fronte della prospetta questione potrebbero avanzarsi due possibili soluzioni.

La prima potrebbe fondarsi sulla collocazione sistematica dell'art. 558 bis c.p.p., trovandosi inserita infatti detta norma nel Libro VIII del c.p.p. che regola i procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica e, precisamente, nel titolo III dei procedimenti speciali. Tale collocazione, unitamente alla formula letterale del comma 2 dell'art. 558 bis c.p.p. [in base a cui “nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis”] potrebbe indurre a ritenere che la richiesta di giudizio immediato ex art. 558 bis vada presentata al Presidente del Tribunale, competente ad emettere il relativo decreto in cui individuare il Giudice “dibattimentale” che, in mancanza di richieste di rito alternativo, sarà il giudice del relativo dibattimento.

In caso di richiesta di rito alternativo la competenza si attesterebbe in capo al giudice monocratico, che dovrebbe però essere diverso da quello dibattimentale [quindi il giudice del predibattimento].

La seconda soluzione, invece, preferibile e che ha trovato recente applicazione presso il Tribunale di Milano, si fonda su un'interpretazione sistematica delle norme che governano il procedimento per giudizio immediato, nonché sulla clausola richiamata dal comma 1 dell'art. 558xbis c.p.p. in base a cui “per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto in quanto compatibili”: proprio il richiamo espresso alle norme del titolo IV del libro sesto – unito al fatto che manca un'indicazione espressa nel 558 bis c.p.p. di quale sia l' A.G. competente – impone di ritenere che la competenza funzionale ad emettere il decreto di giudizio immediato ex art. 558 bis c.p.p. appartenga al GIP ed ugualmente in caso di richiesta di rito alternativo.

A conferma che la seconda soluzione sia quella preferibile militano non solo le ragioni testuali e sistematiche [il richiamo alle norme del titolo IV del libro sesto coinvolgono inevitabilmente la competenza funzionale del GIP, né la formula “in quanto compatibili” appare costituire un ostacolo, laddove non è inedito che il GIP venga coinvolto anche su reati da citazione diretta come nelle ipotesi dei procedimenti per decreto penale di condanna], ma altresì alcune pronunce della Corte Costituzionale [cfr., ex multis, ord. 8/2018] con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 464 c.p.p., nella parte in cui, in caso di opposizione a decreto penale di condanna attribuisce al Gip, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza alla celebrazione dei riti alternativi ed alla emissione del decreto di giudizio immediato, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Magistratura onoraria

Non può non confermarsi, anche per il periodo in osservazione, il positivo commento nei confronti della magistratura onoraria e del contributo da essa fornito alla Giustizia.

In particolare, grazie alle recenti innovazioni legislative [artt. 29 D.Lvo n. 116/17 novellato dall'art. 1 co.129 legge 30.12.2021 n. 234] sono stati confermati nel ruolo moltissimi magistrati onorari a seguito delle procedure valutative presso le apposite commissioni istituite presso i Tribunali dei distretti.

Anche a ragione del diverso sistema del trattamento economico, taluni di essi hanno optato per il regime di esclusività delle prestazioni di lavoro così, di fatto, da essere inquadrati giuridicamente all'interno del Ministero in quanto “parametrati” ai cancellieri.

La circostanza che essi assicurino dunque l'espletamento delle attività lavorative connesse al munus delegato e dunque che non espletino ulteriori attività lavorative o professionali, ha consentito una organizzazione dell'ufficio inquirente più forte e stabile, potendosi mese per mese garantire senza alcuna incertezza la presenza alle udienze monocratiche dei magistrati onorari cui delegare le funzioni di pubblico ministero di udienza.

L'affidamento poi ai vice procuratori onorari, ormai inseriti a pieno titolo nel sistema organizzativo della Procura della Repubblica grazie alla costituzione dell'Ufficio di Collaborazione con il Procuratore [che fa sostanzialmente da contraltare all'Ufficio del Processo per l'ambito giudicante], di diversi compiti anche amministrativi quali quelli da essi svolti all'interno delle segreterie centralizzate, ha permesso all'ufficio –

già negli ultimi anni e prima dell'ingresso dei nuovi operatori di giustizia giusta concorsi pubblici - di poter garantire servizi di alto livello e senza quelle *defaillances* che sarebbero state occasionate dal ridotto numero degli operatori presenti, del tutto esigui per numero rispetto alla mole di lavoro quotidianamente "processata".

È auspicabile che il comparto della magistratura onoraria, dotata degli strumenti tecnico operativi e logistici propri della magistratura togata, sia posta in grado di continuare la irrinunciabile opera di agevolazione dei compiti di magistrati togati, fra tutti quello della celebrazione delle decine di udienze monocratiche giornaliere, laddove la presenza del P.M. togato, considerato il numero degli effettivi in servizio rispetto a quelli organici in pianta, sarebbe impossibile da garantire senza cagionare ritardi e mal funzionamento del servizio Giustizia.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento

Appare di preliminare rilevanza l'esigenza di riferire l'aggiornamento sulla situazione dell'organico dei magistrati togati nel periodo in esame.

Come già segnalato, in occasione della precedente Relazione, alla fine del 2023 l'Ufficio lamentava una carenza organica del 50% anche in conseguenza dell'assenza per congedo di maternità della d.ssa Gloria Andreoli, dal mese di novembre, e del trasferimento definitivo, già deliberato ma non ancora operativo della dott.ssa Paola Vetro, [effettivo a decorrere dal 12.12.2023] al Tribunale di Torino.

Per tale ragione, dopo avere infruttuosamente tentato la strada di una applicazione endodistrettuale, con nota del 22 novembre 2023, è stata richiesta l'attivazione di un interpello per l'applicazione extradistrettuale di almeno un magistrato, istanza alla quale il CSM ha risposto con Delibera del 7 Febbraio 2024 disponendo l'applicazione della Dr.ssa Rita Barbieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, che si è immessa in possesso il successivo 19 Febbraio 2024.

L'applicazione, grazie alla perdurante disponibilità della collega, è stata su istanza del sottoscritto prorogata, da ultimo, fino al 19 Febbraio 2025.

Il 22 Gennaio 2024, inoltre, si sono immessi in possesso tre nuovi Magistrati: la Dott.ssa Alessia Battaglia, la dott.ssa Annalisa Failla e la dott.ssa Giada Rizzo.

Nel periodo preso in considerazione per la relazione annuale tuttavia sono stati trasferiti ad altre sedi, come accennato la dott.ssa Paola Vetro, nonché il Sostituto Procuratore dott.ssa Cecilia Baravelli, il 14 Febbraio 2024, e il Procuratore Aggiunto dott. Salvatore Vella a decorrere dall'1 Luglio 2024.

A seguito dei predetti movimenti sono attualmente in servizio 10 Sostituti, di cui la dott.ssa Barbieri in applicazione extradistrettuale, sui 12 previsti mentre è vacante, e non ancora pubblicato, il posto di Procuratore della Repubblica Aggiunto.

Permane gravissima, invece, la situazione degli organici della Magistratura Onoraria.

A fronte dei 15 V.P.O che compongono la dotazione organica di questa Procura, anche nel periodo in esame, continuano ad essere effettivamente presenti solo in 7, ma la contemporanea qualità di dipendenti dell'Amministrazione Pubblica [2 a tempo pieno e 2 part time] di quattro di essi ne limita in modo drastico la loro utilizzazione, con l'effetto di un enorme numero di udienze che si riversa sui magistrati togati, compreso lo scrivente.

Uno dei V.P.O. in organico è stato dichiarato decaduto per incompatibilità dal C.S.M.

La indisponibilità manifestata da alcuni dei V.P.O. ad un maggiore impegno settimanale, dovuto al necessario rispetto dell'orario di servizio, e le carenze nella vigente normativa in ordine alla valutazione della "incompatibilità oggettiva" tra le attività prestate professionalmente e l'incarico onorario, già segnalata a chi di competenza, ha impedito sino ad oggi di ottenere un impegno idoneo a sopperire efficacemente alla necessità

di presidiare il relevantissimo numero di udienze fissate tabellarmente dinanzi ai Giudici di questo Circondario.

Conseguenza necessitata di quanto sopra, non è solo l'impegno anche del sottoscritto Procuratore in attività di udienza, cosa prevista in condizioni normali dalla circolare sugli Uffici requirenti, ma la mancanza di un numero complessivo di giornate mensili da dedicare alla attività istruttoria da parte dei Sostituti, alla cui abnegazione e spirito di sacrificio si legano i non negativi risultati raggiunti nel periodo di riferimento.

ANDAMENTO GENERALE DELLE ISCRIZIONI E DEFINIZIONI

Il tasso di smaltimento degli affari nell'anno in esame ha scontato sia le difficoltà di organico, come sopra rappresentate, che le problematiche tecniche legate all'avvio dell'Applicativo denominato "APP".

È infatti risultato leggermente inferiore al flusso dei procedimenti in entrata con riguardo agli affari iscritti sia contro Noti che contro Ignoti.

Con particolare riferimento ai fascicoli iscritti a modello 21, le pendenze al 30 giugno 2024 sono così risultati pari a 4.010 procedimenti a fronte dei 3.409 censiti l'anno precedente e dunque in aumento del 18%.

L'Ufficio ha definito 4.848 procedimenti iscritti a modello 21 [rispetto ai 6.515 rilevati l'anno precedente] ovvero il 26% in meno rispetto a quelli smaltiti l'anno precedente.

In controtendenza invece il numero dei procedimenti rimasti pendenti a mod.21 bis [passati da 3.006 a 2.827].

Non può non rilevarsi, tuttavia ed ancora una volta, come le gravissime carenze organiche sofferte nell'ultima parte del 2023 solo in parte colmate, abbiano imposto un prezzo alla produttività dell'Ufficio nonostante l'impegno quotidiano profuso da tutti Magistrati.

Si rimanda, in ogni caso ai i dati sull'andamento complessivo dell'Ufficio così come estrapolati secondo le specifiche ministeriali e Istat con il modello 313 PU qui allegati. All'andamento delle cifre sopra segnalate occorre far seguire alcune brevi precisazioni. Senza tema di smentita l'avvio di APP, seppure con riferimento alle sole procedure di archiviazione, ha comportato un rilevante rallentamento delle stesse operazioni, con contestuale aumento della pendenza residua di procedimenti già oggetto di richiesta di archiviazione non ancora esitata, o dei procedimenti destinati ad essere archiviati con ritardo nel materiale invio della richiesta a causa di malfunzionamenti o aggiornamenti del sistema. Altra causa di aumento della pendenza è attribuibile ai ripetuti avvicendamenti dei magistrati, con i connessi problemi di redistribuzione dei ruoli, necessità di nuovo studio dei fascicoli processuali e di tempo conseguente per le opportune determinazioni.

Circa 150 procedimenti a mod. 21 risultano iscritti a seguito del riesame dei molti fascicoli pendenti a Mod. 45 [risalenti ad anni addietro specialmente in relazione a sentenze dichiarative di fallimento] nei quali gli accertamenti delegati sono pervenuti con estremo ritardo e soltanto a seguito di "perentorio" sollecito. Il responsabile della Sezione di p.g. delegata è stato rimesso a disposizione del corpo di appartenenza.

IL TERRITORIO E LE SUE CARATTERISTICHE CRIMINALI

Agrigento si conferma essere un territorio ad alta densità mafiosa.

Soltanto in tale chiave di lettura si possono spiegare sia una rilevata comune propensione alla omertà, sia l'elevatissimo numero di atti di apparente vandalismo, gli incendi e i danneggiamenti in agricoltura, le intimidazioni con uso di armi da fuoco ecc.

Nel periodo considerato i danneggiamenti a mezzo incendio contro IGNOTI ammontano a 138 [a fronte dei 145 censiti l'anno precedente], mentre quelli iscritti a mod. 21 NOTI sono risultati 25 [16 nel periodo precedente].

Sono dati che per le loro caratteristiche intrinseche non dicono apparentemente nulla sulla gravità del fenomeno che, al contrario, una volta analizzato nel dettaglio delle singole fattispecie, appare connesso a due principali tipologie che dovrebbero gettare un particolare allarme.

I danneggiamenti di mezzi, immobili, impianti e colture, connesse o a servizio dell'attività agricola, o al commercio delle relative produzioni, appare sintomatico di una ripresa di fenomeni estorsivi in tale ambito, che genera un sostanziale controllo del territorio e della economia che vi si muove.

Al contempo tale fenomeno promuove il silenzio delle vittime che, dipendendo massicciamente dalla loro attività agricola per la sopravvivenza economica, spesso dell'intero nucleo familiare, non sono in grado di sopportare economicamente il danneggiamento dell'attività o del raccolto, o peggio dell'impianto, ed i relativi costi di ripristino, essendo così indotte ad accondiscendere a pretese estorsive, alla cessione delle attività e degli immobili, o alla semplice connivenza con la criminalità organizzata che le vessa.

In assenza di specifiche denunce per reati come estorsioni o illecita concorrenza con violenza e minaccia, il dato numerico dei fascicoli destinati a rimanere ad ignoti rende evidente conto di un deficit di contrasto a fenomeni riconducibili all'alveo della più tipica attività mafiosa.

Superfluo ricordare che in assenza di collaborazione da parte dei danneggiati anche le attività investigative possibili appaiono fortemente limitate dai limiti edittali di pena previsti dall'art. 635 c.p.

Le fattispecie invece di incendio boschivo rilevate nel periodo sono risultati in leggero aumento, essendo passati da 21 a 28.

Con riguardo all'andamento statistico delle altre tipologie di reato, non oggetto di specifica richiesta, si segnala il trend in ascesa delle iscrizioni in materia di delitti contro la P.A rispetto all'anno precedente [+24%] ed analoga tendenza manifestano le fattispecie della corruzione, concussione e del peculato.

E' appena il caso di rilevare, peraltro, che si tratta di tipologie di reato per le quali non vi è solitamente denuncia da parte di privati.

L'emersione di tali fattispecie, stante l'evidente solidarietà criminale tra corrotto e corruttore, o tra funzionario pubblico e beneficiario, è solitamente legata ad altre indagini, su fenomeni di criminalità economica o organizzata, o a specifici accertamenti disposti magari d'ufficio, e sconta a monte la non utilizzabilità, a seguito delle recenti modifiche alle disposizioni in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, di elementi probatori relevantissimi, ma acquisiti ad altri fini [si veda la recente modifica intervenuta a seguito della nota SSUU Cavallo e le più recenti modifiche apportate dalla legge 9.10.2023 n. 137].

Se ne deve dedurre la necessità di una modifica della strategia di contrasto a tali fenomeni.

In aumento il dato [+ 40%] degli omicidi volontari consumati, passati da cinque a sette.

Al riguardo occorre purtroppo segnalare l'aumento dei cosiddetti "femminicidi" [complessivamente quattro le donne assassinate] una in ambito familiare [omicidio – suicidio da parte del coniuge ed un'altra per la quale il fascicolo pende attualmente contro ignoti.

Di particolare efferatezza il duplice femminicidio commesso nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio di quest'anno a Naro dove un giovane di nazionalità rumena, in preda ad un grave stato di alterazione alcolica ha assassinato due connazionali con modalità particolarmente brutali.

L'omicida è stato tratto a Giudizio Immediato ed è in corso il relativo dibattimento.

In lieve aumento il dato dei tentati omicidi, passati da sei a sette.

In leggera diminuzione, invece, quello sugli omicidi stradali, diminuito del 63% rispetto all'anno precedente mentre risulta sostanzialmente stabile il numero delle denunce per lesioni occorse in seguito ad incidenti stradali [+1%].

Tale dato è da riconnettersi da un lato, all'abuso di sostanze stupefacenti e di alcool e, dall'altro, alla inefficacia complessiva delle sanzioni in tema di guida in stato di ebbrezza e/o senza patente di guida, perché ritirata.

La sistematica adesione a programmi di messa alla prova o di recupero che si rivelano del tutto inefficaci, e la sottoposizione ai lavori di pubblica utilità, non sembrano costituire un valido deterrente a comportamenti del tutto privi di ogni considerazione verso la altrui incolumità.

In aumento dell'8% il dato delle denunce per lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, mentre si due sono stati i casi di omicidio colposo per violazione delle medesime norme.

In calo anche le denunce per violazione della libertà personale e quelle sugli accessi abusivi e danneggiamenti informatici oltre che le aggressioni al patrimonio mediante l'uso di strumenti informatici.

In tale ultimo caso va riferito che l'estrema complessità delle indagini e soprattutto la extraterritorialità di grande parte delle organizzazioni dedite a tali crimini, rende estremamente aleatoria la possibilità di ottenere un effettivo ristoro per i danni subiti con conseguente scelta di non denunciare il reato subito.

Si conferma, per converso, l'aumento delle rapine [+3%] mentre le iscrizioni relative ai furti in abitazione sono passate da 588 a 451, a dimostrazione di un ritorno alla criminalità predatoria di piccolo cabotaggio conseguente al peggioramento di indicatori economici.

In aumento invece le denunce per estorsione, passate da 97 a 121 [+25%] e sostanzialmente stabili quelle per usura [passate da 5 a 4].

In deciso aumento il numero di fascicoli iscritti in materia di rifiuti [+ 43%] cui vanno aggiunti 17 fascicoli annotati per inquinamento ambientale, anche quest'anno prevalentemente dovuti al loro deposito incontrollato da parte di esercenti attività economiche di ogni genere, con particolare riguardo al fenomeno dello sversamento nei corpi idrici dei sottoprodotti della molitura delle olive.

Per le altre tipologie di definizione in materia, si rinvia alla allegata tabella.

Le misure di prevenzione personale richieste dall'Ufficio sono risultate essere 5 personali, 4 quelle patrimoniali, mentre sono state richieste 501 convalide di fermo/arresto e 143 misure cautelari personali a carico di 210 persone [+75%].

Le richieste di misure di carattere reale sono invece state 122 a fronte delle 109 richieste l'anno precedente.

RICOGNIZIONE DELLE QUESTIONI ORGANIZZATIVE E CIRCOLARE SULLE PROCURE

Allo stato attuale la Procura della Repubblica di Agrigento si articola in cinque gruppi di lavoro specializzati.

Non si è ancora provveduto alla redazione del nuovo progetto organizzativo dell'Ufficio.

Al contrario è stato redatto ed è entrato in vigore il 16.9.2024, dopo rituale interlocuzione con le organizzazioni sindacali, il nuovo Ordine di Servizio per la Segreteria [quello precedente risaliva al 2015].

L'adozione ed emanazione della nuova circolare consiliare sull'assetto delle Procure [Circolare n. P. 13900 del 10 luglio 2024 – Delibera del 3 luglio 2024], i tempi di adozione dei nuovi progetti organizzativi, ed i connessi preventivi adempimenti ai sensi dell'art. 12, 13 e 14 del nuovo testo, sono in fase di studio.

Si è già provveduto a concordare con i sostituti nella riunione del 18 settembre u.s. la necessità di un calendario di riunioni volte all'esame delle varie parti del nuovo progetto organizzativo da redigere, in modo da rispettare tanto i tempi per la sua adozione, quanto la procedura individuata dal Consiglio Superiore con la citata circolare. Seguiranno naturalmente le specifiche previste interlocuzioni con il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

L'Ufficio, tuttavia, ed è possibile affermarlo alla luce della esperienza direttiva di un anno circa, sconta un deficit di attrezzature e di efficienza delle dotazioni informatiche, e sconta una qualche carenza del personale di segreteria addetto a funzioni di assistenza ai magistrati ed a compiti operativi.

Elevato è il numero di funzionari giudiziari, con conseguente disarmonia, spesso, nell'affrontare carichi di lavoro rimessi, in sostanza alla buona volontà del personale medesimo in termini di reciproca collaborazione.

Permane tuttora la vacanza del posto di dirigente amministrativo, con ogni conseguenza sui carichi di lavoro gravanti sullo scrivente Procuratore della Repubblica [che ex lege lo sostituisce].

Quasi tutto l'hardware in dotazione appare oramai obsoleto, essendo le ultime assegnazioni di computer portatili e fissi risalenti al 2019.

Di recente è stata avanzata una richiesta di nuove stampanti per le postazioni di lavoro fisse attesa la dismissione con "fuori uso" di 19 di esse.

La rete, per quanto oggetto, secondo quanto comunicato dal CISIA, di aggiornamento e potenziamento appare troppo spesso lenta in relazione alla "pesantezza" delle costanti modifiche ed adozione di nuovi applicativi informatici, senza contare che il progressivo adattamento delle strutture amministrative al nuovo processo penale telematico, che in prospettiva oramai breve deve essere avviato, non è sostenuto da adeguata formazione del personale presente.

L'Ufficio ha peraltro scontato, nel periodo in osservazione, il fisiologico pensionamento di alcune figure presenti in settori essenziali, come il funzionario giudiziario che reggeva il settore amministrativo-contabile, il trasferimento ad altre funzioni del funzionario addetto al pagamento su Si.Co.Ge, con assunzione diretta dei medesimi compiti in capo allo scrivente quale funzionario delegato ex lege, ed ha beneficiato di alcuni trasferimenti di personale amministrativo da altre sedi giudiziarie ai sensi della legge 104/92, acquisendo tuttavia risorse umane con rilevanti problemi familiari che ne compromettono l'effettivo servizio.

IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA

Non si segnalano eventi di rilievo in relazione alle tematiche sulla iscrizione della notizia di reato.

La applicazione APP con riferimento ai procedimenti di archiviazione, oltre a rallentare considerevolmente la produttività, ha inciso anche sul numero di opposizioni alle richieste di archiviazione.

Tuttavia, l'impatto sull'Ufficio G.I.P. dell'applicazione della nuova formula sulla "ragionevole previsione di condanna" non è allo stato valutabile pienamente, a causa della mancata previsione di detta formula nelle ragioni dell'archiviazione ricavabili da S.I.C.P. e dai modelli 313 ricavabili da Consolle Penale, entrambi non aggiornati alle modifiche normative.

In ogni caso l'effetto paradossale, a suo tempo segnalato, della "ragionevole previsione di condanna", di cui al novellato articolo 408 comma 1 c.p.p., o gli altri casi di archiviazione indicati nell'art. 411 comma 1 c.p.p., va confermato, determinando di fatto una sorta di sostituzione della parte privata nella indicazione di temi di indagine e di prova asseritamente sottovalutati dal P.M. che laddove trovano adesione nel Giudice, finisce con il vanificare l'ispirazione chiaramente deflattiva della normativa introdotta.

In sostanza, concetti del tutto privi di un certo confine semantico - come "la particolare tenuità del fatto" o la "ragionevole previsione di condanna" - espongono il procedimento alle più diverse valutazioni di parte, a scapito sia della certezza del diritto che della parità di trattamento di situazioni identiche, con un aggravio delle attività processuali tale da far privilegiare al P.M. l'esercizio dell'azione penale stessa perché più rapida.

Un solo procedimento è stato oggetto di avocazione nel periodo di riferimento, questo a memoria dello scrivente in quanto non esiste presso l'Ufficio di primo grado un estrattore informatico che consenta tale verifica.

ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERESSI FINANZIARI DELLA UE E RAPPORTI CON IL PROCURATORE EUROPEO

Nessuna problematica da segnalare in particolare, se non il prevedibile "rimballo" di fascicoli prima attratti dal Procuratore Europeo e successivamente restituiti a questo Ufficio, censiti comunque nella apposita tabella relativa all'andamento dei reati in materia di frodi comunitarie. Il ritardo nell'avvio delle indagini preliminari rispetto alla data di pervenimento della notizia criminis, conseguente al meccanismo risultante dalla direttiva e dalla legge di attuazione, non appare congruente con la ricerca di maggiore efficienza nel contrasto ai crimini de quo.

ASSETTO ORGANIZZATIVO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023 N. 182

Nulla da segnalare.

REATI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE

Per quanto attiene alla tutela delle “fasce deboli” è in atto previsto un apposito gruppo specializzato che si occupa anche degli affari civili connessi ai reati in materia.

Appartengono alla competenza del gruppo indicato i seguenti reati: artt. 388 c.p., 570 c.p., 570 bis c.p., 572 c.p., 573 c.p. 574 c.p., 574 bis, art. 612 bis c.p., 612 ter c.p., 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 quinquies, 609 octies c.p., 582 c.p. in ambito familiare/sentimentale, 612 c.p. in ambito familiare/sentimentale e 583 quinquies c.p. in ambito familiare/sentimentale e 643 c.p.

Il gruppo specializzato è composto in atto da cinque magistrati, pari di fatto a al 50% dell'organico di Sostituti attualmente presente.

Si tratta di una scelta organizzativa sostanzialmente obbligata tanto rispetto ai numeri di iscrizione per tali fattispecie [559 in sostanziale aumento rispetto al periodo di riferimento precedente] quanto per rafforzare la specializzazione e la sensibilizzazione dei magistrati che si occupano di questi reati.

ISCRITTI codice rosso

Codice Rosso	Riferimenti normativi	1/7/2023-30/6/2024		
		noti	ignoti	TOTALE
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 c.p.	4	3	7
di cui con vittima di sesso femminile		2	2	4
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 c.p.	5	2	7
di cui con vittima di sesso femminile		0	0	0
Pedofilia e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies c.p.	3	1	4
di cui con vittima di sesso femminile		1	0	1
Delitti contro la libertà sessuale	609 bis-609 decies c.p.	55	7	62
di cui con vittima di sesso femminile		50	7	57
Stalking	L. 38/2009 [artt. 7-12] art. 612 bis c.p.	141	7	148
di cui con vittima di sesso femminile		103	2	105
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	612 ter c.p.	14	5	19
di cui con vittima di sesso femminile		13	3	16
Lesioni personali aggravate	582, con 576, 577 c.p.	308	2	310
di cui con vittima di sesso femminile		126	0	126
Maltrattamenti	572 c.p.	223	8	231
di cui con vittima di sesso femminile		203	2	205
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso	583 quinquies c.p. con 576, 577 c.p.	4	1	5
di cui con vittima di sesso femminile		2	0	2

DEFINITI codice rosso

Codice Rosso	Riferimenti normativi	1/7/2023-30/6/2024		
		noti	ignoti	TOTALE
Omicidio Volontario consumato	575, 578, 579 c.p.	1	1	2
di cui con vittima di sesso femminile		1	2	3
Omicidio Volontario tentato	56, 575, 578, 579 c.p.	4	1	5
di cui con vittima di sesso femminile		0	0	0
Pedofilia e pedopornografia	600 bis ter, quater e quinquies c.p.	2	0	2
di cui con vittima di sesso femminile		1	0	1
Delitti contro la libertà sessuale	609 bis-609 decies c.p.	47	9	56
di cui con vittima di sesso femminile		42	8	50
Stalking	L. 38/2009 [artt. 7-12] art. 612 bis c.p.	110	7	118
di cui con vittima di sesso femminile		92	6	98
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	612 ter c.p.	12	5	17
di cui con vittima di sesso femminile		11	4	15
Lesioni personali	582, con 576, 577 c.p.	286	54	340
di cui con vittima di sesso femminile		167	37	204
Maltrattamenti	572 c.p.	180	10	190
di cui con vittima di sesso femminile		162	8	170
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso	583 quinquies c.p. con 576, 577 c.p.	4	1	5
di cui con vittima di sesso femminile		1	0	1

Per le ulteriori fattispecie diverse da quelle sopra richiamate si rimanda all'allegata tabella.

D'altro canto, è imprescindibile, secondo normativa, consentire una trattazione il più possibile tempestiva alle vicende attenzionate a seguito della Riforma introdotta con L. 69/2019 del c.d. "codice rosso".

È stato, pertanto, stabilito che il PM di turno esterno, al quale vengono immediatamente trasmesse tutte le notizie di reato [pervenute sia mediante Portale NDR, sia mediante PEC, sia in forma cartacea] relative ai reati di cui agli artt. 572 c.p., 612 bis c.p., 612 ter c.p., 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 quinquies, 609 octies c.p., 582 c.p. in ambito familiare, 612 c.p. in ambito familiare e 583 quinquies c.p. in ambito familiare, provveda alla contestuale iscrizione della CNR per reati da Codice Rosso, con assegnazione a se stesso, ove appartenente al Gruppo specializzato c.d. "fasce deboli", ovvero a PM del gruppo specializzato nel caso in cui il PM di turno non faccia parte del gruppo "Fasce Deboli".

Il PM di turno esterno, in ogni caso, oltre alla contestuale iscrizione della notizia di reato, dispone e trasmette immediatamente anche la delega alla PG procedente per l'audizione della vittima nel termine di tre giorni e per l'ulteriore attività necessaria per l'istruzione del procedimento.

Inoltre, egli provvede alla richiesta di misura cautelare ove ne ravvisi l'urgenza, ovvero emette decreto relativo al differimento dell'audizione della vittima, nel caso in cui sussistano esigenze di tutela del minore o

della persona offesa, o imprescindibili esigenze di segretezza dell'indagine che determinino la necessità di un preliminare approfondimento.

Ove ravvisi la necessità di chiedere aggravamenti di misure cautelari, infine, il PM di turno provvede in tal senso ovvero ne rappresenta l'urgenza al PM titolare del fascicolo.

Si segnala che presso l'Ufficio è frequente il ricorso al supporto specialistico di esperti psichiatri/psichiatri infantili/psicologi in occasione delle audizioni protette di minori e vittime vulnerabili.

La difficoltà pratica maggiore deriva dal numero insufficiente delle figure professionali da nominare a tale scopo.

Il limitato numero di professionisti che svolgono tali attività nel territorio, e la difficoltà di convincere i professionisti provenienti da altre province ad una trasferta dispendiosa in termini di tempo, stante le attuali quasi inesistenti vie di collegamento con Agrigento dal capoluogo regionale e per la distanza da Catania [in entrambi i casi circa due ore di viaggio in macchina o in treno o autobus soltanto da Palermo], rendono tali nomine problematiche.

I Sostituti Procuratori che appartengono al gruppo specializzato "fasce deboli", si occupano altresì della gestione dei procedimenti civili con intervento del PM con un turno settimanale attraverso il quale, mediante Consolle Civile, il PM gestisce i fascicoli in cui è necessario o facoltativo l'intervento del PM.

Sia con riguardo ai procedimenti con richiesta di archiviazione, che a quelli in cui viene esercitata l'azione penale, il PM dispone, in ossequio all'art. 64 bis c.p.p. la comunicazione al Giudice civile che procede in materia di separazione o divorzio dei coniugi eventualmente protagonisti del procedimento penale.

Il numero delle nuove iscrizioni nel Registro Mod.21 che vedono, quali vittime, soggetti di sesso femminile [al netto dei fascicoli iscritti in precedenza e retrocessi alla fase delle indagini], ha registrato, in ogni caso un incremento essendo passati da 427 a 559.

Quanto alla definizione di tali procedimenti va rilevato che **393** sono stati conclusi con richieste di archiviazione, **108** con esercizio dell'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, **134** con esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, **11** per direttissima, **26** definiti mediante richiesta di giudizio immediato, **5** con Richiesta di Applicazione pena su richiesta, **18** procedimenti sono stati trasmessi per competenza e **72** sono stati riuniti ad altri procedimenti.

La misura dell'allontanamento dalla casa familiare risulta essere stata disposta nei confronti di **13** indagati, il divieto di avvicinamento alla persona offesa è stato applicato a carico di **24** indagati, mentre gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono stati disposti a carico di **7** persone.

Per quanto riguarda i dati numerici relativi ad arresti in flagranza di reato, a fermi di indiziato di delitto, a richieste di misura degli arresti domiciliari e della custodia in carcere, nonché alle richieste di misure interdittive, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024, i dati sono quelli di seguito indicati:

- richieste di applicazione di misura della custodia cautelare in carcere: **32**;
- richieste di applicazione di misura degli arresti domiciliari: **28** a carico di altrettanti indagati;
- richieste di applicazione di misure interdittive: **1**.

Sono stati comunicati ai Sostituti Procuratori in servizio gli orientamenti di cui alla nota della Procura Generale della Cassazione.

Si conferma la permanenza delle criticità emerse, invece, con riguardo alle misure di sicurezza del ricovero in luogo di cura di cui è stata chiesta l'applicazione provvisoria, stante la pressoché totale mancanza di disponibilità di strutture sanitarie pubbliche, specie di tipo custodiale.

Si è fatto ricorso a strutture private che hanno accolto il paziente, con ogni conseguente onere e difficoltà.

Appare, infatti, tuttora totalmente inadeguata la disponibilità di posti nelle REMS, con la conseguenza che – frequentemente – l'applicazione di tale misura [spesso derivante da aggravamento di quella precedentemente applicata] è, in concreto, del tutto ineseguibile.

Analogo studio è in corso con il locale Ufficio per l'esecuzione penale esterna, con riferimento alla necessità di trattamento dei soggetti "maltrattanti".

REATI CONCERNENTI GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Si rimanda alla apposita tabella di cui sopra.

REATI CONCERNENTI L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA E LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO EX ART. 603 BIS C.P.

Si rimanda per quanto riguarda il numero dei procedimenti alla tabella surrichiamata.

Deve altresì segnalarsi la ritrosia degli organi preposti in sede di controlli in tema di sicurezza sul lavoro, pur in presenza di verificate irregolarità amministrative nella posizione lavorativa delle persone rinvenute in cantieri o luoghi di lavoro, a rivolgere le più normali domande riguardanti il salario effettivamente ricevuto, orario di lavoro richiesto ed effettivo, i documenti richiesti dal datore di lavoro, l'effettiva conoscenza dei propri diritti anche in tema di sicurezza sul lavoro, ecc.

Non constano operazioni delle forze di polizia giudiziaria volte a ricercare presso le pur numerose aziende agricole del circondario, lavoratori in nero spesso pure visibili "ad occhio nudo".

Si sconta una sorta di tacita connivenza, o condiscendenza, analoga a quanto rilevato in materia di reati in tema di edilizia abusiva.

REATI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

In leggero calo le iscrizioni per le violazioni alle norme sull'immigrazione risultate, nel periodo in esame, complessivamente pari a n. 1.920 fascicoli a carico di 22.570 persone, in diminuzione del 23% rispetto all'anno precedente.

Di essi 168 [a fronte dei 187 dell'anno precedente] sono stati istruiti per la sola violazione dei divieti di reingresso e permanenza di cui agli artt. 10 commi 2 ter e 2 quinquies, 13 commi 13 e 13 bis e 14 commi 5 ter e 5 quater del d. lgs. 286/98, a carico di 445 indagati [505 gli indagati annotati l'anno scorso] per 427 dei quali è stata richiesta la convalida dell'arresto.

Va segnalato l'aumento dei ritrovamenti di cadaveri di migranti nel mare territoriale di Lampedusa, con i connessi obblighi di recupero e di identificazione ad opera delle forze di polizia giudiziari in mare ed a terra, e le connesse interlocuzioni di questo Ufficio con gli Uffici consolari e con le Ambasciate di diversi paesi esteri che sollecitano elementi per l'identificazione degli stessi, su, a loro volta, sollecitazione delle famiglie negli stati di provenienza.

Intuitiva è, pertanto, la mole di adempimenti che grava, di conseguenza, sull'Ufficio e sulle forze di polizia preposte al contrasto del fenomeno, in termini di prelievi del DNA per la identificazione dei cadaveri, identificazione dei migranti, arresti obbligatori, processi, traduzioni di atti, e trasferimenti di persone arrestate, e non in terraferma.

Per quanto, invece, riguarda la più grave fattispecie di cui all'art 12 del Testo Unico Immigrazione, nell'arco temporale in esame sono state indagate 77 persone nell'ambito di 41 procedimenti con una stabilità del trend rispetto all'anno passato.

*In controtendenza, purtroppo, il dato relativo ai procedimenti annotati per violazione dell'art.12 bis del Testo Unico, passati da **14 a 25**.*

Il favoreggiamento dell'immigrazione rimane, pertanto, almeno per il territorio di Agrigento, un fenomeno tutto sommato marginale, rispetto alla criminalizzazione del fenomeno "immigrazione illegale", con ogni conseguente considerazione.

Va rilevato il sempre alto numero di indagati recidivi, specifici ed infraquinquennali per le fattispecie diverse dal favoreggiamento dell'immigrazione.

Si tratta di indagati – prevalentemente nordafricani - che rientrano in Italia alla ricerca di lavoro, dopo essere stati già allontanati dal territorio nazionale.

Al riguardo va ancora una volta rimarcato il carico derivante sull'Ufficio da tale fenomeno, seppur in diminuzione rispetto all'anno precedente.

Per la sola violazione dell'art 10 bis del T.U Immigrazione – di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace – risultano essere stati iscritti 833 fascicoli in decremento de 18% rispetto all'anno passato, per un numero di iscritti pari a **25.355** persone formalmente indagate che hanno rappresentato oltre il 75% di tutti gli indagati nell'anno in esame.

Tale dato, unitamente al ridotto numero di V.P.O. in servizio cui prima si accennava, determina un aggravio di lavoro, spesso del tutto inutile, attesa la difficile rintracciabilità degli indagati che si allontanano dai centri di rimpatrio prima della materiale espulsione, e la sostanziale inesigibilità delle sanzioni pecuniarie emesse.

Ciò dovrebbe portare ad una seria e serena riflessione sulla reale efficacia general-preventiva delle norme in argomento, sul loro costo, e su eventuali politiche di diversa impronta.

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

ISCRITTI

Reati Ambientali	Riferimenti normativi	1/7/2023-30/6/2024		
		noti	ignoti	TOTALE
Abbandono e traffico illecito di rifiuti	[203/88, 100/92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05] 152/06	78	69	147
Inquinamento ambientale	452 bis c.p. e 452 ter c.p.	8	9	17
Disastro ambientale	452 quater c.p.	0	0	0
Inquinamento e disastro ambientale	452 quinquies c.p.	0	0	0
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività	452 sexies c.p.	0	0	0
Impedimento del controllo	452 septies c.p.	3	0	3
Associazione a delinquere nei reati ambientali	452 octies c.p.	0	0	0
Incendio boschivo	423 bis c.p.	1	27	28
Altri reati ambientali	426, 427, 434, 439, 499, 500, 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 674, 733 e 734 c.p.	31	33	64
Omessa bonifica	452 terdecies c.p.	0	0	0
Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti	452 quaterdecies c.p.	0	0	0

DEFINITI

Reati Ambientali	Riferimenti normativi	1/7/2023-30/6/2024		
		noti	ignoti	TOTALE
<i>Abbandono e traffico illecito di rifiuti</i>	<i>[203/88, 100/92, 22/97, 209/99, 36/03, 59/05] 152/06</i>	55	26	81
<i>Inquinamento ambientale</i>	<i>452 bis c.p. e 452 ter c.p.</i>	6	2	8
<i>Disastro ambientale</i>	<i>452 quater c.p.</i>	0	0	0
<i>Inquinamento e disastro ambientale</i>	<i>452 quinquies c.p.</i>	0	0	0
<i>Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività</i>	<i>452 sexies c.p.</i>	0	0	0
<i>Impedimento del controllo</i>	<i>452 septies c.p.</i>	2	0	2
<i>Associazione a delinquere nei reati ambientali</i>	<i>452 octies c.p.</i>	0	0	0
<i>Incendio boschivo</i>	<i>423 bis c.p.</i>	1	25	26
<i>Altri reati ambientali</i>	<i>426, 427, 434, 439, 499, 500, 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 674, 733 e 734 c.p.</i>	35	29	64
<i>Omessa bonifica</i>	<i>452 terdecies c.p.</i>	0	0	0
<i>Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti</i>	<i>452 quaterdecies c.p.</i>	0	0	0

Con nota del 12.3.2024 questo ufficio ha richiamato le forze di polizia e gli enti sul territorio al rispetto di quanto previsto dal D.L. 105/2023 come convertito dalla Legge del 09/10/2023 n. 137, nella parte in cui ha reintrodotto il reato di abbandono illecito dei rifiuti, rammentando, in particolare agli organi comunali, anche il rispetto delle forme processuali proprie della intervenuta modifica dell'illecito – da amministrativo a penale – in merito ad identificazione degli autori, nomina del difensore, elezione di domicilio e quant'altro. I numeri ed un semplice sguardo al territorio testimoniano la gravità del fenomeno.

Anche quest'anno, peraltro, si conferma stabile la tendenza, già in atto da qualche anno, dei reati in materia edilizia risultati in lieve aumento del 6% rispetto all'anno precedente.

Anche tale dato, tuttavia sconta una marcata ritrosia ad un tempestivo intervento degli organi comunali preposti al controllo, attuato spesso quando la costruzione è già in stato avanzato, e con adozione delle possibili sanatorie in corso d'opera previste dalla normativa. Nessuna reale tutela del territorio pertanto, quanto dell'interesse privato dell'edificatore abusivo.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI OMICIDIO STRADALE

I numeri in diminuzione nascondono in realtà il rilevato costante abuso di alcool e stupefacenti da parte di coloro che si pongono alla guida, dato rilevabile dal numero di procedimenti per lesioni da circolazione stradale, costante, e dal sempre elevato numero di contravvenzioni elevate per violazioni specifiche al codice della strada connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto intossicazione da stupefacenti [237 contro 262 del periodo precedente]. Il dato degli omicidi in calo è frutto pertanto solo della casualità delle cause.

INTERCETTAZIONI

L'ufficio è dotato di un efficiente servizio di intercettazione. Viene garantita attraverso spazi dedicati e idonea conservazione la segretezza dei dati e la loro conservazione, mentre è in corso la "depurazione" degli archivi di intercettazione ancora esistenti, attraverso una selezione che tiene conto della gravità dei reati di mafia commessi in questo Circondario dalla fine degli anni 80 ad oggi.

Oltre alle accennate difficoltà normative circa la utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni – qualora utili – in altri procedimenti, i numeri complessivi di bersagli attinti da attività di intercettazione [308 in un circondario di oltre 320000 residenti] appare in ogni caso ben al di sotto di qualsivoglia soglia di allarme circa un possibile abuso dello strumento.

Nel periodo in considerazione vi è stato un ricorso assai limitato a tale mezzo di ricerca della prova, dovuto sia alla difficoltà in cui versa l'ufficio, sotto il profilo della impossibilità di una seria attività investigativa dovuta al preponderante carico di udienze che grava sui sostituti, ed ai connessi pregnanti obblighi di vigilanza sulla esecuzione delle operazioni che tale attività di ricerca della prova comporta, sia alla scarsa disponibilità della Polizia giudiziaria – già destinataria di attività investigative della Direzione distrettuale antimafia – ad investire risorse umane, che per effetto anche del contrasto all'immigrazione, non possono essere destinate ai servizi di ascolto e verbalizzazione, se non in misura limitata e in casi urgenti.

È in corso di redazione una circolare da parte dello scrivente alle Forze di Polizia Giudiziaria contenente le istruzioni per l'attuazione delle modifiche apportate alla normativa in materia dalla legge n. 114 del 2024, e l'adeguamento delle misure tecniche correlate alla migrazione in ADI degli esiti intercettivi.

ATTIVITÀ DEL P.M. IN SEDE CIVILE.

Al di là di quanto riferito con riguardo al settore “fasce deboli” ed ai rapporti con il giudice civile ex art. 64 bis disp.att. c.p.p. si segnalano le prime azioni ex art. 38 de C.C.D.I. promosse da questo Ufficio.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala

Nel circondario della Procura della Repubblica di Marsala si riscontrano metodiche e profili comportamentali delittuosi ricorrenti:

- *immediata disponibilità a commettere i più svariati reati su mandato anche di soggetti non collegati alla criminalità organizzata;*
- *recrudescenza di tipici fenomeni delittuosi a scopo intimidatorio, che destano particolare allarme ed insicurezza sociale;*
- *rilevante disponibilità di armi e munizioni di vario tipo;*
- *frequenti aggressioni, premeditate e violente, di natura ritorsiva o semplicemente volte ad imporre la presenza o il predominio in determinati ambiti, luoghi, settori;*
- *significativa presenza dei reati in materia di sostanze stupefacenti e trasversale coinvolgimento nel mondo del traffico degli stupefacenti con conseguente accrescimento dell'offerta di stupefacenti sul mercato del circondario;*
- *rilevante aumento delle notizie di reato pervenute in materia di Codice Rosso;*
- *mancata emersione di fenomeni delittuosi in materia di criminalità economica e reati contro la Pubblica Amministrazione per carenza di notizie di reato e fonti informative in tali ambiti.*

A ciò deve aggiungersi la collocazione del predetto circondario in zona caratterizzata da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso.

La storia giudiziaria degli ultimi decenni ha evidenziato come la provincia mafiosa di Trapani - da sempre in stretto e organico collegamento con quella palermitana - costituisca storicamente una delle più salde ed impenetrabili espressioni dell'organizzazione Cosa nostra nella Sicilia occidentale, riuscendo ad espandere la propria influenza criminale, all'esito di una costante ed inarrestabile evoluzione, dall'originario alveo connotato da un'economia agro-pastorale a settori ben più “evoluti” e remunerativi quali il traffico internazionale degli stupefacenti, sino al controllo capillare delle attività economiche più redditizie,

manifestatosi prima nel settore edilizio [soprattutto nel controllo della produzione del calcestruzzo] e degli appalti pubblici, poi nei “nuovi” ambiti della grande distribuzione e delle energie alternative. In siffatto contesto evolutivo, il territorio della provincia di Trapani e in particolare, i mandamenti mafiosi di Castelvetro e Mazara del Vallo, ricadenti nel circondario della Procura di Marsala, hanno costituito, per come evidenziato dai numerosi provvedimenti emessi anche dal Tribunale di Marsala [da ultimo, sentenza n. 394/2022 del 15/2/2022], un centro promotore di traffici illeciti della più varia natura, da luogo di rifugio sicuro per uomini d’onore latitanti nonché per riunioni riservate degli organi di vertice di Cosa nostra, oltre che scena di efferati delitti riconducibili alla strategia e funzionali agli interessi della consorte mafiosa.

A tale fenomeno mafioso deve aggiungersi una significativa presenza di logge massoniche nel circondario di Marsala che – riguardo le eventuali, in taluni casi accertate, infiltrazioni e condizionamenti della res pubblica – può assumere rilievo nella connotazione delle peculiarità dei fenomeni criminali territoriali [cfr. Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali del 21 dicembre 2017].

Tali profili delittuosi inducono a ritenere il circondario di Marsala territorio con rilevante densità criminale nel panorama del Distretto di Corte di Appello di Palermo; con bacino di utenza superiore a 200.000 abitanti; con significativa quantità di procedimenti penali sopravvenuti molti per reati di grave allarme sociale e spesso connotati da elevato grado di complessità; con una pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo dell’ufficio di Procura inferiore rispetto ad altri uffici requirenti del Distretto.

Si riportano qui di seguito le tipologie di illecito trattate e l’andamento dei fenomeni criminosi nel circondario:

Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati

Reati	
Delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.	0
Delitti contro la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione	304
Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea	12
Omicidio volontario con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta vittima una donna	5
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime da incidenti stradali	101
Delitti contro la libertà sessuale – di stalking ed in tema di pornografia	144
Reati in materia di stupefacenti	206
Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici, di furto di identità	266
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio	789
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale	14
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani	0
Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l’ambiente e la salute delle persone	105
Reati in materia di edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva	252
Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel d. lvo 74/2000	42

- i reati contro la pubblica amministrazione hanno registrato un decremento pari al 12%;
- i reati aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea nel periodo in esame un decremento del 25%;
- i reati di omicidio volontario non si registrano aumenti; due vittime di sesso femminile;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime per infortunio sul lavoro e/o per incidenti stradali hanno registrato una diminuzione pari al 16%;
- i reati contro la libertà sessuale e lo stalking hanno registrato un incremento con una percentuale del 23%;
- i reati in materia di sostanze stupefacenti hanno registrato un aumento con una percentuale pari al 11%;
- i reati informatici hanno registrato una diminuzione con una percentuale dell'8 %;
- i reati contro il patrimonio hanno registrato un decremento con una percentuale pari del 20%;
 - o i reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta hanno registrato una diminuzione con una percentuale pari al 7%;
 - o i reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani nel periodo in esame non è stato iscritto alcun procedimento;
 - o i reati in materia di inquinamenti e rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone hanno registrato un incremento con una percentuale del 28%;
 - o i reati in materia di edilizia, in particolare quelli di lottizzazione abusiva, hanno registrato un incremento con una percentuale dell'8%;
 - o i reati in materia tributaria hanno registrato un aumento, con una percentuale di decremento del 14%.

ANALISI DEI FLUSSI DEI PROCEDIMENTI

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Sopravvenuti mod. 21	4504	4334	4608
Sopravvenuti mod. 21 bis	598	723	478
Sopravvenuti mod. 44	4389	4979	4754
Sopravvenuti mod. 45	2169	1780	1471
<u>TOTALE</u>	<u>11660</u>	<u>11816</u>	<u>11311</u>
Esauriti mod. 21	5125	5233	5033
Esauriti mod. 21 bis	517	784	629
Esauriti mod. 44	6103	5867	4360
Esauriti mod. 45	2159	2028	1639
<u>TOTALE</u>	<u>13904</u>	<u>13912</u>	<u>11661</u>
Pendenti mod. 21	2538	1640	1266

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Pendenti mod. 21 bis	415	350	170
Pendenti mod. 44	1750	852	1233
Pendenti mod. 45	666	416	241
<u>TOTALE</u>	<u>5369</u>	<u>3258</u>	<u>2910</u>

Dall'esame dei flussi sopra riportati, nonostante una vacanza nella pianta organica di fatto non adeguata, si registra:

- il tendenziale aumento della domanda di giustizia con un numero complessivo di procedimenti sopravvenuti pari nell'anno in esame a **11311** in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente;
- sostanziale aumento [+ 274] dei procedimenti sopravvenuti iscritti nei confronti di Noti e la riduzione dei procedimenti iscritti a mod. 45 [- 309] rispetto all'anno precedente;
- il dato sicuramente più rilevante è fornito dalla sensibile diminuzione, anno per anno, delle intere pendenze che vedono una drastica riduzione di procedimenti [da n. 5.369 nell'anno 2021/2022 a n. 2.910 nell'anno in esame]; non vi sono pertanto incrementi di pendenze nel triennio in esame;
- la durata media dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è ad oggi pari a 163 giorni per i procedimenti iscritti a mod. 21, di cui **3519** procedimenti su **5033** definiti entro sei mesi dalla iscrizione a SICP; quanto a procedimenti a carico di ignoti si registra, sempre per il periodo in esame, un tempo medio di definizioni pari a 180 giorni.

Riguardo alle limitazioni alle impugnazioni ora drasticamente ridotte a seguito della modifica dell'art. 593 comma 2 c.p.p. introdotto dalla L. n. 114/2024, in vigore dal 25 agosto 2024 – appare in contrasto con il sensibile incremento del numero delle impugnazioni proposte da questo Ufficio riguardo sentenze di proscioglimento, risultando proposti n. 34 atti di appello e n. 9 ricorsi per cassazione superiore rispetto al biennio precedente [n. 20 atti di appello e n. 3 ricorsi per cassazione].

Ciò dimostra da un lato la necessità - del controllo da parte del P.M. sull'attività giurisdizionale e sulla qualità dei provvedimenti definitivi di primo grado [molte delle predette impugnazioni sono avverso sentenze di assoluzione pronunziate dal Giudice Onorario] dall'altro, l'attenzione che la Procura di Marsala destina alla fase dibattimentale e ai suoi esiti anche nell'ottica del doveroso monitoraggio della propria attività nella fase delle indagini preliminari.

L'andamento dell'attività di udienza nel suo complesso è particolarmente significativo ed infatti, i magistrati togati e onorari della Procura di Marsala hanno fatto fronte ad una notevole e crescente mole di lavoro; in particolare, i magistrati togati nel periodo in esame hanno partecipato a:

- n. 138 udienze preliminari;
- n. 310 processi [collegiali e monocratici], a cui vanno aggiunte 28 udienze camerali;
- n. 27 udienze in Corte di Assise;

I Vice Procuratori Onorari hanno partecipato a n. 652 udienze [monocratiche e giudice di pace].

Con direttiva n. 228 del 13 Ottobre 2023 si è proceduto a regolare l'impegno complessivo settimanale richiesto ai V.P.O. ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017 e all'esito delle procedure di conferma dei magistrati onorari, con opzione del regime di esclusività e non, nell'esercizio delle funzioni onorarie; ciò in

attesa della auspicata e più volte preannunziata regolamentazione ministeriale.

Si riportano i seguenti dati in ordine alla operatività degli istituti di deflazione processuale relativamente alla definizione di procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari:

- N. 3 procedimenti definiti con messa alla prova
- N. 4 procedimenti definiti con Richieste di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.;
- N. 89 procedimenti definiti con richieste di archiviazioni per tenuità del fatto [art. 131 Bis].

Riguardo la regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, va evidenziato che tale disciplina non può essere facilmente monitorata atteso che, nell'anno in esame, è entrato in uso applicativo APP che fin dai primi mesi [gennaio giugno 2024] ha determinato una drastica riduzione del numero delle richieste di archiviazioni per difetto di operatività del predetto applicativo.

In particolare, risultano definiti nell'anno in esame n. 5.360 procedimenti con richiesta di archiviazione di cui n. 1931 contro noti e n. 3429 contro ignoti; tali dati confrontati con quelli dello scorso anno dimostrano una drastica riduzione, atteso che nell'anno precedente sono stati definiti n. 7.882 procedimenti con richiesta di archiviazione di cui n. 2022 contro noti e n. 5.860 contro ignoti.

Aspetti problematici nell'applicazione, da parte degli uffici di Procura di primo grado e delle Procure generali, della riforma Cartabia, in relazione ai profili procedimentali e organizzativi.

Quest'Ufficio ha proceduto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Documento Organizzativo, a determinare nuovi criteri di iscrizione delle notizie di reato.

Con decreto legislativo n. 150/2022 è stato modificato l'art. 335 c.p.p. riguardo le iscrizioni delle notizie di reato che pervengono in Procura negli appositi registri mod. 21/mod. 21 bis, mod. 44 e mod. 45.

Il Procuratore della Repubblica iscrive immediatamente ogni notizia di reato che perviene e che è stata acquisita anche di iniziativa contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1 bis dell'art. 335 c.p.p., all'atto di disporre l'iscrizione il P.M. può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

La lettura sistematica delle suddette norme rafforza il ruolo del P.M. nel momento valutativo della iscrizione della notizia di reato ed esclude forme di automatismo nella fase di iscrizione della notizia di reato.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si è ritenuto di procedere ad una indicazione dei criteri di iscrizione nei diversi registri delle notizie di reato al fine di garantire una corretta applicazione dei principi sopra enunciati e di garantire altresì, trasparenza e uniformità di valutazione da parte del Procuratore escludendo forme discrezionali di iscrizione di notizie di reato nei diversi registri della Procura.

Il nuovo assetto normativo impedisce una meccanica e acritica gestione delle informazioni dalle comunicazioni notizie di reato provenienti dalla P.G. e/o dal querelante e comporta l'esigenza di attente valutazioni in grado di prevenire – in questa fase delicata di vaglio dei presupposti per iscrivere una notizia di reato ed eventualmente un soggetto da indagare – i rischi di erronee, omesse o intempestive iscrizioni.

Per tale ragione, riguardo alla "iscrizione della notizia di reato ed ai relativi controlli del giudice sulla omessa iscrizione o sul ritardo nella iscrizione", è stato previsto un lasso temporale [non superiore a gg. 10 dalla ricezione mediante Portale NDR della notizia di reato] necessario al magistrato per la lettura e la valutazione delle informative di polizia giudiziaria e delle comunicazioni notizie di reato, evitando una automatica iscrizione con conseguente retrodatazione coincidente con la data di ricezione da parte del P.M. della informativa di reato o comunicazione notizie di reato; pertanto, va consentito al P.M. una ragionata, ma comunque tempestiva, valutazione della proposta di iscrizione formulata dalla P.G. o dal querelante.

Riguardo le ipotesi di denunce interlocutorie di nuovi reati o di nuovi indagati nel corso del procedimento penale che impongono l'aggiornamento della iscrizione ex art. 335 c.p.p., si riporta quanto condiviso con i colleghi dell'ufficio e inserito nella direttiva alle P.G. n. 304 del 9/2/2023: "Nelle ipotesi di emergenze investigative, scaturite durante il compimento delle indagini preliminari delegate [ad es. nel corso di intercezioni telefoniche e/o ambientali, durante l'escussione delegata di s.i.], in ordine a nuove fattispecie di reato da iscrivere o a nuovi soggetti da sottoporre ad indagini, la P.G. procederà a segnalare al P.M. - con nota specifica quale seguito della c.n.r. originaria - l'indagato [completo delle generalità] e/o la fattispecie di reato da proporre per l'iscrizione al P.M.".

*Quanto al **termine della conclusione delle indagini preliminari**, non vi è alcuna necessità di interventi poiché il termine di durata delle indagini preliminari medio è pari per l'anno in esame a 163 giorni e per l'anno precedente pari a n. 212 quanto ai procedimenti iscritti a Mod. 21 e giorni 249 relativi al periodo in esame e giorni 172 riferiti all'anno precedente per procedimenti di 21 bis e quindi, perfettamente in linea con i termini di durata delle indagini preliminari stabiliti dalla riforma Cartabia; tale dato è stato raggiunto esclusivamente grazie all'impegno profuso negli ultimi anni da tutti i magistrati in servizio e dal personale amministrativo.*

Al fine di dare piena attuazione della Riforma Cartabia anche in ordine ai controlli da parte del Giudice in merito alla retrodatazione delle iscrizioni o alle facoltà del GIP ai sensi dell'art. 415 ter c.p.p., quest'Ufficio ha istituito riunioni periodiche con i magistrati dell'Ufficio GIP per procedere ad uno scambio di informazioni in ordine ai criteri adottati dalla Procura, sia sul monitoraggio dei tempi di iscrizione, sia sulle modalità di retrodatazione disposte dal PM.

Reati in materia di violenza di genere dando conto degli aspetti organizzativi degli uffici, della conclusione di protocolli con altre istituzioni, delle problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alle leggi 122 e 168 del 2023.

Per l'anno in esame si è assistito ad un rilevante incremento del numero dei procedimenti sopravvenuti per tale tipologia di reato pari a n. 761, di cui 724 nei confronti di Noti [nell'anno precedente i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 338].

Quanto ai procedimenti definiti il numero di procedimenti è pari a 496 [di cui 491 a carico di Noti].

Sono state richieste ed ottenute n. 189 misure cautelari personali [16 custodia cautelare in carcere, 31 arresti domiciliari, n. 47 allontanamento dalla casa familiare e n. 91 divieto di avvicinamento alla parte offesa [in numero superiore rispetto all'anno precedente].

In materia di contrasto alla violenza di genere e ai reati contro le fasce deboli della popolazione sono operativi criteri di gestione dei relativi procedimenti improntati a qualità del servizio e speditezza delle indagini e ciò mediante l'assegnazione esclusiva di tali procedimenti ad un gruppo di lavoro composto da 4 magistrati [pari al 50% della pianta organica dei Magistrati] assegnati all'area di aggregazione di reati che comprende la materia in argomento. Si segnala al riguardo che è privilegiato, nelle indagini in materia di "Violenza di genere", il ricorso a personale di polizia giudiziaria che ha già maturato specifica esperienza in materia e che, in virtù di tale prassi, ha instaurato un canale diretto di interlocuzione, oltre che con i sostituti addetti al settore, anche con i servizi sociali e i centri anti violenza che operano nel territorio.

Si è proceduto inoltre, a periodiche riunioni con la polizia giudiziaria esterna finalizzate a procedere ad uno stretto coordinamento con gli Uffici di Procura per una immediata assunzione di informazioni della persona offesa entro il termine stabilito dalla legge e pertanto, in assenza di criticità o anomalie emerse nel corso dell'anno in esame, allo stato non appare necessario procedere all'aggiornamento delle linee guida già adottate in materia a seguito dell'approvazione della Legge n. 122 del 2023, atteso che tale ultimo intervento normativo richiede al Procuratore della Repubblica esclusivamente una maggiore vigilanza, sotto il profilo organizzativo, con attribuzione della facoltà [e non obbligo] di revocare l'assegnazione.

In applicazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 17 maggio 2022 tra Autorità Giudiziarie di Trapani e Marsala, ASP di Trapani e Comuni del circondario, dal mese di marzo c.a. si procede ai sensi

dell'art. 73 c.p.p. a comunicare ogni notizia di reato pervenuta riguardante reati cd. Codice Rosso [con indicazione esclusivamente delle generalità del soggetto denunciato e del denunziante, del luogo ove il fatto è avvenuto, del nucleo familiare o relazionale interessato] al Responsabile del Servizio di Psicologia – Coordinamento di Psicologia Giuridica presso ASP Trapani e al Responsabile Servizi Sociali del Comune di residenza, per le valutazioni e determinazioni di propria competenza e per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per le malattie mentali o ogni altro intervento a tutela dei soggetti coinvolti [cfr. Linee Guida e di Indirizzo per un efficace e efficiente coordinamento degli interventi sanitari e sociali a tutela del minore e della famiglia – ASP Trapani/Servizio di Psicologia] con segnalazione di eventuali patologie psichiatriche e/o di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool dei soggetti denunciati. Tale segnalazione prevede eventuale nulla osta in ordine alla presa in carico trattamentale da parte del Servizio di Psicologia.

Visto l'aumento considerevole dei procedimenti afferenti la materia Codice Rosso e per una migliore funzionalità dell'Ufficio, con provvedimento del 18 Ottobre c.a. si è proceduto alla nomina di un Coordinatore dell'area Fasce Deboli per procedere tra l'altro, ad attività tese a promuovere e garantire l'efficace coordinamento fra i componenti dei gruppi di lavoro; eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi; svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dei singoli gruppi di lavoro e/o con la polizia giudiziaria, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative.

Con direttiva n. 26 del 16 febbraio 2024 relativa alle Linee guida della Legge 168/2023 si è proceduto a dare disposizioni sugli aspetti sostanziali e procedurali oggetto di modifica; in particolare, riguardo i termini per la valutazione da parte del P.M. della notizia di reato e della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato [comma 1], non si è proceduto all'adozione di provvedimenti scritti [peraltro non previsti dalla norma], anche sommari, nei casi in cui il PM assegnatario [titolare del merito delle indagini ed unico in grado di valutare e scegliere gli strumenti normativi più adatti] abbia ritenuto e valutato non sussistenti i presupposti di applicazione di misure cautelari entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel Registro Notizie di Reato.

Allo stato attuale il rispetto dei termini per la valutazione della richiesta è già conforme al dettato normativo poiché i tempi di valutazione con relativa richiesta di misura cautelare sono ad oggi per la maggior parte nettamente inferiore al termine di 30 giorni [in particolare nel semestre 1 luglio - 31 dicembre 2023 si è proceduto entro 30 giorni dalla iscrizione alla richiesta di misura cautelare in n. 91 sul totale di n. 251 procedimenti sopravvenuti per i reati di violenza di genere e domestica].

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca

Con le note indicate in oggetto le SS.LL., su richiesta del Presidente della Corte di Cassazione ai fini della predisposizione della relazione sull'Amministrazione della giustizia per l'anno 2025, chiedevano trasmettersi, per il settore penale, una relazione con specifica attenzione ad alcuni istituti del diritto penale processuale.

Con la presente si riscontra quanto richiesto significando che la presente relazione segue l'ordine dei temi e degli argomenti indicati dalla Presidenza della Corte di Cassazione nella nota del 18 luglio 2024.

Nell'anno di riferimento notevole impatto sull'attività e sull'organizzazione dell'Ufficio ha avuto l'entrata in vigore delle norme relative al processo penale telematico che hanno comportato, un intenso studio dall'applicativo ministeriale APP e una fase di sperimentazione assai "concentrata" nel tempo [considerati i tempi di comunicazione agli Uffici e di entrata in funzione e vigore del sistema].

Ciò ha imposto ai magistrati e al personale amministrativo la frequentazione assidua [in un periodo di tempo molto concentrato] dei webinar organizzati dal Ministero della Giustizia, lo studio dell'ingente materiale informativo messo a disposizione dal Ministero e delle numerose note con le quali DGSIA "aggiornava" il sistema, una sperimentazione necessariamente work in progress [anche in collaborazione con l'ufficio GIP del Tribunale] dell'applicativo APP che presentava, come è noto, numerosissime criticità. Tutto quanto detto ha inciso sull'attività dell'Ufficio avendone di fatto rallentato l'attività giudiziaria nei primi mesi di entrata in funzione dell'applicativo.

Per quanto riguarda i dati richiesti, si ritiene di dover segnalare che il parziale aggiornamento dei sistemi e degli applicativi informatici rende complessa - o a volte non consente - l'estrazione e la conseguente analisi dei dati statistici richiesti; di seguito si riportano alcuni dati statistici, allo stato estraibili dal registro informatico, relativi agli istituti processuali di cui alla nota del Presidente della Corte di Cassazione:

Relativamente al registro Noti mod. 21:

- le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto sono state n. 40 nel periodo in esame rispetto a n. 22 nell'anno precedente;*
- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni sono state n. 136 nel periodo in esame rispetto a n. 250 nell'anno precedente;*
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato nel periodo in esame sono n. 154 rispetto a n. 415 nell'anno precedente;*

Per quanto riguarda il registro Ignoti mod. 44:

- le richieste di archiviazione per mancanza di condizioni nei periodi sopra indicati sono state n. 76 nel periodo di interesse rispetto a n. 55 del periodo precedente;*
- le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato sono n. 13 nel periodo di interesse rispetto a n. 71 del periodo precedente.*

Per quanto concerne il contributo reso dalla magistratura onoraria all'attività svolta da quest'Ufficio, lo stesso può certamente definirsi di assoluta rilevanza.

Ed invero, i viceprocuratori onorari svolgono sia attività di udienza che attività fuori udienza di trattazione di fascicoli in fase di indagini preliminari. Per quanto riguarda l'attività di udienza i viceprocuratori onorari rappresentano l'ufficio del P.M. in tutte le udienze innanzi al Giudice di Pace e nella maggior parte delle udienze innanzi al Tribunale in composizione Monocratica.

Merita di essere segnalato che, nell'ottica della digitalizzazione del processo penale - che, a parere della scrivente, comporta per il magistrato del settore penale anche la necessità di un "cambiamento culturale" nell'utilizzo del fascicolo cartaceo - a partire dal mese di maggio 2023, su iniziativa della scrivente, i vice procuratori onorari in servizio presso questo Ufficio partecipano alle udienze dibattimentali monocratiche senza avere a disposizione in aula i fascicoli cartacei [di solito particolarmente numerosi], ma utilizzando in udienza l'applicativo TIAPdocument@ e quindi consultando il fascicolo sul terminale informatico.

A tal fine sono state allestite nelle aule di udienze le postazioni informatiche per il PM ed è stata effettuata, dalla scrivente in collaborazione con il Magrif dell'Ufficio, attività di formazione e sperimentazione.

Nello svolgimento dell'attività fuori udienza i vice procuratori onorari trattano tutti i procedimenti rientranti nella competenza del Giudice di Pace nonché i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica indicati dall'art. 550 c. 1 cod. proc. pen. che abbiano ad oggetto ipotesi di reato standardizzate e seriali [indicate in un apposito elenco predisposto dalla scrivente con la collaborazione dei sostituti procuratore]. I procedimenti esaminati dai viceprocuratori onorari sono assegnati ai singoli sostituti che provvedono al controllo e alla firma dei provvedimenti predisposti.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

Vista la nota in oggetto, con la quale la E.V. invita i Procuratori della Repubblica del Distretto a relazionare sugli specifici elementi richiesti nell' allegata nota della Prima Presidente della Corte di Cassazione, e, quindi, ad "affrontare i temi legati alle non poche e importanti novità che riguardano il diritto civile e penale in ambito sostanziale e processuale" effettuando "un primo bilancio", fra l'altro, anche sugli effetti delle innovazioni apportate ai diversi settori interessati dai recenti interventi riformatori";

si espone e rappresenta quanto segue.

Nel sintetizzare quello che emerge nettamente come il commento più diffuso fra gli operatori del diritto, non ci si può esimere, anzitutto, dall' osservare che la continua produzione di testi normativi, negli ultimi anni, ha assunto i caratteri di una frequenza rapidissima e convulsa di innovazioni, molto spesso concernenti la medesima materia.

In pratica, non si fa in tempo a studiare e, meno ancora, ad approfondire la conoscenza delle innovazioni normative prima che le stesse vengano corrette da nuovi interventi legislativi. Secondo il comune sentire -trasversale, fra la magistratura giudicante e requirente e la componente amministrativa degli uffici- sarebbe più logico e produttivo concedere a tutti un congruo periodo di operatività per metabolizzare le nuove norme; procedere, poi, ad un serio bilancio, che si basi su una fase di concreta applicazione che non si riduca all' èspace d' un matin.

Omettendo di soffermarsi sulle ragioni di tale andamento [perché si rischierebbe, inevitabilmente, di invadere il campo delle valutazioni politiche, che devono rimanere fuori dalle riflessioni di un documento redatto da chi svolge la funzione di magistrato], nel procedere all' enunciazione del richiesto bilancio, si deve necessariamente premettere che, ad avviso dello scrivente -per quanto riguarda molti istituti- esso si basa su esperienze operative troppo brevi e, in non pochi casi, concerne disposizioni normative sulla cui permanenza nel tempo si nutrono seri dubbi.

La presente relazione tratterà, comunque, gli effetti dei più recenti interventi normativi e, in particolare, le problematiche relative all' attuazione della L. 24/11/2023, n. 168 e del D.Lgs. 19/3/2024, n. 31.

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale [ampliato ambito di operatività della querela, non punibilità per speciale tenuità del fatto, estinzione del reato per condotte riparatorie, riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali]

Come si è già osservato nella relazione dello scorso anno, sull' ampliamento dell' ambito dei reati per i quali è stata introdotta la condizione di procedibilità della presentazione della querela, non molto v' è da dire, se non che, se -da una parte- si tratta di una strada che potrebbe condurre ad un effetto deflattivo [ma un bilancio sulla portata della riforma appare ancora prematuro] non si può non rilevare che sembra essere stata sprecata l' ennesima occasione per un intervento normativo, ad avviso di chi scrive, molto più appropriato: una larghissima depenalizzazione.

L'abitudine di introdurre continuamente nell'ordinamento penale nuove fattispecie incriminatrici - che, frequentemente, hanno il solo scopo di tradurre in legge la matrice identitaria che le elabora- ha creato, nel nostro Paese, una situazione in cui il magma vastissimo del diritto penale sostanziale è ignoto agli stessi giuristi e comporta l'iscrizione e la gestione di un numero immenso di fascicoli processuali. Con il risultato che la mole di lavoro degli operatori giudiziari [magistrati e impiegati], presenti negli Uffici in numero largamente insufficiente, sembra destinato ad un'irreversibile tendenza qualitativamente negativa.

Pare opportuno segnalare che sulla perseguibilità d' ufficio del reato di furto aggravato di energia elettrica [artt. 624 e 625 nn. 2] e 7] C.P.] si sono registrati orientamenti giurisprudenziali molto diversificati.

L' art. 624 c. 3 C.P. -come mod. dal D.Lgs. n. 150/22- in deroga alla regola generale della perseguibilità

a querela del reato di furto, anche aggravato, esclude che sia necessaria tale condizione di procedibilità “se ricorre taluna delle circostanze di cui all’ art. 625 numero 7”. Si tratta di un’aggravante prevista anche nel caso in cui il fatto sia commesso su cose “destinate a pubblico servizio”.

Secondo una giurisprudenza che, attualmente, pare prevalente, il furto di energia elettrica è sempre commesso su cosa destinata a pubblico servizio. Secondo una giurisprudenza minoritaria non lo è. Ma vi sono anche pronunce che distinguono il caso in cui il furto avvenga mediante la manomissione del misuratore [nel qual caso non si agirebbe su cosa destinata a pubblico servizio] dal caso in cui il furto avvenga mediante allaccio abusivo alla linea elettrica [e solo in questo caso si configurerebbe l’azione su cosa destinata a pubblico servizio].

Riflessioni analoghe a quanto si è detto quanto all’ estensione dei casi di perseguibilità a querela, emergono spontanee con riguardo all’istituto della non punibilità per speciale tenuità del fatto: anche in questo caso parrebbe più logica l’eliminazione, in radice, della rilevanza penale di condotte la cui offensività è di minima entità.

La depenalizzazione di condotte considerate di scarsa offensività contribuirebbe a snellire l’attività giudiziaria di natura penale e determinerebbe certamente una maggiore efficienza della macchina processuale.

Appare chiaro, però, che la causa di non punibilità del fatto di cui all’ art. 131 bis c.p.p. è uno degli istituti maggiormente destinati ad allargare il proprio campo di applicazione. Ed invero, a seguito della modifica apportata dalla riforma Cartabia, che ne ha esteso il campo di applicazione a tutti i reati puniti con pena non superiore nel minimo a due anni, si è registrato un incremento dell’uso del predetto istituto, non solo in fase dibattimentale, ma anche nel corso delle indagini preliminari, per richiedere l’archiviazione del procedimento.

Quanto all’estinzione del reato per condotte riparatorie, benché il rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova non abbia subito alcuna modifica, la novella introdotta nell’ art. 550 c.p.p. -che ha incrementato il catalogo dei reati per i quali l’azione penale si esercita a mezzo del decreto di citazione diretta a giudizio- ha determinato un aumento dei procedimenti definiti facendo ricorso al predetto rito speciale.

b) Nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna

Secondo quanto stabilito dall’ art. 408 c. 1 c.p.p. -come mod. dal D.Lgs. n. 150/22- “Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione”.

Si tratta, ad avviso dello scrivente, di una regola che bene ha fatto il Legislatore ad esplicitare con una formula molto chiara. Si ritiene, comunque, che nella prassi fosse già questo il criterio valutativo con il quale, largamente, presso le Procure della Repubblica d’ Italia veniva affrontato, a conclusione delle indagini preliminari, il “dilemma” [non semplice di facile soluzione] relativo alla scelta di esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione degli atti.

È appena il caso di osservare che la previsione in questione deve, necessariamente, prescindere, in molti casi, dalla personale convinzione del magistrato titolare dell’indagine; soprattutto per quanto riguarda i procedimenti in cui appaiano decisive le soluzioni che la giurisprudenza della Suprema Corte abbia dato, con orientamento consolidato, a talune questioni di carattere giuridico sostanziale o procedimentale.

Il Pubblico Ministero, in sostanza, deve prevedere quale potrebbe essere, verosimilmente, la decisione del Giudice, nel caso di esercizio dell’azione penale, e regolarsi di conseguenza.

La novella normativa, dunque, comporta una valorizzazione del momento diagnostico nella prospettiva del giudizio: il pubblico ministero deve portare l’indagato davanti al giudice, non per cercare la prova o corroborare gli elementi acquisiti, bensì solo se ritiene che, ragionevolmente, sulla base degli elementi

acquisiti -allo stato degli atti, come nel giudizio abbreviato- il giudice pronunciarebbe una sentenza di condanna.

La corretta funzionalità della nuova regola di giudizio in tema di esercizio dell'azione penale presuppone, ovviamente -anche per garantire il rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale- un effettivo attivarsi del pubblico ministero nella fase delle indagini, in quanto una ragionevole previsione di condanna potrà ravvisarsi esclusivamente se vi è una rigorosa attuazione del principio di completezza delle indagini.

Vi sono ovviamente delle questioni problematiche laddove la difesa sia parte attiva del procedimento già nella fase delle indagini, rappresentando ricostruzioni alternative a mezzo di investigazioni difensive, ovvero tramite consulenze di parte. In questi casi si ritiene importante, dal punto di vista dell'Ufficio Requirente, il ricorso allo strumento dell'incidente probatorio, le cui richieste, tuttavia, sovente vengono rigettate dall'Ufficio GIP.

c] Limitazioni alle impugnazioni

Per quanto concerne il tema dell'inappellabilità di alcune sentenze, si può osservare quanto segue.

In particolare, muovendo dal dato normativo, si devono richiamare le modifiche agli artt. 593 c. 3 e 428 c. 3-quater c.p.p., tese, rispettivamente a rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché quelle di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità o per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.

Trattasi, a ben vedere, di due ipotesi del tutto distinte tra loro [da un lato, l'inappellabilità di alcune tipologie di sentenze di condanna; dall'altro, l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento], le quali, tuttavia, sono evidentemente unite da una caratteristica comune, e cioè l'obiettivo perseguito dal Legislatore di ridurre il numero delle impugnazioni e, quindi, il carico delle Corti d'Appello.

Pur essendo prematura una seria valutazione sull'effettiva incidenza di tale innovazione normativa, anche in questo caso non si può fare a meno di segnalare che, con ogni probabilità, sarebbe stato maggiormente opportuno ragionare -a monte- sulla necessità di continuare a considerare penalmente rilevanti comportamenti dalla scarsa carica offensiva [tipicamente quelli puniti con la sola pena pecuniaria], conformemente al principio secondo cui la sanzione penale costituisce l'*extrema ratio*, nonché al fine di liberare altre risorse e concentrarsi sul contrasto a forme di criminalità ben più serie e preoccupanti.

Inoltre, la modifica legislativa in esame potrebbe astrattamente presentare alcune forme di incompatibilità con la Carta Costituzionale.

Come noto, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c. 2 del medesimo codice, se la nuova prova fosse decisiva.

Ebbene, posto che le norme appena introdotte pongono una limitazione assoluta all'appellabilità di alcune sentenze di proscioglimento [anche se, a differenza di quanto accaduto con la modifica normativa del 2006, nel caso di specie, la novella concerne solo i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa], non appare irragionevole sostenere che una limitazione siffatta potrebbe contrastare con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con quello della parità delle parti processuali di cui all'art. 111 Cost.

d] Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e giudizio per decreto

Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto risultano molto apprezzati dall'Ufficio in un'ottica di economia processuale.

L'art. 442 c. 2 bis c.p.p., introdotto dalla "riforma Cartabia" [d.lgs. n. 150/2022], entrato in vigore il

30/12/2022, ha introdotto una riduzione ulteriore -apportabile successivamente dal giudice dell'esecuzione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza- di un sesto della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, quando l'imputato e il suo difensore abbiano rinunciato ad impugnare il provvedimento.

Sul tema, tra le questioni affrontate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, si è osservato che le riduzioni di pena connesse al rito abbreviato hanno natura di norme penali sostanziali, come tali soggette al principio di applicazione della *lex mitior*: pertanto, il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, avendo ricadute sostanziali, è soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p. Tale principio deve, quindi, ritenersi valido anche in relazione al disposto dell'art. 442 c. 2 bis c.p.p., che, pur collegando l'effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito abbreviato, si collega a una scelta processuale dell'imputato, dotata di ricadute sostanziali sulla pena irrogata.

In ordine agli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio per decreto penale di condanna, valgono le medesime considerazioni.

Lo sconto di pena di un quinto, per la mancata opposizione al decreto penale di condanna -come previsto dal comma 1 lett. h-ter dell'art. 460 c.p.p. -anch'esso introdotto con il d.lgs. n. 150/2022- si applica anche se il provvedimento del giudice è stato adottato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e notificato successivamente alla data del 30 dicembre 2022. Si osserva, infatti, che, pur trattandosi di norma processuale, essa reca di fatto un trattamento di favore sostanziale nell'ipotesi di non prosecuzione del processo nei gradi successivi.

L'applicazione retroattiva della norma, quindi, dirime i dubbi in ordine all'ipotesi in cui il condannato non abbia ricevuto l'avviso al momento dell'emissione del decreto emesso in data ante Riforma. Avviso che, invece, il Giudice per le Indagini Preliminari è oggi tenuto a dare alla parte, informandola anche della possibilità di ottenere lo sconto del quinto della pena pecuniaria attraverso esplicita rinuncia -entro quindici giorni dalla notifica del decreto -ad opporsi alla condanna e procedendo, entro lo stesso termine, ad effettuare il pagamento.

e) I riti semplificati

In materia di riti semplificati, le recenti riforme legislative hanno apportato modifiche di scarso rilievo, in alcuni casi semplicemente terminologiche, con un impatto minimo sull'attività di amministrazione della giustizia.

Quanto al giudizio abbreviato, le sole modifiche di rilievo sono quelle relative all'art. 442 c.p.p. che, adesso, al comma 2 bis, stabilisce che la mancata impugnazione della sentenza di condanna comporta un'ulteriore riduzione di un sesto della pena ad opera del giudice dell'esecuzione. Inoltre, è stato abrogato il comma tre dello stesso articolo, che prevedeva la notifica della sentenza all'imputato non comparso. Le altre modifiche sono di mero carattere terminologico.

Quanto all'applicazione della pena su richiesta, oltre all'obbligo per il giudice di indicare nel decreto di fissazione dell'udienza la possibilità per l'imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa, la sola novità che ha avuto un impatto sullo svolgimento del processo [allungandone la durata] è quella di cui all'art. 448 c. 1 bis c.p.p., che prevede che, nel caso in cui imputato e PM concordino sull'applicazione di una pena sostitutiva, su cui il giudice non può decidere immediatamente, è possibile sospendere il processo e fissare una nuova udienza entro 60 giorni.

Anche con riguardo al rito direttissimo non si registrano innovazioni rilevanti, salva la possibilità per il giudice di sospendere il processo nel caso di reati procedibili a querela, per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, qualora la querela manchi, ma sia ancora proponibile. Al momento non si registrano casi di sospensione per difetto della condizione di procedibilità.

In materia di rito immediato, si registrano esclusivamente modifiche di recepimento di sentenze di illegittimità costituzionale, irrilevanti sul piano pratico.

Più incisiva la riforma del procedimento per decreto, che, nel caso di applicazione della pena pecuniaria

in sostituzione di quella detentiva, consente di tenere conto delle condizioni patrimoniali dell'imputato, così disincentivando l'opposizione al decreto da parte di chi vi sarebbe stato costretto dall'impossibilità di pagare una sanzione eccessivamente elevata.

Allo stesso scopo, è stato consentito all'imputato di chiedere la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, senza dover formulare atto di opposizione.

Infine, è stata introdotta la possibilità, per il PM, di proporre all'indagato di formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. L'Ufficio non ha ancora mai proceduto in tal senso.

f) Le sanzioni sostitutive

Il D.lgs. n. 150/2022, procedendo ad una riforma organica della L. n. 689/1981 e introducendo nel codice penale l'art. 20 bis nel titolo II "delle pene" capo I "delle specie di pene, in generale", ha indicato le seguenti pene sostitutive brevi:

- 1. Semilibertà sostitutiva;*
- 2. Detenzione domiciliare sostitutiva;*
- 3. Lavoro di pubblica utilità sostitutivo;*
- 4. Pene pecuniarie sostitutive.*

Con riferimento al tema in questione, si segnala che presso questo Ufficio di Procura non si registrano difformità applicative e si registra, alla data odierna, una corretta applicazione dell' art. 62 L. 689/1981.

Ad oggi risultano messe in esecuzione n. 6 sentenze con condanna sostituita con la detenzione domiciliare. Non risultano in esecuzione sentenze con applicazione della semilibertà.

Al passaggio in giudicato della sentenza, la cancelleria del giudice la deposita presso la segreteria dell'Ufficio Esecuzioni della Procura, per la sostituzione della pena detentiva applicata al condannato, ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. e 53 ss. L. n. 689/81, con le prescrizioni previste.

L'Ufficio tempestivamente procede all'iscrizione della sentenza e provvede all'emissione di un provvedimento che, a firma del sostituto titolare del fascicolo, viene trasmesso al Magistrato di Sorveglianza competente per territorio, ai sensi dell'art. 62 L. 689/81.

Bisogna far presente che, fino ai primi di aprile 2024, il sistema SIEP non prevedeva l'emissione di provvedimento in maniera "idonea"; quindi si procedeva, per una tempestiva esecuzione, alla normale trasmissione, con modalità ordinaria, di istanza al Magistrato di Sorveglianza competente, effettuando eventuali integrazioni.

Dall'aprile 2024 questo problema è stato superato con delle modifiche apportate nel Sistema SIEP nella voce "Pene sostitutive semilibertà o detenzione domiciliare" e con l'emissione di un "esatto" provvedimento [quindi, con adeguato modello informatico] di richiesta ai sensi dell'art. 62 L. 689/81.

Appena ricevuta l'ordinanza da parte del Magistrato di Sorveglianza, che conferma le prescrizioni correlate alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare da parte del Giudice del Tribunale [prescrizioni che, però, non vengono rielencate in maniera puntuale e specifica e non vengono caricate neppure nel Sistema SIUS -sistema dell' esecuzione degli Uffici di Sorveglianza- in modo da ribaltare le stesse nel Sistema SIEP e rendere più fluido l'operato] l'Ufficio emette il provvedimento per l'esecuzione in detenzione domiciliare, integrandolo con le prescrizioni, e lo trasmette, per l'esecuzione, agli organi di Polizia competenti.

Contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria

Presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese sono attualmente in servizio sei Vice Procuratori Onorari [su una pianta organica che ne prevede dieci], i quali, prevalentemente, vengono impiegati nella gestione delle udienze monocratiche.

In merito alle questioni di maggiore rilievo relative all'amministrazione della Giustizia, va rilevato che, secondo i VPO in servizio presso questo Ufficio, l'introduzione della nuova udienza "predibattimentale" ha

avuto l'effetto positivo di incrementare le richieste di accesso ai riti alternativi, quali giudizio abbreviato e richiesta di applicazione pena.

È stato, inoltre, riscontrato un largo e proficuo uso del nuovo potere attribuito al Giudice dell'udienza predibattimentale di invitare il PM a modificare il capo d'imputazione. Intervento idoneo a prevenire eventuali situazioni di improcedibilità ed anche ad anticipare le proprie valutazioni sulla formulazione del capo d'imputazione, in modo da stimolare il Pubblico Ministero di udienza ad effettuare le proprie valutazioni sulle osservazioni del Giudice.

Tale strumento ha consentito più volte di evitare di proseguire il dibattimento in merito ad ipotesi di reato per le quali il Giudice avrebbe in ogni caso, poi, pronunciato una sentenza di proscioglimento su questioni procedurali.

Apprezzamento è stato manifestato dai VPO anche per l'aumento delle ipotesi di reati procedibili a querela, unitamente all'introduzione della tacita rimessione della querela a seguito della mancata comparizione della persona offesa.

Al netto dei risultati positivi di cui sopra, tuttavia, vi è piena condivisione, da parte di tutti i VPO, sul fatto che il principale ruolo "di filtro" che con la Riforma Cartabia si voleva attribuire alla nuova udienza predibattimentale, sia rimasto un obiettivo astratto "fissato sulla carta".

Infatti, è stato osservato come il limitato potere di valutazione esercitabile dal Giudice Predibattimentale, difficilmente potrebbe garantire al giudice medesimo la possibilità di vagliare concretamente e compiutamente quali procedimenti siano effettivamente meritevoli di essere trattati in sede dibattimentale e quali, invece, potrebbero essere conclusi già con vaglio meramente cartaceo degli atti d'indagine.

Problematiche relative all' attuazione della Legge 24/11/2023, n. 168 e del D.Lgs. 19/3/2024, n. 31

L'attività di contrasto ai reati c.d. da "Codice Rosso" si è dimostrata un impegno particolarmente oneroso per questa Procura della Repubblica. Attualmente, ben sei dei nove sostituti procuratori in servizio presso questo Ufficio compongono il gruppo specializzato che si occupa di tale materia.

Né è prevedibile che, nel prossimo futuro, il loro numero possa essere contenuto, e ciò per due ragioni fondamentali.

Anzitutto, perché gli adempimenti urgenti sono abitualmente numerosi e complessi e l'eventuale intempestiva esecuzione degli stessi potrebbe avere conseguenze negative per l'efficacia delle indagini, per la tutela delle persone offese e per gli eventuali profili di responsabilità disciplinare che potrebbero configurarsi a carico di magistrati che non abbiano provveduto con la celerità e l'attenzione che le norme impongono.

Ma, in secondo luogo, è doveroso aggiungere che è ragionevole prevedere un costante incremento dei procedimenti relativi alla subiecta materia, dovuto ad alcuni fattori, non tutti di segno positivo.

È indubbio che una coscienza sociale più evoluta e più solidale verso i soggetti più vulnerabili della popolazione ha contribuito in maniera rilevante all'emersione -soprattutto in ambiti connotati da sottosviluppo culturale, da canoni familiari o istituzionali contrassegnati da atteggiamenti ipocriti e superficiali, ma anche da situazioni di indigenza e di abbandono che, spesso, spingono i soggetti più deboli a rifugiarsi nell'uso di droghe e nell'abuso di alcool- di condotte che in passato non venivano denunciate e che, in molti ambienti ancora non emergono, ma si è fiduciosi sull'inarrestabile trend che li porterà sempre più alla luce.

A parere di chi scrive, inoltre, vi sono anche delle cause strettamente legate all'attuale momento storico ad incidere molto negativamente sulla crescita del fenomeno: in particolare, derivanti da un progresso tecnologico non governato, individualmente e socialmente, in maniera adeguata.

È di lapalissiana evidenza, infatti, come i più sviluppati strumenti di comunicazione e di creazione di prodotti informatici contribuiscano quotidianamente in misura che non appare esagerato definire mostruosa, a colpire i soggetti più deboli in maniera molto agevole, sistematica, estesissima. Basti fare riferimento allo stalking posto in essere con la diffusione massiccia di scritti dal contenuto diffamatorio a mezzo di computer o smartphone; o il revenge-porn; o il "semplice" scambio di messaggi prima offensivi, poi minacciosi o

deliranti fra persone precedentemente legate da una relazione affettiva, idonei a generare un conflitto sempre più aspro e pericoloso.

Né si può negare -per onestà intellettuale- l'accertata ricorrenza, anch'essa in misura che appare crescente, di denunce, esposti e querele che, a sèguito di accurate indagini, si rivelano calunniose.

Per assicurare il massimo dell'efficienza nella conduzione delle indagini e nella trattazione dei procedimenti in questione -e al fine di dare agevole attuazione alla procedura risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 122/2023 e dalla L. n. 168/2023-, con provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13/2/2024 sono stati modificati i criteri di assegnazione degli affari relativi a tale materia, di competenza del gruppo specializzato 2°.

In particolare è stato istituito un turno apposito di assegnazione giornaliero, denominato "turno codice rosso", nel quale sono inseriti, con criterio di rotazione, i magistrati appartenenti a tale gruppo specializzato. Ciascun fascicolo relativo a tale materia viene assegnato al magistrato di turno nel giorno in cui viene firmata la scheda d'iscrizione.

Tale meccanismo consente a ciascun sostituto di conoscere in anticipo in quali giorni acquisirà la titolarità dei procedimenti relativi alla materia in questione, potendo, in tal modo, programmare il proprio lavoro con maggiore efficienza.

Si tratta di una soluzione che favorisce, anche, la perequazione nei carichi di lavoro e la speditezza nella trattazione del procedimento. È previsto, infatti, che i provvedimenti urgenti siano adottati dal P.M. di turno esterno ordinario, il quale rimane titolare del procedimento, se è componente del gruppo specializzato 2°. Diversamente, il fascicolo -compiuti gli atti urgenti- sarà assegnato al P.M. cui spetta per effetto del "turno giornaliero codice rosso".

Con riguardo agli obblighi di comunicazione, un notevole alleggerimento del relativo impegno è stato assicurato dalla modifica dell'art. 127 disp. att. c.p.p. disposta dall'art. 3 D.Lgs. 19/3/2024, n. 31, la quale ha ridotto in misura rilevante la frequenza con la quale le Procure della Repubblica devono trasmettere taluni dati statistici alla Procura Generale: il testo formulato dalla "riforma Cartabia" prevedeva una comunicazione settimanale; l'attuale testo prevede una cadenza mensile.

Non si può non salutare con soddisfazione la riduzione delle comunicazioni de quibus dal numero di cinquantadue a dodici, nel corso di un anno solare. Ma non si può omettere di rilevare che, allo stato, si tratta di un impegno ancora eccessivamente gravoso.

Gli obblighi di comunicazione in questione, infatti, riguardano, tuttora:

- a) i procedimenti per i quali il P.M. non ha disposto la notifica dell'avviso conclusione indagini, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro i termini previsti dalla legge [con esclusione -introdotta dal cit. art. 3 D.Lgs. n. 31/24- dei casi in cui il P.M. abbia formulato al Giudice richiesta di differimento, e salvi i casi in cui vi sia stato rigetto della richiesta];*
- b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le proprie determinazioni sull'azione penale entro l'arco di tempo definito, nel gergo giudiziario, quale "periodo di riflessione", nei casi in cui [su input dell'indagato o della persona offesa] il Giudice gli abbia imposto di provvedere entro il termine di venti giorni, ovvero analogo ordine sia stato impartito dal Procuratore Generale -secondo quanto si evince dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 31/24 all'art. 127 disp. att. c.p.p. e 415-ter c.p.p.-.*

Pur avendo la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 31/24 ridotto considerevolmente la frequenza delle comunicazioni cui il P.M. è tenuto, ed anche il numero dei procedimenti soggetti a tali comunicazioni, non si può, tuttavia, non rilevare che le varianti possibili sono ancora molte e che, per le segreterie sarà assai complicato districarsi all'interno della tipologia di procedimenti di cui occorre dare comunicazione, oltre, naturalmente, ad orientarsi correttamente fra le diverse scadenze dei termini entro i quali è necessario adottare determinazioni tempestive, molto varie, a seconda delle fattispecie di reato.

Né appare realistico che un'attività comunicativa di questa portata possa avvenire sotto l'attento

controllo dei magistrati interessati. E ciò nonostante l'effetto dirompente sul procedimento penale che potrebbero avere un'omessa doverosa comunicazione, o una comunicazione errata: si potrebbe, infatti, pervenire ad un ingiustificato provvedimento di avocazione, o ad un'avocazione priva dei presupposti che la giustificano.

Non si può che ribadire, anche in questa circostanza, che l'unica soluzione idonea ad attenuare le ricadute negative delle disposizioni normative in questione, sembra essere costituita, esclusivamente, dall'adozione di una gestione informatizzata e centralizzata [quanto meno a livello distrettuale] di tali comunicazioni, assegnando ad un apposito organismo il compito di acquisirle ed elaborarle. Pur dovendosi segnalare che si tratta di un'opzione che dovrà essere resa compatibile con le esigenze relative alla tutela del segreto investigativo.

L'attuale assetto normativo sull'estinzione del reato per prescrizione

Per quanto attiene all'evoluzione normativa relativa al regime dell'estinzione del reato per prescrizione, si rileva come la recente "Riforma Cartabia" [D.Lgs. 10/10/2022, n. 150] abbia modificato, a pochi anni di distanza, quanto in precedenza introdotto con la "Riforma Bonafede" [legge c.d. "Spazzacorrotti" L. 9/1/2019, n. 3], la quale mirava, tra i vari obiettivi, a superare il problema del rilevante numero di procedimenti che in Italia si concludono con una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Problema al quale, già in precedenza, si era tentato di porre rimedio con la "Riforma Orlando" [L. 23/6/2017, n. 103], con scarsi risultati sul piano pratico.

Appare corretto affermare, in sintesi, che con la "Riforma Bonafede", in concreto, era stata abolita la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Infatti, veniva stabilito che la prescrizione veniva sospesa dopo l'intervenuta sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione, fino al provvedimento che definiva il processo.

È di tutta evidenza che il fine ultimo perseguito dalla "Riforma Bonafede" era di impedire che, a causa dei lunghi tempi processuali, molti processi finissero per chiudersi con una pronuncia di intervenuta prescrizione.

La principale critica avanzata verso questa riforma era il pericolo che -se non accompagnata da concreti interventi normativi volti a ridurre i tempi processuali- la nuova regola avrebbe causato unicamente una prosecuzione "ad oltranza", senza termini certi di conclusione, di un elevato numero di procedimenti; situazione non certo compatibile con i principi del "processo giusto".

Pertanto, con la "Riforma Cartabia" si è voluto intervenire su tale aspetto, abrogando la disposizione che sospendeva la prescrizione sino alla conclusione del processo. Ma, al posto di essa, è stata introdotta -con il nuovo art. 161 bis c.p.- la nuova categoria della "cessazione della prescrizione" che, di fatto, realizza lo stesso effetto pratico della precedente riforma; ovverosia, a seguito della sentenza di primo grado, il corso della prescrizione cessa definitivamente.

Al fine di impedire che si producano effetti identici a quelli realizzati con la "Riforma Bonafede", è stata introdotta, all'art. 344 bis c.p., una nuova causa d'improcedibilità dell'azione penale. Tale norma, infatti, stabilisce che l'azione penale diviene improcedibile decorso il termine di due anni dall'avvio del processo di secondo grado e di un anno per il processo di Cassazione.

Di fatto viene, in questo modo, introdotto un limite alla durata dei procedimenti successivi al primo grado. Si tratta di tempi che -ove non vengano adottate misure procedurali e organizzative adeguate per velocizzare il processo penale- allo stato attuale, appaiono molto ristretti.

Tuttavia, in merito ad una seria valutazione sugli esiti positivi o meno nella riduzione della durata dei procedimenti, ad oggi, non è possibile pronunciarsi in termini statistici di confronto. Appare, infatti, evidente che, a fronte del susseguirsi, a breve distanza di tempo, di più riforme che hanno modificato, ogni volta, l'istituto della prescrizione, unitamente ai termini minimi di durata della prescrizione medesima [4 anni per le contravvenzioni e 6 anni per i delitti], non risulta decorso un lasso di tempo ancora sufficiente per poter vagliare correttamente gli esiti positivi o meno delle riforme varate.

Iscrizioni e definizioni

Conclusivamente, si riportano i dati statistici relativi al periodo 1/7/2023-30/6/2024, concernenti le iscrizioni e definizioni di procedimenti presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Alla data dell'1/7/2023 risultavano pendenti presso questo Ufficio complessivi n. 9.838 procedimenti [n. 3.574 noti mod. 21 + n. 4.293 ignoti mod. 44 + n. 1.754 FNCR mod. 45 + n. 217 noti mod. 21 bis].

Nel periodo in considerazione [1.7.2023 – 30.6.2024] sono stati definiti complessivamente n. 11.341 procedimenti [n. 4.846 noti mod. 21 + n. 3.620 ignoti mod. 44 + n. 2.304 FNCR mod. 45 + n. 571 noti mod. 21 bis] a fronte dei n. 12.549 definiti nel corrispondente arco temporale precedente.

Quanto alle sopravvenienze, nel periodo di riferimento sono stati iscritti complessivamente n. 10.990 nuovi procedimenti [n. 5.070 noti mod. 21; n. 3.786 ignoti mod. 44; n. 1.615 FNCR mod. 45; n. 519 noti mod. 21 bis].

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani

Premessa. Caratteristiche della criminalità operante nel Circondario.

La Procura della Repubblica di Trapani - ufficio che, avuto riguardo alla tradizionale classificazione degli uffici giudiziari, si colloca tra quelli di medie dimensioni – opera su un'area geografica che comprende il territorio del Comune capoluogo e di altri undici comuni [uno, quello di Misiliscemi, di recente costituzione], con una popolazione di poco superiore ai 215.000 abitanti.

Si tratta di un territorio a vocazione eminentemente turistica, in ragione delle sue bellezze naturali e del consistente patrimonio storico-culturale, connotato da un contesto economico che, privo di importanti poli industriali e afflitto da un alto tasso di disoccupazione, si pone nel panorama siciliano ai primi posti nel settore della produzione vinicola e, più in generale, nella filiera del comparto agroalimentare.

Sullo sfondo di tale scenario si staglia l'elevatissima densità mafiosa che qualifica il territorio della provincia trapanese, storica "roccaforte" di "cosa nostra".

Se, dunque, l'organizzazione mafiosa mantiene intatta la sua capacità di infiltrarsi pervasivamente nei settori nevralgici dell'economia legale, condizionandone le dinamiche, si deve registrare nel contempo la presenza di ulteriori realtà criminali, in grado di avvalersi di complicità e connivenze radicatesi presso ampi settori della Pubblica amministrazione ed ambienti deviati della massoneria.

Tale ultimo dato, particolarmente allarmante, rende immediatamente percepibile l'esistenza di fenomeni degenerativi nell'ambito di alcuni segmenti degli apparati pubblici, in grado di depauperare le risorse destinate alla collettività, di fatto riducendo le possibilità di sviluppo del territorio.

È inoltre andato via via espandendosi negli ultimi anni lo spazio occupato da una arretrante criminalità comune, dedita in primis al commercio delle sostanze stupefacenti oltre che alle tradizionali attività predatorie. Nell'ambito di tale contesto delinquenziale taluni soggetti sono riusciti ad emergere assicurandosi una sorta di "rendita di posizione", offrendo in cambio servizi extra ordinem [ad es. favorendo occupazioni abusive di immobili], garantendosi, da ultimo, proficui spazi di manovra, in particolare in occasione delle competizioni elettorali, grazie alla "messa a disposizione" di "pacchetti di voti" - riconducibili, in genere, agli abitanti delle zone più degradate - con l'evidente scopo di indirizzare indebitamente le scelte delle amministrazioni locali, assicurandosi illecite locupletazioni.

Nel settore economico lo stato di crisi in cui versano varie unità produttive, acuitosi a seguito dell'aumento dei costi delle fonti energetiche indotto dal conflitto in Ucraina, ha da ultimo determinato il blocco della liquidità per molti operatori, aggravando la già precaria situazione di molte aziende.

In tale contesto operatori economici spregiudicati, favorendo la decozione "pilotata" di aziende previo affitto/cessione di interi rami di azienda, hanno reinvestito i loro illeciti proventi creando società di comodo,

grazie al ruolo di intermediazione svolto da loro fiduciari, così modificando gli assetti societari esistenti e scardinando le regole della libera concorrenza, spesso, ponendo altresì in essere condotte volte al riciclaggio [o all'autoriciclaggio] delle somme indebitamente percepite.

La crisi economica ha poi ulteriormente inciso riducendo i volumi d'affari ed il numero delle commesse pubbliche, contribuendo a rendere negli ultimi tempi ancor più diffuso che in passato il ricorso ai c.d. "ammortizzatori sociali", con relativo innescarsi di fenomeni truffaldini volti al riconoscimento di sovvenzioni o contributi non dovuti.

V'è in ogni caso da sottolineare come, a fronte delle ridotte percentuali di accoglimento delle domande volte ad ottenere crediti agevolati a sostegno delle imprese per mancanza dei requisiti di affidabilità, non vengono segnalati significativi fenomeni di usura, circostanza che lascia intravedere un ampio fenomeno "sommerso", ove le vittime non intendono evidentemente denunciare l'operato dei loro aguzzini [a conferma di ciò nel corso dell'anno in valutazione, si è registrato un ulteriore rilevante decremento **[pari al 50%]** del numero, già decisamente esiguo, dei procedimenti aventi ad oggetto condotte usurarie, nell'ambito dei quali le indagini, svolte comunque con risultati decisamente positivi, hanno peraltro preso le mosse da autonome iniziative investigative assunte da questo ufficio o dagli organi di p.g.

Iscrizioni e definizioni.

Mod. 21:

Nel periodo di interesse sono stati iscritti n. **5151** procedimenti penali. Si conferma dunque un trend in costante, progressivo aumento, legato in particolare ai reati contro il patrimonio, la violenza di genere, i reati finanziari oltre a quelli legati alla crisi di impresa, i reati ambientali [in particolare a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art 255 D.Lgs. n. 152/06].

Nell'anno precedente le sopravvenienze erano state n. 4820, nel 2022 addirittura n. 4245.

Nello stesso arco temporale alta è rimasta la percentuale di definizione: sono stati definiti n. **5356** fascicoli rispetto ai 4887 definiti nell'anno precedente di cui:

- n. 1906 con richiesta di archiviazione;
- n. 2691 mediante esercizio dell'azione penale.

La pendenza complessiva è così scesa da 2467 a 2262 fascicoli, performance oltremodo soddisfacente, anche in considerazione degli eccellenti risultati investigativi conseguiti dall'ufficio in termini di controllo di legalità, reso effettivo in tutti i settori del diritto penale.

Esercizio dell'azione penale:

Nel periodo in esame sono state depositate:

- n. 348 richieste di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. a fronte delle 491 avanzate nell'anno precedente;
- n. 1138 decreti di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p. [n. 1157 nell'anno precedente].

Richieste di archiviazione.

Si riscontra nel corrente anno il deposito di n. 1802 richieste di archiviazione, diversamente motivate secondo lo schema che segue:

- n. 494 per infondatezza e comunque in assenza di una ragionevole previsione di condanna [l'anno precedente erano state n. 1013];
- n. 190 richieste per mancanza di condizioni [300 l'anno precedente];
- n. 1108 archiviazioni ex art. 411 c.p.p. [314 l'anno passato];
- n. 102 per prescrizione [101 nel 2023];
- n. 12 per altro motivo.

Il ricorso ai riti alternativi.

Si segnala che, nell'anno in esame ben n. 1677 procedimenti penali sono stati complessivamente definiti mediante l'applicazione dei riti alternativi previsti dal codice di procedura penale.

*In lieve calo il numero dei procedimenti definiti mediante giudizio direttissimo [100 rispetto agli 82 registrati nel corso dell'anno passato]. Consistente è stato invece l'aumento delle richieste di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p., passate **da 510 alle 927** dell'anno corrente.*

Trend in crescita anche in relazione al numero delle richieste di giudizio immediato, n. 132 rispetto alle 100 registrate nell'anno precedente.

In diminuzione sono risultati i procedimenti definiti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., complessivamente n. 217 [n. 120 dinanzi al GIP e n. 97 in sede dibattimentale] a fronte dei 321 dell'anno precedente.

Risulta per contro raddoppiato il numero dei procedimenti definiti con giudizio abbreviato in sede dibattimentale [n. 181 rispetto ai 91 del 2023] mentre rimane stabile l'omologo dato con riguardo alle definizioni mediante giudizio abbreviato dinanzi al GIP [n. 120 a fronte dei 127 dell'anno precedente].

Sospensione del procedimento e messa alla prova.

Nel corso dell'anno corrente si è registrato un notevole aumento dei casi di applicazione della sospensione della messa alla prova ex art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.:

Questi i relativi dati:

- n. 68 ordinanze di sospensione e n. 66 sentenze emesse dal GIP/GUP [45 le ordinanze e 32 le sentenze nell'anno precedente];*
- n. 129 ordinanze di sospensione e n. 131 sentenze emesse in sede dibattimentale [135 le ordinanze e 53 le sentenze nell'anno precedente].*

Applicazione delle sanzioni sostitutive.

Si segnala l'applicazione di n. 44 sanzioni applicate dal giudice della cognizione per Lavori di P.U. e n. 6 detenzioni domiciliari.

Impugnazioni

Le evidenze statistiche rilevano una flessione del numero delle impugnazioni del P.M.: sono in totale 16 le impugnazioni presentate avverso sentenze [rispetto alle 35 dell'anno precedente] mentre il numero delle impugnazioni riguardanti provvedimenti di altra natura è rimasto sostanzialmente invariato [cinque, rispetto ai sei del 2022/2023].

Mod. 21 Bis

Nel periodo di interesse sono stati iscritti n. 494 procedimenti penali [nell'anno precedente le sopravvenienze erano state n. 529]; nel corso dell'anno ne sono stati definiti n. 511, n. 19 in più rispetto all'anno precedente; la residuale pendenza ammonta a n. 157.

Mod. 44

Nel periodo di interesse sono stati iscritti n. 4358 procedimenti penali contro ignoti, numero in calo rispetto alle 4603 iscrizioni dell'anno precedente, allorchè si ebbe a registrare un notevole balzo in avanti rispetto al 2022 [ben n. 4603 iscrizioni rispetto alle n. 4091].

Nello stesso arco temporale sono stati definiti n. 4305 fascicoli, con un leggero aumento della pendenza complessiva da 830 a 883.

Nell'anno in corso i procedimenti contro soggetti ignoti risultano essere stati definiti:

- n. 3634 con richiesta di archiviazione;
- n. 660 transitati ad altro modello;
- n. 313 trasmessi ad altra A.G.;
- n. 46 riuniti ad altri procedimenti ed altro].

Misure cautelari.

Nell'anno in esame sono state n. 171 [n. 162 nel periodo precedente] le misure cautelari personali detentive avanzate nei confronti di 203 soggetti [n. 102 custodia in carcere e n. 69 per detenzione domiciliare].¹⁰

Le ordinanze di misure cautelari non detentive emesse dal Gip su richiesta dell'ufficio sono state complessivamente n. 67.

Le richieste di emissione di provvedimenti cautelari reali avanzate nel periodo di interesse sono state n. 79 [n.b.: il dato fornito dagli estrattori non è disaggregato e comprende pertanto anche le richieste di modifica dei provvedimenti "de libertate" originariamente emanati].

Udienze

Nel prospetto che segue il numero delle udienze che hanno visto impegnati magistrati dell'ufficio:

Togati	
Periodo 01/07/2023 – 30/06/2024	
Gip/Gup	118
Dibattimento Trib.	320
MP	8
Camerali	0
Dibattimentali C.Assise	16
Sorveglianza	16
GDP	0
TOTALE	478
VPO	702

Attività del Pubblico Ministero nel settore civile.

Nel corso dell'anno l'ufficio ha avanzato in materia di volontaria giurisdizione le seguenti richieste:

- n. 43 richieste di nomina di ADS;
- n. 25 in materia di negoziazione assistita;
- n. 1 interdizione;
- n. 2 per atti di straordinaria amministrazione dei notai;
- n. 1 richieste di nomina curatore speciale per minorenni.

I pareri emessi tramite SICID in via telematica sono stati 3335 mentre n. 3805 sono stati gli atti "in entrata", dato comprensivo di comunicazioni e deposito atti.

Con riferimento alla crisi di impresa il D.Lgs. 12 gennaio 19 n. 14 [noto come nuovo **codice sulla crisi di impresa**] prevede che il P.M. si attivi per la rapida emersione dell'insolvenza e per garantire la corretta osservanza delle procedure di risoluzione della crisi. In quest'ottica il Pubblico Ministero è oggi

¹⁰ Con riguardo alle misure cautelari personali non si è in grado di fornire il numero complessivo delle richieste accolte dal GIP in quanto, alla luce delle indicazioni fornite da tale ufficio, il sistema di rilevazione aggrega in un unico dato la totalità dei provvedimenti emessi in materia de libertate dal Giudice [richieste, modifiche, scarcerazioni etc.].

destinatario degli atti che costituiscono gli snodi essenziali delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ove la sua partecipazione risulta essenziale affinché sia garantita la tutela delle posizioni soggettive coinvolte nella crisi dell'impresa commerciale.

Questi i dati salienti dell'attività svolta al riguardo:

- *le segnalazioni pervenute dal Tribunale ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo sono state 76, tutte iscritte a mod. 45;*
- *n. 10 sono state le procedure concorsuali promosse dal PM;*
- *n. 10 [n. 9 a mod. 21, n. 1 a Mod 44] sono state le iscrizioni per le nuove fattispecie previste dagli artt. 329 e 330 D. L.vo /14/2019, conseguenza diretta della ratio della novella normativa, tendente a offrire agli imprenditori nuovi strumenti per la gestione dell'insolvenza.*

Aspetti applicativi riguardanti la nuova Circolare del C.S.M. relativa alla organizzazione delle Procure

La nuova circolare, entrata in vigore il 2 settembre u.s., contenente nuove norme in tema di organizzazione delle Procure, sarà nel prossimo futuro oggetto di attento esame e di approfondito dibattito tra tutti i magistrati dell'ufficio in vista della redazione del nuovo Progetto organizzativo che dovrà essere approvato entro il prossimo mese di marzo valorizzando i contributi offerti in sede di confronto, al fine di definire un modello di organizzazione sulla base di scelte condivise tra tutti i magistrati dell'ufficio.

Le connesse problematiche, gestionali ed organizzative, verranno altresì discusse, oltre che con il Procuratore Generale, con il Presidente del Tribunale e con il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati - con i quali sono stati avviati da tempo costanti interlocuzioni volte a ricercare, in via sinergica, soluzioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse ed a migliorare la qualità del servizio reso alla collettività - i cui contributi saranno ovviamente anche in questa occasione di fondamentale importanza al fine di conformare il documento finale a principi di efficienza oltre che di trasparenza e partecipazione.

Per quanto specificamente riguarda i rapporti con la Presidenza del Tribunale tale forma di coordinamento istituzionale deve muoversi nella direzione di modelli organizzativi che garantiscano, come da ultimo ribadito dal Consiglio Superiore, l'ottimale esercizio delle funzioni del P.M. attraverso, tra l'altro, il rispetto dei criteri di priorità e la c.d. "personalizzazione del fascicolo", vale a dire "la continuità del P.M. tra la trattazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e le successive fase processuali".

Aspetti problematici rilevati nell'attuazione del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 [c.d. riforma Cartabia].

Presupposti per l'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art 335 c.p.p.

La nuova formulazione della norma in esame, subordinando l'iscrizione nell'apposito registro all'acquisizione di una notizia di reato contenente "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile ad una fattispecie incriminatrice", non appare aver sostanzialmente modificato i presupposti previsti dalla originaria disposizione. Lo stesso è a dirsi per quanto attiene ai presupposti per l'iscrizione del nominativo al quale il reato è attribuito non appena risultino "indizi" a suo carico.

Questo ufficio pertanto ha mantenuto fermi i parametri in passato utilizzati nell'iscrizione delle notizie di reato, richiamando i consolidati orientamenti maturati nella giurisprudenza di legittimità, contrastando decisamente derive interpretative finalizzate all'iscrizione di un fascicolo mod. 21 sulla scorta di meri sospetti, semplici congetture, ipotetiche supposizioni condite da "voci di popolo", suggestioni di anonimi, illusioni comunque prive di determinatezza.

Con riguardo alla possibilità di retrodatare l'iscrizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 335 c.p.p., va osservato che la novella consacra di fatto una prassi consolidata presso gli uffici requirenti. Il problema, correlato in particolare al previsto controllo del giudice sull'omessa o tardiva iscrizione, con conseguente possibile inutilizzabilità delle fonti di prova acquisite tardivamente, riguarda la valutazione della tempestività dell'iscrizione e, più in generale, la definizione dei parametri sulla base dei quali valutare

“l’inequivocità” o la congruità del ritardo dell’iscrizione in relazione alla singola notizia di reato. In tali ipotesi le nuove notizie di reato stagliatesi in modo inequivoco “in itinere”, ad es. nel corso di un servizio di intercettazioni, dovranno in futuro essere trasmesse celermente dalla p.g. senza attendere l’invio dell’informativa finale, spesso fatalmente destinata, dovendo riassumere il contenuto di complesse indagini, ad essere redatta a distanza di tempo rispetto alla data di acquisizione della notizia criminis. Certamente, al fine di prevenire il pericolo di dannose anticipate discovery, oggi quanto mai concreto alla luce delle previsioni contenute negli artt. 415 ter c.p.p., dovrà procedersi alle nuove iscrizioni valutando strategicamente se le stesse vadano effettuate nell’ambito del fascicolo originario ovvero se, in ragione del lasso di tempo trascorso dalle prime iscrizioni, non sia opportuno far confluire i nuovi atti in un nuovo fascicolo creato ad hoc.

Scelta prudentiale opportuna, in attesa che la giurisprudenza determini l’esatta portata innovativa contenuta nelle citate disposizioni e ne delimiti il relativo raggio di azione.

I rapporti con gli uffici giudicanti

Una sempre più stretta sinergia informativa tra il Procuratore della Repubblica e la Presidenza del Tribunale favorirà la corretta attuazione del D. Lgs. n. 150/22, nel rispetto delle norme sul giusto processo oltre che dei criteri di priorità previsti dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. [e di quelli integrativi contenuti nel progetto organizzativo].

La progressiva attuazione del processo penale telematico richiede infatti la definizione di intese volte a coordinare, attraverso prassi condivise, la migrazione di atti in via telematica nei momenti cruciali del procedimento, sia dunque all’interno della fase delle indagini preliminari [rapporti PM – ufficio GIP], sia all’atto della definizione della fase del procedimento a seguito dell’esercizio dell’azione penale o del deposito della richiesta di archiviazione [rapporti PM – GUP e PM ufficio del dibattimento].¹¹

In tal senso lo scrivente ha proposto al Presidente del Tribunale l’adozione congiunta della piattaforma informatica GIADA, applicativo che, mediante l’assegnazione automatica ai singoli giudici - sulla base di meccanismi di pesatura e assegnazione predefiniti - dei processi attivati mediante citazione diretta, appare funzionale a risolvere l’annoso problema della fissazione della data dell’udienza predibattimentale da parte del Presidente del Tribunale, eliminando i tempi morti di una procedura che oggi offre risposte a distanza di mesi [se non addirittura dopo oltre un anno] dalla data di richiesta avanzata dal P.M., ritardando l’inizio dell’attività processuale e protraendo lo stato di pendenza del fascicolo presso l’ufficio, dando conseguentemente origine al numero abnorme di “false pendenze”.

Ulteriore terreno di utile confronto con la Presidenza del Tribunale riguarda la formazione e migrazione del fascicolo del dibattimento in via telematica, attraverso accordi che consentano ai rispettivi uffici dibattimento di regolare la fase di formazione del fascicolo attraverso lo scambio di atti digitali, prevedendo altresì la creazione di postazioni informatiche sui banchi di udienza, in tal modo rendendo possibile alle parti di procedere alla produzione telematica nel fascicolo dibattimentale di documenti già inseriti agli atti del procedimento e dunque presenti in TIAP.

L’incidenza della riforma sui flussi di lavoro.

Vengono di seguito passati in rassegna i dati dei flussi ritenuti più significativi, rilevabili mediante gli estrattori statistici in dotazione, valutati anche grazie al contributo esperienziale offerto dai magistrati dell’ufficio. I dati e gli spunti di riflessione che seguono disegnano ovviamente – e non potrebbe essere diversamente visto il tempo trascorso dall’entrata in vigore della riforma - linee meramente tendenziali, che potranno trovare o meno conferma via via che si consolideranno nuovi filoni giurisprudenziali sui vari punti

¹¹ L’eccezione è attualmente costituita dalla implementazione data alla gestione digitale dei procedimenti definiti con richieste di archiviazione nonché dall’invio degli atti al Tribunale della Libertà. Rimane tuttavia allo stato l’impossibilità, legata a ragioni tecniche, di trasmettere i file multimediali in via telematica.

controversi.

La riforma ha innanzitutto modificato l'art. 408 c.p.p., affermando un principio, da molti considerato vera e propria chiave di volta del nuovo sistema processuale, che limita l'esercizio dell'azione penale ai soli casi in cui gli elementi capitalizzati nel corso delle indagini preliminari consentano di formulare una ragionevole prognosi di condanna [o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca]. Ha nel contempo esteso l'ambito di applicazione della condizione di procedibilità a querela a numerosi reati in passato perseguibili d'ufficio, facendo salve le eccezioni previste dalle singole disposizioni incriminatrici per i casi ritenuti di maggiore disvalore sociale [in relazione ai quali permane dunque la procedibilità d'ufficio].¹²

La risposta a tale scelta di politica criminale operata dal Legislatore appare aver determinato un immediato - seppur allo stato contenuto - incremento [v.supra], delle richieste di archiviazione.

A seguito poi delle rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/22 all'art. 550 c.p.p. si registra oggi un notevole incremento dei casi in cui l'azione penale viene esercitata mediante citazione diretta dell'imputato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, con correlativa diminuzione delle ipotesi di ricorso alla richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 bis c.p.p.

Il ricorso ai riti alternativi.

Il D.Lgs. n. 154/22 non appare avere significativamente inciso sull'accesso ai riti alternativi richiesti nel corso delle indagini preliminari, fatta eccezione, per come già indicato in precedente paragrafo, per le richieste di decreto penale, in relazione alle quali si è registrato nei primi sei mesi del corrente anno un **notevolissimo incremento**.

Si registra un consistente aumento anche delle richieste di giudizio abbreviato in sede dibattimentale, dato che va letto in controluce, sia con riguardo alle previste conseguenze in caso di acquiescenza alla sentenza di condanna all'esito di tale rito, sia avuto riguardo al concreto atteggiarsi nella prassi della udienza di comparizione pre-dibattimentale, introdotta dall'art. 554 bis c.p.p. a seguito di citazione diretta a giudizio.

L'esecuzione penale.

L'entrata in vigore delle nuove norme in materia di esecuzione penale, ha comportato un notevole aggravio di lavoro per gli addetti al relativo settore, chiamati a gestire il peso di un "doppio sistema", aggravato da delicate questioni di natura interpretativa della legge processuale.

Problemi di non poco momento riguardano infatti i complessi conteggi oggi necessari in caso di cumulo o di riconoscimento della continuazione oltre che l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive e della pena pecuniaria, in relazione alla quale si rende necessario procedere ad un complesso e farraginoso monitoraggio del pagamento della somma dovuta [frazionabile fino a n. 60 rate], al cui esito è subordinato l'accesso al regime di conversione.

Numerose criticità attengono specificamente all'esecuzione delle pene sostitutive detentive, registrandosi irrisolte questioni di competenza tra P.M. e magistrato di sorveglianza [ad es. in materia di determinazione in concreto di inizio e fine pena, applicazione di liberazione anticipata etc.].

Ancor più complessi problemi pone la non cumulabilità - ai sensi delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia - tra le pene detentive sostitutive e non, tra loro ben differenti per natura e genere, ulteriormente aggravati là dove l'applicazione dei nuovi istituti si intrecci con questioni di diritto intertemporale.

¹² Come è noto la normativa transitoria ha dissolto ogni dubbio circa la tempestività della querela presentata in relazione ai fatti consumati in data anteriore all'entrata in vigore della riforma, ponendo a carico dell'interessato l'onere di procedere tempestivamente alla presentazione della condizione di procedibilità, un tempo non richiesta.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo

PREMESSA

Come è noto, il ruolo della Procura per i Minorenni presenta delle peculiarità che la differenziano dagli altri Uffici giudiziari, sia nel settore civile in genere [settore profondamente modificato dai recenti interventi riformatori], diretti alla tutela del minore in condizione di pregiudizio, sia nel settore penale, caratterizzato da specifici istituti connotati dall'obiettivo del recupero del minore sottoposto al procedimento.

La Procura minorile, infatti, oltre alla gestione dei procedimenti penali che vedono coinvolti minori, opera soprattutto nell'ambito della prevenzione, e dunque con provvedimenti di natura civile e amministrativa.

A tal fine, sin dalla prima segnalazione di un minore in difficoltà, l'Ufficio procede ai necessari accertamenti propedeutici finalizzati agli specifici interventi di sostegno e tutela da richiedere al locale Tribunale per i Minorenni.

Ogni segnalazione determina l'iscrizione di un procedimento e l'avvio di una particolare forma di "istruttoria", che è stata in parte regolamentata dal D.lgs. n. 149 del 10/10/2022 [art. 473bis-3c.p.c.] e si concreta in richieste rivolte agli stessi organi o enti che hanno effettuato la segnalazione, agli altri organi che hanno il compito di tutela dell'infanzia, in deleghe di indagine alla polizia giudiziaria specializzata finalizzate ad accertare il contesto ambientale in cui il minore è inserito, in richieste ai servizi sociali e sanitari di relazioni o di predisposizione di progetti educativi nell'interesse del minore.

In esito agli accertamenti disposti [che possono avere durata variabile e un diverso grado di complessità], il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione della segnalazione da parte dello stesso Pubblico Ministero, laddove non emergano situazioni che necessitano di un intervento del Tribunale per i Minorenni, ovvero con la proposizione di un ricorso a quest'ultimo organo, laddove si ravvisino situazioni che richiedono un approfondimento e l'adozione da parte del giudice minorile di provvedimenti a tutela del minore.

Tale modus procedendi, già attuato di fatto da decenni nelle Procure minorili, è stato espressamente previsto e disciplinato dalla normativa di riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/22, in particolare, gli articoli 473-bis.3 c.p.c. [poteri del PM] e 473-bis.13 c.p.c. [ricorso del PM].

La funzione del PM minorile è, pertanto, in via assolutamente prioritaria, una funzione di promozione e di protezione dei diritti del minore: la sfera delle attribuzioni civili rappresenta il nucleo centrale della funzione istituzionale della Procura per i Minorenni.

Operata questa necessaria premessa, diretta ad evidenziare come l'attività civile, penale e amministrativa di una Procura Minorile sia strettamente connessa, essendo tutti i diversi ambiti di intervento comunque sottesi alla finalità di recupero del minore se già inserito nel circuito penale, o a creare le migliori condizioni in via di prevenzione per evitare che lo stesso possa farvi ingresso, si può procedere ad esporre i dati informativi concernenti l'andamento dell'amministrazione della giustizia per il periodo richiesto nonché i punti espressamente indicati nella richiesta della Corte Suprema di Cassazione.

Le novità normative, riguardanti la materia civile e quella penale, in ambito sostanziale e processuale, come accennato in premessa, hanno avuto un impatto estremamente significativo per l'attività dell'ufficio.

Per il settore civile, in particolare:

1. In relazione alla materia civile ed al nuovo rito introdotto dal D. Lgs.149/2022, entrato in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023, nonché all'avvio del processo civile telematico, va evidenziato che l'ufficio ha registrato una grande difficoltà in conseguenza della suddette riforme, a causa dell'aumento delle

competenze e degli adempimenti, a fronte di un organico [di personale e di magistratura] assolutamente inadeguato in relazione all'incremento esponenziale delle segnalazioni in ambito civile.

Il D.lgs.149/2022, in attuazione della legge 26.11.2021 n. 206, ha riformato il processo civile.

L'entrata in vigore della riforma tuttavia è stata anticipata per gradi, sicché alcune disposizioni sono entrate in vigore il 22 giugno 2022.

Il rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone, attualmente frammentati fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, è entrato in vigore il 28.2.2023.

Tali disposizioni sono poste sotto il Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Quelle che riguardano, in particolare, questo ufficio giudiziario hanno mantenuto fermo e, anzi, rafforzato l'impegno del pubblico ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela del minore, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile [art.473 bis 3 c.p.c.].

Il nuovo quadro normativo ha indotto l'ufficio ad una rivisitazione delle modalità operative che sono state differenziate sia nella fase degli accertamenti, che nella scelta del tipo di ricorso da proporre.

Sono stati disciplinati i c.d. ricorsi urgenti in relazione alle situazioni in cui sia sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile, con richiesta di emissione di provvedimento provvisorio urgente inaudita altera parte [art. 473-bis.15c.p.c.].

In tale materia sono state emanate, in esito ad approfondito confronto tra tutti i magistrati dell'ufficio, apposite linee guida in cui è stato ribadito che il ricorso a tale strumento è limitato ai casi in cui si ritiene necessaria l'adozione in termini brevissimi di un provvedimento del TM, e dunque, esemplificativamente:

- procedimenti nei quali è stato adottato un allontanamento ex art. 403 cod. civ., di cui si chiede la convalida;
- procedimenti per i quali si chiede un provvedimento di allontanamento urgente del minore [da solo o insieme ad un genitore] dal contesto familiare;
- procedimenti per i quali si chiede l'adozione di un provvedimento diverso dall'allontanamento ma parimenti ritenuto urgente [ad esempio: divieto di espatrio del minore, allontanamento dall'abitazione familiare del genitore o altro convivente violento/maltrattante, ecc.].

L'art. 473-bis.40 c.p.c. ha poi disciplinato i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

In questo ambito l'azione del Pubblico Ministero minorile intercetta spesso, ed in maniera consistente, il tema della violenza e degli abusi intrafamiliari, ed interviene in tali vicende solo nella prospettiva di tutela di eventuali minorenni presenti nel nucleo familiare e vittime di abusi, maltrattamenti e/o violenza assistita.

Per "violenza assistita" da minori in ambito familiare si intende, come è noto, il fatto che un minorenne "faccia esperienza" di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento [ad esempio: la madre] o su altre figure affettivamente significative [adulte e minorenni che siano].

Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente, quando questi avvengono nel suo campo percettivo, oppure indirettamente quando il minore ne è a conoscenza e/o ne percepisce gli effetti [si ha pertanto violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente le percosse, gli insulti, le minacce e le sofferenze cui il genitore è esposto, ma anche se queste violenze, pur non avvenendo direttamente innanzi ai suoi occhi, sono da lui conosciute attraverso la percezione dei suoi effetti].

Le ripercussioni sui minori degli abusi e maltrattamenti o della violenza assistita si pongono sicuramente quale "pregiudizio" ex artt. 330-333 cod. civ., traducendosi in violazione dei suoi bisogni affettivi ed educativi enucleati dall'art. 147 cod. civ., ma possono, talvolta, anche essere indicativi di un eventuale stato di abbandono ex art. 8 legge n. 184/83.

In tale contesto, il PM può proporre ricorso al Tribunale per i Minorenni, chiedendo provvedimenti sospensivi/limitativi della responsabilità genitoriale ed eventualmente anche l'allontanamento urgente

dall'abitazione familiare del genitore/convivente violento, ovvero del minore unitamente al genitore maltrattato [ove ciò risponda meglio alle loro esigenze di tutela], o infine l'allontanamento del solo minorenni.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/22 tale aspetto è stato fortemente accentuato, prevendendosi espressamente [titolo IV-bis, capo III, sezione I, artt. 473-bis.40 ss. del codice civile] una specifica disciplina dei procedimenti relativi a violenza domestica.

In tale ambito ha acquistato una rinnovata pregnanza il ruolo del pubblico ministero minorile, come già segnalato anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che nella "Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale" approvata nella seduta del 20 aprile 2022, ha evidenziato che, con riferimento alle allegazioni di violenza presenti nei ricorsi introduttivi dei giudizi civili, la maggior parte dei ricorsi che presentano allegazioni di violenza domestica è stata depositata dai pubblici ministeri minorili e non dai genitori dei minori coinvolti. Il particolare ruolo del pubblico ministero minorile, diversamente dal ruolo del pubblico ministero nel tribunale ordinario nel quale il procedimento resta ancorato al principio del «dispositivo», cioè ad un principio che lega l'iniziativa processuale alla volontà delle parti, rappresenta una delle peculiarità del processo minorile. Il pubblico ministero minorile, infatti, ai sensi dell'art. 69 del c.p.c. agisce a tutela di interessi che trascendono quelli delle parti ed è la figura istituzionale alla quale i servizi socioassistenziali, le scuole, i centri antiviolenza e, più in generale, tutti coloro che sono a conoscenza di una situazione di rischio per un minore, si rivolgono affinché sia attuato un intervento a tutela dello stesso. Ed ancora: nei procedimenti presso i tribunali per i minorenni, analizzati all'esito della ricerca campionaria, emerge la costante ed attiva presenza del pubblico ministero minorile che, nella quasi totalità dei casi, è la parte che propone d'ufficio ex art. 336 del codice civile l'azione per la decadenza o per la limitazione della responsabilità genitoriale, proprio in conseguenza di procedimenti penali instaurati nei confronti del genitore violento.

Il numero delle segnalazioni di violenza domestica che giunge in Procura minorile è molto elevato, ed è evidente che occorre dar seguito a tali segnalazioni allegandole tempestivamente ai ricorsi al TM, altrimenti la violenza domestica continuerà ad essere invisibile nei tribunali.

In relazione a questi procedimenti è stata data particolare importanza al tema del coordinamento tra le diverse Autorità giudiziarie [a cominciare dalle Procure ordinarie] e ciò al fine di poter tramettere al giudice minorile gli atti riguardanti le dedotte violenze.

I flussi comunicativi con le Procure ordinarie del distretto sono stati costanti ed hanno condotto a risultati soddisfacenti in termini di coordinamento.

L'art. 473 bis 69 c.p.c. ha introdotto, anche per questo ufficio, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

L'ultimo comma prevede che quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal Tribunale per i Minorenni.

A seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia e della conseguente possibilità di adottare in presenza di situazioni di abusi familiari o di condotte di violenza domestica ordini di protezione [art. 473 bis.69 c.p.c.] a carico del maltrattante, si segnala che in diversi procedimenti civili volti alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale nell'ambito dei quali, [nelle more delle determinazioni di competenza da parte della competente Procura Ordinaria e previo accordo con la stessa in ordine alla discovery degli atti di indagine penale] sono stati chiesti ed adottati ordini di protezione a carico del padre di minori maltrattante e/o autore di condotte persecutorie, con imposizione di correlate prescrizioni e di allontanamento dalla casa familiare.

Misure che hanno consentito la messa in sicurezza sia dei minori che della madre, salvaguardandone l'incolumità fisica e psicologica.

1. a) Minori e famiglia: Con riferimento all'andamento dei carichi di lavoro ed alle ricadute delle riforme si evidenzia che nel periodo in riferimento i procedimenti civili iscritti risultano pari a n. **10052** fascicoli sopravvenuti e n. 7999 definiti, a fronte di n. 9846 fascicoli sopravvenuti e n. 9339 definiti nell'anno precedente.

Quotidianamente l'ufficio riceve in media tra le 30 e le 40 nuove segnalazioni riguardanti minori che versano in condizioni di pregiudizio.

Tale dato evidenzia in modo chiaro l'aumento delle sopravvenienze e le difficoltà nelle definizioni dei procedimenti, da ricollegare all'impatto delle riforme [nuovo rito introdotto dal D. Lgs.149/2022], in considerazione dell'aumento delle competenze e degli adempimenti, a fronte di un organico [di personale e di magistratura] assolutamente inadeguato in relazione all'incremento esponenziale delle segnalazioni in ambito civile.

Appare in questa sede opportuno evidenziare, in relazione al periodo di riferimento, i numerosi procedimenti civili relativi a provvedimenti ex artt. 330 e 333 cc, richiesti nei confronti di genitori coinvolti in gravi fatti delittuosi per lo più ascrivibili a reati concernenti le dinamiche criminali connesse al traffico di sostanze stupefacenti.

Ed infatti sono stati aperti i procedimenti finalizzati alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di genitori tratti in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito delle operazioni collegate all'arresto di Messina Denaro Matteo, a seguito anche del protocollo d'intesa sottoscritto con la Procura Generale e con la Procura della Repubblica di Palermo, in materia di "Minori e mafia, sono stati iscritti diversi procedimenti relativi a quei nuclei familiari in cui è stata rilevata la sussistenza di una grave condizione di pregiudizio da ricollegare anche alle condotte genitoriali costituenti un modello educativo negativo.

Tali condotte denotavano incompatibilità con l'esercizio della funzione genitoriale, così procurando grave pregiudizio per la crescita sana ed equilibrata dei minori, anche in termini di interiorizzazione di "valori", schemi comportamentali e modelli caratterizzati da mancato rispetto dell'altro, valori che si pongono in profondo e radicale antagonismo con quelli fondanti una società civile, con grave violazione dei doveri genitoriali con grave pregiudizio per i figli.

In diversi casi, quando il minore coabita con un genitore attinto da misura cautelare per reati in materia di associazione mafiosa o di spaccio di droga, l'ufficio della Procura ha avviato procedimenti finalizzati alla decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore stesso ed un intervento a supporto del genitore affidatario, con inserimento di quest'ultimo nei programmi di educazione alla legalità.

In tali ipotesi, la valutazione della pericolosità sociale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare non si ferma agli esercenti la responsabilità genitoriale, ma viene estesa ai nonni ed agli zii del minore sottoposto a tutela, ricomprendendo così i parenti entro il quarto grado.

In alcuni casi, quando il genitore affidatario, sentito per informazioni dagli ufficiali delegati e, talvolta, dal servizio sociale incaricato, non ha mostrato di volere prendere le distanze dalla condotta penalmente rilevante del coniuge, ovvero non si è voluto discostare dalla perniciosa vicinanza a soggetti di rango mafioso o dall'ambiente malavitoso in cui [si presume] il prevenuto abbia inserito la malcapitata ed incolpevole famiglia, l'intervento richiesto al TM è stato più ampio ed articolato: in taluni casi è stato richiesto l'inserimento dei minori in una comunità lontana dal territorio di residenza, unitamente alla madre se consenziente.

In casi limitati è stata chiesta la decadenza di entrambi i genitori, come nella circostanza in cui un genitore sia in misura detentiva carceraria e l'altro, sia chiara espressione della cultura mafiosa, vuoi per appartenenza ad una famiglia in cui vi sono state condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso e per accertare condotte di pregiudizio nei confronti dei figli minori.

L'intervento della Procura è stato parimenti incisivo nei casi in cui nel nucleo dei minori segnalati fossero presenti altri fratelli [anche maggiorenni] già entrati nel circuito penale.

La legge n. 70 del 17.05.2024, ha modificato la disciplina delle misure rieducative.

Il legislatore ha regolamentato la materia prevedendo che il servizio sociale del territorio predisponga un programma specifico e graduale, fino a prevedere l'inserimento in comunità del giovane con condotta irregolare.

Nel periodo interessato si segnala altresì l'attenzione dell'ufficio ai procedimenti relativi a nuclei familiari particolarmente fragili di cui il Tribunale si era già occupato per le segnalazioni di nuove gravidanze segnalate come "gravidanze a rischio".

Ogni segnalazione per gravidanza a rischio genera un procedimento in relazione al quale vengono effettuati gli opportuni approfondimenti.

All'esito della delega ovvero, naturalmente, della nascita del bambino, a seconda dei casi, allorquando permanga la condizione di grave fragilità della madre e del nucleo, il minore viene affidato al Direttore Sanitario della struttura in cui è avvenuta la nascita [ex art.403cc.] ovvero ai parenti entro il IV grado eventualmente presenti [tali ipotesi in caso di conclamata fragilità e/o incapacità naturale dei genitori] o, ancora, ai genitori, con un supporto psicologico ed una valutazione delle capacità genitoriali, laddove ritenuta opportuna.

In alcuni casi, quando il nucleo familiare non è in grado di supportare il minore - in quanto multiproblematico, deprivato sul piano morale, sociale e materiale, nonché privo di valido supporto familiare [vengono presi in considerazione i parenti entro il quarto grado] - quale extrema ratio, viene formulato ricorso per la dichiarazione di adottabilità del neonato stesso.

Altra materia trattata dall'ufficio è quella relativa ai minori coinvolti nei gravi fatti verificatisi in occasione della giornata del 19 marzo 2024, in cui la tradizionale [quanto deprecabile] vampa di San Giuseppe è degenerata in veri e propri disordini sociali ovvero rivolta popolare nei confronti delle FF.OO intervenute, con contestazioni anche ai minorenni dei reati di resistenza e oltraggio.

Per tutti i minori non imputabili sono state aperti procedimenti civili che si sono conclusi con affidamento dei nuclei al servizio sociale e inserimento dei minori in comunità, anche in regime di semiconvitto.

Appare opportuno segnalare ancora un nuovo tipo di disagio familiare, di natura spirituale, che certamente trae origine da una deprivazione culturale ma anche dalla scarsa incisività delle politiche sociali nel tessuto cittadino come nel caso della strage di Altavilla.

A seguito della triste e macabra strage sono pervenute a questo ufficio diverse segnalazioni relative a presunte possessioni demoniache di alcuni genitori di minori, manifestatesi in comportamenti assimilabili al disagio mentale o ad episodi di acuzie di presunte malattie mentali, altre contenenti implicazioni esoteriche, riscontrate ad esempio in fatti criminali di tempi passati, con ripercussioni familiari attuali.

Deve infine essere evidenziato il triste dato, in forte aumento, relativo ai tentativi di suicidio ed ai suicidi di soggetti minorenni, da ricollegare ad una profonda condizione di crisi interiore, spesso non rilevata né in ambito familiare e neppure riconosciuta nel contesto scolastico e amicale.

I minori appaiono sempre più "soli" ed invischiati in un mondo "virtuale" che l'adulto non conosce e, pertanto, non appare in grado di fornire il necessario supporto.

b) Crisi d'impresa: materia non riguardante soggetti minorenni.

c) Rapporti bancari: materia non riguardante soggetti minorenni.

d) Immigrazione/ protezione internazionale: Nel periodo di riferimento la situazione dei MSNA è rimasta particolarmente critica, tenuto conto sbarchi di minori extracomunitari che si sono mantenuti agli stessi livelli elevatissimi degli anni precedenti.

Più precisamente, per quanto riguarda **gli stranieri**, se nell'anno precedente l'afflusso di tali minori è stato di 6420 unità, nel periodo di interesse è risultato pari a **6414** unità, dato che conferma la tendenza già registrata lo scorso anno.

È ormai da tempo assodato che l'immigrazione non rappresenta più un evento eccezionale e

straordinario, ma un fenomeno consolidato e destinato a modificare sempre più il nostro assetto sociale.

Tutto ciò ha dei riflessi anche nell'ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati per i quali, in ossequio agli impegni assunti dal nostro Paese in base a numerose convenzioni internazionali a tutela dei minori, sono necessari interventi dalle caratteristiche assolutamente peculiari rispetto a quelle previste per gli adulti.

Quando sbarcano nel nostro territorio, infatti, tali minori sono al termine di un lungo viaggio, spesso caratterizzato da difficoltà fisiche, violenze anche sessuali e prevaricazioni di ogni tipo.

Per tale ragione sono portatori di malattie e di traumi psichici che richiedono interventi prolungati e profondi.

In tale contesto si inserisce la normativa introdotta nel luglio del 2015 [D. L.vo 142/2015], come modificata dalla Legge 42/17 [recentemente modificata dal D.L. n.133 del 5 ottobre 2023] che, nel disciplinare gli interventi dell'Autorità nel settore dell'immigrazione ed, in particolare, in quello dei minori stranieri non accompagnati, ha attribuito uno specifico ruolo all'A.G. minorile, prevedendo la ratifica delle misure di accoglienza adottate dall'Autorità amministrativa e la partecipazione attiva a tavoli tecnici regionali, istituiti dalla Legge, per la gestione ed il coordinamento dei rispettivi interventi.

Va comunque sottolineato che, grazie all'impegno profuso da questa Procura in questi ultimi anni, è stato possibile provvedere al raggiungimento degli obiettivi di tutela in termini di maggiore efficacia e tempestività.

Invero l'Ufficio, nonostante il continuo aumento degli sbarchi, è stato in grado di procedere alla richiesta al locale Tribunale, di nomina di tutore e di ratifica delle misure di accoglienza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati [m.s.n.a.] in tempi brevi, anche grazie all'apporto di un turn-over di studenti universitari in tirocinio forniti dall'Università di Palermo in virtù di apposita convenzione [collaborazione che da ultimo ha ripreso vigore dopo le restrizioni imposte dalla pandemia da COVID 19].

Nel periodo d'interesse si sono registrati numerosissimi casi relativi a MSNA di età inferiore a 10 anni che sono giunti nelle coste italiane senza alcuna figura parentale adulta di riferimento.

In relazione a questi specifici casi è stato necessario effettuare interventi immediati, particolarmente delicati e complessi, finalizzati a dare concreta ed effettiva tutela.

Sono state effettuate visite presso l'hot-spot di Lampedusa al fine di verificare l'idoneità dei luoghi all'ospitalità, ancorché temporanea di minori così piccoli e di giovani madri [anche minorenni] con neonati o vittime di violenze sessuali, di torture o di tratta.

Le visite sui luoghi hanno consentito di potere constatare la drammaticità degli sbarchi di migliaia di soggetti in condizioni di disperazione e la presenza di numerosissimi minori anche infraquattordicenni senza figure genitoriali di riferimento o in alcuni casi con adulti "presunti parenti" che si sono poi rivelati assolutamente estranei.

In questi casi è stato necessario procedere all'adozione di particolari cautele che in alcuni casi hanno richiesto il trasferimento di minori in strutture site in altre province, con divieto di prelevamento da parte di chiunque, al fine di evitare, come accaduto in passato, l'allontanamento degli stessi.

Si è assistito anche a sbarchi di bambini molto piccoli [di età inferiore ai dieci anni] già portatori di gravissimi e tangibili danni, bambini in condizioni fisiche precarie, che per mesi non hanno risposto a nessuno stimolo esterno, senza documenti e senza identità.

Nei confronti di questi soggetti, particolarmente vulnerabili, è stata concentrata l'attenzione di questo Ufficio che, in stretta collaborazione con la Croce Rossa, con Save the Children e con le altre organizzazioni presenti in particolare a Lampedusa, ha prestato particolare attenzione e cura, con l'obiettivo di garantire immediata ed efficace tutela e protezione a questi soggetti.

Sono state, pertanto, avviate proficue interlocuzioni con le Prefetture, le Questure di Agrigento, Trapani e Palermo e con la Croce Rossa Italiana e gli altri enti [Save the Children, Unicef, Project Coordinator Frontiera], al fine di condividere buone prassi e fronteggiare le situazioni di emergenza collegate agli sbarchi numericamente più significativi.

Inoltre sono state avviate le interlocuzioni finalizzate alla stipula di un Protocollo d'intesa tra Procura per i Minorenni di Palermo, Tribunale per i minorenni di Palermo, Prefetture di Palermo, Agrigento, e Trapani, Comuni di Palermo, Agrigento, e Trapani, UNICEF, Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale-Sezione distaccata di Roma per perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre l'accoglienza residenziale e promuovere il collocamento dei minori in affido o presso strutture adeguate in attesa di accedere all'accoglienza in famiglia;*
- facilitare le procedure di affido in loco e fuori regione in base al numero di famiglie formate e disponibili presenti nei territori;*
- favorire il raccordo e la chiarezza sui ruoli, le responsabilità, e la tempistica delle azioni e delle comunicazioni rispetto alle procedure di affido;*
- promuovere processi e azioni orientate all'obiettivo concreto dell'accoglienza familiare quale progetto appropriato e individuato "fin da subito" a favore della persona minorenne.*

Particolare attenzione inoltre è stata data dall'ufficio all'effettiva integrazione nel territorio dei MSNA anche oltre il compimento del 18° anno di età.

Non è ancora stato risolto in maniera soddisfacente il problema relativo al rilevamento dell'effettiva età anagrafica dei minori stranieri non accompagnati.

Su questo tema l'Ufficio, unitamente al Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha in corso un confronto al fine di realizzare un comune "progetto pilota".

Si registrano ancora numerosi casi di giovani sbarcati, di età anagrafica presumibilmente fra i 18 ed i 21 anni, che si dichiarano minori, ancorché palesemente maggiorenni.

Tale prassi è evidentemente finalizzata alla fruizione delle agevolazioni di legge e della speciale accoglienza riservata ai MSNA.

Come del resto già evidenziato nelle precedenti relazioni, al fine di frenare tale condotta, che determina la ripartizione delle già ridotte risorse a favore dei minori ad un numero molto maggiore di soggetti, si sono organizzati tavoli tecnici fra le istituzioni coinvolte.

Il confronto continuo e le interlocuzioni con la Questura e le Prefetture di Agrigento e Trapani, nonché con il presidente del Tribunale di Trapani, hanno consentito di affrontare le varie criticità che il sistema attuale presenta, con la finalità condivisa della risoluzione del problema.

Il raggiungimento della maggiore età, come appare evidente, rappresenta il dato discriminante della competenza funzionale di questo Ufficio.

La materia è stata oggetto di recentissime modifiche [DL n. 133 del 5 ottobre 2023].

L'art.5 del sopracitato D.L., in particolare ha previsto, nei casi di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee per i minori, la possibilità di inserire provvisoriamente i MSNA di età non inferiore a 16 anni in una sezione dedicata nei centri e strutture per adulti per un periodo comunque non superiore a 90 giorni.

Inoltre, in caso di sbarchi consistenti, multipli e ravvicinati, è stato espressamente previsto che l'autorità di pubblica sicurezza, possa procedere nell'immediatezza a rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni [allo stato attuale Procura per i minorenni] e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta [nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto].

e) contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale: *materia non riguardante soggetti minorenni.*

3. Un "nuovo" istituto processuale su cui riflettere è quello del rinvio pregiudiziale, istituto

che la Corte ha oramai avuto modo di applicare in plurime occasioni: Nulla da segnalare.

4. Anche per gli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione, così come modificati, potrebbe essere interessante una prima, per quanto provvisoria, valutazione: Nulla da segnalare.

Per il settore penale:

La Procura per i Minorenni di Palermo opera in un territorio caratterizzato da forti problematicità.

Risultano sempre più numerose le famiglie che vivono in condizioni del tutto marginali e di grande povertà, accentuate dalla continua riduzione di supporti pubblici.

La crisi socio-economica prodotta dalla pandemia ha inevitabilmente aggravato la situazione.

Al di là della città di Palermo e di altri contesti dove, nonostante le scarse risorse finanziarie, i servizi sociali riescono a mantenere una discreta qualità delle loro prestazioni ed è forte la presenza di associazioni e movimenti di volontari che svolgono una meritoria azione di sostegno a bambini e ragazzi a rischio, nei territori del distretto esistono zone di fatto abbandonate, con un tessuto sociale altamente degradato e connotato da un elevato tasso criminale.

L'ufficio, nel periodo in esame, ha dato impulso a numerose iniziative, partecipando alla realizzazione di diversi progetti, a vari gruppi di lavoro e osservatori, sottoscrivendo intese e protocolli, partecipando attivamente a diverse attività educative e di formazione ed informazione all'interno delle scuole del territorio.

La materia che più di tutte ha impegnato l'ufficio nel periodo in esame è quello relativo alla materia delle sostanze stupefacenti, sia in relazione all'aumento dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di soggetti minori, che al significativo incremento delle segnalazioni relative al consumo, in particolare di crack e di cocaina da parte di soggetti anche infraquattordicenni.

Il consumo e l'abuso di sostanze stupefacenti da parte dei minori costituisce allo stato attuale una realtà drammatica del nostro territorio, che non riesce a trovare una risposta adeguata e tempestiva anche per la carenza degli interventi socio-sanitari.

Sono sempre più numerosi i minori che, al fine di acquistare la sostanza stupefacente, entrano nel circuito penale, ponendo in essere reati anche molto gravi che si caratterizzano per l'inaudita violenza e brutalità.

Nel periodo in esame, infatti, sono stati commessi diversi efferati omicidi, nonché risse ed altri gravi reati contro la persona [con specifico riferimento al fenomeno delle c.d. baby-gang].

I dati rivelano un significativo e preoccupante aumento del numero dei reati commessi da minorenni in materia di sostanze stupefacenti, ed in relazione al consumo, si è invece registrato l'abbassamento dell'età in cui si inizia a consumare la sostanza stupefacente [anche 10- 12 anni] e tra i tipi di sostanze consumate, in particolare, il crack ed altre droghe sintetiche che hanno sui giovani effetti devastanti dal punto di vista fisico e psicologico.

Questi dati esprimono, in maniera chiara e forte il profondo disagio minorile.

Il consumo di sostanze psicotrope già in età precoce è, per i minori, una sorta di "cura" per far in qualche modo tacere il profondo malessere interiore, le paure, è utilizzato come una sorta di anestetico di fronte al dolore, al timore per un futuro sempre più incerto.

Gli adolescenti oggi vivono una condizione di particolare fragilità e di insicurezza di fondo. La nostra società è pervasa oggi dalla cultura dell'efficienza e della produttività, non ammette esitazioni o fallimenti, non sembra esserci spazio per fragilità e debolezze.

E così il consumo di sostanze stupefacenti che, peraltro, per l'osservazione effettuata nel nostro territorio, riguarda tutte le classi sociali, crea nel soggetto minorenne l'illusione di una sospensione dall'angoscia interiore, uno stordimento che allontana dalla fatica di essere e di esistere.

Nel periodo di riferimento sono poi pervenute numerose comunicazioni e denunce per violenze

consumate all'interno delle famiglie direttamente in danno di bambini e ragazzi o in danno delle madri, alla presenza dei figli.

Preoccupanti, per quantità, quelle relative a episodi di abuso sessuale su bambine e bambini anche molto piccoli.

Nel fronteggiare tali problematiche sono risultate efficaci la collaborazione e il coordinamento fra la nostra Procura e le Procure ordinarie del distretto, con le quali sono stati siglati protocolli di intesa per la gestione dei casi di concorso nel reato di persone maggiorenne e minorenni, nonché dei reati commessi in danno di persone minorenni.

Appare opportuno evidenziare che si è inoltre registrata una preoccupante situazione che caratterizza gli adolescenti: nei contesti territoriali più deprivati sotto il profilo economico e sociale, spesso non esiste la percezione o comunque vi è indifferenza tra l'agire lecito e quello illecito: in alcuni quartieri i bambini e ragazzi crescono assistendo, in casa o per strada, allo svolgersi di attività criminali quali l'utilizzo di armi, il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente, la successiva vendita e lo spaccio delle stesse, senza che nulla e nessuno li aiuti a distinguerle da quelle legali.

L'inserimento in associazioni criminose per molti giovani costituisce l'unica strada per emergere e sollevarsi da condizioni di deprivazione.

Per altri, invece, appare una scontata conseguenza dell'affiliazione ad organizzazioni criminali dell'intero nucleo familiare, situazione che li porta a crescere con un forte senso di potere e in un benessere economico che inibisce ogni possibilità di riflessione critica su quanto li circonda.

Altra tematica affrontata quotidianamente da questo ufficio è quella relativa al fenomeno dell'abuso sessuale e del maltrattamento in pregiudizio di minori.

La necessità di porre particolare attenzione ai bisogni dei bambini che ne sono vittime ha indotto le istituzioni deputate alla loro tutela [Comuni; Aziende Sanitarie Provinciali; Ufficio Scolastico Regionale; Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni] a cercare forme di collaborazione idonee, sia ad arginare le conseguenze delle condotte delittuose di cui trattasi, che ad attuare interventi di sostegno e tutela delle vittime minorenni.

A tale scopo, nel corso dell'ultimo decennio, l'A.G. minorile è stata sempre parte attiva nella formalizzazione dei rispettivi impegni da parte di tutti gli Enti sopra indicati. Sono stati, infatti elaborati specifici protocolli di intesa che dapprima avevano dato vita al G.O.I.A.M., organismo interistituzionale funzionale alla presa in carico ed al trattamento dei minori vittime di abusi e/o maltrattamenti.

In seguito, il mutamento delle modalità di collaborazione da parte dell'A.S.P. ha portato all'elaborazione di nuove linee guida della predetta attività di presa in carico, in sinergia con il Tribunale per i Minorenni, con l'Ufficio Scolastico Regionale [U.S.R.], con i servizi sociali comunali e con l'A.S.P. di Palermo.

In tempi più recenti, l'Azienda Sanitaria ha mostrato maggiore e particolare sensibilità al problema, impegnando gli operatori sanitari in servizi specifici dedicati alla violenza di genere ed al recupero delle vittime di abuso e maltrattamento, offrendo pertanto un supporto notevole alle attività istituzionali di questa Procura.

L'attuale organizzazione interistituzionale tra Servizi Sociali del Comune di Palermo, Azienda Sanitaria del distretto di Palermo e Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, enti che hanno formato l'E.I.A.M. [Equipe Interistituzionale Abuso e Maltrattamento], sta vivendo un momento di crisi e di riequilibrio a seguito delle significative e profonde novità normative introdotte dal D. Lgs. N.149/2022, che ha profondamente modificato la materia civile minorile.

Continua ad operare sul territorio un Gruppo Interistituzionale Integrato - denominato Gruppo Interistituzionale Tutela Minori [G.I.T.M.] - che cura tutte le istanze di relazione sociofamiliare e di interventi a tutela, pervenute dalla Procura e dal Tribunale per i Minorenni e finalizzate alla tutela di minori residenti nel Comune di Palermo.

Il Servizio, in cui lavorano in sinergia Assistenti Sociali del Comune di Palermo, personale e operatori dell'Ufficio Scolastico Regionale appartenenti agli Osservatori sulla dispersione scolastica dell'area della città

di Palermo, nonché operatori specializzati [psicologi e neuropsichiatri infantili] dell'Azienda Sanitaria Locale, fornisce un riscontro più celere e qualitativo alle esigenze dell'A.G. minorile.

Infatti, ciascuno degli operatori, nell'ambito della propria specializzazione, può interloquire costantemente e cooperare con gli altri esperti nel proprio e diverso settore di provenienza, formando anche una specializzazione integrata nell'ambito specifico di tutti gli interventi a tutela del minore.

È, quindi, possibile una presa in carico globale dei minori e delle famiglie in situazioni di fragilità e/o disagio, al fine di salvaguardare l'unitarietà del suo funzionamento psico-socio-biologico e nello stesso tempo, riconoscere e valorizzare la dimensione dei contesti di vita in cui il minore sperimenta la sua esistenza [famiglia, scuola, territorio].

In relazione alle indagini su eventuali fatti gravi verificatisi nell'anno in corso, va segnalato che il periodo in riferimento è stato caratterizzato da numerosissime indagini su fatti estremamente gravi non solo sotto il profilo del titolo di reato, ma anche dal punto di vista delle condotte concretamente poste in essere dai minori [reati di omicidio, spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni, risse, oltraggio, minacce e lesioni in pregiudizio delle forze dell'ordine; lesioni aggravate in pregiudizio di soggetti anziani o comunque in condizione di particolare fragilità e vulnerabilità; ed altro] con manifestazioni di violenza, di arroganza e di disagio estremamente preoccupanti.

Nel periodo in riferimento, in materia penale, i procedimenti penali iscritti a carico di soggetti NOTI sono stati 2744, i definiti nel periodo sono stati 2482.

I procedimenti iscritti a carico di soggetti IGNOTI sono stati 658, i definiti n.660.

In relazione ai mod. 45 i procedimenti iscritti sono 482 a fronte di n. 483 definiti nel medesimo periodo.

1. Anche in questo caso, sarebbe utile una valutazione di ordine generale sui recenti interventi riformatori [in materia di diritto penale sostanziale e processuale], sul loro susseguirsi, con eventuali questioni di diritto intertemporale, e sul loro impatto negli uffici di primo e secondo grado:

In ambito penale, è intervenuto il DL CAIVANO [15 settembre 2023, n.123 convertito nella legge 15.11.2023 n.159], che ha profondamente modificato la materia.

Il DL CAIVANO ha previsto l'estensione ai minori di alcune misure di prevenzione [provvedimenti sanzionatori diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi].

La normativa in esame ha esteso la possibilità per gli agenti di polizia giudiziaria di accompagnare presso i propri uffici il minore colto in flagranza di reato [reati puniti con pena non inferiore nel massimo a 3 anni] e per altri reati come il porto di arma.

In tema di misure cautelari, il legislatore è intervenuto modificando profondamente la materia, incidendo in modo significativo sulla facoltà di arresto dei minori che attualmente è facultata anche per reati quali la resistenza a pubblico ufficiale e lo spaccio di sostanze stupefacenti [anche in relazione al comma 5^o dell'art.73 del DPR 309/90].

In data 13/12/2023 sono state emanate linee guide e direttive dirette a tutte le forze dell'ordine del distretto, finalizzate ad una corretta applicazione della nuova normativa ed alla risoluzione delle questioni intertemporali, con particolare riferimento ai casi di estensione della facoltà di arresto in flagranza dei minori; alle disposizioni relative al c.d. daspo urbano ed alle altre misure di prevenzione applicabili ai soggetti minori.

1. Specifica attenzione dovrebbe essere dedicata ad alcuni istituti, quali:

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali: ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estensione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie

di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione di incentivante di semplificazioni processuali:

*L'ampliato ambito di operatività della **querela** ha portato una significativa deflazione processuale.*

*L'istituto della **particolare tenuità del fatto** disciplinato dall'art. 131 bis c.p. non trova applicazione nel rito minorile, essendo previsto l'istituto di cui all'art.27 del DPR 448/1988 [sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto], che continua ad avere un'incidenza significativa sia in relazione all'applicazione durante la fase delle indagini preliminari [qualora la permanenza del minore nel circuito penale pregiudichi le esigenze educative dello stesso] e sia in fase del giudizio.*

*L'istituto della **sospensione del procedimento e messa alla prova** è specificamente disciplinato dal D.p.r. 448/1988.*

Inoltre, il D.L. Caivano ha introdotto al D.P.R. 448/88 l'art. 27 bis che prevede la possibilità durante le indagini preliminari, di definizione anticipato del procedimento, subordinato alla condizione che il minore acceda ad un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, quando si proceda per reati puniti con una pena detentiva non superiore del massimo a cinque anni di reclusione.

Tal nuovo istituto, nel periodo in esame, ha avuto scarsissima applicazione.

b] Le verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna:

La nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, ha continuato a trovare applicazione nell'ufficio con conseguente impatto deflattivo [le statistiche evidenziano n.132 richieste nel secondo semestre del 2023 e n.170 richieste nel primo semestre del 2024].

c] Le limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità]:

Le limitazioni alle impugnazioni, nel periodo in esame, non hanno determinato nell'ufficio significativo impatto.

d] gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto:

Gli incentivi di cui sopra non hanno determinato significativo impatto [per altro il procedimento per decreto non si applica ai soggetti minorenni].

e] i riti semplificati: Impatto non significativo.

f] le sanzioni sostitutive:

In relazione alla nuova disciplina in materia di sanzioni sostitutive, l'istituto non ha ancora trovato applicazione.

g] la proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato con l'art. 17 del

d.l. 75 del 2023: Nulla da segnalare.

h) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza: Nulla da segnalare.

i) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati, se possibile fornendo i dati relativi a: 1] Numero delle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione; 2] Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali; 3] Tempi di invio alla Corte di cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata: Nulla da segnalare.

l) le misure adottate in materia penitenziaria [con uno specifico focus anche sulla situazione dei tribunali di sorveglianza presenti in ciascun distretto]: Nulla da segnalare.

L'ufficio non prevede la presenza di magistrati onorari, né degli addetti UPP.

PARTE NONA

Altri profili

Cenni su altri dati dell'area penale in generale

Nel periodo in esame nessuna richiesta di **estradizione** è pervenuta e pertanto nessuna pendenza è rimasta al 30 giugno 2024.

I casi di applicazione della **legge 22 aprile 2005 n. 69** sono sostanzialmente stabili rispetto al periodo precedente: sono pervenute, infatti, **27** richieste contro le 21 del periodo precedente e ne sono state esitate **23** [a fronte di 18].

La tabella che segue mostra invece il flusso degli affari in materia di assistenza giudiziaria nei Tribunali del distretto, nel quale 43 sono state le richieste sopravvenute e 42 le richieste evase:

Assistenza Giudiziaria [Rogatorie]				
Tribunale	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Finali
Agrigento	0	14	14	0
Marsala	0	3	2	1
Palermo	1	7	7	1
Sciacca	0	7	7	0
Termini Imerese	0	0	0	0
Trapani	0	11	11	0
Totale Tribunali ordinari	1	42	41	2
Tribunale per i minorenni	0	1	1	0
Totale Distretto	1	43	42	2

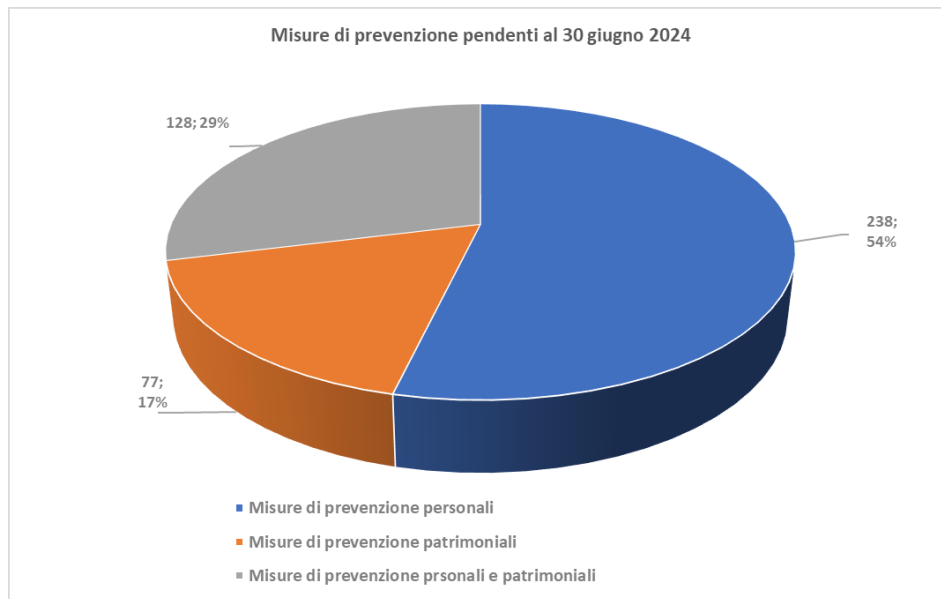
I **provvedimenti di sequestro** di beni sono stati complessivamente **39** contro i **44** dello scorso anno; quelli di **confisca** **21** a fronte di **34**; nessun caso di **“sequestro per equivalente”**.

I procedimenti sopravvenuti per l'applicazione di **misure di prevenzione** sono stati quantitativamente inferiori rispetto al precedente periodo se si considera il fenomeno nella sua interezza, ma un andamento diverso si registra entrando nel dettaglio delle varie tipologie. Infatti, **410** sono le proposte contro le **458** del periodo pregresso; quanto alla loro definizione **451** le proposte definite a fronte delle **548** precedenti.

Le proposte registrate nell'Anno Giudiziario in esame per l'applicazione di misure di prevenzione personale sono state **332** contro le **366** del periodo precedente [il 9% in meno], **40** contro le **34** del periodo precedente [18%] quelle relative all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e **38** contro **58** [-34%] quelle relative alle misure sia personali che patrimoniali. A fronte di tale sopravvenienza **349**, **49** e **53** sono state le proposte definite nell'Anno Giudiziario

rispettivamente per le misure di prevenzione personali, patrimoniali e sia personali che patrimoniali.

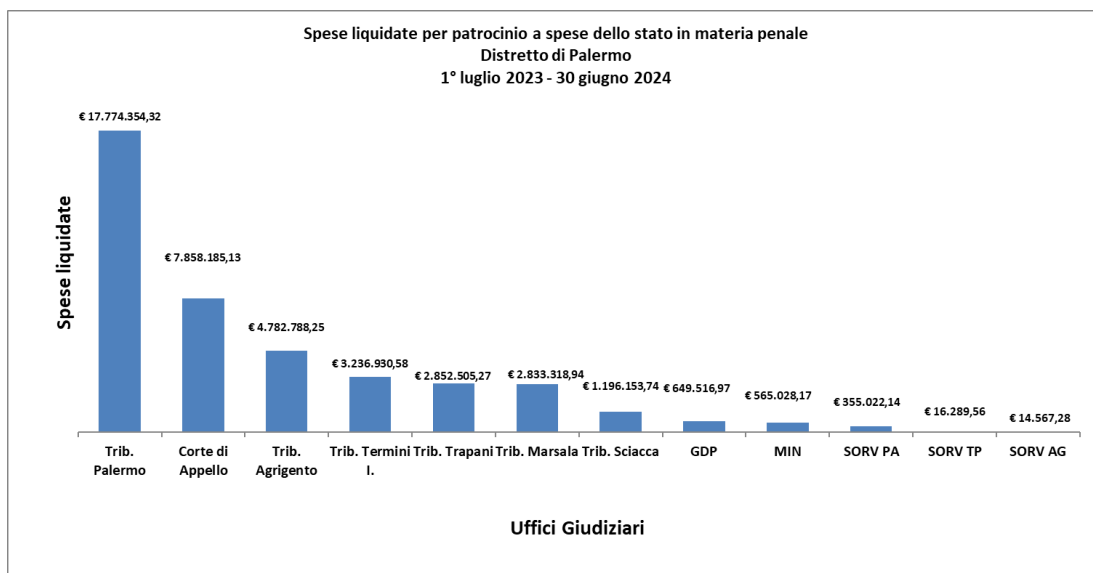
Il grafico che segue mostra la ripartizione delle **443** misure pendenti al 30 giugno 2024 nelle varie tipologie [al 30 giugno 2023 erano 484 le misure pendenti]:



Patrocinio a Spese dello Stato

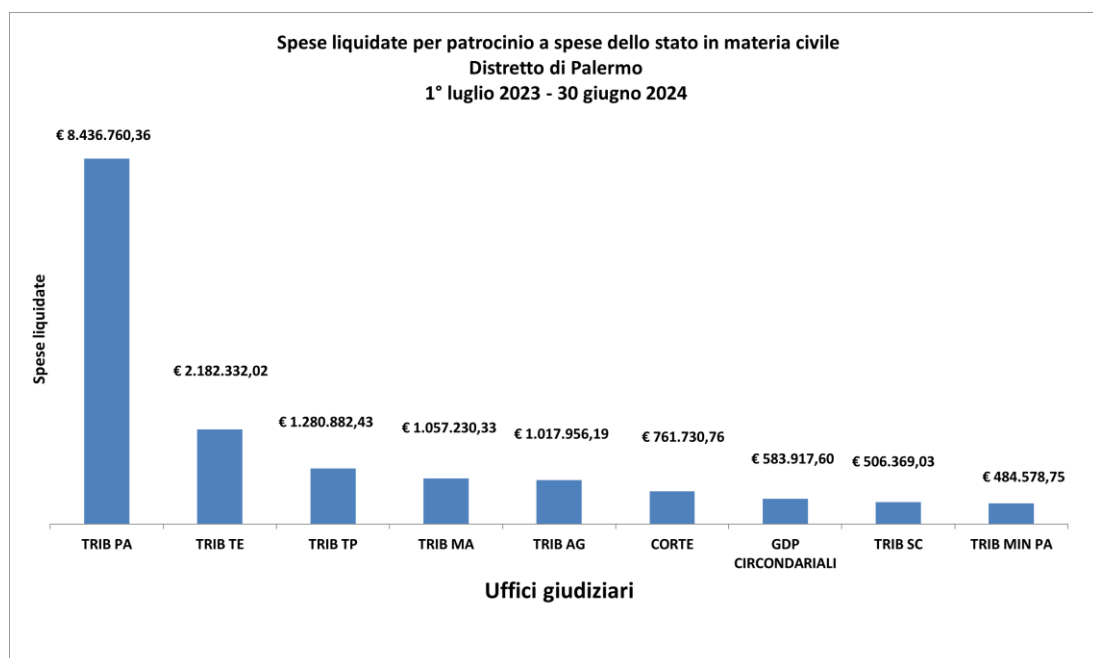
Nel distretto il totale delle spese liquidate nel periodo in esame per il **settore penale** ammonta a € **42.134.660,35** in aumento **[17,25%]** rispetto ai costi rilevati lo scorso anno che ammontavano a € 35.934.255,89.

I valori più significativi sono relativi al Tribunale di Palermo [€ 17,8 mln circa], alla Corte di Appello [€ 7,86 mln] e, a seguire, ai Tribunali di Agrigento [4,78 mln], di Termini Imerese [3,24 mln], di Trapani e Marsala [risp. 2,85 mln e 2,83 mln] come esposti nella tabella che segue:



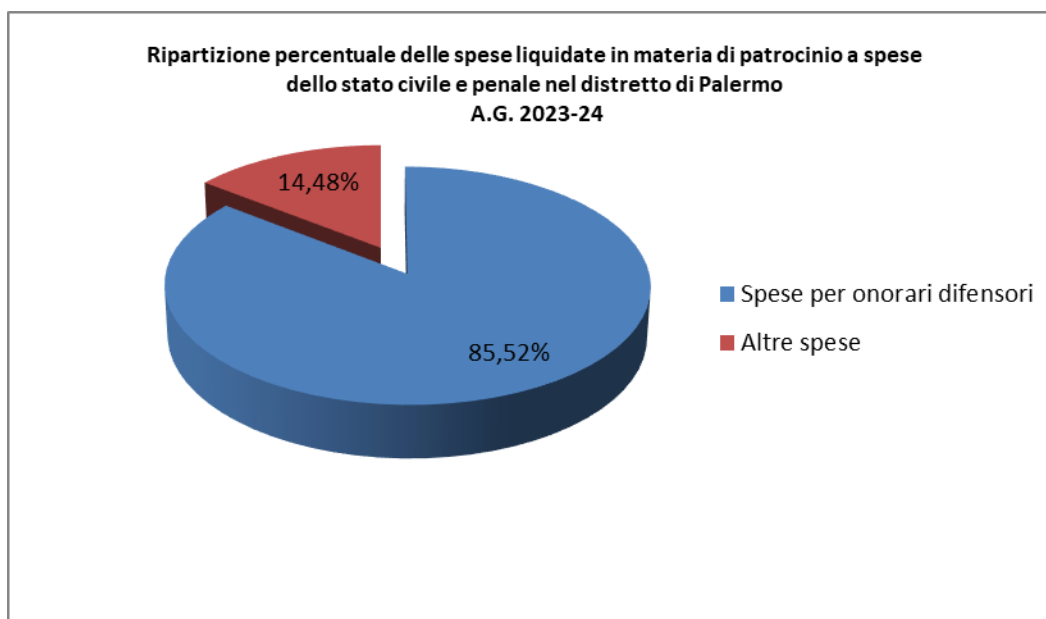
Per il **settore civile** l'importo delle spese liquidate nel distretto ammonta complessivamente a € **16.311.757,47** contro € 14.814.891,02 **[10,10%]** del precedente anno giudiziario.

I valori più elevati riguardano il Tribunale di Palermo [€ 8,44 mln] e il Tribunale di Termini Imerese [€ 2,18 mln circa].

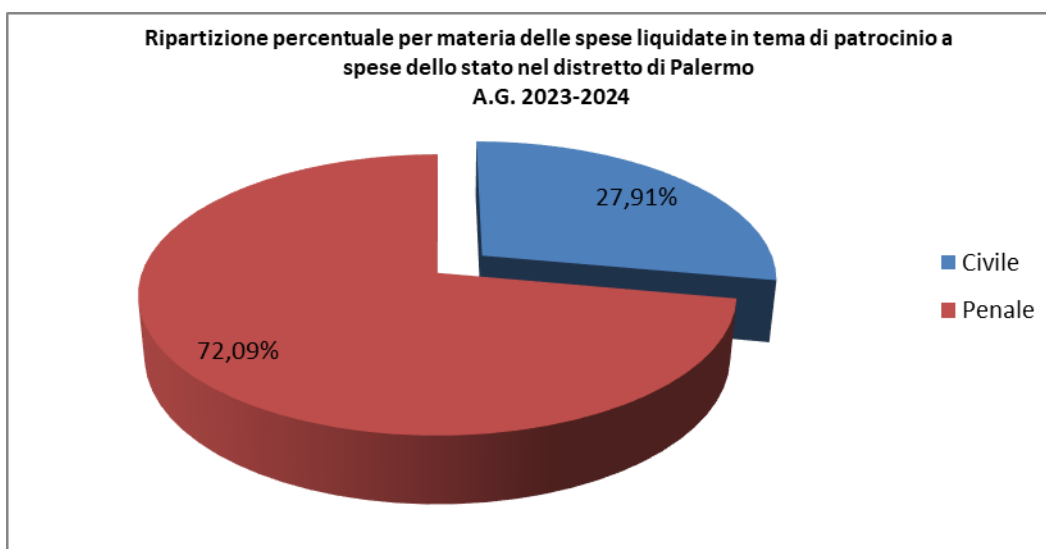


Le somme pagate ai Difensori hanno subito un incremento pari al 16,8% nel settore penale, attestandosi complessivamente a circa **€ 35,72 mln** [contro € 30,58 mln del periodo precedente] e nel settore civile pari al 10,6% circa] per l'imposto di **€ 14,26 mln** [contro i precedenti € **12,89** mln].

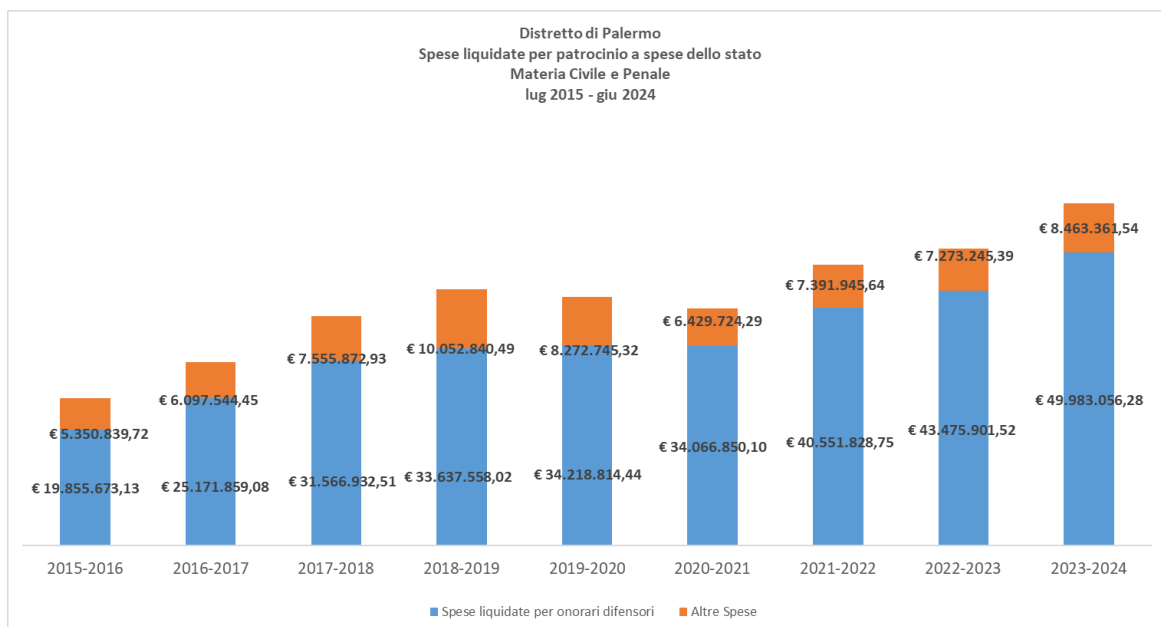
Il grafico seguente indica che gli onorari dei Difensori costituiscono l'85,52% dei costi sostenuti complessivamente in entrambi i settori:



Il grafico che segue indica la ripartizione delle spese sostenute nei due settori civile e penale:



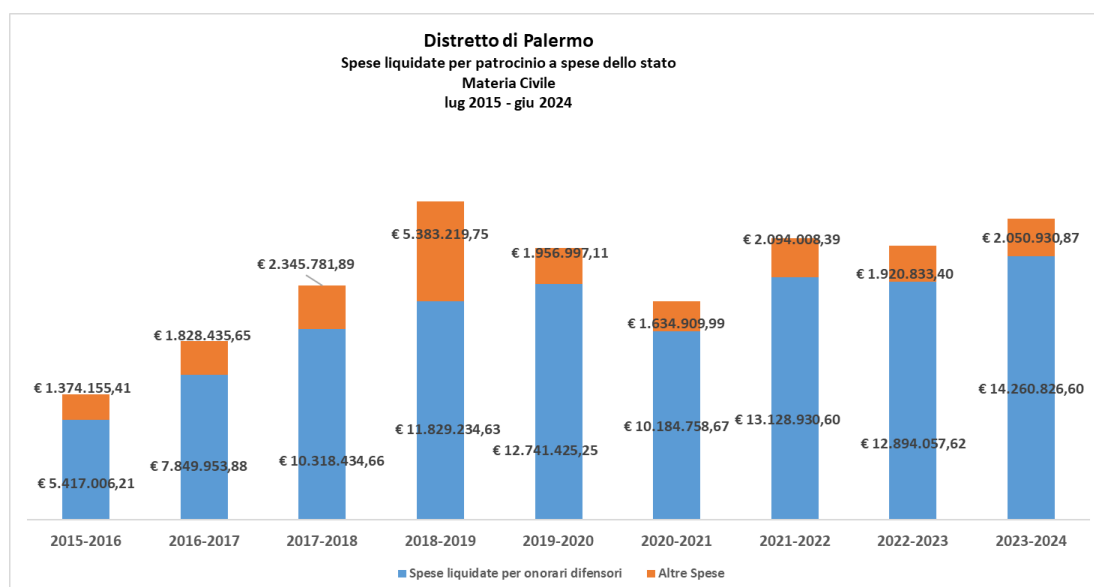
I grafici che seguono rappresentano l'andamento sia del totale delle spese complessivamente liquidate nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2024 nel distretto, sia di quello delle voci "Spese per onorari dei difensori" e "Altre spese", costituenti le sue componenti principali:

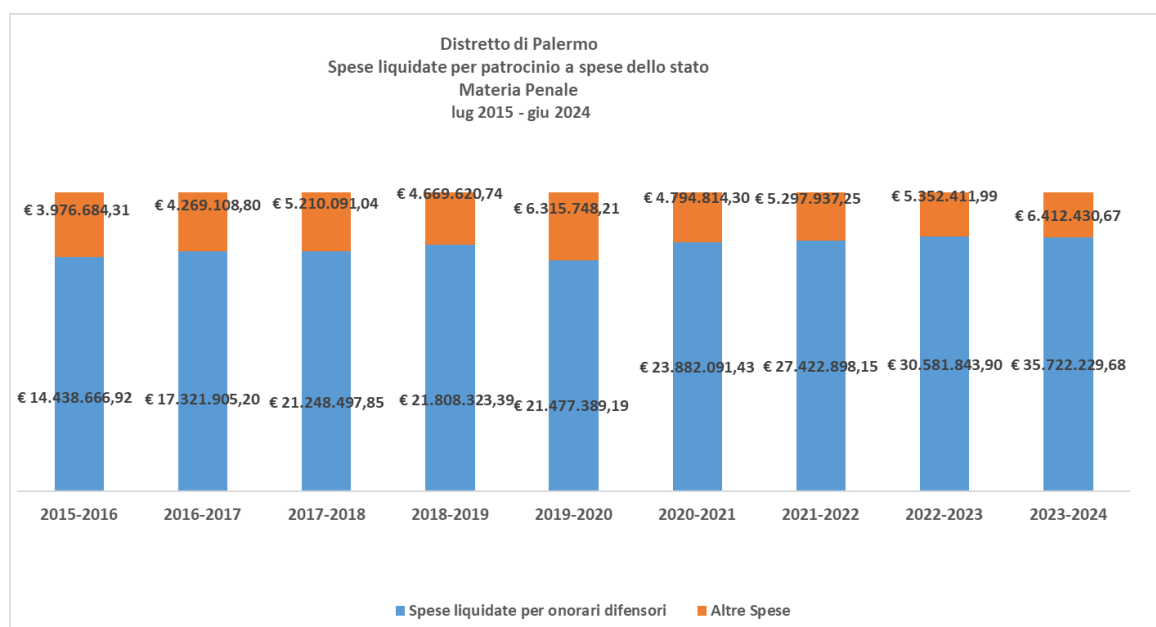


Dall'esame del grafico che precede si evince che, dopo la flessione registrata nel biennio 2019-21 dovuta quasi certamente alla sospensione dell'attività causata dalla pandemia da Covid 19, l'importo totale delle spese liquidate per il patrocinio a spese dello stato è tornato ad aumentare a partire dall'anno 2021-22, raggiungendo il valore massimo osservato nell'intero periodo considerato pari a € 58.446.417,82 con un incremento del 132% rispetto all'A.G. 2015-16 quando l'importo liquidato era stato pari a € 25.206.512,85.

Un andamento analogo si rileva per ciascuna delle componenti di tale spesa, anche se nell'ultimo biennio la voce "Spese per onorari dei difensori" mostra un incremento molto più accentuato rispetto alle "Altre Spese".

I grafici sottostanti mostrano il *trend* relativo alle spese sostenute, nonché delle sue componenti, distintamente per i settori civile e penale negli stessi anni:





Anche quest'anno i dati sulle somme liquidate per il ricorso al patrocinio a spese dello Stato confermano il *trend* di crescita registrato nei precedenti anni giudiziari e già ampiamente segnalato nelle precedenti relazioni.

Valori così elevati, in misura nettamente più alta nel settore penale e soprattutto in relazione ai quali il distretto palermitano si colloca al primo posto nel panorama nazionale, devono essere motivo di pacata riflessione e di adeguato approfondimento, perché possono risentire di una pluralità di fattori, alcuni negativi, come la persistente esiguità del reddito di fasce estese della popolazione e la conseguente difficoltà di ricorrere alla tutela giurisdizionale, altri positivi, come la riduzione della durata dei processi che ravvicina anche i tempi della liquidazione delle spese o, ancora, il recupero del consistente arretrato maturato negli anni passati che ha concentrato la crescita della spesa.

Non va trascurato, tuttavia, che è necessario mantenere elevata l'attenzione per il corretto utilizzo dell'istituto per evitare di snaturarne la funzione di garanzia del diritto di difesa autentico per i non abbienti che è uno dei capisaldi di una democrazia avanzata.

E' una sollecitazione che va ribadita, ancorché lo scorso anno sorprendentemente abbia dato luogo a ineleganti e avventate considerazioni da parte di taluno, frutto di letture superficiali secondo le quali il riferimento, peraltro ripetuto negli ultimi quindici anni nei medesimi termini senza che avesse mai determinato critica di sorta, al pericolo che il patrocinio a spese dello Stato divenisse una *"anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro"* volesse sottintendere condotte illecite dell'Avvocatura.

Era, ed è, evidente che il riferimento era, ed è, alla necessità di mantenere elevato il livello qualitativo dell'attività difensiva nella consapevolezza che costituisce un dato determinante per la crescita della giurisdizione.

Non va dimenticato che proprio in questa Corte alcuni anni fa, su iniziativa di Avvocati e Magistrati, venne organizzato un ottimo convegno dal titolo *"A spese dello Stato. Il patrocinio per non abbienti tra garanzie difensive e distorsioni applicative"*, al quale presero parte illustri Avvocati [tra i quali l'allora Presidente del CNF] e insigni Giuristi in un confronto che pose in evidenza proprio

l'importanza e la delicatezza del tema del patrocinio a spese dello Stato in un'ottica funzionale a valorizzarne l'importanza e a proporre soluzioni che ne preservassero la funzione.

In occasione del convegno venne presentata [e consegnata al Vicecapo legislativo del Ministero della Giustizia che aveva partecipato al convegno al posto del Ministro] una ipotesi di modifica normativa dell'istituto, che prevedeva, tra l'altro, anche l'adozione di un sistema che garantisse l'equa distribuzione degli incarichi tra gli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Come sopra anticipato, i ritardi che diversi anni fa si erano accumulati nella liquidazione dei compensi in favore della parte ammessa al beneficio sono stati sostanzialmente recuperati grazie a uno sforzo fuori dal comune dell'intera struttura che procede alacremenente con l'obiettivo finale di azzerarli.

Basti pensare che alla fine del periodo in esame i pagamenti in conto residui avevano consentito di esaurire pressoché interamente il debito relativo al 2022, in quanto erano state pagate tutte le prestazioni relative a pratiche pervenute fino al 10 novembre per la parte di pertinenza degli Uffici del distretto che fanno capo al funzionario delegato della Corte di Appello, e fino al 4 dicembre per quelle specificamente della Corte.

Grazie a un ulteriore accredito, al 31 dicembre 2024 è stato totalmente estinto il debito relativo al 2022 e, per la Corte, pressoché interamente quello del 2023, mentre per gli altri Uffici quello del 2023 è stato pagato fino al 24 agosto 2023.

Quanto al debito corrente, la cui liquidazione è proseguita parallelamente a quella relativa al "conto residui" al fine di evitare la formazione di nuovo arretrato, al 30 giugno 2024 erano state pagate tutte le prestazioni relative a pratiche pervenute sino al giorno 5 dello stesso mese, mentre nel secondo semestre è pervenuto un accredito di € 5.500.00,00 solo il 2 dicembre, per cui il personale dell'Ufficio, con uno sforzo realmente fuori dal comune che conferma un eccezionale senso di responsabilità meritevole di elogio, in meno di venti giorni ha speso quasi interamente la somma con un residuo di appena € 511.112,14, estinguendo il debito maturato fino al 12 novembre per gli Uffici circondariali e fino al 12 settembre per la Corte.

E' del tutto ragionevole prevedere che proseguendo con questo *trend* e, naturalmente ove sia mantenuta la regolarità dell'accredito delle somme necessarie e non sopravvengano fatti anomali, potrà essere portato a compimento definitivo il progetto avviato qualche anno fa di azzerramento del relevantissimo debito accumulato e di tempestività dei pagamenti, con un recupero di efficienza e di immagine davvero encomiabile.

E' altresì evidente che la istituzione di un funzionario delegato in altri uffici del distretto con il correlato decentramento dell'attività, da tempo auspicata e realizzata solo con l'accorpamento della competenza del Tribunale di Sciacca a quello di Agrigento, agevolerebbe molto la gestione di un servizio che negli anni aveva alimentato frequenti rimozioni da parte dei creditori e che è affidata al grande spirito di servizio manifestato dagli addetti all'Ufficio, che, tra l'altro, sono stati chiamati ad affrontare e superare le non infrequenti criticità determinate dagli applicativi ministeriali.

Le seguenti tavole statistiche indicano le spese liquidate nel 2023 [ultimo dato ufficiale disponibile] in materia di patrocinio a spese dello Stato a livello nazionale e a livello distrettuale

limitatamente alla materia penale, in quanto, anche quest'anno, non sono disponibili i dati relativi agli altri distretti per il settore civile:

Anno 2023			
Spese liquidate per Patrocinio a spese dello Stato - materia penale	Totale costi [iva inclusa]	Onorari difensori [iva inclusa]	Altri costi [iva esclusa]
Nazione	255.394.031,00 €	233.611.287,00 €	21.782.744,00 €
Distretto di Palermo	38.446.048,00 €	35.705.185,00 €	2.740.863,00 €
% sul totale Nazionale	15,1%	15,3%	12,6%

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Penale

Dalla tabella precedente si evince, quindi, che l'incidenza delle spese liquidate in materia penale nel distretto di Palermo continua a superare il 15% della spesa nazionale e ciò è ancor più significativo se si considera che la popolazione residente nel distretto al 1° gennaio 2024 era pari al 3,4% di quella nazionale, come di seguito indicato:

Provincia	N.ro residenti	% sul totale Nazionale
Agrigento	410.323	0,7%
Palermo	1.198.594	2,0%
Trapani	412.976	0,7%
Totale Distretto di Palermo	2.021.893	3,4%
Totale Nazionale	58.989.749	

Ne viene fuori che un distretto con appena il 3,4% della popolazione nazionale ha assorbito il 15% della spesa complessiva nazionale.

Da una comparazione con i dati relativi a realtà socioeconomiche simili, come Catania, Reggio Calabria e Napoli, emerge la assoluta primazia del dato palermitano, come esposto nella tabella che segue:

Spese liquidate in materia penale per Patrocinio a spese dello Stato – Anno 2023

Distretto	Totale costi	Onorari difensori	Altri costi
	[iva inclusa]	[iva inclusa]	[iva esclusa]
Catania	17.494.256,00 €	16.885.665,00 €	608.591,00 €
% sul totale Nazionale	6,8%	7,2%	2,8%
Napoli	13.281.870,00 €	12.808.698,00 €	473.172,00 €
% sul totale Nazionale	5,2%	5,5%	2,2%
Reggio Calabria	8.033.114,00 €	6.569.689,00 €	1.463.425,00 €
% sul totale Nazionale	3,1%	2,8%	6,7%

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Penale

Un altro indicatore utile per l'analisi del fenomeno può essere il rapporto tra le spese liquidate e la popolazione residente in ciascuno dei distretti menzionati, che assume i valori di seguito specificati:

Costi pro-capite per patrocinio a spese dello Stato in materia Penale – Anno 2023

Distretto	Totale costi	Popolazione	Costi po-capite
	[iva inclusa]	residente	[pop. residente]
		1-gen-24	
Palermo	38.446.048,00 €	2.021.893	19,01 €
Catania	17.494.256,00 €	1.773.905	9,86 €
Napoli	13.281.870,00 €	4.532.257	2,93 €
Reggio Calabria	8.033.114,00 €	515.046	15,60 €
Totale Nazionale	255.394.031,00 €	58.989.749	4,33 €

La comparazione dei dati presentati in tabella con l'analoga tabella relativa all'anno precedente, che si riporta di seguito, evidenzia la variazione del parametro pro-capite a livello territoriale e se per l'intero territorio nazionale il costo pro-capite è passato da 3,61€ a 4,33€ [+19,93%], nel distretto palermitano l'aumento registratosi è pari al 18,47% e il valore assoluto è di 19,01€.

Costi pro-capite per patrocinio a spese dello Stato in materia Penale – Anno 2022

Distretto	Totale costi [iva inclusa]	Popolazione residente 1-gen-23	Costi po-capite [pop. residente]
Palermo	32.533.337,00 €	2.026.997	16,05 €
Catania	13.442.911,00 €	1.772.788	7,58 €
Napoli	9.808.331,00 €	4.533.536	2,16 €
Reggio Calabria	6.334.304,00 €	517.202	12,25 €
Totale Nazionale	212.509.592,00 €	58.850.717	3,61 €

La tabella che segue mostra il numero delle persone interessate [distinte per età e nazionalità] e delle persone ammesse a patrocinio a spese dello Stato in materia penale per ciascun distretto giudiziario nell'anno 2023.

Come si può agevolmente ricavare il distretto di Palermo presenta il maggior numero di persone interessate [20.634] all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale [10,20% del totale nazionale] sebbene la popolazione ivi residente risulti pari al 3,43% del totale dei residenti nell'intera nazione.

Delle 20.634 persone richiedenti l'89,6% [18.490] ha visto accolta l'ammissione all'istituto in oggetto, a fronte di una percentuale media nazionale pari all'86,9%. A esse vanno aggiunti 167 minorenni ammessi d'ufficio per un totale di 18.657 ammissioni.

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)
ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2023

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
			TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1)	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
PALERMO	20.634	18.490	20.467	18.323	2.144	167
R O M A	18.796	16.092	18.226	15.522	2.704	570
MILANO	17.276	15.494	16.718	14.936	1.782	558
CATANIA	14.057	12.666	14.007	12.616	1.391	50
NAPOLI	13.758	11.717	13.519	11.478	2.041	239
CATANZARO	11.504	10.003	11.457	9.956	1.501	47
TORINO	11.380	10.280	11.241	10.141	1.100	139
FIRENZE	11.355	10.155	11.086	9.886	1.200	269
BOLOGNA	9.610	8.375	9.609	8.374	1.235	1
GENOVA	6.445	5.672	6.381	5.608	773	64
VENEZIA	6.247	5.476	6.236	5.465	771	11
BARI	6.187	5.509	5.959	5.281	678	228
L'AQUILA	6.152	5.459	6.076	5.383	693	76
CAGLIARI	4.904	4.644	4.821	4.561	260	83
LECCE	4.492	3.747	4.491	3.746	745	1
CALTANISSETTA	4.475	3.843	4.460	3.828	632	15
MESSINA	4.189	3.732	4.168	3.711	457	21
ANCONA	4.133	3.535	4.107	3.509	598	26
REGGIO C.	3.991	3.443	3.988	3.440	548	3
BRESCIA	3.651	3.288	3.651	3.288	363	0
SALERNO	3.437	2.890	3.413	2.866	547	24
TRIESTE	2.913	2.622	2.885	2.594	291	28
PERUGIA	2.824	2.556	2.788	2.520	268	36
SASSARI	2.758	2.505	2.758	2.505	253	0
TARANTO	2.030	1.612	2.030	1.612	418	0
POTENZA	1.888	1.678	1.884	1.674	210	4
TRENTO	1.395	1.295	1.366	1.266	100	29
CAMPOBASSO	1.273	1.147	1.269	1.143	126	4
BOLZANO	491	453	491	453	38	0
TOT. NAZ.	202.245	178.378	199.552	175.685	23.867	2.693
% su pers. int.	100,0%		98,7%	86,9%	11,8%	1,3%
			% di accoglimento richiesta	88,0%		

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale Giustizia Penale

Per completare l'indicazione dei dati sulla materia la tabella che segue mostra le spese pagate dall'Erario per l'anno 2023 in ciascun distretto sia per la materia penale sia per quella civile e riguarda sia gli uffici giudicanti sia quelli requirenti:

Spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudicanti equirenti (esclusi UNEP) - Anno 2023

Distretto	Spese	Indennità	Onorari	Altre voci	Oneri	IVA	Totale (iva inclusa)
PALERMO	€51.267.983	€4.800.932	€55.438.191	€0	€2.863.629	€16.929.155	€131.299.891
NAPOLI	€22.644.169	€18.613.127	€40.320.059	€0	€1.649.872	€9.181.470	€92.408.696
ROMA	€14.905.424	€10.131.126	€51.846.273	€0	€2.039.805	€8.895.216	€87.817.843
MILANO	€14.568.033	€8.807.571	€45.211.414	€0	€1.701.971	€9.233.309	€79.522.297
CATANIA	€8.203.326	€4.014.772	€41.088.449	€0	€1.596.554	€4.963.791	€59.866.891
FIRENZE	€8.484.791	€4.659.909	€32.891.343	€0	€1.266.762	€5.770.426	€53.073.231
CATANZARO	€10.519.128	€3.175.246	€30.971.256	€0	€1.227.454	€5.518.818	€51.411.902
TORINO	€6.422.253	€5.547.944	€31.715.386	€0	€1.243.886	€5.582.277	€50.511.746
BARI	€10.938.612	€4.714.480	€23.248.155	€0	€898.250	€5.012.271	€44.811.768
BOLOGNA	€5.700.892	€4.870.601	€26.234.886	€0	€1.024.635	€4.649.027	€42.480.041
LECCE	€6.438.199	€3.565.791	€24.204.759	€0	€934.692	€3.839.883	€38.983.324
VENEZIA	€8.318.349	€4.853.426	€19.496.499	€0	€746.353	€4.684.415	€38.099.041
CAGLIARI	€6.441.651	€2.718.804	€22.256.099	€0	€926.130	€3.389.271	€35.731.954
REGGIO CALABRIA	€9.237.982	€2.532.733	€13.626.699	€0	€524.533	€3.532.162	€29.454.108
GENOVA	€4.762.927	€4.059.663	€14.726.170	€0	€587.640	€2.715.473	€26.851.873
L'AQUILA	€2.564.603	€1.926.308	€17.951.206	€0	€713.285	€2.398.549	€25.553.950
BRESCIA	€6.065.729	€2.943.327	€12.319.226	€0	€485.920	€2.964.249	€24.778.451
MESSINA	€2.967.954	€1.387.865	€12.420.043	€0	€477.857	€1.648.593	€18.902.312
ANCONA	€2.407.475	€1.648.954	€12.284.721	€0	€490.452	€1.930.808	€18.762.410
CALTANISSETTA	€4.166.954	€1.007.354	€10.906.323	€0	€435.698	€1.727.988	€18.244.317
SALERNO	€3.111.169	€3.041.294	€9.171.403	€0	€381.091	€1.424.457	€17.129.413
TRIESTE	€1.697.446	€1.635.134	€9.361.025	€0	€346.786	€1.694.034	€14.734.424
PERUGIA	€1.628.765	€1.411.194	€6.743.575	€0	€256.802	€1.121.645	€11.161.982
POTENZA	€1.979.242	€1.560.654	€5.588.169	€0	€227.114	€1.013.850	€10.369.029
TRENTO	€1.238.861	€858.337	€3.749.598	€0	€144.833	€829.806	€6.821.434
CAMPOBASSO	€382.265	€762.629	€3.657.437	€0	€151.168	€431.878	€5.385.376
Totale	€217.064.180	€105.249.174	€577.428.360	€0	€23.343.171	€111.082.821	€1.034.167.705

Si nota chiaramente come per il 2021 e 2022 anche nel 2023 il distretto di Palermo, con una spesa di € 131.299.891, si colloca al primo posto in ambito nazionale per il valore delle spese pagate e assorbe circa il 12,69% della spesa nazionale, addirittura maggiore rispetto al valore registrato nell'anno 2021 pari a circa il 10,65% e nell'anno 2022 pari al 12,29%.

Ricorsi ex lege Pinto

a) Flussi 2016 - 2024

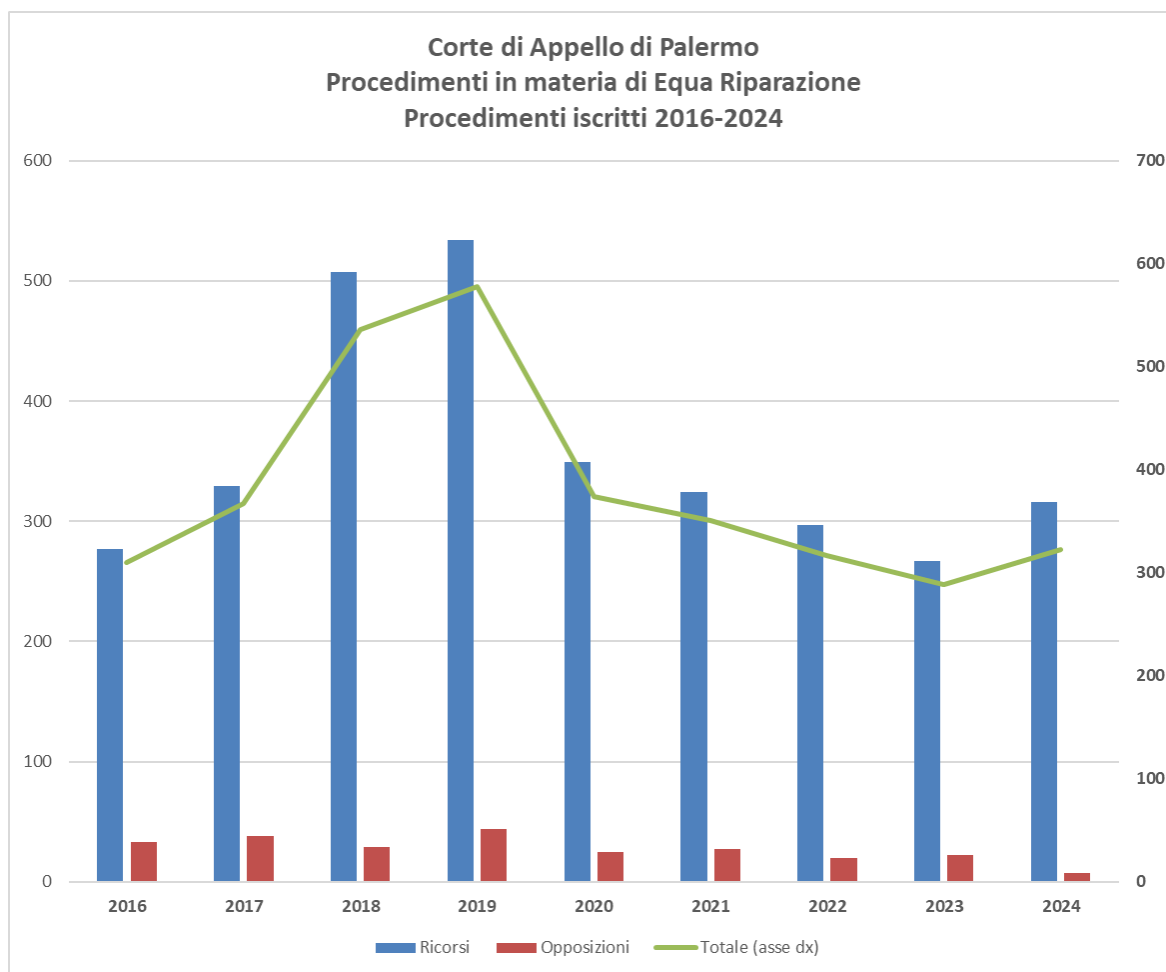
Nel corso dell'Anno Giudiziario 2023-24 sono stati iscritti 308 procedimenti [290 ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo e 18 opposizioni ex art. 5 ter l.89/2001], mentre i procedimenti definiti sono stati 304 [283 ricorsi e 21 opposizioni], con la conseguenza che la pendenza al 30 giugno 2024 era pari a 40 procedimenti [38 ricorsi e 2 opposizioni].

La tabella che segue mostra l'andamento dei flussi in materia di equa riparazione, riportati per anno solare e non per anno giudiziario, dall'anno 2016 in poi, ossia da quando la Corte di Appello di Palermo è divenuta competente sulle domande risarcitorie per i giudizi definiti nel distretto:

	Anno	Iscritti	Definiti	Pendenti Finali
Equa riparazione per violaz. del termine rag. del process(L89/2001)	2016	310	266	44
	2017	367	361	50
	2018	536	469	117
	2019	578	610	85
	2020	378	400	63
	2021	351	351	63
	2022	317	335	45
	2023	289	297	37
	2024	323	333	27
<i>di cui</i>				
<i>Ricorsi ex art. 3 L89/2001</i>	2016	277	250	27
	2017	329	315	41
	2018	507	445	103
	2019	534	573	64
	2020	353	365	52
	2021	324	322	54
	2022	297	315	36
	2023	267	278	25
	2024	316	317	24
<i>Opposizione ex art. 5 ter L89/2001</i>	2016	33	16	17
	2017	38	46	9
	2018	29	24	14
	2019	44	37	21
	2020	25	35	11
	2021	27	29	9
	2022	20	20	9
	2023	22	19	12
	2024	7	16	3

L'esame dei dati esposti nella tabella che precede mostra un'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, infatti sia le sopravvenienze sia le iscrizioni sono in lieve aumento:

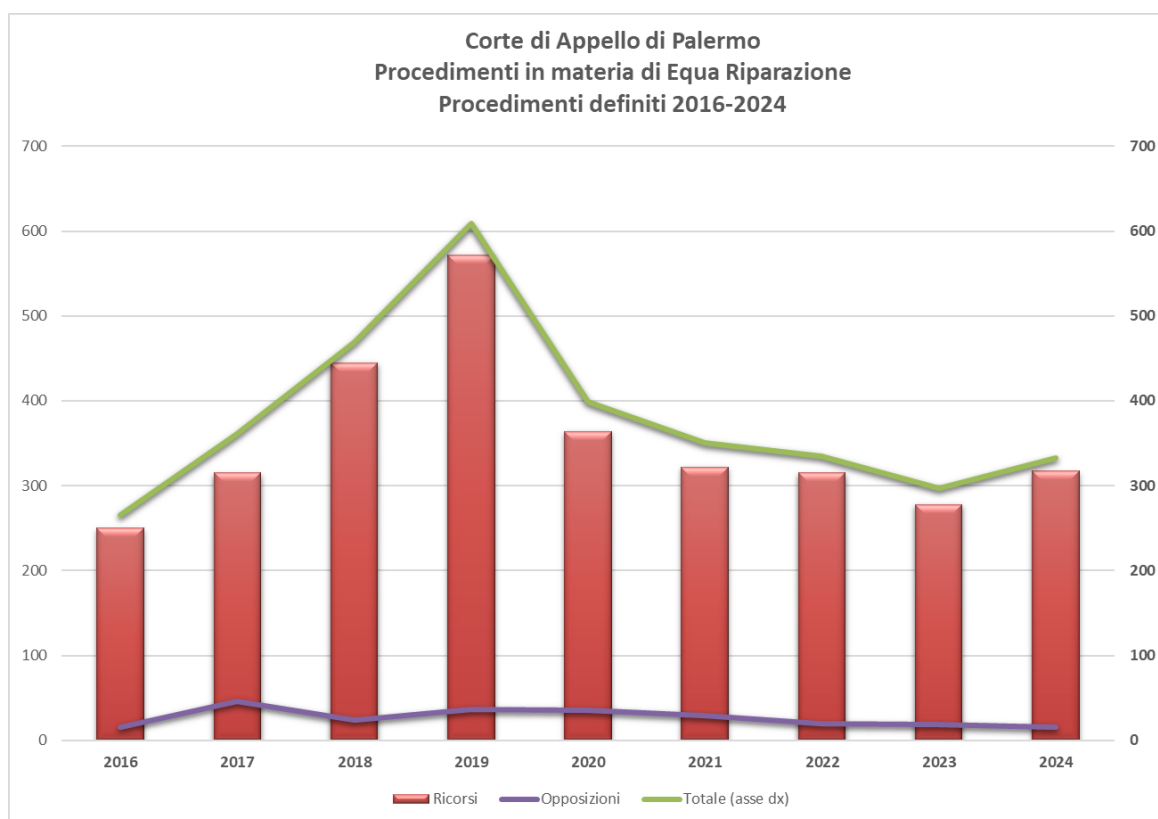
I grafici sottostanti mostrano l'andamento delle iscrizioni e delle definizioni nel corso degli anni:



Quanto alle definizioni, invece, in lieve aumento rispetto all'anno precedente [si passa da 297 del 2023 a 333 del 2024] sono comunque superiori rispetto alle sopravvenienze, per cui la pendenza finale è in costante decremento [-27% rispetto all'anno precedente e del 68,2%% rispetto al 2019].

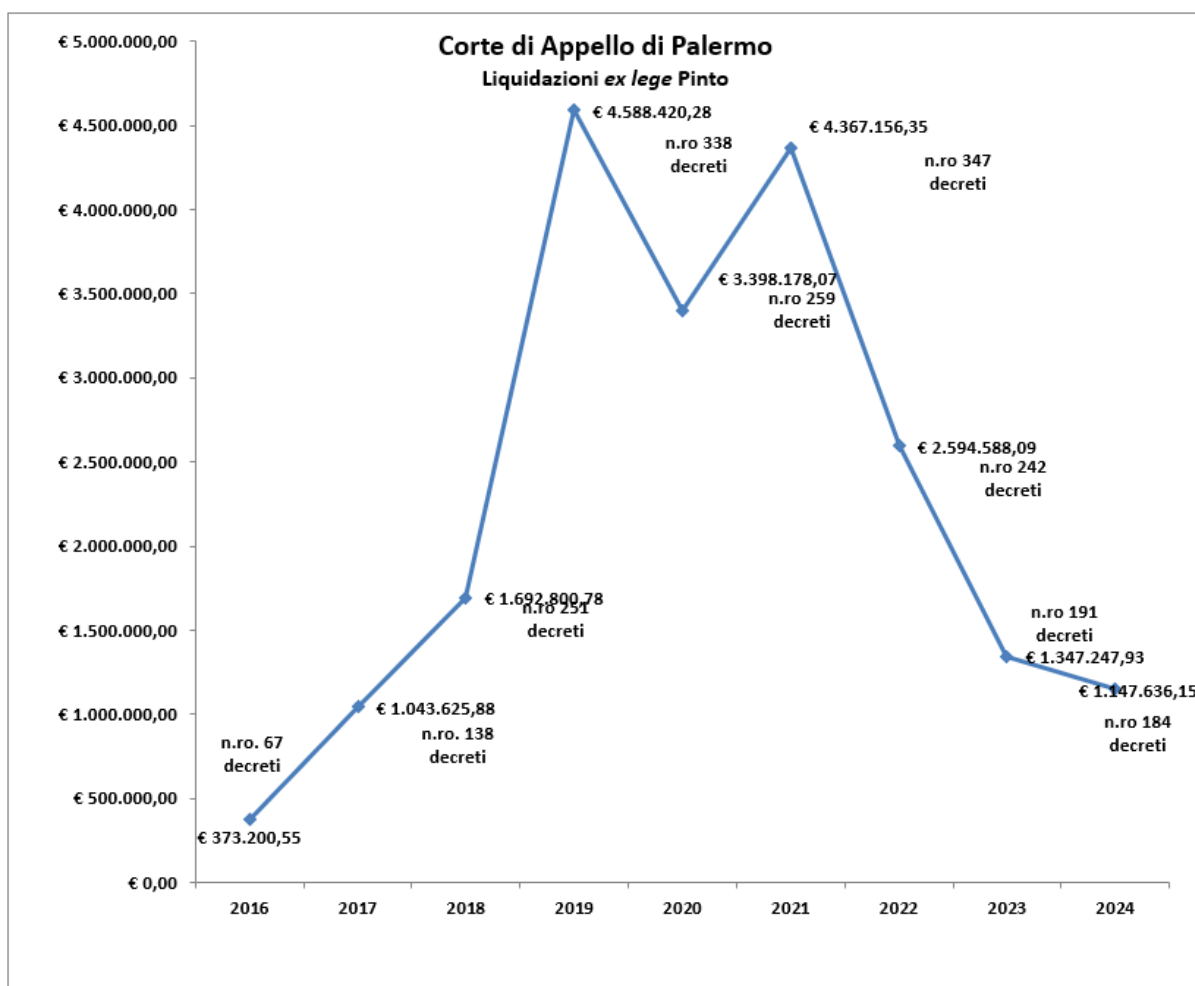
Nel corso del 2024, come già nel 2023, hanno contribuito alla definizione dei ricorsi ex *Lege Pinto* anche gli addetti all'UPP, infatti, tali procedimenti sono esitati, in massima parte, in base a criteri standardizzati di cui sono stati resi edotti i nuovi funzionari cui sono stati forniti i modelli del provvedimento definitorio della fase monitoria adottato dai giudici togati della sezione.

Il grafico sottostante mostra l'andamento definizioni a partire dal 2016:



La tabella che segue mostra i dati relativi al numero e all'importo dei decreti di liquidazione emessi nel distretto dal 2016 al 2024:

Anno	Decreti di Liquidazione Emessi	Importo	Var. % [a.p.]	Var. % [2016]
2016	67	€ 373.200,55	-	-
2017	138	€ 1.043.625,88	180%	180%
2018	251	€ 1.692.800,78	62%	354%
2019	338	€ 4.588.420,28	171%	1129%
2020	259	€ 3.398.178,07	-26%	811%
2021	347	€ 4.367.156,35	29%	1070%
2022	242	€ 2.594.588,09	-41%	595%
2023	191	€ 1.347.247,93	-48%	261%
2024	184	€ 1.147.636,15	-15%	208%



Come si vede dalla tabella e dal grafico che precedono, dopo la flessione osservata nel 2020 causata dalla contrazione dell'attività dovuta alla pandemia da COVID-19 e il recupero osservato nel 2021, a partire dal 2022 si registra una nuova flessione sia nel numero di decreti emessi [-4%] sia nel totale delle somme liquidate [-14,8%].

Tale ultimo dato, in particolare, costituisce un indiretto riscontro della riduzione della durata dei processi rispetto alla quale l'importo dell'indennizzo è direttamente proporzionale.

b] Ripartizione degli importi liquidati 2016 -2024 per fasi di giudizio

Anche quest'anno l'Ufficio continua ad avvalersi del programma attivato *in house* per la rilevazione sia dell'importo complessivo liquidato a titolo di Equa riparazione *ex lege Pinto* a partire dal 2016 [anno in cui la Corte di Appello di Palermo è divenuta competente in materia], sia delle materie e della fase del giudizio da cui scaturiscono i rimborsi per equa riparazione, distinto per Ufficio di provenienza del giudizio costituente il presupposto della domanda risarcitoria.

Per poter quantificare in modo esatto l'importo liquidato per ciascuna fase di giudizio sono stati esaminati nel dettaglio tutti i decreti emessi, al fine di ricostruire gli anni utili ai fini del calcolo per il pagamento delle singole fasi di giudizio e ricavare i relativi importi.

Infatti, nella maggior parte dei casi l'importo indicato nel provvedimento è omnicomprensivo delle singole fasi di giudizio anche quando vi sia indicato il numero degli anni utili ai fini del risarcimento per equa riparazione.

Inoltre, sempre al fine di quantificare correttamente le somme liquidate, le *Opposizioni* sono state messe in relazione con i relativi *Ricorsi*, in modo da "eliminare" i decreti revocati in sede di opposizione ed escludere conseguentemente le relative liquidazioni e/o modificare secondo quanto disposto con il secondo decreto.

Escludendo dalla rilevazione sia i procedimenti pendenti alla data di rilevazione sia quelli in cui la controparte non è il Ministero della Giustizia o per i quali la Corte si è dichiarata incompetente o non definiti nel merito [non luogo a provvedere, riuniti ad altro procedimento, cancellati, etc.], il numero di decreti esaminato nel corso del **2024** è stato pari a 234, così suddivisi:

- Ricorso per Equa riparazione per violazione del termine rag. del processo [L89/2001]: 226;
- Opposizione ex Art. 5 ter L89/2001: 8;

che si aggiungono ai 2.066 decreti già esaminati nei due anni precedenti.

I dati così rilevati sono stati analizzati allo scopo di evidenziare non solo l'importo complessivo liquidato nel corso di ciascun anno ma anche le materie e la fase del giudizio da cui scaturiscono i maggiori rimborsi per equa riparazione.

L'analisi quantitativa è stata preceduta da opportune verifiche qualitative sui dati rilevati.

Le tabelle successive illustrano quanto osservato.

In particolare, le somme liquidate a titolo di equa riparazione negli anni 2016 –2024 sono così suddivise per materia, anno di definizione e Uffici di competenza:

Tabella 1: Decreti accolti

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	143	3	21		167
2017	150	3	94	12	259
2018	262	4	107	6	379
2019	190	2	178	1	371
2020	122	1	128	3	254
2021	90	0	140	6	236
2022	73	1	139	8	221
2023	78	0	95	6	179
2024	54	1	172	7	234
Totale	1.162	15	1.074	49	2.300

Tabella 2: Importi riconosciuti, distinti per materia e anno di definizione in Corte

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	552.354,00 €	15.700,00 €	156.360,00 €	- €	724.414,00 €
2017	935.662,82 €	2.500,00 €	715.058,21 €	23.200,00 €	1.676.421,03 €
2018	1.441.195,32 €	21.700,00 €	1.624.989,69 €	11.325,00 €	3.099.210,01 €
2019	733.815,16 €	2.854,00 €	4.575.684,59 €	6.700,00 €	5.319.053,75 €
2020	650.822,59 €	1.999,00 €	2.635.757,81 €	2.600,00 €	3.291.179,40 €
2021	340.980,33 €	-	1.747.698,77 €	16.900,00 €	2.105.579,10 €
2022	446.769,01 €	4.500,00 €	1.302.684,58 €	22.200,00 €	1.776.153,59 €
2023	296.026,59 €	-	625.920,68 €	10.080,00 €	932.027,27 €
2024	262.215,47 €	5.400,00 €	1.030.321,52 €	21.600,00 €	1.319.536,99 €
Totale	5.659.841,29 €	54.653,00 €	14.414.475,85 €	114.605,00 €	20.243.575,14 €

Tabella 3: Spese complessivamente liquidate per anno di definizione:

Anno definizione	Spese Liquidate
2016	77.084,16 €
2017	120.130,86 €
2018	164.825,91 €
2019	183.099,28 €
2020	126.410,01 €
2021	108.715,84 €
2022	82.723,35 €
2023	70.368,55 €
2024	90.649,05 €
Totale	1.024.007,01 €

Tabella 4: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per Tribunale di competenza del processo oggetto di contestazione

Anno definizione	Tribunale						Totale complessivo
	Agrigento	Marsala	Palermo	Sciacca	Termini Imerese	Trapani	
2016	117.084,00 €	37.300,00 €	202.483,30 €	80.420,00 €	29.800,00 €	31.560,00 €	498.647,30 €
2017	174.443,55 €	180.116,60 €	389.512,18 €	44.500,00 €	38.900,00 €	307.232,03 €	1.134.704,36 €
2018	211.364,00 €	590.709,58 €	545.196,69 €	60.400,00 €	31.666,00 €	772.090,10 €	2.211.426,37 €
2019	174.305,90 €	1.108.004,56 €	1.902.953,65 €	11.500,00 €	153.765,33 €	1.516.255,04 €	4.866.784,48 €
2020	157.882,38 €	477.534,19 €	1.895.899,14 €	10.600,00 €	75.627,99 €	312.933,65 €	2.930.477,34 €
2021	110.763,46 €	469.132,53 €	940.830,45 €	175.800,00 €	136.054,62 €	67.054,55 €	1.899.635,61 €
2022	86.342,99 €	241.209,12 €	640.726,40 €	6.000,00 €	469.094,77 €	33.412,64 €	1.476.785,92 €
2023	90.565,33 €	54.600,00 €	494.058,59 €	6.780,00 €	65.532,11 €	24.100,00 €	735.636,03 €
2024	79.396,03 €	99.200,03 €	1.007.775,79 €	2.100,00 €	25.498,47 €	3.200,00 €	1.217.170,32 €
Totale	1.202.147,64 €	3.257.806,61 €	8.019.436,19 €	398.100,00 €	1.025.939,29 €	3.067.838,01 €	16.971.267,74 €
Incidenza %	7,1%	19,2%	47,3%	2,3%	6,0%	18,1%	100,0%

Tabella 4.1: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia Tribunale di Agrigento

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	89.484,00 €	3.600,00 €	24.000,00 €	- €	117.084,00 €
2017	124.843,55 €	- €	26.400,00 €	23.200,00 €	174.443,55 €
2018	174.564,00 €	13.000,00 €	21.800,00 €	2.000,00 €	211.364,00 €
2019	118.305,90 €	1.200,00 €	54.800,00 €	- €	174.305,90 €
2020	124.901,81 €	- €	32.180,57 €	800,00 €	157.882,38 €
2021	42.628,33 €	- €	68.135,13 €	- €	110.763,46 €
2022	20.234,67 €	- €	49.608,32 €	16.500,00 €	86.342,99 €
2023	49.366,67 €	- €	40.398,66 €	800,00 €	90.565,33 €
2024	27.447,80 €		51.948,23 €		79.396,03 €
Totale	771.776,73 €	17.800,00 €	369.270,91 €	43.300,00 €	1.202.147,64 €

**Tabella 4.2: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Marsala**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	1.400,00 €	- €	35.900,00 €	- €	37.300,00 €
2017	83.466,60 €	- €	96.650,00 €	- €	180.116,60 €
2018	35.666,67 €	- €	554.242,91 €	800,00 €	590.709,58 €
2019	2.600,33 €	- €	1.105.404,23 €	- €	1.108.004,56 €
2020	10.200,00 €	- €	467.334,19 €	- €	477.534,19 €
2021	33.766,00 €	- €	435.366,53 €	- €	469.132,53 €
2022	2.400,00 €	- €	238.809,12 €	- €	241.209,12 €
2023		-	54.600,00 €		54.600,00 €
2024			99.200,03 €		99.200,03 €
Totale	169.499,60 €	- €	3.087.507,01 €	800,00 €	3.257.806,61 €

**Tabella 4.3: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Palermo**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	167.883,30 €	12.100,00 €	22.500,00 €	- €	202.483,30 €
2017	156.286,00 €	50,00 €	233.176,18 €	- €	389.512,18 €
2018	300.748,01 €	- €	237.423,68 €	7.025,00 €	545.196,69 €
2019	94.728,00 €	1.654,00 €	1.802.038,32 €	4.533,33 €	1.902.953,65 €
2020	173.139,06 €	533,00 €	1.720.427,08 €	1.800,00 €	1.895.899,14 €
2021	48.273,33 €	- €	892.957,12 €	-400,00 €	940.830,45 €
2022	97.566,67 €	4.500,00 €	536.259,73 €	2.400,00 €	640.726,40 €
2023	57.656,94 €	- €	427.901,65 €	8.500,00 €	494.058,59 €
2024	142.001,00 €	2.400,00 €	853.074,79 €	10.300,00 €	1.007.775,79 €
Totale	1.238.282,31 €	21.237,00 €	6.725.758,55 €	34.158,33 €	8.019.436,19 €

**Tabella 4.4: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Sciacca**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	44.420,00 €	- €	36.000,00 €	- €	80.420,00 €
2017	4.000,00 €	- €	40.500,00 €	- €	44.500,00 €
2018	3.600,00 €	- €	56.800,00 €	- €	60.400,00 €
2019	11.500,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
2020	800,00 €	- €	9.800,00 €	- €	10.600,00 €
2021	800,00 €	- €	173.800,00 €	1.200,00 €	175.800,00 €
2022	- €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
2023	- €	- €	6.000,00 €	780,00 €	6.780,00 €
2024			400,00 €	1.700,00 €	2.100,00 €
Totale	65.120,00 €	- €	329.300,00 €	3.680,00 €	398.100,00 €

**Tabella 4.5: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Termini Imerese**

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	22.600,00 €	- €	7.200,00 €	- €	29.800,00 €
2017	17.700,00 €	- €	21.200,00 €	- €	38.900,00 €
2018	31.666,00 €	- €	- €	- €	31.666,00 €
2019	43.765,33 €	- €	110.000,00 €	- €	153.765,33 €
2020	2.966,67 €	- €	72.661,32 €	- €	75.627,99 €
2021	5.600,00 €	- €	130.454,62 €	- €	136.054,62 €
2022	24.600,00 €	- €	443.294,77 €	1.200,00 €	469.094,77 €
2023	3.311,74 €	- €	62.220,37 €	- €	65.532,11 €
2024	2.200,00 €		22.498,47 €	800,00 €	25.498,47 €
Totale	154.409,74 €	- €	869.529,55 €	2.000,00 €	1.025.939,29 €

Tabella 4.6: liquidazioni relative a ritardi maturati in primo grado di giudizio per materia
Tribunale di Termini Trapani

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	800,00 €	- €	30.760,00 €	- €	31.560,00 €
2017	43.300,00 €	- €	263.932,03 €	- €	307.232,03 €
2018	17.367,00 €	- €	754.723,10 €	- €	772.090,10 €
2019	13.233,00 €	- €	1.503.022,04 €	- €	1.516.255,04 €
2020	32.967,00 €	- €	279.966,65 €	- €	312.933,65 €
2021	3.969,18 €	- €	46.985,37 €	16.100,00 €	67.054,55 €
2022	4.700,00 €	- €	28.712,64 €	- €	33.412,64 €
2023	4.500,00 €	- €	19.600,00 €	- €	24.100,00 €
2024			3.200,00 €		3.200,00 €
Totale	120.836,18 €	- €	2.930.901,83 €	16.100,00 €	3.067.838,01 €

Tabella 5: liquidazioni relative al secondo grado di giudizio per materia

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	158.380,70 €	- €	- €	- €	158.380,70 €
2017	403.702,61 €	2.150,00 €	33.200,00 €	- €	439.052,61 €
2018	470.051,31 €	4.900,00 €	- €	800,00 €	475.751,31 €
2019	311.636,93 €	- €	420,00 €	2.166,67 €	314.223,60 €
2020	243.954,06 €	1.466,00 €	52.388,00 €	- €	297.808,06 €
2021	114.121,49 €	- €	- €	- €	114.121,49 €
2022	163.567,67 €	- €	- €	2.100,00 €	165.667,67 €
2023	74.857,03 €	- €	15.200,00 €	- €	90.057,03 €
2024	29.300,00 €	3.000,00 €	- €	8.800,00 €	41.100,00 €
Totale	1.969.571,79 €	11.516,00 €	101.208,00 €	13.866,67 €	2.096.162,46 €

Tabella 6: liquidazioni relative al giudizio di legittimità per materia

Anno definizione	Materia				Totale complessivo
	Contenzioso	Esecuzioni	Fallimentare	Penale	
2016	67.386,00 €	- €	- €	- €	67.386,00 €
2017	102.364,06 €	300,00 €	- €	- €	102.664,06 €
2018	407.532,33 €	3.800,00 €	- €	700,00 €	412.032,33 €
2019	138.045,67 €	- €	- €	- €	138.045,67 €
2020	61.894,00 €	- €	1.000,00 €	- €	62.894,00 €
2021	91.388,67 €	- €	- €	- €	91.388,67 €
2022	133.700,00 €	- €	- €	- €	133.700,00 €
2023	106.331,51 €	- €	- €	- €	106.331,51 €
2024	60.866,67 €				60.866,67 €
Totale	1.169.508,91 €	4.100,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.175.308,91 €

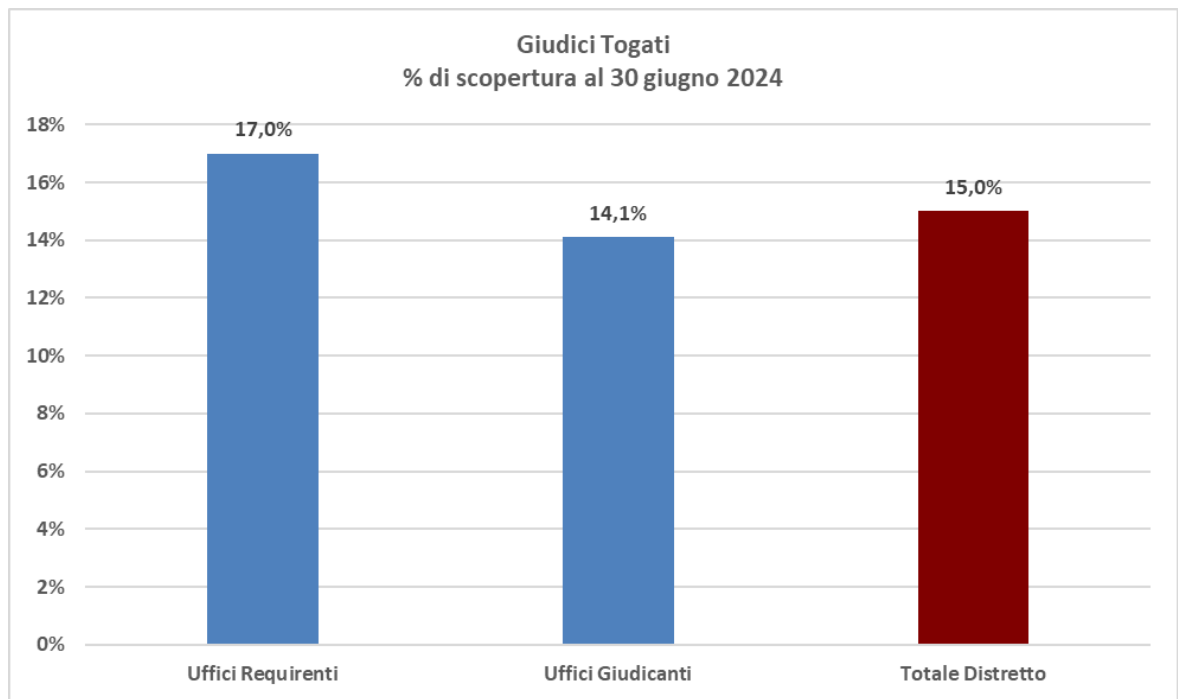
Piante organiche dei Magistrati togati

Dei 480 magistrati previsti nell'organico nel distretto, al 30 giugno 2024 ne erano presenti 408, con conseguenti 72 vacanze e un indice medio di scopertura del 15%, distribuita per uffici come dalla seguente tabella:

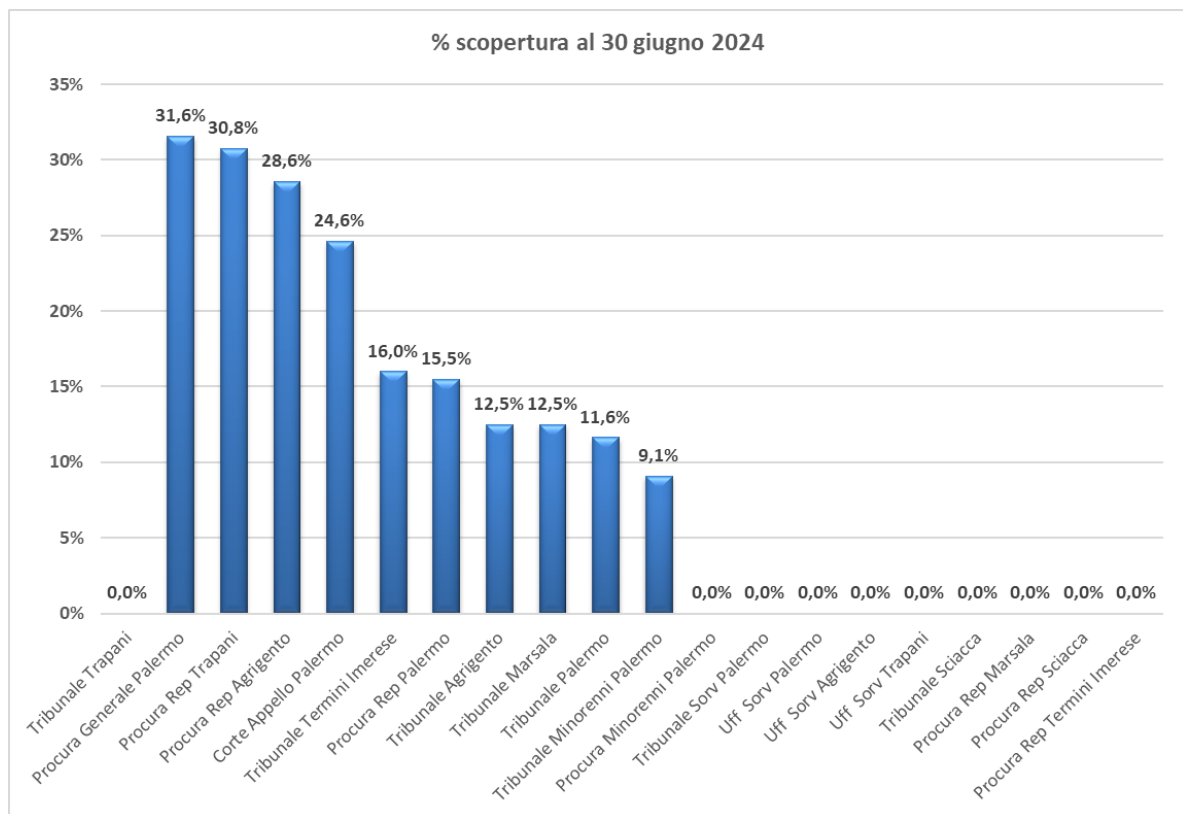
UFFICIO	SEDE	MAGISTRATI ORDINARI			SCOPERTURA DI ORGANICO %	Giudicanti/ Requirenti	Giudicanti/ Requirenti
		Previsti	Presenti	Vacanti		PREVISTI	EFFETTIVI
Corte Appello	Palermo	61	49	12	19,7%	3,6	3,8
Magistrato PO Flessibile Giudicante	Palermo	4	0	4	100,0%	2,0	n.c.
Procura Generale	Palermo	17	13	4	23,5%		
Magistrato PO Flessibile Requirente	Palermo	2	0	2	100,0%		
Tribunale	Agrigento	32	28	4	12,5%	2,3	2,8
Tribunale	Marsala	24	21	3	12,5%	2,7	2,3
Tribunale	Palermo	129	114	15	11,6%	1,8	1,9
Tribunale	Sciacca	10	10	0	0,0%	2,0	2,0
Tribunale	Termini Imerese	25	21	4	16,0%	2,5	2,1
Tribunale	Trapani	25	21	4	16,0%	1,9	2,3
Tribunale Minorenni	Palermo	11	10	1	9,1%	1,8	1,7
Procura Minorenni	Palermo	6	6	0	0,0%		
Tribunale Sorv.	Palermo	1	1	0	0,0%		
Uff. Sorv.	Palermo	6	6	0	0,0%		
Uff. Sorv.	Agrigento	2	2	0	0,0%		
Uff. Sorv.	Trapani	3	3	0	0,0%		
Procura Rep	Agrigento	14	10	4	28,6%		
Procura Rep	Marsala	9	9	0	0,0%		
Procura Rep	Palermo	71	60	11	15,5%		
Procura Rep	Sciacca	5	5	0	0,0%		
Procura Rep	Termini Imerese	10	10	0	0,0%		
Procura Rep	Trapani	13	9	4	30,8%		
Totale Distretto		480	408	72	15,0%	2,2	2,2

Il dato, peraltro, è in continua variazione in considerazione dei trasferimenti che si registrano soprattutto nei tribunali cd. di "periferia", nei quali il *turnover* è elevato e determina frequenti, anche significative, scoperture dell'organico, che vengono colmate quasi sempre con magistrati di prima nomina ma con soluzioni di continuità che incidono sulla regolarità dell'attività giurisdizionale.

Il grafico che segue mostra la percentuale di scopertura nel distretto nel complesso considerato e ripartito per tipologia di ufficio:



Il grafico che segue mostra invece la percentuale di scopertura per ciascun ufficio del distretto:



Piante organiche del Personale amministrativo

La scopertura nel distretto al 30 giugno 2024 era pari al 12,99% [283 unità], in quanto, a fronte di un organico complessivo di 2.178 unità ne erano in servizio 1.895.

Il dato complessivo sopra indicato è lievemente superiore rispetto all'anno precedente in cui si attestava all'11% circa, anche se in alcuni settori l'indice di scopertura raggiunge valori ben più elevati, come per la figura del Dirigente Amministrativo per cui solo 5 sono le unità presenti sui 16 posti previsti [-68,75%], del Direttore Amministrativo [-16,19%], del Funzionario Contabile [15,38%], del Funzionario Tecnico [-33,33%], del Cancelliere Esperto [-25,63%], dell'Assistente Informatico [-50%], dell'Ufficiale Giudiziario [-84%], del Conducente di Automezzi [-39%], dell'Ausiliario [-33,18%]; In particolare, per quanto attiene ai Dirigenti Amministrativi va sottolineata la notevole incidenza negativa che la scopertura dei relativi posti crea negli Uffici, in quanto, specificamente, comporta l'attribuzione delle relative competenze a un magistrato dirigente che aggiunge tali onerosi compiti a quelli propri della funzione di Capo dell'Ufficio. La tavola che segue riassume in modo chiaro la situazione dell'intero distretto complessivamente considerato:

Area	Fascia Econ.	Figura Professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 30 giu 24	Scopertura Organico in % Valori negativi = esuberato
Dirigente Amministrativo			16	5	68,8%
III	F3/F7	Direttore Amministrativo	105	88	16,2%
III	F1/F7	Funzionario Bibliotecario	1	-	100,0%
III	F1/F7	Funzionario Informatico	-	1	n.c.
III	F3/F7	Funzionario dell'Organizzazione	-	-	-
III	F1/F7	Funzionario Contabile	13	11	15,4%
III	F1/F7	Funzionario Statistico	-	7	n.c.
III	F1/F7	Funzionario Tecnico	3	2	33,3%
III	F1/F7	Funzionario Linguistico	-	-	-
III	F1/F7	Funzionario Unep	111	95	14,4%
III	F1/F7	Funzionario Giudiziario	323	440	-36,2%
III	F1	Addetto UPP		456	
III	F1	Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecniche di amm, di cont. ecc]		56	
Totale III Area [escluso pers. a tempo det. e addetto UPP]			556	644	-15,8%

Area	Fascia Econ.	Figura Professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 30 giu 24	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
II	F3/F6	Cancelliere Esperto	359	267	25,6%
II	F3/F6	Contabile	11	11	0,0%
II	F3/F6	Assistente Informatico	4	2	50,0%
II	F3/F6	Assistente Linguistico	-	-	-
II	F3/F6	Ufficiale Giudiziario	75	12	84,0%
II	F2/F6	Assistente Giudiziario	481	438	8,9%
II	F2/F6	Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi	5	-	100,0%
II	F2/F6	Assistente Tecnico	6	-	100,0%
II	F1/F6	Conducente di Automezzi	182	111	39,0%
II	F1/F6	Operatore Giudiziario	261	245	6,1%
II	F1/F6	Centralinista	2	14	-600,0%
II	F1/F2	Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecnici di cont., inf, operatori, ecc]		120	
Totale II Area [escluso pers. a tempo det.]			1.386	1.100	20,6%
I	F1/F3	Ausiliario	220	147	33,2%
Totale I Area			220	147	33,2%
Totale Distretto			2.178	1.896	12,9%

Le tabelle riportate di seguito rappresentano la situazione, con riferimento alle varie tipologie di uffici e a determinate professionalità, precisando che i valori negativi indicano esubero di personale.

Procura Generale

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30 giu 2024	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore Amministrativo	3	3	0,0%
Funzionario Tecnico*	2	4	-100,0%
Funzionario Giudiziario	8	12	-50,0%
Cancelliere	8	4	50,0%
Assistente Giudiziario	12	12	0,0%
Conducente di Automezzi	13	9	30,8%

*comprende funzionari tecnici, contabili, statistici e informatici

Corte di Appello

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30 giu 24	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore Amministrativo	14	14	0,0%
Funzionario Tecnico*	9	10	-11,1%
Funzionario Giudiziario	33	49	-48,5%
Cancelliere	25	20	20,0%
Assistente Giudiziario	32	33	-3,1%
Conducente di Automezzi	12	9	25,0%

*comprende funzionari tecnici, contabili, statistici e informatici

Uffici giudicanti I grado – Totale Distretto

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30 giu 24	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore Amministrativo	54	53	1,9%
Funzionario Tecnico*	2	2	0,0%
Funzionario Giudiziario	184	230	-25,0%
Cancelliere	181	132	27,1%
Assistente Giudiziario	282	242	14,2%
Conducente di Automezzi	67	30	55,2%

Uffici requirenti I grado – Totale Distretto

Figura Professionale	Previsti in pianta organica	in servizio al 30 giu 2024	Scopertura Organico in % Valori negativi = esubero
Direttore Amministrativo	25	22	12,0%
Funzionario Tecnico*	3	4	-33,3%
Funzionario Giudiziario	75	119	-58,7%
Cancelliere	122	94	23,0%
Assistente Giudiziario	85	69	18,8%
Conducente di Automezzi	81	56	30,9%

A tali dati vanno affiancati, per completezza, i dati relativi al personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR [tecnici di amministrazione, contabili, operatori, etc.] presenti in tutti gli uffici e gli Addetti UPP presenti negli uffici giudicanti:

Personale a tempo determinato assunto ai sensi del PNRR	Corte di Appello	Tribunali	Procura Generale	Procura della Repubblica presso il Trib. di Palermo
Addetto Aupp	103	328	n.p.	n.p.
Tecnici di amm., di cont., ecc. III Area	21	32	n.p.	n.p.
Tecnici di cont., inf, op., ecc II Area	27	61	5	20
Totale	151	421	5	20

Risorse materiali e strumenti informatici

[dalla relazione del CISIA]

Il **Distretto di Palermo** comprende le province di Palermo, Agrigento e Trapani ed è composto da sei sedi circondariali [Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani]. Complessivamente ricadono nel territorio del distretto 35 uffici giudiziari [compresi 16 Uffici del Giudice di Pace – 7 dei quali gestiti dal Ministero tra i quali la sede insulare di Pantelleria, 9 gestiti dai Comuni]. Con D.M. 16/07/2024 l'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico è stato escluso dalle sedi comunali mantenute. Da tale data le competenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico sono state attribuite all'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo.

Il CISIA di Palermo è competente, per la materia informatica oltre che per i distretti siciliani di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina, anche per il distretto di Cagliari [compresa la sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari, precedentemente rientranti nella competenza del CISIA di Genova].

La totalità degli edifici giudiziari del Distretto di Palermo, compresi quelli che ospitano gli Uffici del Giudice di Pace Comunali, sono dotati di un impianto di cablaggio strutturato su cui è implementata la rete informatica [LAN] e risultano, altresì, connessi alla rete geografica del Ministero [RUG] mediante la loro attestazione sull'Infrastruttura SPC.

La D.G.S.I.A. effettua un monitoraggio periodico degli edifici giudiziari per verificare efficienza, efficacia, affidabilità e disponibilità di entrambe le tipologie del collegamento di rete. Sulla base dei riscontri ottenuti, sono pianificati gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti alle mutate esigenze informatiche degli Uffici Giudiziari con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio reso ai singoli utenti.

L'adeguamento delle reti LAN, destinato principalmente ai Palazzi di Giustizia, comprende generalmente la sostituzione degli apparati attivi di rete e la realizzazione di nuove postazioni di lavoro per conformare il cablaggio strutturato alle modifiche nella dislocazione del personale all'interno dell'edificio susseguitesesi nel corso degli ultimi anni.

Gli interventi sulle attestazioni SPC verso la rete geografica consistono nell'incremento della banda di connettività per adeguarla al numero di collegamenti quotidianamente registrati in uno specifico edificio giudiziario.

Per le sedi del Distretto di Palermo sia il monitoraggio delle prestazioni sia la pianificazione e progettazione degli interventi di adeguamento ricadono nella competenza del C.I.S.I.A. di Palermo. Riguardo questo secondo aspetto, i tecnici dell'ufficio curano sia l'aspetto progettuale di analisi delle esigenze, sia la gestione della gara per l'affidamento della fornitura, sia le fasi di attuazione e di verifica di conformità.

Nella seconda metà del 2023 sono state completate le attività di ampliamento del cablaggio della sede di via Orsini, attività che ha portato all'aumento del numero di punti rete disponibili utili alla gestione del nuovo personale a supporto del PNRR, nel contempo sono stati sostituiti anche gli apparati attivi del palazzo per una migliore fruizione della rete interna.

Nello stesso periodo sono state completate le attività di rifacimento della rete LAN degli uffici minorili di via Palagonia. Questa attività, consistente nella realizzazione di una nuova rete di palazzo, ha consentito la sostituzione anche degli apparati presenti nella sede divenuti nel tempo

obsoleti e una razionalizzazione nella gestione della stessa, consentendo tempi di attività minori rispetto al periodo precedente.

Sono previsti ulteriori attività di miglioramento presso altre sedi degli uffici giudiziari, per i quali si stanno valutando le attività necessarie rispetto alla peculiarità dei singoli uffici.

La gestione della rete informatica degli edifici giudiziari presenti nelle sedi di competenza del C.I.S.I.A. è stata condivisa tra i tecnici dell'Amministrazione e il personale del RTI con cui è stato stipulato il contratto di Assistenza Sistemistica e applicativa [lotto 4].

Con particolare riferimento alla rete LAN della Cittadella Giudiziaria di Palermo, la sua gestione è interamente affidata ai tecnici del C.I.S.I.A.

I Sistemi informatici del Ministero, sviluppati per consentire l'automazione dell'attività istituzionale degli Uffici Giudiziari, sono caratterizzati da architetture centralizzate in cui l'infrastruttura hardware e software dedicata all'erogazione dei servizi è implementata presso una unica sede tecnica operativa [nazionale, interdistrettuale, distrettuale]. Tale configurazione ha consentito di contenere gli elevati costi gestionali [e finanziari] richiesti da architetture distribuite su server presenti in ogni sede giudiziaria territoriale. Contestualmente, è stato possibile ridurre la complessità nella gestione delle infrastrutture informatiche dedicate agli applicativi ministeriali.

L'obiettivo della D.G.S.I.A., in ottemperanza alle direttive AgID [Agenzia per l'Italia Digitale], è di ridurre i CED sul territorio a quattro sole sedi nazionali: Napoli, Palermo, Roma, Milano.

Il CED Nazionale di Palermo ospita tutte le apparecchiature informatiche di supporto ai servizi erogati dalla sede, compresi gli Applicativi Ministeriali in uso agli Uffici Giudiziari dell'intero Distretto di Corte d'Appello.

Presso il CED nazionale di Palermo sono in produzione anche i sistemi di automazione dei distretti di Corte d'Appello di competenza del CISIA di Palermo [Uffici giudiziari della Sicilia e della Sardegna] in attuazione del sopra citato processo di consolidamento dei servizi sui quattro poli nazionali.

Sono, inoltre, in produzione alcuni servizi con ambito nazionale, tra i quali dei sistemi dispiegati in attuazione ad alcune iniziative della Commissione Europea in cui è coinvolto il Ministero della Giustizia per avviare la collaborazione tra le amministrazioni giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea.

Il CED Nazionale di Palermo è dotato di tutti gli impianti tecnologici di supporto [elettrico completo di UPS centralizzato e gruppo elettrogeno; condizionamento; antincendio; controllo accessi e videosorveglianza] in grado di assicurare le adeguate condizioni ambientali per il funzionamento delle apparecchiature informatiche e le misure di sicurezza per la protezione dei dati in esse contenute. Sono stati, comunque, pianificati degli interventi di adeguamento degli impianti tecnici esistenti al fine di incrementarne affidabilità e disponibilità

Il processo evolutivo verso le architetture centralizzate ha avuto inizio con il progetto di consolidamento della dotazione hardware degli Uffici Giudiziari nelle sedi Distrettuali mediante l'acquisizione di nuove macchine con elevata capacità di calcolo e grandi quantità di spazio in sostituzione dei numerosi piccoli server in dotazione ai singoli uffici. Contestualmente, nelle singole sedi circondariali si è assistito a una progressiva riduzione dei server in uso.

I progetti di consolidamento già completati e quelli in programma nel prossimo futuro prevedono, laddove possibile, il riutilizzo delle apparecchiature in dotazione nella sala server di partenza, le quali saranno trasferite nel CED di destinazione.

Nelle sale server consolidate saranno inizialmente mantenuti soltanto dei servizi infrastrutturali residuali necessari per il funzionamento delle risorse dell'edificio giudiziari in cui esse sono ubicate. Si pensi, ad esempio, al servizio di rilascio automatico degli indirizzi di collegamento sulle singole postazioni di lavoro, necessario per consentire a queste ultime di navigare sulla rete locale e geografica.

L'obiettivo finale, tuttavia, è quello di dismettere completamente le sale server distrettuali, spegnendo tutte le apparecchiature residuali che non è stato possibile trasferire nei CED nazionali perché obsolete. Per raggiungere tale scopo, sono in corso di attuazione dei progetti per l'adozione di nuove tecnologie e strumenti in grado di erogare questi servizi infrastrutturali residuali da remoto.

La gestione delle apparecchiature informatiche [server, unità di storage, switch LAN, switch SAN, appliance di backup] costituenti l'infrastruttura informatica del CED Nazionale di Palermo è in carico al personale tecnico interno del C.I.S.I.A. con il supporto del personale tecnico del Lotto 1 del contratto di assistenza sottoscritto dal Ministero della Giustizia. Le competenze del CISIA riguardano sia la gestione delle dotazioni in essere sia tutti gli interventi di installazione e configurazione di nuove apparecchiature.

Al processo di consolidamento delle risorse hardware è stato affiancato un progetto per l'acquisizione di strumenti software che consentissero di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture informatiche poste in opera.

La scelta è ricaduta sui software di virtualizzazione, prodotti capaci di avviare su una stessa macchina fisica più server "virtuali", rendendo più efficiente ed efficace l'utilizzo delle risorse hardware e consentendo un preciso dimensionamento delle caratteristiche degli elaboratori da dedicare a ogni singola applicazione.

La totalità dei server in esercizio al CED Nazionale di Palermo per l'automazione degli Uffici Giudiziari di tutto il Distretto è composta da macchine virtuali.

La gestione dell'ambiente di virtualizzazione è stata curata sin dal momento della sua implementazione dal personale tecnico del C.I.S.I.A. che continua a curarne il corretto funzionamento e la continua evoluzione.

Come per il consolidamento delle risorse hardware, la centralizzazione dei servizi è stata estesa anche agli applicativi ministeriali, con due modalità distinte.

Per gli applicativi tradizionali di automazione dei servizi delle Aree Civile e Penale è stata mantenuta l'architettura distrettuale, ovvero un ambiente di produzione per singolo distretto, limitandosi al trasferimento di ciascuno di essi dalla sala server distrettuale al CED nazionale di riferimento.

Sono state, nel contempo, realizzate nuove suite applicative basate su moderne tecnologie software di sviluppo [definite "a micro-servizi"] con una architettura già proiettata al territorio di competenza dei CED nazionali. L'esempio calzante è quello della suite APP di gestione del fascicolo penale installata presso il CED nazionale di Palermo e dedicata a tutti i Distretti di Corte d'Appello di Sicilia e Sardegna.

Come già indicato, l'architettura della quasi totalità degli Applicativi ministeriali dedicati all'automazione dell'attività istituzionale degli Uffici Giudiziari prevede un'installazione centralizzata in cui si concentrano i dati di tutti gli Uffici Giudiziari presenti su un Distretto di Corte d'Appello.

Questa struttura del software, complementare al concetto di consolidamento sopra descritto, consente:

- la semplificazione delle attività di gestione, garantendo una maggiore affidabilità, disponibilità di risorse fisiche dedicate e una semplificazione delle politiche di sicurezza e backup;
- di garantire a ciascun Ufficio Giudiziario l'accesso esclusivo e la visibilità unicamente sui dati di propria competenza, nonostante gli stessi risiedano all'interno di una unica base dati Distrettuale.

L'infrastruttura informatica dedicata agli Applicativi Ministeriali in uso negli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Palermo risiede interamente nel CED della sede Distrettuale.

Il processo di consolidamento degli applicativi ministeriali, come accennato in precedenza, si è concretizzato nella migrazione degli ambienti software dedicati dalla sala server distrettuale al CED nazionale di riferimento. Su quest'ultimo sono stati necessari degli opportuni interventi di riconfigurazione dell'infrastruttura per consentire di ospitare le macchine provenienti dalle altre sedi. La natura dei server da trasferire, tutte macchine virtuali, ha semplificato notevolmente il processo di migrazione.

Ad oggi è stata completata la migrazione sul CED di Palermo degli ambienti di automazione di Area Civile di tutti i distretti di Corte d'Appello della Sicilia [Caltanissetta, Catania, Messina] e dei distretti della Sardegna [Cagliari e sezione distaccata di Sassari].

Il consolidamento è stato completato anche per tutti gli applicativi di automazione di Area penale sia per la Sardegna che la Sicilia [con la sola eccezione del distretto di Messina], che ora risiedono sulla Sala Server di Palermo e per l'applicativo SIGMA [dedicato agli Uffici Giudiziari per i Minorenni].

a] Infrastruttura di backup

Al fine di garantire il backup dei dati contenuti nei server presenti nel CED Nazionale di Palermo, è stata implementata un'infrastruttura dedicata [comprendente sia la componente software sia i dispositivi hardware per la conservazione dei dati] allocata in un locale tecnico all'interno del piano seminterrato del Nuovo Palazzo di Giustizia. Al momento l'attività di backup include tutti gli Applicativi Ministeriali installati in sede e tutti i file server dedicati ai singoli Uffici Giudiziari.

E' stato completato un progetto di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura di backup nell'ambito del quale sono state messe in produzione nuove apparecchiature potenziando contestualmente dello spazio disponibile per la copia di sicurezza dei dati.

La gestione dell'infrastruttura di backup, sia per quanto attiene le politiche di salvataggio dei dati sia relativamente al controllo della loro corretta esecuzione, è interamente a carico del personale del C.I.S.I.A.

b] Le dotazioni di hardware

Nel periodo di riferimento la DGSIA ha provveduto alla fornitura di nuove apparecchiature informatiche.

Le tabelle che seguono alle pagine successive riassumono la ripartizione del nuovo hardware tra Uffici giudiziari giudicanti [compresi Giudici di Pace], requirenti e UNEP.

Forniture Hardware - 1/7/2023 - 30/6/2024

UFFICIO	Tipologia [Req. Giud.]	Pc desk- top	Pc por- tatili	Moni- tor	Stam- panti di rete b/n	Stam- panti di rete a co- lori	Stampanti individuali	Stam- panti multi- funzion e	Scan- ner A3	Scan- ner A4
Corte d'Appello Palermo	G	2	5						9	
Tribunale di Sorveglianza Palermo	G									
Tribunale per i Minorenni Palermo	G	3	20						1	
Tribunale Agrigento	G		1						3	
Tribunale Marsala	G								3	
Tribunale Palermo	G		21						19	
Tribunale Sciacca	G								3	
Tribunale Termini Imerese	G		1						3	
Tribunale Trapani	G								3	
Ufficio di Sorveglianza Agri- gento	G									
Ufficio di Sorveglianza Tra- pani	G									
Procura Generale Palermo	R									
Procura per i Minorenni Pa- lermo	R									
PROCURA EUROPEA Palermo	R		1							
Procura Repubblica Agrigento	R									
Procura Repubblica Marsala	R	1	1					1		
Procura Repubblica Palermo	R									
Procura Repubblica Sciacca	R									
Procura Repubblica Termini Imerese	R		4							
Procura Repubblica Trapani	R		1							

Forniture Hardware - 1/7/2023 - 30/6/2024

UFFICIO	Tipolo- gia [Req. Giud.]	Pc desk- top	Pc porta- tili	Moni- tor	Stam- panti di rete b/n	Stam- panti di rete a colori	Stam- panti in- divid- uali	Stam- panti multi- funzione	Scan- ner A3	Scan- ner A4
GDP Agrigento	G									
GDP Marsala	G									
GDP Palermo	G		2						1	
GDP Sciacca	G									
GDP Termini I.	G									
GDP Trapani	G									
GDP Pantelleria	G									
UNEP Agrigento	-									

UFFICIO	Tipologia [Req. Giud.]	Pc desk- top	Pc porta- tili	Moni- tor	Stam- panti di rete b/n	Stam- panti di rete a colori	Stam- panti in- divid- uali	Stam- panti multi- funzione	Scan- ner A3	Scan- ner A4
UNEP Marsala	-									
UNEP Palermo	-									
UNEP Sciacca	-									
UNEP Termini Imerese	-									
UNEP Trapani	-									

I RID per il settore penale, giudicante e requirente, nella loro relazione, rilevano che le risorse informatiche, a fronte della necessità, anche conseguente all'implementazione del processo telematico penale, di hardware sempre più efficiente e affidabile, le dotazioni in uso agli Uffici del distretto non paiono pienamente adeguate e sufficienti a soddisfare le esigenze degli utenti; Il RID per il settore civile invece segnala l'adeguatezza delle risorse.

c] Servizi di interoperabilità

I servizi di interoperabilità forniti dal Ministero prevedono la possibilità di attivare l'accesso ad "Internet" e una casella di posta elettronica personale per tutti gli utenti. La scelta del personale al quale attivare tali servizi è demandata ai Capi dei singoli Uffici Giudiziari.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'accesso può essere limitato ai soli siti istituzionali o esteso all'intera rete pubblica accessibile sul Web. E', inoltre, disponibile una "intranet ministeriale", accessibile dal sito www.giustizia.it per fornire a tutti i dipendenti le informazioni necessarie per il lavoro quotidiano [circolari ministeriali, novità normative ecc.] e utilizzabile per la presentazione di istanze e richieste.

Con riferimento alla casella di posta elettronica, le direttive della Direzione Generale SIA promuovono la loro massima diffusione per il personale degli Uffici Giudiziari.

d] Sicurezza informatica

Il progetto Active Directory Nazionale [ADN] ha consentito di creare un unico dominio comune a tutti gli Uffici Giudiziari presenti sul territorio nazionale per uniformare:

- le politiche di sicurezza generali [complessità e durata della password, profilatura delle utenze];
- la protezione contro i virus [sistema centralizzato di gestione e aggiornamento del software antivirus];
- l'aggiornamento del software installato sulle postazioni di lavoro;
- la gestione delle licenze dei software distribuiti al personale degli Uffici Giudiziari.

Nel Distretto di Palermo sono stati migrati su ADN tutti gli Uffici Giudiziari.

Accesso sicuro: L'utilizzo della Carta Multiservizi della Giustizia Modello ATe elettronico [CMG], unitamente al lettore di badge installato sulle postazioni di lavoro, consente di rafforzare la sicurezza della procedura di riconoscimento dell'utente per l'accesso alla postazione, di effettuare la cifratura dei dati memorizzati e di firmare i documenti con firma digitale.

La CMG, infatti incorpora certificati privati digitali basati su chiavi RSA a 2048 bit, identificando digitalmente magistrati e personale amministrativo nell'utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico, l'invio delle notifiche telematiche nel settore penale e per l'accesso da

remoto ai servizi Giustizia. La carta CMG 3.0, inoltre, in quanto Carta Nazionale Servizi [CNS], consente l'accesso ai siti istituzionali della P.A. [NoiPa, Agenzia Entrate, INPS].

La Corte d'Appello e il Tribunale sono tra gli attori principali del progetto, dovendo censire il personale per la successiva distribuzione delle carte modello AT elettronico al personale del Distretto.

La CMG modello ATe nella nuova versione 3.0 di durata decennale è stata indispensabile, durante il periodo della emergenza sanitaria, per poter accedere da remoto agli applicativi che la DGSIA ha pubblicato sul portale dedicato. Ciò ha permesso, al personale abilitato dal proprio ufficio Giudiziario, di accedere da remoto ai diversi servizi disponibili e di poter effettuare parte del lavoro senza la necessità di recarsi in sede.

Firma Digitale Remota: La DGSIA ha messo a disposizione il servizio di “Firma Digitale Remota” erogato da Aruba. Tale servizio permette agli utenti di firmare digitalmente i documenti prodotti. La firma digitale è prevalentemente utilizzata da chi opera con il software SNT [Servizio di Notifiche Telematiche].

Con l'avvio di APP la firma digitale remota è essenziale per la gestione degli atti e delle richieste all'interno del nuovo applicativo per la gestione del settore penale.

L'attività svolta dal personale del CISIA riguarda l'attivazione, la manutenzione, il rinnovo e la disattivazione delle firme digitali attraverso un portale dedicato e la collazione di tutta la documentazione necessaria.

e] Incontri informativi con gli Uffici Giudiziari del Distretto

Periodicamente il CISIA di Palermo organizza, seguendo le direttive della DGSIA, incontri in presenza o da remoto per aggiornare gli uffici giudiziari sulle novità sui vari sistemi informatici civili e penali e per recepire al contempo le esigenze manifestate dagli uffici stessi. Nel corso del 2024 sono stati organizzati, in particolare, degli incontri per illustrare le novità introdotte dal nuovo sistema per la gestione degli affari penali “APP”.

In particolare, si sono svolti, presso l'aula del CISIA di Palermo, 4 incontri, nei mesi di maggio e giugno 2024, per meglio definire le funzionalità del nuovo applicativo destinato all'area penale.

f] Assistenza Informatica

Uno dei compiti principali del CISIA è assicurare agli Uffici Giudiziari la necessaria assistenza applicativa e sistemistica. L'obiettivo viene raggiunto sia attraverso l'intervento diretto dei propri tecnici sia dirigendo e monitorando l'attività di società esterne.

L'attuale contratto di assistenza informatica agli uffici giudiziari [composto da 8 contratti separati], è entrato in vigore dal 1° ottobre 2021. Il lotto relativo all'assistenza dedicata agli uffici giudiziari del SUD Italia, tra cui il distretto di Palermo [Lotto 4] è stato aggiudicato a Telecom. Dall'estate del 2022 è diventato operativo anche il Lotto 1 relativo all'assistenza alle sale server [tra le quali la Sala Server Nazionale di Palermo]

Il CISIA, al fine di ottimizzare il servizio di assistenza, procede costantemente ad una analisi dell'andamento dei ticket aperti dagli uffici giudiziari nei vari circondari e nell'ambito dei vari settori di intervento [civile, penale, SW di sistema, hardware, ecc.]

Anche nel nuovo contratto i ticket di assistenza sono suddivisi in due principali “macro-categorie”:

- INCIDENT – ticket aperti in conseguenza di una richiesta per un problema “estemporaneo”: ad esempio per la soluzione di un problema a livello applicativo [interventi sul DB per la sistemazione di un fascicolo, malfunzionamenti dei vari applicativi, ecc] o a livello sistemistico [interventi sulle PDL per problemi al sistema operativo o alla posta elettronica, malfunzionamenti delle stampanti o degli scanner, ecc.];
- CHANGE – ticket aperti dagli uffici, o anche dal CISIA stesso, per attività programmate in conseguenza dell’acquisizione di nuove forniture, per la configurazione di PDL, stampanti, scanner, di nuove versioni degli applicativi, installazione di patch, etc.

Nelle tabelle che seguono sono riassunti, i ticket cd. “incident” aperti nel periodo luglio 2023- giugno 2024 nel distretto di Palermo.

Si precisa che tutti i ticket aperti nel periodo in esame sono stati risolti nei termini contrattuali.

Ticket Incident – dal 1/7/2023 al 30/06/2024

CRQ APERTE	Agrigento	Marsala	Palermo	Sciacca	Termini I.	Trapani	Totale complessivo
Corte di Appello			514				514
Giudice di Pace	11	7	46	24	20	23	131
Procura Generale			52				52
Procura Presso il Tribunale	191	80	540	15	70	170	1.066
Procura Presso il Tribunale per i Minorenni			49				49
Tribunale di Sorveglianza			54				54
Tribunale Ordinario	516	191	740	52	248	205	1.952
Tribunale per i Minorenni			58				58
Ufficio di Sorveglianza	11					17	28
Totale complessivo	729	278	2.053	91	338	415	3.904

Ticket Change - dal 1/7/2023 al 30/06/2024

CRQ APERTE	Agrigento	Marsala	Palermo	Sciacca	Termini I.	Trapani	Totale complessivo
Corte di Appello			3.180				3.180
Giudice di Pace	165	180	533	335	195	481	1.889
Procura Generale			273				273
Procura Presso il Tribunale	1.080	756	3.687	176	502	1.268	7.469
Procura Presso il Tribunale per i Minorenni			427				427
Tribunale di Sorveglianza			287				287
Tribunale Ordinario	4.383	2.150	9.595	1.649	2.598	1.958	22.333
Tribunale per i Minorenni			806				806
Ufficio di Sorveglianza	81					69	150
Totale complessivo	5.709	3.086	18.788	2.160	3.295	3.776	36.814

Progetti sperimentali e prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici

[dalla relazione del RID per il settore Civile]

Protocollo di intesa per la celebrazione delle udienze di convalida dei provvedimenti di trattenimento del richiedente asilo: In data 23 aprile 2021 è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Tribunale di Palermo, la Questura di Trapani e gli Ordini degli Avvocati di Palermo e di Trapani per la celebrazione di tutte le udienze di convalida dei provvedimenti con i quali il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente asilo mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Teams. Si vuole evidenziare che tale protocollo è stato recepito dal legislatore, tanto che nel marzo del 2022 è stato emesso il Decreto direttoriale d'intesa tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia che, nello stabilire le specifiche tecniche, ai sensi articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e de 6 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per la partecipazione a tali udienze mediante collegamento audiovisivo tra l'aula dell'ufficio giudiziario e l'aula di uno dei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 ha confermato che il collegamento può essere realizzato con l'applicativo prima indicato

Protocollo per la richiesta e il rilascio della formula esecutiva e della certificazione di passaggio in giudicato: È stato siglato un Protocollo per la richiesta e il rilascio della formula esecutiva e della certificazione di passaggio in giudicato tra la Corte di Appello di Palermo, il Tribunale di Palermo, il COA di Palermo, il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Palermo, il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Palermo e in Dirigente UNEP di Palermo.

Portale Albo CTU Nazionale: Una particolare innovazione dell'anno in corso è stata l'introduzione dell'Albo CTU nazionale, in funzione dal 4 gennaio 2024; l'innovazione ha determinato l'abbandono dell'applicativo ALBI, precedentemente in uso.

Il Portale Albo CTU Nazionale coopera con i sistemi SICI di cancelleria [SICID, SIECIC, SIGP]; i Giudici della Sezione, tramite la funzione consolle "ricerche CTU", possono consultare l'albo costantemente aggiornato.

A Trapani il primo popolamento dell'albo è stato definito [si tratta della fase di conferma di chi già era iscritto nell'albo CTU del Tribunale] ed è stata portata avanti la prima finestra temporale per le nuove iscrizioni, con domande esaminate nella riunione di Presidenza 23.7.2024, gestita tramite Portale, con comunicazione degli esiti agli interessati.

Protocollo d'intesa per la gestione delle procedure in materia di crisi di impresa e di insolvenza: Il Tribunale di Trapani, dopo l'introduzione del Procedimento Unitario per la regolazione della crisi di impresa, ha stipulato in data 31.5.2023 un Protocollo con la Procura in sede per la gestione delle procedure in materia di crisi di impresa e di insolvenza, che disciplina anche le modalità di segnalazione ex art. 38 CCI. Si sono, poi, superate le iniziali difficoltà nel caso di ricorso presentato dal PM per l'apertura di liquidazione giudiziale [SIECIC]; oggi il ricorso viene depositato telematicamente.

Progetto UPP-Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020: Il Tribunale di Termini Imerese partecipa al progetto Upp-Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020, promosso dal Ministero congiuntamente ad una serie di Università italiane tra le quali l'Università di Palermo. In sintesi, tale iniziativa si pone un triplice obiettivo: contribuire allo smaltimento dei fascicoli cartacei rimasti e relati al decennio 2012-2022, al fine di facilitarne una più rapida informatizzazione; contribuire alla creazione e all'aggiornamento delle banche dati del Tribunale; favorire la creazione dei modelli di provvedimenti, onde così facilitare il lavoro di supporti dei funzionari UPP e velocizzarne in tal modo la relativa attività. Ad oggi, tra l'altro, risulta siano stati predisposti dei modelli di provvedimenti "seriali" relativi alla sezione lavoro.

Progetto Tribunale Smart: Il progetto Tribunale Smart, avviato in alcune sedi sperimentali, si propone di avvicinare sempre di più l'utenza comune con i servizi erogati dai tribunali, tramite un apposito portale.

Il progetto ha in particolare lo scopo di fornire ai cittadini l'accesso "digitale" ai servizi della Giustizia e facilitare l'accesso a tutte le informazioni che lo riguardano. Mediante l'utilizzo dello SPID il singolo cittadino potrà anche utilizzare appositi "wizard" per la predisposizione degli atti digitali nell'ambito della Volontaria Giurisdizione. Uno dei primi obiettivi che si sta realizzando in concreto, è la possibilità di presentare "on line" il ricorso per l'amministrazione di sostegno.

Tribunale Online: In una prospettiva di sviluppo e di informatizzazione dell'Ufficio tutelare e della volontaria giurisdizione si segnala che il Tribunale di Marsala è uno dei Tribunali pilota relativamente alla diffusione del Progetto "Tribunale Online" sviluppato su impulso della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

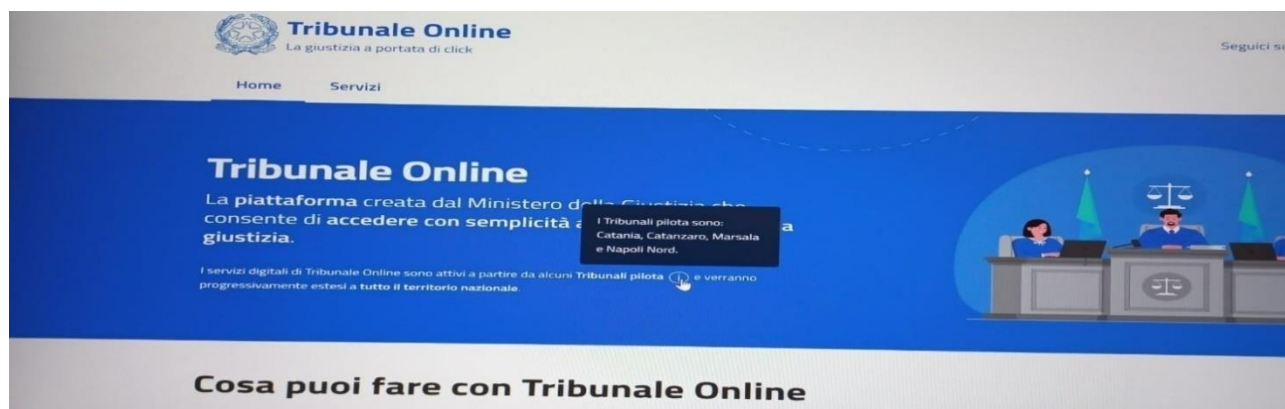
L'iniziativa rientra tra le linee di sviluppo emerse nell'ambito dei lavori della "Commissione interministeriale per la Giustizia del Sud" ed è stata costituita con l'obiettivo di migliorare l'efficienza della giustizia civile nei tribunali del sud Italia ed è in linea con le priorità indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto ha implicato la realizzazione di una piattaforma online che, senza modificare gli strumenti di operatività degli Uffici giudiziari, mira a garantire ai cittadini un accesso digitale semplificato ai servizi giudiziari. Accedendo a tale piattaforma, i cittadini potranno raccogliere informazioni sui servizi offerti dalla Giustizia [area informativa della piattaforma già operativa dal 30 settembre 2022], presentare le proprie istanze online, ricevere comunicazioni dai Tribunali e verificare lo stato d'avanzamento delle istanze depositate [area dispositiva della piattaforma ancora in elaborazione] accedendo mediante Spid e con utilizzo della Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi.

Esso affiancherà gli altri canali, che rimarranno perciò disponibili per il cittadino [e.g. Cancelleria, assistenza legale, sportello di prossimità].

Tale piattaforma, presente su apposito sito web dedicato <https://smart.giustizia.it/to>, è stata implementata dall'1 marzo 2024 inizialmente nei Tribunali pilota [Marsala, Napoli Nord, Catanzaro, Catania, l'Aquila, Trento e Verona] con riguardo alle procedure di amministrazione di sostegno e, successivamente, sarà diffusa e resa operativa con riguardo agli altri Tribunali e anche per

altri servizi della volontaria giurisdizione nella prospettiva della digitalizzazione e dell'attuazione del processo telematico anche in tale settore.



Attraverso il Tribunale on line, il cittadino potrà:

- orientarsi facilmente tra i diversi servizi offerti;
- inoltrare le sue richieste online, senza doversi recare in tribunale;
- ricevere comunicazioni da parte dei tribunali;
- controllare lo stato di avanzamento delle richieste inoltrate.

Grazie al Tribunale Online si amplia l'offerta dei canali dedicati ai servizi della Giustizia con una piattaforma in grado di fare risparmiare tempo, sveltire la lavorazione delle richieste e ridurre l'affollamento dei tribunali.

La sperimentazione è iniziata con riferimento al procedimento di amministrazione di sostegno onde consentire al cittadino di inoltrare la domanda mediante il servizio offerto dalla piattaforma accompagnandolo successivamente alla rendicontazione finale. È stato poi esteso anche ad altri servizi della Volontaria giurisdizione [presentazione di istanze di autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del genitore nell'interesse di minori, istanza di apertura di eredità giacente, autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore e per il genitore in caso di diniego dell'altro genitore].

Il portale, a cui si potrà accedere tramite sito web dedicato dall'indirizzo sopra riportato, è diviso in due aree:

AREA INFORMATIVA PUBBLICA [operativa già dal 30 settembre 2022] contenente l'indicazione:

- delle funzionalità offerte al cittadino;
- dei tempi del procedimento e dei costi;
- delle domande frequenti in ordine all'utilizzo del servizio.

AREA RISERVATA DISPOSITIVA a cui il cittadino può accedere tramite credenziali SPID.

Accedendo ad essa il cittadino può presentare:

- istanza di amministrazione di sostegno;
- istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione nell'interesse di minori, se genitore esercente la responsabilità genitoriale;

- istanza di apertura di una eredità giacente [viene seguito passo passo nella compilazione dell'istanza ricevendo anche le informazioni sulla procedura onde evitare di dover chiedere in Cancelleria];
- altre istanze di autorizzazione con indicazione della documentazione da depositare [il cittadino scarica l'istanza in formato XML, firma e carica i doc firmati utilizzando il proprio Kit di firma];
- monitorare il procedimento e l'andamento del ricorso e delle successive istanze depositate tramite il portale;
- inserire dati circa il pagamento dei diritti di cancelleria [Crea istanza di pagamento - avviso di pagamento pdf/QR code – funzionalità PST] che può avvenire prima del deposito o anche dopo];
- tracciare tutte le comunicazioni dell'Ufficio relative alla procedura;
- prenotare appuntamenti con la Cancelleria.

Al fine di facilitare la comprensione e la predisposizione dei documenti da allegare alla richiesta per il servizio prescelto offerto dal portale, vengono indicate – per ciascun documento – delle schede informative che descrivono lo specifico documento, chi lo eroga ed eventuali collegamenti a risorse interne [nel caso di modelli da compilare a cura dei soggetti interessati come l'autodichiarazione di domicilio o la dichiarazione di assenso dei familiari] o risorse esterne [ad es. ANPR per il certificato di residenza].

Dopo il deposito del ricorso tramite Tribunale on line il ricorso giunge al tribunale tramite il SICID e quindi si procederà alla sua iscrizione al ruolo secondo la normale procedura prevista per gli altri ricorsi.

Il ricorso sarà pertanto visibile sul Sicid e sulla Consolle del Magistrato con i relativi allegati.

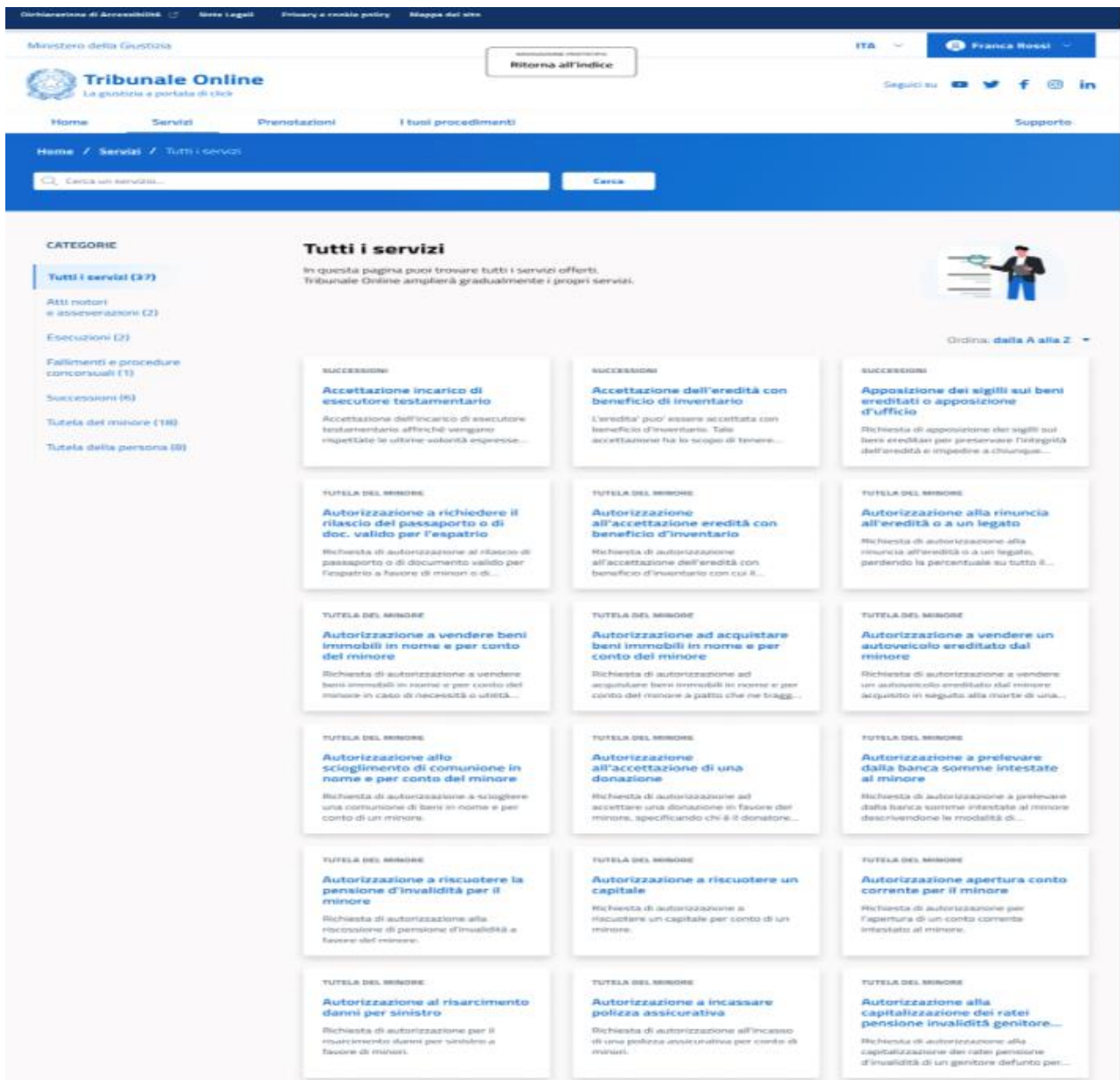
Le altre parti potranno costituirsi secondo i canali tradizionali ossia depositando in Cancelleria la propria memoria o avvalendosi di un difensore.

Per adesso è previsto l'accesso al servizio solo di ricorrenti cittadini italiani che risiedano in uno dei Tribunali pilota.

Purtroppo, presso il Tribunale di Marsala si è registrato uno scarso utilizzo della piattaforma rispetto ad altri Tribunali pilota [per esempio rispetto al Tribunale di Verona].

Ciò probabilmente è legato alla mancata predisposizione di sportelli di prossimità che consentano di aiutare il cittadino ad accedere al servizio; alla mancata adeguata pubblicizzazione dello strumento; alla scarsa alfabetizzazione informatica dei potenziali fruitori del servizio. Sarebbe auspicabile un'implementazione del servizio attraverso l'introduzione della possibilità di accedervi da parte degli amministratori di sostegno non professionisti anche nelle fasi successive all'apertura dell'amministrazione di sostegno. I giudici tutelari potrebbero infatti incentivare l'uso dello strumento informando gli amministratori di sostegno al momento del giuramento della possibilità di usufruire del servizio.

Si segnala infatti che un limite della piattaforma è che attualmente è congegnata in modo tale che gli amministratori di sostegno possono accedere ad essa e utilizzarla solo se il ricorso per l'apertura della procedura sia stato proposto fin dall'inizio attraverso il canale del Tribunale On line. Se il ricorso è stato presentato con altri canali, l'amministratore di sostegno non può accedervi per depositare rendiconti o istanze al giudice tutelare anche se munito di SPID o di Carta servizi.



Il **Tribunale di Marsala**, accanto al costante monitoraggio mensile dell'andamento della sezione civile attraverso la predisposizione e pubblicazione di bollettini statistici e di una stratigrafia dei procedimenti ultratriennali attraverso cui è possibile verificare il raggiungimento degli standard di rendimento previsti dal programma di gestione adottato dal Tribunale, a seguito dell'assunzione degli addetti per l'Ufficio del Processo ha, altresì, introdotto un monitoraggio mensile della loro attività di redazione di bozze di provvedimenti per i giudici di riferimento e dell'attività di Cancelleria svolta così da verificare l'incidenza del loro apporto sulla produttività del singolo giudice e i conseguenti riflessi sulla produttività dell'intera sezione civile in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR di riduzione dell'arretrato e del tempo di durata dei procedimenti.

Tale attività di monitoraggio viene svolta attraverso l'uso del Pacchetto Ispettori e mediante la redazione di apposite tabelle in Excel aggiornate da personale UPP a ciò appositamente dedicato, in servizio presso la segreteria di Presidenza, mediante dati forniti mensilmente dagli stessi funzionari UPP assunti.

È stato, altresì, predisposto un servizio di conciliazione [a luglio 2023 reso di nuovo operativo grazie alle recenti assunzioni di UPP] composto da tre addetti UPP a ciò dedicati per il supporto ai giudici per la formulazione delle proposte conciliative nelle cause pendenti al fine di favorire un abbattimento dell'arretrato civile e dei tempi di durata dei procedimenti.

Progetto “La capacitazione istituzionale nei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana”:

Il Tribunale di Marsala ha elaborato per il monitoraggio delle proposte conciliative un'apposita Tabella PIVOT che consente di verificare il numero di proposte conciliative formulate dai giudici del contenzioso civile e il loro esito. La tabella Pivot, elaborata in collaborazione con il Formez, permette di incrociare i dati presenti nello storico dei fascicoli estratti dal Pacchetto Ispettori e di “agganciare” l'evento annotato come “*proposta conciliativa*” con gli eventi sintomatici di una definizione conciliata della lite [verbale di conciliazione, estinzione del procedimento, sentenza di cessazione della materia del contendere o decreto su accordo delle parti]. Sebbene oggi sia stata implementata analoga funzione nel Sicid, in realtà tale applicativo non consente allo stato l'identificazione immediata dei fascicoli definiti per accettazione della proposta conciliativa giudiziale e pertanto continua ad essere utilizzata la Tabella.

Programma per il monitoraggio fascicoli “dormienti”

Analoga problematica si è riscontrata con riferimento all'applicazione “Fascicoli Dormienti” elaborata per l'Ufficio dal gruppo Formez al fine di monitorare i fascicoli non movimentati da un certo lasso temporale [fascicoli cd. “dormienti”] specie nel settore tutelare.

Per come segnalato nella precedente relazione sull'anno giudiziario, tale programma funzionava sulla base di estrazioni periodiche di dati dal “Pacchetto Ispettori”. Le numerose modifiche apportate ai registri di Cancelleria a seguito della riforma Cartabia hanno però determinato una modifica significativa dei dati del Pacchetto Ispettori e dunque della base dati su cui girava il programma. Sarebbe auspicabile un aggiornamento del programma informatico, ormai impedito dalla cessazione del progetto Formez, mediante l'utilizzo di risorse messe a disposizione dal Ministero atteso che attualmente mancano nella Consolle del Magistrato funzionalità che consentano il controllo dei fascicoli fermi specie nel settore tutelare, controllo che il programma Formez mirava ad agevolare.

Pagamenti telematici – tutorial

Continua ad essere utilizzato il tutorial predisposto dal Formez per accompagnare l'utenza nell'effettuare il pagamento telematico dei diritti, da eseguirsi in modalità digitale anche da parte di soggetti non professionali. Il settore maggiormente interessato è quello della Volontaria Giurisdizione, per tutte le attività in cui il cittadino può rivolgersi al Tribunale senza l'assistenza dell'avvocato. Sono state predisposte apposite istruzioni, onde consentire all'utenza non professionale [cc.dd. utenti non registrati] l'agevole [in quanto esplicitato, fase per fase, nelle dette istruzioni] accesso al portale per i servizi telematici della giustizia per eseguire i pagamenti di diritti di copia e/o di cancelleria [in via immediate o tramite la generazione di un “avviso di pagamento” da salvare e stampare e utilizzare per il pagamento tramite posta, tabaccherie, bancomat, supermercati, ecc.].

Altri rilevanti progressi si registrano nel campo dell'organizzazione degli uffici e dell'attività giudiziaria, mediante l'utilizzo sempre più esteso della ripartizione per fasce orarie dell'attività

giudiziaria, del ricevimento su prenotazione dell'utenza degli uffici di cancelleria e di segreteria.

In linea generale, ancora, nella gran parte degli uffici si è fatto ricorso alla udienza da remoto per l'audizione di beneficiari di amministrazione di sostegno particolarmente fragili o anziani, specie se ricoverati presso case di cura, tramite l'applicativo Teams, così come l'ascolto di difensori, di assistenti sociali aventi residenza in comuni del circondario distanti dalla sede del Tribunale [si pensi, ad esempio, all'audizione dei residenti nel Comune di Pantelleria]. Anche il legislatore, peraltro, ha approvato tale prassi tenuto conto che l'art. 473-bis 54 ultimo comma c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia prevede la possibilità di sentire l'interdicendo da remoto se questi sia impedito a comparire.

Tutti gli uffici giudiziari stanno inoltre provvedendo alla dismissione delle cartelle condive, utilizzando il più moderno e sicuro applicativo OneDrive [o Sharepoint] per la creazione di archivi e di condivisione di documenti tra giudici o tra giudici e cancellerie.

Ancora, nella gran parte degli uffici, è previsto un costante monitoraggio mensile del rendimento, attuato mediante la predisposizione e pubblicazione di bollettini statistici, cui si è affiancato il controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.N.R.R., che avviene in tutti gli uffici tramite modalità similari.

Nella prospettiva di dare una piena e completa attuazione al processo civile telematico si segnala il progetto di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari elaborato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR].

Si è infatti deciso di provvedere alla dematerializzazione di tutti i fascicoli giudiziari ibridi e cartacei, dei processi civili di merito, di primo e di secondo grado, di Tribunali e Corti d'Appello presenti sull'intero territorio nazionale [esclusi gli atti al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione], nonché dei processi di legittimità emessi dalla Corte Suprema di Cassazione. L'attività in oggetto riguarda i fascicoli giudiziari civili, iscritti, definiti o pendenti nel decennio tra la data del 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2026 ed è in fase di avanzato svolgimento.

Dal punto di vista informativo, come già indicato al punto a., la rete dei Magistrati e lo scrivente R.I.D. hanno provveduto alla costante diffusione di tutte le notizie di interesse, attraverso tutti i più moderni canali di comunicazione, aiutando il personale alla risoluzione di tutte le problematiche via via eventualmente insorte. Si pensi ad esempio alla assistenza nel processo di migrazione della Posta verso Microsoft Outlook, all'introduzione, dal 1° ottobre 2022 dei nuovi canali di contatto del servizio di assistenza e guida all'uso del portale helpdesk.giustizia.it [che consente l'apertura di ticket in autonomia], alla diffusione dei webinar organizzati su Teams dal Ministero [su impulso dello scrivente R.I.D.] in ordine ai più comuni applicativi utilizzati [Word, Excel, Teams, Outlook, ecc.], alla richiesta di sostituzione dei p.c., alla comunicazione da parte del Cisia delle interruzioni del sistema, ecc.

Vi è il progetto di realizzare, in tempi brevi, un incontro formativo teorico-pratico sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel lavoro giudiziario che verrà rivolta a tutti i magistrati del distretto, con modalità in via di definizione.

Attività a supporto degli uffici per il processo

[Dalla relazione del CISIA]

Al fine di supportare l'attivazione degli Uffici per il processo e l'inserimento in servizio dei nuovi funzionari assegnati nell'ambito degli obiettivi del PNRR, la DGSIA e il CISIA, a livello locale, si sono adoperati per:

- l'abilitazione delle utenze destinate ai funzionari UPP nel settore civile [SICID – SIECIC] e nel settore penale [SICP – TIAP - SNT];
- l'attivazione di nuovi punti rete in molte stanze degli uffici coinvolti;
- l'attivazione della procedura “on-boarding” per facilitare l'immissione in possesso dei nuovi funzionari UPP;
- la fornitura specifica di PC portatili destinati ai nuovi Funzionari UPP del distretto di Palermo
- Fornitura di PC portatili destinati al personale tecnico neoassunto;
- Fornitura di PC portatili per il personale addetto al data-entry neoassunto

PNRR – Digitalizzazione fascicoli giudiziari – settore civile e settore penale

Nell'ambito del progetto di “Digitalizzazione del Ministero della Giustizia” – intervento 1.6.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR], il Ministero della Giustizia – la DGSIA ha avviato una procedura negoziata in 15 lotti, per la digitalizzazione di 10 milioni di fascicoli di Tribunali, Corti d'Appello [settore civile] e Corte di Cassazione [settore civile e penale], degli ultimi 10 anni.

Per il lotto 13 [distretti di Palermo e Caltanissetta] è stato sottoscritto, con la Datamanagement S.p.A., il contratto SIA 97.1.A.EV.S.4/2023 che prevede la digitalizzazione di 545.000 fascicoli civili [per complessive 16 milioni di pagine].

Dopo le attività preliminari è tuttora in corso, presso i vari uffici, la scansione vera e propria, da parte degli operatori delle ditte aggiudicatarie. A seguito delle modifiche del perimetro contrattuale sono iniziate le attività di digitalizzazione anche per i Giudici di Pace dei capoluoghi di distretto, mentre a breve verranno intraprese le opportune interlocuzioni per l'avvio presso i Tribunali per i Minorenni.

Al 15/6/2024, data di rilevazione dei dati concernenti la percentuale di raggiungimento degli obiettivi PNRR fissati per la fine dell'anno [31/12/2024], la situazione era la seguente:

Ufficio	percentuale di raggiungimento dell'obiettivo fissato per il 31/12/2024
Corte d'Appello di Palermo	110 %
Tribunale di Agrigento	117 %
Tribunale di Marsala	97 %
Tribunale di Palermo	87 %
Tribunale di Sciacca	125 %
Tribunale di Termini Imerese	102 %
Tribunale di Trapani	116 %

Livello di attuazione del processo telematico

Il processo civile telematico [dalla relazione del CISIA]

Tutti gli uffici del distretto utilizzano gli applicativi ministeriali per la gestione dei registri in materia di affari civili contenziosi, contenzioso del lavoro e volontaria giurisdizione [SICID] e per la gestione dei registri esecuzioni civili, mobiliari e immobiliari e fallimentare [SIECIC]. Gli Uffici del Giudice di Pace utilizzano il sistema SIGP, che è stato recentemente aggiornato e, permette adesso di gestire telematicamente gli atti afferenti ai procedimenti gestiti dagli uffici del Giudice di Pace. In particolare, è garantito il deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni, dei giudici onorari e togati.

Tutti gli applicativi dell'area civile [SICID, SIECIC, SIGP, Consolle del Magistrato, Consolle del P.M. e Portale delle procedure concorsuali] vengono costantemente aggiornati dalla DGSIA con il rilascio di periodiche patch che tengono conto delle eventuali modifiche normative intervenute e delle esigenze manifestate dall'utenza [magistrati, personale amministrativo, avvocati e CTU].

La diffusione e l'utilizzo delle funzionalità telematiche riguarda ormai la totalità degli atti introduttivi, sia per i registri SICID [contenzioso, lavoro e volontaria giurisdizione, che per i registri SIECIC [esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e presso terzi, fallimentare]. I dati forniti hanno quindi una valenza meramente numerica e dipendono unicamente dall'attività giudiziaria dei singoli uffici e non più dalla virtuosità o meno dei singoli uffici e degli avvocati nell'utilizzo dello strumento informatico.

Stessa cosa può dirsi riguardo alla diffusione dello strumento Consolle del magistrato tra i magistrati [togati e onorari], che ormai viene universalmente utilizzata sia nel contenzioso ordinario che nel settore lavoro. Le sentenze native "digitali", quelle cioè redatte con consolle, sono ormai la totalità.

Per quanto concerne l'interazione del SICID con l'attività delle Procure [uffici UAC] può dirsi che anche tale funzionalità è ormai universalmente utilizzata.

Nelle tabelle che seguono viene descritto il flusso degli atti introduttivi telematici inviati dagli avvocati agli Uffici giudiziari, suddivisi per registro [SICID, SIECIC e SIGP]. Si precisa che i dati vengono estratti utilizzando le query contenute nel cd. "pacchetto ispettori", sono quindi le medesime query utilizzate dagli ispettori per effettuare le rilevazioni statistiche nel settore civile.

Registro SICID [Ruolo Contenzioso, Lavoro e previdenza, Volontaria Giurisdizione]: Atti introduttivi telematici

a) Contenzioso Ordinario

UU.GG.	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Corte App. PALERMO	1.145	1.165	2.310	2.145	7,69
Trib AGRIGENTO	981	1.005	1.986	2.399	-17,22

UU.GG.	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Trib MARSALA	674	984	1.658	1.516	9,37
Trib PALERMO	5.069	5.932	11.001	11.140	-1,25
Trib SCIACCA	345	347	692	766	-9,66
Trib. TERMINI IMERESE	1.013	961	1.974	2.289	-13,76
Trib. TRAPANI	944	690	1.634	1.579	3,48
TOTALE	10.171	11.084	21.255	21.834	-2,65

b) Lavoro

UU.GG.	Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Corte App. PALERMO	725	750	1.475	1.318	11,91
Trib AGRIGENTO	1.534	1.953	3.487	3.132	11,33
Trib MARSALA	1.140	1.197	2.337	2.981	-21,60
Trib PALERMO	6.883	8.946	15.829	15.167	4,36
Trib SCIACCA	797	836	1.633	1.756	-7,00
Trib. TERMINI IMERESE	1.998	2.451	4.449	4.352	2,23
Trib. TRAPANI	999	917	1.916	2.480	-22,74
TOTALE	14.076	17.050	31.126	31.186	-0,19

c) Volontaria Giurisdizione

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Corte App. PALERMO	173	280	453	612	-25,98
Trib AGRIGENTO	224	450	674	947	-28,83
Trib MARSALA	166	370	536	644	-16,77
Trib PALERMO	650	1.627	2.277	2.972	-23,38
Trib SCIACCA	101	205	306	314	-2,55
Trib. TERMINI IMERESE	262	551	813	991	-17,96
Trib. TRAPANI	158	401	559	711	-21,38
TOTALE	1.734	3.884	5.618	7.191	-21,87

d] Ricorsi per Decreto Ingiuntivo settore civile

UU.GG.	RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Trib AGRIGENTO	382	465	847	1.183	-28,40
Trib MARSALA	313	312	625	847	-26,21
Trib PALERMO	2.021	2.140	4.161	5.307	-21,59
Trib SCIACCA	101	124	225	323	-30,34
Trib. TERMINI IMERESE	396	452	848	1.132	-25,09
Trib. TRAPANI	251	295	546	750	-27,20
TOTALE	3.464	3.788	7.252	9.542	-24,00

e] Ricorsi per Decreto Ingiuntivo settore lavoro

UU.GG.	RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Trib AGRIGENTO	125	145	270	265	1,89
Trib MARSALA	138	163	301	281	7,12
Trib PALERMO	836	910	1.746	1.597	9,33
Trib SCIACCA	33	35	68	106	-35,85
Trib. TERMINI IMERESE	167	180	347	348	-0,29
Trib. TRAPANI	120	175	295	537	-45,07
TOTALE	1.419	1.608	3.027	3.134	-3,41

Registro SIECIC [Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari]

a] Esecuzioni Immobiliari

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Trib AGRIGENTO	79	132	211	192	9,90
Trib MARSALA	64	98	162	142	14,08
Trib PALERMO	251	347	598	537	11,36
Trib SCIACCA	25	42	67	59	13,56
Trib. TERMINI IMERESE	86	107	193	159	21,38
Trib. TRAPANI	59	71	130	130	0,00
TOTALE	564	797	1.361	1.219	11,65

b] Esecuzioni Mobiliari e presso terzi

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Trib AGRIGENTO	502	571	1.073	1.018	5,40
Trib MARSALA	278	359	637	553	15,19
Trib PALERMO	2.203	2.896	5.099	4.322	17,98
Trib SCIACCA	143	163	306	288	6,25
Trib. TERMINI IMERESE	439	547	986	870	13,33
Trib. TRAPANI	287	446	733	547	34,00
TOTALE	3.852	4.982	8.834	7.598	16,27

c] Fallimentare

UU.GG.	Atti introduttivi telematici				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Trib AGRIGENTO	36	41	77	76	1,32
Trib MARSALA	21	21	42	32	31,25
Trib PALERMO	123	193	316	232	36,21
Trib SCIACCA	11	6	17	12	41,67
Trib. TERMINI IMERESE	50	53	103	63	63,49
Trib. TRAPANI	29	41	70	59	18,64
TOTALE	270	355	625	474	31,86

Utilizzo del Software Consolle

Nelle tabelle che seguono si riassume il grado di diffusione, in termini percentuali, del SW consolle, confrontando le sentenze redatte con consolle col totale delle sentenze [quelle redatte con consolle + quelle “cartacee”]: alla luce dei dati che seguono può dedursi che la totalità delle sentenze viene redatta in forma nativa digitale.

Le tabelle che seguono riportano i dati distinti per il settore contenzioso ordinario e per quello delle controversie di lavoro e previdenza per l'intero anno giudiziario di riferimento:

CONTENZIOSO ORDINARIO – SENTENZE - percentuale di utilizzo

UU.GG.	consolle	totale pubblicate	%
Corte App. PALERMO	2.062	2.065	99,85
Trib AGRIGENTO	1.770	1.773	99,83
Trib MARSALA	989	988	100,10
Trib PALERMO	6.523	6.512	100,17

UU.GG.	consolle	totale pubblicate	%
Trib SCIACCA	570	570	100,00
Trib. TERMINI IMERESE	1.602	1.589	100,82
Trib. TRAPANI	885	886	99,89
TOTALE	14.401	14.383	100,00

LAVORO – SENTENZE - percentuale di utilizzo

UU.GG.	consolle	totale pubblicate	%
Corte App. PALERMO	1.115	1.116	99,91
Trib AGRIGENTO	1.530	1.530	100,00
Trib MARSALA	912	912	100,00
Trib PALERMO	5.210	5.210	100,00
Trib SCIACCA	359	359	100,00
Trib. TERMINI IMERESE	1.344	1.344	100,00
Trib. TRAPANI	707	707	100,00
TOTALE	11.177	11.178	99,99

Consolle del P.M. e Modulo Uac

Anche gli uffici di Procura, in misura diversificata, utilizzano [insieme ai Tribunale e alla Corte d’Appello di competenza] la consolle del P.M. e il modulo UAC che consentono a magistrati e cancellerie la gestione della parte del processo civile di [eventuale] competenza degli uffici requiranti [principalmente i “visti” in materia di volontaria giurisdizione e “fallimentare”].

Di seguito le risultanze delle attività degli uffici giudicanti [trasmissione degli atti dagli uffici giudicanti alla Procura per il visto o parere] e degli uffici requiranti [apposizione del visto utilizzando la consolle del P.M. e restituzione all’ufficio giudicante] nel corso del periodo in esame:

UU.GG.	Richieste Uffici Giudiziari Giudicanti				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Corte App. PALERMO	122	580	702	427	64,40
Trib AGRIGENTO	2.575	2.675	5.250	5.645	-7,00
Trib MARSALA	1.359	1.571	2.930	3.532	-17,04
Trib PALERMO	15.905	20.093	35.998	23.576	52,69
Trib SCIACCA	1.043	1.026	2.069	1.800	14,94
Trib. TERMINI IMERESE	2.884	3.553	6.437	5.919	8,75
Trib. TRAPANI	1.679	2.204	3.883	3.805	2,05
TOTALE	25.567	31.702	57.269	44.704	28,11

UU.GG.	Richieste Uffici Giudiziari Giudicanti				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
UU.GG.	Atti del P.M. da Consolle [visti e pareri]				
	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]	anno prec. [2022/23]	var. %
Procura Generale PA	99	405	504	268	88,06
Procura Agrigento	2.481	2.488	4.969	5.458	-8,96
Procura Marsala	1.083	778	1.861	2.022	-7,96
Procura Palermo	13.040	15.512	28.552	26.907	6,11
Procura Sciacca	153	286	439	254	72,83
Procura Termini Imerese	3.044	3.780	6.824	5.462	24,94
Procura Trapani	1.418	1.917	3.335	3.428	-2,71
TOTALE	21.318	25.166	46.484	43.799	6,13

Uffici del Giudice di Pace - Settore Civile

Il settore civile di competenza degli uffici del Giudice di Pace è gestito dall'applicativo ministeriale SIGP, dotato di architettura distrettuale.

L'applicativo è utilizzato presso tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto di Palermo.

Un importante aggiornamento di SIGP, intervenuto a giugno 2023, ha consentito l'avvio di un vero e proprio processo civile telematico anche per le attività di competenza del Giudice di Pace e l'attivazione di un portale, comprensivo anche di una consolle del giudice, che facilita notevolmente sia le istanze degli avvocati che la redazione e il deposito dei provvedimenti dei Giudici di Pace. Dalla data sopra indicata è garantito il deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni, dei giudici onorari e togati.

I dati del SIGP, come quelli di SICID e SIECIC, possono essere visualizzati su smartphone e tablet utilizzando la "App" realizzata dai tecnici del CISIA di Palermo [e costantemente aggiornata] denominata "Giustizia Civile mobile" sia in versione Android che per dispositivi Apple [IOS].

Di seguito i dati degli atti introduttivi telematici al II semestre 2023 e I semestre 2024; va precisato che tale rilevazione non comprende gli atti depositati direttamente dai cittadini, senza l'ausilio degli avvocati che, di norma, sono ancora in forma cartacea.

Registro GDP

Atti introduttivi telematici [esclusi ricorsi D.I.]			
UU.GG.	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]
GDP AGRIGENTO	897	944	1.841
GDP ALCAMO	148	186	334
GDP BIVONA	13	27	40
GDP CASTELVETRANO	48	111	159

GDP CORLEONE	41	44	85
GDP GANGI	17	13	30
GDP LERCARA FRIDDI	21	36	57
GDP MARSALA	314	398	712
GDP PALERMO	2.673	3.369	6.042
GDP PANTELLERIA	92	126	218
GDP PARTANNA	5	11	16
GDP PARTINICO	40	33	73
GDP POLIZZI GENEROSA	17	14	31
GDP RIBERA	52	70	122
GDP SCIACCA	77	110	187
GDP TERMINI IMERESE	576	694	1.270
GDP TRAPANI	1.059	652	1.711
TOTALE	6.090	6.838	12.928

Quelli che seguono sono i dati relativi ai ricorsi per decreto ingiuntivo:

Ricorsi per Decreto Ingiuntivo Pct

UU.GG.	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]
GDP AGRIGENTO	887	1.177	2.064
GDP ALCAMO	184	307	491
GDP BIVONA	9	20	29
GDP CASTELVETRANO	86	174	260
GDP CORLEONE	25	36	61
GDP GANGI	7	17	24
GDP LERCARA FRIDDI	18	21	39
GDP MARSALA	587	623	1.210
GDP PALERMO	4.012	5.350	9.362
GDP PANTELLERIA	105	233	338
GDP PARTANNA	18	30	48
GDP PARTINICO	43	61	104
GDP POLIZZI GENEROSA	13	25	38
GDP RIBERA	46	66	112
GDP SCIACCA	156	193	349
GDP TERMINI IMERESE	803	942	1.745
GDP TRAPANI	480	661	1.141
TOTALE	7.479	9.936	17.415

Utilizzando il nuovo portale GDP i Giudici di Pace possono redigere le sentenze in forma nativa digitale [analogamente a quanto avviene per i magistrati togati con la consolle del magistrato].

GdP – Sentenze

UU.GG.	Portale GdP
GdP Agrigento	1251
GdP Alcamo	259
GdP Bivona	24
GdP Castelvetro	122
GdP Corleone	64
GdP Gangi	24
GdP Lercara Friddi	26
GdP Marsala	833
GdP Palermo	3.967
GdP Pantelleria	97
GdP Partanna	4
GdP Partinico	40
GdP Polizzi Generosa	28
GdP Ribera	133
GdP Sciacca	145
GdP Termini Imerese	566
GdP Trapani	739
TOTALE	8.322

I sistemi civili a supporto degli uffici UNEP garantiscono la gestione telematica delle richieste presso gli Uffici Notificazioni e Protesti attraverso l'integrazione tra il sistema GSU e gli applicativi GSU PCT e GSU TABLET, che implementano le funzionalità di ricezione/invio telematico delle richieste e di inoltro delle richieste di pignoramento tramite deposito telematico, nonché i pagamenti telematici. In particolare, sono previsti i seguenti possibili depositi telematici da parte dei soggetti abilitati esterni: Richiesta Parte, Richiesta Pignoramento, Richiesta Ricerca Beni, Richiesta Restituzione Somme, Pagamento Richiesta.

Questa la tabella riassuntiva dei depositi telematici pervenuti presso gli uffici UNEP del distretto di Palermo:

Depositi UNEP

UNEP	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE [2023/24]
Capp Palermo	36	2.806	2.842
Trib Agrigento	215	360	575
Trib Marsala	98	177	275
Trib Sciacca	211	321	532
Trib. Termini imerese			425
Trib. Trapani	622	927	1.549
Totale	1.230	4.968	6.198

L'utilizzo del processo civile telematico

[dalla relazione del R.I.D. del settore Civile]

L'adozione dello strumento telematico come strumento ormai ampiamente prevalente per l'esercizio dell'attività giurisdizionale consente, innanzitutto, una totale trasparenza dell'attività giudiziaria, poiché è dato, ormai, a tutti gli attori del sistema-giustizia pieno accesso ai dati relativi all'iter dei procedimenti, ad esempio tramite la versatile app "Giustizia Civile", disponibile per tutti i terminali mobili.

Ma ancor più importante è la creazione di una banca dati sempre più vasta e ricca di provvedimenti giurisdizionali, fondamentale strumento di circolarità del sapere, poiché garantisce pieno accesso alle informazioni circa gli orientamenti giurisprudenziali di tutti gli uffici giudiziari di merito dell'intero territorio nazionale.

A tal proposito, si avverte sempre più l'esigenza di una specifica formazione, utile a consentire a tutti i magistrati di usufruire appieno di tale strumento di conoscenza, anche mediante il ricorso a metodi di interrogazione sempre più efficienti. Si tratta di uno strumento che appare ancor più utile nell'ottica di un dialogo "verticale" tra i vari gradi del giudizio, onde consentire al giudice di primo grado di conoscere gli orientamenti del giudice di appello e, viceversa, al giudice di appello di avere più agevole contezza dell'emergere di questioni interpretative sul territorio e degli orientamenti correlati.

La possibilità di mettere a pieno frutto tale risorsa richiede, oltre alla adozione di specifiche iniziative di formazione, già avviate da questo Ufficio Distrettuale, anche l'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale che consentano, anche attraverso attività di cd. data mining, di aggregare le informazioni disponibili in modo attualmente caotico, e restituirle in forma più strutturata e, dunque, maggiormente fruibile da parte dell'utente.

Prosegue, inoltre, il fruttuoso dialogo con il personale di cancelleria, per individuare le incongruenze e le difficoltà operative nell'utilizzo dei registri informatici SICID e SIECIC, per farne oggetto di iniziative di formazione mirata, ove possibile.

Va dato atto, al riguardo, al personale in servizio presso il presidio Cisia di Palermo nella piena disponibilità e dell'alta professionalità dimostrate nella verifica costante del livello di efficienza del sistema e del corretto utilizzo del sistema da parte degli utenti, e nella ampia disponibilità nel fornire agli uffici e ai singoli utenti indicazioni per la correzione di comportamenti sbagliati.

Su iniziativa del R.I.D. o su segnalazione dei Magistrati di riferimento che operano nei vari Tribunali sono state richieste alcune modifiche evolutive ai sistemi informativi. Sarebbe auspicabile, da parte del Ministero, l'individuazione di un interlocutore diretto cui possa rivolgersi il R.I.D. per verificare l'andamento dell'intervento e l'esito della richiesta, in un'ottica di collaborazione al fine della individuazione della soluzione ottimale alle esigenze rappresentate.

Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico

[dalla relazione del R.I.D. per il settore Civile]

Alcune delle criticità già segnalate in occasione delle precedenti relazioni purtroppo permangono e devono essere ulteriormente evidenziate.

In particolar modo:

- è rimasta stabile, rispetto all'anno precedente, la già grave criticità per gli elevati numeri degli interventi di manutenzione programmata. Tali interventi comportano un blocco dei sistemi che si protrae dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, e si è registrata la necessità di ricorrere a interventi spesso molto vicini nel tempo, l'uno all'altro, per rimediare a malfunzionamenti che erano stati causati da aggiornamenti precedenti; tuttavia nell'ultimissimo periodo, è intervenuto il rilascio di alcune *patch* senza il ricorso al blocco dei sistemi, circostanza apprezzabile e che ha costituito un'attenuazione degli inconvenienti segnalati;
- è cronica l'assenza di un sistema di gestione dei documenti conservati nel fascicolo informatico con modalità idonee a garantire la facile reperibilità delle informazioni, dovuta al fatto che il sistema SICID e il correlato software "*Consolle*" sono stati pensati come meri sistemi di conservazione documentale, senza contemplare un'indicizzazione né il **riconoscimento ottico** del testo contenuto nei documenti;
- permane il problema dell'eccessiva farraginosità del sistema di archiviazione automatica dei file "*in locale*" proprio della "*Consolle del Magistrato*", che comporta un sovraccarico delle risorse hardware, nonostante il loro aggiornamento;
- con riguardo alle novità introdotte dalla riforma "*Cartabia*" permane la criticità nell'apposita cartella "*Assegnati Cartabia-verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.*"; cul punto, le modifiche evolutive della *Consolle* hanno portato all'abbandono del sistema per "*bollini*" [rosso – ritardo, giallo- in attesa di provvedimento, verde- termine per provvedere non ancora in corso], per un più snello sistema di segnalazione dei soli ritardi [con "*campanellino*"]. Va, però, detto che, allo stato, il sistema consente di vedere nella cartella solo i procedimenti in attesa di provvedimento, mentre le nuove iscrizioni per le quali non sia ancora decorso il termine per la costituzione del convenuto non vengono più visualizzate. Ciò comporta delle difficoltà nella organizzazione del lavoro, non potendo preventivarsi il numero di procedimenti in cui dovrà essere emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c. in un arco di tempo più ampio dei soli 15 giorni previsti dalla norma.;
- l'evento "*Trattazione scritta*" non è stato previsto con riferimento al registro SIECIC Esecuzioni;
- non sono state ancora del tutto adottate le misure organizzative e di risorse per procedere alla corretta e valida registrazione dell'audizione dei minori in sede civile per come prevista dalla riforma Cartabia [473-bis.6 ult. comma c.p.c.] e ciò al fine di dare attuazione al provvedimento del 7 dicembre 2023 "*Regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico, ai sensi dell'articolo 473 bis.5, quinto comma, del codice di procedura civile, nonché individuazione delle modalità del collegamento audiovisivo a distanza per l'ascolto dell'interdicendo o dell'inabilitando, che sia impossibilitato a comparire, ai sensi dell'articolo 473 bis.54 del codice di procedura civile*";
- con riguardo al settore fallimentare non risulta ancora introdotto l'evento specifico relativo al decreto di apertura del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 Codice della Crisi; nel settore della volontaria giurisdizione

e, in particolare, del tutelare si segnalano criticità legate alla mancata totale digitalizzazione dei fascicoli e, in particolare, con riferimento al deposito, ancora spesso con modalità cartacea, dei rendiconti periodici in materia di tutele e amministrazioni di sostegno;

- permane la criticità nell'impiego del software "*Consolle di Udienza*", che, nell'uso pratico ha manifestato dei limiti nella gestione di udienze collegiali in cui viene chiamato un numero rilevante di procedimenti;
- i sistemi dell'area civile non assicurano la visibilità di un fascicolo trattato da un giudice in una fase e da altro giudice in una fase successiva. È stata già introdotta una modifica evolutiva che consente al giudice dell'opposizione di vedere il fascicolo della fase monitoria o al giudice del reclamo il fascicolo della precedente fase. La necessità di rendere visibili i diversi fascicoli si impone ancora per i cautelari relativamente alla fase di merito; per i procedimenti per i quali sia stato disposto il mutamento del rito nei giudizi di convalida di sfratto, ovvero i fascicoli iscritti erroneamente in un registro [ad esempio di volontaria giurisdizione] che devono essere trasferiti in un altro; per i procedimenti che siano stati riuniti; per le ipotesi di co-assegnazione di un fascicolo al giudice onorario; per i procedimenti in tema di opposizione all'esecuzione e/o divisioni endo-esecutive;
- l'accesso alla Banca Dati di Merito Riservata è allo stato interdetta ai GOP del Tribunale, i GOP possono dunque accedere solo come cittadini alla Banca Dati di Merito Esterna con SPID o Carta di Servizi ma subiscono le limitazioni dovute all'oscuramento dei dati dei provvedimenti giudiziari ivi contenuti;
- permangono gli errori nell'indicazione dell'oggetto della causa in sede di iscrizione a ruolo [che si traducono in una inesattezza dei dati statistici e, sovente, in un'erronea assegnazione della causa tra le sezioni con differenti competenze per materia, con l'inevitabile allungamento dei tempi di definizione] nonché gli errori nell'inserimento dei dati relativi all'identificazione delle parti e dei procuratori costituiti [che comportano una non corretta gestione del dato e l'incompletezza delle comunicazioni di cancelleria automatizzate];
- permane l'assenza di un sistema - in caso di affiancamento del giudice togato da parte di un giudice onorario di pace delegato per singole attività nell'ambito dell'ufficio del processo - che consenta di monitorare in modo costante l'attività svolta nel suo ruolo dal GOP delegato;
- permane l'inadeguato funzionamento della cartella "*istanze da evadere*" in seno alla quale il giudice è costretto ad operare manualmente la cancellazione dell'istanza nonostante l'abbia già evasa con il deposito del provvedimento e l'assenza di un sistema che consenta automaticamente la cancellazione dell'istanza presente nella cartella "*istanza da evadere*" contestualmente all'accettazione del deposito del provvedimento;
- continua a mancare un sistema di monitoraggio della scadenza dei dispositivi di firma digitale, e si registra un aumento dei tempi della procedura di rinnovo del dispositivo di firma, aggravato ulteriormente dal fatto che non risultano più disponibili i dispositivi di firma sostitutivi della CMG, di tal che la situazione risulta peggiorata;
- permane l'impossibilità di consultazione dei fascicoli da qualsivoglia postazione di lavoro [oltre che attraverso *tablet* o *smartphone*], essendo legato l'applicativo alle singole macchine ove esso è installata;

- permane la mancanza di un sistema automatico di “avvisi” al magistrato che consenta di informarlo tempestivamente dell’immanenza di scadenze processuali;
- permane la grave mancanza di un *software* gestionale per il magistrato che consenta la pianificazione e gestione delle singole udienze in base al peso ponderato dei fascicoli, attività che sino a tutt’oggi viene svolta dai singoli magistrati autonomamente con modalità cartacee ed estemporanee [mancanza segnalata oramai da circa un decennio], creando prassi differenti da ufficio a ufficio e da magistrato a magistrato.

Il processo penale telematico.

1] Considerazioni generali ed eventi significativi nel periodo considerato

Negli uffici del Distretto appare regolare l’utilizzo degli applicativi [SICP, Atti e Documenti, CONSOLLE, TIAP, SNT, SIAMM, portale trascrizioni, Deposito telematico atti penali, SIPPI, SIUS] già implementati; rispetto all’anno precedente, dunque, non vi sono rilievi da muovere. Rispetto all’utilizzo di GIADA, tale applicativo è regolarmente in uso presso tutti i Tribunali per la distribuzione degli affari dibattimentali, salvo presso l’ufficio giudicante di Termini Imerese.

Nel periodo intercorso, oltre alla introduzione del portale A.P.P., le principali innovazioni – legate a doppio filo con l’utilizzo del nuovo applicativo – sono conseguenza del D.Lgs. 150/2022; da esso, invero, sono scaturite:

- a.] la forma e sottoscrizione digitale degli atti;
- b.] il deposito telematico degli atti e la creazione di un fascicolo elettronico;
- c.] la videoregistrazione dell’attività istruttoria.

1.1] A.P.P.

A partire dal gennaio 2024, il processo penale telematico ha vissuto un periodo di profondo ed epocale sviluppo e innovazione coinciso con l’introduzione dell’applicativo APP.

L’applicativo consente la redazione semplificata, tramite collegamento diretto all’applicazione Word online, di atti nativi digitali, fornendo a tal fine un nutrito gruppo di modelli standard.

APP mette inoltre a disposizione le funzionalità di firma remota [ossia senza necessità di dispositivo di firma e senza necessità di smart card], anche massiva.

Contemporaneamente all’avvio di APP è stata pianificata, ed è tuttora in corso [a partire dal mese di maggio 2024] la migrazione della base dati TIAP@Documenta, verso la nuova piattaforma documentale Mercurio. Ciò consentirà di visualizzare attraverso APP tutti i documenti già digitalizzati negli anni passati e conservati in Document@.

Ciò dopo che, e precisamente dal novembre 2023, dapprima solo in forma sperimentale, è stata avviata la diffusione, presso le Procure e gli Uffici GIP dei Tribunali, del nuovo sistema, che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori interni del procedimento, dalla fase delle indagini preliminari fino alla udienza preliminare esclusa, secondo gli obiettivi affidati al Ministero della Giustizia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [PNRR].

In particolare, in forza del D.M. 271/2023, emanato in esecuzione dell'art. 87 co.3 D.L.vo 150/2022, è stata, infatti, prevista l'obbligatorietà del deposito telematico di "atti, documenti, richieste e memorie" nei "procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale" a decorrere dal 14 gennaio 2024: APP [Applicativo per il processo penale], e "APP" costituisce l'applicativo informatico individuato per tali depositi.

Sicché, gli Uffici di Procura, a partire da quella data, debbono, pertanto, trasmettere obbligatoriamente al GIP tramite "APP" le richieste di archiviazione e, ex art. 408 co.1 c.p.p., gli atti del procedimento cui la richiesta si riferisce. L'ufficio GIP, a sua volta, deve gestire attraverso l'applicativo la redazione e il deposito dei relativi provvedimenti. Per i restanti atti, di contro, permaneva la possibilità del "doppio binario", ovvero del deposito analogico [in sostanza l'unico concretamente percorribile per via del mancato sviluppo dell'applicativo con riferimento alle altre fasi e agli altri gradi del procedimento penale].

Nondimeno, in virtù del D.M. 206/2024, a partire dal 1.1.2025 è divenuto obbligatorio ed esclusivo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni:

- i. nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;
- ii. nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;
- iii. nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

Sino al 31 marzo 2025, altresì, nei suddetti uffici di primo grado, può avere luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo.

Rimane fermo poi il cd. "doppio binario", fino al 31.12.2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale [misure cautelari personali e reali] e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Per l'Ufficio del giudice di pace, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello, la Procura Generale presso la Corte di Appello, la Corte di cassazione e Procura Generale presso la Corte di cassazione l'obbligatorietà del deposito telematico è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2027:

La introduzione dell'applicativo telematico ha comportato, in particolare per gli Uffici di Procura e le Sezioni GIP del Distretto nel corso del 2024, un notevole sforzo organizzativo, portato innanzi sia dai magistrati dei vari Uffici, con speciale riguardo ai dirigenti e ai MAGRIF, sia da parte del personale amministrativo, volto ad assorbire e a rimediare a tutte quelle problematiche emerse specialmente nel primo periodo di applicazione delle nuove modalità di lavoro, fondamentalmente connesse al fatto che il software utilizzato fosse ancora acerbo e necessitante di aggiustamenti.

Attualmente è in uso una seconda versione dell'applicativo [A.P.P. 2.0.], che rappresenta una certa evoluzione [per velocità e funzionalità presenti] rispetto a quello precedente.

Va evidenziato che nel Distretto - per il settore giudicante - nel corso del mese di gennaio

2025 i Tribunali di Palermo [fino al 31 marzo 2025], Trapani, Agrigento, Sciacca e Marsala hanno adottato i provvedimenti 175 *bis* c.p.p., certificando il malfunzionamento di APP e consentendo il deposito degli atti anche in formato analogico

Ciò in ragione delle obiettive e insuperabili condizioni in cui l'applicativo, almeno nelle sue fasi iniziali, è stato introdotto nei termini di cui *supra*, spesso in assenza di dotazioni informatiche sufficienti [su tutti, l'assenza di una postazione per il giudice dotata della rete unica giustizia, come si vedrà *infra*] e in ragione dell'obiettiva mancanza di alcune funzioni essenziali allo svolgimento dell'udienza [come la possibilità per il cancelliere di sottoscrivere il verbale].

1.2] Forma e sottoscrizione digitale degli atti

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del decreto cit. ha modificato gli artt. 110 e 111 c.p.p., determinando la natura informatica dell'atto del procedimento penale, sia rispetto alla formazione che con riguardo alla sottoscrizione.

Rispetto alla formazione degli atti, si rileva un consolidato e diffuso uso degli strumenti di videoscrittura, tanto fra i magistrati quanto fra il personale di cancelleria; i provvedimenti manoscritti rappresentano invero un'eccezione, afferente alla formazione di atti ancillari o comunque non definitivi della fase o del grado. Tali atti sono destinati a essere gradualmente redatti in forma esclusivamente digitale, in relazione al definitivo utilizzo esclusivo di APP.

Con riferimento alla cancelleria, però, si rileva come nelle sezioni dibattimentali – con particolare riferimento ai procedimenti in composizione monocratica – la redazione dei verbali di udienza fosse ancora largamente utilizzati i supporti analogici.

In tal senso, l'introduzione delle nuove dotazioni informatiche acquistate per adempiere alla videoregistrazione delle attività istruttorie, unitamente alla formazione del personale, ha rappresentato – per tutti gli uffici – un'occasione unica per il superamento definitivo del cartaceo.

Con riguardo alla firma digitale, posto che tutti i magistrati e il personale del Distretto possono già far ricorso a quella loro attribuita attraverso il tesserino di riconoscimento [cd. "*smart card*"], sono in via di completamento le procedure di rilascio per un ulteriore e più snello strumento che consente la firma digitale, mediante i servizi Aruba, indicato dal Ministero della Giustizia.

Tale sistema di firma è legato all'utilizzo di APP, nel cui ambito la nuova firma digitale viene utilizzata.

1.3] Deposito telematico degli atti e la creazione di un fascicolo elettronico

Gli artt. 6, comma 1, lett. a), e 11, comma 1, lett. a) e c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, hanno introdotto gli artt. 111 *bis*, 111 *ter* e 175 *bis* c.p.p., e aggiunto due nuovi commi all'art. 172 c.p.p., introducendo il deposito degli atti nel fascicolo informatico, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 9, 14 e 15 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.

Sulla scorta del citato art. 111 *ter* il Ministro della Giustizia ha emanato, il 4.7.2023 [pubb. il 5 luglio 2023], il cd. "decreto cento atti", con cui si impone il deposito in forma esclusivamente telematica e attraverso il portale deposito atti penali.

Il definitivo superamento del deposito cartaceo e del deposito mediante PEC, inizialmente fissato per il 20.7.2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18.7.2023, del Decreto del Ministero

della Giustizia recante *“Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» – Avvio fase di sperimentazione”*, ha rinviato a fine 2023 l’abolizione dei predetti e precedenti canali alternativi al deposito.

Con il decreto si stabilisce che *“l’efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell’elenco di cui all’art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”*.

L’introduzione del Portale Deposito atti Penali, che consente il deposito a valore legale degli atti di cui all’art. 87, comma 6 *bis*, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150; tale portale è attualmente in uso, accompagnato al ricorso alla posta elettronica certificata;

1.4] La videoregistrazione dell’attività istruttoria e la disponibilità di aule in video conferenza

L’art. 133 *ter* c.p.p. [art. 8 d.lgs. n. 150 del 2022], in materia di *“Modalità e garanzie della partecipazione a distanza”* dispone che *“Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a”* salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un’adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva”.

Tale modalità di documentazione viene prevista anche dal novato art. 134 c.p.p. [art. 9, comma 1, lett. a); art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022], nella misura in cui la videoregistrazione si prevede ai commi 1 e 3; ivi, in particolare, il legislatore stabilisce che *“Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica”*.

L’art. 141 *bis* c.p.p. [art. 9, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022], in materia di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione, statuisce che – a pena di inutilizzabilità – l’interrogatorio deve essere documentato da mezzi di riproduzione audiovisiva e, solo se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Identica disposizione si ritrova poi per l’art. 294 c.p.p., al comma 6 *bis*, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022.

Il nuovo art. 510 c.p.p., così come novato sulla scorta dell’art. 30, comma 1, lett. i), ai commi 2 *bis* e 3 *bis* prevede che l’audizione dei testimoni sia integralmente documentata da mezzi di riproduzione audiovisiva.

Le predette disposizioni si sommano a quelle, già vigenti anche prima della riforma in commento, che – in caso di incidente probatorio – impongono la videoregistrazione dell’audizione delle persone informate sui fatti dei reati di cui al comma 5 *bis* dell’art. 398 c.p.p.

Tutte le aule del Distretto di Palermo sono state adeguate ai dettami della riforma Cartabia per la video registrazione della deposizione del teste; va segnalato, però, che le predette disposizioni vengono osservate mediante la collaborazione del personale amministrativo [e talvolta dei magistrati] che si adoperano per effettuare le videoregistrazioni.

In conseguenza delle sopravvenute disposizioni legislative che apportano modifiche al codice di procedure penale e all'ordinamento penitenziario, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno ampliare i servizi di video conferenza, già in uso per i detenuti sottoposti a regime 41 bis, tenuto conto che la norma modifica le modalità di svolgimento delle attività dibattimentali ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare al dibattimento a distanza.

Nel distretto di Palermo, sono già allestite e funzionanti 19 Aule dotate di impianti multimediali presso i Tribunali e le Corti d'Appello per la gestione della telepresenza in collegamento con le strutture penitenziarie sul Territorio Nazionale, inoltre sono state allestite 2 aule presso l'Aula Bunker Pagliarelli e una presso Aula Bunker di via Remo Sandron. Sono altresì state allestite ulteriori aule nei primi mesi del 2024 nello specifico presso i Tribunali di Palermo, Trapani, Marsala e Sciacca.

Inoltre, è disponibile il sistema di prenotazione delle aule d'udienza che usufruiscono del servizio multivideo conferenza che consente una prenotazione automatizzata e una migliore visione delle fasce orarie e delle aule disponibili nelle varie giornate.

2] Ulteriori considerazioni in materia di attuazione del processo penale telematico: la digitalizzazione degli atti

In attuazione del Piano straordinario per la digitalizzazione della Giustizia continua l'utilizzo dell'applicativo distrettuale Document@TIAP [Trattamento Informatico Atti Processuali Penali] che consente la digitalizzazione completa del fascicolo penale, dalla notizia di reato fino alla sentenza [compreso lo stralcio e/o il riesame]. Il TIAP permette anche il rilascio di copie agli avvocati nei procedimenti ex. art. 415 bis c.p.p., nelle fasi Gip/Gup e nelle fasi dibattimentali con una procedura semplice e automatizzata. Comprende inoltre la trasmissione dei fascicoli digitali dalla Procura al GIP e al Tribunale del Riesame, la trasmissione al dibattimento e la possibilità di rendere visualizzabile, dopo la sentenza, il fascicolo agli Uffici di secondo grado. Il sistema dispone di un sistema di notifiche digitali analogo a SNT.

Nel corso del 2024 è stata sperimentata anche la possibilità di trasmettere gli atti del Riesame in Corte di Cassazione, attraverso un'apposita procedura.

Nel mese di settembre 2024, grazie ai fondi del PNNR, è stata pianificata la prosecuzione delle attività di digitalizzazione dei fascicoli. L'attività che è già partita, i primi di settembre, per la sede di Palermo e proseguirà, a breve, per gli altri circondari; tale supporto proseguirà per circa due anni.

Già dal 2019, nell'ambito della cooperazione SICP-document@tiap, i documenti [notizie di reato, seguiti e informative] caricati sul portale NDR e acquisiti da SICP migrano, all'atto dell'iscrizione, direttamente in document@tiap generando, se non presente, il nuovo fascicolo. Tale utile funzionalità dispensa le cancellerie dalla scansione dei documenti migrati. Negli anni sono stati sviluppati ulteriori servizi: **Trascription WEB** che consente la trasmissione del verbale di udienza direttamente nel fascicolo dibattimentale, Il **Deposito atti avvocati** che consente tramite portale

di depositare gli atti in modalità telematica e il **servizio “richieste avvocati”** che consente di trasmettere il fascicolo in stato 415 bis o DIB direttamente all’avvocato per il tramite del portale servizi telematici.

Con i nuovi aggiornamenti gli avvocati, tramite il portale Servizi Telematici, possono effettuare i depositi di tutti gli atti di loro competenza. Tale nuova funzionalità, dapprima consentita solo in Procura, è stata estesa dal mese di luglio 2023 agli uffici del GIP e del Dibattimento.

Del mese di novembre 2023 è avvenuta, a cura del CISIA, l’elaborazione delle cd. reste ossia l’elenco dei disallineamenti tra SICP e TIAP. Tale estrazione, che è iniziata nel mese di maggio 2024 avviene ogni notte: le reste vengono trasmesse direttamente a Roma, per le verifiche dell’andamento dei lavori. Nella notte, allo stesso modo, avviene, la migrazione di tutti i documenti di Tiap [dal più nuovo al più vecchio] a Mercurio [IBM] che è il motore di ricerca degli atti su cui si appoggia sia il registro penale SICP che APP [Applicativo del Processo Telematico Penale]. Tale procedura è automatizzata.

Si elencano di seguito i fascicoli digitalizzati per ciascuna sede e per ciascun Ufficio nel periodo 1.7.2023– 30.6.2024. Il conteggio riguarda i fascicoli noti/ignoti, fatti non costituenti reato, compresi quelli acquisiti da SICP tramite le annotazioni preliminari.

Document@tiap

Circondario	Fascicoli lavorati		
	Procura	Tribunale	Totale
Palermo	68.694	8.365	77.329
Agrigento	13.886	1.777	15.663
Marsala	10.891	1.739	12.630
Sciacca	3.728	1.208	4.936
Termini Imerese	11.121	895	12.016
Trapani	10.916	2.838	13.754
Totale distretto	119.506	16.822	136.328

3] Situazione iniziale e organizzazione dell’U.D.I.

Nel triennio di riferimento è stato istituito - secondo le indicazioni del C.S.M. - l’Ufficio Distrettuale per l’Innovazione, composto:

- per il settore giudicante penale, inizialmente da Lorenzo Jannelli, poi sostituito da Paolo Magro;
- per il settore requirente, originariamente da Emanuele Ravaglioli, sostituito – quale f.f. – da Felice De Benedittis e, infine, da Antonio Carchietti;
- per il settore civile, da Giulio Corsini;

L’ufficio è stato dotato dal Presidente della Corte di Appello di appositi locali, costituiti da una saletta informatica attrezzata specificamente per lo svolgimento di corsi, capiente fino a 20 unità, del supporto di una unità di personale amministrativo applicata per due giorni la settimana, oltre che di un indirizzo di posta elettronica ordinaria dedicato [indirizzo e-mail

mag.referente.inf.ca.palermo@giustizia.it]. Il primo impegno è stato quello di consolidare la rete dei MagRif giudicanti penali, in perenne evoluzione per via dei frequenti trasferimenti e cambiamenti di incarico nei singoli uffici del distretto.

Ad oggi la composizione dei Mag.Rif. per il settore giudicante penale è la seguente:

Giovanni Tomaselli	Corte di Appello di Palermo
Clelia Maltese e Carmen Salustro	Tribunale di Palermo
Michele Dubini	Tribunale di Agrigento
Enrico Restivo	Tribunale di Trapani
Massimiliano Alagna	Tribunale di Marsala
Valentina Del Rio	Tribunale di Sciacca
Alessandro Quattrocchi	Tribunale di Termini Imerese
Valeria Spatafora	Tribunale per i minorenni
Andrea Fallo	Tribunale di Sorveglianza

Per il settore requirente:

Carlo Marzella	Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo
Felice De Benedittis, Daniele Di Maggio e Andrea Fusco	Procura presso il Tribunale di Palermo
Gloria Andreoli	Procura presso il Tribunale di Agrigento
Francesca Urbani	Procura presso il Tribunale di Trapani
Maria Milia	Procura presso il Tribunale di Marsala
Roberta Griffio	Procura presso il Tribunale di Sciacca
Danilo Angelini	Procura presso il Tribunale di Termini Imerese
Gaetano Guardì	Procura presso il Tribunale per i minorenni

Tenuto conto della peculiare configurazione geografica del distretto, della rilevante distanza degli uffici giudiziari che lo compongono, e delle vie di collegamento non agevoli tra gli stessi, per l'interlocuzione con i Mag.Rif. è stata utilizzata anzitutto la videoconferenza, tramite il software Microsoft Teams, utilizzata sia per svolgere le riunioni periodiche, che per i contatti individuali. Ma per garantire un contatto costante e rapido, volto alla risoluzione di questioni anche contingenti, nonché per diffondere le plurime e massive comunicazioni che pervengono giornalmente dalla DGSIA, è stata utilizzata un'apposita chat di WhatsApp, davvero efficace e molto partecipata, che costituisce oramai il più rapido e consolidato mezzo di comunicazione, oramai insostituibile.

4] Dotazioni software.

Rispetto alle dotazioni software se ne suddivide l'esame con riferimento prima agli applicativi ministeriali e poi a quelli non ministeriali.

4.1] Sviluppo dell'impiego dei software ministeriali in ambito distrettuale

S.I.C.P. [Sistema Informativo Contenzioso Penale]: è lo strumento applicativo utilizzato per il monitoraggio del fascicolo;

Portale Notizie di Reato: tutte le Procure del Distretto utilizzano questo applicativo per registrare le notizie di reato, abbandonando definitivamente sia il deposito cartaceo delle comunicazioni notizie di reato, sia il deposito tramite posta certificata. È in corso un monitoraggio per individuare tutti i possibili enti segnalanti “notizie di reato”, in modo da consentire la maggiore diffusione possibile dell’applicativo.

Permane il sistema del deposito cartaceo per le informative inerenti gli esposti anonimi ovvero per comunicazioni di notizie di reato già trasmessi a mezzo Portale ma accompagnati da allegati su supporti digitali [pendrive, CD, DVD ...].

Il sistema non è in uso [perché non installato o configurato] alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Portale Deposito Atti Penali: l’applicativo viene correntemente utilizzato per il deposito telematico da parte dei difensori di atti successivi all’avviso di conclusione delle indagini, di denunce e querele, di opposizioni alle richieste di archiviazioni. È stata segnalata la conclusione di protocolli con i locali Consigli dell’Ordine degli Avvocati per agevolare e rendere più spedita l’attività del foro [deposito di nomine, revoche e rinunce al mandato difensivo, deposito di memorie ...].

Sono state comunque riscontrate delle difficoltà di carattere tecnico che hanno richiesto il frequente ricorso al personale tecnico del DGSIA e del CISIA.

La diffusione del servizio si è ridotta in modo significativo da quando l’amministrazione ha emesso circolare ministeriale del 16 maggio 2022 che interpreta estensivamente l’ambito delle spese per i diritti di rilascio di copia digitale degli atti con la conseguenza che è scemato l’interesse da parte della classe forense alla utilizzazione di tale servizio, a fronte della gratuità della consultazione in cancelleria o segreteria.

T.I.A.P.-Document@ [Trattamento Informatico Atti Processuali]: il sistema di implementazione della digitalizzazione del fascicolo penale è ormai avviato da qualche anno; dopo un iniziale periodo di assestamento, ormai tutte le Procure del distretto hanno intrapreso la digitalizzazione dei fascicoli di più recente iscrizione; sono comunque digitalizzati al TIAP i fascicoli per i quali è stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini, ovvero è stata presentata una richiesta cautelare, ovvero ancora è stata avanzata richiesta di archiviazione in relazione alla quale la persona offesa ha chiesto di essere avvisata.

Il fine ultimo è quello di poter garantire la digitalizzazione anche nelle fasi processuali [Tribunale e Corte di Appello] per giungere in un prossimo futuro alla digitalizzazione di tutti i fascicoli iscritti.

Sono facilmente comprensibili i risvolti positivi di tale scelta organizzativa che consente di evitare il passaggio, spesso macchinoso e problematico, del fascicolo da un Ufficio all’altro in relazione a ciascuna istanza che lo riguarda, permettendo sempre, a tutti i soggetti che ne abbiano la facoltà [giudice, p.m., avvocato] di avere accesso allo stesso, indipendentemente dalla collocazione materiale del cartaceo.

L’applicativo TIAP viene inoltre utilizzato per le notifiche a mezzo PEC degli avvisi di conclusione delle indagini, delle richieste di archiviazione e per la comunicazione di un numero sempre crescente di atti [in tal modo determinando il progressivo abbandono del sistema SNT];

Con l’emergenza covid-19 è stata data la possibilità all’avvocatura, previa specifica abilitazione, di accedere da remoto [quindi da qualsiasi postazione internet esterna all’ufficio] al fascicolo

digitale con possibilità di estrazione di copia di atti.

Il TIAP è presente solo presso la Procura presso il Tribunale per i minorenni, limitatamente all'Archivio Riservato per le intercettazioni. Non è presente al Tribunale per i minorenni.

Atti e Documenti: è un applicativo che, nonostante le enormi potenzialità, appare scarsamente utilizzato. L'utilizzo è limitato alla predisposizione di atti seriali [la Procura di Palermo ha creato e messo a disposizione dell'Ufficio oltre un centinaio di modelli e provvedimenti]. È in fase di sperimentazione la seconda versione, denominata Atti e Documenti 2.0. L'uso prevalente di tale applicazione viene registrato da parte del personale amministrativo. Si auspica una soluzione delle frequenti problematiche operative in modo da renderne più appetibile l'utilizzo.

Il sistema non è in uso [perché non installato o configurato] alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Consolle Area Penale: viene generalmente considerato un applicativo con grandi potenzialità, ma attualmente poco sfruttato. Le Procure del distretto ne evidenziano un utilizzo limitato esclusivamente per il monitoraggio del ruolo e delle statistiche del singolo magistrato. Rappresenta comunque un applicativo imprescindibile per la quotidiana attività dell'Ufficio della Procura Generale ai fini dell'espletamento delle funzioni previste dall'art. 548 c.p.p.. Il sistema, per quanto attiene all'Ufficio della Procura Generale, è destinato peraltro ad essere implementato a seguito della recente riforma introdotta dal D.L.vo 150/2022 che ha previsto la possibilità di impugnare le sentenze di non luogo a procedere emesse nel corso dell'udienza predibattimentale

Si sospettano grandi potenzialità nel sistema "**Calendar**", già inserito nell'applicativo Consolle Area Penale, per la predisposizione degli ordini di servizio; tuttavia sono state riscontrate difficoltà nell'effettivo utilizzo poiché l'applicativo appare poco modulabile in relazione alle differenti dimensioni dei singoli uffici di Procura.

Il sistema non è in uso [perché non installato o configurato] alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

A.D.I. [Archivio Digitale delle Intercettazioni] e TIAP-AR: a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina in materia di intercettazioni e alla attuazione delle misure previste dalla L. n. 103/2017 e dal D.L. n. 161/2019 [convertito in L. n. 7/2020] tutte le Procure del distretto si sono dotate delle infrastrutture necessarie ad assicurare la dotazione di impianti sufficienti a realizzare l'Archivio Riservato, a mettere in sicurezza i Centri per le Intercettazioni Telefoniche [CIT] e i locali per la collocazione delle postazioni sicure riservate [Sale di ascolto avvocati]. Sono stati realizzati gli adeguamenti delle strutture logistiche e informatiche, e in particolare l'installazione e la configurazione dell'Archivio Digitale all'interno della Sala Server. Il personale amministrativo è stato formato all'utilizzo della estensione TIAP-A.R.

Sono in corso continue interlocuzioni tra il C.S.M. e l'U.D.I. per la ricognizione delle linee guida e delle buone prassi in materia di intercettazioni, finalizzate a risolvere tutte le problematiche di carattere tecnico che di volta in volta vengono riscontrate nell'inserimento dei dati.

Recentemente sono state estese a tutti gli Uffici di Procura del distretto le prassi virtuose comunicate dal C.S.M. all'esito del monitoraggio in materia di intercettazioni.

SIT-MP [Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione]: si tratta dell'applicativo utilizzato per la gestione delle misure di prevenzione che ha portato alla completa informatizzazione di tutto il procedimento di applicazione della misura di prevenzione e dei procedimenti

incidentali. Funge anche da banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, consentendo un costante coordinamento con l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati. Il personale amministrativo incaricato dell'inserimento dei dati periodicamente segnala ancora degli inconvenienti di sistema. E' stato comunque definitivamente abbandonato il vecchio applicativo denominato SIPPI.

GIADA 2: si tratta di un applicativo con grandi potenzialità ma allo stato parzialmente utilizzato. L'uso del programma consentirebbe l'individuazione della data utile per la fissazione della prima udienza dibattimentale nei procedimenti introdotti con decreto di citazione diretta a giudizio, poiché il sistema adottato ad oggi, attuato mediante la trasmissione al Tribunale di una richiesta di fissazione udienza, comporta una lunga attesa prima di poter procedere alla notifica del decreto, con tutte le conseguenze facilmente comprensibili in termini di "false pendenze". È in uso presso il Tribunale di Palermo

Sono in corso interlocuzioni tra Procure e Tribunali in alcuni circondari per poter giungere in un prossimo futuro ad una maggiore diffusione dell'applicativo in tutto il distretto.

Il sistema non è in uso [perché non installato o configurato] alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Consolle affari civili pubblico ministero: con riferimento alle competenze civilistiche spettanti al pubblico ministero e al procuratore generale nell'ambito dei procedimenti che ne richiedano la partecipazione, il passaggio telematico ha comportato l'implementazione nel lavoro quotidiano del sistema Consolle civile.

L'utilizzo di tale strumento ha comportato la distribuzione in capo a tutti i pubblici ministeri facenti parte del gruppo "affari civili" delle credenziali e delle dotazioni necessarie per l'operatività del sistema, la realizzazione di una apposita attività di formazione sia dei magistrati che del personale amministrativo, il monitoraggio costante delle pratiche al fine di risolvere le problematiche tecniche inizialmente sorte.

SICID [Sistema Informativo Cognizione Civile]: si tratta del sistema utilizzato per il passaggio dei fascicoli tra il Tribunale Civile e la Procura.

S.N.T. [Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche Penali]: a causa dello sviluppo delle funzioni di notifica PEC tramite TIAP, il sistema SNT sta subendo un progressivo ridimensionamento di utilizzo.

Le tabelle che seguono mostrano le notifiche e comunicazioni telematiche effettuate nel periodo dal 1/7/2023 al 30/6/2024, distinte per uffici Requirenti, Uffici GIP, uffici Giudicanti e uffici dei Giudici di Pace:

Notifiche e comunicazioni SNT - REQUIRENTI

Uffici	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE
Procura Generale Palermo	1.357	1.360	2.717
Procura Minorenni Palermo	851	924	1.775
Procura della Repubblica Agrigento	0	0	0
Procura della Repubblica Marsala	962	1.278	2.240
Procura della Repubblica Palermo	4.090	4.292	8.382
Procura della Repubblica Sciacca	160	293	453
Procura della Repubblica Termini	289	284	573

Uffici	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE
Imerese			
Procura della Repubblica Trapani	727	953	1.680
TOTALE Requirenti	8.436	9.384	17.820

Notifiche e comunicazioni SNT - UFFICI Gip/Gup

Uffici	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE
GIP Tribunale Minorenni Palermo	305	455	760
GIP Tribunale Agrigento	81	4	85
GIP Tribunale Marsala	212	173	385
GIP Tribunale Palermo	318	129	447
GIP Tribunale Sciacca	85	36	121
GIP Tribunale Termini Imerese	2.584	2.340	4.924
GIP Tribunale Trapani	234	203	437
TOTALE GIP	3.819	3.340	7.159

Notifiche e comunicazioni SNT - GIUDICANTI

Uffici	II sem. 2023	I sem. 2024	TOTALE
Corte di Appello Palermo	16.200	23.631	39.831
Corte di Assise di Appello Palermo	501	431	932
Tribunale per i Minorenni Palermo	95	38	133
Tribunale di Sorveglianza Palermo	4.993	6.443	11.436
Tribunale Agrigento	2.790	1.924	4.714
Corte di Assise - Tribunale Agrigento	36	95	131
Tribunale Marsala	3.233	3.365	6.598
Tribunale Palermo	4.249	3.393	7.642
Corte di Assise - Tribunale Palermo	4	0	4
Tribunale Sciacca	263	220	483
Tribunale Termini Imerese	3.109	3.289	6.398
Tribunale Trapani	2.481	1.877	4.358
Ufficio di Sorveglianza Agrigento	667	876	1.543
Ufficio di Sorveglianza Palermo	1.518	1.767	3.285
Ufficio di Sorveglianza Trapani	547	527	1.074
TOTALE Giudicanti	40.686	47.876	88.562

SIEP [Sistema Informativo Esecuzione Penale]: per l'automazione dell'attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e giudicanti del Distretto – compresi quelli per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo e gli Uffici di Sorveglianza di Agrigento e Trapani, è in uso l'applicativo integrato SIES [Sistema Informatico Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell'esecuzione]; SIEP [esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza]. Anche il SIES è un sistema web-based con architettura distrettuale, la cui gestione, per entrambe le

componenti hardware e software del sistema, è demandata a un pool di tecnici del C.I.S.I.A. di Palermo. Tutti i moduli SIES prevedono il collegamento con la base dati del sistema del Casellario, ciò consente la produzione dei certificati penali direttamente dall'applicativo per l'esecuzione penale.

Al sistema si associa un servizio di accesso degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo "SIUS – Avvocati"]. Utilizzano tale servizio poco meno di un centinaio di avvocati nel distretto di Palermo, effettuando, mediamente, circa 800 ricerche mensili.

Purtroppo, non è ancora stata ancora attivata la funzionalità che consente l'invio – dal sottosistema SIEP in uso agli Uffici requirenti – dei Fogli Complementari al Casellario per alimentare le posizioni iscritte al Casellario e l'integrazione del sistema SIES con il RegIndE, sebbene i gruppi di lavoro tecnici siano ingaggiati su queste funzionalità.

Il sistema, nella parte del sottosistema SIUS in uso alla Sorveglianza, è disponibile anche via Internet attraverso una connessione criptata e protetta detta VPN. Tale accesso è utilizzato da una decina di utenti tra Ufficio e Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Una delle ultime funzionalità integrate nel Sistema è stata la gestione delle pene pecuniarie. Tale funzionalità consente l'interconnessione, tramite il sistema Portale dei Servizi Telematici, a PagoPA per la generazione dei bollettini di pagamento da inviare al condannato e la verifica dell'avvenuto pagamento degli stessi.

SIC [Sistema Informativo Casellario]: è il sistema utilizzato dall'Ufficio del Casellario Giudiziale per il rilascio delle certificazioni e annotazioni di fogli complementari, revisioni di posizioni ed estrazione di dati statistici

SIRIS/ARES [Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi]: si tratta di due moduli simili che offrono funzionalità di elaborazione dei dati ai fini ispettivi e di monitoraggio e che consentono di effettuare ricerche e interrogazioni verso le Banche Dati Unificate [la base dati Re.Ge.WEB, la base dati storica] e generare report/statistiche sulla base dei dati restituiti dalle interrogazioni.

SIGMA: Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizzano dal 2008 l'applicativo ministeriale "SIGMA". Dal 2008 ad oggi l'applicativo ha avuto una evoluzione continua. In particolare, Sigma Civile è stato sostituito da SICID a giugno 2023.

Il sistema Sigma è rimasto funzionante totalmente per le sole attività del Penale. Precisamente:

- settore penale: piena funzionalità;
- settore civile: in sola lettura fino al 30 giugno 2023;
- statistiche settore penale;
- statistiche settore civile: funzionante fino al 30 giugno 2023;
- scambi documentali: disattivati, - sola lettura fino al 30 giugno 2023.

SIES - Minorenni [SIEP-SIUS]: per l'automazione dell'attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e giudicanti del Distretto, è in uso l'applicativo integrato SIES [Sistema Informativo Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell'esecuzione]; SIEP [esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza].

Il sistema è attivo e utilizzato anche dagli utenti degli uffici giudiziari per i minorenni [sia

Procura che Tribunale].

Al sistema si associa un servizio di accesso degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza presso gli Uffici di Sorveglianza, attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo “SIUS – Avvocati”].

Il sistema è disponibile anche via Internet attraverso una connessione criptata e protetta detta VPN. Tale accesso non è però utilizzato da utenti del Tribunale dei Minorenni. Infine, una delle ultime funzionalità integrate nel SIES è stata la gestione delle pene pecuniarie. Tale funzionalità consente l’interconnessione, tramite il sistema Portale dei Servizi Telematici, a PagoPA per la generazione dei bollettini di pagamento da inviare al condannato e la verifica dell’avvenuto pagamento degli stessi.

4.2] Applicativi informatici non ministeriali

A partire dalla gestione dell’emergenza covid-19, si è reso indispensabile il ricorso a applicativi non ministeriali.

In particolare si segnalano gli ottimi risultati ottenuti con i video-collegamenti effettuati mediante la piattaforma *Microsoft Teams* per gli interrogatori di indagati in custodia cautelare in carcere e per la partecipazione all’udienza di imputati ristretti.

È cessata la prassi [invalsa durante l’emergenza Covid-19] che consentiva al procuratore generale di partecipare tramite l’applicativo *Microsoft Teams* alle udienze del Tribunale di Sorveglianza; tale prassi rimane invece invariata per la partecipazione da remoto dei detenuti e dei difensori che ne facciano richiesta.

I video-collegamenti mediante la piattaforma *Microsoft Teams* sono stati utilizzati in tutti gli uffici del Distretto con ottimi risultati dai magistrati e dal personale amministrativo per la partecipazione a riunioni [anche con il personale della Polizia Giudiziaria], a corsi di formazione e a webinar; sono stati utilizzati su richiesta anche per effettuare incontri tra magistrati e avvocati per l’attività lavorativa ordinaria [ad esempio per concordare patteggiamenti e per concordati in appello].

Come detto, tramite la carta multiservizi fornita dal Ministero e applicativi privati [ad esempio Aruba] è possibile firmare digitalmente gli atti. Tale metodo è utilizzato dalla Procura Generale per trasmettere alla cancelleria della Corte di Appello le conclusioni scritte nei giudizi di appello.

4.3] Sistemi Informatici per la Gestione dei Servizi Amministrativi

Per quanto concerne l’area dei servizi amministrativi, sono in uso i seguenti programmi:

- i. RETE PONENTE: per la trasmissione di dati riservati;
- ii. S.I.A.M.M. e S.I.A.M.M. automezzi per la gestione del servizio delle spese di giustizia e del servizio automezzi;
- iii. SCRIPTA per la protocollazione e la trasmissione della corrispondenza amministrativa;
- iv. SI.CO.GE per la gestione delle fatture ricevute in formato elettronico;
- v. collegamento Equitalia-SICP per la gestione del FUG;
- vi. NIT nuova piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato per la trattazione della fatturazione elettronica;
- vii. S.I.G.E.G. per l’inserimento degli atti relativi ad assunzioni di impegni di spesa in osservanza degli obblighi normativi di trasparenza della Pubblica Amministrazione;
- viii. GE.CO. per la gestione dei servizi patrimoniale;

- ix. MULTIUX e ADN per l'assegnazione di posta elettronica e codice PIN per il collegamento alla RUG;
- x. KAIROS, PERLA, WEBSTAT, VALERI@ e COSMAPP per la gestione del personale di magistratura e amministrativo.

5] Dotazioni hardware.

Per quanto riguarda lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici invece si rileva come a fronte della necessità, anche conseguente all'implementazione del processo telematico penale, di hardware sempre più efficiente e affidabile, le dotazioni in uso agli Uffici del distretto non paiono pienamente adeguate a soddisfare le esigenze degli utenti.

Ciò ha imposto ai RID – di concerto coi Mag.Rif., a séguito della riunione dell'ufficio U.D.I. del 9.1.2025 – di procedere, con nota emessa il 14.1.2025 – a una ricognizione delle dotazioni informatiche.

Invero, tanto sul fronte giudicante che su quello requirente, magistrati e personale risultano essere dotati delle dotazioni informatiche minime, intendendosi con esse le postazioni PC [fisse e portatili per i magistrati] e i relativi accessori di base.

I computer, secondo le segnalazioni dei Mag.Rif., risultano non sufficienti a fronteggiare l'utilizzo incrementale degli applicativi [anche prima di APP], per via della loro obsolescenza.

In particolare, l'avvio di APP impone che ogni aula d'udienza sia dotata di postazioni che consentano la consultazione e l'emissione degli atti digitali nel corso del processo, per il giudice e per le parti processuali.

In merito, la situazione degli uffici del Distretto appare variegata, essendo stata registrata la presenza della rete unica giustizia in aula anche per il giudice presso il Tribunale di Palermo, essendo certamente mancante presso il Tribunale di Termini Imerese ed essendo in corso di verifica la situazione presso gli altri uffici.

Appare evidente come debbano – in tutti gli uffici del Distretto – implementarsi misure volte a consentire l'utilizzo di APP in aula a tutte le parti.

Inoltre, state registrate particolari criticità con riguardo alle dotazioni d'accessori, in particolare scanner e stampanti; tale esigenza che va, però, rapportata al progressivo superamento dell'uso dei supporti analogici nell'ambito del nuovo processo penale telematico.

Nondimeno, va segnalato un netto miglioramento delle dotazioni informatiche presso il Tribunale di Marsala.

Ad ogni buon conto, all'esito della verifica disposta, si forniranno ulteriori informazioni circa le esigenze informatiche degli uffici del Distretto.

6] Iniziative assunte e buone pratiche

Nell'ultimo anno la progressiva diffusione dell'applicativo Portale Notizie di Reato, utilizzato da tutte le Procure del Distretto[tranne la Procura dei Minorenni] per la trasmissione delle notizie di reato e la successiva registrazione dei nuovi procedimenti penali ha consentito in generale un miglioramento della qualità dei dati inseriti al SICP. Infatti, la registrazione operata direttamente sui dati inseriti dalla polizia giudiziaria consente di evitare la duplicazione del lavoro di trascrizione e la riduzione dei possibili errori di trascrizione di quanto registrato. L'utilizzo del Portale, oltre a

ridurre notevolmente i tempi di iscrizione, favorisce il contatto diretto e reciproco tra la forza di p.g. interessata e la Procura. In quasi tutte le Procure, al fine di aumentare la qualità dei dati caricati dalla polizia giudiziaria al Portale Notizie di Reato, uno o più addetti del personale amministrativo sono stati dedicati esclusivamente [o quasi esclusivamente] a tale funzione con il precipuo compito di:

- tenere un contatto diretto e costante con la polizia giudiziaria autorizzata all'uso di Portale, evidenziando l'eventuale invio di CNR con dati non corretti e incompleti, oppure di "scannerizzazioni" di CNR non conformi agli standard, con contestuale invito a correggere tali errori;
- controllare direttamente presso l'Ufficio Registro Generale l'iscrizione dei fascicoli inviati tramite Portale, in modo da assicurare che avvengano le eventuali correzioni apportate dai Pubblici Ministeri in sede di iscrizione dei fascicoli.

Le singole Procure si sono fatte promotrici dell'organizzazioni di specifici incontri con la Polizia Giudiziaria al fine di chiarire le modalità di trasmissione di c.n.r., informative e seguiti. Numerose sono state le direttive e gli ordini di servizio dei Procuratori per rendere sempre più completo il funzionamento del Portale. Per quanto attiene al Portale Deposito Atti Penali, la Procura di Palermo ha in atto un tentativo di standardizzazione dei modelli di nomina dei difensori in modo che possano essere agevolmente "interpretati" dal sistema OPC [Optical Character Recognition] interno al PDP. Analogamente sono in corso notevoli sforzi sia dal punto di vista della formazione del personale, sia dal punto di vista degli interventi tecnologici, per rendere il più adeguato possibile l'inserimento dei dati nell'Archivio riservato delle intercettazioni.

Sotto questo aspetto, senza considerare le difficoltà anche di carattere logistico che sono state affrontate in tutte le Procure per dotarsi dei locali e delle infrastrutture necessari, sono state adottate direttive per i magistrati e per la Polizia Giudiziaria per renderli edotti di tutte le novità nella disciplina delle attività di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni; sono stati inoltre organizzati incontri di formazione con la Polizia Giudiziaria per illustrare le principali problematiche riguardanti l'archivio digitale delle intercettazioni e il deposito degli atti.

Nell'ottica di sensibilizzazione all'uso dei sistemi informatici la Procura di Palermo ha elaborato un documento digitale dal titolo "Vademecum delle risorse informatiche" attraverso il quale sono state fornite ai sostituti una serie di indicazioni pratiche sulle modalità di accesso agli applicativi ed alle banche dati ministeriali ed esterne, nonché una serie di consigli pratici sull'utilizzo dei software messi a disposizione dal Ministero e di quelli open source. Ad esempio, il Vademecum contiene una serie di indicazioni pratiche per ottenere le credenziali di accesso ai siti web dei difensori di ufficio, del Casellario Giudiziale, del Portale trascrittori, dei Servizi Demografici del Comune di Palermo, ecc. consentendo in tal modo ai sostituti di ottenere una serie di informazioni in autonomia e in tempi brevissimi, affrancandosi dalle proprie segreterie.

Tra le buone prassi realizzate nel periodo in esame vanno segnalate:

- la stipula di un protocollo tra l'Ufficio GIP-GUP e la sezione Riesame del Tribunale di Palermo per la condivisione dei provvedimenti in formato word mediante apposito Teams-Sharepoint al fine di velocizzare la redazione dei provvedimenti di entrambe le sezioni;
- a seguito dell'introduzione dell'applicativo telematico per le archiviazioni, è stato inizialmente stipulato un accordo tra la Procura della repubblica e la Sezione GIP presso il

Tribunale Palermo, sulla base del quale - per tutto il mese di gennaio del 2024 - l'Ufficio requirente si è impegnato a trasmettere a mezzo APP due richieste di archiviazione per giorno in modo da poter monitorare congiuntamente, in maniera attenta ed efficace, tutte le problematiche tecniche e giuridiche che potevano sorgere in relazione ai singoli procedimenti e di porvi prontamente rimedio mediante lo studio e la condivisione di efficaci soluzioni operative;

- nel giugno 2024 invece è stata organizzato presso i locali del Tribunale di Palermo un incontro tra i Procuratori, i RID, i MAGRIF del distretto con i dirigenti DGSIA e il personale tecnico addetto allo sviluppo dell'applicativo APP, volto a condividere le problematiche emerse nei primi mesi di uso del software e a proporre possibili soluzioni e modifiche; tale riunione ha effettivamente consentito di sviluppare in tutti gli Uffici del distretto best practices finalizzate a gestire la nuova tipologia di lavoro legata alla modalità telematica di trasmissione degli atti.
- presso il Tribunale di Marsala, la creazione del Bollettino statistico [cd. Cruscotto], un sistema di monitoraggio mensile elaborato dalla Commissione statistico-informatica del Tribunale, in cui viene periodicamente annotata la variazione delle pendenze mensili per ciascun settore e la stratigrafia dei procedimenti ultratriennali e mediante il quale è possibile controllare mensilmente l'andamento del Programma di Gestione ex art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 111/2011, al fine di apportarvi i tempestivi aggiustamenti. La versione del file.xls del bollettino in questione è stata recentemente aggiornata, in accordo con le previsioni del piano di gestione, mediante l'inserimento di ulteriori "fogli", relativi agli obiettivi di smaltimento e di rendimento, e della durata media dei procedimenti. Il bollettino viene redatto in conformità del nuovo format del programma ex art. 37, ovvero tenendo conto della diversa aggregazione delle materie prevista dal format del programma di gestione: le cd. «macromaterie» del CSM. Il bollettino è implementato dai dati statistici forniti dalle cancellerie. Detti dati sono confrontati con quelli estratti con l'utilizzo del cd. "pacchetto ispettori", il quale consente di eseguire interrogazioni della base dati SICID-SIECIC elaborate dalla DGSIA per l'Ispettorato del Ministero della Giustizia, e il raffronto ha permesso di rilevare e nel contempo di eliminare alcune anomalie quali le false pendenze e di avere i registri informatizzati coerenti con il reale movimento degli affari.

7] Considerazioni finali.

Il periodo di grande cambiamento determinato dalla progressiva introduzione di A.P.P. impone al Ministero e agli Uffici Giudiziari di investire in risorse umane e materiali per garantire il migliore passaggio dal processo penale analogico al processo penale telematico.

Rispetto alle misure, in concreto, da adottare, appare necessario:

- assicurare dotazioni informatiche ad alto rendimento e di ultima generazione;
- promuovere la conoscenza del nuovo applicativo attraverso periodici incontri di formazione orientati al concreto utilizzo dello stesso;
- organizzare, a livello distrettuale, uno sportello di esperti che siano di supporto per l'utilizzo di A.P.P. a disposizione del personale e dei magistrati.

Bollettino e Cruscotto.

Il “cruscotto” è uno strumento che consente di monitorare gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato patologico definiti con il programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011, di agevole lettura e di flessibile utilizzo che può essere facilmente adattato alle esigenze di programmazione degli uffici giudiziari di ogni dimensione.

Pertanto, il controllo di gestione basato sul “cruscotto” diviene operativo dal giorno immediatamente successivo all’entrata in vigore del programma di gestione annuale e rappresenta un supporto di verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi perseguiti dall’ufficio.

In questa Corte di Appello il “cruscotto” è operativo da diversi anni e ha assicurato la realizzazione delle finalità proprie, segnatamente consentendo di:

- 1.] individuare in termini numerici e percentuali l’obiettivo finale da raggiungere e gli obiettivi teorici mensili [funzione programmatica];
- 2.] verificare mese per mese l’eventuale scostamento della produttività dell’ufficio rispetto allo stato di avanzamento programmato e segnalare la necessità di eventuali correttivi in corso d’opera [funzione di controllo e di alert].

Caratteristica essenziale del cruscotto è quella di suddividere il contenzioso in due grandi macrocategorie, la “**pendenza patologica**” [ultratriennale per i Tribunali o ultrabiennale per la Corte di Appello] e la “**pendenza fisiologica**” [rispettivamente infratriennale o infrabiennale] e di indicare, con riferimento a ciascuna di esse, le percentuali di smaltimento fissate nel programma di gestione.

Il modello predilige dunque una selezione qualitativa delle giacenze da eliminare, in modo da assicurare che la riduzione delle pendenze sia concentrata sulla porzione di contenzioso considerata maggiormente critica [la pendenza patologica] in quanto destinata a esporre lo Stato a possibili richieste risarcitorie.

Al fine di suddividere le pendenze nei due gruppi sopra indicati occorre anzitutto individuare il cd. **riferimento temporale**, vale a dire la data costituente il tempo zero [t0] del monitoraggio che si intende effettuare [normalmente il 31.12 dell’anno anteriore all’entrata in vigore del programma di gestione].

È con riferimento a questa data che si procede alla classificazione e al conteggio delle complessive pendenze su cui si concentrano gli obiettivi di smaltimento.

La percentuale di smaltimento programmata, che consente di calcolare il numero di fascicoli da eliminare, è quella che viene proposta dal capo dell’ufficio nel programma di gestione.

Una volta definiti gli obiettivi e calcolato il numero di pendenze da eliminare il cruscotto consente di monitorare mese per mese lo stato di avanzamento percentuale del programma rispetto a ciascun obiettivo.

Un ulteriore strumento di monitoraggio è costituito dal **bollettino statistico mensile** con cui viene monitorato il flusso degli affari complessivi e per singola sezione, nonché la gestione dell’ultrabiennalità, ma non solo di quella censita all’inizio dell’anno di riferimento e oggetto del programma di gestione, ma soprattutto quella in divenire nel corso dell’anno.

Tali strumenti sono stati via via adottati anche dagli Uffici di primo grado del Distretto, ancorché con articolazioni temporali diversificate.

Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato

Area Civile

L'Ufficio, oltre a impegnarsi a concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR, ha proseguito nella definizione prioritaria delle controversie più datate, destinando, a quelle che per la tipologia dei diritti azionati richiedono una rapida definizione, una contenuta aliquota del carico esigibile, che è stata calibrata in modo diverso tra le sezioni, in relazione alle materie trattate da ciascuna di esse.

Lo stato di avanzamento del programma di gestione continua a essere monitorato con il *Bollettino statistico* e con il "Cruscotto".

Nell'A.G. in esame la percentuale di controversie ultrabiennali è lievemente diminuita, come illustrato nella tabella che segue, dalla quale si evince che tale percentuale nella Corte è passata complessivamente dal 40,31% dell'anno precedente al 39,25% dell'attuale, ma, nell'ambito dei singoli settori si osserva un decremento pari all'1% [da 50,5% a 49,5%] con riferimento al settore civile e a un aumento pari al 3,8% [da 4,3% a 8%] per il settore lavoro, anche se i dati in valore assoluto di tale ultimo settore sono pressoché irrilevanti.

Il numero dei procedimenti ultrabiennali in valore assoluto nell'anno in esame registra un decremento pari al 3,3%, passando da 4.317 a 4.173.

Corte di Appello	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-biennali	%
Civile	7.996	3.961 <i>-6,4%</i>	49,5% <i>-1,0%</i>	8.349	4.216	50,5%
Lavoro	2.637	212 <i>110%</i>	8,0% <i>3,8%</i>	2.361	101	4,3%
Totale Corte	10.633	4.173 <i>-3,3%</i>	39,25% <i>-1,1%</i>	10.710	4.317	40,31%

Negli uffici di primo grado, si osserva complessivamente una lieve flessione della percentuale di procedimenti ultratriennali, passata dal 13,6% dell'anno precedente al 12,1% dell'anno in esame:

Tribunali del distretto	A.G. 2023/2024			A.G. 2022/2023		
	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%	Pendenti al 30 giugno	di cui Ultra-triennali	%
Civile	33.864	5.588 -10,7%	16,5% -0,9%	36.043	6.256	17,4%
Lavoro	16.810	521 -41,3%	3,1% -2,2%	16.614	887	5,3%
Totale Tribunali	50.674	6.109 -14,5%	12,1% -1,5%	52.657	7.143	13,6%

La tabella che segue mostra come, nell'anno giudiziario 2023-24, la durata media dei procedimenti civili [elaborata non computando i decreti ingiuntivi, gli ATP in materia di previdenza, gli affari di competenza del giudice tutelare, le verbalizzazioni di dichiarazione giurata, le esecuzioni mobiliari e immobiliari, nonché le procedure fallimentari, trattandosi di procedimenti la cui durata ontologicamente sfugge al potere organizzativo e direttivo del giudice] abbia registrato un *trend* variabile negli Uffici del distretto, oscillando da un incremento pari all'8,4% nel Tribunale di Sciacca a un decremento pari al -1,2% nella Corte di Appello:

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2023/24 vs 2022/23
	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023	
Corte di Appello	998	1.010	-1,2%
Tribunale per i Minorenni ¹	404	329	22,8%
Trib. Agrigento	670	623	7,5%
Trib. Marsala	276	264	4,5%
Trib. Palermo	532	511	4,1%
Trib. Sciacca	556	513	8,4%
Trib. Termini Imerese	739	710	4,1%
Trib. Trapani	360	364	-1,1%

Nota

1 - Dato calcolato mediante la formula ISTAT applicata ai dati forniti dalla Direzione generale di statistica e analisi di organizzazione elaborati mediante il Datalake con data di acquisizione 4 settembre 2024.

L'analisi della durata media dei procedimenti, distinti per materia, evidenzia un andamento omogeneo nell'ambito delle macroaree principali:

macroarea **i - contenzioso civile ordinario**

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2023/24 vs 2022/23
	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023	
Corte di Appello	1.405	1.423	-1,3%
Trib. Agrigento	1.100	1.062	3,6%
Trib. Marsala	580	560	3,6%
Trib. Palermo	944	958	-1,5%
Trib. Sciacca	998	999	-0,1%
Trib. Termini Imerese	1.318	1.272	3,6%
Trib. Trapani	702	726	-3,3%

macroarea **lavoro e previdenza**

Ufficio	Durata in gg.		Variazione % A.G. 2023/24 vs 2022/23
	A.G. 2023/2024	A.G. 2022/2023	
Corte di Appello	660	600	10,0%
Trib. Agrigento	502	571	-12,1%
Trib. Marsala	137	167	-18,0%
Trib. Palermo	427	440	-3,0%
Trib. Sciacca	488	442	10,4%
Trib. Termini Imerese	661	819	-19,3%
Trib. Trapani	258	357	-27,7%

Area Penale

Analogamente agli anni precedenti la Settima Commissione del CSM, insieme alla Struttura Tecnica per l'Organizzazione [STO], *“ha ritenuto di richiedere l'obiettivo di smaltimento su 18 mesi”*.

Il Programma, pertanto, è stato redatto in termini di consuntivo degli obiettivi prefissati per l'anno 2023, mentre in termini di arretrato e obiettivi di smaltimento sono stati indicati i procedimenti ultrabiennali da eliminare tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2024; con riferimento alla determinazione dei carichi esigibili, invece, il riferimento temporale è stato l'anno solare 2024 e pertanto lo stesso è stato formulato, dopo l'interlocuzione con i Presidenti di sezione e la sottoposizione agli stessi della bozza al fine di acquisire eventuali osservazioni in vista del testo definitivo, con modalità semplificate rispetto all'analogo programma di gestione in materia civile e con l'utilizzazione dei criteri e dei parametri previsti per il settore civile in quanto compatibili.

La redazione del piano di gestione diviene, dunque, un momento di verifica periodica degli obiettivi prefissati da coordinarsi anche con quanto indicato nel DOG che prevede una programmazione triennale, nonché la consapevolezza di gestire, operando le necessarie scelte, la situazione esistente in termini di pendenze, sopravvenienze e tempi di definizione.

Gli obiettivi di rendimento dell'Ufficio previsti per l'anno 2024 sono stati i seguenti:

- riduzione della pendenza complessiva dei processi;
- eliminazione degli eventuali processi ultrabiennali, attraverso un monitoraggio costante fornito dai bollettini statistici mensili;
- riduzione della durata media dei processi, che si lega sia alla eliminazione dei processi ultrabiennali sia alla celere celebrazione di quelli sopravvenienti.

Un'attenzione particolare è stata data al nuovo concetto di durata prognostica o *disposition time* ossia la misura utilizzata a livello europeo, definibile come il tempo necessario, a flussi invariati, a definire un numero di procedimenti pari a quelli pendenti.

La tabella che segue rappresenta la stratigrafia dei procedimenti penali pendenti in Corte e dalla stessa si desume il bassissimo tasso di procedimenti ultrabiennali che al 30 giugno 2024 era pari al 5,44%, lievemente superiore rispetto al precedente periodo in cui era pari al 3,62%.

Stratigrafia procedimenti penali pendenti al 30 giugno 2024 – settore penale ordinario

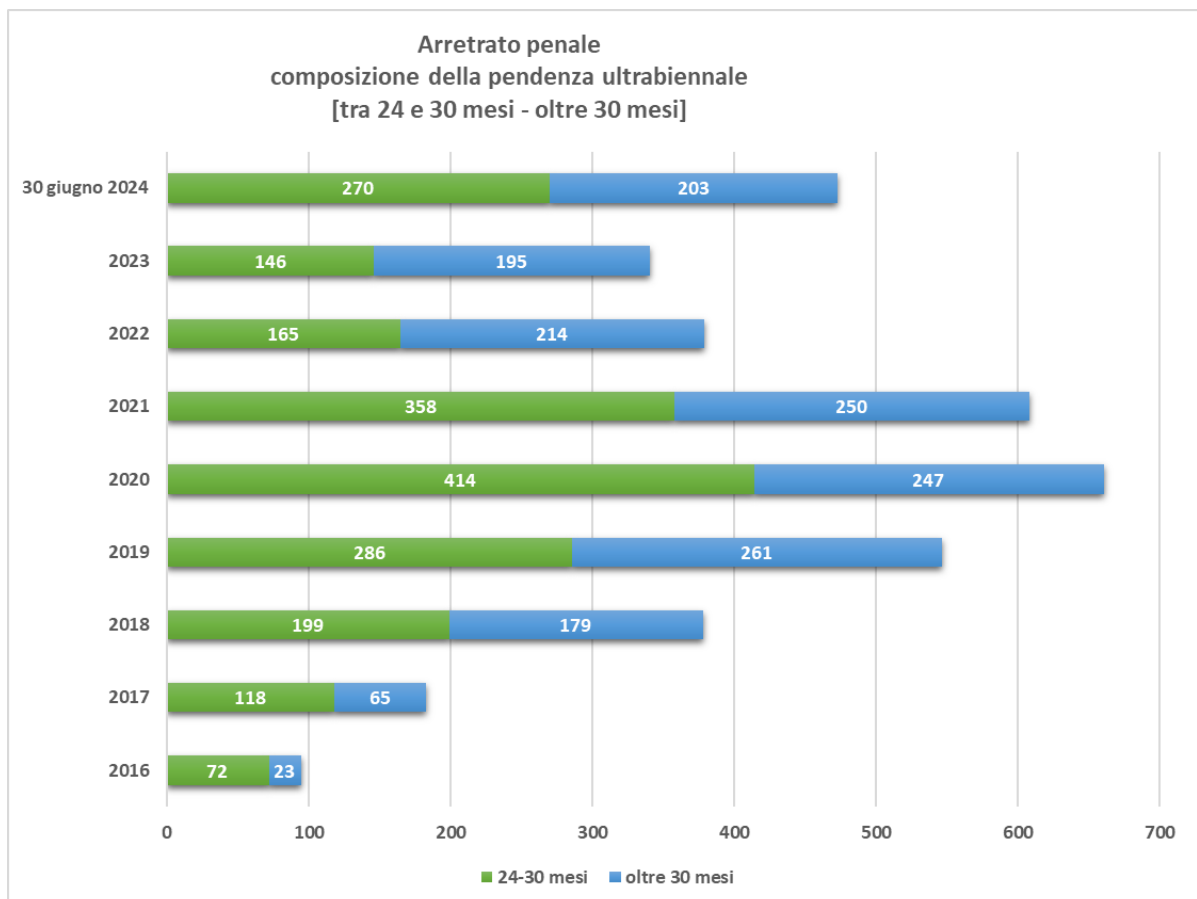
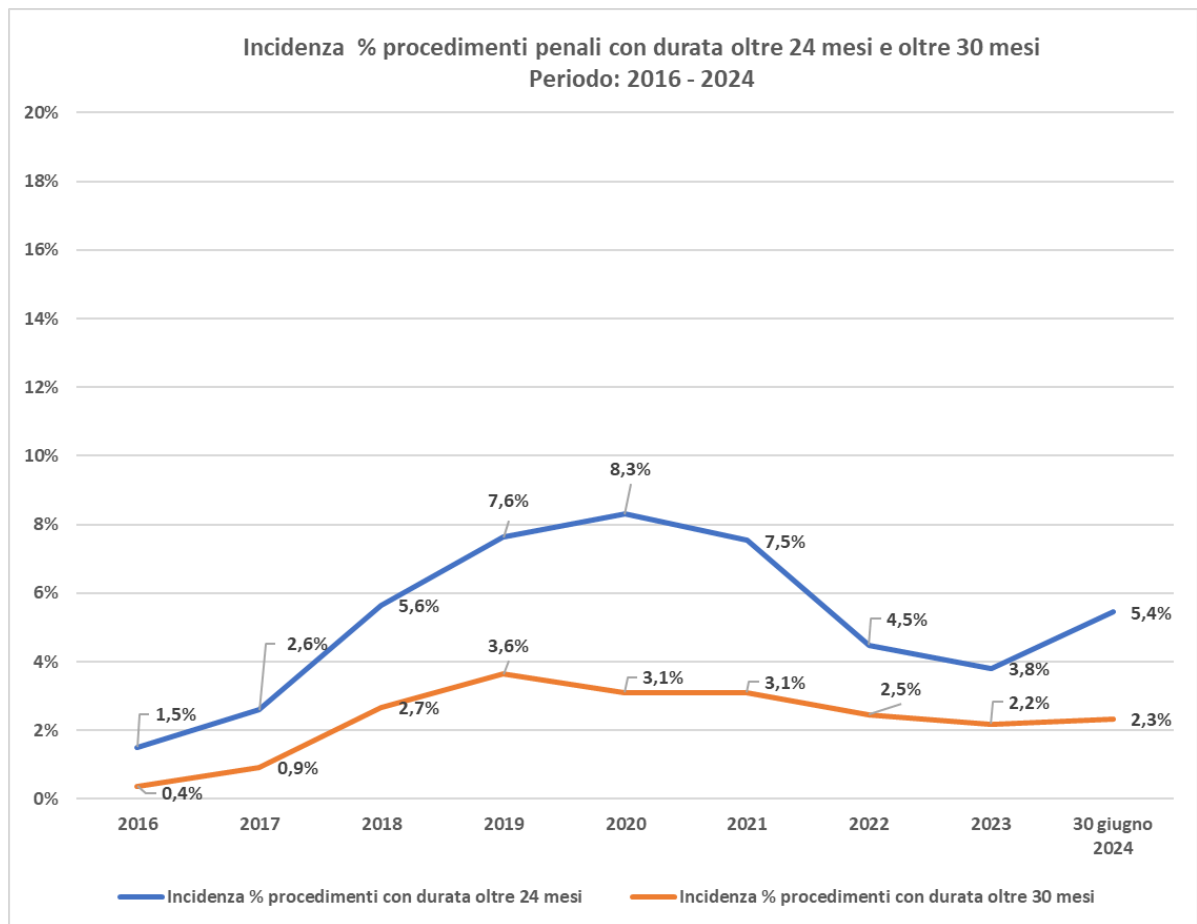
Anno Ruolo	Procedimenti per Sezione*					Totale
	I ¹	II	III	IV	V	
2013	1					1
2016	1					1
2017	1	1				2
2018	2	1	3			6
2019	16		1	1		18
2020	32	2	6	7		47
2021	63	12	43	10		128
2022	255	361	351	130		1.097
2023	1.145	1.401	959	1.079	1	4.585
2024	775	693	531	764	45	2.808
Totale complessivo	2.291	2.471	1.894	1.991	46	8.693
ultra-biennali²	207	58	165	43	0	473
diventeranno ultra-biennali entro il 31/12/2024	164	319	239	105	0	827

Note: 1 - comprende un fascicolo sospeso [Rg n.ro 1937/2013]

2 – comprende 319 procedimenti in attesa di deposito motivazioni [Sez. I: 200, Sez. II: 21, Sez. III: 87, Sez. IV: 11]

Ma ciò che appare ancor più significativo è il dato relativo alla quota di procedimenti ultra-biennali che sfiorano di sei mesi la scadenza del biennio, soglia oltre la quale si configura un danno risarcibile: tali processi al 30 giugno 2024 erano appena 203, pari al 2,34% della pendenza totale.

I grafici che seguono mostrano l'andamento delle due variabili nelle ultime annualità sia in termini assoluti che di incidenza percentuale:



Ha contribuito a tale risultato positivo l'elevatissima produttività dei magistrati dell'ufficio, che è ancor più apprezzabile se si considera anche il fatto che nel periodo in esame si sono registrate notevoli scoperture dell'organico, che tra l'altro permangono, sono stati trattati processi particolarmente gravosi e impegnativi, con un numero assai elevato di imputazioni e di imputati in stato di detenzione che hanno richiesto la trattazione in udienze dedicate.

PARTE DECIMA

L'amministrazione della Giurisdizione

Consiglio Giudiziario

Commissione flussi e pendenze

Comitato per le pari opportunità

Commissione disciplinare ex art. 17 d.l. 271/89

Sinergicamente collegato all'operato del C.S.M., il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Palermo, nel corso dell'anno giudiziario appena concluso, ha svolto efficacemente la propria funzione consultiva, tipica espressione in sede decentrata dell'autogoverno della magistratura.

L'attività istituzionale riservata al Consiglio Giudiziario è stata espletata puntualmente, con il supporto della Segreteria amministrativa, secondo le direttive del Presidente della Corte in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario e in collaborazione con il Magistrato Segretario.

Dal primo luglio 2023 al 30 giugno 2024 sono state tenute 50 sedute *[di cui 25 nella composizione integrata dai componenti laici ex art 16 del D. Lvo 25/06]* e altre 14 nella modalità prevista per le delibere della Sezione Autonoma per la magistratura onoraria.

In occasione delle espletate sedute sono stati posti all'Ordine del Giorno 701 punti attinenti alle materie di cui al D.L. 25 del 2006, mentre altri 63 punti sono stati trattati nella composizione prevista per l'esame delle pratiche attinenti ai magistrati onorari.

In generale, la maggior parte delle delibere ha riguardato a vario titolo 410 magistrati togati del distretto *[di cui 286 giudicanti e 124 requirenti]*, mentre la restante parte ha interessato 249 magistrati onorari *[di cui 163 giudici onorari di pace e 8 viceprocuratori onorari]*, e ancora 6 magistrati ausiliari.

Alcune pratiche, alle quali il Consiglio ha dedicato i necessari e opportuni approfondimenti, hanno poi avuto ad oggetto il percorso professionale dei magistrati togati.

Nel prospetto riassuntivo di seguito proposto si elencano, per categoria, le attività svolte nell'anno concluso, al fine di fornire un quadro che rappresenti sinotticamente la complessità e la delicatezza dei compiti consiliari:

- 71 pareri concernenti la progressione in carriera dei magistrati togati e 2 pareri parziali per coloro che, trasferiti fuori dal distretto, abbiano svolto più di due anni nella sede di provenienza;
- 105 pareri emessi per la valutazione delle attitudini e del merito *[esitati con 58 pareri resi a verbale e 47 con separato provvedimento]*, per la partecipazione a procedure concorsuali mirate al conferimento d'incarichi giudiziari direttivi e semidirettivi;
- 12 pratiche riguardanti il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai m.o.t nominati con D.M. 23/11/2022;
- 22 pratiche riguardanti le tabelle feriali di organizzazione degli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti e 7 per quelle dei Giudici di Pace;
- 98 variazioni tabellari apportate dagli uffici giudiziari del distretto alle tabelle organizzative in vigore per il triennio 2020 – 2022;

- 11 richieste di conferimento di incarichi extragiudiziari;
- 15 fra applicazioni extradistrettuali ed endodistrettuali;
- 9 richieste di autorizzazione a risiedere al di fuori dalla sede di lavoro;
- 2 valutazione di passaggio funzioni da requirente a giudice;
- 6 procedimenti di conferma d'incarichi semidirettivi e direttivi;
- 6 procedure di conferme annuali di Giudici Ausiliari in servizio nella Corte d'Appello;
- 8 procedure d'incompatibilità ex artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario;
- 8 programmi di gestione ex art.37 del D.L.0 n.98/2011 formulati dagli Uffici Giudiziari del Distretto per il settore civile e da taluni anche per quello penale.

Nell'esame e nell'istruzione delle pratiche il raccordo con i Dirigenti degli Uffici è stato costante e proficuo, sempre mirato alla salvaguardia della giurisdizione e alla tutela dei suoi protagonisti.

Nel periodo in esame, l'attività del Consiglio ha assecondato e applicato le modifiche apportate dal Consiglio Superiore della Magistratura alle proprie circolari in merito a:

- programmi di gestione ex art 37 del D. L. 98/2011, integrata con delibera del 25/10/2023 che ha fornito indicazioni procedurali e i format per la compilazione dei detti programmi di gestione per l'anno 2024, nonché l'individuazione dei carichi esigibili di riferimento.
- periodo feriale per l'anno 2024, stabilito con Decreto del Ministero della Giustizia del 10.12.2023;
- modifiche sul regime delle incompatibilità ex art 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art 2 L.G.;
- criteri e procedura per la valutazione della realizzazione degli obiettivi assegnati ai GOP e VPO ai fini della corresponsione dell'indennità variabile di risultato di cui all'art 23 del D L.vo 116 del 2017;
- procedura di nomina dei componenti addetti all'Ufficio Studi e Documentazione del C.S.M.;
- ricognizione dei tirocini formativi di cui alla risoluzione consigliere del 24 luglio 2019.

La Sezione Autonoma per la magistratura onoraria ha esaminato profili organizzativi interni degli uffici, quali le modifiche tabellari, supplenze e applicazioni oltre che aspetti individuali riguardanti i singoli magistrati onorari [tirocinio, conferme, procedure disciplinari].

Nel dettaglio di seguito si elencano anche per la Sezione Autonoma le tematiche affrontate per macroaree.

- 7 pratiche riguardanti le tabelle feriali di organizzazione degli Uffici dei Giudici di Pace;
- 7 modifiche tabellari apportate dagli uffici giudiziari del distretto alle tabelle organizzative in vigore per il triennio 2020 – 2022;
- 3 revoche/sospensioni dalle funzioni;
- 2 procedimenti disciplinari attivati nei confronti di GOP e VPO;
- 5 dispense dagli incarichi;
- 11 pratiche attinenti a vario titolo ai piani di tirocinio, alle modifiche, alle valutazioni di tirocinio, alle nomine in sostituzione di magistrati collaboratori e tutor;
- 6 pratiche attinenti alla valutazione del conseguimento degli obiettivi annuali;
- 12 pratiche attinenti all'esclusività di funzioni.

Nell'anno in esame, il Consiglio ha definito la procedura riguardante la conferma nell'incarico

dei magistrati onorari di cui all'art 29 del Decreto 116/2017 che, alla data del 15 agosto 2017, avevano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio e ha, altresì, attuato le procedure preliminari per la nomina delle commissioni ai fini della conferma nell'incarico degli onorari che, al 15 agosto 2017, hanno maturato 12 anni di servizio.

Sono state curate, inoltre, le ulteriori fasi della procedura di selezione - in itinere - per l'ammissione al tirocinio, ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a viceprocuratore onorario, di cui ai bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel mese di aprile 2023.

Nel periodo di riferimento, infatti, lo svolgimento del tirocinio degli aspiranti GOP e VPO, a mente di quanto previsto dall'art 7 del D. L.vo 116/2017, è stato gestito in modo coordinato tra Consiglio Giudiziario e Struttura Territoriale della Formazione, secondo le rispettive competenze e attribuzioni come determinate dal Decreto legislativo 26 del 2006.

La Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario è stata chiamata a pronunciarsi su importanti aspetti dell'organizzazione della detta procedura, nominando i magistrati collaboratori tra i magistrati professionali dotati di adeguata esperienza ed elevato prestigio professionale, i quali hanno poi designato gli affidatari per i tirocinanti, nonché esaminando, approvando e fissando tempestivamente le date di inizio dei diversi piani di tirocinio man mano proposti.

Il percorso formativo si è poi incrementato con l'organizzazione dei corsi teorico-pratici di frequenza obbligatoria predisposti dai tutor nominati dai magistrati della Struttura Territoriale a seguito di interpello.

Tutto ciò ha comportato un rilevante impegno organizzativo e di monitoraggio efficacemente svolto dalle Segreterie del Consiglio e della SSM Decentrata, anche in merito al controllo continuo delle numerose rinunce e dei consequenziali scorrimenti di graduatoria disposti dal CSM.

Costante e puntuale è stato il raccordo tra la segreteria del Consiglio e il C.S.M. ai fini di sottoporre nei tempi idonei al consiglio le varie attività da esaminare.

Il Consiglio Giudiziario ha, ancora, esercitato costantemente attività di vigilanza sulla magistratura onoraria esaminando eventuali profili di responsabilità individuale emersi a seguito di esposti o segnalazioni e non archiviati dal Presidente della Corte.

Prima di formulare proposte di decadenza, dispensa o revoca ai sensi dell'art 21 del D. L.vo 116/2017 e dell'art. 11 della circolare sull'incompatibilità dei giudici onorari, in applicazione analogica su indicazione del CSM, le pratiche sono state istruite con diverse interlocuzioni istruttorie con i Dirigenti degli Uffici, con l'esame di memorie e documentazione depositate a difesa dall'interessato o ancora disponendo audizioni per una più accurata conoscenza della posizione del segnalato prima della formulazione del relativo parere.

Il Consiglio Giudiziario, nell'anno in esame, si è riunito in via ordinaria in presenza, fruendo dei collegamenti da remoto - effettuati tramite l'applicazione Microsoft TEAMS - solo in caso di esigenze personali occasionalmente rappresentate dai consiglieri.

Sono state svolte, inoltre, ulteriori "sedute itineranti" negli uffici giudiziari del Distretto [Tribunali di Sciacca, Agrigento e Marsala], già programmate nei mesi precedenti.

Le sedute dislocate si sono rivelate particolarmente utili per coniugare al meglio l'attività di vigilanza, legislativamente prevista, all'ascolto e alla percezione diretta delle problematiche locali chiaramente emergenti in sede di libero dibattito.

I confronti si sono rivelati molto proficui grazie alla dialettica dei dibattiti svoltisi in occasione

di tutte le sedute tenute nelle sedi dei citati Tribunali.

A supporto dell'attività consiliare, la Segreteria amministrativa ha curato l'assistenza alle sedute e alla gestione dei fascicoli, predisponendo, in fase organizzativa, l'istruzione delle pratiche oggetto di trattazione, annotando nei registri telematici e cartacei le variazioni intervenute, aggiornando i fascicoli personali con il costante e continuo inserimento della documentazione sopravveniente e provvedendo alle comunicazioni degli ordini del giorno e dei verbali agli interessati.

Nell'ottica di una sempre maggiore informatizzazione degli uffici, nel supportare l'attività consiliare, il personale amministrativo della segreteria ha regolarmente riversato su OneDrive le pratiche in modo puntuale e completo.

Tale modalità operativa ormai routinaria consente una facile e immediata consultazione della documentazione da parte dei relatori che così hanno modo di esaminare previamente le singole pratiche affidate, ordinate per seduta e ordine del giorno.

La condivisione telematica dei files ha praticamente eliminato ogni necessità di riversare su carta le pratiche e di gestire consegna e ricezione dei fascicoli prima delle sedute.

Molto utile si è rivelato l'utilizzo del cloud Microsoft OneDrive anche per assicurare ai titolari il diritto di tribuna in merito alle valutazioni di professionalità dei magistrati, così come articolato dal Decreto L.vo 44 del 2024, relativo all'attuazione della legge 71/2022 recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare.

In tema di diritto di tribuna e di diritto al voto della componente avvocati dei consigli giudiziari è intervenuta, negli ultimi mesi dell'anno in esame, una nota informativa della IV Commissione del C.S.M. che ha adeguato la disciplina secondaria alle novità introdotte dalla disciplina primaria e ha indicato agli organi di autogoverno decentrato le modalità di funzionamento più idonee all'adempimento legislativo, ciò allo scopo di assicurare un'omogeneità di azione su tutto il territorio nazionale.

In tal senso, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo ha subitaneamente recepito le indicazioni del C.S.M. assicurando, anche alle componenti avvocati e professori universitari del Consiglio, la fruizione della medesima documentazione cui hanno accesso i magistrati togati tramite l'istituzione di cartelle OneDrive dedicate.

In tal modo è ampiamente assicurata la facoltà dei componenti non togati del Consiglio di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni aventi ad oggetto le valutazioni professionali dei magistrati.

In adempimento a quanto disposto dalla Circolare del C.S.M. del 2018 in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati e nell'ottica di una definitiva dematerializzazione dell'attività amministrativa, la Segreteria ha, infine, incrementato la scansione e l'archiviazione telematica dei fascicoli personali dei magistrati anche onorari, continuando ad implementare costantemente l'archivio del database già istituito e aggiornando gli indici della documentazione archiviata che rendono immediate e sempre complete le ricerche.

In uso alla segreteria e rivelatisi fondamentali per le rilevazioni statiche sono i registri Excel che attengono all'attività consiliare [*numero e tipologia di pratiche per relatore, assenze in seduta, tempistica di evasione delle pratiche, monitoraggio scadenze periodo di valutazione*] giornalmente incrementati e sempre in linea con dati verificati.

Al personale amministrativo facente parte della segreteria è stata altresì affidata, limitatamente alle proprie competenze, la funzione di raccordo tra i Consiglieri, nonché tra il Consiglio e altri soggetti quali i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, gli Uffici giudiziari del distretto, il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Più analiticamente gli adempimenti curati dalla segreteria, inalterati rispetto al precedente periodo, possono essere così descritti:

- raccolta e aggiornamento delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura;
- inserimento delle pratiche negli ordini del giorno delle sedute, previa iscrizione nei registri informatici e assegnazione dei relatori secondo i criteri regolamentati;
- cura esecuzione dei verbali;
- aggiornamento scadenziario valutazioni di professionalità e preparazione estrazione provvedimenti;
- predisposizione modulistica per piani di tirocinio di togati e onorari;
- rilegatura in volumi di ordini del giorno, verbali e provvedimenti;
- aggiornamento dei registri cartacei e informatici riguardanti la magistratura togata e onoraria;
- inserimento dei pareri e delle incompatibilità dei togati nel sito del CSM sulla piattaforma cosmag;
- caricamento delle tabelle di organizzazione e delle relative variazioni sulla piattaforma cosmapp;
- attività di protocollazione della posta in entrata e in uscita;
- divulgazione degli ordini del giorno e dei verbali agli Uffici giudiziari del distretto;
- rilevazione periodica dei dati statistici più significativi relativi alla produttività e alla tempistica nella cura delle pratiche assegnate ai consiglieri relatori;
- cura dell'archivio cartaceo e informatico.

La Commissione per l'Analisi dei Flussi e delle pendenze, incardinata in seno al Consiglio Giudiziario, si è riunita a supporto dell'attività consiliare sia nei casi previsti normativamente che in altre occasioni e ha fornito puntualmente un significativo apporto nella rilevazione statistica dei dati occorrenti, oltre che nella verifica dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto, in tutti i casi in cui era imposta la rilevazione preliminare al parere del Consiglio Giudiziario.

In occasione dell'elaborazione dei programmi di gestione dell'anno 2023, ex art. 37 del D.L. 98/2011, la Commissione ha emesso pareri preliminari strumentali alle valutazioni consiliari verificando il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma ed esaminando quelli indicati per l'anno corrente [quali lo smaltimento dell'arretrato "patologico" o la definizione dei criteri di priorità della trattazione dei procedimenti], sia per il settore civile che per quello penale.

La Commissione Disciplinare costituita ai sensi dell'art. 17 del D. L.vo 271/1989 ha operato con sedute camerali finalizzate all'esame degli addebiti contestati dalla Procura Generale agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziaria.

I giudizi attivati nei periodi precedenti e che sono attualmente sospesi, in attesa di definizione del procedimento penale pendente nei confronti degli incolpati, vengono costantemente monitorati.

Il Comitato per le Pari Opportunità, istituito a seguito della delibera del 9 aprile 2008, ha partecipato ai più significativi eventi organizzati dal COA miranti alla promozione e alla tutela della parità di genere.

La presenza del Presidente del CPO alle iniziative inerenti alla delicata tematica dell'uguaglianza delle donne in magistratura ha aperto dei nuovi scenari che hanno consentito un raffronto anche a livello territoriale con le associazioni familiariste italiane.

Il CPO è stato coinvolto, altresì, in una ricerca promossa dall'Università di Napoli e somministrata tramite FORM avente ad oggetto il tema sempre più attuale del femminile dei nomi professionali in magistratura.

La divulgazione dell'indirizzo mail del CPO ha consentito di agevolare la ricezione di contributi e segnalazioni di criticità afferenti le sue precipue funzioni.

La Struttura Territoriale per la Formazione Decentrata.

Al fine di garantire un proficuo e costante aggiornamento dei magistrati del distretto, in conformità alle linee programmatiche sulla formazione per l'anno 2023 emanate dal C.S.M., la Scuola Superiore della Magistratura, attraverso i propri Magistrati Formatori togati e onorari, ha offerto numerose opportunità formative anche nell'anno in esame.

Gli incontri sono stati organizzati in presenza, offrendo comunque la possibilità di collegamenti TEAMS ai richiedenti e ai relatori che non hanno potuto raggiungere in presenza la sede del corso.

I corsi attivati hanno avuto ad oggetto tematiche attuali e innovative, riconducibili sia al settore civile che penale che amministrativo, e si sono svolti anche con modalità di esercitazioni in laboratorio svolte nell'aula informatica dell'UDI molto apprezzate dai partecipanti per il taglio pratico fornito, oltre che per l'elevato profilo dei relatori.

Alcuni dei corsi svolti nell'anno sono stati frutto di pregevoli collaborazioni con enti di rilevanza internazionale che hanno consentito alla città di Palermo di ospitare numerose Autorità di altissimo profilo anche internazionale, conferendo ancor più lustro e apprezzamento alla pregevole organizzazione dei corsi di formazione già propria della Presidenza della Corte di Appello di Palermo.

Di grande arricchimento è stata anche la partecipazione della Scuola di Formazione al programma di scambi internazionali EJTN per i vertici degli Uffici, che ha consentito di ospitare, presso gli uffici della Corte, alcuni capi di uffici giudicanti e requirenti provenienti da diversi Paesi europei aventi organizzazioni giudiziarie differenti.

La partecipazione dei discenti è stata notevole sia in presenza sia da remoto.

L'intensa attività organizzativa dei formatori, anche di nuova nomina, è stata scrupolosamente supportata, sia in ambito amministrativo che contabile, dal personale della Segreteria Amministrativa della Scuola che ha operato il necessario raccordo tra i Formatori e i partecipanti, predisponendo la modulistica e tutti gli accorgimenti organizzativi più idonei allo svolgimento dei corsi, tenutisi in massima parte presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Palermo.

Costante e completo è stato da parte della Segreteria l'aggiornamento del sito della SSM con l'inserimento in piattaforma, a disposizione degli utenti, del materiale fornito dai docenti e delle registrazioni degli incontri per una fruizione di più ampio respiro.

Negli ultimi mesi dell'anno in esame è stato istituito dal personale della segreteria un

database che consente il rilascio delle attestazioni di partecipazione aggiornate e documentate, necessarie per le valutazioni di professionalità dei magistrati, i quali ricevono dalla segreteria, qualora richiesto, un supporto immediato, completo e accurato dell'attività formativa svolta sia come docenti, che come relatori o discenti.

La formazione territoriale ha organizzato nell'anno in esame 12 incontri, con possibilità di frequenza sia in presenza sia da remoto tramite piattaforma TEAMS.

Tra tutti sempre maggior lustro e interesse destano, sul panorama nazionale, il corso organizzato annualmente in memoria del giudice Rosario Livatino tenutosi, nell'anno di riferimento, eccezionalmente a Palermo e il corso in memoria del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto che, come ogni anno, si è svolto a Trapani.

Inoltre, ha visto un'accurata partecipazione di ragazzi provenienti da diversi istituti superiori la Giornata Europea della Giustizia Civile celebrata nell'Aula Magna della Corte.

I temi trattati hanno interessato sia la giurisdizione civile che quella penale con particolare attenzione dedicata all'aspetto pratico, prestando particolare cura all'approfondimento di quelle di seguito indicate:

N.ro	Titolo del Corso	Luogo	Codice	Data
1	Riflessioni sulla riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie	Aula Magna Corte di Appello di Palermo	D23311	5 lug 23
2	La discrezionalità della P.A. e la responsabilità dei pubblici dipendenti - Corso intitolato a Rosario Livatino	Città del Mare – Terrasini	D23167	22-23 set 23
3	Giustizia digitale e intelligenza artificiale - Celebrazione Giornata Europea Giustizia Civile	Aula Magna Corte di Appello di Palermo	D23455	16 nov 23
4	Gli istituti fiduciari e il trust. La tutela dei beneficiari vs. la tutela dei creditori. Aspetti sostanziali e processuali	Webinar Zoom	D23444	22 nov 23
5	La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione nel dialogo con la giurisprudenza di merito	Aula Magna Corte di Appello di Palermo	D24073	21 mar 24
6	L'esperienza della giustizia riparativa nel mondo anglosassone: un confronto con la recente riforma italiana	Aula Magna Corte di Appello di Palermo	D24137	21 mag 24
7	Le rotte e le logiche del traffico internazionale di stupefacenti e le evoluzioni della criminalità organizzata transnazionale	Aula Magna Corte di Appello di Palermo	D24145	24 mag 24
8	Questioni e strumenti di cooperazione internazionale informativa, investigativa e giudiziaria	Palazzo Campanella - Consiglio regionale della Calabria – Sala Federica Monteleone	D24204	8 giu 24
9	La prescrizione dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	Sala Consiliare Tribunale di Palermo - Plesso di via Orsini	D24230	12 giu 24
10	La mediazione e la conciliazione: la normativa, i metodi di lavoro e i modelli organizzativi	Aula Magna Corte di Appello di Palermo	D24143	14 giu 24

N.ro	Titolo del Corso	Luogo	Codice	Data
11	La violenza di genere nel sistema penale: le nuove prospettive per la tutela delle vittime nel processo penale e di prevenzione. Corso in memoria di Giangiacomo Ciacio Montalto - II edizione	Aula Magna del Polo Universitario di Trapani	D24136	20 giu 24
12	Ciclo di seminari di alta formazione - 1° incontro: Diritto di proprietà: tutela e incentivazione	Aula Magna Ordine Commercialisti di Palermo	D24258	28 giugno 2024

L'Ufficio per la formazione decentrata del personale amministrativo

Nel periodo di interesse l'Ufficio Unico per la Formazione Distrettuale del personale amministrativo ha organizzato i seguenti corsi ai sensi dell' art.37 del D.Lgs. 81/08:

- Primo Soccorso [4 edizioni];
- Aggiornamento Primo Soccorso [5 edizioni];
- Antincendio - Rischio medio [5 edizioni];
- Aggiornamento Antincendio [2 edizioni];

L'ufficio della Conferenza Permanente

La disamina dei principali servizi disimpegnati dall'Ufficio della Conferenza Permanente durante il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 offre lo spunto per ragionare sul modello di gestione diretta delle spese di funzionamento che, introdotto a decorrere dal 1° settembre 2015 dall'art. 1, commi 526 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rivoluzionato l'assetto organizzativo e funzionale delle sedi giudiziarie, innovando anche in questa Corte di Appello l'amministrazione delle spese obbligatorie precedentemente disciplinata dall'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Nel suddetto periodo la Conferenza Permanente Distrettuale, l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, si è riunita otto volte, deliberando in ordine a tutti i fabbisogni necessari per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, così come stabilito dall'art. 4 del richiamato d.P.R..

E' stata assicurata l'erogazione dei vari servizi di riscaldamento, climatizzazione, telefonia fissa/mobile e connettività, gestione delle centrali telefoniche, pulizia, disinfestazione, facchinaggio, giardinaggio, custodia e reception, nonché delle forniture di energia elettrica, acqua, gas, gasolio per i gruppi elettrogeni, curando costantemente la manutenzione edile e impiantistica di tutte le strutture giudiziarie del capoluogo attraverso gli operatori incaricati [n. 1094 ticket Siram Veolia + n. 85 ticket Fastweb/S3K].

Nel novero delle principali attività che hanno caratterizzato l'arco temporale in questione si registra il costante monitoraggio della complessa Convenzione Consip FM 4, che assicura agli UU.GG. di Palermo – attraverso il RTI Dussmann Service S.r.L.-Siram Veolia – i principali servizi di pulizia e igiene di tutti i locali e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti asserviti agli stessi, ivi compresa l'esecuzione di attività straordinarie extra canone per i servizi di cui sopra.

Tra le attività extra canone continuano a campeggiare quelle riguardanti le ultime operazioni di smaltimento di rifiuti ingombranti e RAEE [cui si associano le relative attività di facchinaggio\trasloco\pulizia straordinaria – n. 148 ticket Dussmann Service S.r.L.], che sono state condotte segnatamente negli spazi di archivio del Palazzo ex Eas di Via Impallomeni, onde consentire la consegna dei lavori di ristrutturazione PNRR curata dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia e Calabria nei confronti dell'ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato.

L'apertura del cantiere di quei lavori, avvenuto al termine dell'estate 2024, segnerà un passaggio cruciale nella prospettiva di restituire all'Amministrazione Giudiziaria usuaria un plesso di particolare rilievo strategico completamente restaurato, posto che è situato nel più ampio comprensorio della Cittadella Giudiziaria.

Quanto sopra anche in considerazione dell'ennesima criticità – paradigmatica dello stato di profonda trascuratezza manutentiva del richiamato edificio – verificatasi nella tarda serata del 20 novembre 2023, allorquando è crollata improvvisamente una consistente mole di laterizi e intonaco dalla veletta sommitale che ha imposto l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di messa in sicurezza, gestiti dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP..

L'azione sinergica espletata dall'U.O. con gli UU.GG. del capoluogo per razionalizzare l'utilizzo degli immobili destinati ad uso giudiziario, anche e soprattutto al fine di conseguire future economie di spesa, ha sortito nel periodo effetti positivi.

Al riguardo, si rappresenta la riconsegna dell'immobile di Via Donizetti n. 14, che ospitava la

sede penale dell'Ufficio del Giudice di Pace, operata il 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'ANMIG – Associazione Nazionale Mutilati e invalidi di Guerra, la cui indennità di occupazione esponeva un importo annuo pari ad € 55.523,84, peraltro non sottacendo che il risparmio conseguito per il venir meno dei servizi integrati, gestionali e operativi della Convenzione Consip Facility Management 4 riferiti alla suddetta sede giudiziaria ammonta ad € 298.438,14 [cui aggiungere le altre economie ascrivibili alle forniture di energia elettrica, telefonia etc.].

Rimanendo in tema, giova menzionare che la complessiva valutazione dei fabbisogni allocativi espressi dai vari UU.GG. del capoluogo, non disgiunta da una ponderata sistematizzazione circa l'uso degli immobili giudiziari, ha determinato la ricerca – tramite l'Agenzia del Demanio – di un bene immobile confiscato, mantenuto al patrimonio indisponibile dello Stato, da adibire ad uso giudiziario; un immobile, però, avente idonei requisiti [superficie, stato di mantenimento, impiantistica, vicinanza alla Cittadella Giudiziaria] per essere destinato in breve tempo a ufficio, prospettando la possibilità di una consequenziale dismissione di locali in locazione passiva e future economie di spesa.

A tal proposito, si segnala l'acquisizione, deliberata il 19 febbraio 2024 dalla Conferenza Permanente Distrettuale, di quattro unità immobiliari di un edificio sito a Palermo nella Via Sampolo n. 3/A confiscate alla criminalità organizzata, che, dopo i necessari interventi di adeguamento edile e impiantistico, la cui progettazione esecutiva è curata da questo ufficio, saranno destinate al personale della Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Polizia di Stato della Procura della Repubblica di Palermo.

Il conseguimento dei locali sopra menzionati, autorizzato dalla Direzione Generale RMT del Ministero della Giustizia con provvedimento prot. n. 76507.U del 27 marzo 2024, consentirà a questa Amministrazione – al termine dei lavori previsti – il rilascio degli immobili che attualmente ospitano la predetta Sezione di P.G. e il successivo risparmio di spesa riconducibile al pagamento di indennità di occupazione, pari a complessivi € 34.223,32 all'anno.

Appare utile, inoltre, evidenziare i recenti sviluppi riguardanti l'impiego del palazzo di questa Via Cavour n. 60 sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, in quanto dovrebbe concretizzarsi prossimamente l'idea di mantenere in uso la suindicata struttura a condizioni diverse da quelle attuali, ossia stipulando con la società proprietaria un contratto di comodato d'uso gratuito.

Le dinamiche afferenti la rifunzionalizzazione degli spazi giudiziari hanno visto impegnati i Tecnici di Edilizia di questa Corte nell'analisi della situazione logistica degli UU.GG. Minorili di Palermo e delle Sezioni Famiglia del Tribunale Ordinario di Palermo in vista dell'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, da cui è scaturita apposita relazione illustrativa sottoposta al vaglio della competente Direzione Generale RMT.

Per completezza espositiva, si segnala che analogo studio è stato condotto per la predisposizione degli ambienti destinati ad accogliere le risorse umane del neoistituito Ufficio Periferico dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia [UPOG] presso la Corte di Appello di Palermo. Detta analisi ha consentito l'individuazione degli spazi necessari per collocare il contingente previsto per l'Ufficio Periferico del capoluogo.

Il periodo che ci occupa ha rimarcato la costante attenzione rivolta ai sistemi di sicurezza degli edifici giudiziari e, in particolare, dell'edificio di Via Orsini/Albanese, per il quale è stata prevista – mediante il Manutentore FM 4 – una soluzione tecnicamente apprezzabile per realizzare

un adeguato ribaltamento delle immagini della videosorveglianza verso la sala regia di Via G.B. Pagano, nonché per la sede degli UU.GG. Minorili di Via Principe di Palagonia, nella quale sono state potenziate le relative misure di sicurezza.

Per quanto riguarda l'edilizia giudiziaria l'ufficio, oltre a curare l'andamento dei servizi manutentivi erogati in Convenzione Consip FM 4, ha avviato diversi appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura – sia per le strutture del capoluogo che per le sedi ricomprese nel distretto di Corte di Appello – che hanno interessato principalmente l'impiantistica antincendio e la manutenzione edile\impiantistica straordinaria dei plessi giudiziari. In particolare, si richiamano le sottoindicate procedure:

a) Appalti di servizi.

- i) Servizio di allineamento catastale degli immobili di proprietà demaniale concessi in uso governativo e adibiti ad uffici giudiziari, quali l'Aula Bunker Falcone Borsellino via Remo Sandron, l'Aula Bunker "V. Bachelet" [loc. Pagliarelli] nonché il Tribunale per i Minorenni di Palermo e la relativa Procura della Repubblica di via Principe di Palagonia 135;
- ii) Servizio di progettazione antincendio finalizzato all'adeguamento e realizzazione degli impianti antincendio [ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.L. N. 98/2011] e all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi per l'intervento relativo all'edificio sito in Palermo, via Giovan Battista Pagano – Nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo;
- iii) Servizio di progettazione antincendio finalizzato all'adeguamento e realizzazione degli impianti antincendio [ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.L. N. 98/2011] e all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi per l'intervento relativo all'edificio sito in Palermo, via Principe di Palagonia, 135 – Tribunale per i Minorenni di Palermo;
- iv) Servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, afferenti l'intervento di ripristino di tutto l'impianto di climatizzazione dell'Aula Bunker Pagliarelli sita in via Vittorio Bachelet snc – Palermo;
- v) Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione esecutiva, verifiche e collaudi dei lavori di realizzazione della sala multimediale presso l'archivio in uso al Tribunale di Marsala, sito nella Via Florio;
- vi) Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – art. 41, comma 6, D.lgs. n. 36/2023 – per l'ampliamento del Palazzo di Giustizia di Marsala per allocarvi l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP;
- vii) Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori per l'intervento di rifacimento delle cabine elettriche dell'edificio giudiziario ubicato in Termini Imerese, piazza F.U. Di Blasi;
- viii) Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e direzione lavori per l'intervento di rifacimento dei prospetti del Palazzo di Giustizia di Termini Imerese, piazza F.U. Di Blasi;

b) Appalti di lavori.

- i) Lavori di messa in sicurezza e ripristino della recinzione perimetrale esterna del Tribunale di Sciacca, sito in via S. Quasimodo n. 1.;
- ii) Lavori di messa in sicurezza dei prospetti del Palazzo di Giustizia di Agrigento, via Mazzini 179;
- iii) Lavori di risanamento delle strutture in calcestruzzo di cemento armato dei locali tecnici del Palazzo di Giustizia di Agrigento, via Mazzini 179.

Nelle richiamate procedure le unità tecniche della compagine operativa hanno profuso fattivo impegno, elaborando progetti esecutivi, documenti di indirizzo alla progettazione e, in taluni casi, assumendo gli incarichi di Responsabile del Progetto, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo.

Per quanto concerne, segnatamente, l'impiantistica antincendio, sfruttando il database elettronico per il monitoraggio degli impianti e la gestione dei rinnovi dei Certificati Prevenzione Incendi e sulla scorta dell'attività di censimento impianti rilevazione fumi richiesta dalla Direzione Generale RMT, è stato possibile avviare due appalti di servizi di progettazione antincendio [cfr. punti b e c elenco appalti di servizi].

In ordine alle progettazioni PNRR riguardanti il Palazzo ex EAS, l'Aula Bunker Falcone Borsellino e il plesso che ospita gli UU.GG. Minorili di Palermo, va segnalato che l'Ufficio della Conferenza Permanente ha sviluppato ogni utile sinergia con il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria e le imprese aggiudicatrici delle procedure, contribuendo attivamente all'avvio di tutti i cantieri di lavori previsti dal relativo Piano.

L'inserimento dei dati sul S.I.G.E.G. – Sistema Informativo Gestione Uffici Giudiziari è stato curato puntualmente.

In riferimento all'attività di gestione delle procedure di acquisizione delle fatture elettroniche sul sistema INIT per la liquidazione dei corrispettivi spettanti ai vari operatori economici, si segnala che nel periodo 01.07.2023-30 giugno 2024 sono state evase dalla U.O. n. 634 fatture per un importo complessivo di € 16.222.959,62 a valere sul Cap. 1550.1 – Spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

L'ultimo esercizio finanziario 2023 riguardante la gestione del Cap. 1550.1 degli UU.GG. giudicanti dell'intero distretto ha registrato, invece, un movimento complessivo pari ad € 26.295.962,81.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, nel corso del corrente anno giudiziario, ha proseguito l'attività relativa alla verifica della regolarità dei rendiconti e delle dichiarazioni dei candidati alla Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del giorno 25 settembre 2022.

Nel corso delle 9 sedute tenutesi fino al termine dell'attività in data 6 marzo 2024 il Collegio ha provveduto:

- a invitare n. 17 candidati all'integrazione delle dichiarazioni e rendicontazioni;
- ad approvare n. 45 dichiarazioni e rendicontazioni;
- ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25.823,00 per mancato deposito della rendicontazione o dichiarazione, per n. 31 candidati;
- ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 5.164,00 per mancata regolarizzazione della dichiarazione e rendicontazione per n. 2 candidati.

L'Ufficio Statistica

Conservano piena attualità le considerazioni svolte negli anni precedenti in quanto l'Ufficio statistica di questa Corte ha continuato a svolgere in modo eccellente il proprio ruolo.

E' un ufficio strategico nella complessa attività del distretto, che emerge in modo ancor più pregnante nell'attuale contesto organizzativo nel quale sono assai frequenti le richieste di indagini statistiche indotte anche dalle plurime innovazioni normative di natura sostanziale, procesuale e ordinamentale, che richiedono puntuali verifiche, anche temporalmente ravvicinate, sull'andamento di tali innovazioni.

I risultati raggiunti dai funzionari che operano nell'Ufficio, costantemente affinati nel tempo, operano in termini di valido riscontro di una elevatissima professionalità che continua a produrre ottimi risultati non solo nei compiti di ricerca ed estrazione ma sovente si estende a vera e propria analisi e proposta, che supportano l'attività della Presidenza nella individuazione delle soluzioni organizzative più funzionali a obiettivi di efficienza ed efficacia della giurisdizione.

Continua la costante pubblicazione di un bollettino statistico e di un cruscotto con cadenza mensile nonché di numerosi altri rapporti visibili anche sul *portale web* della Corte.

L'Ufficio si occupa sia degli adempimenti di natura statistica e informatica connessi alla redazione dei *Programmi di gestione* ex art. 37 D.L. n. 98/2011 e della *Relazione sull'amministrazione della Giustizia*, svolge attività di sostegno alla *Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze*, coopera con gli uffici centrali del Ministero della Giustizia per lo sviluppo e l'incremento dei registri informatizzati e dei sistemi di elaborazione statistica dei dati, fornisce a tutti i magistrati del distretto rilevazioni mirate funzionali alla redazione degli atti per le valutazioni di professionalità, collabora con il Consiglio Giudiziario per tutte le indagini statistiche di volta in volta delegate.

L'Ufficio ha continuato poi a collaborare e assistere i Tribunali del distretto, supportandoli nella rilevazione ed elaborazione delle rispettive statistiche, nonché collaborando alle attività preparatorie alle verifiche ispettive.

L'Ufficio esami per Avvocato

A partire dal mese di luglio 2023 si è proceduto allo svolgimento della seconda prova orale della sessione 2022, con il preappello per i candidati volontari e a seguire, da settembre a dicembre, per gli altri candidati che hanno superato la prima prova [317 i candidati in totale, di cui 276 idonei e 41 non idonei].

Ciascuna delle dieci sottocommissioni è stata impegnata per due giorni la settimana; sono state effettuate n. 103 sedute di esami, con notevole impegno dei segretari e soprattutto della segreteria dell'Ufficio esami di avvocato.

In contemporanea allo svolgimento delle prove orali sessione 2022, ed esattamente il 28 luglio, è pervenuta la nota ministeriale che ha dato inizio all'attività preparatoria per la sessione 2023.

La segreteria ha proceduto a predisporre le note di interpello per la Corte e per il distretto per quanto riguarda il settore della magistratura; sono stati contattati i responsabili delle segreterie dell'Università affinché fossero trasmesse tempestivamente le note relative alle nomine dei docenti. Si è dato riscontro al Superiore Ministero in data 20 settembre 2023 per la componente magistratura mentre per la componente universitaria il successivo 13 ottobre 2023.

Con la sessione d'esame 2023 si sarebbe dovuto porre fine al regime eccezionale introdotto durante la pandemia da Covid-19 dal decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31, successivamente prorogato di un anno dall'art. 39-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73; si sarebbe, dunque, dovuta ripristinare la previgente normativa relativamente sia alle modalità di svolgimento delle prove scritte e dell'eventuale successiva prova orale, sia alla composizione delle sottocommissioni.

Nel maggio 2023 Il Presidente dell'Aiga, il Coordinatore del dipartimento di Accesso Aiga e la Coordinatrice della Consulta dei Praticanti hanno inviato una nota al Ministro della Giustizia chiedendo la proroga dello svolgimento dell'esame con la modalità del doppio orale. E anche il Presidente del CNF ha avanzato analoga richiesta allo stesso Ministro, rappresentando che il ripristino delle originarie modalità di svolgimento dell'esame, non preceduto da una riforma dell'accesso alla professione, avrebbe causato unicamente «grandi difficoltà ai tirocinanti, i quali nel giro di pochi mesi avrebbero dovuto rivedere i criteri di studio e si sarebbero trovati a svolgere le prove d'esame avendo basato la preparazione per un esame organizzato con diverse modalità».

Così, con l'art. 4-*quater* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, si è stabilito che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024, sarebbe stato disciplinato dalle disposizioni del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, come integrate dalle previsioni di quello stesso articolo [1° comma], la cui più rilevante novità è rappresentata dalla previsione di una prova scritta e di una prova orale [2° comma].

Quindi, con il bando pubblicato sulla G.U., 4ª Serie Speciale, n. 59 del 4 agosto 2023 è stato indetto l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, prevedendosi, all'art. 2, che tale esame si sarebbe, appunto, articolato «in una prova scritta e in una prova orale».

Le modalità di presentazione della domanda sono rimaste uguali alla sessione precedente: il candidato accede e si registra sul sito internet del Ministero della Giustizia mediante SPID di secondo livello; i pagamenti delle tasse e dei bolli da assolvere per la partecipazione sono stati

effettuati tramite la piattaforma PagoPa.

La prova scritta si è svolta mediante la redazione di un atto giudiziario, a scelta tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo.

Gli elaborati scritti sono stati corretti da una sottocommissione di una sede diversa da quella in cui si era svolta la prova.

La vera novità dell'esame si è avuta nella modalità di svolgimento della prova orale, che si è articolata in tre fasi:

- 1)** Esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, in una materia scelta dal candidato al momento della domanda tra: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, al fine di valutare le conoscenze di diritto sostanziale e processuale. La sottocommissione, prima dell'inizio della prova orale, ha predisposto per ogni candidato tre quesiti della materia prescelta, collocandoli all'interno di buste distinte, numerate e sigillate tra cui il candidato ha avuto la possibilità di scegliere. A seguire, sono stati assegnati trenta minuti per l'esame preliminare e la consultazione dei codici commentati e trenta minuti per la discussione del quesito, alla fine dei quali la sottocommissione, dopo essersi riunita per valutare la prova, ha comunicato al candidato l'esito della prova.
- 2)** Discussione di brevi questioni al fine di dimostrare le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato, su tre materie scelte preventivamente tra: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale penale, diritto processuale civile, una delle tre materie necessariamente processuale.
- 3)** Dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Le tre fasi si sono svolte in un unico contesto e valutate nella sua unicità.

Altra novità è stata l'attribuzione dei voti: infatti, hanno superato la prova i candidati che agli orali hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 105 e un punteggio non inferiore a 18 in ciascuna materia della prova.

L'attività vera e propria ha avuto inizio subito dopo la pubblicazione del bando con la predisposizione delle note per uffici giudiziari, Polizia penitenziaria, Carabinieri, manutentori, operai, nonché delle gare per l'affidamento dei servizi di pronto soccorso con ambulanza e medico, assicurazione r.c., controllo emissione radiofrequenze.

Con D.M. 8 novembre 2023 sono state nominate le prime sottocommissioni.

La presentazione delle domande sul sistema ministeriale ha avuto inizio il 3 ottobre 2023 e ha avuto quale termine l'11 novembre 2023. A partire da questa data è iniziato il controllo dei requisiti da parte della Segreteria, e quindi il 14 novembre 2023 sono stati interessati i COA del distretto per il controllo del possesso della compiuta pratica dei candidati che avevano presentato la domanda.

Con D.M. 30 novembre 2023 sono state nominate ulteriori sette sottocommissioni e, con decreto in pari data, è stato nominato l'ispettore ministeriale.

Il 22 novembre 2023 è pervenuto il verbale della Commissione Centrale avente sede presso il Ministero della Giustizia relativo al sorteggio e all'abbinamento tra le sedi di Corte di Appello [in base al numero di domande di partecipazione all'esame tendenzialmente omogeneo], con inserimento della Corte di Appello di Palermo in fascia "B".

Pertanto, questa Corte ha proceduto alla valutazione degli elaborati provenienti dalla Corte di Appello di Bologna, mentre quella di Catanzaro ha valutato gli elaborati provenienti da questa Corte.

Il 25 novembre 2023 è stata convocata la seduta della prima Sottocommissione per la verifica dei requisiti e l'ammissione candidati, alla fine risultati 451.

Il 6 dicembre 2023 è stata effettuata la seduta plenaria per stabilire le modalità del corretto svolgimento della prova scritta e valutare le richieste dei portatori di handicap.

Il giorno 11 dicembre 2023 presso l'Aula V. Bachelet – sede della prova d'esame - è stato effettuato il controllo e la consegna dei codici e dei testi che i candidati avrebbero utilizzato per lo svolgimento dello scritto.

Il 12 dicembre 2023 si è svolta la redazione dell'atto giudiziario: dei 451 candidati ammessi sono stati presenti 416.

Il 13 dicembre 2023 presso questo Palazzo di Giustizia si è riunita in seduta plenaria la Sottocommissione e, alla presenza di alcuni candidati, si è provveduto a rendere anonimi gli elaborati con la rimozione dei tagliandi dalle buste recanti l'originaria numerazione progressiva, al rimescolamento e alla rinumerazione.

Il 4 gennaio 2024 gli elaborati dei candidati di questa Corte sono stati affidati all'organo preposto alla consegna alla Corte di Appello di Catanzaro; subito dopo sono pervenuti i 664 elaborati dalla Corte di Appello di Bologna per la correzione da parte delle otto sottocommissioni di Palermo, che si è svolta dal 29 gennaio al 28 febbraio per un totale di 53 sedute.

Il 28 marzo gli elaborati sono stati consegnati alla Polizia Penitenziaria per la restituzione alla Corte di Appello di Bologna.

A sua volta, la Corte di Appello di Catanzaro ha ultimato la correzione degli elaborati di Palermo il 15 febbraio riconsegnandoli a questa Corte il 28 marzo.

Il 6 aprile 2024 la Sottocommissione di Palermo ha proceduto all'apertura delle buste, effettuando l'associazione nome candidato/votazione della prova e pubblicando i risultati immediatamente dopo. Dei 416 candidati che avevano consegnato l'elaborato, 314 sono stati ammessi alla prova orale e 102 non ammessi.

Il giorno 11 aprile 2024 si è riunita - in seduta plenaria - la Sottocommissione per recepire i criteri dettati dalla Commissione Centrale per lo svolgimento delle prove orali ed è stata fissata la data di inizio degli esami orali a partire dal 27 maggio 2024. La Segreteria ha così predisposto i calendari delle sedute d'esame e provveduto alla pubblicazione.

Le prove orali, ancora in corso, si sono svolte con regolarità in osservanza delle direttive Ministeriali e secondo i criteri comuni individuati in assemblea generale, seguendo il calendario fissato, ad eccezione di alcune sedute straordinarie rese necessarie per i candidati che hanno presentato certificato medico.

In questi casi, la prova d'esame è stata differita alla prima seduta utile successiva al termine del periodo di prognosi indicato nel certificato medico, oppure con inserimento in coda ai candidati già previsti per quella seduta, o ancora mediante la fissazione di sedute straordinarie affinché le prove potessero concludersi nei tempi previsti.

L'Ispettore Ministeriale, che ha assistito a parecchie sedute di correzione e altrettante sedute di esami orali, ha espresso il proprio compiacimento per l'efficienza e l'organizzazione dei lavori.

L'Attività degli Uffici Nep

Il Dirigente dell'UNEP di questa Corte di Appello continua a segnalare che il costante depauperamento delle risorse di lavoro disponibili degli ultimi anni rende improcrastinabile, per il mantenimento di un adeguato standard dei servizi e per evitare un eccessivo aggravio dei carichi di lavoro, l'avvio di procedure concorsuali per la figura del Funzionario UNEP, previo aumento della relativa pianta organica che non può non tenere conto dell'assoluta inadeguatezza del numero di Ufficiali Giudiziari in servizio rispetto a quelli previsti.

Si registra, inoltre, un considerevole aumento dell'età media del personale che si attesta intorno ai 58 anni.

Per effetto delle limitate risorse umane a disposizione i Funzionari UNEP e gli Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi in zona assicurano anche, a rotazione, il servizio di ricezione degli atti.

Nel periodo in esame sono state rese operative nuove funzionalità telematiche, particolarmente innovative per gli uffici NEP.

Gli applicativi in uso all'ufficio sono stati incrementati per consentire la ricezione del flusso informativo proveniente dall'Agenzia delle Entrate, necessario alla ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., e per permettere la ricezione delle richieste di notificazione e di esecuzione tramite il canale telematico [GSU-PCT]. È stata resa possibile anche la notificazione telematica degli atti di notificazione e di esecuzione, nonché la restituzione alle parti richiedenti.

Per quanto riguarda le interrogazioni all'Agenzia delle Entrate permangono alcune criticità in quanto, ad oggi, i dati forniti, con particolare riguardo agli atti del registro, risultano lacunosi.

Le funzionalità di generazione e invio degli atti per via telematica hanno determinato diverse problematiche, la cui risoluzione sta comunque avvenendo con aggiornamenti continui dell'applicativo.

Particolare criticità si riscontra nella gestione dei flussi contabili tramite l'applicativo in uso all'ufficio. Gli utenti possono effettuare i depositi con pagamenti telematici attraverso il sistema PagoPA, ma i dati riportati nelle causali del conto corrente dell'ufficio non consentono l'associazione con il deposito effettuato [mancando un riferimento al soggetto versante o alle parti], con la conseguenza di rendere impossibile un riscontro contabile immediato con la somma introitata dall'applicativo [mediante annullamento della ricevuta PagoPA].

Non si può non evidenziare che la formazione, soprattutto per la gestione dei flussi contabili, ma anche parzialmente per le nuove funzionalità telematiche di cui si è fatto cenno, è apparsa deficitaria e non adeguata alla portata delle innovazioni introdotte.

Dal punto di vista organizzativo, considerate le già citate deficienze nelle risorse lavorative a disposizione, risulta particolarmente difficile mantenere un "doppio binario" di ricezione degli atti. E invero, nonostante la possibilità di inviare le richieste telematicamente, permane un flusso considerevole di utenza agli sportelli, che sono aperti in misura ridotta per la carenza di personale. Si auspica che il canale telematico sia reso obbligatorio.

Le nuove funzionalità telematiche pongono un ulteriore problema sotto il profilo delle risorse materiali: paradossalmente l'ufficio è costretto a consumare in misura maggiore rispetto al passato la carta per la stampa degli atti pervenuti telematicamente [in precedenza stampati direttamente dalle parti], da consegnare al personale addetto ai servizi in zona per l'esecuzione. È

concreto un rischio in termini di sostenibilità dei costi, considerato che queste spese sono a carico del fondo spese d'ufficio che si alimenta con il 3% degli introiti.

Continua a essere adottata la flessibilità dell'orario in entrata ed è stato concesso il lavoro agile a una dipendente che ne ha fatto richiesta motivata da ragioni di assistenza a un familiare disabile.

Grazie al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è stato in funzione, fino a poco tempo fa, un sistema di elimina-code gestito da un'applicazione denominata "Youline" che ha permesso di evitare contatti ravvicinati e assembramenti presso gli sportelli di accettazione/restituzione atti.

Per effetto del mancato rinnovo della fornitura del servizio "Youline", offerto lodevolmente dal gestore per il primo periodo gratuitamente, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha comunicato che metterà a disposizione un nuovo sistema di gestione dei turni agli sportelli integrato come nuova funzionalità all'interno di "Ubiloc", l'app del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ideata dall'Avv. Gianluca Ferrari e scaricabile gratuitamente dagli store, che consente già agli avvocati di compiere varie attività legate alla professione dal proprio cellulare.

In particolare, come illustrato dallo stesso Avv. Ferrari al dirigente dell'UNEP, l'app consentirà agli utenti, previo accreditamento, di inserirsi nel turno e di visualizzare, per ciascuno dei turni attivati dall'ufficio [accettazione/restituzione atti di notificazione, accettazione/restituzione atti di esecuzione] il numero di utenti in coda, evitando il sovraffollamento e i disagi che sono inevitabilmente connessi al turno fisico. Il dipendente Unep, previo accreditamento e collegamento all'applicativo, dovrà attivare e chiudere le file agli orari previsti, gestendone lo scorrimento con la possibilità, finora non prevista, di visualizzare sul proprio schermo il nominativo dell'utente di turno.

La dotazione delle risorse materiali, e in particolare degli arredi, risulta ampiamente soddisfacente.

Invece, la dotazione degli strumenti informatici risulta ancora non adeguata alle nuove esigenze che scaturiscono dalle nuove funzionalità telematiche. Si segnala in particolare una carenza di stampanti il cui fabbisogno è aumentato in seguito all'introduzione dei nuovi servizi. Ne è stata richiesta una fornitura alla D.G.S.I.A e si attende l'assegnazione.

Nel periodo considerato si è registrata una diminuzione delle notifiche a richiesta di parte rispetto al periodo precedente [48.176 notifiche a fronte di 70.774 del periodo precedente, con una riduzione di oltre il 30% circa. Il calo delle notifiche a richiesta di parte va ricondotto con ogni probabilità al consolidarsi degli effetti della riforma Cartabia e, in particolare, alle notifiche telematiche eseguite direttamente dagli Avvocati.

L'attività di notificazione risente della progressiva riduzione di Ufficiali Giudiziari. Attualmente, presso l'UNEP di Palermo, a fronte di un organico fissato in 32 unità, sono in servizio soltanto 7 Ufficiali Giudiziari, di cui 5 operanti in zona esterna e 2 nei servizi di sportello al pubblico. Il numero di personale addetto ai servizi interni è sommamente deficitario, tanto che è stato necessario predisporre la rotazione giornaliera agli sportelli di accettazione di un Funzionario UNEP e di un Ufficiale Giudiziario addetti ai servizi di notificazione in zona.

Anche il personale addetto al servizio di notificazione in zona è insufficiente ed è stata aumentata la soglia di partecipazione dei Funzionari all'attività di notificazione nel territorio di Palermo anche oltre il 50%. Naturalmente, la citata turnazione, avendo coinvolto gli Ufficiali Giudiziari per circa due volte la settimana, è stata fonte di disagio e ha avuto, di conseguenza,

ripercussioni in termini di tempestività nel servizio di notificazione.

Nel periodo in esame il numero di richieste di notifica di atti da parte dell'Autorità Giudiziaria registra una diminuzione del 25% circa [36.030 notifiche a fronte di 47.803 del periodo precedente].

L'elevato flusso di richieste di notifica a mezzo PEC e SNT provenienti dalle Autorità Giudiziarie, unitamente all'invio della copia integrale dell'atto in luogo dell'avviso contenente gli estremi dell'atto nell'ipotesi di notifica mediante deposito alla casa comunale, imposto dalle recenti novità normative, determinano un maggiore impiego di mezzi [carta, fotocopiatrici, scanner], col conseguente aggravio dei costi economici.

Si registra un aumento di circa il 20% delle richieste di esecuzione [39.001 nel periodo in esame a fronte di 32.296 nel periodo precedente]

I funzionari in servizio sono 39 Funzionari di cui 1 applicato da altra sede e sono divisi tra servizi amministrativi interni [15 Funzionari] e servizi di esecuzione e notificazione in zone esterne [24 Funzionari]. Il loro numero, rispetto alla previsione di 41 unità in pianta organica [comunque inadeguato per quanto detto in premessa], risulta insufficiente, tenuto conto che essi, oltre che a garantire tutte le attività amministrative interne e di sportello, devono anche intervenire in misura sempre maggiore nel servizio di notificazione per supplire alla carenza di unità nella figura professionale di Ufficiale Giudiziario.

I servizi di sportello al pubblico [accettazione atti per la notifica e l'esecuzione e loro restituzione] sono stati assicurati anche dai Funzionari e dagli Ufficiali Giudiziari addetti ai servizi in zona, con turnazione giornaliera di un Ufficiale Giudiziario e di uno o anche più Funzionari.

Ciò è dovuto, oltre che alla mancanza di Funzionari da adibire all'attività di sportello perché impiegati in altri fondamentali servizi d'istituto, anche alla circostanza che i due Ufficiali Giudiziari inabili al servizio esterno, di cui uno in part time al 50 % e l'altro frequentemente assente per permessi ex L. 104/92 e congedi retribuiti ex art. 42 D.lgs. 151/2001, non sono in grado di assicurare con continuità questo servizio.

Anche con riferimento alla figura professionale dell'Assistente Giudiziario, l'attuale situazione del personale risulta oggettivamente deficitaria, con negative ripercussioni sul puntuale e corretto espletamento dei servizi amministrativi interni. L'Ufficio ha una dotazione organica di 57 Assistenti Giudiziari. Considerato che sono attualmente in servizio 50 Assistenti, si registra una vacanza di 7 unità con una copertura in organico del 12,28%. La vacanza effettiva, per effetto dell'applicazione/distacco presso altri uffici giudiziari di 16 Assistenti e della destinazione alla Segreteria Unep della Corte di Appello di un'ulteriore unità, compensata soltanto dal distacco [temporaneo] di 2 unità provenienti da altre sedi, raggiunge le 21 unità con una copertura effettiva pari al 36,84%.

L'ufficio NEP presso il Tribunale di Termini Imerese ha una competenza territoriale che si estende su ben 62 comuni, con una densità abitativa di quasi 400.000 abitanti distribuiti su un vastissimo territorio [km. 3.836,76] per di più caratterizzato da vie di comunicazione non agevoli e con distanze che superano i cento chilometri e in taluni casi sono vicine a duecento chilometri. Inoltre negli ultimi mesi le difficoltà nella viabilità sono state accentuate dalla chiusura dello svincolo autostradale di Termini Imerese.

La conformazione territoriale, le distanze da percorrere su strade disagiate particolarmente

nel periodo invernale nonché, e soprattutto, la carenza di personale [pari al 27,66% all'inizio del periodo e aumentata al 41,30% alla fine] incide non poco sull'organizzazione dell'ufficio, che riesce a mantenere un buon livello nell'espletamento dei servizi di istituto grazie all'abnegazione di tutto il personale in servizio. Nel periodo di riferimento il carico di lavoro ha registrato la seguente variazione [Esecuzioni +12,84%; Notifiche Civili - 35,69%; Notifiche Penali a richiesta di parte -26,91%; Notifiche Civili e Penali a richiesta d'ufficio - 22,22%].

L'Ufficio NEP di Trapani, nel periodo di riferimento, ha avuto un carico di lavoro costituito da 22.967 tra richieste di notificazione ed esecuzioni, con una leggera diminuzione rispetto al periodo precedente per quanto riguarda le notificazioni dovuta ad un incremento delle notifiche effettuate direttamente dagli Avvocati mentre per le esecuzioni la tendenza è stabile.

Tale carico è stato portato a termine senza disservizi nonostante le carenze di organico che hanno reso necessaria l'applicazione della cosiddetta "Interfungibilità delle funzioni" cosicché sia i Funzionari sia gli Ufficiali Giudiziari provvedono all'espletamento delle notifiche e delle esecuzioni;

Le dotazioni informatiche sono da considerarsi "sufficienti" al fine dell'efficienza della macchina amministrativa ma ancora non adeguatamente supportate dai relativi programmi necessari [PCT] ancora colmi di criticità in particolar modo per i Pignoramenti Telematici. Ancora oggi non è stato previsto un software ministeriale per la gestione della parte contabile, visto che l'Ufficiale Giudiziario Dirigente nella qualità di "parziale sostituto d'imposta" deve continuamente aggiornare le proprie conoscenze nel campo della consulenza del lavoro e fiscale, non ultima la richiesta da parte della Corte dei Conti Regione Sicilia del "Conto Giudiziale Annuale" senza che il Ministero della Giustizia abbia dato delle istruzioni e/o modulistica adeguata adattabile agli Unep.

Il dirigente dell'Ufficio NEP di Agrigento segnala che l'ufficio ha una pianta organica di 39 unità complessive con una copertura superiore al 41%, poiché l'organico effettivo è di 23 unità, anche se di esse due sono applicate in altri uffici per cui l'incidenza delle carenze effettive sulla funzionalità dei servizi è in realtà pari al 46%. Oltre tale dato meramente numerico va tenuto in considerazione la mancanza di turnover per cui l'età media del personale è molto elevata soprattutto per quelle categorie di personale che svolgono servizio esterno. Per garantire i servizi, anche quest'anno si è fatto ricorso al coinvolgimento nell'attività di notificazione dei Funzionari.

Tale misura, se da un canto ha consentito di far fronte alle esigenze di servizio, dall'altro ha reso assai complessa e difficile la gestione dell'ufficio anche e non solo dal punto di vista contabile, ed è stata causa di disagi per il personale e di conflittualità.

Vengono segnalate inoltre l'inadeguatezza dei locali che ospitano l'ufficio nonché delle apparecchiature informatiche rispetto alle attuali esigenze legate all'avvio del PCT e le evidenti difficoltà connesse alla necessità di copertura di un territorio molto esteso [l'Ufficio serve, oltre al Territorio del Comune di Agrigento, con le sue frazioni, altri 28 comuni, alcuni dei quali molto popolosi, altri distanti dall'Ufficio e poco o nulla collegati da servizi pubblici, spesso con contesti sociali difficili e a elevata densità abitativa].

Il Dirigente dell'ufficio NEP di Sciacca ribadisce come serio fattore di criticità nell'espletamento dei servizi la difficoltà di collegamento tra i 20 i Comuni che ricadono nel circondario del Tribunale, parecchi dei quali distano più di 50 chilometri dalla sede, il precario stato in cui versa il sistema viario, in particolare dei Comuni della fascia montana, e sia per la mancanza dei servizi pubblici di linea con orari compatibili con quelli di lavoro e che non prevedono il viaggio di ritorno

nella stessa giornata.

Il periodo di riferimento ha visto l'avvio e il potenziamento delle funzionalità telematiche del GSU e GSU-PCT. Sono stati dati opportuni indirizzi organizzativi per consentire al personale di conciliare l'attività esterna con la fase di affiancamento e formativa e, successivamente, anche applicativa dei nuovi programmi.

Segnala che, nonostante le criticità, i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti in relazione al fatto che le istanze pervenute sono state regolarmente evase e le indicazioni adottate hanno consentito ai dipendenti di poter svolgere le proprie mansioni.

Nel periodo di riferimento il carico di lavoro effettuato è stato di 7.453 richieste di notificazione, 1.046 richieste di atti di esecuzione e 165 richieste di protesti bancari.

Le criticità segnalate dal Dirigente l'ufficio NEP di Marsala riguardano soprattutto la carenza di risorse umane e di strumenti informatici soprattutto alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 492 bis c.p.c riguardante la ricerca telematica dei beni da pignorare e dell'introduzione del sistema GSU PCT per la ricezione delle richieste di notifiche, pignoramenti e ricerche beni; ai fini di una maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi l'Ufficio utilizza il sistema GSU WEB e attua l'interfungibilità delle funzioni tra Funzionari e ufficiali giudiziari.

APPENDICE

COLLOCATI A RIPOSO

MAGISTRATI

MESSANA Filippo	Corte di Appello di Palermo
MONTALBANO Giacomo	Corte di Appello di Palermo
GUARNIER Annamaria Palma	Procura Generale della Repubblica di Palermo

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

RENDA Pietro Ciro Tommaso	Corte di Appello di Palermo

DIRETTORI

NICASTRO Calogera	Corte di Appello di Palermo
VERACE Giuseppe	Tribunale di Palermo
FERRO Gaspare	Tribunale di Marsala
GANGAROSSA Angelo	Tribunale di Sciacca

FUNZIONARI GIUDIZIARI

BAIAMONTE Maria Rosa	Corte di Appello di Palermo
ZINGALE Sergio	Tribunale di Palermo
TRAJNA Giovanni	Tribunale di Agrigento
ACQUISTA Maria Calogera	Tribunale di Palermo
PALERMO Patrizia	Tribunale di Palermo
GALIA Andrea	Tribunale di Palermo
AMATO Anna	Procura della Repubblica di Palermo
SCOZZARO Calogera Vincenza	Procura della Repubblica di Agrigento
SANTINI Vincenza	Procura per i Minorenni di Palermo
MONCADA Salvatrice	Procura della Repubblica di Trapani

ASSISTENTI GIUDIZIARI

SALAMONE Calogero	Tribunale di Agrigento
D'ANTONI Adriana	Tribunale di Palermo
ROMANO Maria	Tribunale di Palermo
ZIMMARDI Giovanni	Tribunale di Palermo
INGRASSIA Maria Grazia	Tribunale Sorveglianza di Palermo
SICILIANO Leonardo	Tribunale Sorveglianza di Palermo
SIMONCINI Carmela	Tribunale Sorveglianza di Palermo
LEONARDI Girolama	Procura della Repubblica di Palermo
ARNEODO Stefano	Procura della Repubblica di Trapani

OPERATORI GIUDIZIARI

NICOLAO Elvira	Corte di Appello di Palermo
TARANTINO Giuseppa	Tribunale di Agrigento
CALANDRA SCARPINATO Giuseppa	Tribunale di Palermo
CUCUZZA Rita	Tribunale di Palermo
CITRO Clelia	Tribunale di Termini Imerese
GRAMMATICO Salvatore	Tribunale di Trapani
MARINO Matilde	Tribunale di Trapani
SIGONA Paolo	Tribunale di Trapani
ANGILERI Bice Rita	Giudice di Pace di Marsala
ANIA Elisabetta	Procura della Repubblica di Palermo
CANGEMI Maria Cristina	Procura della Repubblica di Palermo
MIGLIORE Girolama	Procura della Repubblica di Palermo
RANDAZZO M. Lauretana	Procura della Repubblica di Palermo
MANISCALCO Maria	Procura della Repubblica di Trapani
ARMANNO Ignazia Rita	Procura per i Minorenni di Palermo
CONTI Mario Lucio	Procura per i Minorenni di Palermo

CONDUCENTI DI AUTOMEZZI

LA MATTINA Domenico	Tribunale di Palermo
CHIANETTA Antonino	Tribunale di Agrigento

AUSILIARI

CATRINI Ugo	Corte di Appello di Palermo
PERITORE Domenica	Tribunale di Agrigento

CAPIZZI Vincenza	Tribunale di Sciacca
DIMINO Diana	Tribunale di Sciacca
NOBILE Giacomo	Tribunale di Trapani
FALLETTA Giacomo	Procura della Repubblica di Palermo
CANGIALOSI Ottavio Maria	Procura della Repubblica di Termini Imerese

FUNZIONARI UNEP

GIAIMO Maria	Unep di Palermo

UFFICIALI GIUDIZIARI UNEP

LA MANNA Giuseppe	Unep di Palermo
VACCARO Ignazio	Unep di Marsala
GANCI Gaspare	Unep di Termini Imerese

ASSISTENTI GIUDIZIARI UNEP

CORDARO Carmela Maria	Unep di Palermo
MANGOGNA Bartolomeo	Unep di Sciacca

DECEDUTI

FUNZIONARI GIUDIZIARI

MICALE Stefania	Procura della Repubblica di Palermo

OPERATORI GIUDIZIARI

CARDELLA Giulia Caterina	Procura della Repubblica di Palermo

CODUCENTI DI AUTOMEZZI

CANINO Antonino	Procura della Repubblica di Palermo

ASSISTENTI GIUDIZIARI UNEP

SANTANGELO Francesco Giuseppe	Unep di Termini Imerese

AVVOCATI

GALLO CARRABBA Michele	Foro di Agrigento
LATINO Michele	Foro di Agrigento
SORRISO Giuseppe	Foro di Agrigento
CAVASINO Giuseppe	Foro di Marsala
ARGENTO Maurizio	Foro di Palermo
BLANDI Salvatore	Foro di Palermo
BULONE Mariadaniela	Foro di Palermo
CASTRONOVO Fulvia	Foro di Palermo
COSTA Michele	Foro di Palermo
COZZO Giuseppe	Foro di Palermo
GEMELLI Maurizio	Foro di Palermo
GENNA Roberto	Foro di Palermo
GIARDINA CANNIZZARO Luca	Foro di Palermo
GRISAFI Domenico	Foro di Palermo
LA MANTIA Mario	Foro di Palermo
MARANO Gaetano	Foro di Palermo
MELI Salvatore	Foro di Palermo
PIVETTI Sergio	Foro di Palermo
RANDAZZO Luigi	Foro di Palermo
RUSSO Riccardo	Foro di Palermo
GULLO Stefano	Foro di Sciacca
DI LORENZO Mario	Foro di Termini Imerese
FALCONE Elio Francesco	Foro di Termini Imerese
LIBORIO Sabatino	Foro di Termini Imerese
MORMINO Ignazio	Foro di Termini Imerese
BUTERA Santino	Foro di Trapani
CIARAVINO Salvatore	Foro di Trapani
ESPOSITO Elio	Foro di Trapani
GIAMPORCARO Giuseppe	Foro di Trapani
LIPARI Sabrina	Foro di Trapani

INTRODUZIONE.....	3
PARTE PRIMA.....	8
NOVITÀ LEGISLATIVE NELL'ANNO GIUDIZIARIO IN ESAME	8
AREA CIVILE	8
1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado e in appello.	8
2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme in materia di:.....	14
a) Minori e famiglia	14
b) Crisi d'impresa.....	24
c) Rapporti bancari.....	30
d) Immigrazione/protezione internazionale	31
e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.....	34
3. Rinvio pregiudiziale.....	37
4. Gli effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione.....	39
AREA PENALE	41
1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello	41
2. Operatività degli istituti di deflazione processuale	45
a) Querela.....	45
b) Non punibilità per particolare tenuità del fatto.....	48
c) Estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali.....	50
d) Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali	54
3. Verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.	55
4. Limitazioni alle impugnazioni [inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa o delle sentenze di condanna con pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità].	58
5. Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto	61
6. Riti semplificati	63
7. Sanzioni sostitutive	67
8. Proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato con l'art. 17 del d.l. 75 del 2023	70
9. Rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza	70
10. Questioni collegate alle modifiche normative susseguitesesi negli anni e relative al regime di prescrizione o alla improcedibilità dei reati	71
10.1 Premessa	71
10.2 Numero delle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione.....	81
10.3 Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei Tribunali	82
10.4 Tempi di invio alla Corte di Cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata ..	83
11. Giustizia riparativa	83

12. Il c.d. “codice rosso” [L. 19/7/2020 n. 69]	86
PARTE SECONDA	94
INCIDENZA DELLA PRESENZA DEGLI ADDETTI UPP SULL’OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO	94
La Corte di Appello	94
I Tribunali	97
Tribunale di Palermo	97
Tribunale di Agrigento	99
Tribunale di Marsala	100
Tribunale di Sciacca	101
Tribunale di Trapani	102
PARTE TERZA	105
AREA CIVILE	105
ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO	112
Tasso di impugnazione delle sentenze dei Tribunali	112
Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali	113
Indice di stabilità delle sentenze della Corte	114
Flussi di lavoro nel settore civile	116
La Corte di Appello	121
I dati delle Sezioni Civili della Corte di Appello	122
Andamento dei Processi Ultrabiennali	125
I Tribunali del Distretto	131
Tribunale di Palermo	132
Tribunale di Agrigento	147
Tribunale di Marsala	150
Tribunale di Sciacca	154
Tribunale di Termini Imerese	156
Tribunale di Trapani	158
Le controversie di Lavoro e Previdenza nel Distretto	161
La Sezione Lavoro della Corte di Appello	166
Tribunale di Palermo	171
Tribunale di Agrigento	172
Tribunale di Marsala	172
Tribunale di Sciacca	172
Tribunale di Termini Imerese	172
Tribunale di Trapani	173
PARTE QUARTA	174
AREA PENALE	174
I DATI SULLA GIURISDIZIONE PENALE IN ITALIA	174
Tasso di impugnazione delle sentenze di Tribunale	174

Indice di stabilità delle sentenze dei Tribunali del distretto.....	175
Indice di stabilità delle sentenze della Corte	179
ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO	181
Flussi di lavoro settore penale giudicante.....	181
Sintesi dei dati della Giurisdizione nella Corte di Appello	184
I dati delle Sezioni Penali della Corte di Appello	186
I Tribunali del Distretto	203
Analisi dell'andamento della prescrizione	230
I "tempi di transizione"	236
PARTE QUINTA.....	238
LA MAGISTRATURA ONORARIA.....	238
a) Uffici del Giudice di Pace.....	238
a.1) Organico	238
a.2) Flussi settore civile	238
a.3) Flussi settore penale	239
b) GOP e VPO	240
c) Giudici Ausiliari [D.L. 69/2013]:	244
PARTE SESTA.....	246
Il Tribunale per i minorenni di Palermo.....	246
Precisioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo	247
Quadro d'insieme dei procedimenti civili e penali e relativi riferimenti statistici	249
Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici.....	252
Anomalie nella tenuta dei registri informatici e iniziative assunte per assicurare la qualità e l'aggiornamento dei dati e attendibili rilevazioni statistiche.	254
Analisi della situazione dei servizi sociosanitari del distretto	256
Piani di sviluppo e prassi virtuose	258
Interventi rieducativi in ambito penale.....	261
Notizie sulla situazione carceraria nel distretto	265
Livello di attuazione del processo civile e penale telematico nel settore Minorenni	268
Sies [Siep-Sius] - Minorenni.....	269
Il Centro per la Giustizia Minorile	271
La devianza minorile nel Distretto di Corte di Appello di Palermo. Sintesi dati quantitativi	271
Problematiche di maggior rilievo	272
Collocamenti in comunità: dati e criticità	273
La situazione carceraria.....	275
Progettualità e attività svolta	276
PARTE SETTIMA	278
La Magistratura di Sorveglianza	278
Gli Uffici di Sorveglianza.....	278
Movimento degli affari.....	278
Il Tribunale di Sorveglianza	279
Gli Uffici di Sorveglianza	284
Situazione degli istituti di pena per adulti	286
Gli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE]	289
Misure e sanzioni di comunità	290
Attività di consulenza e trattamento	294
PARTE OTTAVA	298
Gli Uffici requirenti.....	298

Premessa.....	298
I Flussi di lavoro.....	298
Caratteristiche della criminalità e linee di tendenza nel distretto	301
DALLE RELAZIONI DEGLI UFFICI REQUIRENTI.....	307
Procura Generale della Repubblica di Palermo.....	309
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo	359
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento	374
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala	385
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca	391
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese	393
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.....	401
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.....	408
PARTE NONA.....	420
Altri profili	420
Cenni su altri dati dell'area penale in generale	420
Patrocinio a Spese dello Stato	422
Ricorsi ex lege Pinto	432
a) Flussi 2016 - 2024.....	432
b) Ripartizione degli importi liquidati 2016 -2024 per fasi di giudizio	435
Piante organiche dei Magistrati togati.....	443
Piante organiche del Personale amministrativo	445
Risorse materiali e strumenti informatici.....	449
a) Infrastruttura di backup	452
b) Le dotazioni di hardware	452
c) Servizi di interoperabilità	454
d) Sicurezza informatica	454
e) Incontri informativi con gli Uffici Giudiziari del Distretto	455
f) Assistenza Informatica	455
Progetti sperimentali e prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici	457
Attività a supporto degli uffici per il processo	464
PNRR – Digitalizzazione fascicoli giudiziari – settore civile e settore penale	464
Livello di attuazione del processo telematico	465
Il processo civile telematico [dalla relazione del CISIA]	465
Registro SICID [Ruolo Contenzioso, Lavoro e previdenza, Volontaria Giurisdizione]: Atti introduttivi telematici	465
a) Contenzioso Ordinario	465
b) Lavoro	466
c) Volontaria Giurisdizione	466
d) Ricorsi per Decreto Ingiuntivo settore civile	467
e) Ricorsi per Decreto Ingiuntivo settore lavoro	467
Registro SIECIC [Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari]	467
a) Esecuzioni Immobiliari	467
b) Esecuzioni Mobiliari e presso terzi.....	468
c) Fallimentare	468
Consolle del P.M. e Modulo Uac	469
Uffici del Giudice di Pace - Settore Civile	470
L'utilizzo del processo civile telematico	473
Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico.....	473
Il processo penale telematico.	476

1] Considerazioni generali ed eventi significativi nel periodo considerato	476
1.1] A.P.P.	476
1.2] Forma e sottoscrizione digitale degli atti	478
1.3] Deposito telematico degli atti e la creazione di un fascicolo elettronico	478
1.4] La videoregistrazione dell'attività istruttoria e la disponibilità di aule in video conferenza	479
2] Ulteriori considerazioni in materia di attuazione del processo penale telematico: la digitalizzazione degli atti	480
3] Situazione iniziale e organizzazione dell'U.D.I.	481
4] Dotazioni software.	482
4.1] Sviluppo dell'impiego dei software ministeriali in ambito distrettuale	482
4.2] Applicativi informatici non ministeriali	488
4.3] Sistemi Informatici per la Gestione dei Servizi Amministrativi	488
5] Dotazioni hardware.	489
6] Iniziative assunte e buone pratiche	489
7] Considerazioni finali.	491
Bollettino e Cruscotto.	492
Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato	493
Area Civile	493
Area Penale	496
PARTE DECIMA.....	500
L'amministrazione della Giurisdizione	500
L'Ufficio per la formazione decentrata del personale amministrativo	508
L'ufficio della Conferenza Permanente.....	509
Il Collegio regionale di garanzia elettorale	513
L'Ufficio Statistica	514
L'Ufficio esami per Avvocato	515
L'Attività degli Uffici Nep.....	518
APPENDICE.....	I
COLLOCATI A RIPOSO	I
DECEDUTI	III

La presente relazione è pubblicata nel sito internet della Corte di Appello